Graph. B-1

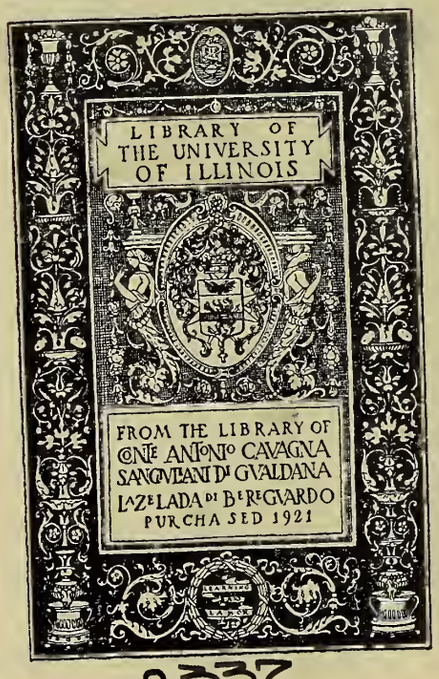

Q337
M59t
v.1-3
Rare Book & Special
Collections Library

TARIFFE GENERALI
NELLE MATERIE
DI
GIUSTIZIA E DIPENDENZE
DA OSSERVARSI
IN TUTTO LO STATO DI MILANO

RIFORMATE E PUBBLICATE
L'ANNO M.DCCLIII.
DIVISE IN TRE LIBRI.

LIBRO PRIMO.

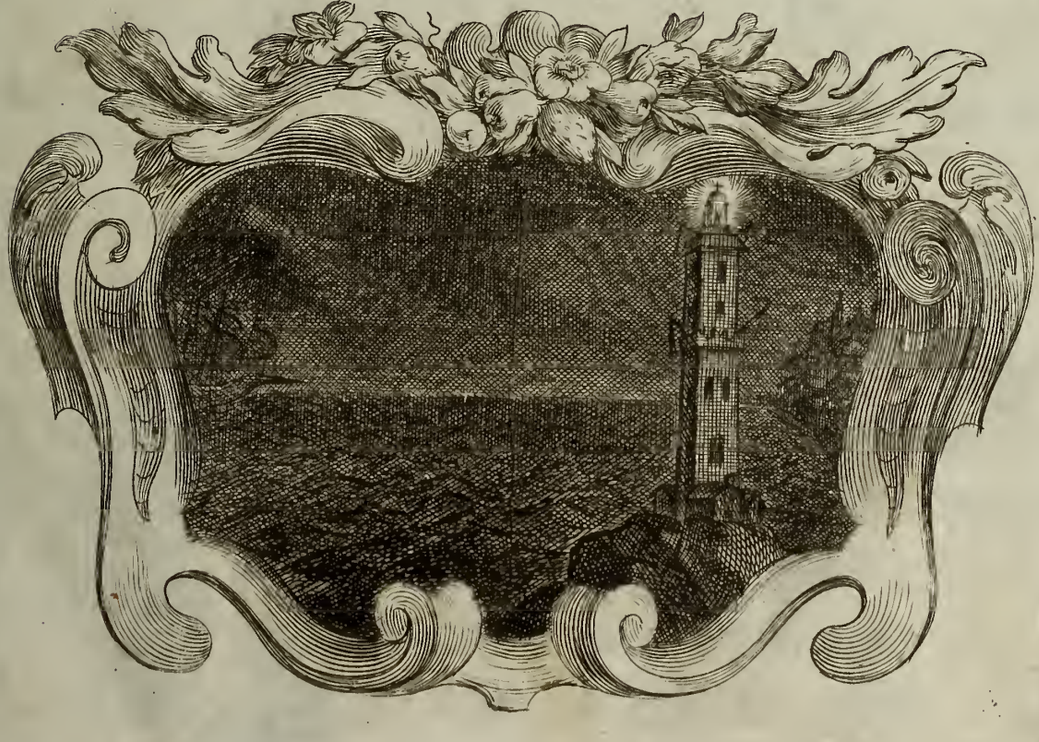

IN MILANO,

Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta
Stampatore Regio Camerale.

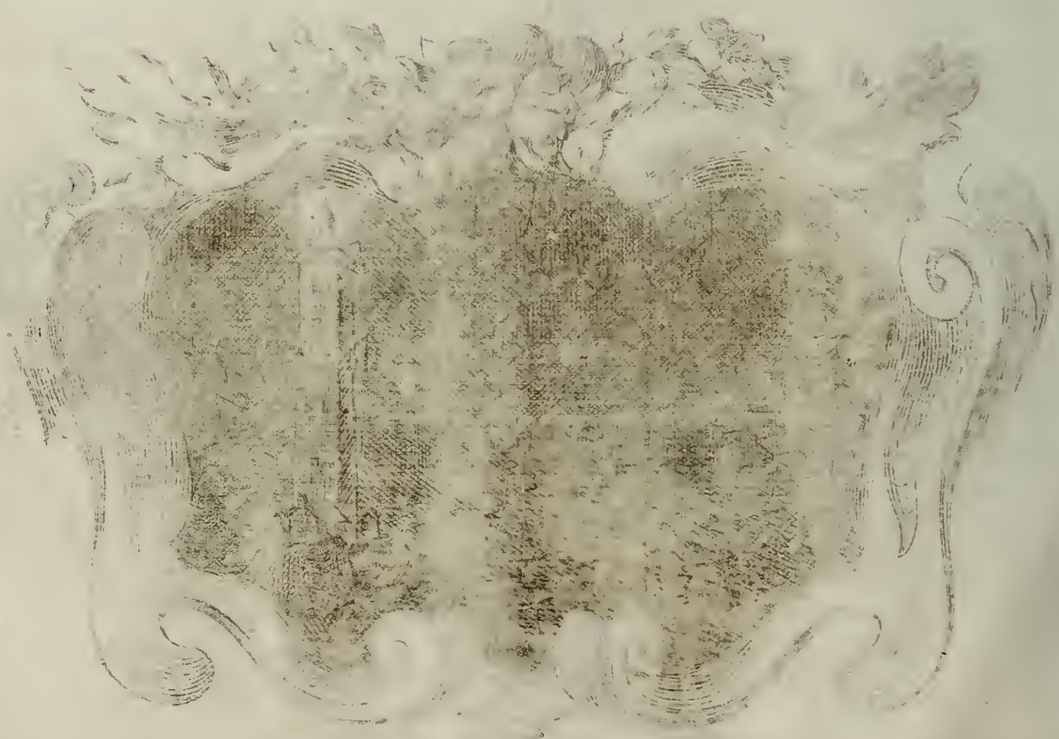

337
M.59
A. SEXTON

EXCELLENTISSIMO COMITI

JOHANNI LUCÆ PALLAVICINO

S. R. C. M.

MARIÆ THERESIÆ

ROMANORUM IMPERATRICIS

AC

REG. HUNGARIÆ BOHEMIÆ &c. &c. &c.

MEDIOLANI DUCIS

CUBICULARIO CONSILIARIO INT. ACT.

ARCIS MEDIOLANENSIS

REIQUE BELLICÆ IN CÆSARIANIS AUSTRIIS EXERCITIBUS PRÆFECTO

LEGIONIS TRIBUNO

INSUBRIÆ AUSTRIÆ GUBERNATORI

ET SUPREMO EXERCITUS DUCI

PAULUS ÆMILIUS MARCHIO OLIVATIUS

PERENNEM FELICITATEM.

Quid Tibi Auſtriaca debeat Inſubria, Vir Excellentissime, haud ita facilè quiſquam, aut cogitatione aſſequi, aut oratione complecti poſſit; atque illud videor Ennodii uſurpare poſſe: Nefas eſſe ſpeciatim a Te ſimul collata narrare, & unius bona tempo-

CAVAGNA LIBRARY

ris verborum divisione secernere : Eximiùs impleta sunt, quàm dicantur. *Bis enim hæc Te habuit Patria, & utroque tempore admirata est præstantissimam quamdam Tuam animi, mentisque virtutem, dies noctesque Reipublicæ utilitatem, & commoda spectantem. Ac primùm quidem cum Te summâ plenissimâque rerum omnium potestate munitum accepimus, animadversum est subitò, quid uniùs consilium valeat ad publicam salutem. Namque & ingravescentis Annonæ periculo statim est prospectum; & Armenta, quæ, serpente latè lue, consumpta fuerant, celeriter restituta sunt, bobus ab Germania extremâque Pannoniâ in hanc Italiam singulari consilio traductis. Ad hæc vindicata a maleficiis Civitas, latrocinia sublata, lites, jurgia, iræque plebis in vulnera mortemque repentino impetu proruentes coërcitæ oppressæque sunt. Cum autem tantum bellum in Insubriam inlatum esset, quantum & vidimus, neque nisi cum magnâ fortunarum, Reique publicæ pernicie fuisse dolemus, ita Te gessisti, ut consilio ubique adesses, præliis interesses, inter vulnera mortemque versarere, declarareque invictam animi fortitudinem. Hæc tum præstitisti: Sed postquam bello ubique terrarum feliciter gesto, MARIÆ THERESIÆ Reginæ, Augustæque, immortalis sapientia ad recreandas, componendasque Provincias revocata est, Teque Insubriæ Gubernato-*

rem esse jussit, quantâ diligentiâ, quantâque curâ effeciſti, ut cum cætera, quæ in dies accidunt, mirâ celeritate conficerentur; tum verò conſtituerentur multa prudentiſſimè, quorum utilitas ad omnem Poſteritatem redundaret? Nimirum admirabili, ac præſentiſſimâ ingenii, conſiliique vi præditus intelligebas, eam demum optimam esse administrandæ Reipublicæ rationem, quæ non præſentem modò ætatem reſpiceret, ſed longiſſimè futuras comprehenderet, iiſque proſpiceret; illa verò præclara, magna, digna Principe esse, haberique conſilia, quibus Urbium, & Provinciarum perpetua felicitas continetur. Multa iſtiuſmodi per Te cogitata, effecta, perfecta commemorare poſſum; ſed præſens me admonet labor, ut de una dicam deſignatione præmii, atque mercedis, quam certa lege in poſterum habeant, quorum opera, & labor in publicis muneribus administrandis verſatur. Res per ſe ſe ipſa facit, ut optimus quiſque rerum æſtimator intelligat, quantum hæc una per Te inita ratio ad commune bonum aſſerendum continendumque conferet. Per Te autem unum initam dico, non privato tantùm meo, ſed publico graviſſimoque Comitis de Harrach judicio, qui Te proximè anteceſſit: Cujus quidem Viri Excellentiſſimi ita magna in hanc Patriam Provinciamque promerita extiterunt, quo tempore Gubernatione functus eſt, ut ejus

nomen clarissimâ cum gloriâ gratulationeque Nostri prædicent, Externi admirentur, Posteri cum desiderio accepturi sint. Hic autem Vir Summus, atque in summa fortuna moderatissimus litteris publicis, edictoque præclarum jam tum testimonium Consilii Tui reddidit, omnemque de stipendiorum taxatione laudem esse, & verò fore Tuam confirmavit. Itaque hoc Tu primùm cum excogitasses, nihil non postea Tibi laborum curarumque sumpsisti, quo res tanta cœpta feliciter, non solùm conficeretur, verùm etiam adversùs hominum, ac temporum injuriam integra deinceps semper ac firma consisteret, Cassiodorii Sententiæ memor, Illa esse robusta, illa diuturna, quæ Prudentia incipit, & cura custodit; & ideo non minorem in conservandis, quàm in inveniendis adhibendam cautelam. *Sanè autem quò tuæ illæ spectabant productæ in multam noctem crebræ & gravissimæ Consultationes? Quò Virorum, quos ex Amplissimis Ordinibus delegeras, auditæ probèque perpensæ Sententiæ? Quò constitutæ graviter, promulgatæque leges? Quò denique omnia meditata, proposita, disposita, provisa, ut ad Operis firmitatem neque diligentiæ plus desiderari, neque consilii minus conferri posset? Quamobrem cui magis, quàm Tibi has de publicis stipendiis Tabulas inscriberem, quas Jussu Tuo in volumen congestas explicatasque emitto in hominum manus? Aliud enim profectò nihil,*

niſi Tuum Tibi reſtituo, doque. Abs Te exordium habuit, quòd conſilio primus cogitaris; Progreſſus accepit, quòd conſtanter diligenterque præſidio fueris; habet denique maturitatem, quòd auctoritate complêris. At hoc erectæ excelſæque Tuæ mentis monumentum qui intuebuntur, eorum animos facilè ſubibit aliarum rerum per Te geſtarum jucundiſſima recordatio, quarum admiratione defixa Poſteritas animi Tui magnitudinem commemorabit, celebrabit amplitudinem mentis magna ſemper, præclaraque cogitantis. Id modò jam unum ad perfectam quamdam pleniſſimamque gloriæ acceſſionem reliquum eſt, ut Legis conditæ promulgatæque rationem omnem Reginæ, Auguſtæque noſtræ oculis ſubjicias, ut ejus Regia Auctoritas ad ſtabilitatem accedat. Ut enim videtur minimè eſſe dubitandum, quin Principi Sapientiſſimæ id opus ſis probaturus, cui adumbrata jam pridem, manu propè tuâ, rudimenta prima incredibiliter probata ſunt; ita ad Immortalitatem Tuam quamdam pertinebit, ſi univerſi intelligent, ratione, quantum potuit, firmiſſimâ effectum eſſe per Te, ut hæc ad juge æternumque populorum commodum, atque ad omnes poſteros perveniant. Jam verò quod ad me attinet, fateor toto me & animo, & voluntate in hunc laborem incubuiſſe; hoc etiam magis, quòd optimo Sapientiſſimoque Viro Comiti Senatori Cribello cum ſuccederem, intelligebam,

quan-

quantum ego ab ejus præstantiâ abessem. Quare nihil mihi prætermittendum statui, & quantum studio, diligentiâ, contentione, operâ eniti potui, effeci, ut & Fidei meæ erga Reginam, Augustamque Principem nostram Clementissimam, & observantiæ erga Te meæ & curæ, voluntatisque de publica felicitate monumentum qualecumque existeret. Movebar exemplo Sapientissimorum Virorum, quibus constituebatur gravissimum, hac ipsa de causa, amplissimumque Concilium (Regiam Junctam vulgò dicunt) quos diligentiæ, quantulacumque illa fuerit, meæ testes, adjutoresque laboris habui: Clarissima loquor Patriæ hujusce Provinciæque lumina, Quæstores Integritate, Prudentia, Dexteritate Spectabiles, Comitem Ludovicum Archintum, & D. Joseph Lambertengum, neque non etiam ornatissimum præstantissimumque Fisci Patronum D. Paulum de Rido de Sylva: quorum celeritatem in rebus perspiciendis, in dicendis Sententiis gravitatem, in expediendis difficultatibus præsens consilium videor mihi quidem commendare, neutiquam imitari posse. Equidem faustè feliciterque illud etiam initio tributum fuerat, ut in curarum partem egregii, summique Viri adjungerentur, videlicet Marchio Johannes Conradus de Olivera, & Comes Gabriel Verrus, quorum sapientia lucem sanè plurimam Operi, laborique nostro attulisset. Ve-

rumtamen ne consilia conferrent, & Congressubus interessent, fecit imperata utrique ad Aulam Cæsaream profectio, & graviorum rerum demandata procuratio. Quamobrem cum ad tres illos, quos superiùs commendavi, negotium omne recidisset, etsi ingenii virtutisque præstantiâ facilè ab illis me superatum non fateor solùm, sed præ me fero libentissimè; Fide tamen erga Te, VIR EXCELLENTISSIME, Tuique Nominis amplificandi studio, nego me a quoquam vinci. Hoc Tu igitur obsequentis animi pignus volens lubensque accipe, Quamque Humanitatem erga omnes propter comem ipsam hancce Tuam, affabilemque naturam declaras, mihi propter mirificam Tuam erga me benevolentiam indulgentiam tribuito.

Dabam Mediolani X. Kalendas Septembris ann. MDCCLIII.

REGIA JUNCTA GENERALIBUS TAXATIONIBUS PRÆPOSITA MAGISTRATIBUS ET POPULO MEDIOLANENSIBUS.

EA est miserrima nostrorum temporum conditio, ut quod olim apud veteres laudabile erat, & summâ cum utilitate conjunctum, id nunc in turpissimum vitium, & crimen manifestum deflectat. Aderant aliàs Censores alienorum operum judices, teste Cujacio, *morum legumque rectores, & magistri*, quorum judicium apertam semper hominum reprehensionem continebat, & acrem vitiorum objurgationem; quò spectat illa Ciceronis sententia: *Censoris judicium nihil damnato affert, præter rubo-rem: Et omnia ea judicia versantur tantùm in nomine, notam inferunt, non infamiam.* At consequutis temporibus Censoria Potestas ab Aulâ recessit, ac penitùs extincta est; quarè jure meritoque conqueritur idem Cujacius, parum aut nihil de Censorum officio nobis reliquisse Tribonianum. Quamquàm quid extinctam dicimus? Illud sanè dolendum magis est, hujusmodi curam, malo hodie fato, transiisse ad conventicula otiosorum hominum, qui, malitiâ dictante, vel ignorantiâ, præclara ipsa gesta liventi interpretatione, aut intolerabili figmento audent lacessere, atque eorumdem gloriæ tenebras offundere conantur. Quod tamen magis animum angit, & cruciat, illud est, molestos adeò Censores nunquam in lucem prodire, sed in latibulis abditos canino dente mordere, ac carpere; quo fit, ut venenum serpat, quin cognosci possit, & veritas inulta calumniam patiatur. Porrò nasutos

hujuſce furfuris homines monitos volumus, ut antequàm ſuæ dicacitatis aculeos exerant adversùs ea, quæ hoc volumine continentur, paulò attentiùs advertant animum ad cognoſcendum, quo jubente opus aſſumptum, quæ ejus efformandi cauſa: Rem ipſam deniquè totam, ejuſque naturam intimè perſpiciant; Tùm verò pro certo habemus fore, ut non modò maledicendi licentiam cohibeant, verùm etiam ad laudes, & præconia ſe ſe convertant.

Atque in primis quis univerſæ hujus Taxationis legem conſtituendam indixit? Auguſtiſſima MARIA THERESIA, Romanorum Imperatrix, Regina & Domina Potentiſſima, cujus fauſto, juſto, clementiſſimoque Imperio gloriamur, quæque jucundiſſimam illam, qua nunc fruimur, neglecto Regii Ærarii impendio, nobis peperit felicitatem. Quis ipſius Legis bonum, utilitatemque conſuluit? Excellentiſſimus Comes JOHANNES LUCAS PALLAVICINUS, quem, cum S. R. I. M. noverit, cum Legum noſtrarum conſultiſſimum, tum publicæ felicitatis noſtræ ſtudioſiſſimum, voluit etiam Provinciæ Moderatorem. Quis imperium & conſilium voce, ſcriptiſque excitavit, æquitate rei oſtensâ, & demonſtratâ utilitate? Supremus Cancellarius optimo Inſubriæ fato nobis donatus Comes CRISTIANI, in quo Juris cujuſcumque Scientiam, clariſſimum Juſtitiæ, ac Prudentiæ lumen, in omnibus demùm præſtantiam teſtatam faciunt jure optimo collocati honorum gradus, & recepta in Urbe Viennæ, obſtupeſcentibus & plaudentibus omnibus, peculiaris ac propè inauditæ Regiæ Clementiæ Teſtimonia. Arguit Gothofredus ab inſcriptionibus, vel ſubſcriptionibus cujuſcumque Legis, Imperii ſtatum, cui præfuit ejus Conditor, hiſtoricas quoque politicaſque cauſas ſpecialis alicujus Conſtitutionis. In cenſu enim publicorum monumentorum pro Jure Civili a Romanis ad hunc finem retinebantur Acta Populi & Senatus, Triumphalia Urbium, Principum Annales, Faſti publici, Scrinia Imperatorum & Magiſtratuum, Tabulæ Capitolinæ, Æra ad æternitatem fixa, & alia hujuſcemodi: Cum de intrinſecâ Legum præſtantiâ quærendum eſt, alia nobis perſcrutanda principia indicat Gravina, Legislatoris ſcilicet virtutes, & merita *Legum vis omnis atque poteſtas ex Imperiorum, ac civilis regiminis, undè naſcitur, vi ac poteſtate cognoſcitur. Ea porro eſt Romanæ Juriſprudentiæ dignitas atque majeſtas, ut nemo Romani Juris Conſulti nomen mereatur, niſi, ubi e[x] fuerit publicâ, norit etiam agere Legislatorem.* Hinc jure meritoque nonnisi poſt Legem Hortenſiam inter Leges & Plebiſcita diſcrimen evanuit dùm antea videbantur Plebiſcita minus valere, quaſi loco & argumento ſumpto ab auctoritate, quia major eſſet Patriciorum, & Senatorum quàm Plebis auctoritas. Cum itaque Gentium etiam externarum Sermonibus percrebuerit, Supremo MARIÆ THERESIÆ Reginæ noſtræ Potentiſſimæ Juſſu, Legem hanc fuiſſe promulgatam, nihil eâ juſtius

nihil

hil præstabilius expectari, aut optari potuisse fateamur necesse est; d cum Tullio veremur nè, talium personarum cum amplificare ve- nus, imminuamus etiam gloriam. Juvat ergo statuere, Legem con- tam fuisse sub Optimo Summoque Principe, ut de ejus vi ac præ- antiâ satis constet. Alia accedit ratio temporis in idipsum conferen- s, evulgatæ scilicet Legis tunc, cum præmisso severiori examine de usdem æquitate & utilitate in totius Reipublicæ partes redundaturâ nstiterit, ut perbellè explicat Zieglerus: *tertium tempus est, quandò rinceps materiam hactenùs deliberatam in modum Legis proponit, & voluntate ceptivâ, ut ab omnibus servetur, publico Proclamate exigit.* Promulgato ovo rerum publicarum in Mediolanensi Provinciâ, ut vocant, Sy- emate, quod Tribunalia & Officia quoque pro interiori regimine spiceret, factum satis videbatur promptiori & faciliori Justitiæ ad- iinistrationi favore Subditorum; nondùm tamen satis consultum erat orum bono, nisi accederet impendii & sumptuum imminutio: Ita- ue placuit S. I. R. M. commendandæ in ævum omne Clementiæ, ut xcogitatæ optatæque Legis intrinseca momenta plurium judicio enu- eanda committerentur; Ac propterea ad ejusdem præstantiam nihil esiderari posse videretur.

Descendendo ad alterum orationis caput, in quo de causis con- ituendæ Legis disputandum est, aliud præstò erit longè validissimum ontra invidos Censores victoriæ argumentum. Sanè non esset, cur ac in parte magnopere laboris & studii impendatur, cum, teste Puf- ndorfio, satis esse debeat voluntas Legislatoris, ut ut ratio Legis sub- ctos lateat. *Sufficit enim*, inquit ille, *sufficit Civibus, si videant in genere egem ad communem Civitatis, vel singulorum quorumdam utilitatem tendere, ra- nem tamen hujusce Legis excipe ab ipso Principis Oraculo, mox quanti valeat, cum ipse ponderabis.* Verùm agatur liberaliter, & ratio tota de Scripto aucis ab hinc annis publicè proposito recitetur: *La Reale sollecitudine i Sua Maestà, oltre le assistenze degli Uffiziali di Giustizia, tende allo scarico i tutto il Pubblico soverchiamente aggravato nella esigenza degli antichi Diritti, Mercedi di Atti, e di Spedizioni, ha disposto, che per via di una Giunta, a nominarsi incessantemente, sieno riformate, e ribassate le Tariffe, tanto della ancelleria Segreta, quanto della Segretaria del Senato, Camera, ed ogni altro ffizio subalterno de' Tribunali, sì per rapporto alle Spedizioni delle Patenti, e estazioni de' Giuramenti, come per ogni altro genere di Atti Giudiziali, o tragiudiziali, di qualunque sorta sianſi, senz' aggravio soverchio delle Parti:* um autem non solùm Magistratibus præscribendus sit imperandi, d etiam Civibus obtemperandi modus, additum statim in ipsâ Lege: *per togliere agli Uffiziali la occasione di abusarne, o di trasgredirla, ha voluto ua Maestà variarne la conversione, senza loro pregiudizio, facendo passare in na Cassa comune il prodotto de' Diritti, ed Onorarj da ridursi, come sopra, e*

fissando

fissando la partecipazione sulla medesima spettante a' Ministri rispettivamente, Subalterni partecipanti delli già detti Emolumenti. Ac ne ulteriùs publi utilitas cum Regii Ærarii emolumento commisceatur, additum dignu immortalitate monumentum : *obbligando la stessa Camera al supplemento caso di mancanza, ad effetto che non manchi all' Uffiziale l'assistenza a lui ass gnata, come congrua*. Prætermissâ antiquâ Sportularum per etymologia distinctione, statuendum de jure videtur, a Sportulis denotari sumpt in litem faciendos, seu potius Salarium, Honoraria, & Mercedes, qu Judicibus, Executoribus, aliisque Personis Forensibus, & in Judici ministrantibus in solatium laboris, & incitamentum studiorum a Li tigantibus, aliisque in Foro versantibus solvuntur, præstanturque: qu omnia, conciliatis Legum & Jurisconsultorum placitis, unicâ & cla riori definitione complectitur eruditissimus Wolfangus : *Sportulæ sun Salaria, quæ ex constitutione vel concessione Supremis Magistratibus, Judicibus Actuariis, Graphariis, Executoribus, aliisque Personis Forensibus, & in Foro ac Judicio ministrantibus a Litigantibus, aliisque causas & negotia sua inibi tra ctantibus, secundùm legitimum modum in solutionem laboris, compensationem, & remunerationem officii ac ministerii solvuntur, & præstantur*. Quot species ex hoc generali vocabulo constituantur, in hoc ipso Opere comperie quisque, postquam in classes illas distribuere optimum justumque vo luit consilium. Si quæratur de legitimo earum usu, duo non deerun inexpugnabilia fundamenta, Constitutiones Principum, & diuturna ra tionabilis observantia, ut docent vetustissimæ Tabulæ, quarum tamen originem, & identitatem investigare vetuit antiquitas, vel ob erepta injuriâ temporum, vel ob dissipata hominum incuriâ monumenta. Ne verò suspicari liceat, augmentum Sportularum exinde ortum esse, quòd impune violatum fuerit Interdictum Imperatorum Anastasii, & Justiniani, si præ oculis habebitur severius cryterium, quo antiquas cum recentioribus, utrasque cum incremento valoris monetarum, re rumque pretii comparavimus, jam unanimi voto, & nunquàm interi turâ laude Suprema Tribunalia erunt commendanda, quòd non Juris censuram, sed publicam utilitatem spectando, concordiam augmenti Sportularum cum illo monetarum summâ animi constantiâ neglexe rint. Scitissimæ elucubrationes a præstantissimis Viris præsertìm editæ, iterata Rationatorum Cameralium solidissimis innixa principiis expe rimenta, Vota Fiscalia, Magistratuum Consulta, solemnia Proclamata satis edocent, quale anteactis Sæculis habuerint monetæ incrementum: Itaque rem notissimam, & usu quotidiano exploratissimam compro bare, atque per partes exponere opus irritum videretur. Inficias ire nemo profectò poterit, non controversi hodie Juris esse, nisi etiam accederet consuetudo, & observantia, Aurei æstimationem, mandante Principe, constitutam, idem inducere augmentum pro Salariis, Ga-

bellis,

bellis, Sportulis, aliisque omnibus aliquod onus secum ferentibus, quod sustineri non posset, sublatâ inter id, quod exigitur, & quod ex necessitate sit impendendum, proportione, maximè cum habenda sit ratio tum victûs, adauctis rerum pretiis, & mercedum sumptibus, comparandi: tum splendoris Magistratuum ad Principis decus, ad Reipublicæ utilitatem, ad Dignitatum amplitudinem pertinentis, majori impendio conservandi. Ut enim inquit præ cæteris Zieglerus, *sicut nummi pretium augetur, ità etiam crescunt, & augentur, tàm mercium, quàm cæterarum rerum pretia*, ratione sumta à l. 2. C. *de veteris nummis. Potest.* lib. 11. Novit enim scitissimus Auctor, generali & publico cujusque nummi incremento, privatis neque accedere, neque decedere quidquam, cum cætera omnia humanis usibus necessaria sequantur monetæ valorem, & æstimationem; Cum itaque in comperto sit, repetitâ comparatione, & evidentiâ rei urgente, longè emolumentorum incrementum distare ab illo monetarum, ita ut, dum teste Cassiodorio, *inumbrat famam publicam in Consule tenacitatis obscuritas*, eamdem nunc augeat non coacta lucri despectio, non abs re erit arguere, beneficentissimam Augustissimæ Reginæ Dominæ Clementiam eò usque Subditorum bono consulere voluisse, ut beneficium novæ hujus Taxationis ultra etiam indicatos limites protraheretur. Non alia profectò ratio Regiæ nunquàm satis commendandæ Sanctionis inveniri poterit, maximè cum Suprema Justitia inexhaustæ Clementiæ arctissimo fœdere copulata, adauctis Salariis, compensationem pro iis, quæ diminuto Sportularum cumulo auferri contingeret, providè consultissimèque decreverit. Gravati dicuntur in Regio Rescripto Subditi anteacto Sportularum impendio, non quia Justitia indebitum noverit illarum incrementum, sed quia Clementia uberius Subditis optabat solatium: Cum autem Justitiam & Clementiam non solùm oporteat inter se dilectione conjungi, verùm etiam deceat mutuis viribus adjuvari; hinc nata est ratio, qua Jura custodirentur simul, & publica privataque commoda citrà injuriam æstimarentur. Indita est nimirùm redintegratio, ne Sportulæ viderentur fuisse indebitæ; decreta est imminutio, ut afferretur Subditis beneficium.

Jam ordo exigit, ut a tempore, & ratione Operis ad rem ipsam, justque naturam exponendam oratio progrediatur; quo in loco nonisi cum voluptate hujusce tertii capitis explicatio suspici potest, cum, quacunque ex parte spectetur, occurrat nihil, quod non sit ad infringendos, debellandosque latentes adversarios opportunissimum. *Nulla ...nta providentia*, scripsit Quintilianus, *potuit esse eorum, qui Leges imponent, ut species criminum complecterentur, nam & semper caventes nequitia vicis..., & jus ita multiplex, atque diffusum esset, ut pro incerto haberetur ignotum: ...ecerunt ergo, ut rerum genera complecterentur, & spectarent ipsam æquitatem;*

Multa

Multa ergo invenientur frequenter, quæ Legum verbis non teneantur, ſed ipſa vi & poteſtate teneantur. Hinc in eamdem ſententiam conveniens Cujacius ſtatuit *neque omnium Legum rationem reddi poſſe, imò & eorum, quæ conſtituuntur, rationes reddi non oportere; alioquin fore, ut multa ex iis, quæ certa ſunt, ſubvertantur.* Verumtamen in hujuſce Taxationis Legibus conſtituendis, adhibito licèt labore, ac ſtudio non mediocri, facile fuit id etiam aſſequi, ut declaratis, quæ hactenus ommiſſa fuerant, perluſtratiſque Majorum Documentis, non ſolùm universûm, ſed etiam ſingillatim omnia in ſuas deſcripta ſpecies perſpicuè digererentur. Si de ordine Dignitatum & Officiorum quæratur, nemo certè ſe in Lege non comprehenſum dicere poterit, inſcripto in Tabulis nomine eorum omnium, quos vel Novæ Conſtitutiones, vel Regia Mandata, vel Cœtuum quorumcumque inſtitutiones contineant: Si qualitatem Sententiarum, & Reſcriptorum Principis, æquè ac Tribunalium optaveris, non veterem ſolùm pluribus in Collectaneis in lucem aliàs editam, ſed recentiorem ob temporum viciſſitudines ad Subditorum commodum inductam ſpeciali ſub titulo invenies: Si mentem animumque ad Taxationis immutabilem ſecuritatem velis convertere, præſtò erunt interdicta penitùs munera etiam ſpontè oblata, imperata exacta pecuniæ enunciatio Actis inſcribenda, excluſa imò vetita quælibet interpretatio ultra caſus expreſſos, præſcripta demum expenſarum quantitas victori reſtituenda. Inſpiciat quiſque imminutam quantitatem, habitâ ratione Conſuetudinis, quæ hactenus obtinuit ſub oculis Principis, habetque vim Legis, confirmante conſenſu, ubi in dubium poterat revocari, & facile erit eam proportionem conjicere, quæ Subditis præſtet commodum, Juſdicentibus non auferat dignitatem, quæ zelo reſpondeat minori impendio, ſed deceat Juſtitiam, relicto laboribus præmio, quæ demum ſartum tectumque ſervet ordinem Dignitatum & Officiorum, quorum poſtrema claſſis vileſceret nimio Sportularum decremento, aut impar cæteris redderetur, ne prima ſordeſceret. Non vacat hìc referre, quàm ingens antiquitùs inter Judices intercederet diſcrimen, ita ut aliis propter Dignitatis prærogativam & decus, ex Publico Salarium præberetur, ſed Sportularum exactio non concederetur: Aliis verò ob ipſius Dignitatis, & Salarii defectum illa permitteretur. Nec juvat in aperto ponere Splendorem, Auctoritatem, Majeſtatemque Mediolanenſis Senatus, de quo plurima extant teſtimonia apud præſtantiſſimos doctrinâ & eruditione Viros. Mittatur etiam Poteſtatis amplitudo, & plenitudo Juriſdictionis, qua ſemper floruit anteactis Sæculis Clariſſimus ille Ordo, qui, contracto ſingulariter ad ipſum communi cæteroquin vocabulo, Magiſtratus nuncupatur. Duo tantùm e re eſſe videntur: unum Juris, alterum Facti; Juris eſt, ut ſervetur Dignitatum Ordo, tot propè Legibus firmatus, quot fuere

Le-

egislatores, ut videre licet in Codice Theodoſiano, & Juſtinianeo, eſtibus Gothofredo, Rocco, Maſtrillo, & Menochio; Ad Factum perinet, quòd Salarii pars à primâ uſque Tribunalium & Officiorum ntiquiſſimâ origine cum maximo Regii Ærarii beneficio fuerit in portulis conſtituta. Servari præterea non poterat Dignitatum Ordo mminutis fructibus, quorum præſidio eluceſcat, & ſuſtineatur; Servari lteriùs non poterat, ſi Sportularum diminutio omnes æquè ſine ullâ Graduum diſtinctione afficeret. Poſitâ Supremâ Sacrâ Auguſtiſſimâ ege pro diminutione, urgebat zeli vis, & obedientiæ obſequium, t illa intra certa confinia minimè contineretur; Clamabat tamen Juſtitia, ne fructus ſtudio, labori, & incommodis impoſterùm non reponderent; ne poſtrema Officia, dum eorum cum prioribus æqualitati onſulitur, ad incitas propemodùm redigerentur; ne demùm deficeret præſcripta antiquitùs, ſemperque ſervata proportio inter Sportulas, & eneficium Decretorum; Atque hæc vehementiùs urgebant, quod inſtituta, ex Supremâ Auguſtiſſimæ Reginæ Dominæ beneficentiâ, Salariorum in recenti Syſtemate acceſſio referebatur, partìm ad reparandam jacturam ex Criminalium Sportularum abolitione conſequentem, partìm ad vetuſtiores Salariorum viciſſitudines in uſum revocandas. Cum itaque nova eorumdem conſtitutio antiquam non æquaret, ingenita ipſius Reginæ Clementiſſimæ Juſtitia ſartam tectamque factura ſt Civilium Sportularum exactionem eâ ratione, ut Salariorum integritati minimè officiat Sportularium imminutio. Ut hæc omnia cohærent aptè inter ſe ſe, arctoque, ut par erat, fœdere copulata conſiterent, compoſita fuit & ſtabilita Taxatio eâ fiduciâ, quæ dum conruam addit Subditis utilitatem, Officia aliis non reddat aut nimiùm ndecora, aut valdè damnoſa, Magiſtratibus congruum auferat decus, t præmium. His argumentis, quibuſdam quaſi fluctibus obruti unam eliquam habent tabulam, ad quam fortaſſe confugient, improbi Censores: Legem ſcilicet laudabunt, & ominabuntur eam parùm firmam ore adversùs audaciam, & fraudes hominum; propterea, quòd nonùm ſatis videatur occurſum illecebris avaritiæ, quæ radix omnium alorum eſt, & in immenſum jactata rapitur, niſi opportunæ ſeveritatis repagulis coërceatur, eâ potiſſimùm de causâ, quòd conſultius t in ipſis cunabulis adhuc mollia flagitia reprimere, quàm obdurata indicare. Audiant tamen præſtantiſſimum Puffendorfium: *Cæterùm uti egibus Civilibus nihil eſt ſanciendum, quod non ad commodum Reipublicæ referatur, ita cum vitæ civilis decori, & tranquillitati maximè expediat Legem naturalem a Civibus probè obſervari, hinc Summis Imperantibus incumbit iſti vim que efficaciam Legis Civilis impertiri, nam apud plurimos mortalium tanta deprehenditur malitia, ut neque manifeſta Legis Naturalis utilitas, neque metus Divini Numinis ei reprimendæ ſufficiat. Quò igitur utcumque vitæ civilis honeſtas*

ſervari queat, Summum Imperium efficere poteſt, Legibus Naturalibus vim Legum Civilium tribuendo. Conſiſtit autem vis Legum Civilium in hoc, ut præceptis de faciendo vel omittendo addatur Sanctio pœnalis, ſive ut definiatur, quæ pœna in Foro Civitatis ſit manſura eum, qui facienda omiſerit, aut fecerit omittenda. Nefas fuiſſet tale quidpiam de illis ſuſpicari, quorum animi ſuâ ipſorum nobilitate, virtute, ac ſapientiâ validiùs, quàm pœnæ metu in officio continentur, renovatâ antiquæ Romæ felicitate tunc cum *unâ fide & ſolo jurejurando Legibus parebant Romani*; quemadmodum de temporibus Numæ ſcripſerunt Livius & Tacitus à Puffendorfio etiam relatus in Præfatione ad Tractatum *de Off. Hom. & Civ.* Adversùs eos ſeverioribus Edictis conſultum fuit, de quorum pravitate ob lucri cupidinem dubitari poterat, & iis quidem pœnis indictis, quæ monito ſupralaudati Auctoris reſpondeant: *De cætero ſi ſcopum ſuum debent obtinere pœnæ, adparet eas eòuſque eſſe intendendas, ut acerbitas earumdem præponderet lucro, & delectationi, quæ ex facto Legibus vetito redundare poteſt.* Præterquamquod cautum eſt, nullius eſſe roboris omnia, quæ contra Sanctionem hanc agi contigerit: Juſſi violatores, quod quiſque damni paſſus fuerit, reſarcire: Decreta Officiorum abrogatio; Præter has etiam aliæ ſtatutæ ſunt pœnæ corpore luendæ, ubi ſeveriorem coërcionem rerum aut hominum conditio poſtulaverit, ut certa ſit impoſterum ultricis Juſtitiæ vindicta, quamvis delicta nec præſumi poſſent, nec prævideri: *Si Legis virtus*, ut ait Modeſtinus, *hæc eſt, imperare, vetare, punire*, hæc omnia in hac novâ Regiâ Sanctione cumulata habentur ad perpetuam ejuſdem ſecuritatem, & obſervantiam. Ita fortunent Superi conſilia tàm præclara, tàm ſalutaria: Ita placeat Auguſtiſſimæ Dominæ, quod ejus auctoritate cœptum, abſolutumque eſt, Regio Diplomate confirmare: Quemadmodum ſperandum eſt fore, ut ex hujuſce Sanctionis æquitate accuratè ſervatâ, quantum gloriæ in Principem, tantum utilitatis in Rempublicam derivetur. Interim hujus defenſionem adversùs inſana dicteria, & vecordes contumelias vobis commendamus.

TA-

TARIFFE
CONTENUTE NELLA PRESENTE OPERA.

LIBRO PRIMO.

Tariffa delle Diete in generale per ogni sfera di Dicasterio, pag. 1.
e Corpi Subalterni pag. 57.
riffa per la Cancelleria Segreta pag. 82.
Per l'Archivio custodito nel Reale Castello pag. 83.
Per l'Uffizio delle Caccie pag. 91.
riffa per il Senato pag. 145.
riffa per il Maestrato alla Sanità pag. 175.
riffa per il Protofisico Generale, e suo Uffizio

LIBRO SECONDO.

Tariffa per il Maestrato Camerale co' suoi Dipendenti, divisa in tre Parti, cioè: pag. 1.
rte I. Per gli affari di Mensa Ordinaria pag. 103.
rte II. Per gli affari di Mensa Straordinaria pag. 153.
rte III. Per l'Amministrazione dell' Annona pag. 193.
ariffa per il Nuovo Monte

LIBRO TERZO.

Tariffa per li Giudici nelle Cause Criminali, e Miste pag. 1.
Tariffa per gli Attuarj, e Notaj Criminali pag. 11.
abelle de' delitti Capitali, e Corporali, come pure di quelli, per li quali si deve esigere il diritto di mezza Relazione pag. 15.
ariffa per l'Attuario Civile nel Regio Uffizio di Giustizia; da osservarsi pure dall' Attuario dell' Uffizio dell' Uditorato Generale pag. 41.
ariffa per gli Attuarj nel Palazzo Pretorio; da osservarsi pure dall' Attuario Civile del Collegio de' Notaj di Milano pag. 47.
ariffa per l'Attuario degli Esecutori Camerali in que' Giudizj, ne' quali, fuori delle Incombenze Camerali, essi Esecutori hanno autorità ordinaria, o delegata pag. 57.
ariffa sopra i Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni spettanti a' Giudici nelle Cause Civili pag. 61.
ariffa de' Diritti sopra le Sentenze, ed Ordinazioni spettanti agli Attuarj, e ragione di Palmario a' Causidici pag. 67.

Ta-

Tariffa per l'Ufficio, ed Attuaria degli Abati e Conſole della Camera de' Mercanti di Milano pag. 71.
Tariffa per le Attuarie de' Collegj de' Speziali, Chirurgi, e ſimili, Camere, Univerſità, e Paratici ec. pag. 81.
Tariffa per l'Ufficio, ed Attuaria de' Statuti, chiamato *de' Panigarola*, da oſſervarſi anche negli altri Uffizj Pubblici delle Città di queſto Stato pag. 83.
Tariffa per li Padrocinj di Cauſe pag. 89.
Tariffa per li Sollecitatori di Cauſe pag. 93.
Tariffa per gl' Inſtromenti; Tranſonti; Antiquarj, e Secondi-Notaj, da oſſervarſi univerſalmente in queſto Stato pag. 97.
Tariffa per gl' Ingegneri, ed Agrimenſori in tutto lo Stato pag. 105.
Tariffa per li Ragionati, da oſſervarſi in tutto lo Stato pag. 121.
Tariffa per li Periti Stimatori de' Mobili pag. 124.
Tariffa per li Trombetti pag. ivi.
Tariffa per li Fanti pag. 125.

PER IL LIBRO PRIMO

INDICE

del contenuto nella Tariffa delle Diete in generale.

A

ABati del Collegio de' Notaj pag. 13. 14. (e 15.
Abati del Collegio de' Speziali di Milano 43. e 44.
Agrimensori 47.
Ajutanti d'Ingegneri 47.
Anziani, e Consoli delle Città, e Terre dello Stato 38.
Apparitori del Tribunale di Sanità 37.
Avvocati Fiscali Generali 22. e 23.
Avvocati Fiscali delle due Curie Pretorie di Cremona, e Pavia 17. e 18.
Avvocati Fiscali delle altre Curie Regie Pretorie 19. e 20.
Avvocati militanti nella Città di Milano 44.
Avvocati militanti nelle altre Città, e Giuridizioni di Regie Giudicature 45.

C

CAmpari delli due Naviglj, e della Muzza 31. e 32.
Cancellieri del Senato 6. e 7.
Cancellieri Provinciali del Maestrato Camerale 27.
Cancelliere dell' Offizio Economale 52.
Cancelliere del Maestrato alla Sanità 35. e 36.
Capitano di Giustizia 9. e 10.
Capitani del Divieto 30.
Capitani del Bergantino 30.
Causidici in Milano, ed altre Città, e Borghi, assistendo alle Parti nanti de' Regj Giudici 44.
Causidici Forensi, assistendo alle Parti nanti de' Giudici Feudali 45. e 46.
Collegio de' Giurisperiti 39.
Collegio de' Fisici 40. e 41.
Commessario, e Luogo-Tenente per li Regj Confini 9.
Commessarj del Sale 28. e 29.
Commessario del Naviglio Grande 31.
Commessarj Urbani del Maestrato alla Sanità 36. e 37.
Conservatoria, ed Offizio di Olona 7. e 8.
Conservatori di Sanità 35.
Consoli di Giustizia 12. e 13.
Consoli delle Città, e Terre dello Stato 38.
Consultori di Giustizia Togati 11. e 12.

D

DElegati dal Maestrato di Sanità oltre gl' indicati Uffiziali 38.

E

EConomo Generale 51. e 52.

F

FIscali, cioè Avvocati Fiscali Generali 22. e 23.
Fiscali, cioè Sindaci Fiscali Generali 23. e 24.
Fiscali, cioè Avvocati Fiscali delle due Curie Pretorie di Cremona, e Pavia 17. e 18.
Fiscali, cioè Avvocati Fiscali delle altre Curie Regie 19. e 20.
Fiscali Feudali 20.
Fisico Chirurgo del Maestrato alla Sanità 36.

G

GIudice al Segno del Gallo)
Giudice al Segno del Cavallo) 11. e 12.
Giudici di Appellazione)
Giudici di Consiglio di Savio)
Giudici Pretorj delle due Curie Senatorie di Cremona, e Pavia 17. e 18.
Giudice de' Dazj 25.
Gran-Cancelliere, e Presidenti 1.

I

INgegnere dell' Uffizio Economale 52. e 53.
Ingegneri Camerali 30. e 31.
Ingegneri, e loro Ajutanti, assistendo alle Parti nanti li Giudici Regj 47.
Ingegneri, e loro Ajutanti, assistendo alle Parti nanti li Giudici Feudali 47. e 48.

N

NAvi inservienti alle Delegazioni 50.
Notaj Camerali 26. e 27.

P

PEriti Stimatori de' Mobili per interesse Camerale 32. e 33.
Periti Stimatori de' Mobili per interesse de' Privati 32. e 33.
Podestà di Milano, ed altri Giudici 11. e 12.
Podestà di Pavia, e Cremona 16. e 17.
Podestà Regj di altre Città, e Borghi 18. e 19.
Podestà Feudali 20.
Portieri di Cancellerìa Segreta 3.
Portieri del Senato 7.
Portieri del Maestrato Camerale 27. e 28.
Portieri del Maestrato alla Sanità 38.
Presidenti, e Gran-Cancelliere 1.
Protofisico Generale per il Tribunale di Sanità 35.
Protofisico Generale per le Visite de' Speziali 41. e 42.

Q

QUestori del Maestrato Camerale in Affari dipendenti da quel Maestrato 21. e 22.
Questore Conservatore nel Maestrato alla Sanità 34.

R

RAgionati, assistendo alle Parti nanti Giudici Regj 49.
Ragionati Forensi nanti Giudici Feudali 49.
Referendarj 25. e 26.

S

SEgretarj di Cancellerìa Segreta 2.
Segretarj del Senato 5. e 6.
Senatori 4. e 5.
Sindaci Fiscali Generali 23. e 24.
Sollecitatori, assistendo alle Parti nanti Giudici Regj 44.
Sollecitatori nanti Giudici Feudali 45. e 46.
Subeconomi residenti nelle Città dello Stato 53.
Subeconomi Forensi residenti nelle Pievi 54.

T

TRabuccatori in Affari di Regia Camera 32.
Trabuccatori in Affari de' Privati 47.
Trombetti in Affari di Regia Camera 33.
Trombetti in Affari de' Privati 33.

V

UDitore del Tribunale alla Sanità 35.
Uffiziali di Cancellerìa Segreta 2. e 3.
Uffiziali dell' Annona 30.
Vicarj Generali 10. e 11.
Vicario di Giustizia) 11. e 12.
Vicario Pretorio)
Vicarj Pretorj di Pavia, e Cremona 17. e 18.
Vicarj di Martesana, e del Seprio 18. e 19

ELEN-

ELENCO
de' Capi contenuti nella Tariffa per la Cancellerìa Segreta.

MAssime regolatrici della presente Tariffa	dalla pag. 57. alla 59.
Armi	pag. 61.
Cedole Reali, Patenti, e Privilegj	dalla pag. 62. alla 68.
Diete	pag. 69. e 70.
Dispense	pag. 70. e 71.
Decreti di Giustizia	pag. 71. e 72.
Decreti di Grazia	dalla pag. 72. alla 74.
Gride	pag. 74. e 75.
Giuramenti	pag. 75.
Impresarj	pag. 75.
Mandati	pag. 76.
Ordinazioni	pag. 76.
Placet Regj	pag. 76.
Portieri	pag. 77.
Poveri, ed altri Esenti	pag. 77. e 78.
Salvocondotti, e Salvaguardie	pag. 78.
Sovventori	pag. 78. e 79.
Scrittura	pag. 79. e 80.
Archivio custodito nel Reale Castello	pag. 81. e 82.
Ufficio della Caccia	dalla pag. 83. alla 87.

SOMMARIO
del contenuto ne' Capi della Tariffa per la Cancellerìa Segreta.

MAssime Regolatrici della Tariffa, cioè	dal num. I. al XIV.	pag. 57. 58. e 59.
Onorarj *ad manus* interamente levati	num. I.	pag. 57.
Diritti di Tesorerìa, Scrittura, e Portieri devono esigersi dal Tesoriere	num. II.	pag. 57.
Li Diritti di Tesorerìa, e de' Portieri per conto della Regia Camera	num. III.	pag. 57.
Mercede di Scrittura per conto degli Uffiziali	num. IV.	pag. 57.
Ad ogni esigenza si userà la Moneta corrente a Grida	num. V.	pag. 57.
Ad ogni Scudo da lir. 6. si accresceranno per la ragione degli Emolumenti spettanti a' Portieri soldi otto	num. VI.	pag. 58.
Nelle esigenze di un quarto di Scudo		

si conteranno soldi due nell' ammasso de' suddetti Emolumenti num. VII. pag. 58.
Tali due Partite saranno per conto di Camera num. VIII. pag. 58.
De' suddetti Emolumenti verrà corrisposta in fine di cadaun Mese la contingente assegnata nel nuovo Piano a' Portieri num. IX. pag. 58.
Dovrà il Tesoriere annotare tanto sopra gli Originali, che restano negli Atti, quanto sopra Dispacci, che sortono, l'*Ex Officio*, se tali; o la giusta importanza di Tesorerìa, Scrittura, e Registri, se ad istanza di Parte num. X. pag. 58.
Tale annotamento sarà di soddisfazione al Pubblico, e di giustificazione della Cancellerìa num. XI. pag. 58.
Forma dello Scrivere num. XII. pag. 58.
Sollecita spedizione num. XIII. pag. 59.
In tutti i Casi, ove non venga espresso per cadauna Persona, dovranno contarsi per una sola, Padre, e Figlj, Fratelli, Sorelle, Giugali, ogni volta che vivano in comunione num. XIV. pag. 59.

ARMI.

Licenze d'Armi pag. 61.
Licenze di Ruolo per gli Ufficiali delle Imprese, Annona, e Campari de' Naviglj, e Muzza pag. 61.
Licenze da Caccia, come nella Tariffa dell' Uffizio della Caccia pag. 61.
Licenze Annali per Campari pag. 61.
Licenze per Campari ne' tempi delle Vendemmie pag. 61.
Licenze per accomodar' Armi pag. 61.
Scrittura, e Registro delle suddette Licenze pag. 61.

CEDOLE REALI, PATENTI, E PRIVILEGJ.

Patenti di Giudicature, Fiscalìe, e Referendarìe dalla pag. 62. alla 64.
Patenti per Giudici ne' Tribunali Civici pag. 65. e 66.
Patenti per Ufficiali di Annona pag. 67.
Interinali per gli Uffizj vacanti spettano a' rispettivi Tribunali pag. 67.
Civilità pag. 67.

Pri-

Privativa di nuove Arti pag. 67.
Ammissione di qualunque Privilegio pag. 67.
Feudi a titolo Oneroso pag. 67.
Feudi a titolo Grazioso pag. 68.
Trapasso in una Femmina, e suoi Discendenti pag. 68.
Titoli di Marcheſe, Conte, e Barone pag. 68.
Titoli semplici pag. 68.
Titoli con dispensa d'appoggiarli a Feudo pag. 68.
Confermazione di qualsivoglia Privilegj pag. 68.

DIETE.

Segretario pag. 69.
Uffiziale pag. 69. e 70.
Portiere pag. 70.

DISPENSE.

Derogazioni sopra cose di niuna Estimabilità pecuniaria pag. 70.
Se sopra cose di Estimabilità pag. 70.
Licenze per tagliar Piante, e pascolar Pecore ne' Siti riserbati; come nella Tariffa della Caccia pag. 70.
Licenze per Pecore di fermo, e di transito pag. 70.
Licenze per estrarre Vino dallo Stato pag. 71.
Licenze per estrarre Sete gregge pag. 71.
Licenze per usare Filere Estere pag. 71.
Dispense per procedere in Causa, non ostanti le Ferie pag. 71.

DECRETI DI GIUSTIZIA.

Decreti semplici pag. 71.
Decreti con sospensione pag. 71.
Decreti dispositivi pag. 71.
In tutti i casi, Padre, Figlj, Fratelli, Sorelle, e Giugali si considerano per una sola Persona, quando vivono in comunione pag. 72.
Lo stesso per le evacuazioni di Cedole Reali in materia di Giustizia pag. 72.
Decreti, ed Ordini per compensar Crediti, o vendere ragioni della Camera, si riterranno nella via di Giustizia pag. 72.

DECRETI DI GRAZIA.

Grazie per pene Capitali, e non Capitali pag. 72.
In via di commutazione di Pena pag. 73.
Liberazione di uno, o più Banditi pag. 73.
Liberazione di uno, quale constituitosi non si sia gravato pag. 73.
Obbligo di levare le Grazie entro di un Mese dopo la concessione pag. 73.

Li-

Liberazioni per Sfrosatori pag. 73.
Rilasci pag. 73.
Decreti per Ristori pag. 73.
Decreti per restituir in tempo, atteso il *lapso* dell' Anno a riportare la Interinazione di qualche Privilegio ec. pag. 73.
Similmente per usare di una Grazia pag. 73.
Ordini per rimettere Condanne pag. 74.
Ordini per Mandati pag. 74.
Scrittura, e Registri per tali Decreti pag. 74.
Tratte, e Transiti pag. 74.

GRIDE.

GRide d'Impunità, e premio pag. 74.
Gride per Conservazione di Beni, e Regalie pag. 74.
Gride di qualunque sorta ad istanza degl' Impresarj, o Privati pag. 74. e 75.
Scrittura, e Registro per dette Gride pag. 75.

GIURAMENTI.

A' Segretarj si dovrà Diritto da' soli Feudatarj per l'atto di Giuramento al primo ingresso nel Feudo, e non in qualunque altro siasi caso pag. 75.

IMPRESARJ.

I Diritti sopra tutto ciò, che venga operato per gl' Impresarj, ed Appaltatori, restano incamerati, giusta la disposizione del nuovo Piano pag. 75.

MANDATI.

MAndati devono spedirsi colla regola de' Decreti in via di Giustizia pag. 76.

ORDINAZIONI.

ORdinazioni di Giunta in luogo del Consiglio Segreto pag. 76.

PLACET *REGJ.*

DIritti da esigersi sopra la Spedizione di Reali Lettere per concessione del Regio *Placet* dell' Arcivescovo, Vescovi, ed Abati pag. 76.
Per altri Beneficj *gratis* pag. 76.
Scrittura, e Registri pag. 76.

PORTIERI.

SOpra la esigenza di ogni Scudo si accrescerannno soldi otto, e sopra la esigenza di ogni quarto di Scudo si sconteranno soldi 2. per corrispondere la contingente

de-

degli Emolumenti assegnata a' Portieri nel nuovo Piano pag. 77.
Sopra Copie autentiche, che si estrarranno dalle Parti, tanto dalla Cancellerìa Segreta, quanto dall' Archivio del Castello, per cadaun Sigillo soldi dieci pag. 77.

POVERI, ED ALTRI ESENTI.

Luoghi Pii, che distribuiscono l'Entrate loro a' Poveri, esenti pag. 77.
Poveri, esenti per metà pag. 77.
Miserabili, esenti in tutto pag. 77.
Della Povertà, o Miserabilità dovrà constare con Fede da esibirsi, approvata dal Regio Fisco, e Giudice della Causa, ancor quando compajano Protettori de' Carcerati pag. 77.
Regenti, e Ministri attuali sedenti, e che avranno seduto nel Supremo Consiglio d'Italia, esenti pag. 77.
Città di Milano, ed altre Città dello Stato per ottenere licenze di fare Imposte, esenti pag. 78.
Città di Milano per qualunque altra spedizione pag. 78.
Altre Città dello Stato per qualunque altra spedizione pag. 78.
Scrittura, secondo la regola pag. 78.

SALVOCONDOTTI, E SALVAGUARDIE.

Salvocondotti per debiti privati pag. 78.
Salvocondotti in Cause Criminali pag. 78.
Salvaguardie per persone facoltose, e non facoltose, ed anche Comunità pag. 78.
Scrittura, e Registri pag. 78.

SOVVENTORI.

Le Capitolazioni con Sovventori, atteso il disposto dal nuovo Piano, vengono levate pag. 78.
Confermazione di qualche Partito pag. 78.
Quando siavi qualche derogabile ostativa, e chiedasi la confermazione dalle Parti pag. 79.
Confermazione del Commessariato del Ducato pag. 79.

SCRITTURA.

Scrittura, e Registri pag. 79. e 80.
Sigillo pag 80.

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa per gli Ufficiali deputati all' Archivio custodito nel Reale Castello.

Sono tenuti li suddetti Ufficiali portarsi all' Archivio ogni volta che occorrano diligenze d'Offizio pag. 81.
Non potranno trasportare Originali, nè estrarre copie senz' ordine in iscritto del GranCancelliere pag. 81.
Non sarà lecito introdurre le Parti in Archivio, ma dovranno essi fare le diligenze opportune a' casi pag. 81.
Accesso all' Archivio in ragione di mezza Dieta pag. 81.
Ricerca di Scritture pag. 81.
Scrittura pag. 81. e 82.
Sigillo pag. 82.

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa per l'Offizio delle Caccie.

Niuno potrà esigere Mercedi, Diritti ec., eccettuate le Persone nominate nella Tariffa, e per i soli Capi espressi in essa pag. 83.
Al piede di qualunque Originale, che resti negli Atti, e nelle copie, che si danno a' Particolari, dovrà annotarsi il precisamente esatto pag. 83.
Li pagamenti esser devono in moneta corrente, ed a Grida pag. 83.
Patenti degli Ufficiali Cap. I. pag. 83.
Licenze da Caccia annesse Cap. II. pag. 83.
Licenze per taglio di Piante ne' Boschi, e Luoghi di Caccia riservata Cap. III. pag. 84.
Licenze per pascolar Pecore, ed altri Armenti ne' luoghi riservati Cap. IV. pag. 84.
Giusdicenti avranno le semplici Sportole, diritto delle relazioni ad istanza di Parte, e per le Sentenze liberatorie Cap. V. pag. 84.
Inspettore, suo Salario, ed altri Diritti Cap. VI. pag. 84. e 85.
Cancelliere Civile in Milano, suo Salario, ed altri Diritti Cap. VII. pag. 85.
Cancelliere Criminale in Milano, Diritti ad esso appartenenti Cap. VIII. pag. 86.
Attuarj delle altre Città, e Provincie, Diritti a' medesimi appartenenti Cap. IX. pag. 86.
Commessario delle altre Città, e Provincie Cap. X. pag. 87.
Campari Cap. XI. pag. 87.
Catture de' Contraventori Cap. XII. pag. 87.

SOM-

SOMMARIO

del contenuto nelle Massime Regolatrici della Tariffa per il Senato.

ABolizione dei Diritti sotto titolo di Onorarj *ad manus* num. I. pag. 91.

Non sarà lecito ad alcuno l'introdurre ampliazioni, o dichiarazioni col pretesto di caso dubbio ec. num. II. pag. 91.

Non potranno gli Ufficiali di Cancellerìa ingerirsi ne' Diritti di Tesorerìa, per esser questa inspezione del Tesoriere num. III. pag. 91.

Non potranno pure ricever danaro per Diritti de' Ministri, e de' Segretarj, o Mercedi di Scrittura ec., poichè tutto dovrà esigersi dal Ricettore num. IV. pag. 92.

Tutti i Diritti dovranno esigersi in moneta corrente a Grida num. V. pag. 92.

Istruzione al Tesoriere circa la Tassa, annotamenti, e distribuzione de' Salarj, ed altri Diritti num. VI. pag. 92.

Deputazione di un Ricettore dipendentemente dal Tesoriere per esigere i Diritti, e le Mercedi num. VII. pag. 93.

Allibramento da farsi dal Ricettore, e distribuzione de' Diritti, e delle Mercedi num. VIII. pag. 93.

Annotazioni da farsi sopra gli Originali per gli Atti, e sopra i Dispacci, che sortono num. IX. pag. 93.

Obblighi di risiedere del Ricettore num. X. pag. 94.

Forma dello Scrivere; obbligo alle Parti di levare le copie degli Atti colla giustificazione del pagamento: modo di stendere le Sentenze; come pure di trascrivere le Consulte, e gli Allegati num. XI. pag. 94. e 95.

Prima che qualunque Dispaccio sorta, dovrà il Ricettore osservare che tutto vada a tenore di quanto viene prescritto num. XII. pag. 95.

Non si avranno per sortiti dalla Cancellerìa quei Dispacci, e copie, ove non sianvi i dovuti annotamenti num. XIII. pag. 95.

A' Portieri dovrà corrispondersi la mercede delle intimazioni, e sarà cura degli Ufficiali il procurare, che non siano defraudati num. XIV. pag. 95.

Li Dispacci, e le copie, che non saranno per

anco sortite di Cancelleria al giorno della pubblicazione delle Tariffe, soggiaceranno alle leggi prescritte num. XV. pag. 95.
Eguaglianza negli Ufficiali negli affari di Uffizio, o di Utile num. XVI. pag. 95.
La Tariffa dovrà stare affissa a pubblica soddisfazione num. XVII. pag. 96.
Sollecita Spedizione degli affari num. XVIII. pag. 96.
Esenti dal pagamento de' Diritti Sugellari pag. 97.
Esenti dal pagamento di mercede della Scrittura pag. 98.

IN-

INDICE

del contenuto nella Tariffa per il Senato, quanto sia per i Diritti di Tesorerìa sopra le Spedizioni Criminali.

A

Ammissione a provare, che la cosa abbia origine da Contratto pag. 107.
Ammissione di alcuno a nuove difese verso una sola Condanna 109.
E quando si tratti di più Condanne 109.
Approvazione di Grazia fatta da Sua Eccellenza 110.
E quando si tratta di più Persone, e più delitti 110.
Approvazione de' Pretori Feudali 112.
Assoluzioni da Sindacato delle Curie Regie Pretorie di Prima, Seconda, ed Inferior Classe 111.
Assoluzioni da Sindacato delle Curie Feudali di Prima, Seconda, ed Inferior Classe 117.
Quando le Relazioni di Sindacato sono libere, e quando contengono querele, o gravami 117.
Assoluzioni in Cause Criminali 104.
Assolutorie in Titolo di Unione 106.
Quando si tratti di Delitto più volte commesso: Un pagamento e mezzo 106.
Assoluzione in definitiva, quando sia preceduta riforma di qualche gravame apposto in una Inquisizione 108.

B

Bando ad arbitrio del Senato, quando si tolga 109.

C

Circoscrizione di Condanna 108.
Da' Condannati niente 117.

D

Delitto più volte commesso seco porta un pagamento e mezzo de' Diritti 106.
Dichiarazioni dalla pag. 105. alla 109.
Non posse, nec potuisse Criminaliter procedi, & Causam Civiliter cognoscendam 105.
Che alcuno non sia molestato, quale precedentemente non sia stato Inquisito, fatto Reo, o citato con precetti 105.
Non doversi alcuno molestare *inconsulto Senatu* 106.
Sublata Criminalitate Causam Civiliter cognoscendam 106.
Che la Curia, a cui si rimetta la cognizione di una Causa, debba deliberare 107.
Quando la Curia non deliberi, ma riferisca 107.
Che la Curia conosca, se la cosa abbia origine da Contratto 107.

L

Lettere Missive in Cause Criminali 104.

P

Patenti de' Sindacati delle Regie Curie Pretorie 111.
Patenti de' Sindacati delle Curie Feudali dalla pag. 112. alla 116.
Patenti di approvazione de' Pretori Feudali 112.
Proibitiva a tempo limitato togliendosi dal Senato 109.

R

Riforma di qualche gravame posto in una Inquisizione 108.
E quando segua la assoluzione in diffinitiva 108.
Rilasciatorie sotto Sigurtà, o Precetto 104.

S

Salvocondotti per Lettera Missiva 109.
Salvocondotti per Lettere Patenti 109.
E quando i Salvocondotti siano per dupplicata Condanna 109.

T

Titoli moltiplicati di Delitto seco portano un pagamento e mezzo 106.

INDICE

del contenuto nella Tariffa per il Senato, quanto sia per i Dirritti di Tesorerìa sopra le Spedizioni Civili, Dispense, e Derogazioni.

A

Acquisti, Permute, ed Incorporazioni, che facciano gli Ecclesiastici con dispensa al §. *Collegiis* delle N. C. pag. 122. e 123.
Acquistandosi dagli Ecclesiastici precedentemente a supplicarne la Dispensa suddetta, questa non si concederà 125.
Acquistandosi dagli Ecclesiastici per mezzo di Persona Laica, nè ottenendosi entro sei Mesi la suddetta Dispensa, questa non si concederà 125.
Addozione, o Arrogazione 125.
Ammissione di qualche Famiglia in un Conseglio, atteso l'Incolato 120.
Ammissione di Tesoriere ne' Regj Uffizj di Prima, Seconda, ed Inferior Classe 121.
Ammissione di alcuno in Notajo del Collegio di Milano, non ostante che abbia abitato fuori del Ducato 121.
Ammissione di alcuno in un Collegio, non ostante che il di lui Padre, o Avo siano stati banditi per delitto 121.
Amministrazione de' Beni Ereditarj possa assumersi da alcuno avanti, che deliberi di essere, o nò Erede 118.
Amministrazione de' Beni di Pupilli possa assumersi dalla Madre, o altra Persona 118.
Approvazione di uno Scrittore Criminale 120.
Approvazione di un Notajo Coadjutore Criminale 120.
Approvazione, ed ammissione di un Uffiziale in Cancellerìa 120.
Approvazione di Decurionato, o Consolato di qualche Città 121.
Approvazione di Sindacato in qualche Contado, o Provincia 121.
Approvazione di un Consegliere di qualche Comunità 121.
Approvazione di qualche Instromento 122.
Approvazione di nuovi Statuti, Ordinazioni, o Capitoli di qualche Comunità, Universìtà, Collegio, o Paratico 124.
Arrogazione, o Addozione 125.
Attuarie in Villa possa causare nanti il suo Pretore 120.

B

Beni Ereditarj possano amministrarsi avanti deliberare di essere, o nò Erede 118.
Beni de' Pupilli, acciò si diano in amministrazione alla loro Madre, o altra Persona 118.
Beni alle Gride Provvisionali possano porsi, non ostante qualche derogabile difetto 118.

C

Causidico possa fare Contratto con il proprio Cliente 119.
Censuarj passivi possano obbligarsi dagli Ecclesiastici al pagamento de' Censi decorsi 119.
Cessione de' Beni 119.
Cessione a minor prezzo 119.
Città dispensata per qualche Contratto 118.
Civilità ad un Forestiere 122.
Civilità per Incolato 122.
Civilità in forma onorifica 122.
Cittadinanza da una ad altra Città 122.
Comunità dispensata per qualche Contratto 118.
Comunità possa venire a qualche Subasta 118.
Comunità, o Universìtà possa formare il suo Estimo 118.
Confermazione, o sia approvazione di qualche Instromento 122.
Confermazione di Patto in forma della Regia Ducal Camera 122.
Confermazione di qualche Contratto, a cui dovesse essere preceduta Dispensa 125.
Confermazione di Civilità 122.
Confermazione del Vicario di Giustizia 125.
Conservazione de' Beni per Lettere Missive 103.
Conservazione de' Beni per Patente 121.
Constituzione del Salario, ed Accessorj sopra Sentenze, Decisioni, e Dichiarazioni 101.
Consulte alla Regia Imperial Corte, ed a Sua Eccellenza 103.

Debi-

D

DEbitore, acciò possa catturarsi in qualunque luogo non Sagro, ed in qualunque tempo non festivo 120.
Decreti: *nullam habendam rationem quorumcumque Decretorum, nisi lectis precibus in Senatu, & monito Supplicante per triduum antè* 120.
Deputazione di Regio Assistente a qualche Confraternita 120.
Deputazione di Regio Assistente ad una Università 120.
Derogazioni al §. *Collegiis* delle N.C. 122. e 123.
Derogazione di proibizione a tempo limitato 119.
Derogazione di Ferie 120.
Dichiarazione di Sagacità per un Minore, acciò possa da sè maneggiare le proprie Sostanze 120.
Dichiarazione di Sagacità per una Femmina, acciò possa da sè senza intervento di Agnati fare Contratti 121.
Dichiarazione d'Immunità a causa de' Dodici Figlj 121.
Distribuzione de' Salarj, ed altri Diritti di Tesorerìa 102.
Donna possa ritenere la tutela de' proprj figliuoli, non ostante che passi alle seconde nozze 121.
Donna possa maritarsi entro l'Anno del Lutto senza perdita de' Lucri Dotali 123.
Donazioni, Rinoncie, ed altro qualunque Contratto a titolo di Donazione, quando si facciano da una Femmina a contemplazione di sua Dotazione 124.
Donazioni, e come sopra, a cagione di ingresso in Religione 124.
Dottore nella Regia Università di Pavia, acciò possa crearsi, non ostantechè siano chiusi i Studj, e difetto di qualche numero de' Votanti 119.

E

EMancipazione 119.
Eredità ripudiata dal Padre, o Avo, acciò possa adirsi dal Figlio, o Abiatico 119.
Estero, acciò possa ammettersi a qualche Arte, Esercizio, o Uffizio 120.
Estimo, acciò possa farsi da qualche Comunità, o Università 118.

F

FAcoltà di fare l'Estimo, che si conceda ad una Comunità, o Università 118.
Facoltà a Persona di venire a qualche Contratto in nome di Fatuo, Furioso, Muto, Sordo, Infante, o Minore absente 119.
Facoltà agli Ecclesiastici di obbligare i loro Censuarj passivi al pagamento de' Censi decorsi 119.
Facoltà di perfezionare qualche Contratto, non ostante siavi vizio litigioso 120.
Facoltà di esigere Crediti di Mercanzìa per miglia sei all'intorno la Giuridizione di quel Podestà, sotto cui abita il Mercante Creditore 120.
Facoltà di ammettere alcuno alla Laurea, non ostante siano chiusi i Studj, e manchi qualche numero de' Votanti 119.
Facoltà di ammettere alcuno alla Laurea, non ostante qualche difetto di tempo alla Militazione 121.
Facoltà di ammettere in qualche Collegio, uno, il cui Padre, o Avo, siano stati banditi per delitto 121.
Facoltà di tenere Tribuna corrispondente a Luogo Sagro 121.
Facoltà ad un Notajo del Collegio di Milano di rogare Instromenti in Giuridizione di altro Collegio 121.
Femmina Maritata, acciò possa liberare Beni ipotecati per la sua Dote, o obbligare la sua stessa Dote 121.
Fideicommessi dispensati 123. e 124.

G

GRide Provvisionali, acciò possano pubblicarsi, non ostante qualche derogabile difetto 118.
Alle Gride Provvisionali acciò possa contradirsi, non ostante qualche derogabile difetto 119.
Gride Provvisionali acciò pregiudichino anche a' Direttarj 119.
Gride Provvisionali duranti, acciò alcuno non sia molestato per debiti 119.

I

IMmunità de' Dodici Figliuoli 121.
Interinazioni de' Reali Diplomi di Ministero, e Posti Subalterni, cioè
Cancellerìa Segreta 126.
Senato 126.
Commessariato de' Regj Confini 126.
Maestrato Camerale 126. e 127.
Protofisico Generale 126.
Uffizj Forensi 126.
Interinazioni de' Diplomi di Regie Concessioni, cioè
Feudi 127.
Titoli di Marchese, Conte, Barone 127.
Titoli semplici Onorarj 127.
Titoli uniti a Feudo 127.
Titoli con dispensa di appoggiarli a Feudo 127.

L

NOn Laureato nella Regia Università di Pavia, acciò possa esercitare l'Arte Medica 120.
Laurearsi acciò possa alcuno, non ostante che siano chiusi i Studj, e l'Aula, e manchi qualche numero de' Votanti 119.
Laurearsi acciò possa alcuno, non ostante qualche difetto di tempo nella militazione 111.
Legitimazione 125.
Lettere Missive semplici in Affari Civili 103.
Lettere Missive contentive più di una provvidenza 103.
Lettere Patenti, acciò diasi fede a' Libri de' Mercanti 118.
Lettere Patenti ad un Pubblico Lettore nel suo primo ingresso ad una Lettura 120.
Lettere Patenti ad un pubblico Lettore passando da una ad altra Lettura 120.
Lettere Patenti per Conservazione de' Beni 121.
Lettere requisitoriali a' Principi, e Tribunali Esteri 103.

M

MAestro in qualche Arte acciò possa ammetterli alcuno, non ostante qualche derogabile difetto 120.
Marito acciò possa lasciare alla Moglie più di quanto dispongono i Statuti 123.
Minor età dispensata per qualche Contratto 118.
Quando si tratti di più Contratti 118.
E quando di multiplicità di Persone dispensate 118.
Medica Arte acciò possa esercitarsi da non Laureato nella Regia Università di Pavia 120.

N

NOtajo creato da Conte Palatino acciò possa esercire qualche Uffizio 121.
Notajo del Collegio di Milano acciò possa essere rogato d'Instromenti in Giuridizione di altro Collegio 121.

P

PAdre con Figlio acciò possa fare qualche Contratto 119.
Patenti di Pubblico Lettore nel suo primo ingresso alla Lettura 120.
Patenti di Pubblico Lettore, passando da una ad altra Lettura 120.
Patenti di Vicario Pretorio 125.
Placet Regj 129.
Privativa a favore di uno Stampatore 120.
Proibizione a tempo limitato quando si tolga 119.
Proroga del termine a perfezionare l'Inventario 119.
Proroga del termine ad adire, o ripudiare una Eredità 119.
Proroga del Patto di Grazia 120.
Proroga del Triduo utile a produrre il libello di appellazione 120.
Proroghe, e sospensioni d'istanza 103.

R

REmissione acciò possa farsi a favore di uno, o più Delinquenti 119.
Rinuncie quando si facciano da una Donna a contemplazione di sua dotazione 124.
Rinuncie fatte per ingresso in Religione 124.
Riparto per distribuzione de' Salarj sopra Sentenze ec., ed altri Diritti 102.

S

SAgacità dichiarata per un Minore, acciò possa maneggiare da sè i suoi affari 120.
Sagacità per una femmina, acciò possa senza intervento di Agnati maneggiare, e contrattare ne' suoi affari 121.
Salarj di Sentenze, Decisioni, e Dichiarazioni 99. 100. 101.
Salvocondotti per debiti; se per un Mese 125.
Se per maggior tempo 125.
Salvaguardie 125.
Sessagenario non si possa molestare per debiti privati 119.

T

TErmini di un Mese, e successivi venti giorni *ad parandas pecunias* 103.
Tribuna acciò possa tenersi corrispondente a Luogo Sagro 121.

V

VIdova, acciò possa passare a seconde nozze entro l'anno del Lutto 120.
Vizio litigioso non ostante, si possa venire a qualche Contratto 120.
Università, acciò possa farsi l'Estimo 118.

IN-

INDICE

de' Diritti privativamente ſpettanti alli Segretarj del Senato.

A

Approvazione de'Triennaliſti compreſa la Fede pag. 133.

D

Dettati di Conſulte alla Regia Imperiale Corte, ed a S. E. 133.
Diete 131.
Duplicati di Sentenze eſtraendoſi dalle Parti nella Cancellerìa 131.
Duplicati, ed Edizione di Sentenze eſiſtenti nell'Archivio, eſtraendoſi dalle Parti 133.

E

Elezioni di Perito per ſtime de' Beni, e Surrogazioni de'medeſimi per occaſione di addimandate diſpenſe de'Fideicommeſſi 131.
Elezioni d'abitacolo 131.

F

Fedi per occaſione di Grazie a favore de' Condannati addimandate da chi ne abbia il Privilegio 133.

G

Giuramento, ed Informazioni ſopra addimandate diſpenſe 131. e 132.
Giuramento, e Sigurtà da darſi da' Sindacatori, Pretori e Fiſcali delle Curie per oſſervanza degli Ordini 132.

I

Informazioni ſopra la addimandata dichiarazione d'Immunità per li XII. Figliuoli 132.
Informazioni per una Vidova, che voglia paſſare alle ſeconde Nozze entro l'Anno del Lutto 132.

L

Legalità 132.

S

Sentenze in via di Duplicato eſtraendoſi dalle Parti in Cancellerìa 131.
Sentenze, ed altro eſiſtenti in Archivio, eſtraendoſi dalle Parti 133.
Sentenze non mai date fuori, eſtraendoſi 131.

T

Taſſe di Speſe giudiziali fatte nanti del Senato 131.

IN-

INDICE

de' Diritti per Scrittura, ed Atti appartenenti alla Cancellerìa del Senato.

A

Approvazione de' Triennalisti pag. 139.
Attestati in esecuzione di Decreti del Senato, o del Presidente 136.
Atti, che si eseguiscano in Città coll' assistenza di Cancelliere 137.
Atti da riceversi 135.
Atti con Giuramento 136.

C

Cercature de' Privilegj, e Cedole Reali 139.
Commessioni, e Surrogazioni di Cause, quanto si debba al Cancelliere del Presidente 139.
Contrario Interrogatore, conducendosi in occasione de' Processi de' Testimonj in via solenne 136. e 137.
Controscrivere Avvisi 135.
Copie semplici, ed autentiche 135.
Copie di Cedole Reali, e Privilegj 139.
Copie di Consulte, ed Allegati 138.
Custodia di Danaro, Argenti, Scritture, e Mobili 137. e 138.

D

Decreti da intimarsi 135.
Dettati di Sentenze in Cause Commesse, o Delegate 138.
Diete a' Cancellieri associando Ministri, o Segretarj 137.
Diete a' Cancellieri, operando da sè 137.

E

Esame de' Testimonj in via sommaria, cioè Informazioni per occasione di addimandate Dispense 136.
Esame de' Testimonj in via di formale Processo 136. e 137.
Estensione di Sentenze in Cause di Suppliche, e Risposte 138.
Estensione di Sentenze in Cause Commesse, o Delegate 138.
Estensione dell' Atto di Sicurtà, registro di essa, che prestar debbono li Podestà, e Sindacatori 138.

F

Fedi di durazione, o spirata supersessoria 136.
Fedi di esservi, o nò degli Atti proroghe, e sospensioni 138.

G

Grazie, cioè registro delle Grazie, quali vengano accordate a favore di qualche Condannato 139.

I

Informazioni in virtù di Decreto *Cancellarius informet* 136.
Informazioni per occasione di addimandate Dispense 136.
Informazioni per l'Immunità de' XII. Figliuoli, e per Vidove, che vogliono passare alle seconde Nozze entro l'Anno del Lutto 136.

L

Legalità 138.
Lettere Missive semplici 135.
Lettere Missive di lunga estensione 135.
Lettere Missive in Cause Criminali 135.
Lettere Patenti 138.
Lettere Patenti formate in foglio 138.
Lettere Patenti d'Immunità de' Dodici Figlj 139.
Lettere Patenti di Civilità 139.

M

Minute originali di Sentenze sopra Suppliche, e Risposte, Lettere Patenti, e Lettere Missive devono farsi senza alcun Diritto 135.
Missioni di Scritture 136.

P

Patenti 138.
Patenti formate in foglio 138.
Patenti d'Immunità de' XII. Figliuoli 139.
Patenti di Civilità 139.
Processi unire ad antecedenti 136.

R

Registro di Scritture 136.
Registro delle Grazie 139.

Regi-

Registri di Cedole Reali, e Privilegj 139.
Ricettore delle Prorogazioni, e Sospensioni d'Istanza per le Fedi, e Filze 139.
Relazioni unire ad antecedenti 136.
Ricevere Sicurtà 136.
Ricevere Atti 135.

S

Scrittura di copie semplici, ed autentiche 135.
Scrittura di Cedole Reali, e Privilegj 139.
Scrittura di Consulte, ed Allegati 138.
Sentenze in Cause, e Giudizj, in via di Suppliche, e Risposte, cioè loro Edizione 138.
Sentenze in Cause Commesse, e Delegate, cioè loro Edizione 138.
Scritture, registrarle, e rimetterle, ove faccia di bisogno 136.
Sicurtà riceverle 136.
Sicurtà, che prestano li Pretori, e Sindacatori 138.
Superseforie darne la Fede di durazione, o di essere spirate 136.
Surrogazioni di Cause, quanto si debba al Cancelliere del Presidente 139.

T

TAsse di spese giudiziali da liquidarsi nanti Senatori Delegati 138.

V

UNire Processi, Relazioni ec. ad antecedenti 136.

Archivista del Senato.

COpie di Dupplicati di qualunque sorta
Decreti da' Libri Registri non ponno darsi in forma autentica dall' Archivista, dovendo essere firmati dal Segretario 140.
Dupplicati non ponno autenticarsi dall' Archivista, dovendo firmarsi dal Segretario
Fedi di non esservi Fisco edotto
Ricerche nell' Archivio di Scritture, e Documenti 140.
Unire presso Cancellieri Minute Originali ad istanza di Parte

Portieri del Senato.

DIete
Intimazioni
Portare Mazzi di Scritture ovunque faccia di bisogno 140. e 141.
Relazioni d'Intimazioni
Riportare le Segnature di qualunque sorta di Minute Originali
Riportare le Segnature delle Consulte, e queste portare a Sua Eccellenza 140.
Sigillo de' Privilegj, Regi *Placet*, e Legalità 140. e 141.

ELENCO

de' Capi contenuti nella Tariffa generale per il Tribunale alla Sanità.

Diritti per le Merci, e Robe, che entrano nello Stato dalle parti di Oltramare, e da quelle di Oltramonte Cap. I. pag. 145.

Diritti per le Merci, e Robe, che escono dalla Città, e dallo Stato Cap. II. pag. 145. e 146.

Diritti per le Merci, le quali dovranno scontare la contumacia ne' Lazzaretti, compresè anche quelle d'Italia Cap. III. pag. 146.

Diritti da esigersi dalli Commessarj, che risiedono a' Confini in occasione di Rastelli per le Persone, Bestie, e Robe, che entrano nello Stato Cap. IV. pag. 146. e 147.

Diritti per le concessioni, o licenze di cose proibite dagli Ordini, e dalle Gride, e come abbasso Cap. V. pag. 147. e 148.

Di far Mercati dopo la loro seguìta sospensione Cap. sud. pag. 147.

Di tenere Rudera, Stalla Bovina, o Porcina, Casera, fabbrica di Candele, o altro, non ostante la contraria disposizione della Grida generale Cap. sud. pag. 147.

Licenze a' Navazzari, e Spazzapozzi per espurgare Vasi tanto netti, come brutti Cap. sud. pag. 148.

Diritti per le Spedizioni delle Patenti perpetue Cap. VI. pag. 148. e 149.

Diritti per la Spedizione delle Patenti non perpetue Cap. VII. pag. 149. e 150.

Diritti sopra altre Spedizioni, ed Atti di Cancellerìa, e come abbasso Cap. VIII. pag. 150. e 151.

Rilasci delle Robe, Istromenti, Cavalli, o di altre Bestie detenute, come cadute in commesso Cap. sud. pag. 150.

Visite de' Commessarj ad istanza, ovvero *ex Officio* per contravenzione, o per le licenze, che siano addomandate Cap. sud. pag. 151.

Visite de' Commessarj a' Magazzeni, e Sciostre, ovvero a qualunque altro Luogo per riconoscere Mercanzìe, Colli, ed a far altre diligenze Cap. sud. pag. 151.

Diritti per le spese d'Ufficio da includersi ne' Riparti a carico degli Utenti in occasione dello Spurgo generale delle Chiaviche, dette *Cantarane* Cap. IX. pag. 152. e 153.

Di-

Diritti per le Diete de' Miniſtri, e Subalterni Cap. X. dalla p. 153. alla 157.
Diritti per le Spedizioni, che ſi fanno per li morti della Città, e de' Corpi Santi Cap. XI. pag. 158. e 159.
Salarj, ovvero Onorarj per le Sentenze, che ſi ſpediranno in pieno Tribunale da taſſarſi dal Teſoriere del Senato Cap. XII. pag. 159. e 160.
Diſtribuzione de' ſuddetti Salarj, ovvero Onorarj ſpettanti al Preſidente, e Miniſtri, che compongono il Tribunale, come pure degli Acceſſorj appartenenti alla Cancellerìa Cap. XIII. pag. 160. e 161.
Salarj annui aſſegnati agli Ufficiali del Maeſtrato, e Diritti ſpettanti a' medeſimi in ſupplemento de' Salarj Cap. XIV. pag. 161. e ſegu.
Tali Ufficiali ſono come ſegue:
Cancelliere Generale.
Cancelliere del Regiſtro de' morti.
Medico Chirurgo.
Caſſiere.
Ragionato Traduttore, e Contraſcrittore.
Ingegnere.
Due Ufficiali Ammanuenſi.
Tre Commeſſarj Urbani.
Due Apparitori.
Portiere.
Cuſtode del Lazzaretto.
Quattro Monatti, due netti, e due brutti.
Capo Maeſtro del Tribunale.
Commeſſario reſidente in Chiavenna.
Commeſſario reſidente in Luino.
Commeſſario reſidente in Seſto Calende.
Commeſſarj reſidenti alla cuſtodia de' Raſtelli ne' tempi di ſoſpetto.
Bargello del Tribunale.
Mercedi dovute agli Anziani, Sepoltori, e Colombetti in occaſione de' Funerali, o traſporti de' Cadaveri della Città, e de' Corpi Santi Cap XV. pag. 169.
All' Anziano della Parrocchia pag. 169.
Per i Funerali, o traſporti in Parrocchia pag. 169.
Alli Sepoltori pag. 170.
Alli Portantini detti Colombetti pag. 170.
Per i Parti abortivi formati pag. 170. e 171.
Mercedi dovute agli Anziani per aſſiſtere a qualunque eſecuzione, o ripoſizione nella Città, e ne' Corpi Santi Cap. XVI. pag. 171. e 172.
Nota di tutte le Anzianerìe di queſta Città, e de' Corpi Santi, con l'importo della Patente di ciaſcuna Cap. XVII. pag 172. 173. 174.

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa per il Protofisico Generale, e suo Officio.

Per le Visite de' Speziali nella Città di Milano, quando dalla Giunta venga deciso a favore del Protofisico sul punto delle suddette Visite, anderà colle persone opportune, e nei tempi, che verranno prescritti, a fare le Visite delle Officine, e de' Medicamenti senza spesa di sorte alcuna pag. 175.

Fatte le suddette Visite dovrà riferire *ex Officio* al Senatore Delegato lo stato risultante da esse Visite pag. 175.

Per le Visite de' Speziali in Ducato, quando venga deciso dalla suddetta Giunta a favore del Protofisico, visiterà a' tempi prefissi le Officine, ed i Medicamenti pag. 175.

Ad effetto di coprirsi delle spese, conseguirà da cadauno Speziale visitato, non più di lir. 24. pag. 176.

Non sarà lecito prendere Alloggiamento, e Vitto nelle Case de' Speziali pag. 176.

In cadaun' Anno dovrà riferire al Senatore Delegato lo stato risultante dalle Visite pag. 176.

Riferirà pure al Tribunale di Sanità ciò, che sia degno della sua notizia, e provvidenza pag. 176.

Non intervenendo personalmente alle Visite, non potrà conseguire cosa alcuna dai Speziali pag. 176.

Per le Visite de' Speziali fuori di Ducato ogni sei Anni osserverà come sopra, e conseguirà il Protofisico da cadauno Speziale con effetto visitato lir. 24. pag. 176.

Non potrà accordare approvazione de' Speziali, Chirurgi, e Barbieri, quando non concorrano tutte le qualità necessarie pag. 176.

Non potrà ammettere Forestieri, senza che ne preceda la facoltà data dal Senato pag. 177.

Prenderà le opportune Informazioni, ed assumerà due Esaminatori pag. 177.

Diritto per assistere alle Informazioni, ed Esami de' Speziali, e Maestri di Chirurgìa, e Barbieri pag. 177.

Diritto delle Patenti di Speziale, e Maestro di Chirurgìa, e Barbieri pag. 177.

Colla Tariffa non s'intende pregiudicato alle ragioni de' rispettivi Collegj pag. 178.

Intervenendo al Tribunale di Sanità in occasione di qualche decisione, avrà porzione eguale alli Conservatori nel Salario delle Sentenze pag. 178.

* * *

TARIFFA GENERALE DELLE DIETE.

Gran-Cancelliere, e Presidenti

SOrtendo tanto con rappresentanza del proprio Carattere, quanto senza rappresentanza della propria Carica per Affari di Regio Servizio, spediti dal Governo, o chiamati dal Principe.

Con quelle Persone di loro seguito, e Servitù, secondo l'esigenza dell' Affare.

Cavalli di Posta quanti abbisognino per conto della Regia Camera.

Quanto alle spese di mantenimento, ed altre occorrenze, o queste verranno somministrate dalla Camera, mediante Persona a tale effetto da deputarsi, o dalla Camera stessa verranno corrisposte, secondo la nota verrà data di esse spese.

Cancelleria Segreta.

Segretario.

Non accompagnando il Miniſtro principale della Delegazione,

Se *ex Officio*.

IN Città, e Corpi Santi: per qualunque titolo —— nulla
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli: per ogni giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino —— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto —— lir. 4.—.—
Per l'Ufficiale in cadaun Paſto —— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto —— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell'andata, e del ritorno —— lir. 24.—.—
All' Ufficiale —— lir. 12.—.—
Allo Staffiere —— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ed in caſo di reintegrazione delle ſpeſe dovuta dalla Parte contraria: ritenuta la Taſſa ſuddetta.
Nelle ſuddette Diete intendonſi compreſe qualſivoglia operazioni, e Scritture fatte ſul Luogo, ed eſplezione degli Atti, toltane la Edizione delle Copie, ogni volta, che dalle Parti ſi richiedeſſero: ſecondo la Tariffa già formata.

Ufficiale

Operando da sè ſolo,

Se *ex Officio*.

IN Città, e Corpi Santi: per qualſiſia titolo —— nulla
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli: per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino —— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto —— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Paſto —— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell'andata, e del ritorno —— lir. 14.—.—

Al Servitore, quando le Diete ſi faccino fuori di Città — lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte: ritenuta la ſuddetta Taſſa in caſo di reintegrazione delle ſpeſe dovuta dalla Parte contraria.
Nelle ſuddette Diete reſtano compreſe qualſivoglia operazioni, e Scritture, che accaderanno farſi ſul Luogo; toltone la Edizione di Copie, che ſi richiedeſſero dalle Parti, ſecondo fu già preſcritto nella Tariffa.

Portiere

Se *ex Officio*

IN Città, e Corpi Santi: per qualſivoglia titolo —— nulla
Se fuori: Cavalcatura, per ogni giornata, compreſo il mantenimento del Cavallo ———— lir. 4 10—
Vitto per sè in cadaun Paſto ———— lir. 2.10.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell'andata, e del ritorno ———— lir. 6.—.—
Cavalcatura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte: ritenuta la preſente Taſſa in caſo di reintegrazione, a cui foſſe tenuta la Parte contraria.
Nel diritto della Dieta viene compreſa qualunque operazione ſi faccia dal Portiere.

Senato, e Dipendenti dal medesimo.

Senatore

Con Cancelliere, Scrittore, Portiere, Cameriere, e due Staffieri: Ed occorrendo Ingegnere, e suo Ajutante, o Ragionato,

Se *ex Officio*

In Città, e Corpi Santi, con propria Carrozza: per qualsisia titolo ——— nulla
Se fuori: per ragione di Dieta ——— nulla
Carrozza a quattro Cavalli, e Cavalcatura per il Portiere, da Posta, quando la missione sia per Regio Servigio, o così comandi Sua Eccellenza, per conto della Regia Camera; In difetto, Vettura: per cadauna giornata; cioè per la Carrozza a quattro Cavalli, compreso Stallazzo, Rinfresco, buona mano a' Conducenti, e Vitto per li medesimi ——— lir. 32.—.—
Cavalcatura suddetta pel Portiere: ogni giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per sè, suo seguito, e Servitù, secondo la nota del realmente speso.

Se in Affare di Parte

In Città, e Corpi Santi con propria Carrozza ——— nulla
Per ragione di Dieta, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori: in cadaun giorno, computato quello dell' andata, e del ritorno ——— lir. 36.— —
Suo Cancelliere ——— lir. 12.—.—
Scrittore ——— lir. 6.—.—
Portiere ——— lir. 6.—.—
Cameriere ——— lir. 2. 5.—
A cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1.10.—

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 12.—.—
Ajutante dell' Ingegnere ——— lir. 6.—.—
Ragionato ——— lir. 12.—.—
Notaro Criminale ——— lir. 12.—.—
Scrittore del Notaro Criminale ——— lir. 6.—.—
Nelle suddette Diete de' Subalterni sono compresè tutte le operazioni: cioè Distesa, e Rogito dell' Atto di Visita, Esame Civile de' Testimonj, se accaderà farsi dal Cancel-

celliere; toltone la Edizione delle Copie ſemplici, o autentiche di tali Atti, a miſura, che dalle Parti ſi richiedeſſero, e ſecondo le Tariffe: Annotazioni, Rillievi, e Miſure, ed ogni altra operazione da farſi dall' Ingegnere: toltone che per la Eſtenſione, ed Edizione della Relazione, e Diſegni, che in ſeguito occorrerà farſi, ſecondo la Tariffa, che viene preſcritta per tali opere: Conti da formarſi dal Ragionato; toltone che per la Eſtenſione, ed Edizione di Relazione del riſultato da' Conti, che accaderà formarſi a tenore pure della Tariffa: Eſami de' Teſtimonj, e Proceſſi, che vengano formati dal Notaro Criminale, e riſpettive Scritture Originali ſul Luogo, e Fatto: E ſimilmente riſpetto al Portiere per Intimazioni, Relazioni, e qualunque altra coſa.

Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, o Parti, a tenore della Delegazione: Coſicchè nel caſo di reintegrazione delle ſpeſe, cui foſſe tenuta l'altra Parte, debbaſi in Taſſa ritenere la ſeguente regola.

Per Carrozza a quattro Cavalli, in cadaun giorno, compreſi Stallazzi, Rinfreſchi, Vitto, e buona mano a' Conducenti lir. 32.—.—

Pel Cavallo, che deve ſervire al Portiere, compreſo il mantenimento di eſſo Cavallo, in cadaun giorno —— lir. 4.10.—

Occorrendo Ingegnere con ſuo Ajutante, o Ragionato; ovvero Notaro Criminale con ſuo Scrittore.

Caleſſe a due Cavalli, in cadaun giorno, compreſo il mantenimento di eſſi, Vitto, e buona mano al Vetturino — lir. 16.—.—

Vitto per il Miniſtro Delegato, in cadaun Paſto —— lir. 5.—.—

Per cadauno di ſuo ſeguito, e ciaſcun Paſto —— lir. 2.10.—

Per cadauno de' due Staffieri, e Paſto —— lir. 1. 5.—

Segretario

Aſſociando Senatori, e Miniſtri della Principale Delegazione in Affari di Uffizio: per ragione di Dieta —— nulla.

Condotta, e Vitto lo riceverà unitamente al Delegato.

Non aſſociando Delegati, ed operando da sè ſolo un Segretario, con Uffiziale, o Cancelliere, ed uno Staffiere,

Se *ex Officio*

In Città, e Corpi Santi; per qualſiſia titolo —— nulla.

Se fuori: Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino —— lir. 16.—.—

Vitto per sè in cadaun Paſto —— lir. 4.—.—

Per l'Uffiziale in cadaun Paſto —— lir. 2.10.—

Per lo Staffiere in cadaun Paſto —— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 24.—.—
All' Uffiziale, o sia Cancelliere ——— lir. 12.—.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta la presente Tariffa in caso di reintegrazione, che dovesse farsi dalla Parte contraria.
Nelle suddette Diete s'intendono compresse tutte le operazioni, che accaderanno farsi sul Luogo, anche circa la esplezione degli Atti per rispetto al Segretario, e Scrittura dell' Uffiziale, o Cancelliere, salvo che estraendosi dalle Parti copie semplici, o autentiche, dovrà osservarsi quanto viene prescritto nella nuova Tariffa.

Cancelliere.

Operando da sè, cioè non associando Ministro Principale della Delegazione, o Segretario.
Con uno Scrittore.

Se *ex Officio*.

IN Città, e Corpi Santi per qualunque titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, buona mano al Vetturino, e Vitto pel medesimo ——— lir. 16.—.—
Occorrendo Portiere per esservi atto giudiziale da eseguirsi: Cavalcatura per lo stesso in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto pel Cancelliere, Scrittore, e Portiere, quando faccia di bisogno, per cadaun Pasto di essi ——— lir. 2.10.—
Pel Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.—
Allo Scrittore ——— lir. 6.—.—
Al Portiere quando faccia di bisogno ——— lir. 6.—.—
Al Servitore, quando le Diete si faccino fuori di Città lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta la presente Tariffa in caso di repetizione delle spese, a cui fosse tenuta la Parte contraria.
Ben' inteso, che in tale diritto di Dieta sia compresa qualun-

lunque Operazione facciasi da' suddetti rispettivamente sul Luogo; salva la edizione di copie semplici, o autentiche, che si richiedessero dalle Parti, secondo la Tariffa.

Portiere,

Se *ex Officio*

TAnto in Città, e Corpi Santi, che fuori, servendo al Presidente, Senatori, o associando Cancellieri ne' modi già descritti di sopra nella presente Tariffa, o in altre contingenze di suo obbligo ——— nulla.

Cavalcatura, e Vitto gli verrà somministrato, come resta prefisso di sopra.

Accadendo di dover portarsi da sè solo fuori de' Corpi Santi per adempiere qualche incombenza d'Uffizio; per ragione di Dieta ——— nulla.

Cavalcatura, compreso il mantenimento del Cavallo in cadaun giorno ——— lir. 4.10.—

Vitto per cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—

Se in Affare di Parte.

Servendo come sopra, o intervenendo ad Atti giudiziali, per ragione di Dieta tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, per cadauna di esse ——— lir. 6.—.—

E quando da sè solo dovesse partire dalla Città fuori de' Corpi Santi per eseguire qualche Comando, o fare qualche Intimazione, oltre la Dieta suddetta, se gli dovrà somministrare dalla Parte la Cavalcatura, come sopra tassata; cioè per cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Vitto per cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—

Nè potrà per qualunque Operazione pretendere, o conseguire più di quanto sopra.

Conservatoria, ed Uffizio di Olona.

SE accade per necessità d'Ufficio, cioè per visitare, e levare gli abusi introdotti dagli Utenti delle acque del Fiume Olona, o da altri Usurpatori, sortir debba in visita il Senatore Delegato Conservatore, avrà il suo Seguito, e Servitù, come siegue

Cancelliere, ed occorrendo uno Scrittore, Ingegnere, o suo

Ajutante; Il Commeſſario, un Camparo, Cameriere, e due Staffieri.

Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico degli Utenti: Se l'iſtanza ſia in comune, o ſi tratti di affare comune: oppure del Particolare Inſtante, ſecondo le contingenze; ritenuta però in caſo di ripetizione, o reintegrazione di ſpeſe, che doveſſe farſi da chi ne patiſſe la condanna, la ſeguente Taſſa, cioè

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell'andata, e del ritorno

Al Senatore Conſervatore	lir.	36.—.—
Al Cancelliere dell' Uffizio di Olona	lir.	9.—.—
Scrittore, quando faccia di biſogno	lir.	4.10.—
Ingegnere	lir.	9.—.—
Suo Ajutante	lir.	4.10.—
Ad uno de' due Campari	lir.	3.—.—
Al Commeſſario	lir.	14.—.—
Al Cameriere	lir.	2. 5.—
A cadauno delli due Staffieri	lir.	1.10.—

Quanto al Vitto

Per il Conſervatore in cadaun Paſto	lir.	5.— —
Per li ſuddetti, e cadauno di ſuo ſeguito, e Paſto	lir.	2.10.—
Per il Camparo, e cadauno de' due Staffieri, e Paſto	lir.	1. 5.—

Riſpetto alla Condotta; Per cadauna Cobbia a due Cavalli, ſecondo il biſogno, compreſo il mantenimento di eſſi, Vitto, e buona mano a' Conducenti, in ogni giorno — lir. 16.—.—

Ed eſſendovi Cavalcature, per ogni Cavallo, e giorno, compreſo il mantenimento — lir. 4.10.—

Ben' inteſo, che nelle ſuddette Diete viene compreſa qualunque operazione ſul Luogo facciaſi da' Subalterni, toltane per riſpetto al Cancelliere la Edizione di copie ſemplici, o autentiche, le quali ſi richiedeſſero dalle Parti, e per riſpetto all' Ingegnere la Eſtenſione, ed Edizione di Relazioni, e Diſegni, che accadano formarſi dopo il receſſo dalla Viſita, in tutto come nella Tariffa.

Commessariato de' Confini per lo Stato di Milano,

cioè

Commessario, e Luogo-Tenente Generale.

LE spese de' Viaggj, ed altre annesse alla loro incombenza saranno a loro carico, eccettuati i Cavalli da Posta, i quali saranno somministrati dalla Regia Camera, o dalle Parti, secondo le circostanze de' casi, come resta disposto nel Piano.

Capitano di Giustizia

In Cause di Regio Servizio, o Criminali d'Uffizio, con Cancelliere, Scrittore, un Alabardiere, Cameriere, e due Staffieri.

IN Città, e Corpi Santi per qualunque titolo ——— nulla.
Se fuori: Carrozza a quattro Cavalli, Cavalcatura per Alabardiere, in cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano a' Conducenti, cioè per la Carrozza ——— lir. 32.—.—
Cavalcatura come sopra ——— lir. 4.10.—
Somministrandosi per ordine di Sua Eccellenza, e per conto della Regia Camera Cavalli da Posta ——— nulla.
Vitto pel suddetto Capitano di Giustizia in cadaun Pasto lir. 5.—.—
Per gli altri di suo seguito, e cadauno di essi, e Pasto —— lir. 2.10.—
Per l'Alabardiere, e cadauno dei due Staffieri, e Pasto — lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

In Città, e Corpi Santi: Valendosi della propria Carrozza — nulla.
Per ragione di Dieta tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell'andata, e del ritorno ——— lir. 32.—.—
Suo Cancelliere Civile, o Notaro Criminale ——— lir. 12.—.—
Scrittore ——— lir. 6.—.—
Alabardiere ——— lir. 3.10.—
Cameriere ——— lir. 2. 5.—
A cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1.10.—

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 12.—.—
Suo Ajutante ——— lir. 6.—.—

Ragionato ——— lir. 12.—.—
Occorrendo Ingegnere, o Ragionato, Caleſſe a due Cavalli in cadaun giorno, tutto compreſo ——— lir. 16.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, o delle Parti, ſecondo la qualità della Cauſa; ritenuta, in caſo di reintegrazione per via di condanna della contraria Parte nelle ſpeſe, la preſente Taſſa.
Ben' inteſo, che per qualunque operazione, che i ſuddetti Intervenienti eſeguiranno ſul fatto, non potranno conſeguire coſa alcuna oltre le Diete come ſopra taſſate, ſalvo che in Cauſe Civili, riſpetto al Cancelliere per la edizione di copie autentiche, o ſemplici richieſte dalle Parti; riſpetto all' Ingegnere per la formazione, ed edizioni di Relazione, e Diſegni; e riſpetto al Ragionato per la formazione, ed edizione di Relazione de' Conti, in tutto ſecondo la Tariffa.

Vicarj Generali,

Se *ex Officio*

IN Città, e Corpi Santi per qualſiſia titolo ——— nulla.
Se fuori: Con Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, ſecondo la natura dell' affare, di cui ſi tratterà, Scrittore, ed uno Staffiere.
Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino —— lir. 16.—.—
Cavalcatura allo Scrittore in cadauna giornata, compreſo il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—
Per il Cancelliere Civile, o Notajo Criminale in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 28.—.—
Cancelliere Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9.—.—
Scrittore ——— lir. 4 10.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 9.—.—
Suo Ajutante ——— lir. 4.10.—
Ragionato ——— lir. 9.—.—

Occor-

Occorrendo Ingegnere, o come ſopra, altro Caleſſe come ſopra ——— lir. 16.—.—

Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, o delle Parti, ſecondo la natura dell' Affare, di cui ſi tratterà; ritenuta nel caſo di reintegrazione per condanna nelle ſpeſe della contraria parte la preſente Taſſa.

Nelle ſuddette Diete vien compreſa qualunque operazione verrà fatta ſul Luogo dagl' Intervenienti; ſalvo che nelle Cauſe Civili per riſpetto al Cancelliere la edizione di copie di Atti ſemplici, o autentiche, le quali veniſſero richieſte dalle Parti; e per riſpetto all' Ingegnere la formazione, ed edizioni di Relazioni, e Diſegni; e quanto al Ragionato la formazione, ed edizione di Relazione del riſultato da' Conti, in tutto come nella Tariffa.

Quando i Vicarj Generali cuoprano qualche Sindacato, riterraſſi per le Diete, che accader poſſano, la regola preſcritta a' riſpettivi Giuſdicenti.

Podeſtà di Milano: Vicario di Giuſtizia: Giudice al ſegno del Gallo: Giudice al Segno del Cavallo,

Con Giuriſdizione Civile, e Criminale.

Vicario Pretorio: Giudici di Appellazione: Giudici di Conſiglio di Savio: Conſultori di Giuſtizia Togati,

Con Giuriſdizione meramente Civile.

IN Città, e Corpi Santi, per qualunque titolo ——— nulla.
Se fuori: Con Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, ſecondo la natura dell' Affare, di cui ſi tratterà, Scrittore, ed uno Staffiere.

Caleſſe a due Cavalli per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino lir. 16.—.—

Cavalcatura per lo Scrittore in cadaun giorno, compreſo il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Vitto pel Giuſdicente in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—

Pel Cancelliere Civile, o Notajo Criminale in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—

Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta tanto in Città, e Corpi Santi, che

fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 24.—.—
Cancelliere Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9.—.—
Scrittore ——— lir. 4.10.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 9.—.—
Suo Ajutante ——— lir. 4.10.—
Ragionato ——— lir. 9.—.—
Occorrendo alcuno de' suddetti, si accresce un Calesse a due Cavalli in cadaun giorno, tutto compreso ——— lir. 16.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta in caso di reintegrazione, a cui fosse tenuta la Parte contraria, la presente Tassa.
Nelle Diete viene compresa qualunque operazione facciasi sul Luogo dagl' Intervenienti; fuorichè nelle Cause Civili; per rispetto al Cancelliere la edizione di Copie semplici, o autentiche richieste dalle Parti; per rispetto all' Ingegnere, la formazione, ed edizione di Relazione, e Disegni; e quanto al Ragionato, la formazione, ed edizione di Relazioni del risultato da' Conti; in tutto secondo la Tariffa.

Consoli di Giustizia: Giudici di Cappa

Ne' Casi corrispettivi alla loro Giurisdizione in Cause Civili, e ad istanza di Parte.

SE in Città, e Corpi Santi; in supposto che non abbiano Carrozza propria, Carrozza di Vettura a carico della Parte; per giornata intera ——— lir. 9.—.—
Per mezza giornata ——— lir. 4.10.—
Se fuori: Calesse a due Cavalli per il Console, ed Attuario, in cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto pel Console di Giustizia in cadaun Pasto —— lir. 4.—.—
Per l'Attuario in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno per il Console ——— lir. 14.—.—
Per l'Attuario ——— lir. 9.—.—
Quando dall' Attuario Generale si trasmetta un sottomesso in sua vece ——— lir. 4.10.—
Al Servitore ——— lir. 1.10.—

Occor-

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 9.—.—
Suo Ajutante ——— lir. 4.10.—
Ragionato ——— lir. 9.—.—
In Città colla Carrozza di Vettura, come ſopra.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli, tutto compreſo come ſopra lir. 16.—.—
Vitto per li medeſimi in ciaſcun Paſto ad ogn' uno di eſſi lir. 2.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto eſſer devono a carico della Parte; Ma in caſo di reintegrazione, che accadeſſe doverſi fare dalla Parte contraria, dovrà ritenerſi la preſente Taſſa.
Nelle ſuddette Diete viene compreſa qualunque operazione facciaſi dagl'Intervenienti, fuorichè per riſpetto all' Attuario la edizione di copie ſemplici, o autentiche, le quali vengano richieſte dalle Parti; per riſpetto all' Ingegnere la formazione, ed edizione di ſua Relazione, e Diſegni; e quanto al Ragionato la formazione, ed edizione di Relazione del riſultato da' Conti, ſecondo la Tariffa.

Abati del Collegio de' Notari

Negli Affari di loro Inſtituto; aſſunto nelle Cauſe Criminali un Con-Giudice Ordinario Togato, come diſpongono gli Statuti,

Se *ex Officio*

IN Città, e Corpi Santi ——— nulla.
Se fuori: Con Notajo Criminale, e Scrittore: Caleſſe a due Cavalli per il Con-Giudice, ed uno de' due Abati, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Altro Caleſſe, come ſopra, per il Notajo, e Scrittore, tutto compreſo, come ſopra ——— lir. 16.—.—
Vitto per cadauno de' Con-Giudici, e Paſto ——— lir. 4.—.—
Per il Notajo Criminale in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Scrittore in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se ad iſtanza di Parte,

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, al Con-Giudice Togato aſſunto ſi dovrà corriſpondere come nelle riſpettive Tabelle della preſente Tariffa, ſecondo la qualità del Giudice aſſunto.

Per

Per l'Abate in cadauna Dieta, compreso il giorno dell'andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.—
Notajo Criminale ——— lir. 9.—.—
Scrittore ——— lir. 4.10.—
Al Servitore ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto, a carico della Parte; cosicchè in caso di riffacimento delle spese, che dovesse farsi dalla Parte contraria, abbia a ritenersi la presente Tassa.

In Cause Civili.

QUando accada ad istanza di Parte, ed ordine degli Abati di rimettere il Cancelliere col Portiere a perquirere, e ritrarre da qualche Notajo Forense alcuna Matrice d'Instromento, o alcuna Rubrica ec.
In Città, e Corpi Santi, se *ex Officio*, a causa di qualche notificato palese o segreto, oppure di sospicione di alterazione, o mancamento *in munere* per qualunque titolo nulla.
Se fuori: Calesse a due Cavalli per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per il Cancelliere in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Portiere in cadaun Pasto ——— lir. 1.10.—

Se ad istanza di Parte.

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori, compreso il giorno dell'andata, e del ritorno, al Cancelliere ——— lir. 9.—.—
Al Portiere ——— lir. 3.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto, a carico della Parte Istante; ed in caso di reintegrazione, che si dovesse dalla Parte contraria, ritenuta la presente Tassa.

Per le Visite Annuali da farsi dagli Abati delle Matrici, Filze, e Rubriche degli Instromenti presso i Notaj.

IN Città, e Corpi Santi per qualsifia titolo ——— nulla.
Se fuori: per ragione di Dieta ——— nulla.
Calesse per uno de' due Abati, e Cancelliere: escluso il Portiere: compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino, per cadauna giornata ——— lir. 16.—.—
Vitto per l'Abate in cadaun Pasto ——— lir. 4.—.—
Per il Cancelliere in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Ad effetto però, che l'Abate, e Cancelliere non rimangano in danno delle spese, non potranno ricevere da cadaun Notajo Forense, le cui Matrici, e Rubriche saranno visitate, più di ——— lir. 4.10.—

Acces-

Accesso indispensabile di uno degli Abati al Luogo dell' Origine di alcun Petente, per assumere le Informazioni, giusta la disposizione degli Ordini.

NOn potranno gli Abati in alcun modo esimere li Petenti dal dover prendersi le Informazioni sul Luogo dell' Origine.

Non potranno pure ricevere dal Petente, o sua sottomessa Persona la Vettura, Alloggiamento, e Vitto; E dovranno portarsi sul Luogo inaspettatamente, senza che il Petente lo sappia.

Non potranno assumere Testimonj prodotti dal Petente, o sottomessa sua Persona, ma dovranno assumersi *ex Officio*, acciocchè giustificatamente consti delle qualità volute dagli Statuti, ed Ordini, ed anche perchè consti realmente possedere il Petente fondi proprj, le cui entrate siano a tenore di quanto gli ordini stessi prescrivono.

Potranno bensì per coprirsi delle spese conseguire dal Petente come siegue:

Per il Calesse a due Cavalli in cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir 16—.—

Vitto per l'Abate in cadaun Pasto ——— lir. 4—.—

Per il Cancelliere in cadaun Pasto ——— lir. 2 10.—

Per un Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse in prendere le suddette Informazioni in presenza, e coll' assistenza di uno degli Abati, tanto in Città, che fuori; e se fuori compreso il giorno dell' andata, e del ritorno; all' Abate lir. 14—.—

Al Cancelliere ——— lir 9—.—

Escluso Portiere, e Scrittore.

Al Servitore ——— lir. 1.10.—

Ben' inteso, che nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione faraffi sul Luogo, salva la edizione di Atti per copie semplici, ed autentiche, che negli Affari Civili si richiedessero dalle Parti, secondo la Tariffa.

Giudicature Regie nelle altre Città, e Giurisdizioni dello Stato, e loro Curie.

Senatori Podestà di Pavia, e Cremona

Con Attuario Civile, o Notajo Criminale, secondo la natura dell' Affare, di cui si tratterà, Scrittore, Cameriere, e due Staffieri,

Se *ex Officio*

In Città, ove risiede, e Corpi Santi con propria Carrozza, per qualunque titolo		nulla.
Se fuori: per ragione di Dieta		nulla.
Caleffi due a due Cavalli; per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano a' Conducenti	lir.	32.—.—
Vitto per il Senatore Podestà in cadaun Pasto	lir.	5.—.—
Per cadaun de' suddetti di suo seguito, al Pasto	lir.	2.10.—
Per cadaun delli due Staffieri, al Pasto	lir.	1. 5.—

Se in Affare di Parte

In Città, e Corpi Santi con propria Carrozza		nulla.
Per ragione di Dieta, tanto in Città, e Corpi Santi, che fuori in cadauna giornata, computata quella dell' andata, e del ritorno	lir.	36.—.—
Attuario Civile, o Notajo Criminale	lir.	9.—.—
Scrittore	lir.	4.10.—
Cameriere	lir.	2. 5.—
A cadauno delli due Staffieri	lir.	1.10.—

Occorrendo

Ingegnere	lir.	9.—.—
Ajutante dell' Ingegnere	lir.	4.10.—
Ragionato	lir.	9.—.—
Vetture, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta però in caso di reintegrazione delle spese dovuta dalla contraria Parte la presente Tassa.		
Intervenendovi Ingegnere, o come sopra, si aggiunge altro Caleffe a due Cavalli, per cadauna giornata, tutto compreso, come sopra	lir.	16.—.—
Vitto a carico della Parte, come sopra, e per cadauno degli Intervenienti, al Pasto	lir.	2.10.—

In tali Diete vengono compreſe tutte le riſpettive Operazioni, che accaderà di fare ſul Luogo, e Fatto da' Subalterni, ſalva nelle Cauſe Civili la edizione di copie ſemplici, o autentiche degli Atti, che ſi richiedeſſero dalle Parti; e per riſpetto all' Ingegnere, la formazione, ed edizione di Relazione, e Diſegni; e quanto al Ragionato, la formazione, ed edizione del riſultato da' Conti, in tutto, ſecondo la Tariffa.

Vicarj, Giudici Pretorj, ed Avvocati Fiſcali delle due Curie Pretorie di Pavia, e Cremona;

Con Attuario Civile, e Notajo Criminale, Scrittore, ed uno Staffiere,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per qualſivoglia titolo —— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino —— lir. 16.—.—
Cavalcatura per lo Scrittore, quando faccia di biſogno, compreſo il mantenimento del Cavallo, in cadauna giornata lir. 4.10.—
Vitto per il Giuſdicente, in cadaun Paſto —— lir. 4.—.—
Per l'Attuario, o Notajo Criminale, e Scrittore, cioè per cadauno d'eſſi, al Paſto —— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto —— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, che fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno —— lir. 24.—.—
Attuario Civile, o Notajo Criminale —— lir. 9.—.—
Scrittore, quando faccia di biſogno —— lir. 4.10.—
Allo Staffiere —— lir. 1.10.—

Occorrendo

Ingegnere —— lir. 9.—.—
Ajutante dell' Ingegnere —— lir. 4.10.—
Ragionato —— lir. 9.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta nel caſo di reintegrazione delle ſpeſe dovuta dalla contraria Parte la preſente Taſſa.
Occorrendo Ingegnere, o come ſopra; altro Caleſſe a due

Cavalli, tutto compreſo, in cadaun giorno ——— lir. 16.—.—
Vitto a carico della Parte, e per cadauno di eſſi, al Paſto come ſopra ——— lir. 2.10.—
In tali Diete viene compreſa qualunque operazione de' riſpettivi Intervenienti da farſi ſul Luogo, e Fatto; ſalva nelle Cauſe Civili, riſpetto al Cancelliere, la edizione di copie ſemplici, o autentiche degli Atti, che ſi richiedeſſero dalle Parti; e riſpetto all' Ingegnere, la formazione, ed edizione di Relazione, e Diſegni; e quanto al Ragionato, la formazione, ed edizione di ſua Relazione del riſultato da' Conti, in tutto, ſecondo la Tariffa.

Curie Regie.

Podeſtà di Lodi, e Como, Vicarj del Seprio, e della Marteſana: Podeſtà di Caſal-Maggiore, Vareſe, Codogno, Treviglio, con Melzo, ed Abbiate-Graſſo,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, e riſpettivamente Borghi, e miglia due all' intorno di eſſi, con Attuario Civile, o Notajo Criminale, e Scrittore, quando faccia di biſogno ——— nulla.
Se fuori di Città, e come ſopra: Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Cavalcatura, occorrendo per lo Scrittore, in cadauna giornata, compreſo il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per il Giuſdicente in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—
Per l'Attuario Civile, o Notajo Criminale, e Scrittore, cioè per cadauno di eſſi, al Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte,

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, Borghi, e miglia due all' intorno, come fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 24.—.—
Attuario Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9.—.—
Scrittore, quando faccia di biſogno ——— lir. 4.10.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—

Occor-

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 9.— —
Ajutante dell' Ingegnere ——— lir. 4 10.—
Ragionato ——— lir. 9.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta, nel caso di reintegrazione di spese dovuta dalla contraria Parte, la presente Tassa.
Occorrendo Ingegnere, o come sopra, altro Caleſſe a due Cavalli, tutto compreso, in cadaun giorno ——— lir. 16.— —
Vitto a carico della Parte; e per cadauno d'essi, al Pasto lir. 2.10.—
In tali Diete viene compresa qualunque operazione de' rispettivi Intervenienti da farsi sul Luogo, e Fatto; fuorichè nelle Cause Civili; rispetto al Cancelliere, la edizione di Copie semplici, o autentiche degli Atti, che veniſſero richieste dalle Parti; rispetto all' Ingegnere, la formazione, ed edizione di Relazione, e Disegni; e quanto al Ragionato, la formazione, ed edizione di Relazione del risultato da' Conti; in tutto, secondo la Tariffa.

Fiscali delle suddette Curie, cioè Lodi, Como, Seprio, Martesana, Casal-Maggiore, Vareſe, Codogno, Treviglio, con Melzo, ed Abbiate-Grasso,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi; Borghi, e Luoghi di loro residenza con miglia due all' intorno per qualsivoglia titolo ——— nulla.
Se fuori: Vettura unitamente al Giusdicente, con la regola prescritta ne' rispettivi Capi riguardanti li Giusdicenti stessi.
Vitto per il Fiscale, in cadaun Pasto ——— lir. 4.— —
Per il suo Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte,

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, Borgo, e Luogo di sua residenza, come fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno——— lir. 14.—.—
Al Servitore——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta, in caso di reintegrazione delle spese dovuta dalla Parte contraria la presente Tassa.

Non potrà il Fiscale, associando il Giusdicente, condur seco Attuario, Notajo, o Scrittore per sè stesso, ma alle occorrenze dovrà valersi di quello condotto dal Giusdicente.

Accadendo dover' il Fiscale operare da sè in virtù di delegazione, o per suo instituto, secondo la necessità de' casi; dovrà il tutto regolarsi, tanto per ragione di Vettura, come di Vitto nel modo di sopra prescritto per li rispettivi Giusdicenti.

Quanto poi alla Dieta in Cause di Parte, non più che le suddette per cadauna giornata, compresa quella di andata, e del ritorno ——————————— lir. 14.—.—

Pretori, e Fiscali Feudali,

Se *ex Officio*

IN luogo di loro residenza, e per miglia due all' intorno per qualsivoglia titolo ——————————— nulla.

Se fuori: con Attuario:

Cavalcatura per cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——————————— lir. 4.10.—

Vitto per cadaun d'essi, al Pasto ——————————— lir. 2.10.—

Se in Affare di Parte,

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Luogo di residenza, ed entro le due miglia all' intorno, come fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno —— lir. 7.—.—

All' Attuario Civile, o Notajo Criminale ——————— lir. 4.10.—

Cavalcatura, e Vitto a carico della Parte; ritenuta in caso di reintegrazione dovuta dalla Contraria Parte, la presente Tassa.

In tali Diete resta compresa qualunque operazione facciasi sul Luogo, e Fatto; salvo per rispetto all' Attuario nelle Cause Civili la edizione di copie semplici, o autentiche degli Atti, che si richiedessero dalle Parti; ed avendo il Podestà seco in Visita qualche Perito, cioè Ingegnere, Agrimensore, o Ragionato, avranno questi Vettura, Vitto, e Dieta ugualmente all' Attuario, nè potrà pretendere di più, fuorichè nel caso di dover formare Relazione, per cui dovrà osservarsi la Tariffa.

Quando il Podestà, o Fiscale non risiedono nel Luogo della Pretura, non dovranno abbonarsi Cavalcatura, Vitto, e Diete per il loro accesso al Luogo di residenza, o recesso da quello; ma solo dovrassi aver riguardo al tempo, e circostanze del realmente da essi rispettivamente operato nella loro Giurisdizione.

Magi-

Magistrato Camerale.

Questore

Con Cancelliere, Scrittore, Portiere, Cameriere, e due Staffieri,

Se *ex Officio*

In Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza per qualsivoglia titolo ——— nulla.
Se fuori: per ragione di Dieta ——— nulla.
Carrozza a quattro Cavalli, e Cavalcatura per il Portiere, da Posta, quando sia per Regio Servigio, o così comandi di Sua Eccellenza per conto della Regia Camera; e rispetto al Vitto, ed alle spese, in via di ajuto di costa, dal Regio Erario. In difetto: Vettura per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano a' Conducenti per la suddetta Carrozza ——— lir. 32.—.—
Per la Cavalcatura inserviente al Portiere, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per sè, suo Seguito, e Servitù, secondo la nota, che verrà data del realmente speso.

Se in Affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi, con propria Carrozza ——— nulla.
Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno lir. 32.—.—
Suo Cancelliere ——— lir. 12.—.—
Scrittore ——— lir. 6.—.—
Portiere ——— lir. 6.—.—
Cameriere ——— lir. 2. 5.—
A cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1.10.—

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 12.—.—
Agiutante dell' Ingegnere ——— lir. 6.—.—
Ragionato ——— lir. 12.—.—
Notajo Criminale ——— lir. 12.—.—
Scrittore del Notajo Criminale ——— lir. 6.—.—
Quando accada l'intervento di alcuno de' suddetti: altro Calesse a due Cavalli, in cadauna giornata, tutto compreso come sopra ——— lir. 16.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, o Parti,

ti, a tenore della delegazione; cosicchè in caso di reintegrazione delle spese, alla quale fosse tenuta alcuna Parte condannata, ritener debbasi in Tassa la sovraindicata, e seguente regola.

Per la Carrozza a quattro Cavalli, e per due Caleffi a due Cavalli, in cadauna giornata, compreso, come sopra, il mantenimento de' Cavalli, Vitto, e buona mano a' Conducenti ——— lir. 32.—.—

Cavalcatura, che deve servire al Portiere come sopra, compreso il mantenimento del Cavallo, in cadaun giorno – lir. 4.10.—

Caleffe a due Cavalli, occorrendo per Ingegnere, Ragionato, o Notajo Criminale, tutto compreso, come sopra, in cadaun giorno ——— lir. 16.—.—

Vitto per il Questore Delegato in cadaun Pasto ——— lir. 5.—.—

Per cadauno di suo seguito al Pasto ——— lir. 2.10.—

Per cadauno de' due Staffieri al Pasto ——— lir. 1. 5.—

Ben' inteso, che nelle Diete resta compresa qualunque operazione accada farsi sul Luogo, e Fatto dagli Intervenienti; toltone, che nelle Cause Civili, rispetto al Cancelliere la edizione di copie semplici, o autentiche degli Atti, che vengano richieste dalle Parti; quanto all' Ingegnere, la formazione, ed edizione di Relazione, e Disegni; e quanto al Ragionato, la formazione, ed edizione di Relazione, in tutto, secondo la Tariffa.

Collegio Fiscale.

Quando siavi speciale Delegazione in Avvocato Fiscale

Con Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, Scrittore, e due Staffieri,

Se *ex Officio*

In Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— nulla.

Se fuori: quando la Delegazione proceda per Comando di Sua Maestà, o di Sua Eccellenza in affare grave, e somministrinsi Cavalli da Posta quanti abbisognino per conto della Regia Camera ——— nulla.

Nel caso suddetto per Vitto, ed altre spese, ajuto di costa, per conto del Regio Erario.

Sendo altrimenti la Delegazione: Caleffe a due Cavalli, per ogni giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Ca-

Cavalcatura per lo Scrittore del Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Vitto per il Fiscale, ed Intervenienti, secondo la nota, che verrà data del realmente speso.

Se in Affare di Parte, o Misto,

Se in Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza ——— nulla.

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 28.—.—

Cancelliere Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9.—.—

Scrittore ——— lir. 4.10.—

A cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1.10.—

Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta la presente Tassa nel caso di doversi da altra Parte condannata la reintegrazione delle spese.

Intervenendovi in occasione di accessi alcuno delli sotto annotati, si accresce altro Calesse a due Cavalli, e per cadauna giornata, tutto compreso, come sopra ——— lir. 16.—.—

E per ragione di Dieta, come sopra:

Ingegnere ——— lir. 9.—.—

Ajutante dell' Ingegnere ——— lir. 4.10.—

Ragionato ——— lir. 9.—.—

Per ragione di Vitto al Fiscale in cadaun Pasto —— lir. 4.—.—

Per gl' Intervenienti suddetti, e cadauno di essi in ciascun Pasto ——— lir. 2.10.—

Per cadauno delli due Staffieri, e Pasto ——— lir. 1. 5.—

Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione accada farsi rispettivamente dalli suddetti Intervenienti sul Luogo, e Fatto; salvo che rispetto al Cancelliere in affari Civili per la edizione di copie semplici, o autentiche degli Atti, le quali venissero richieste dalle Parti; rispetto all' Ingegnere, la formazione, ed edizione di Relazione, e Disegni; e quanto al Ragionato, la formazione, ed edizione di Relazione del risultato da' Conti, in tutto, secondo la Tariffa.

Sindaco Fiscale

Quando siavi speciale Delegazione,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.

Se fuori: Con Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, Scrittore, ed uno Staffiere.

Ca-

Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino — lir. 16.—.—
Cavalcatura per lo Scrittore, quando faccia di biſogno, compreſo il mantenimento del Cavallo, in ciaſcun giorno — lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—
Per il Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Scrittore, quando faccia di biſogno, in cadaun Paſto lir. 2 10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Miſto,

In Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza ——— nulla.
Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 24.—.—
Cancelliere Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9.—.—
Scrittore, quando faccia di biſogno ——— lir. 4.10.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; coſicchè in caſo di reintegrazione dovuta dalla Parte contraria, ritener debbaſi la preſente Taſſa.
Intervenendo alcuno delli ſotto annotati, s'accreſce altro Caleſſe, per cadaun giorno, tutto compreſo come ſopra, in cadauna giornata ——— lir. 16.—.—

Occorrendo

Ingegnere per ragione di Dieta ——— lir. 9.—.—
Agiutante dell' Ingegnere ——— lir. 4.10.—
Ragionato ——— lir. 9.—.—
Vitto per li medeſimi, e cadauno di eſſi, e Paſto ——— lir. 2.10.—
Nelle ſuddette Diete reſta compreſa ogni operazione, che facciaſi dagl'Intervenienti ſul Luogo, e Fatto; ſalvo che riſpetto al Cancelliere in affari Civili, la edizione di copie ſemplici, o autentiche degli Atti, le quali vengano richieſte dalle Parti; riſpetto all' Ingegnere, la formazione, ed edizione di Relazione, e Diſegni; e quanto al Ragionato, la formazione, ed edizione di Relazione del riſultato da' Conti; in tutto, ſecondo nella Tariffa.
Quando gli Avvocati, o Sindaci Fiſcali nelle Cauſe, ed Acceſſi ſiano uniti ad altro Miniſtro, cioè Senatore, Queſtore, o Giudice, non dovranno avere Cancelliere, Scrittore ec.; ed abbiſognando dell' opra di alcuno di eſſi, ſi valerà degl' Intervenienti, ſecondo le circoſtanze dell' affare, di cui ſi tratterà, condotti dal Principale Delegato.
Salva la ragione negli Affari di Parte, o Miſti, delle Diete, Vettura, e Vitto, come ſopra viene preſcritto.

Giu-

Giudice de' Dazj,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: con Notajo, Scrittore, ed uno Staffiere:
Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino lir. 16.—.—
Cavalcatura per lo Scrittore, compreſo il mantenimento del Cavallo, in cadaun giorno ——— lir. 4.10—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 4—.—
Per il Notajo, Scrittore, e cadauno di eſſi, e Paſto— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5—

Se in Affare di Parte, o Miſto,

In Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza ——— nulla.
Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell'andata, e del ritorno ——— lir. 24.—.—
Al Notajo ——— lir. 9.—.—
Allo Scrittore ——— lir. 4.10.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ed in caſo di reintegrazione dovuta da altra Parte condannata, ritenuta la preſente Taſſa.
Nelle Diete viene compreſa qualunque operazione facciaſi ſul Luogo dagl'Intervenienti, ſalvo che in Affari meramente Civili; riſpetto al Cancelliere, la edizione di copie degli Atti ſemplici, o autentiche, ſecondo che veniſſero richieſte dalle Parti, oſſervata la Tariffa.

Referendarj,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, o Borgo, ove riſiedono, e miglia due all'intorno di eſſo per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: con Attuario Scrittore, ed un Servitore:
Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Cavalcatura per lo Scrittore in cadaun giorno, compreſo il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 3.—.—
Per l'Attuario, e Scrittore, cioè per cadauno di eſſi, e Paſto ——— lir. 2.10.—

Per il Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi, o Borgo, ove risiedano, e miglia due all' intorno di esso; la sola Dieta.
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e come sopra, come fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 18.—.—
All' Attuario ——— lir. 9.—.—
Allo Scrittore ——— lir. 4.10.—
Al Servitore ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta nel caso di reintegrazione delle spese da farsi dalla Parte contraria, la presente Tassa.
Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione accada farsi sul Luogo, e Fatto da' respettivi Intervenienti; salva la edizione di copie degli Atti semplici, o autentiche veniffero chieste dalle Parti, secondo il prescritto nella Tariffa.

Notajo Camerale,

Associando qualche Ministro,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: tanto per sè, quanto per lo Scrittore, avrà condotta, e Vitto unitamente al Ministro Delegato.

Operando da sè,

In Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleffe a due Cavalli per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Pasto ——— lir. 3.—.—
Per lo Scrittore in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta.
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.—
Allo Scrittore, quando sii il suo Coadjutore ——— lir. 7.—.—
Sendo Scrittore semplice ——— lir. 6.—.—
Al Servitore, quando le Diete si faccino fuori di Città — lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta

nuta nel caso di rifacimento delle spese da farsi da altra Parte, la presente Tassa.

Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione accada farsi sul Luogo, e Fatto, anche di rogiti d'Instromenti, quando ne venisse il caso; salvo le ragioni dell' esplezione, e copia autentica da estraersi, e secondo la Tariffa.

Cancellieri Provinciali

Associando qualche Ministro,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: riceverà Condotta, e Vitto unitamente al Ministro Delegato.

Operando da sè

In Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Calesse a due Cavalli, per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè, ed uno Scrittore, cioè cadauno di essi, e Pasto lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta.
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e Corpi Santi, come fuori, ed associando il Ministro Delegato, o operando da sè, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 12.—.—
Per lo Scrittore ——— lir. 6.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta nel caso di reintegrazione dovuta da altra Parte, la presente Tassa.
Nelle suddette Diete vi è compresa qualunque Operazione facciasi sul Luogo, e Fatto; salvo che negli Affari Civili, la edizione di copie semplici, o autentiche veniissero richieste dalle Parti, secondo la Tariffa.

Portieri,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, tanto servendo a' Ministri nelle loro Delegazioni, come associando il Notaro Came-

rale, o Cancellieri per Atti Giudiziali, o operando da sè in eseguire qualche comando dipendentemente dal loro obbligo di Portiere, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Servendo, o associando, come sopra, riceveranno Cavalcatura, e Vitto unitamente ad altri Intervenienti.
Operando da sè fuori de' Corpi Santi: Cavalcatura per ogni giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—

In affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta.
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, servendo a' Ministri, ed associando Ufficiali, e come sopra, o operando da sè, compreso il giorno dell'andata, e del ritorno ——— lir. 6.—.—
Per la Cavalcatura ogni giorno, tutto compreso ——— lir. 4.10.—
Per il Vitto in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Nelle suddette Diete viene compresa qualunque Operazione facciasi da' Portieri in qualsisia modo, cioè tanto servendo a' Ministri Delegati, che associando Notajo Camerale, o Cancelliere negli Atti Giudiciali, o operando da sè come sopra.
E quanto sopra dovrà ritenersi in Tassa, accadendo che una delle Parti dovesse reintegrare l'altra delle spese.

Commessarj deputati sopra Sfrosi di Sale della Città di Milano, altre Città, e Borghi dello Stato,

SOrtendo da Milano, altre Città, o Borghi:
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, compreso il giorno dell'andata, e del ritorno:
Al Commessario ——— lir. 12.—.—
Al Notajo ——— lir. 9.—.—
Allo Scrittore ——— lir. 4.10.—
Al Portiere del Magistrato, quando vi intervenga —— lir. 6.—.—
Al Capo de' Fanti ——— lir. 6.—.—
A cadaun Fante ——— lir. 3.—.—
Vitto a cadauno de' suddetti Commessario, Notajo, Scrittore, e Portiere, in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
A cadaun Fante, e loro Capo, in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—
Cavalcature per li suddetti Commessario, Notajo, Scrittore, e Portiere, in cadauna giornata per cadaun Cavallo, compreso Stallazzo, e Rinfresco ——— li. 4.10.—

Caval-

Cavalcature per li Fanti, e ſuo Capo, in cadaun giorno, e cadaun Cavallo, compreſo Stallazzo, e Rinfreſco ——— lir. 3 10.—

Occorrendo valerſi del braccio Militare:

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe:

Al Capitano ——— lir. 12.—.—

All' Ajutante ——— lir. 6.—.—

All' Alfiere ——— lir. 4 — —

Al Sargente ——— lir. 2.—.—

A ciaſcun ſemplice Soldato sì di Cavallerìa, che d'Infanterìa ——— lir. 1.—.—

Per cadaun Stallazzo de' Cavalli de' Soldati ——— lir. 1.—.—

E cadaun Rinfreſco ——— lir. —.10.—

Non ſi potrà da alcuno, cioè Commeſſario, Notajo, Scrittore, Portiere, e Fanti eſigere l'importanza della Cibaria, nè dello Stallazzo, anche riſpetto al Militare, per la ſera del ritorno alla reſidenza; nè la Cibaria del Pranſo, quando preceda a quello il ritorno.

Quando ſi facciano più Invenzioni in un giorno, non potranno duplicarſi le Diete, ma dovrà ritenerſi una ſola giornata.

Le Invenzioni in un ſol Luogo dovranno farſi nel medeſimo acceſſo; e però non ſarà lecito a' Commeſſarj recedere, portandoſi alla reſidenza, indi ſenza nuova cauſa urgente ritornare allo ſteſſo Luogo della Invenzione.

Facendoſi Invenzione in uno ſteſſo tempo, e Luogo a pregiudizio di più Perſone di diverſa Famiglia, ſaranno tenuti li Delinquenti tutti *in ſolidum* al pagamento della giornata, o giornate, nè ſarà lecito il duplicarle.

Non ſarà lecito a' Commeſſarj porre a carico de' Delinquenti le giornate fatte indarno ſenza Invenzione; ma ſi conterà unicamente la giornata neceſſaria per giungere dal Luogo di reſidenza a quello dell' Invenzione fatta; ſi conteranno le giornate di permanenza neceſſaria in Luogo, e di ritorno alla reſidenza, quando però nel ritorno non ſiaſi conſonto del tempo in far' altrove altre diligenze, o Invenzioni. Facendoſi Invenzioni nel ritorno, ſaranno tenuti alle Diete del receſſo per metà il primo, o primi Delinquenti, e per l'altra metà gli ultimi Delinquenti.

Le Diete de' Commeſſarj, ed Intervenienti con eſſo; ſiccome per lo più gli è ſpediente viaggiar di notte, così ſi dichiara avere il ſuo principio nel receſſo dal Luogo di reſidenza egualmente partendo alla ſera, che ſi foſſero partiti alla mattina, ſalvo che riſpetto alle Cibarie per il Commeſſario, ed altri, come pure per li Soldati, e Rinfreſchi de' Cavalli.

Capi-

Capitani del Divieto; del Bergantino, ed Ufficiali dell' Annona.

NOn hanno questi alcuna Dieta per occasione delle diligenze dipendenti dal loro rispettivo instituto, ed obbligo; mercechè oltre il soldo, ed emolumenti loro assegnati, partecipano del terzo nelle Invenzioni, che da loro medesimi si fanno.

In caso di Delegazione ad istanza di Parte processata, ma non in caso d'Ufficio, o Misto,

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, al Capitano —— lir. 12.—.—
Al Cancelliere, o sia Notajo —— lir. 9.—.—
Dovendo il Capitano del Divieto sempre andare a Cavallo,
Per Cavalcatura, cioè cadaun Cavallo, e giorno, tutto compreso —— lir. 4.10.—
Vitto per il Capitano, e Notajo, cioè per cadauno di essi, e Pasto —— lir. 2.10.—
E dovendo intervenire Ufficiali dell'Annona, o Soldati del Bergantino, s'osserverà come siegue:
Per cadaun Ufficiale dell' Annona, quando faccia di bisogno:
Cavalcatura in cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo —— lir. 4.10.—
Vitto per cadauno di essi, e Pasto —— lir. 1. 5 —
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse —— lir. 6.—.—

Intervenendo Soldati del Bergantino,

Vitto per cadaun Soldato in ogni Pasto —— lir. 1. 5.—
E per ragione di Dieta, e cadauna di esse —— lir. 3 —.—
E siccome li Capitani del Bergantino operano sopra il Fiume Pò con Nave armata, così in caso di Commessione venga loro data da Sua Eccellenza, o da' Tribunali in affari di Parte, dovranno conseguire gli Uomini, che navigano, come siegue:
Vitto per cadaun Navarolo in ogni Pasto —— lir. 1. 5.—
Per cadauna giornata —— lir. 2.—.—

Ingegneri Camerali

Operando per servizio della Regia Camera, o in Affari Misti,

PEr ragione di Dieta tanto in Città, come fuori, ed in qualunque luogo —— niente.
Spese forzose in affari d'Interesse della Camera, da corrispondersi dalla medesima; ed in affari degli Appaltatori, da corrispondersi da' medesimi.

Ca-

Caleſſe a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo il mantenimento di eſſi, Vitto, e buona mano al Vetturino — lir. 16.—.—
Vitto per sè, e l'Ajutante, quando facci di biſogno, cioè cadauno di eſſi, e Paſto ——— lir. 2.10.—
Vitto per il Trabuccatore, o Servitore in cadaun Paſto — lir. 1. 5.—

In Affari di Parti tra sè contendenti, oppure di Parte contendente con il Regio Fiſco, ove la Parte ſia tenuta alle ſpeſe degli Acceſſi, Viſite, ed altro,

SE in Città la ſola Dieta.
Per ragione di Dieta tanto in Città, come fuori, e cadauna di eſſe ——— lir. 12.—.—
All' Ajutante, quando faccia di biſogno ——— lir. 6.—.—
Al Trabuccatore, quando faccia di biſogno ——— lir. 3.—.—
Al Servitore, quando le Diete ſi faccino fuori di Città, e l'Ingegnere operi da sè, e non con Miniſtro Principale della Delegazione ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, o Parti nel caſo ſopra eſpreſſo; ritenuto però in Taſſa quanto ſopra.
Nè potranno per qualunque operazione facciaſi ſul Luogo, e Fatto conſeguire più di quanto reſta ſopra preſcritto.

Commeſſario del Naviglio Grande

In Affari della Regia Camera,

Ex Officio.

PEr ragione di Dieta ——— nulla.
Speſe forzoſe: cioè Vitto in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per Cavalcatura, ſendo tenuto al mantenimento del Cavallo nulla.

In Affari di Parte

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno, e compreſe le ſpeſe ——— lir. 16.—.—
Nè potrà per qualunque operazione faccia ſul Luogo, e Fatto conſeguire più di quanto ſopra viene preſcritto.

Campari ſopra Naviglj, e Muzza

In Affari della Regia Camera.

PEr ragione di Dieta, e cadauna di eſſe ——— lir. 3.10.—
Vitto a carico della Parte, da ritenerſi in Taſſa come ſopra ——— lir. 1. 5.—

Nè

Nè potranno pretendere per qualunque operazione facciasi sul Luogo, e Fatto più di quanto viene di sopra prescritto.

Trabuccatori non avendo alcun salario del Principe,

Servendo in Affari della Regia Camera.

Per ragione di Dieta, tanto in Città, come fuori —— lir. 3.—.—
Se fuori: Spese forzose, cioè Cavalcatura per cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo —— lir. 4.10.—
Vitto per cadaun Pasto —— lir. 1. 5.—

In Affari di Parte, o Misti,

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, come fuori —— lir. 3.—.—
Cavalcatura, e Vitto a carico della Parte, ritenuto in Tassa quanto sopra, cioè, per la Cavalcatura —— lir. 4.10.—
Per Vitto, cioè in cadaun Pasto —— lir. 1.10.—
Nè potranno per qualunque operazione facciano sul Luogo, e Fatto pretendere più di quanto resta di sopra prescritto.

Periti Stimatori de' Mobili

Per Interesse della Regia Camera.

NOn avendo questi alcun salario dalla Camera,
In Città, e ne' Corpi Santi per ragione di Dieta —— nulla.
Se fuori di Città, e ne' Corpi Santi per cadauna Dieta, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno —— lir. 9.—.—
Cavalcatura per cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo —— lir. 4.10.—
Vitto in cadaun Pasto —— lir. 2. 5.—
Nè potranno pretendere più di quanto sopra, salvo che rispetto all' assistenza nella formazione sul Fatto degl' Inventarj, Stime, ed assistenza agli Incanti, per i quali si è avuto ragione nella Tariffa.

E per Interesse de' Particolari,

In Città, e ne' Corpi Santi per ragione di Dieta —— nulla.
Se fuori, per cadauna giornata, compreso il giorno dell'andata, e del ritorno —— lir. 9.—.—
Vitto in cadaun Pasto —— lir. 2. 5.—
Cavalcatura, come sopra, ogni giornata, tutto compreso — lir. 4.10.—
Nè potranno pretendere più di quanto sopra, salvochè rispetto all'

all' assistenza nella formazione degli Inventarj, ed in farne le Stime, come pure in assistere agli Incanti, per i quali si è avuta ragione nella Tariffa per li Stimatori stessi formata.

Trombetti

In Affari di Camera,

Ex Officio.

IN Città per ragione di Dieta		nulla.
Per pubblicazione di Gride d'Uffizio anche Fiscali, di Citazioni, Inquisizioni, e condanne di Bando, atteso quanto loro si corrisponde dalla Regia Camera, o dalle Imprese	—	nulla.
Per fare la relazione delle pubblicazioni di Editti, ed altro	—	nulla.
Se fuori: Spese forzose, cioè Cavalcatura per ogni giornata, compreso il mantenimento del Cavallo	lir.	4.10.—
Vitto in cadaun Pasto	lir.	1.10.—
Per assistere agl' Incanti ad istanza Fiscale, ed altre operazioni in qualunque luogo, si osserverà quanto resta disposto nella Tariffa Magistrale.		

In Affari di Parte,

Per pubblicazione di Grida, o altro Atto simile:		
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, in Città		nulla.
Se fuori: per ragione di Dieta, e cadauna di esse, compreso le spese forzose, e Cavalcatura	lir.	9.—.—
Per pubblicazioni, affissioni, Incanti, e Relazioni delle pubblicazioni, ed affissioni, si osserverà quanto viene stabilito nella Tassa.		
In Città: Per Subaste Giudiciali nanti Senatori, o Questori, e Capitano di Giustizia, e suo Vicario, in cadauna Dieta	lir.	5.—.—
Per Subaste Giudiciali nanti li Giudici di Palazzo, in cadauna Dieta	lir.	3.—.—
Se fuori: Per pubblicazione di Gride Provvisionali, o di altre Gride a favore de' Feudatarj, o Possessori di Regalìe, in cadauna Dieta, compresa Cavalcatura, e Vitto	lir.	9.—.—
Per assistere agl' Incanti in Città ad instanza di Luoghi Pii, in cadauna giornata senz' altra spesa	lir.	3.—.—
Per assistere agl'Incanti, che si fanno alla Ferrata, o altri luoghi ad istanza de'Particolari, si osserverà quanto viene prescritto nella Tariffa sopra di ciò formata.		

Tribunale di Sanità, e Dipendenti dal medesimo.

Questore Conservatore

Con Cancelliere, o Uffiziale, Cameriere, e due Staffieri,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: per ogni Caleſſe a due Cavalli per sè, e ſuo Seguito neceſſario, in cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 5.—.—
Per cadauno di ſuo Seguito, e Paſto ——— lir. 2.10.—
Per cadauno de' due Staffieri, e Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Miſto,

In Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza ——— nulla.
Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno, come reſta prefiſſo nel titolo del Magiſtrato Camerale ——— lir. 32.—.—
Cancelliere ——— lir. 12.—.—
Ufficiale: tanto ſupplendo le veci di Cancelliere, come facendo le parti di Scrittore ——— lir. 6.—.—
Al Cameriere ——— lir. 2. 5.—
A cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta la preſente Taſſa nel caſo di doverſi reintegrare le ſpeſe dalla contraria Parte.
Nelle ſuddette Diete viene compreſa qualunque operazione, che ſi faccia dagl'Intervenienti ſul Luogo, e Fatto; ſalvo che meramente nelle Cauſe di Parte, riſpetto all' edizione di copie ſemplici, o autentiche, le quali veniſſero richieſte dalle Parti, ſecondo la Tariffa già pubblicata.

Altri Conservatori, Uditore, e Protofisico Generale

Con Cancelliere, o Ufficiale, ed uno Staffiere,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—
Per il Cancelliere, o Ufficiale in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Miſto,

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 28.—.—
Per il Cancelliere ——— lir. 12.—.—
Se Ufficiale, ſupplendo anche le veci del Cancelliere ——— lir. 6.—.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta nel caſo di reintegrazione dovuta da altra Parte, la preſente Taſſa.
Nelle ſuddette Diete viene compreſa qualunque operazione, che verrà fatta dagl' Intervenienti ſul Luogo, e Fatto; ſalvo che negli affari meramente di Parte; riſpetto all'edizione di copie ſemplici, o autentiche degli Atti, che veniſſero richieſte dalle Parti, ſecondo la Tariffa già pubblicata per il Tribunale della Sanità.
Ben' inteſo, non doverſi coſa alcuna a titolo di Dieta per viſita di Beſtie, come al Cap. 5. §. ultimo della Taſſa ſuddetta per il Tribunale della Sanità.

Cancelliere del Tribunale,

Quando accada dovere per Commeſſione operare da sè con Scrittore, o Portiere, ſecondo le contingenze,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Quando, oltre lo Scrittore, faccia di bisogno il Portiere.
Cavalcatura per il medesimo Portiere, in cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per lo Scrittore, quando faccia di bisogno, in cadaun Pasto lir. 2.10.—
Per il Portiere, quando faccia di bisogno, in cadaun Pasto lir. 1.10.—
Per il Servitore, in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi, la sola Dieta.
Per ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.—
Per lo Scrittore, quando faccia di bisogno ——— lir. 6.—.—
Al Portiere, quando faccia di bisogno ——— lir. 3.10.—
Al Servitore, quando le Diete si facciano fuori di Città — lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta in caso di reintegrazione dovuta dall' altra Parte la presente Tassa.
Nelle suddette Diete viene compreso qualunque operazione facciasi sul Luogo, e Fatto; salvo che rispetto alle Cause meramente di Parte, la edizione di copie semplici, o autentiche, le quali venissero richieste dalle Parti, secondo viene prescritto nella Tariffa già pubblicata.
Ben' inteso, non doversi cosa alcuna a titolo di Dieta per visita di Bestie, come al Capo 5. §. ultimo della Tassa per il Tribunale della Sanità.

Fisico Chirurgo,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleste a due Cavalli per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Pasto ——— lir. 3.—.—
Ben' inteso, non doversi cosa alcuna a titolo di Dieta, anche per le Visite di Bestie, come nel Cap. 5. §. ultimo della Tassa Generale del Tribunale della Sanità.

Commessarj Urbani,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Cavalcatura per cadauna giornata, compreso il man-

mantenimento del Cavallo ——————————— lir. 4.10.—
Vitto in cadaun Pasto ——————————— lir. 2.—.—

Se in affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi, la sola Dieta.
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, essendo giornata intiera lir. 5.— —
Quando trattisi di mezza giornata ——————— lir. 2.10.—
Dalle suddette Diete viene esclusa la loro assistenza in occasione dello Spurgo generale delle Cantarane; mercecchè per questa conseguiscono la mercede già prescritta nella pubblicata Tassa generale.
In affare di Parte, o Misto, se accaderà far Diete fuori della Città, e de' Corpi Santi, sarà tenuta la Parte, oltre il Vitto, a somministrare la Cavalcatura tassata come sopra.
Nelle Diete viene compresa qualunque operazione, che si debba fare sul Luogo, e Fatto.
Ben' inteso, che resti salvo il disposto nel Cap. 5. § ultimo della Tassa generale toccante il caso di visita di Bestie, per cui nulla devesi di Dieta.

Apparitori,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——————— nulla.
Se fuori: Cavalcatura in ogni giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——————————— lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Pasto ——————————— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi, la sola Dieta.
Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, e cadauna di esse, quando sia giornata intiera —— lir. 2.10.—
Quando sia mezza giornata ——————————— lir. 1. 5.—
Cavalcatura, e Vitto, in regola come sopra, a carico della Parte.
Dalle suddette Diete viene esclusa la loro assistenza in occasione dello Spurgo generale delle Cantarane, mercecchè per quella conseguiscono la mercede prefissa nella Tassa Generale.
In tali Diete viene compresa qualunque operazione, che si faccia sul Luogo, e Fatto.
Ben' inteso, che resti salvo il disposto nel Cap. 5. §. ultimo della Tassa Generale della Sanità, toccante il caso di visita di Bestie, per cui nulla devesi di Dieta.

Por-

Portiere.

IN Città, e ne' Corpi Santi, tanto in affari di Officio, come di Parte, o Misti ——— nulla.

Se fuori: Cavalcatura per cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo: Se *ex Officio* a carico della Regia Camera: Se in affare di Parte, o Misto, a carico della Parte ——— lir. 4.10.—

Vitto in cadaun Pasto a carico rispettivamente come sopra lir. 1.10.—

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse nel solo caso di trattarsi di affare di Parte, o Misto, e fuori di Città, e de' Corpi Santi, da corrispondersi dalla Parte ——— lir. 3.10.—

Ed in caso di visite per Bestie si osserverà il disposto nel Cap. 5. §. ultimo della Tassa già pubblicata per il Tribunale della Sanità.

Accadendo Delegazioni per Ordine di Sua Eccellenza, o per disposizione del Tribunale, secondo le contingenze de' casi, in altre Persone fuori delle di sopra nominate, avrà il Tribunale riguardo alla qualità di esse, ed alle circostanze, per tassarne le spese forzose, e le Diete.

Diete Giudiziali degli Anziani, e de' Consoli delle Città, Borghi, e Terre dello Stato di Milano.

NElla Città di Milano, e ne' Corpi Santi s'osserverà la Tassa del Tribunale della Sanità in tutto, come resta espresso al Cap. 16.

Nelle altre Città, e ne' rispettivi loro Corpi Santi in Moneta di Milano per cadauna intiera giornata ——— lir. 3.—.—

Per mezza giornata ——— lir. 1.10.—

Nelli Borghi, e Terre, e fuori di essi per cadauna giornata lir. 1.10.—

Con dichiarazione, che non possano pretendere cosa alcuna a titolo di spese, tempo perduto, od altro.

Collegio de' Giurisperiti

Per le Cause de' Petenti.

DOvendosi da' Delegati per occasione de' Petenti prendere le opportune informazioni, ed usare altresì tutte quelle diligenze, che possano condurre ad una perfetta osservanza degli Ordini per sostenimento delle prerogative del loro Nobile Ceto; e per ciò talvolta portarsi eziandio fuor di Milano per riconoscere Scritture, Protocolli, Matrici d'Instromenti negli Archivj pubblici, e presso Notaj; per le cui spese obbliganssi li Petenti a fare deposito restituibile, nel caso, in cui non siano occorse spese, o quelle detratte in ciò, che sopravanzi.

Per ragione di Diete tanto in Città, come fuori, secondo la lodevole consuetudine del Collegio ———————— nulla.

Spese forzose: secondo risultano fatte, e con quella moderazione sempre usata dal Collegio.

Quando accadessero spese nell' esame di Scritture, ed estrazioni di copie semplici, o autentiche, potranno detrarsi dal deposito, con quella moderazione, che suole il Collegio.

Collegio de' Fisici

Per le Cause de' Petenti.

PEr occasione de' Petenti la loro admissione in quel Nobile Ceto, delegandosi due del Collegio a prendere le opportune Informazioni, esaminare Scritture, e praticare altre diligenze conducenti ad una perfetta osservanza degli Ordini; dovendosi far Diete in Città, o fuori di essa; e perciò delle spese, per cui obbliganssi li Petenti a far deposito restituibile nel caso non siano occorse, o in quella parte siano sopravanzate.

Per ragione di Dieta tanto in Città, come fuori, per trattarsi di affare riguardante la tutela delle prerogative di esso Collegio ——— nulla.

Spese forzose: secondo il realmente speso, e con quella moderazione, che fu sempre praticata dal Collegio.

Accadendo spese nell' esame di Scritture, ed estrazione di copie semplici, o autentiche, potranno detrarsi dal deposito con quella moderazione solita usarsi dallo stesso Collegio.

In Cause Criminali.

Accadendo di aversi a formare Processi Criminali in Cause di Medicina per mancamenti *in munere*, per cui qualche Delegato dal Collegio debba portarsi fuori di Città per assistere ad Esami, visitar Ricette, o altro procedente dal loro instituto,

In Cause d'Ufficio,

In Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.

Se fuori: Il Delegato con Notajo Criminale, e Scrittore: Spese forzose, cioè

Calesse a due Cavalli, in cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Cavalcatura per lo Scrittore, in cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Vitto per il Delegato in cadaun Pasto ——— lir. 4.—.—

Per il Notajo Criminale, e suo Scrittore, e cadauno di essi, e Pasto ——— lir. 2.10.—

Per lo Staffiere in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Per ragione di Dieta, trattandosi di Cause appoggiate all' Instituto del Collegio ——— nulla.

Se ad Istanza di Parte,

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, come fuori,

fuori, compresa la giornata dell' andata, e del ritorno lir. 24.—.—
Al Notajo Criminale ——————————— lir. 9.—.—
Allo Scrittore ——————————— lir. 4.10.—
Allo Staffiere ——————————— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte instante, ritenuta però nel caso di reintegrazione, e condanna della Parte contraria nelle spese, la suddetta Tariffa.
Ben' inteso, che il Notajo Criminale non potrà esiggere maggior mercede delle suddette Diete per qualunque operazione, che faccia sul Luogo, e Fatto.

Protofisico Generale

Per le Visite de' Speziali nella Città di Milano.

SEndovi una Giunta deputata da Sua Eccellenza sopra alcune vertenze tra il Protofisico, il Collegio de' Fisici, ed il Collegio de' Speziali, dovrà eseguirsi quanto verrà determinato; E quando venga fatta decisione a lui favorevole
Anderà questi con Cancelliere, uno Speziale, ed un Chimico a visitare ne' termini, che verranno prescritti, tutte le Officine de' Speziali, i Medicamenti, e gl' Ingredienti a compor quelli, in tutto a tenore degli Ordini, e del suo Instituto, dividendo la visita in quelle parti, le quali verranno destinate, cosicchè in un tempo visiterà una parte, ed in altro l'altra parte.
In fine di cadauno de' suddetti termini rifferirà *ex Officio* al Senatore Delegato da proporsi in Senato la quantità, e qualità delle suddette Officine, esprimendo il nome, e cognome di cadauno Speziale, e similmente rifferirà al Tribunale della Sanità per quelle notizie, e provvidenze, che riguardar possano la pubblica salute.
Il tutto dovrà farsi ——————————— gratis.

Per le Visite de' Speziali nel Ducato di Milano.

PEr le Visite di cadauna Spezierìa nel Ducato di Milano con Cancelliere, uno Speziale Collegiato, ed un Chimico, deve attendersi quanto sarà determinato dalla Giunta particolare destinata da Sua Eccellenza sopra le Vertenze tra il suddetto Protofisico, il Collegio de' Fisici, ed il Collegio de' Speziali; e quando venga deciso a favore di esso Protofisico,
Dovrà il Protofisico, a tenore del suo Instituto, e degli Ordini del Senato, aver visitate ne' tempi prefissi tutte le

Officine de' Speziali Forenſi eſiſtenti nel Ducato; coſicchè con quella diligenza, che ſeco porta una materia della maggiore importanza, qual' è la perfezione de' Medicinali, e degl' Ingredienti atti alla manipolazione di eſſi per la pubblica ſalute, e de' Privati, debba averne viſitata quella Parte di eſſe, che ne' ſuddetti tempi gli verrà dichiarata.

Sarà pertanto a ſuo carico il provvederſi di comodo, e di vitto per sè, e degl' Intervenienti ne' viaggi.

Vitto per il Protofiſico, in cadaun Paſto ——————— lir. 4.—.—

Per gl' Intervenienti, e per cadauno di eſſi, e Paſto —— lir. 2.10.—

Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——————————— lir. 1. 5.—

Ad effetto, che poſſa coprirſi delle ſuddette giornali ſpeſe, conſideratáſi la pluralità delle Officine, e la facilità in più Parti del Ducato di viſitarne più d'una in cadauna giornata, conſeguirà da cadaun Speziale, la cui Officina, e Medicinali ſiano ſtati viſitati, non più di ——————— lir. 24.—.—

Non potranno il Protofiſico, e gl' Intervenienti prendere alloggiamento, nè vitto nelle Caſe, o a ſpeſe de' Speziali viſitati, o non viſitati, ma in luogo terzo.

In cadaun' Anno *ex Officio* dovrà il Protofiſico rifferire in iſcritto al Senatore Delegato da proporſi nel Senato, la quantità, e qualità delle Officine viſitate, eſprimendo altresì il nome de' riſpettivi Speziali.

E ſimilmente rifferirà al Tribunale della Sanità per quelle notizie, e provvidenze, che riguardar poſſano la pubblica ſalute.

Ben' inteſo, che il Protofiſico non intervenendo perſonalmente alle Viſite, non potrà pretendere, nè conſeguire coſa alcuna da' Speziali.

Per le Viſite ogni ſei Anni di cadauna Spezierìa fuori del Ducato di Milano, con Cancelliere, uno Speziale Collegiato, ed un Chimico.

DOvendo il Protofiſico a tenore degli Ordini del Senato, e del proprio Inſtituto aver viſitate ogni ſei Anni tutte le Officine de' Speziali eſiſtenti fuori del Ducato; ſarà a ſuo carico il provvederſi di Comodo, e Vitto ne' Viaggi per sè, e per gl' Intervenienti.

Ed acciocchè poſſa coprirſi delle ſpeſe, conſiderata la quantità delle Officine, e la facilità di viſitarne più di una al giorno, conſeguirà da cadauno Speziale, la cui Officina, ed i Medicinali ſaranno ſtati viſitati, non più di —— lir. 24.—.—

Non dovranno il Protofiſico, nè gl' Intervenienti prendere Alloggiamento, nè Vitto nelle Caſe, o a ſpeſe de' Speziali viſitati, o non viſitati; ma in luogo terzo.

Ben'

Ben' inteſo, che il Protofiſico, non intervenendo perſonalmente alle Viſite, non potrà pretendere, nè conſeguire coſa alcuna da' Speziali.

Abati del Collegio de' Speziali,

Per le Viſite de' Speziali nella Città di Milano.

DOvranno attenderſi le deliberazioni, che verranno fatte ſopra le vertenze tra eſſo Collegio, quello de' Fiſici, ed il Protofiſico Generale, pendenti nanti una particolare Giunta deputata da Sua Eccellenza.

Quando però veniſſe dichiarato a favore del ſuddetto Collegio de' Speziali,

Dovranno gli Abati, cioè uno di eſſi, con buon numero di altri Ufficiali del Collegio, Cancelliere, e Portiere viſitare per il tempo, che verrà deſtinato, tutte le Officine de' Speziali, li Medicamenti, e gl' Ingredienti atti alla manipolazione, e compoſto di eſſi Medicinali, con dividere in due parti la viſita, però con previa intelligenza col Protofiſico, quando anch' eſſo debba viſitare, acciocchè il Collegio viſiti in tempo diverſo da quello, in cui ſiano ſtate fatte, o ſiano per farſi le viſite dal ſuddetto Protofiſico Generale, e le Spezierìe non abbiano l'incomodo di replicate viſite in un medeſimo tempo.

In fine di cadauna viſita rifferiranno gli Abati *ex Officio* al Senatore Delegato, da proporſi in Senato, la quantità, e la qualità delle Officine viſitate, eſprimendo altresì nome, e cognome di cadauno Speziale.

Simile relazione dovrà farſi al Tribunale della Sanità per quelle notizie, e Provvidenze, che riguardar poſſano la pubblica ſalute.

Il tutto dovrà farſi ——————————————— gratis.

Quando queſti con altri Uffiziali del loro Collegio, Cancelliere, e Portiere ſortano dalla Città oltre li Corpi Santi, alla viſita delle Spezierìe eſiſtenti nel Ducato di Milano.

DEvono queſti viſitare cadauna Officina forenſe di Medicinali, coſicchè a capo di due Anni ſiano tutte riconoſciute a tenore degli ordini.

Sarà a loro carico il provvederſi di comodo, e di Vitto ne' Viaggi per sè, e per gl' Intervenienti.

E ad effetto, che poſſano coprirſi delle ſpeſe, potranno eſiggere da cadauno Speziale indiſtintamente, ed abbenchè

ſituato nelle parti più lontane del Ducato, non più di — lir. 14.—.—

Non potranno l'Abate, nè gli Ufficiali, e come ſopra, prendere Alloggiamento, e Vitto in Caſa, o a ſpeſe di alcuno Speziale, ma in luogo terzo.

Ben' inteſo, che quando non ſiegua con effetto la viſita, non potrà il Collegio, nè i ſuoi Ufficiali pretendere, nè conſeguire coſa alcuna.

Avvocati, Cauſidici, e Sollecitatori

Militanti nella Città di Milano.

QUando accadano viſite, ed acceſſi giudiciali ſopra il Fatto, ove cadano controverſie fra le Parti, o in Cauſe fra le Parti, ed il Regio Fiſco, per cui dalle Parti conducanſi li ſuoi Avvocati, Cauſidici, e Sollecitatori; Speſe forzoſe, e Diete come ſiegue:

In Città, e ne' Corpi Santi, Carrozza di Vettura per cadaun giorno intiero ——— lir. 9.—.—

Per mezza giornata ——— lir. 4.10.—

Se fuori: Caleſſe a due Cavalli per l'Avvocato, e Cauſidico in cadauna giornata, compreſo, Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Cavalcatura per il Sollecitatore in cadaun giorno, compreſo il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno:

All' Avvocato ——— lir. 21.—.—

Al Cauſidico ——— lir. 12.—.—

Al Sollecitatore ——— lir. 6.—.—

Vitto per l'Avvocato in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—

Per il Cauſidico, e Sollecitatore, e cadauno di eſſi, e Paſto ——— lir. 2.10.—

Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Vettura nell' antidetto, ed altro modo più beneviſo, e Vitto a carico della Parte, da cui vengano condotti; coſicchè però in caſo di Taſſa, o ſia tra Avvocati, Cauſidici, e Sollecitatori da una Parte, e Clienti dall' altra, o tra Parte vittrice, ed altra condannata al riffacimento di ſpeſe, ſi abbia a ritenere la preſente Tariffa.

Ben' inteſo, che nelle ſuddette Diete viene compreſa qualunque operazione, che faraſſi ſul Luogo, e Fatto dalli ſuddetti riſpettivamente Avvocati, Cauſidici, e Sollecitatori.

Avvocati, Causidici, e Sollecitatori

Militanti nelle altre Città, e Giurisdizioni di Regie Giudicature dello Stato di Milano.

PEr occasione di accessi, e visite giudiciali sopra il Fatto, ove cadano controversie fra Parti, o sia Cause tra Parti, ed il Regio Fisco, per cui conducansi da' Clienti i loro Avvocati, Causidici, e Sollecitatori; spese forzose, e Diete come abbasso.

In Città, e ne' Corpi Santi, o Regio Borgo, la sola Dieta, come qui sotto.

Se fuori: Calesse a due Cavalli per l'Avvocato, e Causidico, in cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Cavalcatura per il Sollecitatore, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e nelle Giurisdizioni di Regie Giudicature, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno,

All' Avvocato ——— lir. 14.—.—
Al Causidico ——— lir. 7.—.—
Al Sollecitatore ——— lir. 3.10.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—
Vitto per l'Avvocato in cadaun Pasto ——— lir. 3.—.—
Per il Causidico, e Sollecitatore, e cadauno di essi, e Pasto lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Vettura nell' antidetto, od altro modo più beneviso, e Vitto a carico del Cliente, da cui vengano condotti; cosicchè però in caso di Tassa, o sia tra li suddetti rispettivi Padrocinanti per una Parte, ed il Cliente per l'altra; o tra la Parte vittrice, e l'altra condannata al riffacimento di spese, si abbia a ritenere la presente Tariffa.

Ben' inteso, che nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che si farà sul Luogo, e Fatto dalli suddetti rispettivi Padrocinatori.

Causidici, e Sollecitatori

Abitanti nelle Terre, causando nanti a' Giudici Feudali, per occasione di Accessi, e Visite sopra il Fatto, ove cadano controversie tra Parti, oppure tra la Parte, ed il Fisco Feudale.

IN luogo di residenza del Pretore, e per miglia due all' intorno la sola Dieta, come abbasso.

Se

Se fuori le due miglia: Cavalcatura per il Causidico, e rispettivo Sollecitatore, in cadauna giornata, compreso il mantenimento rispettivamente del Cavallo ——————— lir. 4.10.—

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto nel luogo, come fuori,

Al Causidico ——————————————— lir. 7.—.—

Al Sollecitatore ——————————————— lir. 3.10.—

Vitto per il Causidico in cadaun Pasto ——————————— lir. 2.10.—

Per il Sollecitatore in cadaun Pasto ——————————— lir. 2.10.—

Vettura nell' antidetto, o altro modo più benevisо, e Vitto a carico del loro Cliente; cosicchè però in caso di Tassa tanto tra' suddetti Padrocinatori per una Parte, ed il Cliente per l'altra, quanto tra Parte, e Parte, ritener debbasi la presente Tariffa.

E nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che verrà fatta sul Luogo, e Fatto da' suddetti rispettivamente Padrocinatori.

Ingegneri, e loro Ajutanti, Agrimensori, e Trabuccatori,

Operando in Affari di Parte, ed intervenendo per esse a visite Giudiziali,

SE con Senatori, Questori, o Capitano di Giustizia, si osserverà quanto viene prescritto nella Tariffa delle Diete per li suddetti Ministri formata.

Se con altri Giudici:

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta, come abbasso.

Per ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di esse,

All' Ingegnere ——— lir. 9.—.—

All' Ajutante dell'Ingegnere ——— lir. 4.10.—

All' Agrimensore ——— lir. 4.10.—

Al Trabuccatore ——— lir. 3.—.—

Se fuori: Calesse a due Cavalli per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Cavalcatura per l'Agrimensore, o Trabuccatore, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Vitto per l'Ingegnere, suo Ajutante, ed Agrimensore, e cadauno di essi, e Pasto ——— lir. 2.10.—

Per il Trabuccatore in cadaun Pasto ——— lir. 1.10.—

Vettura, e Vitto nell'antidetto, o altro modo più benevisо alla Parte, da cui verranno condotti li suddetti, o altro di essi; Cosicchè però in caso di Tassa tanto tra li suddetti per una Parte, ed il Cliente per l'altra; quanto tra Parte, e Parte si debba osservar la presente Tariffa.

Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che venga fatta da' suddetti sul Luogo, e Fatto.

Similmente gl' Ingegneri, e loro Ajutanti; gli Agrimensori, e Trabuccatori delle altre Città, e Giurisdizioni sottoposte a' Regj Giurisdicenti, e nelle Cause avanti li medesimi.

Ingegneri, e loro Ajutanti, Agrimensori, e Trabuccatori,

Operando li suddetti, o alcuno di essi nanti li Giusdicenti Feudali.

NEl luogo di Residenza del Podestà, e per miglia due all' intorno, la sola Dieta, come abbasso.

Per

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in luogo di residenza suddetta, e miglia due all' intorno, come fuori,

All' Ingegnere ——— lir. 7.——
Al suo Ajutante, quando faccia di bisogno ——— lir. 3.10.—
All' Agrimensore ——— lir. 3.10.—
Al Trabuccatore ——— lir. 2.——.—

Se fuori delle due miglia dal Luogo di residenza antidetta:
Cavalcatura per cadauno de' suddetti Ingegnere, e suo Ajutante, o Agrimensore, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—

Vitto per cadauno de' suddetti Ingegnere, suo Ajutante, od Agrimensore, e Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Trabuccatore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che si farà rispettivamente da' suddetti sul Luogo, e Fatto.

E la presente Tariffa dovrà ritenersi in occasione di Tassa, tanto tra' suddetti per una parte, ed il Cliente per l'altra, quanto tra Parte, e Parte.

Ragionati,

Operando in Affari di Parte, ed intervenendo per esse in occasione di Accessi Giudiziali.

IN Città, e ne' Corpi Santi, la sola Dieta, come abbasso.
Per ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di esse ——— lir. 9.—.—
Scrittore, quando faccia di bisogno ——— lir. 4.10.—
Vitto per il Ragionato, e lo Scrittore, quando faccia di bisogno, e cadauno di essi, e Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Ragionato, e come sopra, se fuori di Città, e de' Corpi Santi, Calesse a due Cavalli, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino, in cadauna giornata ——— lir. 16.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, da cui li suddetti verranno condotti; cosicchè però in caso di Tassa, tanto tra' suddetti per una parte, ed il Cliente per l'altra; quanto tra Parte, e Parte, si debba osservare la presente Tariffa.
Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che verrà fatta sul Luogo, e Fatto.
Similmente per li Ragionati delle altre Città, e Giurisdizioni sottoposte a' Regj Giusdicenti, e nelle Cause avanti a' medesimi.

Ragionati Forensi,

Operando li suddetti Ragionati nanti li Giudici Feudali.

NEl Luogo di residenza del Podestà, e per miglia due all' intorno, la sola Dieta, come abbasso.
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Luogo di residenza suddetta, e miglia due all'intorno, come fuori di essa:
Al Ragionato ——— lir. 7.—.—
Allo Scrittore, quando faccia di bisogno ——— lir. 3.10.—
Se fuori delle due miglia suddette: Cavalcatura per il Ragionato, ed altra per lo Scrittore, quando faccia di bisogno, in cadaun giorno, compreso il mantenimento di cadaun Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per cadauno de' suddetti, e Pasto ——— lir. 2.10.—
Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che si farà rispettivamente da cadauno di essi sul Luogo, e Fatto.
E la presente Tariffa dovrà ritenersi in occasione di Tasse, tanto tra' suddetti per una parte, ed il Cliente per l'altra; quanto tra Parte, e Parte.

Navi inservienti alle Visite, ed Accessi di Ministri, Giudici, ed Ufficiali de' Tribunali.

POichè accade talvolta in occasione di Visite, ed Accessi giudiciali il doversi valere di Navi sopra Fiumi, Laghi, e Naviglj; così viene stabilito:

Per Navi sopra Fiumi, cioè per cadaun Navarolo da prendersi in quel solo numero, che sia necessario, compreso il Vitto, e ritorno, in cadauna giornata ——— lir. 4.—.—

Sopra Laghi per cadaun Navarolo da prendersi in quel solo numero, che sia necessario, compreso il Vitto, e ritorno, in cadauna giornata ——— lir. 3.—.—

Sopra il Navilio Grande, Nave a due Cavalli, compreso il mantenimento di essi, Vitto a' Navaroli, in cadauna giornata ——— lir. 14.—.—

A tre Cavalli, tutto compreso, in cadauna giornata —— lir. 18.—.—

Sopra il Navilio della Martesana, Nave ad un Cavallo, compreso il mantenimento di esso, ed il Vitto a' Navaroli, in cadauna giornata ——— lir. 10.—.—

A due Cavalli, tutto compreso, in cadauna giornata —— lir. 14.—.—

A tre Cavalli, tutto compreso, in cadauna giornata —— lir. 16.—.—

TARIFFA DELLE DIETE

Per l'Uffizio dell' Economato Generale, formata, e rimessa dall' Economo Generale, unita al Corpo delle Tariffe per ordine di Sua Eccellenza.

Economo Generale, con Cancelliere del suo Ufficio, Scrittore, quando faccia di bisogno, Cameriere, e due Staffieri,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi per qualunque titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli, per ogni giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Cavalcatura per lo Scrittore, quando faccia di bisogno, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo — lir. 4.10.—
Vitto per il Regio Economo in cadaun Pasto ——— lir. 5.—.—
Per il Cancelliere in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per lo Scrittore, quando faccia di bisogno, in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Cameriere in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per cadauno dei due Staffieri, e Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte.

Operando in Persona il Regio Economo Generale, e siavi la necessità di assistere a' Possessi, o ad altro Atto:
Per ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 28—.—
Non intervenendo personalmente l'Economo ——— nulla.
Cancelliere dell' Ufficio, associando l'Economo Generale lir. 9.—.—
Scrittore, quando faccia di bisogno ——— lir. 4.10.—
Cameriere ——— lir. 2. 5.—
Per cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto, a carico di chi vi ha interesse, ben' inteso, che quando facciansi dall' Ufficio le spese, non si possano caricare ne' Conti gl' Interessati, e Beneficiati più di quanto fu di sopra espresso nella presente Tassa.

U. DE ILL. UB.

Nelle ſuddette Diete viene compreſa qualunque Operazione, facciaſi ſul Luogo dal Cancelliere, ſalvo la edizione di copie ſemplici, od autentiche, le quali veniſſero richieſte dalle Parti.

Cancelliere dell' Ufficio Economale,

Operando da sè,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Con lo Scrittore, ed un Servitore, Caleſſe a due Cavalli per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per il Cancelliere in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Scrittore in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte,

Per ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 12.—.—
Allo Scrittore ——— lir. 4.10.—
Al Servitore ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico di chi vi ha intereſſe; coſicchè quando faccianſi dall' Ufficio le ſpeſe, non poſſano gl' Intereſſati ſovracaricarſi più di quanto reſta taſſato nella preſente Tariffa.
Nel diritto delle Diete viene compreſa qualunque operazione, che ſi faccia ſul Luogo.

Ingegnere dell' Uffizio Economale,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Con ſuo Ajutante, ed un Servitore, Caleſſe a due Cavalli per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per l'Ajutante in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte,

Quando aſſocj l'Economo Generale, tanto in Città, e ne' Corpi

Corpi Santi, quanto fuori, per ragione di Dieta, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno — lir. 9.—.—
Suo Ajutante — lir. 4.10.—
Quando operi da sè in cadauna Dieta — lir. 12.—.—
Al suo Ajutante come sopra — lir. 4.10.—
Al Servitore — lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, e facendosi dall' Ufficio le spese, non potranno gl' Interessati sovracaricarsi più di quanto viene sopra prefisso.
In tali Diete devono comprendersi le operazioni fatte sul Luogo, salva la edizione di copie semplici, ed autentiche, le quali venissero richieste dalle Parti, secondo la regola prescritta agli Ingegneri.

Subeconomi nelle Città dello Stato,

Se *ex Officio*

IN Città, ove risiedono, e ne' Corpi Santi per alcun titolo — nulla.
Se fuori: Con il Pro-Cancelliere, ed un Servitore, Calesse a due Cavalli in cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino — lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Pasto — lir. 2.10.—
Per il Pro-Cancelliere — lir. 2.10.—
Per il Servitore — lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte,

Intervenendo il Subeconomo personalmente, e quando sia necessario il di lui accesso per Possessi, od altri Atti:
Per ragione di Dieta in Città, e ne' Corpi Santi — lir. 6.—.—
Se fuori: Per cadauna di esse Diete, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno — lir. 12.—.—
Al Pro-Cancelliere, associando il Subeconomo — lir. 4.10.—
Operando da sè — lir. 6.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto, a carico di chi vi ha interesse, nè possano sovracaricarsi in qualunque caso più di quanto resta di sopra prefisso.
Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che accada doversi fare sul Luogo, e Fatto, salva la edizione di copie semplici, ed autentiche, che venissero dalle Parti richieste.

Subeconomi Forensi delle Pievi, e Distretti fuori delle Città,

Se *ex Officio*

IN luogo, ove risiedono, e per miglia due all'intorno: Con Notajo in luogo di Cancelliere, per alcun titolo ——— nulla.
Se oltre le due miglia: Cavalcatura per ogni giornata, compreso il mantenimento del Cavallo, e similmente per il Notajo ——— lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Notajo in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—

Se in Affare di Parte.

Per ragione di Dieta in luogo ove risiedono, e miglia due all' intorno ——— lir. 4.10.—
Se fuori delle dette due miglia: Per cadauna di esse Diete, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 7.—.—
Al Notajo ——— lir. 3.10.—
Cavalcatura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte interessata, cosicchè non possa in qualunque caso sovracaricarsi più di quanto sopra.
Nelle suddette Diete viene compresa qualunque operazione, che facciasi sul Luogo, e Fatto, salvo che rispetto a copie semplici, od autentiche, le quali si richiedessero dalle Parti.

Sottoscrit. Giuseppe Lambertenghi Economo Generale.

TARIFFA
DE'
DIRITTI
DI
TESORERIA,
DELLA
SCRITTURA,
E
DE' PORTIERI
PER LA
CANCELLERIA SEGRETA.

TARSIA
OVVERO
DIRITTO
DI
TESORERIA,
DELLA
SCRITTURA,
E
DE PORTIERI
DI
CANCELLERIA
SEGRETA.

MASSIME REGOLATRICI DELLA PRESENTE TARIFFA.

I.

NOn oſtante qualunque oſſervanza, ſi aboliſce a tenore degli Ordini emanati ſotto il giorno 11. Luglio 1688, e primo Giugno 1689., ed in eſecuzione di Decreto dell' Eccellenza Sua del dì primo Giugno 1749. dipendentemente dalla mente di Sua Imperiale Regia Maeſtà ſpiegata a ſollievo del Pubblico nel Piano ſotto il giorno 30. Aprile 1749., la Pratica introdotta di eſigere Onorarj *ad manus* tanto in riguardo de' Segretarj, quanto degli Ufficiali della Cancellerìa, coſicchè in niun tempo, modo, e per niun titolo ſi poſſa eſigere alcuno, benchè menomo diritto, fuorchè quanto verrà nella preſente Tariffa preſcritto, per rapporto tanto a' diritti di Teſorerìa, quanto alle Mercedi della Scrittura, de' Portieri, e Regiſtri.

II.

Tali diritti di Teſorerìa, della Scrittura, de' Regiſtri, e Portieri, niente eccettuato, dovranno eſſere eſatti, e fedelmente allibrati in diſtinte Stazioni, e Caſſe.

III.

Quelli di Teſorerìa, e de' Portieri, per conto della Regia Camera, ad effetto di eſtraerne, giuſta il diſpoſto nel nuovo Piano, gli Emolumenti in eſſo preſcritti da corriſponderſi a' reſpettivi Aſſegnatarj; Coſicchè, ſopravanzandone, cadano a benefizio della Camera, e mancandone, la medeſima ſuppliſca.

IV.

Le Mercedi poi della Scrittura, e de' Regiſtri, dal Teſoriere ſi riterranno per conto degli Uffiziali, da diſtribuirſi a' medeſimi.

V.

In qualunque ſorta di eſigenze non ſi uſerà più dal Teſoriere il conto in Moneta corta, ma bensì quello in Moneta corrente, ſempre a tenore delle ultime Gride; Coſicchè lo Scudo, che ne' tempi paſſati valutavaſi per ragione di corta lir. 7. 19., in avvenire dovrà conſiderarſi lire ſei per i diritti di Teſorerìa.

VI.

A tali Scudi da lir. 6., e per cadauno di essi si accresceranno, per ragione di Emolumenti spettanti a' Portieri, soldi otto; cosicchè nelle esigenze il Tesoriere conterà per ogni Scudo lir. 6. 8.

VII.

Nelle esigenze del quarto di uno Scudo si conteranno soldi due nell' ammasso degli Emolumenti.

VIII.

Tali due Partite saranno per conto di Camera, come sopra.

IX.

A benefizio poi de' medesimi Portieri, acciocchè abbia luogo il disposto nel Decreto di Sua Eccellenza sotto il giorno 1. Giugno 1749., ed antecedente nuovo Piano, per la sussistenza di chi serve, saranno dal Tesoriere esatte le Mercedi, che verrano indicate nella presente Tariffa, da passarsi alle mani nel fine di cadaun Mese ad entrambi li Portieri, sino alla concorrente quantità di Emolumenti assegnata nel nuovo Piano.

X.

Dovrà il Tesoriere sopra ogni Dispaccio, cioè tanto sopra le Originali Minute, le quali restano negli Atti, quanto sopra le spedizioni, che sortano, porre, se d'Ufficio: *Ex Officio*: se di Parte, *il solvit*, col preciso, che fu pagato, distinguendo la Partita de' Diritti di Tesorerìa, da quella de' Portieri in ciò, che riguarda i soldi otto per ogni Scudo; e finalmente la Partita dell' importanza della Scrittura, e del Registro, con il quantitativo de' Foglj.

XI.

Tale annotamento servirà, rispetto al Tesoriere, ed alla Cancellerìa, di propria giustificazione, e quanto al Pubblico per soddisfazione; tolta in tal modo ogni frode, o sospetto di essa; servirà altresì, rispetto agli Originali, per qualunque revisione de' Conti del Tesoriere.

XII.

La forma dello scrivere sarà in Carta grande, secondo la consuetudine della Cancellerìa, formando cadauna facciata con linee ventiquattro, e componendo queste con caratteri quaranta ben perfetti per ogni linea. E siccome accade tal volta di spedire alcune Patenti in uno solo foglio grande: così in ciascuno de' Capi espressi negli Allegati viene additata la particolare Mercede.

XIII.

XIII.

E perchè il Pubblico ſia ſpedito nelle riſpettive occorrenze, viene preſcritto di dovere tutti gli Ufficiali della Cancellerìa attendere ſeriamente alla più ſollecita ſpedizione degli Affari, con precedenza di quelli di Officio; Indi le Cauſe miſte, e le Cauſe di ſolo Intereſſe delle Parti. Quando poi le Parti vedeſſero oltre modo ritardata la edizione de' loro Diſpaccj, dovranno rendere paleſe al Segretario Provinciale, o di Settimana la ritardata ſpedizione, acciocchè da queſto ſi faccia immediatamente dar fuori l'Atto ſpedito, con participare al Sig. GranCancelliere le emergenze per l'ulteriore provvedimento contro de' renitenti.

XIV.

In tutti i caſi: quando nella preſente Tariffa non venga eſpreſſo *per cadauna Perſona*, dovranno intenderſi per una ſola Perſona, Padre, Figlj, Fratelli, Sorelle, e Giugali; quando però vivano in comunione, e ciò tanto in Affari Civili, quanto ne' Criminali.

ARMI.

Licenze d'Armi di ogni ſorta, eſcluſe le proibite, per un' Anno, ed una ſola Perſona, uno Scudo, e mezzo, cioè ——— lir. 9.—.—
Scrittura ——— lir. —.10.—
Regiſtro ——— lir. —.10.—

Per qualunque altra eſtenſione di Licenze d'Armi, o circa la qualità, o circa il tempo della ſua durata, dipendenti dalla ſuperiore cognizione, e dall' arbitrio di Sua Eccellenza, Scudi trè ——— lir. —.—.— lir. 18.—.—
Scrittura ——— lir. —.10.—
Regiſtro ——— lir. —.10.—

Licenze di Ruolo per gli Uffiziali degl' Impreſarj, ed Appaltatori Camerali, agli Ufficiali d'Annona, e Campari de' Naviglj, e Muzza ——— *gratis*.

Licenze da Caccia: Come nella Tariffa riguardante l'Ufficio delle Caccie.

Licenze di Schioppo a' Campari de' Particolari per un' Anno ——— lir. 8.—.—
Scrittura ——— lir. —.10.—
Regiſtro ——— lir. —.10.—

Per li trè Meſi delle Vindemmie ſi darà per Decreto ——— lir. 3.10.—
Scrittura ——— lir. —.10.—

Per accomodare Armi non di miſura proibite, ſi leva, atteſa la proibizione di portar Armi ——— levata.

In tutti li ſuddetti caſi per gli Emolumenti de' Portieri, il Teſoriere accreſcerà ſoldi 8. per ogni Scudo da lir. 6. cadauno, Moneta corrente.

CEDOLE REALI, PATENTI, E PRIVILEGJ.

Patenti per gli Uffizj di Giustizia.

PEr gli Uffizj biennali, ora triennali, si riterrà per fissa la pratica provisionalmente destinata da Sua Eccellenza, la quale, non contando il terzo Anno accresciuto, viene a ridurre l'antico pagamento a poco meno della metà, e ciò non compresa la Scrittura, e Registro, e
Come dalla Tabella seguente.

Podestà di Milano Scudi 30. a lir. 6. correnti	lir. 180.—.—	
Per li soldi 8. ogni Scudo ——	lir. 12.—.—	
	lir. 192.—.—	lir. 192.—.—
Vicario di Giustizia Scudi 26. ¼ ——	lir. 157.10.—	
Per li soldi 8. ogni Scudo ——	lir. 10.10.—	
	lir. 168.—.—	lir. 168.—.—
Giudice al Segno del Gallo, come sopra —	lir. 157.10.—	
Per li soldi 8. come sopra ——	lir. 10.10.—	
	lir. 168.—.—	lir. 168.—.—
Giudice al Segno del Cavallo, come sopra —	lir. 157.10.—	
Per li soldi 8. ——	lir. 10.10.—	
	lir. 168.—.—	lir. 168.—.—
Giudici de' Dazj Scudi 19 ½ a lir. 6. ——	lir. 117.—.—	
Per li soldi 8. ogni Scudo ——	lir. 7.16.—	
	lir. 124.16.—	lir. 124.16.—
Esecutori Camerali, due; Per cadauno Scudi 22. ½ ——	lir. 135.—.—	
Per li soldi 8. ——	lir. 9.—.—	
	lir. 144.—.—	lir. 144.—.—

Po-

Podestà di Cremona ——————————— esente.
Fiscale ——————— Scudi 22. ½ lir. 135.—.—
Per li soldi 8. ——————— lir. 9.—.—

lir. 144.—.— lir. 144.—.—

Referendario ——————— Scudi 18 ¾ lir. 112 10.—
Per li Soldi 8. ——————— lir. 7 10.—

lir. 120.—.— lir. 120.—.—

Podestà di Pavia ——————————— esente.
Fiscale ——————— Scudi 11. ¼ lir. 67 10.—
Per li soldi 8. ——————— lir. 4 10.—

lir. 72.—.— lir. 72.—.—

Referendario ——————— Scudi 9. lir. 54.—.—
Per li soldi 8. ——————— lir. 3.12.—

lir. 57.12.— lir. 57.12.—

Podestà di Lodi, unitavi la Referendarìa ——————— Scudi 48. ¾ lir. 292.10.—
Per li soldi 8. ogni Scudo ——— lir. 19 10.—

lir. 312.—.— lir. 312.—.—

Fiscale ——————— Scudi 22. ½ lir. 135.—.—
Per li soldi 8. ——————— lir. 9.—.—

lir. 144.—.— lir. 144.—.—

Podestà di Como, unitavi la Referendarìa ——————— Scudi 27. ¾ lir. 166.10.—
Per li soldi 8. ——————— lir. 11. 2.—

lir. 177.12.— lir. 177.12.—

Fiscale ——————— Scudi 11. ¼ lir. 67.10.—
Per li soldi 8. ——————— lir. 4.10.—

lir. 72.—.— lir. 72.—.—

Vicarj due ; Seprio , e Martesana , per cadauno ——— Scudi 18. ¾ lir. 112.10.—
Per li soldi 8. ——— lir. 7.10.—

lir. 120.—.— lir. 120.—.—

Fiscali due , cioè Seprio , e Martesana , si spediranno per biglietto ——— Scudi 2. lir. 12.—.—
Per li soldi 8. come sopra ——— lir. —.16.—

lir. 12.16.— lir. 12.16.—

Podestà di Casal - Maggiore , unitavi la Referendarìa , giusta il disposto nel nuovo Piano ——— Scudi 24. ¾ lir. 148.10.—
Per li soldi 8. come sopra ——— lir. 9.18.—

lir. 158. 8.— lir. 158. 8.—

Fiscale ——— Scudi 11. ¼ lir. 67.10.—
Per li soldi 8. come sopra ——— lir. 4.10 —

lir. 72 —.— lir. 72.—.—

Podestà di Varese ——— Scudi 18. ¾ lir. 112.10.—
Per li soldi 8. come sopra ——— lir. 7.10.—

lir. 120.— — lir. 120.—.—

Fiscale per biglietto ——— Scudi 2. lir. 12.—.—
Per li soldi 8. come sopra ——— lir. —.16.—

lir. 12.16.— lir. 12.16.—

Podestà di Codogno ——— Scudi 6. lir. 36.—.—
Per li soldi 8. come sopra ——— lir. 2. 8.—

lir. 38. 8.— lir. 38. 8.—

Fiscale per biglietto ——— Scudi 2. lir. 12.—.—
Per li soldi 8. come sopra ——— lir. —.16.—

lir. 12.16.— lir. 12 16.—

Podestà di Triviglio con Melzo Scudi 6.	lir. 36.—.—		
Per li soldi 8. come sopra ——	lir. 2. 8.—		
	lir. 38. 8.—	lir. 38. 8.—	
Fiscale di Triviglio con Melzo —— Scudi 2.	lir. 12.—.—		
Per li soldi 8. come sopra ——	lir. —.16.—		
	lir. 12.16.—	lir. 12.16.—	
Podestà di Abbiate-Grasso —— Scudi 9.	lir. 54.—.—		
Per li soldi 8. come sopra ——	lir. 3.12.—		
	lir. 57.12.—	lir. 57.12.—	
Fiscale per biglietto —— Scudi 2.	lir. 12.—.—		
Per li soldi 8. come sopra ——	lir. —.16.—		
	lir. 12.16.—	lir. 12.16—	
Consoli di Giustizia quattro ; per cadauno —— Scudi 9.	lir. 54.—.—		
Per li soldi 8. come sopra ——	lir. 3.12.—		
	lir. 57.12.—	lir. 57.12.—	
Le quali moltiplicate per quattro formano ——		lir. 230. 8.—	

Quanto alle Referendarie di sopra non nominate, Capitaneati del Divieto, Commessariati dell'Annona, ed altri simili Uffizj residenti fuori della Città di Milano, saranno regolati in altra Pianta, come prescrive il Piano nuovo, e però qui si ommettono.

Patenti pei Tribunali, e Giudici Civici.

DAl diritto di tali Patenti si leva l'aumento, come altresì si riduce la Moneta corta, cioè lo Scudo dalle lir. 7, e 19. alla corrente di Grida in lir. 6.

Tenente Regio, cioè Tenente del Vicario di Provvisione —— Scudi 30.	lir. 180.—.—		
Per li soldi 8. ——	lir. 12.—.—		
	lir. 192.—.—	lir. 192.—.—	

Giudice delle Strade di Milano — Scudi 20. lir. 120.—.—
Per li ſoldi 8. ——————— lir. 8.—.—

lir. 128.—.— lir. 128.—.—

Giudice delle Vittovaglie di Milano Scudi 15. lir. 90.—.—
Per li ſoldi 8. ——————— lir. 6.—.—

lir. 96.—.— lir. 96.—.—

Per la lettera al Tribunale —— Scudi 1. lir. 6.—.—
Per li ſoldi 8. ——————— lir. —. 8.—

lir. 6. 8.— lir. 6. 8.

Seſſanta Decurioni ——————— Scudi 1. lir. 6.—.—
Per li ſoldi 8. ——————— lir. —. 8.—

lir. 6. 8.— lir. 6. 8.—

Giudici delle Strade, e) di Cremona per ca-
delle Vittovaglie ——) dauno.
Scudi 20. lir 120.—.—
Per li ſoldi 8. ——————— lir. 8.—.—

lir. 128.—.— lir. 128.—.—

Giudici delle Strade, e) di Pavia per ca-
delle Vettovaglie ——) dauno.
Scudi 20. lir. 120.—.—
Per li ſoldi 8. ——————— lir. 8.—.—

lir. 128.—.— lir. 128.—.—

Giudici delle Strade, e) di Como per ca-
delle Vittovaglie ——) dauno.
Scudi 8. lir. 48.—.—
Per li ſoldi 8. ——————— lir. 3. 4.—

lir. 51. 4.— lir. 51. 4.—

Scrittura di Patenti delle Giudicature, Fiſcalìe,
e come ſopra ——————— lir. 6.—.—
Regiſtro di eſſe ——————— lir. 4.—.—

Patenti per gli Uffiziali dell' Annona.

PEr le Patenti degli Uffiziali dell' Annona ——— *gratis.*
Scrittura delle ſuddette Patenti, compreſo l'Originale degli Atti, e Copia ſcritta, come ſopra —— lir. 4.—.—
Regiſtro ——— lir. 4.—.—
Riſpetto agli Uffizj per darne l'interino, durante la Vacanza; appartenendo ciò a' riſpettivi Tribunali ——— levato.
Quanto a' Giuſpatronati, non ſi vede in ciò alcuna pratica, e però ſi è ——— levato.
Patenti degli Uffiziali ſopra le Caccie: Si oſſerverà quanto viene preſcritto nella Tariffa riguardante quell' Uffizio.

Privilegj.

PRivilegio di Civiltà conceſſa da Sua Maeſtà ad un Nazionale ——— lir. 24.—.—
Ad un Eſtero ——— lir. 48.—.—
Scrittura del ſolito Decreto ſopra tali Privilegj lir. 1.10.—
Nell' uno, e nell' altro caſo, tanti pagamenti, quante le Perſone; non eccedendo però quattro pagamenti.
Privativa per un' Arte veramente nuova, e di nuova Invenzione ——— *gratis.*
Se con eſenzione de' Carichi, o Dazj, *lire una per ogni lire cento* dell' importanza di eſſa eſenzione per trè Anni; nè conteraſſi il tempo della ſua maggiore durazione.
Privilegio miſto di Privativa, ed eſenzione di Arte, o Opera non nuova, *lire due per ogni lire cento*, per Anni trè; nè conteraſſi il maggior tempo, come ſopra.
Di pura eſenzione da' Carichi, o Dazj, *lire una per ogni lire cento* dell' importanza di eſſa eſenzione.
Scrittura della Patente, o ſia Decreto ſcritto in forma; cioè in foglj da linee 24. per facciata, e caratteri 40. per linea, per cadaun foglio ——— lir. 1.10.—
Regiſtro per cadaun foglio ——— lir. 1.10.—
Per qualunque Privilegio di Miniſtero, ed Uffizj Regj, *lire una per ogni lire cento* ſopra il Soldo aſſegnato nel nuovo Piano del primo Aprile 1749., eccettuata la ſola Scrittura, e Regiſtro da taſſarſi in appreſſo;
Ben' inteſo, che gli Uffiziali Regj ſenza Soldo nulla pagar debbano di Teſorerìa.
Feudi a titolo oneroſo; la mezza per cento di quanto avranno pagato in Camera.

A titolo grazioso la mezza per cento della Taſſa Maeſtrale, che ſono lir. 72. per Fuoco, e delle Regalìe, che ſianvi anneſſe nella ſteſſa ragione del valor capitale di eſſe Regalìe, da regolarſi al trè per cento.

In tutti e due i ſuddetti caſi, intendeſi compreſo l'onorifico col ſolo ſuddetto pagamento.

Trapaſſo per una ſola volta in una Femmina, e ſuoi deſcendenti ——— lir. 60.—.—

Titoli: Di Marcheſe per un Suddito non Nobile —— lir.150.—.—
Per un' Eſtero non Nobile ——— lir.300.—.—
Per un Suddito Nobile ——— lir.100.—.—
Per un' Eſtero Nobile ——— lir.200.—.—
Di Conte per un Suddito non Nobile ——— lir.120.—.—
Per un' Eſtero non Nobile ——— lir.240.—.—
Per un Suddito Nobile ——— lir. 90.—.—
Per un' Eſtero Nobile ——— lir.180.—.—
Titoli: Di Barone a Suddito non Nobile ——— lir. 90.—.—
Per un' Eſtero non Nobile ——— lir.180.—.—
Per un Suddito Nobile ——— lir. 60.—.—
Per un' Eſtero Nobile ——— lir.120.—.—
Qualunque altro Titolo ſemplice onorario ——— lir. 72.—.—

Eſſendo unito Titolo, e Feudo, ſi pagheranno tutte due le Taſſe ſovraeſpreſſate.

Titolo con diſpenſa di appoggiarlo a Feudo, ſe ſia di Marcheſe ——— lir.300.—.—
Di Conte ——— lir.240.—.—
Di Barone ——— lir.180.—.—

Scrittura del Decreto ſolito ſopra i ſuddetti, e qualunque altro contingibile Privilegio ——— lir. 1.10.—
Regiſtro per cadaun foglio ——— lir. 1.10.—

Cedola Reale di futura ſucceſſione con facoltà di ſoſtituire: Atteſo il diſpoſto nel nuovo Piano ——— levata.

Per qualunque Privilegio di Miniſtero, ed Uffizio, o altro di qualſivoglia ſorta, come altresì per qualunque altro caſo, reſta tolto, ed eſpreſſamente proibito ogni, e qualunque onorario, ſia a titolo di giuramento, ſia per qualſiſia altro titolo, ſalvo come qui ſotto viene annotato.

Pel giuramento, che ſogliono dare i Feudatarj al primo ingreſſo nel Feudo, reſta provveduto nel Capo riguardante i Giuramenti.

DIE-

DIETE.

Segretario,

Non accompagnando Miniſtro principale della Delegazione,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per qualunque titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli: per ogni giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—
Per l'Uffiziale in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte,

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 24.—.—
All'Uffiziale ——— lir. 12.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ed in caſo di reintegrazione delle ſpeſe dovuta dalla Parte contraria, dovrà ritenerſi la Taſſa ſuddetta.
Nelle ſuddette Diete s'intendono compreſe qualſiſienſi operazioni, e Scritture fatte ſul Luogo, ed eſplezione degli Atti, toltane la edizione delle copie, ogni volta che dalle Parti ſi richiedeſſero, ſecondo la Tariffa.

Uffiziale,

Operando da sè,

Se *ex Ufficio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per qualſiſia titolo ——— niente.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli, come ſopra, tutto compreſo, per cadauna giornata ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte,

Per ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta,

nuta, nel caso di reintegrazione delle spese dovuta dalla Parte contraria, la suddetta Tassa.

Nelle suddette Diete restano compresse qualsivogliano operazioni, come sopra.

Portiere,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per qualsivoglia titolo ——— niente.
Se fuori: Cavalcatura per ogni giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——————— lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Pasto ——————— lir. 2.10.—

Se in Affare di Parte,

Per ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——————— lir. 6.—.—
Cavalcatura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta la presente Tassa nel caso di reintegrazione, a cui fosse tenuta la Parte contraria.

Nel diritto delle Diete vengono comprese qualsivogliano operazioni, che si facciano dal Portiere.

DISPENSE.

DIspense, cioè derogazioni: Se di cose di niuna estimabilità pecuniaria ——————— lir. 18.—.—
Per più Persone, o Comunità ——————— lir. 36.—.—
Per Città, Provincia ec., compresa la Congregazione dello Stato ——————— lir. 72.—.—

Se sopra cosa estimabile, e con utile pecuniario: *la mezza per ogni lire cento*, quando la Concessione non duri che per un' Anno.

Per due Anni: *lire una per ogni lire cento*.

Per trè Anni: *lire una, e mezza per ogni lire cento*.

Per più d'Anni trè: a proporzione, cosicchè non si possano mai eccedere *lire trè per ogni lire cento*, qualunque siasi la durata.

Licenze di tagliar Piante ne' Siti di Caccia riserbata, si osserverà quanto viene prescritto nella Tariffa riguardante l'Ufizio delle Caccie al Cap. III.

Licenze per pascolar Pecore, ed altri Armenti ne' Siti di Caccia riserbata, si osserverà come sopra nel Cap. IV.

Licenze per introdurre nello Stato Pecore fino al numero di

tre-

trecento, ancorchè comprenda lo Spontone ——— lir. 6.—.—
Da tal numero all' insù, per cadauna Pecora ——— lir. —.—. 3
Per transiti di Pecore da questo Stato per altro Dominio, qualunque siasi il numero ——— lir. 3.—.—
Per estrarre Vino dallo Stato, ogni Brenta ——— lir. —. 2. 8
Per estrarre Gallette dallo Stato, per ogni cento Rubbi lir. 6.—.—
Per estrarre Sete sgreggie, per ogni Balla di Libbrette 320. lir. 6.—.—
Per introdurre, ed usare Filere di Seta Estere; servendo queste di ammaestramento alle nostre ——— *gratis*.
Dispensa per procedere in Causa, non ostanti le Ferie, o mancanza di qualche Votante, od altro derogabile difetto, per una sola Persona ——— lir. 3.—.—
Per più Persone, o Comunità ——— lir. 6.—.—
Per Città, Provincia, o Congregazione dello Stato — lir. 12.—.—
Scrittura per le suddette Derogazioni, o Licenze, quando siano manoscritte, tutto compreso, per cadaun foglio di due facciate scritto nel modo già detto di linee 24. per facciata, e Caratteri 40. per linea ——— lir. 1.10.—
Ben' inteso, che la parola *compreso* vuol dire non potersi esigere per l'Originale, o sia Minuta, ma doversi desumere la Mercede dalla Scrittura de' foglj del Dispaccio, che sorte.
Quanto alle Licenze stampate, e cadauna di esse lir. —.10.—
Registro de' suddetti Dispaccj per cadaun foglio lir. 1.10.—
Registro delle Licenze di Pecore, siccome non devono registrarsi *per extensum*; ma la sola data, durazione, numero di Pecore, e nome del Concessionario, così per cadauna Licenza ——— lir. —.10—
Scrittura agli Uffiziali per le Fedine, che sogliono darsi a' Famiglj de' Pecoraj ad effetto di poter dividere la Mandra di esse Pecore, ancorchè comprendano lo Spontone lir. 1.—.—
Registro di esse Fedine ——— lir. —.10.—
Registro de' Transiti di Pecore per lo Stato — lir. —.10.—

DECRETI DI GIUSTIZIA.

DEcreti di Giustizia semplici, eccitatorj, o sia preparatorj in Civile ——— lir. 1.10.—
Scrittura *ex Officio*.
Eccitatorj con sospensione *ad tempus* ——— lir. 3.—.—
Con sospensione indiffinita ——— lir. 4.10.—
Decreto dispositivo, ed evacuazione di Cedole Reali — lir. 6.—.—
Decreto, o Lettera di delegazione speciale ——— lir. 6.—.—
In tutte le suddette Partite; se per più Persone, Comunità, o Università il doppio respettivamente.

Per

Per una Città, Provincia, Ducato, o anche la Congregazione dello Stato, quattro pagamenti, rispettivamente, come sopra.

Scrittura per cadaun foglio, compresa la Minuta lir. 1.10.—

In tutti i suddetti casi, Padre, e Figlj, Fratelli, Sorelle, e Giugali si considereranno per una sola Persona in Civile, quando però vivano in comunione ——— lir. 1.10.—

Decreti di Giustizia in Causa Criminale, semplici, eccitatorj per una sola Persona ——— lir. 1.10.—

Eccitatorj con sospensione *ad tempus* ——— lir. 3.—.—

Con sospensione indeffinita ——— lir. 4.10.—

Decreto dispositivo, ancorchè fosse in via di evacuazione di Real Carta ——— lir. 6.—.—

Se per più Persone, non avuta considerazione alla loro comunione tra di loro, Comunità, o Università, il doppio rispettivamente di quanto sopra, e non più.

Se per una Città, Provincia, o anche la Congregazione dello Stato, rispettivamente come sopra, quattro pagamenti.

Per un' Ordine di compensar Credito con debito di Camera: *si ommette, atteso il disposto nel nuovo Piano* ——— levato.

Per un' Ordine di vendere ragioni della Camera ec.: *si ommette, atteso il disposto come sopra*; e quando accadesse darsi Ordini di tal sorta ad istanza di Parte, si riterranno nella via di Giustizia colla regola indicata nel presente Capo ——— levato.

Scrittura in tutti li sovraenunciati casi, toltone il primo de' Decreti semplici eccitatorj, i quali esser devono d'uffizio, per cadaun foglio scritto, come si è già detto lir. 1.10.—

Registri, quando siano *per extensum*, per cadaun foglio di registro ——— lir. 1.10.—

Scrittura de' Decreti sciolti, cioè in cui non sianvi trascritte *per extensum* le Suppliche ——— lir. —.10.—

DECRETI DI GRAZIA.

GRazia di pena Capitale, per cadauna Persona — lir. 36.—.—

Se il Reo sarà detenuto ——— lir. 18.—.—

Il concorso di più Persone si conterà fino al numero di 10., cosicchè non si possano esigere più di - lir. 360.—.—

Per un' Inquisito di animo deliberato: atteśa l'obstativa de' Reali Ordini, delle nuove Constituzioni, e pratica, viene levata.

Grazia per un Condannato alla Galera di 5. Anni *exclusivè* in sù ——— lir. 30.—.—

Se Prigione, o attualmente in Galera ——— lir. 15.—.—

Gra-

Grazia ad un Condannato in Galera da cinque Anni *inclusive* abbasso, o altra pena Corporale ——— lir. 15.—.—
Se Prigione, o attualmente in Galera ——— lir. 7.10.—
Grazia di pena di prima evaginazione senza ferita, trattandosi di semplice Statutaria, viene ——— levata.
Grazia di pena arbitranda d'ogni sorte ——— lir. 24.—.—
Per la commutazione di pena in via di grazia, la metà di quanto porta il titolo come sopra.
Per la liberazione di uno, o più Banditi si starà al titolo, e Tassa come sopra.
Per il Decreto, che *constituendosi uno impitto, e non si gravi*, venga liberato, in caso leggiero ——— lir. 3.—.—
In causa grave ——— lir. 6.—.—
Abusandosi alcuno, con procurare negli Ufficj, che se gli sospenda la molestia, senza produrre la grazia ottenuta, fraudando con ciò i diritti di Cancellerìa, si stabilisce, che quando le Parti non levino la grazia entro un Mese dopo la concessione, il Tesoriere dovrà darne la notizia a' Giudici, a' quali spetta, acciocchè procedano nelle Cause delle imputazioni, mentre in tal modo saranno costretti i Concessionarj a levare dalla Cancellarìa la grazia, o dovranno i Processati subire le pene meritate.
Decreto di liberazione, o composizione per Sfrosatori d'ogni sorta, restando tolto il due per cento sopra le composizioni.
Se hanno fatta difesa contro gli Ufficiali: per cadauna Persona ——— lir. 36.—.—
Se senza difesa ——— lir. 18.—.—
Se Prigione, la metà rispettivamente di quanto sopra.
Il concorso di più Persone si conterà sino al numero di dieci.
Per un' Ordine di rilascio, o di non procedere in qualche Causa Criminale, s'è fondato in Giustizia, ed in via di Decreto dispositivo, come nel capo antecedente riguardante Decreti in via di Giustizia: per cadauna Persona ——— lir. 6.—.—
Se in via di grazia, si regolerà secondo i titoli, e la Tassa rispettivamente come sopra.
Per Decreti, o Lettere di ristoro; siccome ritiensi, che la cognizione principale passa per li soliti Tribunali, così tali Decreti devono considerarsi in via di Giustizia, de' quali si ha nel suddetto antecedente Capo.
Per un Decreto, o Lettera al Senato con evacuazione di Regia Sovra-Carta restitutoria in tempo per il lapso dell' Anno all' interinazione di qualche Privilegio ——— lir. 24.—.—
Per Decreto, o Lettera al medesimo Senato di restituzione in tempo ad usare della grazia per qualche condanna; la metà di quanto importa la grazia, oltre l'importo di essa.

Per Lettera di Relazione, o ſia Conſulta a Sua Maeſtà, o altro Principe, e Tribunale, ſi riterrà la regola, come nel Capo riguardante i Decreti in via di Giuſtizia.

Per un' Ordine di rimettere qualche Condannazione pecuniaria: atteſo il diſpoſto nel nuovo Piano ——— levato.

Ed accadendo doverſi dare in ciò qualche Decreto con previa cognizione di Cauſa, ſi riterrà nella via de' Decreti di Giuſtizia, come nel Capo antecedente.

Per la ſpedizione de' Mandati, compreſovi il Provveditore di Carta, e Stampe, dovrà ritenerſi la via di Giuſtizia, come preſcrive l'antecedente Capo.

Similmente per qualunque altra ſorta di Mandati.

Scrittura delle Grazie, quando ſi ſpediſcano in foglio grande in piedi con inſertevi le Suppliche ——— lir. 6.—.—

Regiſtro delle Grazie ——— lir. 4.—.—

Scrittura nel rimanente de' ſovraindicati Decreti ec., quando i Diſpaccj ſiano ſpediti in forma, o in via di dupplicato, per cadaun foglio di due facciate da linee 24. per facciata, e caratteri quaranta per linea ——— lir. 1.10.—

Regiſtro *per extenſum*, per cadaun foglio di eſſo lir. 1.10.—

Scrittura de' Decreti ſciolti, cioè in cui non ſianvi traſcritte *per extenſum* le Suppliche ——— lir. —.10.—

Per Tratte, e Tranſiti deve ritenerſi levato il ſolo Aumento diſpoſto nell' Ordine Reale 1622., ed indicato in calce del ſuſſeguìto Decreto di Sua Eccellenza 1623., laſciando il rimanente alla diſpoſizione dell' Eccellenza Sua, e ſecondo il nuovo Piano, che ſi ſta diſponendo in materia Annonarìa; Coſicchè il diritto, che ſi eſigerà per conto della Cancellerìa Segreta, entrar debba nella Caſſa degli Emolumenti preſſo il ſuo Teſoriere, e per conto Camerale nel modo ſteſſo degli altri diritti.

GRIDE.

Per qualunque Grida d'Impunità, anche con premio, ad iſtanza di Parte; eccettuati i Luoghi Pii, e Poveri ——— lir. 24.—

Per Grida di Conſervazione de' Beni, Ragioni, o Regalìe, per una ſola Perſona ——— lir. 6.—

Più Perſone, o Comunità ——— lir. 12.—

Per Città, Provincia, o Congregazione dello Stato — lir. 24.—

Per ogni altra Grida richieſta o da Impreſarj, o da Parti, ſi oſſerverà, come ſopra, cioè:

Se per un' Impreſa, e Perſona ——— lir. 6.—

Se per due Impreſe, o due Parti, cioè due Perſone – lir. 12.—

Se

Se più, a rata non eccedendo mai ——————— lir. 24.—.—
Scrittura nel modo già indicato per cadaun foglio lir. 1.10.—
Regiſtro per cadaun foglio ——————— lir. 1.10.—

GIURAMENTI.

ESaminatiſi gli Ordini 11. Luglio 1688., e primo Giugno 1689.

Pei Giuramenti di ogni ſorta; cioè del Miniſtero, Giudicature, Uffizj, e Titoli ec. nulla deveſi eſigere, reſtando il tutto conſiderato nella preſente Tariffa nei diritti aſſegnati in occaſione della preſentazione de' Privilegj, e Patenti, come nel Capo riguardante Cedole Reali, e Privilegj.

Ma ſiccome nei ſovraccennati Ordini in riguardo al Giuramento, che ſogliono preſtare i Feudatarj al primo ingreſſo nel Feudo, viene data la cognizione del quantitativo diritto del Giuramento al Gran-Cancelliere: Da un' altro canto, riſpetto alla conceſſione, reſta fiſſato il diritto in regola di eſtimabilità nel ſuddetto Capo riguardante Cedole Reali, e Privilegj; Si è ponderato eſſere il Giuramento perſonale, e poterſi conſiderare un' atto eguale, qualunque ſiaſi il Feudo, e però reſta determinato come ſiegue:

Al Segretario pel rogito del Giuramento, edizione, e firma della Fede Scudi ſei, che ſono ——————— lir. 36.—.—
All' Uffiziale per ſua aſſiſtenza al Segretario in tal' occaſione, e per la Scrittura di detta Fede — lir. 18.—.—
Ai Portieri per la ſervitù, che in tal caſo preſtar debbono ——————— lir. 9.—.—
Ben' inteſo, che in niun' altra occaſione, qualunque ſiaſi, ſi potrà eſigere coſa alcuna in occaſione de' Giuramenti, fuorchè per Feudi come ſopra.
Scrittura per la fede del Giuramento ——— lir. 1.10.—
Regiſtro in qualunque caſo dell' atto del Giuramento ——————— lir. 1.10.—

IMPRESARJ.

PEr queſto Capo nulla ſi pone nella preſente Tariffa, atteſo che tutto il contenuto in eſſa reſta incamerato, e deve corriſponderſi dagl' Impreſarj, ed Appaltatori alla Regia Camera, ſecondo il diſpoſto nel nuovo Piano ——————— Incamerato.

MANDATI.

PEr Mandati ec. resta tolto il diritto dal nuovo Piano, e però dovranno ritenersi colla regola de' Decreti di Giustizia, anche in ciò, che riguarda Scrittura, e registri.

Per quelli, che si spediscono per Soccorsi de' Soldati, Castelli, o altra Causa ordinata al sostenimento immediato del Soldato ——— *ex Officio.*

ORDINAZIONI.

ORdinazione di Giunta in luogo del Consiglio Segreto: Se in Causa Civile, si pagherà a ragione di mezza per cento in Moneta corrente, con che non si ecceda in tutto ——— lir. 480.—.—

Se in Causa Criminale, si pagheranno per cadauna Persona; se in Causa grave, due Scudi, cioè ——— lir. 12.—.—

Se in Causa leggiere ——— lir. 6.—.—

Nè si potranno eccedere quattro pagamenti rispettivamente.

Scrittura di tali Ordinazioni, per cadaun foglio scritto secondo la regola ——— lir. 1.10.—

Registro per cadaun foglio ——— lir. 1.10.—

PLACET REGJ.

PE' Regj Placet si osserverà la pratica in addietro usata, esigendosi però lo Scudo a lir. 6.

Dall' Arcivescovo ——— lir. 240.—.—

Da' Vescovi ——— lir. 120.—.—

Dalle Abbazìe a ragione del due per cento dell'annua cavata, non eccedendo però ——— lir. 120.—.—

I Benefizj di Propositure con Cura d'Anime, Curati, Canonicati, Cappellanìe, e simili, che non sono Consistoriali — *gratis.*

Scrittura, giusta il disposto per le altre evacuazioni, cioè in ragione per cadaun foglio scritto secondo la regola lir. 1.10.—

Registro per cadaun foglio di esso ——— lir. 1.10.—

Nè si potrà dagli Uffiziali pretendere, conseguire, ed avere più di quanto sopra sotto qualunque titolo, o pretesto di Minute formate sopra Ricorsi degli Ecclesiastici, o de' transunti di Consulte del Senato, Regio Economo Generale, Voti di Fisco, ed altri, qualunque siano Allegati uniti, ancorchè da' Ricorrenti se le volesse dare spontaneamente, dovendo essere contenti del Salario a' suddetti Ufficiali constituito.

POR-

PORTIERI.

PEr la ragione degli Emolumenti appartenenti a' Portieri, e che oggidì dovranno entrare nella Cassa Camerale per mezzo del Tesoriere di Cancellerìa Segreta, per indi sortire a benefizio degli Assegnatarj, secondo il disposto nel nuovo Piano, dovrà il Tesoriere ad ogni Scudo di esigenza accrescere soldi otto, che annoterà in partita separata, come già resta prescritto; avvertendo di non fare dupplicato nei biennali, ora triennali, ed altri Giudici descritti di sopra alla pag. 62., e seg., ove resta annotata già tale esigenza de' soldi 8. a cadauna partita.

E pe' Decreti, il di cui diritto si è di lir. 1. 10., il Tesoriere detrarrà soldi 2. per la partita ad essi Portieri appartenente, da ritenersi però nella Cassa degli Emolumenti, come sopra.

Per il Sigillo di copie autentiche estratte dalla Cancellarìa Segreta ad instanza di Parte ———— lir. —.10.—

Similmente per Sigillo di copie autentiche estratte dall'Archivio del Castello———— lir. — 10.—

Quali Mercedi di Sigillo dovranno esigersi dal Tesoriere, ma saranno distribuibili in parti eguali alli due Portieri.

POVERI, ED ALTRI ESENTI.

SI daranno *gratis* i Decreti di Giustizia, e di Grazia a' Poveri, Miserabili, ed a' Luoghi Pii, che dispensano l'Entrate loro a' Poveri, cioè

A' Poveri per metà, ed a' Miserabili del tutto *gratis*.

Le Fedi di Povertà, e rispettivamente di Miserabilità, dovranno essere riconosciute dal Regio Fisco, e dal Giudice della Causa.

Quanto alla Scrittura, e Portieri: Da' Poveri la metà: Ed a' Miserabili, e Mendicanti del tutto *gratis*.

Comparendo Protettori de' Carcerati, dovrà constare ciò non ostante della Fede, come sopra.

Saranno esenti da qualunque diritto i Reggenti, e Ministri attuali sedenti, e che avranno seduto nel Supremo Consiglio d'Italia.

Gli altri Ministri, Giudici ec., non avranno altra esenzione, che negli Affari d'Uffizio; cioè quando da' Senatori, Questori, Fiscali, o Giudici si consulti circa il modo di procedere, od operare in qualche Causa, o Affare, mentre in tal caso dovrà considerarsi come Affare di Uffizio; Quando poi trattisi d'Interesse privato, dovranno corrispondere i diritti, secondo la presente Tariffa.

Città

Città di Milano per ottenere di unir Camerette, e Licenze per fare Impoſte, ſia eſente da ogni diritto, ed anche per riſpetto alla Mercede di Scrittura, e Portieri.
Lo ſteſſo per le altre Città, quando abbiano a riportare i ſuddetti permeſſi.
Riſpetto alla Città di Milano, occorrendo qualunque altra Spedizione oltre le ſopra eſpreſſate, non pagherà mai più di uno Scudo, cioè lir. 6., ſecondo fu per l'addietro praticato.
Quanto poi alle altre Città ſi terrà la regola eſpreſſata ne' caſi contenuti ne' Capi della preſente Tariffa, e ſaranno *gratis* i ſoli ſuddetti permeſſi.
Scrittura, ſecondo la regola.

SALVOCONDOTTI, E SALVAGUARDIE.

Salvocondotti in Cauſa Civile per debiti privati:
Se per Meſi trè, ed una ſola Perſona ——— lir. 3.—.—
Per più Perſone, o Comunità ——— lir. 6.—.—
Per Città, Provincia, o Congregazione dello Stato lir. 12.—.—
Quando ſiano per più lungo tempo, o a beneplacito — lir. 24.—.—
Salvocondotti in Cauſe Criminali:
Se per Meſi trè, e ad una ſola Perſona ——— lir. 6.—.—
Per più Perſone, o Comunità ——— lir. 12.—.—
Per Città, Provincia, o maggiori Corpi ——— lir. 24.—.—
Quando ſiano a più lungo tempo, o a beneplacito —— lir. 48.—.—
Salvaguardia, per Perſona facoltoſa ——— lir. 24.—.—
Per povera ——— lir. 12.—.—
Per più Perſone, o Comunità ——— lir. 48.—.—
Scrittura per cadaun foglio ſcritto, ſecondo la regola ——— lir. 1.10.—
Regiſtro per cadaun foglio di eſſo ——— lir. 1.10.—

SOVVENTORI.

Per le Capitolazioni con Sovventori, atteſo il diſpoſto dal nuovo Piano ——— *gratis*.
Confermazione di alcun Partito, atteſo che tutti queſti Partiti a tenore degli Ordini dipendono dalla ſola Camera per la ſtipulazione, come ſopra ——— levata.
Se accaderanno Confermazioni per parte di Sua Eccellenza a Conſulta del Magiſtrato Camerale *ex Officio*, ſi ſpediranno pure dalla Cancellerìa Segreta ——— *ex Officio*.

Ma

Ma quando, o per deroga di qualche ostativa, o per altra ragione dalla Camera si consulti Sua Eccellenza in interesse di Parte, o perchè le Parti medesime desiderino questa maggiore solennità, si starà al disposto nel punto delle derogazioni ec., e rispettivamente per Decreti in via di Giustizia, o secondo i casi per Decreti in via graziosa.

E ciò anche per quello, che riguarda la confermazione del Commessariato del Ducato, e de' Contadi di Cremona, Lodi, e del Principato di Pavia ec.

Scrittura, quando sia ad istanza di Parte, per cadaun foglio ——————————————— lir. 1.10.—

SCRITTURA.

QUanto alla Scrittura si è ponderato l'assegno fatto da Sua Eccellenza nel nuovo Piano a cadauno degli Uffiziali di annue lire mille, oltre la Mercede di essa da tassarsi.

Consideratesi le antecedenti Tasse, l'accrescimento del valore delle Monete, e la forma, con cui conviene sia composta la Scrittura manuale, si è venuto in additare a cadaun Capo della presente Tariffa il quantitativo della Mercede, e forma dello scrivere.

Si è pure avuta considerazione all' opera del Registrare cadaun Dispaccio; cosicchè rispetto a que' diritti, che non sono *per extensum*, come le Licenze d'Armi, da Caccia, di Pecore, e simili, abbiano la Mercede di soldi dieci per cadauna Licenza. Que' Registri poi, che sono *per extensum* di tutto lo Spaccio, come lo sono i Privilegj, Cedole Reali, Grazie, Patenti de' Biennali, o siano Triennali, ed altre simili, vengono tassati egualmente all' importanza della Scrittura, e ciò in considerazione della moltiplicità de' Dispaccj di Uffizio, che tutto giorno accade registrarsi.

Ben' inteso, che nella Mercede indicata in cadaun' Allegato de' foglj di Scrittura deve contarsi da soli foglj, che escano in Affari di Parte; e così rispetto a' Registri, non contate le Minute, o siano Originali degli Atti, pe' quali nulla si deve, sendosi avuta di questi considerazione nella suddetta costituzione di Mercede.

Sarà per tanto proibito agli Ufficiali di esigere, pretendere, o pigliare, anche da chi desse spontaneamente cosa alcuna dalle Parti per sè, o sottomessa Persona, sotto qualunque motivo, pretesto, o causa, e lascieranno, che le sole indicate Mercedi esiganfi dal Tesoriere, il quale

sarà

ſarà tenuto annotare, come già reſta incaricato, qualunque eſigenza, tanto ſopra gli Originali, quanto ſopra le Copie ec.

Quanto a Copie, che dalle Parti ſi chiedeſſero di qualunque Atto, Documento ec., niente eccettuato: Non ſi potranno dagli Uffiziali di Cancellerìa dare alle Parti inſtanti ſenza previo Decreto, con cui ſe le permetta una tale Eſtrazione, e tale permeſſo dovrà eſſere in iſcritto, e contravenendo ſarà grave mancamento in Offizio.

Copie ſemplici ſcritte, come già ſi è taſſato, cioè in foglj di Carta grande di Segreterìa a due facciate compite con linee 24. per cadauna facciata, e caratteri 40. per cadauna linea ogni foglio ——————— lir. 1.10.—

Copie autentiche ſcritte, come ſopra, tutto compreſo——————————————— lir. 2. 5.—

Ben' inteſo, che le Autenticazioni dovranno eſſere diſteſe bensì dagli Uffiziali, ma firmate dal Segretario, al quale nulla ſpetterà per tali firme, mentre la Mercede deve appartenere interamente agli Uffiziali.

Sigillo.

PEr Sigillo di tali Autenticazioni, e cadauno di eſſi a' Portieri ——————————— lir. —.10.—

TARIFFA

Per l'Archivio custodito nel Real Castello di Milano.

Negli Affari d'Ufficio

SAranno tenuti gli Ufficiali destinati alla custodia del suddetto Archivio a colà portarsi ogni volta che occorrono diligenze d'Ufficio per rinvenire Documenti, ed estrarne quelle copie, che loro verranno comandate da Sua Eccellenza, e Gran-Cancelliere.

Negli Affari ad istanza delle Parti

Non potranno ad istanza delle Parti trasportare Originali dal suddetto Archivio, nè estrarre copie di qualunque sorta di Documenti ivi custoditi, senza che preceda il permesso del Gran-Cancelliere in iscritto.

Non sarà lecito a' suddetti Ufficiali l'introdurre le Parti nel suddetto Archivio a perquirere Documenti, ma sarà dell'incombenza unicamente degli Ufficiali stessi il fare le opportune diligenze per rinvenire ciò, che dalle Parti istanti venga desiderato, ed agli Ufficiali commesso.

Per l'accesso al suddetto Archivio, e per ogni volta, che ad istanza di Parte ciò accada, per rinvenire qualche Documento, la regola sarà in ragione di mezza Dieta, che sono — lir. 6.—.—

Per la ricerca, indicandosi il preciso tempo, e del Secolo, che correrà ——— lir. 1.10 —

Se del Secolo 1600. al 1700. ——— lir. 3 —.—

Se del Secolo 1500. al 1600. ——— lir. 6 —.—

Se de' Secoli antecedenti al 1500., non più di ——— lir. 9.—.—

Atteso il diritto di mezza Dieta per cadauna andata all'Archivio, non si potrà pretendere quello di ricerca nel caso, in cui non si trovasse l'Atto, o Documento, dalle Parti richiesto.

Scrittura.

PEr copie semplici formate in carta grande di Segreteria a due facciate compite da linee 24. per cadauna facciata, e caratteri 40. per cadauna linea.

Se del Secolo 1600. al 1700., ed in avanti, di Atti, e Docu-

menti di qualunque ſorta in lingua Latina, ed Italiana, per cadaun foglio ——— lir. 1.10.—

Di lingue ſtraniere, toltane la Latina, ed Italiana, per cadaun foglio ſcritto come ſopra ——— lir. 2.—.—

Di Caratteri Gottici, Semigottici, e ſimili antichi, per cadaun foglio ſcritto come ſopra ——— lir. 3.—.—

Copie autentiche ſcritte come ſopra, la metà più riſpettivamente di quanto ſopra.

Sigillo.

A' Portieri per il Sigillo, e cadauno d'eſſi Sigilli ——— lir.—.10.—

TARIFFA

Degli Emolumenti relativa al nuovo Ufficio delle Caccie nello Stato di Milano.

NIun Giudice, Ufficiale, o Subordinato, potrà esigere Mercedi, Onorarj, Diritti, Emolumenti di sorta alcuna, sotto qualunque pretesto, e titolo, anche in sè giusto, eccettuate le Persone nominate nella presente Tariffa, e queste per li soli Capi nella medesima Tariffa specificati; mentre gli ommessi si avranno per espressamente esclusi, e proibiti.

Al piede di qualunque Originale, che resti negli Atti, e nelle Copie, che si danno a' Particolari, dovrà notarsi la Somma precisa di quanto si esigerà a norma della presente Tariffa, acciocchè niuno venga defraudato oltre la Tassa.

Li pagamenti prescritti con la presente Tariffa, si faranno in Moneta corrente al corso delle Gride per tempora.

CAPITOLO I.

Patenti degli Ufficiali.

PEr Patente d'Inspettore si pagherà, oltre la Scrittura, e Sigillo ——— lir. 24.—.—

Per quella di Cancelliere Civile in questa Città di Milano, oltre come sopra ——— lir. 18.—.—

Per quella di Commessario come sopra ——— lir. 12.—.—

Per quella di Notaro Criminale in questa Città, la sola Scrittura, e Sigillo.

Per quella di Camparo, la sola Scrittura, e Sigillo.

Per Registro delle dette rispettive Patenti nella Cancellarìa Segreta ——— lir. 3.—.—

Per Registro delle medesime negli Atti dell' Ufficio, cioè del Cancelliere Civile ——— lir. —.10.—

CAPITOLO II.

Annue Licenze da Caccia.

PEr Licenza in testa di un solo, come resta prescritto nel Regolamento, compresi li soldi dieci del Registro nella Cancellarìa, ed altri soldi dieci per il Sigillo a' Portieri lir. 10.17.—

Per Registro delle stesse Licenze negli Atti del Cancelliere Civile, residente in questa Città ——— lir. —. 3.—

CAPITOLO III.

Licenze per taglio di Piante ne' Boschi, e Luoghi di Caccia riservata.

ALla Cancellarìa Segreta, compreso quello, che prima si pagava al Capitano Generale della Caccia per ogni Pianta ——— lir. —. 5. 6
All' Inspettore per ogni Pianta, compresa la Scrittura — lir. —.—. 6
Al Cancelliere per ogni Pianta ——— lir. —.—. 3
Alli Campari per ogni Pianta ——— lir. —.—. 3
In tutto per Pianta ——— soldi 6. den. 6.
Per Scrittura della Licenza, secondo la presente Tariffa.
Per Sigillo ——— lir. —.10.—

CAPITOLO IV.

Licenze per pascolare Pecore, ed altri Armenti ne' Luoghi riservati.

PEr ciascuna Licenza fino alli 300. Capi inclusive, tutto compreso ——— lir. 8. 7.—
Dalli 300. sopra, oltre le lire otto, e soldi sette per ogni Testa di più ——— lir. —.—. 3

CAPITOLO V.

Giusdicenti in questa Città, ed altri Luoghi dello Stato

NOn avranno, che le semplici Sportole, secondo la qualità de' casi.
Per Relazioni *ex Officio* ——— niente.
Per Relazioni ad istanza di Parte ——— lir. 7.—.—
Per Sentenze liberatorie ——— lir. 7.—.—

CAPITOLO VI.

Inspettore.

AVrà il soldo annuo di ——— lir. 400.—.—
Per le solite Visite annuali *ex Officio* ne' Mesi di Marzo, e Maggio di ciascun' Anno ——— niente.
Per altre Visite straordinarie, essendo comandato, se *ex Officio*, per Dieta ——— niente.
Per Cavalcatura per sè, ed un Servitore al giorno ——— lir. 9—.—
Per Vitto suo, e del Servitore per Pasto ——— lir. 3.15.—

Se

Se la Visita sarà ad istanza di Parte, oltre la Cavalcatura, e Vitto nella regola, come sopra, avrà per Dieta —— lir. 12.—.—
Per Relazione, che abbia a fare *ex Officio* ad istanza di Parte, oltre il pagamento della Scrittura, come al seguente Cap. VII. —— lir. 1.10.—
Per Informazione sopra ricorso di chi vuol tagliare Alberi ne' Luoghi di Caccia riservata, per ogni Pianta, compresa la Scrittura come sopra al Cap. III. —— lir. —.—. 3
Per ricevere Denuncie, Accuse, Querele, Notificazioni, che occorreranno farsi da' Campari, Consoli, ed altri, affine di passarle a chi si deve —— niente.

CAPITOLO VII.

Cancelliere Civile in Milano

AVrà il Salario annuo di —— lir. 200.—.—
Per Registro delle Patenti degli altri Ufficiali, come nel Cap. I. —— lir. —.10.—
Per Registro delle Licenze di Caccia nel suo Ufficio, come nel Cap. II. —— lir. —. 3.—
Per ricevere Sigurtà, secondo gli Ordini —— lir. 4.10.—
Per ricevere Denuncie, Querele, Notificati, se dalli Campari, o Consoli —— niente.
Se da' Particolari —— lir. —.10.—
Per ricevere negli Atti Scritture delle Parti —— niente.
Per Estensione, o sia dettato di qualunque Sentenza in ragione al Foglio di linee 18. per facciata, e di caratteri 28. per linea —— lir. 1.10.—
Per Edizione delle medesime in ragione di Scrittura, come abbasso.
Per ricevere negli Atti Sentenze —— lir. 1.10.—
Per ricevere Relazioni, o Consulte de' Giusdicenti, Ispettore, Commessario, se *ex Officio* —— niente.
Se ad istanza di Parte —— lir. —.10.—
Per Estensione delle risposte alle dette Relazioni, e Consulte ad istanza, come sopra —— lir. 1.10.—
Per la Copia, che si manda in risposta, in regola della Scrittura semplice, come sopra.
Per Licenza di tagliar Piante ne' Luoghi riservati, per ogni Pianta, come sopra —— lir. —.—. 3
La Scrittura per tutti li Casi dovrà essere di linee 18. per facciata, e di caratteri 28. per linea, e per foglio di due facciate compite, e scritte di buona mano, si pagheranno lir. —. 8.—
Quando si voglia autentica, un terzo di più, e così per foglio, come sopra —— lir. —.12.—

CA-

CAPITOLO VIII.

Cancelliere Criminale di Milano

PEr ricevere negli Atti da' Campari, e Conſoli Denuncie, Accuſe, Querele, Notificati, ſu de' quali abbiano a coſtruirſi Proceſſi ——— niente.
Da' Particolari ——— lir. —.10.—
Per ogni foglio di due facciate di Proceſſo in regola di linee trentadue per facciata, e di caratteri 24. per linea ——— lir. —.12.—
Per Sigurtà preventoria, e ſotto cui qualcuno ſi rilaſci dalle Carceri con promeſſa di reſtituirſi alle medeſime — lir. 4.10.—
Per Sentenze liberatorie, quando paſſino per li ſuoi Atti, le ſolite Sportole.
Occorrendo eſſer condotto in Viſita, avrà per Dieta, ſenza che poſſa eſigere cos' alcuna nè per la Scrittura del Proceſſo, nè per altre operazioni fatte in atto della Viſita lir. 9.—.—
Per Cavallo al giorno ——— lir. 4.10.—
Per ſuo Vitto al Paſto ——— lir. 2.10.—
Per il ſuo Scrittore, compreſa la Dieta, Cavalcatura, e Vitto al giorno, ſenza poter' eſigere Mercede nè per Scrittura fatta, nè per altra operazione, come ſopra — lir. 10.10.—
Per eſtenſioni di Relazioni ——— lir. 1.10.—
Per la Copia da mandarſi in ragione di foglio di Scrittura, come ſopra.

CAPITOLO IX.

Attuarj delle altre Città, e Provincie

PEr ricevere negli Atti Denuncie, Accuſe, Querele, Notificati, ſe da' Campari, o Conſoli ——— niente.
Se da' Particolari ——— lir —.10.—
Per ogni foglio di Proceſſo, come nel Cap. VII.
Per Sigurtà, come in detto Cap. VII.
Per Sentenze liberatorie le ſolite Sportole.
Per Relazioni, come in detto Cap. VII.
Occorrendo dover' andar' in Viſite, per loro Dieta, ſenza che poſſa eſigere cos' alcuna per Scrittura, ed altra operazione fatta in atto di Viſita ——— lir. 6.—.—
Per Cavallo al giorno ——— lir. 4.10.—
Per Vitto al Paſto ——— lir. 2.10.—
Occorrendo condurre lo Scrittore, per Dieta, e Cavalcatura, ſenza eſigere altro al giorno ——— lir. 6.—.—
Per Paſto dello Scrittore ——— lir. 2.—.—

CA-

CAPITOLO X.

Commeſſario delle altre Città, e Provincie

OLtre il Salario in annue ——— lir. 150.—.—
Potrà eſigere come ſiegue:
Per Viſite *ex Officio* ——— niente.
Per Viſite inſolite, venendo comandati:
Per Cavalcatura al giorno ——— lir. 4.10.—
Per loro Vitto al Paſto ——— lir. 2.10.—
Per Dieta ——— niente.
Se ad iſtanza di Parte per Dieta, oltre la Cavalcatura, e Vitto ——— lir. 6.—.—
Per Relazioni *ex Officio* ——— niente.
Ad iſtanza di Parte per l'Eſtenſione ——— lir. 1.10.—
Per la Copia, che ſi manda in ragione di Scrittura, come nel Cap. VII.
Per Denuncie, Accuſe, Querele, Notificazioni, che ſi portino alle loro mani, da paſſarſi alli Giuſdicenti, ed Attuarj ——— niente.

CAPITOLO XI.

Campari.

QUeſti, che ſaranno al numero di quarantadue, avranno d'annuo Salario per ciaſcuno ——— lir. 84.—.—
Per ogni Invenzione, che avranno fatta di Cacciatore con Schiopetta, conſeguiranno ——— lir. 7.—.—
Quando l'Invenzione ſia di Reti, ed altri Iſtrumenti, conſeguiranno ——— lir. 4.10.—

CAPITOLO XII.

Cattura de' Contraventori.

PEr ogni Cattura ——— lir. 9.—.—
Per mezza Cattura ——— lir. 4.10.—
Se occorrerà di andare più di trè Uomini, quando ſiano comandati, al di più della detta Mercede, conſeguiranno per ciaſcun' Uomo ——— lir. 1.10.—

TARIFFA

PER IL

SENATO.

TARIFA

PER IL

SENATO.

MASSIME
REGOLATRICI
DELLA PRESENTE
TARIFFA,
Con previa partecipazione
DEL SIGNOR CONTE
DON CARLO PERTUSATI
Consigliere Intimo Attuale di Stato di S. R. I. M.,
COME PRESIDENTE DEL SENATO.

I.

REstano del tutto aboliti li Diritti sotto titolo di Onorarj *ad manus* in qualunque Spedizione facciasi dal Senato, tanto ove siavi Diritto di Salario nelle Cause Civili; quanto di solo Diritto Suggellare nelle Cause Criminali, Dispense, e Concessioni di qualunque sorta: E tale abolizione riguardar deve non solo li Secretarj, ma ancora li Cancellieri, ed Ufficiali; cosicchè in niun tempo, modo, e per nessun titolo possa esigersi alcuno benchè menomo Diritto, fuorchè quanto viene nella presente Tariffa prescritto, tanto per Tesorerìa, quanto per altre Operazioni, Scrittura, Registri, Archivista, e Portieri; li quali Diritti, niente eccettuato, dovranno essere esatti, e fedelmente allibrati, con quella distinzione, che si dirà abbasso.

II.

Non sarà lecito ad alcuno l'introdurre ampliazioni, o dichiarazioni col pretesto di caso dubbio, misto, o non espresso, ma dovrà in tutto praticarsi ciò, che viene prescritto nella presente Tariffa; e quando occorresse caso meritevole di cognizione, dovrà quella interporsi dal Tribunale, sentiti i Riglievi, su de' quali cada il dubbio.

III.

Non potranno gli Ufficiali di Cancellerìa ingerirsi in alcuna benchè menoma parte ne' Diritti di Tesorerìa, ma lasciare, che le Parti interessate, o intervenienti per esse se la intendano, e paghino nelle mani del Tesoriere, a cui carico si è l'annotare li pagamenti sopra le originali Minute, ed il firmarli per giustificazione; come altresì si è carico del medesimo Tesoriere, e Controscrittore l'allibrare tali pagamenti, secondo la regola in appresso prefissa.

IV.

Non potranno pure gli Ufficiali tutti di Cancellerìa ricevere danaro in alcuna benchè menoma quantità, anche in ciò riguarda li Diritti, e le Mercedi ſpettanti a' Miniſtri, Segretarj, Cancellieri, Archiviſta, e Portieri per le Spedizioni di Cancellerìa; ma laſciare, che le Parti, o gl'Intervenienti per le medeſime paghino il tutto nelle mani del Ricevitore, il quale dovrà ſoſcrivere ſopra gli Originali l'annotamento, che gli Ufficiali dovranno porvi; e ſarà carico di eſſo Ricevitore porre gli annotamenti, e quelli ſoſcrivere ſopra li Diſpacci, e le Copie, che ſortiranno dalla Cancellerìa.

V.

Tutti li Diritti tanto di Teſorerìa, come delle Spedizioni, e Mercedi di Cancellerìa, dovranno regolarſi in Moneta corrente.

VI.

Il Teſoriere, a cui carico ſi è taſſare li Salarj ſopra Sentenze ne' Giudic di Cauſe Commeſſe, Delegate, e di Lettura, in eſigere eſſi Salarj gli al librerà con diſtinzione, annotandovi il Relatore, per indi predidurr a favor di queſti *il ſei per cento*. Eſigerà pure li Diritti dipendente mente da eſſi Salarj, come viene preſcritto nella preſente Tariffa.

Fatta una tale prediduzione ſopra la partita ſpettante al Corpo del Se nato, porrà l'importanza di tali Salarj unitamente all' altre partite tutt in un ſolo ammaſſo comprenſivo de' Diritti Suggellari, ed anche d quelli del Suggello per li Portieri, e della Mercede di Taſſa, forman do un ſolo compendio; indi farà la diviſione, e diſtribuzione rimo ſtrata nel Capo riguardante il *Riparto*, e *Diſtribuzione* ec.

In fine di ogni Trimeſtre da tutto il prodotto di Teſorerìa dovrà predi durre il *quattro per cento* per sè medeſimo, e da quella, che vien conſtituita dai Salarj, ed Onorarj, dovrà predidurre il *ſei per cent* per li Miniſtri Relatori.

Fatte le due premeſſe prediduzioni paſſerà all' altra del *ſei per cent* per le ſpeſe, e gli uſi del Senato a tenore degli Ordini, che riceverà da' Senatori Delegati, e dandone conto a' medeſimi in fine d'Anno.

Formerà il conto ſopra il reſiduato univerſale prodotto per tredici por zioni eguali, e di queſte ne aſſegnerà *otto* al Corpo del Senato.

Coll' importanza di tali otto porzioni ne formerà tante parti, quante cor riſpondano a due più del numero de' Senatori ſedenti, diſtribuen dole, cioè *due* al Preſidente, ed *una* a cadauno de' Senatori ſe denti.

Con le reſtanti cinque delle ſuddette tredici porzioni, farà dell' impor tanza di eſſe una nuova diviſione per *tredici*; aſſegnandone di eſſ *otto* al Collegio de' Segretarj, da dividerſi *per capita* in porzioni egua li a' Segretarj.

Le reſtanti *cinque* delle ſuddette *tredici* porzioni dividerà nuovament

per

per *tredici*, assegnandone *sei* alli quattro Cancellieri Regj ; *quattro*, a' quattro Coadjutori, e le restanti *tre* a' nove Portieri, facendone rispettivamente a cadauno di essi la distribuzione *per capita*.

VII.

A pubblico comodo, con previa approvazione del Senato, il Tesoriere deputerà un Ricevitore pratico nelle materie di Cancellerìa all' universale esigenza della Mercede di Scritture, Diete, e Diritti d'ogni, e qualunque sorta, sì de' Ministri, come de' Subalterni, eccettuati li soli Diritti di Tesorerìa, li quali devono passare per mezzo del Tesoriere, per indi farne la distribuzione agl' Interessati.

VIII.

Dipendentemente dal Tesoriere suddetto, e come sopra, sarà cura del Ricevitore il tenere i Libri da provvedersi a spese degl' Interessati, con regola chiara, e distinta, annotandovi l'importo di qualunque Spedizione, ed Operazione de' Ministri, ed Ufficiali, i quali abbiano a parteciparne; come pure ciascuna delle Parti, che ne faccia pagamento.

Rispetto a i Ministri, farà la distribuzione in fine di ogni Trimestre a cadauno di essi, secondo l'introito, che sarà seguìto sopra le Operazioni da essi fatte.

Quanto a' Segretarj attuali, tutto l'introito sarà in comune, divisibile in eguali porzioni fra essi in fine pure d'ogni Trimestre.

Terrà il Ricevitore distinte le partite di cadaun Ufficiale, ed in fine d'ogni Mese distribuirà a cadauno d'essi la quarta parte di quanto sarà entrato di sue particolari Operazioni, e le altre tre parti entreranno in comune ammasso, da distribuirsi ad essi Ufficiali in porzioni eguali *per capita*.

Li Diritti spettanti al Segretario Provinciale dell' Archivio, e le Mercedi dovute all' Archivista, si esigeranno dal Ricevitore, e saranno privativi rispettivamente del Segretario, ed Archivista.

La Mercede spettante a' Portieri si distribuirà pure a' medesimi, ed a cadauno di essi, in porzioni eguali in fine d'ogni Mese.

IX.

Sarà cura del suddetto Ricevitore il porre sopra ogni Dispaccio, che sortirà; Se d'Ufficio l'annotazione *ex Officio*; Se d'interesse di Parte, la giusta importanza de' Diritti, che saranno stati esatti dal Tesoriere, o da esso Ricevitore; e se tratterassi di Esenti dal pagamento de' Diritti Suggellari, l'annotazione *gratis pro juribus Thesaurariæ*; Ed ove trattisi di Poveri, e Miserabili, o Religiosi mendicanti, l'annotazione, che corrisponda all' Esenzione, o parte di pagamento della Mercede di Scrittura, come viene stabilito nel Capo riguardante le Esenzioni; e gli Ufficiali di Cancellerìa dovranno fare simili annotazioni sopra gli Originali da soscriversi dal Ricevitore.

Sopra Dispacci, che sortano aperti, si porranno le annotazioni sotto

il

il Sugello interiormente; e riſpetto a' ſuggellati chiuſi, ſi porranno eſteriormente in calce della manſione.

X.

Il Ricevitore avrà l'obbligo di riſiedere in Cancellerìa un' ora dopo ſeduto il Senato, nè potrà partire, fuorchè un' ora dopo quello levato; E ne' giorni di Feria (eccettuati li Feſtivi) per comodo del Pubblico dovrà riſiedere per due ore avanti mezzo giorno, nè partire, fuorchè dopo il mezzo giorno.

XI.

La forma dello ſcrivere, e de' Dettati di Sentenze eſſere dovrà come ſegue:

Copie di Suppliche da inſerirſi nelle Lettere miſſive, quali immancabilmente dovranno eſſere traſcritte di mano d'Ufficiale, come pure copie di Atti ne' Giudizj di Suppliche, e riſpoſte: Copie di Atti ne' Giudizj di Cauſe Commeſſe, e Delegate, e de' riſpettivi Documenti dalle Parti eſibiti, dovranno eſſere in Carta ordinaria, chiamata picciola; coſicchè il foglio ſia di due facciate compite con linee dieciotto per cadauna facciata, e caratteri ventotto per cadauna linea.

Non ſi darà alcuna fede agli Atti di Cauſe, che ſi portano alle mani del Miniſtro, de' Delegati, o Commeſſarj per la loro deffinizione, quando quelli delle Parti riſpettivamente contrarie non ſiano eſtratti per copia di mano d'Ufficiale di Cancellerìa, per cui giuſtificazione vi ſarà appoſta come ſopra la riſpettiva importanza della Mercede di Scrittura dal Ricevitore; e per maggior chiarezza l'Attore dovrà ricavare con la Soſcrizione del Ricettore le Eccezioni, e Dupliche ed il Reo nello ſteſſo modo la Petizione, e Replica; mentre unendoſi gli Atti di una, e d'altra Parte, viene il Proceſſo ad eſſere compito in forma provante.

Riſpetto alle Edizioni di Lettere Patenti, e Sentenze; queſte dovranno eſſere ſcritte dagli Ufficiali in Carta di mediocre forma con fogli a due facciate compite, di linee venti per facciata, e caratteri trentaſei per linea, di buona mano, e ben corrette.

Ne' Giudicj di Suppliche, e riſpoſte, ſi traſcriveranno le ſole Suppliche, ſecondo la pratica; nè a titolo della Diſteſa della Sentenza qualunque ſiaſi la Minuta di eſſa, ſi potrà pretendere alcuna Mercede; ma ſolamente per la Scrittura della Edizione, che ſi fa alla Parte, nella regola preſcritta in Tariffa.

Ne' Giudicj poi di Cauſe Commeſſe, e Delegate, nelle cui Sentenze non inſeriſconſi gli Atti, ma devono in riſtretto traſſontarſi, ſi dovrà unicamente nella originale eſtenſione fare narrativa degli Atti, coporvi la ſola conchiuſione di eſſi, e ſi inſeriranno ſolamente le Suppliche in atto di relazione.

Quanto alla Scrittura delle Conſulte, ed Allegati a quelle uniti per

la

la Regia Imperial Corte, o per Sua Eccellenza, dovrà il tutto formarsi in Carta grande con linee ventiquattro per cadauna facciata, e caratteri quaranta per linea, di perfetta mano.

XII.

Dovrà il Ricevitore, prima che qualunque Dispaccio, o Copia sorta di Cancellerìa, e vi ponga l'annotazione de' pagamenti, osservare, che tutto sia a tenore del prescritto nella presente Tariffa; cosicchè quelle Scritture, che non siano fatte a tenore del come sopra ordinato, dovrà non ammetterle, nè ristituirle all' Ufficiale, ma ritenerle, acciò venga obbligato l'Ufficiale a dover' integrare il mal fatto con nuova fatica; nè potrà il Ricevitore accordare minorazione di Mercede rispetto alle Sentenze fatte con minor numero di linee, e caratteri, mercechè si vuole espressamente, che il tutto sorta giusta il prescritto nella presente Tariffa, e non altrimenti.

XIII.

Sarà cura delle Parti o de' loro Intervenienti il riportare sopra Dispacci, e copie, che sortano, le annotazioni de' pagamenti colla soscrizione del Ricevitore; altrimenti tali Scritture, Dispacci, e Copie non si avranno come sortite dalla Cancellerìa.

XIV.

A' Portieri si dovrà corrispondere la Mercede delle Intimazioni di Suppliche, ed Avvisi, ancorchè dalle Parti si dassero per intimate, ed intimati; E sarà cura degli Ufficiali, e del Ricevitore il far sì, che a' Portieri si corrisponda la loro giusta Mercede, a norma della presente Tariffa.

XV.

Tutti li Dispacci, e le Copie, che al giorno della pubblicazione della presente Tariffa non saranno peranco sortiti di Cancellerìa, dovranno strettamente soggiacere alle Leggi in essa prescritte; cosicchè sarà riputato a mancamento *in Officio* qualunque Operazione contraria alla medesima.

XVI.

Poichè Giustizia, ed Equità vogliono, che al possibile si uguagli negli Ufficiali l'utile, e la fatica, e sia sempre più pronto il Servigio del Principe, Senato, e Pubblico, si ritiene, e viene stabilito in massima, e con espressa legge,

Che nessuno Ufficiale possa coprire più d'una Cancellerìa Senatoria, nè avere più d'una Provincia, dovendosi distribuire in modo, che sia unito l'utile colle cose di semplice Ufficio; al qual' effetto sarà cura del Senato il farne la distribuzione, avuto riguardo alla idoneità degli Ufficiali per sostenerne le incombenze.

XVII.

XVII.

La preſente Tariffa dovrà reſtare affiſſa, e continuamente eſpoſta in Cancellarìa a pubblica ſoddisfazione, ed acciò ognuno ſappia quanto giuſtamente debbaſi corriſpondere in qualunque caſo.

XVIII.

Dovranno tutti gli Ufficiali di Cancellerìa attendere ſeriamente alla più ſollecita ſpedizione degli Affari, con precedenza di quelli d'Uffiçio; indi Cauſe Miſte, e Cauſe di ſolo Intereſſe di Parte; E quando le Parti vedeſſero oltremodo ritardate le Edizioni de' loro Diſpacci, dovranno rendere paleſe al Segretario Provinciale dell' Affare la ritardata Spedizione, acciocchè da queſto ſi faccia immediatamente dar fuori l'Atto ſpedito, con partecipare a i Miniſtri Delegati le emergenze per l'ulteriore provvedimento contro de' renitenti.

ESENTI

Dal pagamento de' Diritti Sugellari.

NElle Spedizioni, che accadano farsi dal Senato, sia per domestica Segnatura, o in pieno Ordine, le quali seco portino pagamento in Tesorerìa de' Diritti Sugellari, dovranno tenersi esenti, come fu sempre uso del Senato.

Il GranCancelliere, li Presidenti, Reggenti, e Consiglieri del Supremo Consiglio d'Italia, Senatori, Questori, Fiscali Generali, ed altri Ministri Attuali, e Curiali esistenti presso la Persona del Principe; Triennalisti di questa Città, durante il loro Ufficio; Ufficiali della Cancellerìa del Senato; le Vidove de' Presidenti, Reggenti, Senatori, Questori, Fiscali Generali, ed Ufficiali di detta Cancellerìa del Senato, che perseverino nella vidovità; Come pure de' loro Figlj, non però figlie maritate.

Li Dottori del Collegio di Milano, quali siano Ufficiali di esso Collegio, ed esercisćano la Protettorìa de' Carcerati, durante però il loro rispettivo Ufficio.

Gli Avvocati, li quali pubblicamente abbiano padrocinato Cause nanti il Senato in pubbliche udienze.

Li dodici Causidici del Collegio più Anziani.

Il Cancelliere del Tribunale di Sanità.

Gli Attuarj degli Ufficj di Giustizia, e del Fretorio di Milano, e dell' Ufficio de' Statuti, chiamato *de' Panigarola*.

Li Religiosi con effetto Mendicanti, cioè che non possiedono Fondi stabili.

Gli Ospitali, e Luoghi Pii, li quali distribuiscano le loro Entrate a' Poveri.

Le Persone miserabili.

Quanto alle Povere, per metà.

E poichè non siegua frode in pregiudizio de' suddetti Diritti, ed altresì dal Tesoriere non si frapponga dubbio, o pretesa nelle esigenze da chi per ragione di miserabilità, o povertà meriti la suddetta rispettiva esenzione, dovranno esibirsi le Fedi del Parroco, e di due Persone degne di fede: cioè, se fuori di Milano, Sindaci, e Console; e se in Milano, due Nobili Deputati del Ven. Ospitale Maggiore; indi *ex Officio* con Voto Fiscale, ammesse da uno de' Senatori delegati sopra la Tesorerìa.

ESENTI

Dal pagamento di mercede della Scrittura.

LI Miserabili esenti in tutto.
Li Poveri per metà.
Li Religiosi con effetto Mendicanti, cioè che nulla possiedono di Fondi stabili: E ciò quando trattisi di Scrittura sino a foglj sei inclusivamente; da tal numero all' insù saranno tenuti alla metà di quanto viene tassata.

TARIFFA

Sopra i Salarj di Sentenze, Decisioni, e Dichiarazioni.

NE' Giudizj di Suppliche, e risposte, di Cause commesse, ed altre Decisioni, o Dichiarazioni, proferita la Sentenza, o Dichiarazione, il Salario devesi a rata di Estimabilità della cosa dedotta in Giudizio, e cadente sotto Dichiarazione.

Devesi parimente in caso, che la Causa compongasi tra le Parti, durante il Perentorio, ed in atto di spedirsi la Causa in Senato, osservata la regola, come abbasso viene prescritta.

Poichè il Senato non deve rimanere deluso ne' giusti suoi Diritti, viene stabilito, anche in osservanza delli Reali Ordini, e specialmente de' 3. Luglio 1622. doversi nelle Cause, la cui spedizione sia a farsi in Senato, dalle Parti istanti per essa aver depositato, o cautato il Salario presso del Tesoriere, da cui, e dal Controscrittore dovrà apporsi in calce del Perentorio il *Solutum*, o il *Cautum*; Tale deposito, o sigurtà dovrà restare sino alla spedizione della Causa; e ciò senza pregiudizio del più, o meno della somma depositata, o cautata, qual debbasi per giusta Tassa in vista della Sentenza proferita, o degli Articoli transatti durante il Perentorio; e salve ancora le ragioni fra le stesse Parti per il pagamento dello stesso Salario, o Concorso al medesimo pagamento.

Per esecuzione di quanto sopra, dovranno li Cancellieri essere solleciti in tenere un' esatto registro delle Cause, e tosto che sieno perfezionati li Processi colle Dupliche passarne la notizia al Tesoriere, da cui pure, e dal Controscrittore sarà tenuto registro con il giorno del *Recepta* di tali Dupliche.

Quando le Parti non sollecitino la spedizione dopo il Perentorio; Passato l'Anno dopo del primo Perentorio, il Tesoriere con previo avviso alle Parti di un Mese, passerà alla distribuzione del Salario, se depositato, o ad obbligare la Sigurtà a pagarlo, per indi distribuirlo: E ciò anche quando la Causa si transigesse entro l'Anno, spirato pure il Perentorio.

Per le Sentenze diffinitive, o che abbiano forza di diffinitiva, il Salario devesi a rata di Estimabilità della cosa, che viene sotto cognizione.

Per quelle Sentenze, quali per modo d'interinale provvisione proferiscansi; cioè con la clausola *pro nunc, vel donec &c.*, devesi il Salario in regola della metà, quale dovrà abbonarsi alle Parti in diffinitiva.

Per le Sentenze in Possessorio, Plenario, non appostavi alcuna riserva di ragione nel merito, e che siavi immischiata la proprietà, il Salario devesi a rata di Estimabilità sopra la cosa cadente in Giudizio.

Quando le Sentenze contengano riserva di merito, devesi il Salario in regola della metà, da compensarsi in diffinitiva.

Se tratterassi di Possessorio sommariissimo, o interinale, e con clausula *pro nunc*, *vel donec &c.*, il Salario sarà in regola della quarta parte da compensarsi in diffinitiva.

Per le Interlocutorie, quali cadano sotto qualche emergente fuori del merito della cosa principale, devesi il Salario in regola della quarta parte, ritenuta la Estimabilità; E quando trattisi di cosa incorporea, o incerta, ritenuta la qualità del maggiore, o minore Soggetto, devesi la quarta parte di quella somma, che sborsar dovrebbesi per la diffinitiva dell'affare principale; Ed in entrambi li suddetti casi di affare, qual' abbia Estimabilità, o incorporeo, ed incerto, dovrà seguirne la compensa in diffinitiva.

Ammettendosi raccorso verso due conformi con superseforia, il Salario sarà in regola della metà; Ed ammettendosi senza superseforia, il Salario sarà sopra la quarta parte: Ed in entrambi i suddetti casi dovrà farsi alle Parti il compenso in diffinitiva.

Rigettandosi il raccorso assolutamente, il Salario dovrassi in regola della ottava parte sopra la Estimabilità riguardante il merito.

Per le Sentenze, o Dichiarazioni negli Articoli sopra cose inestimabili, come lo sono le Cause di Onorifico, Vita, o Libertà, Competenza, Cause di Stato, o di materia grave: osservatasi la proporzione tanto rispetto alla qualità della Sentenza diffinitiva, o che abbia forza di diffinitiva, o in Possessorio come sopra, quanto rispetto alla qualità della cosa controversa, ed alle Persone, delle quali si tratterà, dovrassi il Salario intiero, o come si è premesso di sopra; cosicchè quando la Sentenza non sia diffinitiva, abbia indi a compensarsi in diffinitiva ciò, che sarà stato secondo la regola esatto nell' interlocutoria.

Per le Sentenze, o Dichiarazioni sopra la controversa concessione delle Dispense de' Fideicommessi; Quando l'opposizione facciasi da chi ha interesse prossimo, il Salario sarà in regola della metà: E quando da chi abbia interesse rimoto, il Salario sarà in regola della quarta parte sopra il quantitativo della Estimabilità della cosa, che caderà sotto l'addimandata Dispensa.

Quando accada proferirsi Sentenza di graduazione in Giudizio di Concorso de' Creditori, il Salario dovrassi in regola di Estimabilità, ritenuta unita la cognizione tanto della sussistenza, o insussistenza, quanto del grado di anteriorità, o poziorità del credito preteso da cadauno de' Creditori: Cosicchè però, unite tutte le Partite, non si possa mai transcendere la Estimabilità di quel quantitativo, che sia distribuibile a' respettivi Creditori, ed in tal modo non debbasi alcun Salario sopra que' Crediti, per li quali non siavi capacità nella sostanza del Debitore: Per qualunque poi grandiosa somma trattisi, non si potrà mai transcendere un' intiero Salario.

Quando la Causa contenga più Articoli, e questi vengano sotto la stessa azione: O che le azioni anche diverse tendano allo stesso fine, ed a con-

conſeguire la ſteſſa ſoſtanza: Siano queſti propoſti dall' Attore, o dal Reo, non ſi dovrà nel premeſſo caſo, più di un ſolo Salario, ſecondo la Eſtimabilità della coſa, abbenchè la deciſione foſſe diviſa in più Capi, o Articoli; E lo ſteſſo ſi intenda anche quando la cognizione cadeſſe ſopra qualche compenſa oppoſta dal Reo all' Attore.

Quando poi foſſe Giudizio di riconvenzione, non però in via di compenſa, oppure la deciſione cadeſſe ſopra diverſe azioni, e tendenti a conſeguire ſoſtanze diverſe; in tale caſo ſi dovrà il Salario, ſecondo la Eſtimabilità di ciaſcheduna ſoſtanza, che venga ſotto diverſa azione.

Coſtituzione del Salario ſopra Sentenze, Deciſioni, e Dichiarazioni, come pure de' Dipendenti dal medeſimo.

PEr il Senato in luogo delle lir. 2. 13. 4. ſi eſigerà ſolamente in regola di lir. 2. 10. per ogni lir. 100. di Capitale. E però la Eſtimabilità per un' intiero Salario dovrà in avvenire eſſere di lir. 64.m., coſicchè per queſta, e qualunque maggior ſomma non ſi poſſano eſigere per il Senato più di ——————— lir. 1600.—.—

Per il Collegio de' Segretarj, in regola del quarto di quanto ſopra, e così per un' intiero Salario ——————— lir. 400.—.—

Per gli Uſi del Senato, cioè per le Speſe, che ſoſtiene; in regola di lir. 6. per ogni lir. 100., da regolarſi ſopra la ſola partita del Salario ſpettante al Senato, quali nel caſo d'intiero Salario ſono ——————————— lir. 96.—.—

Nella Eſtimabilità minore delle ſuddette lir. 64 m. ſi eſigerà a rata, ritenuta la premeſſa regola.

Diritti di Cancellerìa in regola di ſoldi dieci per ogni lir. 100., ſino a che tali Diritti giungano a ——————— lir. 128.—.—
quali non ſi potranno mai eccedere per qualunque maggiore Eſtimabilità.

Diritto di Viſione, e Taſſa da farſi dal Teſoriere in ragione di lir. 4. per ogni lir. 100. ſopra la ſola partita ſpettante al Corpo del Senato, la quale Mercede non potrà mai oltrepaſſare un' intiero Salario ——————— lir. 64.—.—

Portieri per le ſpeſe del Sigillo ——————————— lir. ——. 3.—

lir. 2288. 3.—

Ripar-

Riparto, e distribuzione di qualunque Diritto di Tesorerìa, posto il tutto in complesso.

DOvrà il Tesoriere del Senato tenere allibrate le partite in Stazioni distinte, e per occasione della esigenza de' Salarj sopra Sentenze ec. tenere annotazioni particolari, e specifiche riguardanti cadauno de' Senatori, a relazione del quale si sarà spedito l'Affare, che seco portò pagamento di Salario, ad effetto di assegnargli quella porzione, che in appresso viene spiegata.

Dovrà conteggiare in un solo ammasso ogni, e qualunque esigenza de' Salarj suddetti per il Senato, e pe' Segretarj: Diritto assegnato per le spese: Diritti di Cancellerìa: Li soldi trè de' Portieri riguardanti le spese del Sigillo; E Diritto di Visione, e Tassa.

Indi ogni trè Mesi, ed in fine di essi farà il riparto nel modo seguente:

Dall' universale complesso detrarrà per sè stesso il *quattro per cento*.

Dal totale residuato detrarrà il *sei per cento*, da ritenersi in Cassa separata, per valersene nelle spese, ed usi del Senato.

Dalle rispettive partite riguardanti Salario per il Senato, che saranno entrate sopra le Spedizioni fatte da' Senatori rispettivamente detrarrà il *sei per cento*, e lo distribuirà a' rispettivi Relatori.

Indi sopra il totale residuo complesso conteggierà, dividendolo in *tredici porzioni*, delle quali ne assegnerà *otto* per il Corpo del Senato, e quelle distribuirà con *due* al Presidente, ed una a cadauno de' Senatori, secondo il loro numero.

Le restanti *cinque porzioni* ritenute in complesso dividerà ancora per *tredici*, e di queste ne assegnerà *otto* al Collegio de' Segretarj.

Finalmente le *cinque residuate porzioni* poste in complesso conteggierà di nuovo per *tredici*, e queste assegnerà, e distribuirà come segue, cioè

Sei porzioni a' Cancellieri Regj.

Quattro porzioni a' Coadjutori.

Altre *tre porzioni* a' Portieri, nelle quali restano compresse anche le spese del Sigillo.

Lettere Missive in Cause Civili.

PEr ogni Lettera Missiva semplice ad istanza di una sola Parte, o Famiglia, che viva in comunione, contentiva di una sola provvidenza ——— lir. 1.10.—

Per più Persone in qualunque numero, che abbiano distinto interesse, Comunità, Collegio, Universitá, o Paratico ——— lir. 3.—.—

Per una Città, Provincia, Ducato ec., ed anche la Congregazione dello Stato, quattro pagamenti: cioè in tutto — lir. 6.—.—

La stessa regola pe' termini del Mese, e successivi venti giorni *ad parandas pecunias*, ed *ad redimenda pignora*, i quali durante tal tempo cedono in luogo di Salvocondotto.

Similmente, quando tali Lettere semplici spediscansi sopra Decreti di pieno Senato; ed anche sopra Voti di Fisco, abbenchè in Causa Criminale, purchè siano ad istanza del Querelante, e non del Processato:

Per le Prorogazioni, e Sospensioni d'istanza, quando si portano all' Offizio di esse ——— lir. —. 6 —

Quando le Prorogazioni d'istanza spedisconsi per Lettere Missive, dovrà osservarsi in tutto ciò, che viene fissato per le Missive semplici:

Lettere Missive semplici sopra Suppliche di due Parti tra sè contrarie, e sopra Decreto di pieno Senato ——— lir. 2.10.—

Per conservazione de' Beni chiamate *contra damnum dantes* lir. 2.—.—

Quando servano in difesa delle ragioni d'acque, e la spedizione di tali Lettere si faccia con previo Voto Fiscale——— lir. 5.—.—

Lettere a' Giudici per esaminare Testimonj ad eterna memoria d'Uomo; sentito anche il Regio Fisco ——— lir. 2.10.—

Lettere a' Giudici, acciocchè diasi fede alle deposizioni de' Testimonj esaminati ad eterna memoria d'Uomo in altro Giudizio; sentito anche il Regio Fisco ——— lir. 2.10.—

Lettere Missive contentive più di una provvidenza, tanto spedite sopra Decreti di domestica Segnatura, quanto in pieno Senato: la metà più di quanto sopra si è rispettivamente tassato.

Lettere requisitoriali a' Principi, Prelati, e Tribunali Esteri ——— lir. 2.10.—

Come pure Consulte ad istanza di Parte per la Regia Imperial Corte, o per Sua Eccellenza ——— lir. 2.10.—

Per più persone, le quali abbiano distinto interesse, e non vivano in comunione: oppure ad istanza di due Parti tra sè contrarie: Comunità, Collegio, Universitá, o Paratico lir. 4.—.—

Per una Città, Ducato, Principato, Provincia, ed anche Congregazione dello Stato ——— lir. 8.—.—

Let-

Lettere Missive in Cause Criminali, Assoluzioni, e Rilascj, Approvazioni di Grazie fatte da Sua Eccellenza, Patenti de' Sindacati Regj, e Feudali, Assoluzioni da Sindacato, Patenti di approvazione de' Pretori Feudali.

LETTERE MISSIVE IN AFFARI CRIMINALI.

SE ad istanza del Querelante, la Tassa si è come sopra viene prescritta per le Lettere Missive in Cause Civili.

Se ad istanza de' Querelati, cioè

Di una sola Persona	lir. 2.10.—
Di due di diversa Famiglia	lir. 5.—.—
Di trè	lir. 7.10.—
Di quattro, e non più	lir. 10.—.—
Per Corpi Pubblici, qualunque siano	lir. 10.—.—

ASSOLUZIONI IN CAUSE CRIMINALI.

PEr una sola Persona, e titolo in Capitale	lir. 9. 5.—
Per due di diversa Famiglia	lir. 18.10.—
Per trè	lir. 27.15.—
Per quattro, e non più, e pe' Corpi Pubblici	lir. 38. 5.—

Se il titolo è in Corporale.

Per una sola Persona, e titolo	lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia	lir. 9.—.—
Per trè	lir. 13.10.—
Per quattro, e non più, e pe' Corpi Pubblici	lir. 18.—.—

RILASCIATORIE SOTTO SIGURTA', O PRECETTO.

PEr una sola Persona, e titolo in Capitale	lir. 2.10.—
Per due di diversa Famiglia	lir. 5.—.—
Per trè	lir. 7.10.—
Per quattro, e non più	lir. 10.—.—

Se il titolo è in Corporale,

Per una sola Persona, e titolo ——— lir. 1.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 3.—.—
Per trè ——— lir. 4.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 6.—.—

DICHIARANDOSI DAL SENATO:

Non posse, nec potuisse Criminaliter procedi, & Causam Civiliter cognoscendam.

Quando la Querela sia con titolo in Capitale,

PEr una sola Persona, e titolo ——— lir. 2.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 5.—.—
Per trè ——— lir. 7.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 10.—.—

Essendo il titolo in Corporale.

Per una sola Persona, e titolo ——— lir. 1.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 3.—.—
Per trè ——— lir. 4.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 6.—.—

DICHIARANDOSI DAL SENATO:

Che alcuno non sia molestato, il quale precedentemente non sia stato inquisito, fatto Reo, o citato con Precetti penali, oppure a vedere ad essere condannato.

Quando il titolo sia in Capitale,

PEr una sola Persona, e titolo ——— lir. 5.—.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 10.—.—
Per trè ——— lir. 15.—.—
Per quattro, e non più ——— lir. 20.—.—

Essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona, e titolo ——— lir. 2.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 5.—.—
Per trè ——— lir. 7.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 10.—.—

QUANDO VENGA DICHIARATO

Non doversi alcuno molestare,
Inconsulto Senatu.

Se il titolo è in Capitale,

PEr una sola Persona, e titolo ——— lir. 5.—.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 10.—.—
Per trè ——— lir. 15.—.—
Per quattro, e non più ——— lir. 20.—.—

Essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona, e titolo ——— lir. 2.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 5.—.—
Per trè ——— lir. 7.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 10.—.—

DICHIARANDOSI DAL SENATO:

Sublata Criminalitate, Causam Civiliter
cognoscendam,

Quando il titolo sia in Capitale,

PEr una sola Persona, e titolo ——— lir. 9. 5.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 18.10.—
Per trè ——— lir. 27.15.—
Per quattro, e non più ——— lir. 38. 5.—

Ed essendo in Corporale,

Per una sola Persona, e titolo ——— lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 9.—.—
Per trè ——— lir. 13.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 18.—.—

ASSOLUTORIA IN TITOLO DI UNIONE.

IN Capitale ——— lir. 85.—.—
In titolo di Quadriglia ——— lir. 85.—.—

Quando trattisi di Delitto più volte commesso: La metà più rispettivamente, non eccedendo mai il numero di quattro Persone; e per riguardo ai titoli, non oltrepassando un pagamento, e mezzo, tanto in Capitale, come in Corporale, secondo la regola di sopra prescritta.

RIMETTENDOSI DAL SENATO LA CAUSA ALLA CURIA CON FACOLTA' DI DELIBERARE.

Essendo il titolo in Capitale,

PEr una sola Persona ——— lir. 9. 5.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 18.10.—
Per trè ——— lir. 27.15.—
Per quattro, e non più ——— lir. 38. 5.—

Ed essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona ——— lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 9.—.—
Per trè ——— lir. 13.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 18.—.—
Quando poi la Curia non deliberasse, ma riferisse, il Tesoriere dovrà rendere alla Parte l'esatto, ritenuto il solo Diritto di Lettera Missiva in ——— lir. 2.10.—

AMMETTENDOSI ALCUNO A PROVARE,

Che la Cosa abbia origine da Contratto.

Se il titolo sarà in Capitale,

PEr una sola Persona ——— lir. 9. 5.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 18.10.—
Per trè ——— lir. 27.15.—
Per quattro, e non più ——— lir. 38. 5.—

Ed essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona ——— lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 9.—.—
Per trè ——— lir. 13.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 18.—.—

RIMETTENDOSI ALLA CURIA LA COGNIZIONE,

Che la Cosa abbia origine da Contratto.

Se il titolo sarà in Capitale,

PEr una sola Persona ——— lir. 9. 5.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 18.10.—
Per trè ——— lir. 27.15.—
Per quattro, e non più ——— lir. 38. 5.—

Ed essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona ——— lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 9.—.—
Per trè ——— lir. 13.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 18.—.—

RIFORMANDOSI QUALCHE GRAVAME APPOSTO IN UNA INQUISIZIONE.

Essendo il titolo in Capitale,

PEr una sola Persona ——— lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 9.—.—
Per trè ——— lir. 13.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 18.—.—

Ed essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona ——— lir. 2.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 5.—.—
Per trè ——— lir. 7.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 10.—.—

SEGUENDO IN DIFFINITIVA LA ASSOLUZIONE.

Essendo il titolo in Capitale,

PEr una sola Persona ——— lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 9.—.—
Per trè ——— lir. 13.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 18.—.—

Ed essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona ——— lir. 2.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 5.—.—
Per trè ——— lir. 7.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 10.—.—

CIRCOSCRIZIONE DI CONDANNA.

Se il titolo è in Capitale,

PEr una sola Persona ——— lir. 9. 5.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 18.10.—
Per trè ——— lir. 37.15.—
Per quattro, e non più ——— lir. 38. 5.—

Ed

Ed essendo il titolo in Corporale,

Per una sola Persona ——— lir. 4.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 9.—.—
Per trè ——— lir. 13.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 18.—.—

AMMETTENDOSI ALCUNO A NUOVE DIFESE.

VErso una Condanna Capitale ——— lir. 9. 5.—
Verso una Condanna Corporale ——— lir. 4.10.—
Se verso più Condanne; la metà più rispettivamente di quanto sopra viene tassato.

SALVOCONDOTTI:

Se per Lettera Missiva a qualche Giudice, nanti il quale pende il Processo, acciocchè non molesti il Supplicante a tempo limitato di un mese, o giorni venti,

PEr una sola Persona ——— lir. 2.10.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 5.—.—
Per trè ——— lir. 7.10.—
Per quattro, e non più ——— lir. 10.—.—

E quando per Lettere Patenti, acciocchè servano presso qualunque Giudice,

Per una sola Persona ——— lir. 5.—.—
Per due di diversa Famiglia ——— lir. 10.—.—
Per trè ——— lir. 15.—.—
Per quattro, e non più ——— lir. 20.—.—
Quando il Salvocondotto sia per duplicata Condanna; a' suddetti rispettivi pagamenti si accrescerà la metà più.

TOGLIENDOSI AD ALCUNO IL BANDO DA TUTTO LO STATO AD ARBITRIO DEL SENATO.

SE la Persona assoluta da tale Bando sarà facoltosa — lir. 56.—.—
Non facoltosa ——— lir. 21.—.—

Essendo il Bando da qualche Luogo speciale;

Se la Persona assoluta da tale Bando sarà facoltosa —— lir. 21.—.—
Non facoltosa ——— lir. 10.10.—
Togliendosi una proibitiva a tempo determinato, e di più, ad arbitrio del Senato ——— lir. 2.10.—

APPROVAZIONE DI GRAZIA FATTA DA SUA ECCELLENZA,

PEr una sola Persona, e Delitto ——— lir. 10.10.—
Per due Persone ——— lir. 21.—.—
Per trè ——— lir. 31.10.—
Per quattro ——— lir. 42.—.—

Quando la Grazia sia per più Persone, altrettanti saranno i pagamenti, non avuto riguardo a che siano della stessa Famiglia; nè si eccederanno i quattro pagamenti.

Ed essendo la Grazia per più Delitti, la metà più rispettivamente di quanto sopra.

Paten-

Patenti de' Sindacati delle Preture, e Curie Regie, Assoluzioni da' Sindacati, Patenti di Approvazione de' Pretori Feudali, Patenti de' Sindacati delle Preture, e Curie Feudali, Assoluzioni da' Sindacati stessi.

PATENTI DE' REGJ SINDACATI.

CRemona, e Pavia = Senatori ——— *gratis.*
Cuoprendosi Sindacati da' Vicarj Generali ——— *gratis.*

Quando poi accada doversi li Sindacati appoggiare ad altri Soggetti.

PRIMA CLASSE.

REgio Offizio di Giustizia ——— lir. 10.10.—
Podestà di Milano ——— lir. 10.10.—
Giudice al Segno del Cavallo ——— lir. 10.10.—
Giudice al Segno del Gallo ——— lir. 10.10.—
Vicario Pretorio ——— lir. 10.10.—
Consoli di Giustizia di Milano ——— lir. 10.10.—
Podestà di Lodi ——— lir. 10.10.—
Podestà di Como ——— lir. 10.10.—
Podestà di Varese ——— lir. 10.10.—
Vicario di Martesana ——— lir. 10.10.—
Vicario del Seprio ——— lir. 10.10.—

SECONDA CLASSE.

POdestà di Codogno ——— lir. 7.—.—
Podestà di Abbiate Grasso ——— lir. 7.—.—
Podestà di Casal Maggiore ——— lir. 7.—.—
Podestà di Triviglio con Melzo ——— lir. 7.—.—
Commessariato di Olona ——— lir. 7.—.—

Inferior Classe.

Sindacati de' Pretori di qualunque altro Luogo ——— lir. 3.10.—

ASSO-

ASSOLUZIONI DA SINDACATO DELLE REGIE CURIE PRETORIE.

PODestà di Cremona, e Pavia = Senatori ——— *gratis*.
Per le loro respettive Curie, cioè di
Cremona ——— lir. 7.—.—
Pavia ——— lir. 7.—.—

PRETORI, E LORO RISPETTIVE CURIE REGIE
TANTO DI PRIMA, CHE DI SECONDA CLASSE, CIOE':

REgio Offizio di Giustizia ——— lir. 7.—.—
Podestà di Milano ——— lir. 7.—.—
Giudice al Segno del Cavallo ——— lir. 7.—.—
Giudice al Segno del Gallo ——— lir. 7.—.—
Vicario Pretorio ——— lir. 7.—.—
Consoli di Giustizia di Milano ——— lir. 7.—.—
Podestà di Lodi ——— lir. 7.—.—
Podestà di Como ——— lir. 7.—.—
Podestà di Varese ——— lir. 7.—.—
Vicario di Martesana ——— lir. 7.—.—
Vicario del Seprio ——— lir. 7.—.—
Abbiate Grasso ——— lir. 7.—.—
Casal Maggiore ——— lir. 7.—.—
Codogno ——— lir. 7.—.—
Triviglio con Melzo ——— lir. 7.—.—
Commessariato di Olona ——— lir. 7.—.—
Di inferior Classe ——— lir. 3.10.—

PATENTI DI APPROVAZIONE DE' PODESTA' FEUDALI,

Quali in ogni Triennio si eleggono da' respettivi Feudatarj.

SIano di qualunque Classe le Preture, cioè di Prima, Seconda, o Inferiore ——— lir. 1.10.—

Le Classi delle Preture Feudali si distinguono ne' Sindacati, come siegue:

PATENTI DE' SINDACATI FEUDALI.

PRIMA CLASSE.

COrtellona ——— lir. 4—.—
Bordolano ——— lir. 4.—.—
Romanengo ——— lir. 4—.—

So-

Soresina — lir. 4.—.—
Castel Ponzone — lir. 4.—.—
Borghetto — lir. 4.—.—
Casal Pusterlengo — lir. 4.—.—
Orio — lir. 4.—.—
S. Colombano — lir. 4.—.—
S. Angelo — lir. 4.—.—
Caravaggio — lir. 4.—.—
Melegnano — lir. 4.—.—
Gravedona — lir. 4.—.—
Osteno, e Vall' Intelvio — lir. 4.—.—
Bellano — lir. 4.—.—
Lecco — lir. 4.—.—
Mandello — lir. 4.—.—
Porlezza — lir. 4.—.—
Valsasina — lir. 4 —.—
Busto Arsizio — lir. 4.—.—
Gallarate — lir. 4.—.—
Canzo — lir. 4.—.—
Asso — lir. 4.—.—
Luvino — lir. 4.—.—
Monza — lir. 4 —.—

SECONDA CLASSE.

GHignolo — lir. 4.—.—
Villanterio — lir. 4.—.—
La Chiarella — lir. 4.—.—
Castel-Leone — lir. 4.—.—
Pizzighettone — lir. 4.—.—
Antignate — lir. 4 —.—
Covo — lir. 4.—.—
Anicco — lir. 4.—.—
Casal Buttano — lir. 4.—.—
Trigolo — lir. 4.—.—
Gussola — lir. 4.—.—
S. Giovanni in Croce — lir. 4.— —
Malleo — lir. 4.—.—
Rivolta — lir. 4.—.—
Vailate — lir. 4.—.—
Gavirate — lir. 4.—.—
Canturio — lir. 4 —.—
Desio — lir. 4.—.—
Trezzo — lir. 4.—.—
Rosate — lir. 4 —.—

Inferior Classe

De' Feudi rimostrati nella susseguente Tabella; come pure per Terre, e Luoghi, che in avvenire si infeudassero — lir. 2.—.—

TABELLA

De' suddetti Feudi di terza Classe.

A

Affori
Agnadello
Agrate
Albairate
Albizate
Alserio
Angera
Anzano
Appiano
Arcisate
Arconate
Arluno
Asnago
Azzate

B

Balbiano
Balsamo
Barzago
Basiano
Belgiojoso
Bellagio
Bene
Bereguardo
Bernago
Bertonico
Besate
Besentrate
Besnate
Bescapè
Besozzo
Binago
Binanova
Binasco
Birago
Bissone
Boffalora
Bollate
Borgarello
Borsano
Bosisio
Brembio
Bresorio
Brignano
Bucinigo
Busnago
Bussaro
Busto Garolfo

C

Cajello
Cairate
Calvatone
Calvenzano
Calzo
Camairago
Cambiago
Camisasca
Campo Morto
Campo Rinaldo
Campsirago
Caneva
Carate
Carimate
Caronno
Carpiano
Carugate
Casal-Majocco
Casal-Morano
Casate-Nuovo
Casate-Vecchio.
Caselle
Casirago
Cassano-Magnago
Cassano sopra Adda
Cassina de' Biraghi
Cassinetta Biraga
Cassina de' Ferrari
Cassina Passerina
Cassina-Amata
Cassina-Nova
Cassina-Scacabarozza
Cassino
Castano
Castellanza
Castel Didone
Castel Nuovo bocca-d'Adda
Castignate
Castione
Castione presso Varese
Cavacurta
Cavagnera
Cavenago
Cerro
Cesano
Cima
Cislago
Civesio
Collico
Colnago
Colturano
Comazzo
Concorezzo
Coppiano
Cormanno
Cornaredo
Cornate
Corneno
Corno Giovine

Coro-

Corogna
Corte di Pelaſio
Corte Madama
Corte Nuova
Crenna
Creſpiatica
Cuggionno Maggiore
Cuggionno Minore
Cuſago
Cuſano
Cuvio

D

Dovera
Dugnano

E

Ello
Erba

F

Fabbrica
Fagnano
Filighera
Fino
Formigara
Fraccia

G

Geranzano
Geronico
Gherghentino
Gollaſecca
Gombito
Gorgonzola
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Gradella
Grontardo
Grugno torto
Grumello
Gudo Maſſaro

H

I

Inveruno

L

Laglio
Lambrate
Lambrugo
Landriano
La Roſa
Lardara
Lardirago
Lavagna
Laveno
Le Coſte
Legiuno
Lentate
Levata
Limido
Linarolo
Lomagna
Lomazzo
Lonate Pozzolo
Lozza
Lucernate

M

Maccherio
Mazzenta
Magnago
Majocca
Mairano
Mandrino
Marcignaga
Mariano
Maſate
Maſſalengo
Melegnanello
Melleto
Melotta
Merlino
Merone
Mettone
Mignetto
Miramonte
Maſſaglia
Mondonico
Monte
Montevecchia
Monticello di Rovagnate
Morazzone
Motta Baluffa
Motta Viſconti
Mozzanica
Mulagnana
Muſſo

N

Nerviano
Neſſo
Nivarolo
Nova
Novate

O

Olgiate
Oltrona
Oſnago
Oſpitaletto
Oſſona

P

Paderno
Palazzolo
Pandino
Pantilliate
Parabiago
Parravicino
Pavullo
Perſia
Peſſano
Piadena
Piſſarello
Pogliano

Por-

Porto Valtravaglia
Pozzolo Scacabarozzo
Premezzo
Pumenengo

Q

R

Redeſeſio
Regina Fittarezza
Rhò
Riozzo
Robecco
Robbiate
Romanengo
Roncadello
Rovagnate
Rovedano
Rovello
Rovenna
Rozzato

S

Sacconago
S. Agata
S. Damiano
S. Giuliano
S. Gregorio Vecchio
S. Fiorano
S. Martino in Strada
S. Pedrino
S. Perone
S. Stefano
S. Vito
S. Zenone
Saronno
Scandolara
Secugnago
Segrate
Selerano
Seregno
Seſona
Seſto Calende
Seſto Ultriana
Settala
Settimo
Seveſo
Sirtori
Sivola
Soltarico
Somaglia
Soma
Soncino
Spineda
Spino
Strazzago

T

Tavazzano
Terrazzano
Terre Vicecomitali
Ticengo
Tormo
Torre del Mangano
Torre de Negri
Torre Pallavicina
Torre Villa
Trenzaneſio
Trenno
Trezzano
Tribiano
Trivolzio
Turano
Turate
Turbigo

V

Valbodia
Vanzaghello
Varano
Vedano
Venegono
Verderio
Vernaſco
Vianorio
Vidigulfo
Villacorteſe
Villanova
Villa Pizzone
Villa Reggia
Villarzino
Villaveſco
Ville di Bellaſio
Vimercate
Vimodrone
Vittadone
Voltorio

Z

Zelo Sorigone
Zenone
Zibido
Zorleſco
Zovate

ASSOLUZIONI DA SINDACATO DE' PRETORI, E LORO CURIE FEUDALI.

Prima Classe	lir.	6—.—
Seconda Classe	lir.	3—.—
Terza Classe	lir.	1.10.—

La premessa regola di Tesorerìa militerà sol quando le Relazioni de' Sindacati tanto delle Curie Regie, quanto delle Feudali siano affatto libere di querele, e titoli, o contengano un titolo solo.

Contenendo più titoli, il pagamento sarà per trè solamente, ancorchè sorpassassero in numero.

Rilevandosi dal Sindicatore qualche gravame nella sua Relazione, e questo venga tolto dal Senato, nulla più esigerassi di Diritto, come se la Relazione fosse stata affatto libera.

SPEDIZIONI IN VIA DI CONDANNA CAPITALE, O CORPORALE.

PEr le Sentenze di Condanna, nulla si esigerà di Diritto.

TARIFFA

Sopra le Diſpenſe, e Derogazioni diviſe in due Parti,

LA PRIMA

Di poca, o niuna Eſtimabilità pecuniaria,

LA SECONDA

Di Eſtimabilità, e cognizione.

PARTE PRIMA.

Diſpenſe di minor' età, per una, o più Perſone della ſteſſa Famiglia, che vivano in comunione, perchè poſſano venire a qualche Contratto ——— lir. 3. 2.—
Eſſendo più Minori di diverſa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Per una Comunità, Collegio, Univerſità, o Paratico — lir. 6.10.—
Per una Città, Provincia, Contado, Ducato, Principato, Pieve, o Valle ——— lir. 9.10.—
Per le Città, Provincie, Contadi, e come ſopra unitamente, e così per la Congregazione dello Stato ——— lir. 13.—.—
Contenendo la Diſpenſa più Contratti, oppure di prendere danaro in impreſtito in più partite:
Per una, o più Perſone della ſteſſa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Per più Perſone di diverſa Famiglia, oppure Comunità, Collegio, Univerſità, o Paratico ——— lir. 9.10.—
Per le Città, Provincie, e come ſopra unitamente, e così per la Congregazione dello Stato ——— lir. 13.—.—
Concedendoſi ad una Comunità la facoltà di venire a qualche Subaſta ——— lir. 4.—.—
Per la facoltà di poterſi fare l'Eſtimo ——— lir. 7 —.—
Lettere Patenti, perchè diaſi fede a' Libri de' Mercanti – lir. 10.10.—
Amminiſtrazione de' Beni Ereditarj, acciò poſſa prenderſi da alcuno, avanti che deliberi ſopra l'eſſere, o nò Erede – lir. 3. 2.—
Se tale conceſſione ſarà chieſta da più Perſone di diverſa Famiglia, qualunque ſia il numero, o che non vivano in comunione ——— lir. 6.10.—
Amminiſtrazione de' Beni de' Pupilli poſſa conferirſi alla Madre di eſſi, o ad altra Perſona ——— lir. 3. 2.—
Beni, acciò poſſano porſi alle Gride Provviſionali, non oſtante qualche derogabile difetto ——— lir. 3. 2.—

Chie-

Chiedendosi tale facoltà da più Persone di diversa Famiglia lir. 6.10.—
Cessione a minor prezzo ——— lir. 3. 2.—
Acquistandosi Cessione a minor prezzo da più Persone di diversa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Cessione de' Beni ——— lir. 3. 2.—
Facoltà di poter contradire alle Gride Provvisionali, non ostante qualche derogabile difetto ——— lir. 3. 2.—
Gride Provvisionali possano pregiudicare anche i Direttarj ——— lir. 3. 2.—
Quando chiedasi tale facoltà da più Persone di diversa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Duranti le Gride Provvisionali, il Debitore non possa essere molestato nella Persona, e Roba ——— lir. 3. 2.—
Causidico possa fare qualche Contratto col suo Cliente — lir. 3. 2.—
Derogazione di qualche proibizione fatta a tempo limitato lir. 3. 2.—
Dottore nella Regia Università di Pavia possa crearsi anche in tempo, che siano chiusi li Studj, ed Aula, e non ostante che mancasse qualche numero de' Votanti ——— lir. 3. 2.—
Facoltà al Padre di emancipare un suo Figlio ——— lir. 3. 2.—
Se la Emancipazione sarà per più Figlj, qualunque sia il numero ——— lir. 6.10.—
Facoltà a Persona de' più prossimi di sangue, o a' Tutori, e Curatori, di potere in nome di Fatuo, Furioso, Muto, Sordo, Infante, e Minore absente, fare qualche Contratto, purchè sia derogatoria solamente di tale difetto ——— lir. 3. 2.—
Facoltà agli Ecclesiastici di potere obbligare li Censuarj loro al pagamento de' decorsi; quando tale facoltà chiedasi per Patente, acciò serva nanti più Giudici, sotto la Giuridizione de' quali abitino li Censuarj ——— lir. 3. 2.—
Eredità ripudiata dal Padre, o Avo possa adirsi dal Figlio, o Ablatico ——— lir. 3. 2.—
Proroga del termine a perfezionare l'Inventario di qualche Eredità ——— lir. 3. 2.—
Se tale proroga sarà a favore di più Eredi di diversa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Proroga del termine ad adire, o ripudiare qualche Eredità lir. 3. 2.—
Se tale proroga sarà a favore di più Eredi di diversa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Padre con Figlio possano fare qualche Contratto ——— lir. 3. 2.—
Remissione a favore di un solo Delinquente possa farsi dagli Eredi del sangue di un ucciso, quando obsti qualche derogabile difetto ——— lir. 3. 2.—
E quando sia a favore di più Delinquenti di diversa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Sessagenario di età non sia molestato nella Persona per debiti privati ——— lir. 3. 2.—

Fa-

Facoltà di perfezionare qualche Contratto, non oſtante ſiavi vizio Litigioſo ——— lir. 3. 2.—
Chiedendoſi tale facoltà da più Perſone di diverſa Famiglia ——— lir. 6.10.—
Diſpenſe per Doti a Donne maritate ——— lir. 3. 2.—
Deputazione di Regio Aſſiſtente a qualche Confraternita lir. 2.10.—
Deputazione di Regio Aſſiſtente a qualche Univerſità — lir. 6.10.—
Derogazione di Ferie ad effetto di potere eſeguire qualche Precetto ——— lir. 2.10.—
Debitore poſſa eſſere catturato in qualunque luogo non ſagro, e tempo non Feſtivo ——— lir. 2.10.—
Per la Edizione di Decreto: Che non ſi abbia ragione di reſcritto ottenuto dalla Parte Contraria, ſe non lette le Preci in Senato, e preavviſato il Supplicante per trè giorni avanti ——— lir. 2.10.—
Proroga del Patto di Grazia con il conſenſo, o in contumacia della Parte ——— lir. 2.10.—
Proroga del Triduo utile a produrre il Libello di appellazione ——— lir. 1.10.—
Attuario in qualche Villa poſſa cauſare nanti il ſuo Pretore ——— lir. 4.10.—
Approvazione di uno Scrittore Criminale ——— lir. 4.10.—
Approvazione, ed ammiſſione all' eſercizio di un' Uffiziale di Cancellarìa del Senato ——— lir. 4.10.—
Facoltà di eſigere Crediti di Mercanzìa per miglia ſei all' intorno, fuori della Giuridizione di quel Podeſtà, ſotto cui abita il Mercante, o ſuo Erede Creditore ——— lir. 4.10.—
Maeſtro in qualche Arte poſſa ammetterſi alcuno, non oſtante qualche derogabile difetto ——— lir. 4.10.—
E quando obſti più di un derogabile difetto; con un ſolo pagamento ——— lir. 9.—.—
Approvazione di un Notaro Coadjutore Criminale —— lir. 9.—.—
Eſtero poſſa ammetterſi a qualche Arte, Eſercizio, o Uffizio ——— lir. 9.—.—
Vidova poſſa paſſare alle ſeconde nozze entro l'Anno del Lutto ſenza perdita de' Lucri Dotali ——— lir. 9.—.—
Privativa a favore di uno Stampatore per qualche Libro, o Opera ——— lir. 9.—.—
Ammiſſione di qualche Famiglia nel Conſiglio di qualche Luogo, atteſo l'Incolato ——— lir. 9.—.—
Patenti di un pubblico Lettore, quale paſſi da una ad altra Lettura ——— lir. 9.—.—
Patenti di un pubblico Lettore nella ſua primiera elezione lir. 18.—.—
Non Laureato nella Regia Univerſità di Pavia poſſa eſercire l'Arte Medica ——— lir. 9.—.—
Dichiarazioni di ſagacità per un Minore, con cui poſſa maneg-

neggiare da sè li proprj Affari ——— lir. 9.—.—
ichiarazione di Sagacità per una Femmina, con cui possa maneggiare da sè li proprj Affari ——— lir. 9.—.—
atenti di Conservazione de' Beni ——— lir. 9.—.—
acoltà di ammettere alcuno alla Laurea, non ostante qualche difetto di tempo nella militazione ——— lir. 18.—.—
otaro creato da Conte Palatino possa esercire qualche Uffizio ——— lir. 18.—.—
ichiarazione d'Immunità, atteso il numero de' XII. Figliuoli ——— lir. 18.—.—
pprovazione di Decurionato, o Consolato di qualche Città, quando alla Elezione obsti qualche derogabile difetto ——— lir. 18.—.—
pprovazione di Sindacato in qualche Contado, o Provincia ——— lir. 12.—.—
pprovazione di un Consegliere di qualche Comunità lir. 6.10.—
mmissione di Tesoriere ne' Regj Uffizj di Prima, e Seconda Classe ——— lir. 38.—.—
e ne' Regj Offizj d'Inferior Classe ——— lir. 12.—.—
'acoltà di ammettere in qualche Collegio uno, il cui Padre, o Avo sii stato bandito per Delitto ——— lir. 12.—.—
mmissione di alcuno in Notaro del Collegio di Milano, non ostante che abbia abitato fuori del Ducato ——— lir. 56.—.—
'acoltà di tenere Tribuna corrispondente a Luogo Sagro lir. 38.—.—
'acoltà ad un Notajo del Collegio di Milano di poter' essere rogato in Giuridizione di altro Collegio:
e di uno solo Instromento ——— lir. 3. 2.—
'er più Instromenti ——— lir. 6.10.—
e indefinita ——— lir. 16.—.—
Che una Donna possa ritenere la Tutela de' suoi Figliuoli, non ostante che passi alle seconde Nozze:
Quando siavi il consenso de' più prossimi di sangue de' medesimi Figlj ——— lir. 18.—.—
Non essendovi tale consenso, e dichiarandosi l'Affare dal Senato con cognizione di Articoli di ragione: Il diritto sarà regolato, come delle Decisioni.

PARTE SECONDA.

Concessioni, o Approvazioni riguardanti Estimabilità sostanziale.

CONfermazione, o sii approvazione di qualche Instromento:
Da lir. 100. in giù ——— lir. 2.—.—
Sino a lir. 1000. ——— lir. 4.—.—
Dalle lir. 1000. all'insù, si accrescerannno alle suddette lir. 4. lire due, soldi dieci per cadaun Milliaro, nè si eccederanno in tutto ——— lir. 42.—.—
Confermazione di Patto in forma della Regia Ducal Camera:
Non eccedendo il Capitale lir. 1000. ——— lir. 3. 2.—
Da tale somma all' insù, si accrescerannno alle suddette lir. 3. 2. lire due, soldi dieci per cadaun Milliaro, nè si eccederanno in tutto ——— lir. 42.—.—
Civilità a favore di un Forastiere non facoltoso ——— lir. 56.—.—
Per un Forastiere facoltoso ——— lir. 112.—.—
Civilità per Incolato, che risultar deve con Informazioni, e Documenti giustificanti:
Per uno di origine forastiere, non facoltoso ——— lir. 24.—.—
Ed essendo Persona facoltosa ——— lir. 48.—.—
Quando da uno Suddito Forense chiedasi dal Senato d'incaricare a' Decurioni di qualche Città, che lo ammettano alla Civilità: Per la concessione di tali Lettere ——— lir. 6.10.—
Facoltà di ammettere in Cittadino di una Città uno, il quale sia di altra Città dello Stato ——— lir. 6.10.—
Dichiarazione di Civilità in forma onorifica, la quale si concede soltanto a Persone di grande qualità ——— lir. 48.—.—
Confermazione di Civilità, alla quale qualunque Comunità abbia ammesso alcuno ——— lir. 18.—.—
Dispense al §. *Collegiis* nel Titolo *de Pœnis* delle Nuove Constituzioni:
Sino a lir. 1000. di Capitale ——— lir. 6.10.—
Da tale somma all'insù, per ogni Milliaro si accrescerannno lir. 5. 6.—
Permuta de' Beni di egual valore, che si faccia tra' Laici, ed Ecclesiastici; cioè dando l'Ecclesiastico Beni Immuni al Laico, quali rimangano sottoposti a' Carichi, e ricevendo dal Laico Beni, che indi rimangano Immuni: purchè siano di egual valore, in tutto ——— lir. 3. 2.—
Acquisti, che facciansi dagli Ecclesiastici a favore della Chiesa, Collegio, Convento, o Parrocchiale:
Sino a lir. 1000. di Capitale ——— lir. 6.10.—
Da tale somma all'insù, per cadaun Milliaro sovraggiungonsi lir. 5. 6.—

Acqui-

Acquiſtandoſi da un Eccleſiaſtico Secolare a nome proprio, e non della Chieſa, Collegio, o Parrocchiale:
Sino a lir. 1000. di Capitale ——— lir. 3. 2.—
Da tale ſomma all'insù, per cadaun Milliaro ſovraggiungonſi lir. 2.13.—
Quando di conſenſo di qualche Città, Borgo, o Comunità, concedaſi dal Senato ad Eccleſiaſtici la facoltà d'incorporare Siti Laici ad Eccleſiaſtici:
Sino a lir. 1000. di Capitale ——— lir. 8.—. 6
Da tale ſomma all' insù, per cadaun Milliaro ——— lir. 7.19.—
Che una Donna poſſa maritarſi fuori di Dominio, o Ducato, con facoltà di ſuccedere a qualche Eredità nel Dominio:
Quando trattiſi di Eredità attuale, o proſſima:
Per un Milliaro di lire di Capitale ——— lir. 5. 7.—
Sopra lir. 1000., per cadaun Milliaro ſovraggiungeranſi alle lir. 5. 7. ——— lir. 5. 6.—
Nè ſi potranno eccedere in tutto ——— lir. 500.—.—
Eſſendo Eredità *in ſpe*, e rimota:
Per un Milliaro di lire di Capitale ——— lir. 2.17 —
Sopra lir. 1000. per cadaun Milliaro ſovraggiungeranſi alle lir. 2. 17. ——— lir. 1. 8. 6
Nè ſi potranno eccedere in tutto ——— lir. 250.—.—
Perchè il Marito poſſa laſciare alla Moglie, oltre la diſpoſizione de' Statuti del Luogo:
Si dedurrà il Capitale della Dote, quando queſta ſia compreſa nel Legato, e Diſpoſizione, ed eſigeranſi:
Per un Milliaro di lire di Capitale ——— lir. 2.17.—
Sopra lir. 1000. per cadaun Milliaro ſovraggiungeranſi alle ſuddette lir. 2. 17. ——— lir. 2.13.—
Nè ſi potranno eccedere ——— lir. 100.—.—

Fideicommeſſi.

Diſpenſe de' Fideicommeſſi: Quando concedanſi con il conſenſo, o contumacia de' Chiamati, in qualunque modo concepiſcaſi il Decreto, anche in termini declaratorj *Licere* ec.:
Per un Milliaro di lire di Capitale ——— lir. 5. 9.—
Sopra lir. 1000. per cadaun Milliaro, alle ſuddette lir. 5. 9. ſovraggiungeranſi ——— lir. 5. 6 —
Nè ſi eccederanno in tutto ——— lir. 100.—.—
Eſſendovi moltiplicità di Fideicommeſſi, ſi eſigerà un terzo di più per cadauno Fideicommeſſo: cioè per cadaun Milliaro lir. 1.15. 4
Nè ſi eccederanno lir. 33. 6. 8. per cadauno; nè potrà ſorpaſſarſi il numero di quattro: Coſicchè, compreſo il pagamento del primo Fideicommeſſo, la eſigenza in tutto ſarà di ——— lir. 200.—.—

La ſteſſa regola militerà, quando concedaſi la facoltà di obbligare a tempo limitato i frutti de' Beni Fideicommiſſarj, avuto riguardo al Capitale, ed al numero de' Fideicommeſſi, in tutto come ſopra.

Parimenti, quando trattiſi di derogare a proibizione indefinita contentiva di penalità, o ſoſtituzioni.

Come altresì, quando la Diſpenſa chiedaſi colla eſpreſſiva *ex abundanti*.

Donazioni, Rinuncie, o altro qualunque Contratto a titolo di Donazione:

Quando ſi faccia da una Femmina a' ſuoi Aſcendenti, o Collaterali in ſecondo grado incluſivamente, a contemplazione di ſua Dotazione, e non in altro modo ——— lir. 3. 2.—

Facendoſi da una Femmina anche a titolo di Dotazione a favore de' Collaterali oltre al ſecondo grado:

Se ſi tratterà di coſa attuale donata ec.:

Per lir. 1000. di Capitale ——— lir. 3. 2.—

Da tale ſomma in ſu, per cadaun Milliaro, alle ſuddette lir. 3. 2. ſovraggiungeranſi ——— lir. 2.13.—

Non eccedendo nella eſigenza ——— lir 100.—.—

Se la coſa donata, e, come ſopra, ſarà in ſperanza:

Per cadaun Milliaro di lire di Eſtimabilità ——— lir. 1. 6. 6

Non eccedendo nella eſigenza ——— lir. 50.—.—

Donazioni, Rinuncie, o altro qualunque Contratto a titolo di donazione, ſia per ingreſſo in Religione, o per qualunque altra cauſa, meno che per le Femmine nel caſo antecedentemente indicato.

Se tratteraſſi di coſa attuale donata, o rinunciata, e come ſopra:

Per lir. 1000. di Capitale ——— lir. 3. 2.—

Da tale ſomma in ſu, per cadaun Milliaro, alle ſuddette lir. 3. 2. ſovraggiungeranſi ——— lir. 2.13.—

Nè ſi eccederanno nella eſigenza ——— lir. 100.—.—

Se la coſa donata, e, come ſopra, ſarà in ſperanza:

Per cadaun Milliaro di lire di Eſtimabilità ——— lir. 1. 6. 6

Nè ſi eccederanno nella eſigenza ——— lir. 50.—.—

Approvazione di nuovi Statuti, Ordinazioni, o Capitoli di qualche Comunità, Univerſità, Collegio, o Paratico:

Quando non ſianvi riglievi fatti dal Regio Fiſco, o dalle Parti intereſſate:

Per uno Statuto, Ordinazione, o Capitolo ——— lir. 5. 7.—

Per li ſoprapiù, e cadauno di eſſi ——— lir. 1.10.—

Quando ſianvi Riglievi fatti dal Fiſco, o da Parti intereſſate:

Per uno Statuto, Ordinazione, o Capitolo ——— lir. 5. 7.—

Per li ſoprapiù, e cadauno di eſſi ——— lir. 2.—.—

Legi-

Legitimazione.

DI uno ſolo, il cui Padre non ſia facoltoſo —— lir. 9.—.—
Se il Padre ſarà facoltoſo —————— lir. 18.—.—

Adozzione, o Arrogazione.

SE chi adotta, o arroga a sè uno in figlio, non ſia facoltoſo —————— lir. 18.—.—
e ſarà facoltoſo —————— lir. 36.—.—
Quando non ſi foſſe levata una delle ſovraccennate Diſpenſe, e veniſſe chieſta la confermazione di qualche Contratto, per cui foſſe ſtata neceſſaria la precedenza della Diſpenſa, ſi pagherà quanto avrebbe importato la medeſima preambola Diſpenſa;
E ciò s'intenda per li Contratti riguardanti il §. *Collegiis*, mentre in tale caſo non ſi concederà.
Quando gli Eccleſiaſtici acquiſtino per mezzo di Perſona Laica, o ricevano Beni in pagamento da' ſuoi Debitori, o ſuccedano per diſpoſizione di Uomo, o di Legge, nè ottengano la Diſpenſa entro ſei Meſi, non ſi concederà queſta dal Senato.
Patente di Vicario Pretorio, la cui Elezione ſpetta al Senato —————— lir. 168.—.—
Confermazione della Elezione del Vicario di Giuſtizia — lir 168.—.—

Salvocondotti.

PEr un Meſe —————— lir. 1.10.—
Per maggior tempo, con il conſenſo de' Creditori; cioè di trè delle quattro parti —————— lir. 2. 5.—

Salvaguardie.

SE a tempo determinato —————— lir. 4.10.—
Se indiffinita, o ad arbitrio del Senato —————— lir. 9.—.—
e anche per la Famiglia, Maſſari, e Famiglj a tempo determinato —————— lir. 9.—.—
e ſe indiffinita, o ad arbitrio del Senato —————— lir. 18.—.—

TARIFFA

Sopra le Interinazioni de' Privilegj, e delle Mercedi.

INTERINAZIONI DE' REALI DIPLOMI.

Cancellerìa Segreta.

Gran Cancelliere ——— *gratis.*
Segretario ——— lir. 120.—.—
Teſoriere ——— lir. 16.—.—
Controſcrittore alla Teſorerìa, Cancelliere, e Regiſtratore de' Diſpacci ——— lir. 20.—.—
Portiere ——— lir. 14.—.—

Senato.

Preſidente, e Senatori ——— *gratis*
Segretario ——— lir. 60.—.—
Cancelliere ——— lir. 20.—.—
Coadjutore ——— lir. 14.—.—
Teſoriere ——— lir. 30.—.—
Controſcrittore alla Teſorerìa ——— lir. 16.—.—
Archiviſta ——— lir. 12.—.—
Portiere ——— lir. 16.—.—

Commeſſariato de' Regj Confini.

Commeſſario de' Confini ——— lir. 125.—.—

Regio Offizio.

Capitano di Giuſtizia ——— lir. 120.—
Vicario di Giuſtizia ——— lir. 60.—

Vicarj Generali.

Vicario Generale ——— lir. 30.—

Magiſtrato Camerale.

Preſidente ——— *grati*
Queſtore ——— lir. 160.—

Avvo-

Avvocato Fiſcale Generale ——— lir. 140.—.—
Sindaco Fiſcale generale ——— lir. 80.—.—
Giudice de' Dazj ——— lir. 60.—.—
Notaro Camerale ——— lir. 80.—.—
Coadjutore ——— lir. 28.—.—
Notaro Camerale per le Acque, Confiſche, e Feudi —— lir. 68.—.—
Coadjutore ——— lir. 30.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 20.—.—
Primo Ragionato Generale ——— lir. 120.—.—
Coadjutore ——— lir. 60.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 26.—.—
Secondo Ragionato Generale ——— lir. 90.—.—
Coadjutore ——— lir. 50.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 26.—.—
Primo Cancelliere Camerale ——— lir. 80.—.—
Coadjutore ——— lir. 40.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 22.—.—
Secondo Cancelliere ——— lir. 80.—.—
Coadjutore ——— lir. 48.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 22.—.—
Cancelliere delle Confiſche ——— lir. 68.—.—
Coadjutore ——— lir. 36.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 22.—.—
Cancelliere del Carico ——— lir. 44.—.—
Coadjutore ——— lir. 28.—.—
Cancelliere dell' Annona ——— lir. 60.—.—
Coadjutore ——— lir. 32.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 22.—.—
Secondo Cancelliere ——— lir. 60.—.—
Coadjutore ——— lir. 32.—.—
Secondo Coadjutore ——— lir. 22.—.—
Regiſtratore delle Biade ——— lir. 32.—.—
Ricettore de' Diritti della Cancellarìa Camerale, Condanne, Multe, Confiſche, Contrabandi ——— lir. 60.—.—
Ricettore dell' Annona ——— lir. 60.—.—
Controſcrittore d'ambi li Ricettori ——— lir. 32.—.—
Eſecutore Camerale per le incombenze ordinarie —— lir. 24.—.—
Eſecutore Camerale per le incombenze di Camera ſtraordinarie ——— lir. 14.—.—
Archiviſta del Magiſtrato Camerale ——— lir. 12.—.—
Archiviſta per le coſe ſtraordinarie di Camera ——— lir. 12.—.—
Ingegnere Camerale ——— lir. 66.—.—
Portiere ——— lir. 66.—.—
Protofiſico Generale ——— lir. 60.—.—
Quanto agli Offizj forenſi, ſecondo il Piano, che verrà diſpoſto da Sua Eccellenza, ſi regolerà il Diritto delle Interina-

rinazioni in ragione del due per cento ſopra il Soldo, ed Emolumenti, che verranno ſtabiliti nel medeſimo Piano.
In difetto, la regola ſarà di lire due per ogni lire cento ſopra l'annua rendita di cadaun' Officio, che ſarà ſtata conſiderata in occaſione dell' eſigenza del Diritto di Mezz' Annata.

Interinazioni de' Diplomi di Regie Conceſſioni.

Feudo.

SE con pagamento del prezzo de' Fuocolari per ogni lir. 100. ſaranno ſtate pagate, o dovranno pagarſi in Camera ——— lir. —.13. 4
A titolo grazioſo: per ogni Fuocolare, il qual deve valutarſi lir. 72. ſecondo il prezzo di Camera —— lir. —. 9. 7 5/7
Ed eſſendovi anneſſe Regalìe, ſi formerà il ſuo Capitale valore in ragione di lir. 100 per ogni lir. 3. di rendita, e ſopra tale Capitale ogni lire cento ——— lir. —.13. 4
Non ſi potrà eſigere coſa alcuna a titolo di onorifico, reſtando queſto compreſo nella ſuddetta Taſſa.
Trapaſſo di Feudo per una ſola volta in una Femmina, e ne' ſuoi Diſcendenti maſchj ——— lir. 80. 3.—

Titoli.

DI Marcheſe: Per un Suddito non nobile —— lir.200. 3.—
Per un' Eſtero non nobile ——— lir.400. 3.—
Per un Suddito nobile ——— lir.133. 9. 8
Per un' Eſtero nobile ——— lir.266. 16. 4
Di Conte: Per un Suddito non nobile ——— lir.160. 3.—
Per un' Eſtero non nobile ——— lir.320. 3.—
Per un Suddito nobile ——— lir.120. 3.—
Per un' Eſtero nobile ——— lir.240. 3.—
Di Barone: Per un Suddito non nobile ——— lir.120. 3.—
Per un' Eſtero non nobile ——— lir.240. 3.—
Per un Suddito nobile ——— lir. 80. 3.—
Per un' Eſtero nobile ——— lir.160. 3.—
Qualunque altro Titolo ſemplice onorario ——— lir. 96. 4.—
Eſſendo unito Titolo, e Feudo, ſi eſigeranno entrambi le Taſſe ſopra eſpreſſate.
Titolo con diſpenſa di appoggiarlo a Feudo:
Di Marcheſe ——— lir.400. 3.—
Di Conte ——— lir.320. 3.—
Di Barone ——— lir.240. 3.—

Di-

Diritti di Teſorerìa per li Regj Placet.

ARCIVESCOVADO DI MILANO.

SArà in arbitrio del Senato l'eſentuare, o nò il Provviſto Arciveſcovo dal Diritto,
Quale ſi è di ——————————————— lir. 257. 3.—

VESCOVADI.

PEr li Provviſti ad un Veſcovado nello Stato ——— lir. 127. 7.—

ABAZIE.

PEr le Abazìe; a ragione del due per cento dell' annua rendita, non eccedendo nella eſigenza del Diritto – lir. 127. 7.—
Quando il Diritto non giungerà alle ſuddette lir. 127. 7., dovrà aggiungerſi il ſei per cento ſopra la importanza del ſuddetto due per cento.
La ſteſſa regola ſi dovrà tenere per le Penſioni, quando per queſte richiedaſi Regio *Placet* appartatamente da quello del Benefizio gravato.
Quanto a' Benefizj di Prepoſiture con cura d'Anime, Curati, Canonicati, Cappellanìe, e ſimili, quali non ſiano Conciſtoriali, avranno la loro ſpedizione ne' Diritti di Teſorerìa, ſecondo il ſolito ——————————————— *gratis*.
Riſpetto alle Spedizioni, ſaranno tenuti li Provviſti alla mercede di Scritture.

TARIFFA

per li Diritti particolari ſpettanti a' Segretarj.

PEr li Duplicati di Sentenze, che accaderà eſtrarſi dalle Parti, per le quali fu già pagato il Salario: oltre la Scrittura, che ſpetterà all' Archiviſta ſecondo la Tariffa, ſi contribuirà al Segretario per la ſua firma, come ſegue:

Se tratteraſſi di Sentenza, la quale ſeco abbi portato pagamento in Teſoreria d'intero Salario ——— lir. 14.—.—

Se meno di un Salario ——— lir. 7.—.—

Elezioni di Perito a fare Stime de' Beni Fideicommiſſarj, e Surrogazioni ——— lir. 1.10.—

Elezioni di abitacolo alle Scale del Palazzo contro li Contumaci ——— lir. 1.10.—

Per l'opra di taſſar ſpeſe Giudiziali fatte nanti il Senato, il due per cento della ſomma riſultante dalla Taſſa da pagarſi da chi ſarà tenuto al rifacimento di eſſe ſpeſe: Per il di più riſultante dalle Liſte ſarà tenuta la Parte, che le produſſe con alterazione.

Diete.

SE in Città, per cadauna di eſſe ——— lir. 24.—.—

Se fuori di Città, e ne' Corpi Santi: Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte per il Segretario, e Cancelliere, che lo aſſocj, ed uno Staffiere.

E per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 24.—.—

Per il Cancelliere, o Ufficiale aſſociante, per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, compreſo come ſopra ——— lir. 12.—.—

Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—

Nel Diritto di eſſe Diete s'intendono compreſe tutte le Operazioni, che accaderà di fare ſul Luogo, tanto dal Segretario, che dall' Ufficiale, anche circa la eſplezione degli Atti riſpetto al Segretario, e Scrittura dell' Ufficiale, ſalvo che eſtraendoſi dalle Parti copia ſemplice, o autentica, per cui ſaranno tenute verſo l'Ufficiale alla mercede preſcritta nella preſente Tariffa.

Per il Giuramento, che ſi riceve da' Teſtimonj prodotti, ed eſame di eſſi da farſi immancabilmente nella Cancelleria in occaſione d'Informazioni per diſpenſe di Fideicommeſſo, Doti, Sagacità, Incolato, Seſſagenaria età, ceſſione de' Beni

citra formam pudendam, e ſimili ——— lir. 3.—.—

Per le Informazioni de' dodici Figlj per la Immunità attribuita dalle Nuove Coſtituzioni:

Nel primo caſo: Cioè, che prendanſi ſopra la eſiſtenza degli undici, e ventre pregnante della Moglie, quali Informazioni ſi prendono nella Caſa del Petente, ſtante l'eſame, oltre de' Teſtimonj, del Fiſico, e di due Commadri Levatrici, ove altresì riconoſconſi gli undici Figliuoli viventi ——— lir. 24.—.—

Nel ſecondo caſo; cioè che prendanſi le Informazioni ſopra la naſcita del Duodecimo, in cui l'eſame ſegue nella Caſa del Segretario ——— lir. 12.—.—

Quando le Informazioni prendanſi addirittura ſopra l'eſiſtenza de' 12. Figliuoli, nel qual caſo aſſumonſi i ſoli Teſtimonj, e riconoſconſi i Figlj nella Caſa del Segretario ——— lir. 12.—.—

In qualunque de' ſuddetti caſi, all' Ufficiale, che eſamina, e ſtende le Informazioni, compreſa la Scrittura ——— lir. 12.—.—

Nel caſo di prendere Informazioni per diſpenſa, che chiedaſi da una Vidova per poter paſſare alle ſeconde nozze entro l'Anno del Lutto, quando queſte prendanſi nella Caſa della Petente con l'eſame di due Commadri Levatrici, da cui conſti non eſſere la Petente gravida, oltre l'eſame de' Teſtimonj, da cui riſulti il vantaggio, o la neceſſità, per non perdere buon partito, o per eſſere mantenuta ſecondo il ſuo grado ec. ——— lir. 24.—.—

E quando tali Informazioni prendanſi in Caſa del Segretario ——— lir. 12.—.—

In entrambi li ſuddetti caſi, all'Ufficiale, che eſamina, e ſtende le Informazioni, compreſa la Scrittura ——— lir. 12.—.—

Quando poi tale diſpenſa chiedaſi, già ſcorſi nove Meſi di Vidovanza, per cui le Informazioni ſi eſtendono unicamente con l'eſame de' Teſtimonj al ſuddetto fine, dovranno prenderſi in Cancellerìa, ed il Diritto ſarà come negli altri ſovraindicati caſi di ——— lir. 3.—.—

E ſimilmente per la Cancellerìa ——— lir. 3.—.—

Per ricevere le Sigurtà, che devono preſtare li Sindacatori delle Regie Curie Pretorie di oſſervare gli Ordini, quando tali Sindacatori non ſiano compreſi nella eſenzione de' Diritti di Cancellerìa ——— lir. 3.—.—

Per ricevere le Sigurtà, che devono preſtare li Sindacatori delle Curie Pretorie Feudali di oſſervare gli Ordini; di qualunque Claſſe ſiano ——— lir. 3.—.—

Per ricevere le Sigurtà, che preſtar devono li Podeſtà Feudali di oſſervar gli Ordini; di qualunque Claſſe ſiano — lir. 3.—.—

Per aſſiſtere al Giuramento da preſtarſi nelle mani del Signor Preſidente del Senato dalli Podeſtà, e Fiſcali delle Regie Curie; ſe di prima, e ſeconda Claſſe, compreſa la fede del

pre-

prestato Giuramento ——————————— lir. 7.—.—
D'inferior Classe, compresa la fede come sopra ——— lir. 3.10.—
Per la Legalità, che in nome del Senato faccia un Segretario per autorizzare la firma di altro Segretario ——— lir. 3.10.—
Per la estensione delle Consulte alla Regia Imperial Corte, o a Sua Eccellenza in Affari, e ad istanza di Parte:
Sino a foglj due ——————————— lir. 7.—.—
Da foglj due a quattro ——————————— lir. 14.—.—
Da foglj quattro a dieci ——————————— lir. 28.—.—
Da foglj dieci all'insù non più di ——————————— lir. 36.—.—
Al Segretario Provinciale delle Approvazioni de' Triennalisti per l'Esame de' Documenti, e sua Informazione — lir. 6.—.—
Ed in oltre, per occasione, che alcuno sia approvato ad esercire Offizj Triennali, compresa la Fede ——— lir. 6.—.—
Al Segretario Provinciale sopra il Registro delle Grazie, per la Fede, che il Privilegio di alcuna Confraternita petente la Grazia a prò di qualche Condannato sia in osservanza, e non siasi ottenuta in quell'Anno ——————— lir. 6.—.—
Al Segretario Provinciale, chiamato Prefetto all' Archivio: per Duplicato di Sentenza, che estraggasi dall' Archivio:
Se questa avrà portato pagamento d'intiero Salario —— lir. 14.—.—
Se meno di un Salario ——————————— lir. 7.—.—
La stessa regola, quando trattisi di Sentenza non mai edita.

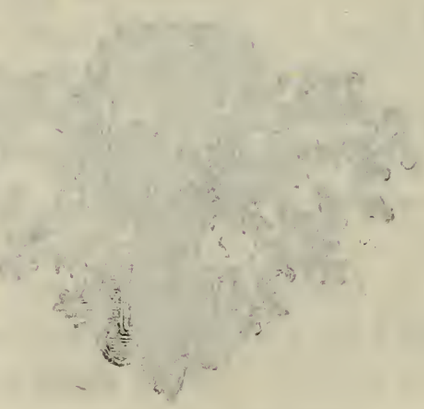

TARIFFA

sopra li Diritti, e Mercedi di Scrittura, Atti, ed altro, appartenenti a' Cancellieri, ed altri Ufficiali.

PEr le Copie ſemplici di Scritture di qualunque ſorta, ſcritte in Carta ordinaria, chiamata picciola, a due facciate compite, linee dieciotto per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea di buon carattere corretto, e di mano di Cancellerìa, ogni foglio —— lir. —.10.—
Se autentiche, per cadaun foglio ſcritto, come ſopra —— lir. —.15.—
Per le Originali Minute di Lettere Patenti, Lettere Miſſive, e Sentenze in cauſe di Suppliche, e Riſpoſte, non ſi potrà eſigere coſa alcuna.
Lettere Miſſive; cioè Edizione delle medeſime, quando ſiano ſemplici, e ſopra Decreti di domeſtica Segnatura lir. —.10.—

Lettere Miſſive di lunga eſtenſione.

DI appellazione —— lir. 1.—.—
Reviſione di arbitramenti —— lir. 1.—.—
Per dar Beni in pagamento a' Creditori, ed a giuſta ſtima lir. 1.—.—
Acciò ſiano pagati li Creditori ne' Beni di Eredità giacente lir. 1.—.—
Per obbligare i Cenſuarj al pagamento de' decorſi: in difetto vengaſi alla Subaſta de' Beni ſottopoſti a' Cenſi —— lir. 1.—.—
Lettere di Gius Sommario —— lir. 1.—.—
Lettere di Commeſſione di Cauſa Senatoria —— lir. 1.10.—
Reviſione di Sentenza del Senato —— lir. 1.10.—
Lettere Miſſive ſopra Suppliche con Voto Fiſcale —— lir. 1.10.—
Di Conſervazione de' Beni —— lir. 1.10.—
Lettere Miſſive ſopra Suppliche, e Decreto di pieno Senato —— lir. 1.10.—
Lettere Miſſive in Cauſe Criminali, ove ſianvi uniti Proceſſi antecedenti, e Voti Fiſcali —— lir. 3.—.—
Porre Decreti ſopra Suppliche da intimarſi —— lir. —. 5.—
Controſcrivere Avviſi tanto ne' Giudicj di Suppliche, e Riſpoſte, quanto di Cauſe Commeſſe:
Sino al numero di 11. —— lir. —. 5.—
Dalli 12. incluſivamente alli 23. —— lir. —.10—
Dalli 24. alli 35. —— lir. 1.—.—
E così per il maggior numero di 12. in 12. —— lir. —.10.—
Ricevere Atti ſemplici —— lir. —. 5.—

Rice-

Ricevere Atti con Giuramento ——— lir. 1.—.—
Se vi è rogito di Sigurtà per Libelli appellatorj : *de ſtando, & parendo juri : de opere demoliendo &c.* ——— lir. 4.10.—
Ricevere Sigurtà con ſomma determinata :
Per lir. 1000. ——— lir. 7.—.—
Sino a lir. 10m. ——— lir. 10.10.—
Sino a lir. 20m. ——— lir. 14.—.—
Da tale ſomma in ſu, qualunque ſiaſi, non ſi eccederanno lir. 28.—.—
Fedi di continovazione, o di ſpirata ſuperſeſſoria ——— lir. —.10.—
Atteſtati, che dianſi in eſecuzione di Decreti del Senato, o del Sig. Preſidente ——— lir. 1.10 —
Unire Proceſſi, Relazioni de' Giudici, Suppliche di diverſe Parti con gli antecedenti, in eſecuzione de' Decreti : *Junctis antecedentibus &c.* per rimetterſi al Regio Fiſco, o alla Lettura, compreſo il regiſtro di tali unioni ——— lir. —.10.—
Miſſioni di Scritture, e regiſtro di eſſe, in tutto —— lir. —.10.—
Informazioni in Cauſe di Parte ſopra Decreti : *Cancellarius informet*, tanto di Senato, che di Lettura, o del Sig. Preſidente ——— lir. 1.—.—
Contenendo tali Informazioni ſtato di Cauſa, per cui accada dover' eſaminarſi tutto il Proceſſo della medeſima ; per ogni foglio ——— lir. 1.10.—
Informazioni, con eſame de' Teſtimonj per Diſpenſe de' Fideicommeſſi, Doti, Sagacità, Incolato, Ceſſione de' Beni *citrà formam pudendam* ; Per potere il Marito inſtituire Erede la Moglie, o Uſufruttuaria, oltre la diſpoſizione de' Statuti : Seſſagenaria Età, ed altre Informazioni ſommarie, che accadano prenderſi in eſecuzione de' Decreti : *aſſumantur Informationes*, quali devono onninamente aſſumerſi in Cancellerìa, compreſa la Scrittura —— lir. 3.—.—
Quando tali Informazioni eſtendanſi a più Fideicommeſſi, o Doti, o pure riguardino duplicità di Diſpenſe in una medeſima Supplica, compreſa la Scrittura ——— lir. 6.—.—
Per le Informazioni de' Dodici Figliuoli, e ricognizione de' medeſimi in occaſione di ſupplicata dichiarazione d'Immunità : Come pure di addimandata Diſpenſa per una Vidova di paſſare alle ſeconde Nozze entro l'Anno del Lutto : Operazioni, che ſi fanno fuori di Cancellerìa ——— lir. 12.—.—
Per gli Eſami de' Teſtimonj in via di formale Proceſſo, con produzione de' Capitoli, e contrarj Interrogatorj, cioè
Per ricevere il Giuramento in Cancellerìa da cadaun Teſtimonio eſaminando ——— lir. 2. 5.—
Conducendoſi dalla Parte opponente il contrario Interrogatore, quale dovrà eſſere di Cancellerìa del Senato, ſarà carico della ſteſſa Parte il ſoddisfare alle Diete per il medeſimo contrario Interrogatore.

Per

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, quando sia intera, con l'opera di ore quattro alla mattina, ed ore trè al dopo pranzo in esaminare Testimonj ——— lir. 12.—.—
E per lo Scrittore in cadauna intera giornata ——— lir. 6.—.—
Quando l'opera sia di mezza giornata, al Cancelliere — lir. 6.—.—
Allo Scrittore ——— lir. 3.—.—
Diete a' Cancellieri associando Ministri, o Segretarj, e per cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 12.—.—
Operando da sè un Cancelliere tanto in Città, come fuori, cioè non associando Ministro Principale della Delegazione, o Segretario: per cadauna Dieta ——— lir. 14.—.—
Se fuori di Città, e de' Corpi Santi: Calesse a due Cavalli, per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, e buona mano al Vetturino, e Vitto al medesimo ——— lir. 16.—.—
Essendovi Portiere, per esservi Atto giudiziale da eseguirsi: Cavalcatura per lo stesso, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per il Cancelliere, Scrittore, e Portiere, quando faccia di bisogno, e cadauno di essi, e Pasto ——— lir. 2.10.—
Per il Servitore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—
Dieta per lo Scrittore, il quale esser debba degli Uffiziali di Cancellerìa ——— lir. 6.—.—
Dieta al Portiere ——— lir. 6.—.—
Ben' inteso, che in occasione di Diete in qualunque caso, siano comprese le Operazioni si faranno rispettivamente da' suddetti sul Luogo, e Fatto: salva la edizione di copie semplici, o autentiche, le quali si richiedessero dalle Parti, secondo la presente Tariffa.
Quando accada in Città doversi un Cancelliere portare fuori di Cancellerìa per eseguire in Affari di Parte qualche Atto a tenore de' Decreti del Senato, o de' Senatori, il quale non esigga consumo d'intiera giornata, compreso anche qualunque rogito ——— lir. 7.—.—
Per la custodia di Danaro in via di Deposito, la mezza per cento, qualunque siasi il tempo, in cui duri tale Deposito: ogni lir. 100. ——— lir. —.10.—
Per custodia di Gioje, ed Argenti ec., la mezza per cento del loro valore, per qualunque tempo duri il Deposito: ogni lir. 100. ——— lir. —.10.—
Per il rilascio di tali Depositi: ogni lir. 100. ——— lir. —.10.—
Deposito de' Mobili, li quali eccedano il valore di cento Scudi ——— lir. 7.—.—
Essendo di minor valore ——— lir. 3.10.—
Se di Scritture voluminose ——— lir. 7.—.—
Lo stesso per il rilascio.

Quando tali Mobili, o Scritture foſſero in tale quantità, che abbiſognaſſe ſito particolare per la loro cuſtodia, ſi dovrà corriſpondere il fitto del ſito occupato.

Per le Taſſe di ſpeſe Giudiziali, che liquidar debbanſi nanti alcuno de' Senatori, lire due per cento della ſomma riſultante dalle Taſſe, da pagarſi da chi ſarà tenuto a tali ſpeſe, e per il di più dovrà pagarſi da chi ne produſſe le note di eſſe ſpeſe con eccesſo: ogni lir. 100. ——— lir. 2.—.—

Scritture per la eſtenſione di Legalità, che facciaſi da un Segretario per autorizzare la firma di altro Segretario —— lir. 1.—.—

Legalità, che facciaſi da un Regio Uffiziale per autorizzare la ſoſcrizione di altro Ufficiale di Cancellerìa, compreſa la Scrittura ——— lir. 1.10.—

Lettere Patenti ſcritte di buon carattere corretto di mano di Ufficiale di Cancellerìa, e non altrimenti, in carta di mediocre forma, con fogli a due facciate compite, linee venti per facciata, e caratteri trentaſei per linea, ogni foglio lir. 1.—.—

Sentenze in Cauſe, e Giudizj di Suppliche, e Riſpoſte ſcritte nel modo ſuddetto, ommeſſa la traſcrizione delle Allegazioni, ſenza alcuna mercede per la eſtenſione della originale Minuta, qualunque ſiaſi, per cadaun foglio —— lir. 1.—.—

Sentenze in Cauſe Commeſſe, e Delegate, nelle quali non traſcrivonſi gli Atti, dovranno ſtenderſi con la ſola narrativa degli Atti, fatta menzione della loro data, e tempo, in cui ſiano ſtati ricevuti, poſtavi la conchiuſione di eſſi: Si porrà il Perentorio ultimo, e le Suppliche in atto di relazione, quando ve ne ſiano, ed ommetteranſi le Allegazioni, fatta però menzione di eſſere ſtate queſte preſentate, e dal Senato eſaminate.

Per cadaun Foglio di dettato ſcritto come ſopra, e poſto in netto per originale, in tutto ——— lir. 1.10.—

Per l'autentico da darſi alla Parte, per cadaun Foglio ſcritto come ſopra firmato dal Segretario ——— lir. 1.—.—

Scrittura delle Conſulte, ed allegati a quelle uniti, per la Regia Imperial Corte, e per Sua Eccellenza, in affari, e ad iſtanza di Parte, formate in carta grande con linee 24. per cadauna facciata, e caratteri 40. per cadauna linea di perfetta mano, ogni foglio di due facciate ——— lir. 1.10.—

Lettere Patenti formate in un ſolo foglio grande in piedi lir. 3.—.—

Eſtenſione dell' atto di Sigurtà, regiſtro di eſſa, che preſtar debbono li Podeſtà, e Sindacatori di Offizj Regj, compreſe le Lettere Patenti de' Sindacatori ——— lir. 4.10.—

E per li Feudali:

Se di prima Claſſe in tutto ——— lir. 4.10.—

Di Seconda Claſſe in tutto ——— lir. 3.—.—

Di inferior Claſſe in tutto ——— lir. 2. 5.—

Pa-

Patenti d'Immunità de' Dodici Figliuoli, e di Civilità ſcritte in foglio di carta Imperiale la più grande ——— lir. 9.—.—

Patenti di Civilità per Incolato: Per diſpenſa al §. *Collegiis*: Privativa ad uno Stampatore per qualche particolare Opera: Conſervazione de' Beni ſituati in diverſe Provincie, e Luoghi; Sagacità; Legitimazione; Addozione, ed Arrogazione, ſcritte in fogli grandi di carta Reale ——— lir. 4.10.—

Al Cancelliere del Preſidente per le Commeſſioni, o Surrogazioni di Cauſe Senatorie ——— lir. 3.10.—

Al Cancelliere Provinciale delle Approvazioni di chi venga ammeſſo ad eſercire Officj Biennali:

Per la Scrittura della Fede di eſſere ſtato alcuno ammeſſo lir. 3.—.—

Al Cancelliere Provinciale per il regiſtro delle Grazie:

Per la Scrittura della Fede, che il Privilegio prodotto da alcuna Confraternita ſia in oſſervanza, e non ſiaſi uſata la Grazia in quell' Anno ——— lir. 3.—.—

Al Ricettore delle Prorogazioni, e Soſpenſioni d'inſtanza:

Per la ricerca nelle Filze; cioè per cadauna Filza dovrà riconoſcere, non eccedendo trè pagamenti per qualunque maggior numero di eſſe Filze abbiano a riconoſcerſi ——— lir. —.10.—

Ed eſtraendoſi la Fede della eſiſtenza, o non eſiſtenza negli Atti di qualche prorogazione, o ſoſpenſione ——— lir. 1.10.—

Al Regiſtratore di Cedole Reali, e Privilegj per la ricerca di qualche Cedola, o Privilegio in affari, e ad iſtanza di Parte ——— lir. —.10.—

Per copie, quali accada eſtrarſi con previo Decreto del Senato, o del Preſidente, la mercede ſarà come viene preſcritta alla Cancellerìa.

La ſteſſa regola per il regiſtro delle Cedole, e de' Privilegj.

Al Regiſtratore de' Decreti, e delle Sentenze del Senato viene proibita la eſtrazione di copie autentiche de' Decreti, e delle Sentenze, e quando debbanſi eſtrarre in eſecuzione di Decreto del Senato, o del Preſidente, dovranno eſſere tali copie firmate dal Segretario rogato; nel qual caſo, per la Scrittura ——— lir. 1.10.—

Archiviſta negli affari ad iſtanza di Parte

PEr le copie de' Duplicati di Lettere Miſſive, e Patenti, Sentenze, ed Atti; la mercede di Scrittura nel modo ſteſſo, che viene preſcritta alla Cancellerìa.

Per la ricerca di Lettere Miſſive, Patenti, Sentenze, ed Atti di qualunque ſorta:

Eſſendo del corrente Secolo: Se del corrente Anno —— lir. —.10.—

Se avanti l'Anno, che correrà —— lir. 1.10.—

Se in affari del Secolo 1600.:

Non ritrovando l'Atto —— lir. 3.—.—

E ritrovando l'Atto, che ſi ricerca —— lir. 6.—.—

Se prima del Secolo 1600.:

Non ritrovando l'Atto —— lir. 6.—.—

E ritrovandolo —— lir. 12.—.—

Reſta proibito all'Archiviſta l'eſtrarre da' Libri del Regiſtro de' Decreti, e delle Sentenze, copie autentiche; ma queſte dovranno eſſere firmate dal Segretario rogato, quando ſia in vita, e dal Segretario Prefetto all' Archivio, quando chi fu rogato ſia paſſato ad altra vita.

Non potrà parimenti l'Archiviſta autenticare Duplicati di Lettere Miſſive, Patenti, e Sentenze; ma queſte dovranno eſſere firmate dal Segretario Prefetto.

Per giuntare preſſo qualche Cancelliere alcuna Minuta originale in affari di Parte, ed in eſecuzione di Decreto, *Jungatur &c.* —— lir. —.10.—

Per la Fede di non eſſervi Fiſco edotto —— lir. —.10.—

Portieri.

INtimazione d'Avviſi, e Suppliche, per cadauna:

Se entro de' Ponti —— lir. —.10.—

Se fuori de' Ponti —— lir. —.15.—

Per le relazioni di tali Intimazioni, e cadauna di eſſe —— lir. —. 5.—

Allibrare, e portare Mazzi di Scritture ad iſtanza di Parte al Regio Fiſco, ed a' Senatori —— lir. —.10.—

Per li Decreti di Segnatura domeſtica, e per conſeguire le Segnature delle Minute di qualunque Lettera Miſſiva, tutto compreſo —— lir. —.10.—

Se li Decreti ſaranno di pieno Senato, per quali li Portieri non hanno da conſeguire Segnatura, ſe non della ſola Minuta —— lir. —. 5.—

Per conſeguire le Segnature dalla domeſtica Segnatura de' Decreti riguardanti commeſſione di Diſpenſe, e Lettere Patenti, come pure la Segnatura delle Minute in tutto lir. —.15.—

Ed

Ed essendo tali Minute sopra Decreti di pieno Senato — lir. —.10.—
Per conseguire le Segnature delle Minute di Lettere Patenti consecutive ad Informazioni prese ; come pure di qualunque Sentenza in Cause Civili, o Criminali, tutto compreso ——— lir. 1.10.—
Per le Proroghe d'Istanze, e Sospensioni ——— lir. —. 5.—
Per conseguire le Segnature di Minute delle Lettere di Commessione, o Surrogazione di Cause Senatorie, tutto compreso ——— lir. —.15.—
Per le Interinazioni di qualunque fiasi Privilegio ——— lir. 7.—.—
Sopra Regj *Placet* di Arcivescovado, Vescovado, ed Abazìe Concistoriali di annua rendita di lir. 6.m. inclusivamente all' insù ——— lir. 3.10.—
Per Regj *Placet* di Abazìa di minor rendita ——— lir. 1.10.—
Per gli altri *Placet* de' Beneficj minori, di qualunque sorta lir. —.10.—
Per occasione di approvazioni di Grazie, anche nel caso di presentarsi il Reo graziato al Senato, da esigersi unitamente dal Tesoriere agli altri Diritti del Sigillo ——— lir. 3.—.—
Per riportare da tutti li Ministri componenti il Senato le firme delle Consulte ad istanza di Parte trasmissibili alla Regia Imperial Corte ——— lir. 3.10.—
Per riportare le Segnature delle originali Consulte, e portarle a Sua Eccellenza ——— lir. 1.10.—
Per li Sindacati tanto Regj, quanto Feudali :
Di prima Classe ——— lir. 1.10.—
Di seconda Classe ——— lir. 1. 5.—
D'inferior Classe ——— lir. —.10.—
Per gli Attestati, e Legalità, che accadano farsi da' Segretarj, o da' Regj Ufficiali di Cancellerìa, e porvi il Sigillo — lir. —.15.—
Per Diete ad istanza di Parte (oltre la Cavalcatura, e Vitto, quando tali Diete si facciano fuori di Città, e de' Corpi Santi) e cadauna di esse ——— lir. 6.—.—

TASSA GENERALE

PER OGNI, E QUALUNQUE SPEDIZIONE

DEL

TRIBUNALE ALLA SANITA',

approvata da Sua Eccellenza, e pubblicata
col ſuo Editto del giorno 18. Agoſto 1750.
per la di lei inviolabile oſſervanza,

Unita alle Tariffe Generali colle dichiarazioni
a tenore delle riſerve, le quali erano
nella medeſima appuntate.

TASSA GENERALE

PER CAUSE, E QUERELE PUBBLICHE

DEL

TRIBUNALE DELLA SANITA.

approvata da Sua Eccellenza, e pubblicata
nel suo Tribunale del giorno 18 Agosto 1750.
per la di lei inviolabile osservanza.

Unita alle Tariffe Generali delle diligenze,
e lavoro delle riferte, le quali erano
nella medesima approvate.

CAP. I.

Diritti per la Spedizione delle Merci, e Robe, che entrano in codesto Stato dalle parti d'Oltramare, e da quelle d'Oltramonte, tutto compreso; da corrisponderſi alla Caſſa del Tribunale, in eſeguimento del nuovo Piano.

PEr ogni Collo, Caſſa, Pacco, Balla, o Barile, procedenti come ſopra ——————— lir. —.15.—

Il ſimile dovrà praticarſi anche per le Droghe, per la Cera, per la Vainiglia, per il Caffè, e Caccao, come altresì per qualunque altra Mercanzìa, che s'introduca dalla Univerſità de' Droghieri, procedente come ſopra, la quale abbia imballaggio, eſſendo riſervata al Tribunale la cognizione d'eſentuare dal ſopradetto pagamento quelle Merci, che s'introdurranno ſciolte, e ſenza imballaggio; reſtando colla preſente determinazione annullata qualunque contraria deciſione, oſſervanza, o convenzione.

Per ogni Collo, Pacco, Balla ec. delle Merci d'Italia, facendoſi il Rilaſcio ſopra le Fedi della Sanità ——————— lir. —. 2.—

Per ogni Rilaſcio libero delle dette Merci d'Italia, che ſi ſpedirà, mediante il Decreto del Preſidente, atteſo il mancamento delle Fedi ——————— lir. —.10.—

Le ſuddette eſigenze per le Merci d'Italia continueranno a farſi dal Cancelliere nell'atto, che ſpedirà i Rilaſci, e ciò per laſciare a' Mercanti, Spedizionieri, e Particolari la pronta ſpedizione delle menzionate Merci; delle quali eſigenze però ne dovrà tenere eſatta nota in un Libro, per corriſponderle ogni trè Meſi alla Caſſa del Tribunale, e ſarà tenuto prima preſtare il giuramento nanti il Preſidente, di non avere defraudata la detta Caſſa, con eſſerſi appropriato coſa alcuna, nè di avere accordate l'eſenzioni de' ſuddetti pagamenti ad alcuno, oltre le ſolite, che ſoglionſi praticare con i Religioſi Mendicanti, cogli Oſpedali, Miniſtri, e Magnati.

CAP. II.

Diritti per le Merci, e Robe, che eſcono dalla Città, e dallo Stato, tutto compreſo, da corriſponderſi alla Caſſa del Tribunale in ogni tempo, in eſeguimento del nuovo Piano.

PEr le Licenze, e le Bollette delle Merci, e Robe, che eſcono come ſopra, ſi laſcia ad elezione de' Mercanti, e degli altri il farle ſpedire, o per Patenti del Tribunale,

ſottoſcritte dal Cancelliere, o con Bollette ſtampate, ſottoſcritte da' Bollettarj.

Facendoſi da' Bollettarj, o Commeſſarj; il che però eſſer dovrà ſolamente in tempo dell' uſo delle Bollette ——— niente

Volendoſi per Patente fatta dal Cancelliere, ogni Collo, Caſſa ec. ——— lir. —. 1.—

Per la Scrittura, e per il Sigillo di detta Patente ——— lir. —. 6.5

Non potendoſi però duplicare, ancorchè conteneſſe più ragioni cantanti.

Occorrendo darſi Sicurtà accidentali da' Mercanti, o da altri con l'obbligo di riportar le Fedi per ottenere i Rilaſci delle Merci, e per liberarſi dalla obbligazione di detta Sicurtà:

Per il rogito di ciaſcuna di eſſe ——— lir. 1.10.—

Per la liberazione ——— lir. —.10.—

Per il rilaſcio della Roba, o Mercanzìa ——— lir. —.10.—

Occorrendo doverſi cercare nelle Filze qualche Ricapito ad iſtanza de' Mercanti, o d'altra Perſona; per la ricerca di ciaſcun Ricapito, per ogni Filza d'un Meſe ——— lir. —. 5.—

Per ogni Ricapito attinente alla Mercanzìa, che ſi ſpediſca per duplicato, quando i Mercanti ſmarriſcano il primo, o ſia il duplicato per lettera, o ſia per rilaſcio ——— lir. —. 5.—

CAP. III.

Diritti da eſigerſi in tempo di ſoſpetto ſopra le Merci, le quali dovranno ſcontare la Contumacia ne' Lazzaretti, compreſe anche quelle d'Italia, ſe ſaranno ſottopoſte a fare la Contumacia per ſupplire alle ſpeſe de' Lazzaretti, delle Guardie, e de' Cancelli, o ſieno Reſtelli, *tutto compreſo, da corriſponderſi alla Caſſa del Tribunale in eſecuzione del nuovo Piano,*

PEr ogni Collo, Pacco, Balla, Barile, o Caſſa —— lir. 2.10—

Per ogni Patentina, la quale venga richieſta per accompagnare le Merci di tranſito, e di uſcita dallo Stato, comprovante la Contumacia ſcontata ——— lir. —. 6

Per ogni Collo contenuto nella medeſima ——— lir. —. 1—

CAP. IV.

Diritti da eſigerſi dalli Commeſſarj, che riſiedono a' Confini in occaſione de' Cancelli, o ſieno Raſtelli, *per le Perſone, Beſtie, o Robe, che entrano nello Stato, tutto compreſo, da corriſponderſi alla Caſſa del Tribunale, in eſecuzione del nuovo Piano.*

PEr ciaſcun Quarantenante, lunga, o breve, che ſia la quarantena, per una ſola volta ——— lir. 6.—

Se

Se avrà Servitori; per una sola volta, per ciascuno —— lir. 3.—.—
Per ogni Cavallo di vita —— lir. 1 —.—
Per ogni Cavallo ordinario —— lir. —.10.—
Per ogni Bue grosso —— lir. —.10.—
Per ogni Bue piccolo —— lir. —. 5.—
Per ogni Vacca —— lir. —. 5.—
Per ogni Capra, o Pecora —— lir. —. 2.—
Per ogni Soma di roba, sia Grano, Olio, o Riso, escluse le Mercanzie, per essere queste di già tassate nel Cap III. lir. —.10.—
E quanto sopra s'intende solamente per l'entrare nello Stato, mentre per l'uscire non avranno a pagare cosa alcuna.
La Legna, il Vino, e Fieno provenendo da Luoghi sospetti non dovranno onninamente ammettersi nello Stato per non essere capaci di Spurgo; e se provengono da Luoghi non sospetti, si ammetteranno senza verun pagamento, nè anche a titolo d'onoranza.

CAP. V.

Diritti per le Concessioni, o Licenze di cose proibite dagli Ordini, e dalle Gride, tutto compreso, da corrisponderſi alla Cassa del Tribunale in esecuzione del nuovo Piano.

Di far Mercati dopo la loro seguìta sospensione,

SE in una Città —— lir. 14.—.—
Se in un Borgo, o in una Terra —— lir. 7.—.—

Di tener Rudera, Stalla Bovina, o Porcina, Casera, Fabbrica di Candele, o altro, non ostante la contraria disposizione della Grida generale, che si rinnova ogni quinquennio.

Per una sola Licenza, o Concessione,

Se in Città dentro de' Ponti, oltre la mercede della Scrittura, tassata come al Cap. VIII., da corrisponderſi alla Cassa del Tribunale —— lir. 2.—.—
Se fuori de' Ponti, oltre la mercede della Scrittura come sopra —— lir. 2.15.—
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi, oltre la Scrittura come sopra —— lir. 3.10.—

Per due Licenze, o Concessioni,

Se in Città dentro de' Ponti, oltre la mercede della Scrittura come sopra —— lir. 2.15.—
Se fuori de' Ponti, oltre la detta Scrittura come sopra — lir. 3.10.—
Se fuori de' Dazj come sopra, oltre la suddetta Scrittura lir. 4. 5.—

Per trè Licenze, o Concessioni,

Se in Città dentro de' Ponti, oltre la suddetta mercede della Scrittura ——— lir. 3.10.-.
Se fuori de' Ponti, oltre la Scrittura come sopra ——— lir. 4. 5.-.
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi, oltre la Scrittura come sopra ——— lir. 5.—.-.

Per quattro Licenze, o Concessioni,

Se in Città dentro de' Ponti, oltre la mercede della Scrittura come sopra ——— lir. 4. 5.-.
Se fuori de' Ponti, oltre la mercede della Scrittura ——— lir. 5.—.-.
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi, oltre la mercede della Scrittura come sopra ——— lir. 5.15.-.

Per ogni Licenza, che diasi a' Navazzari, ed agli Spazzapozzi d'ispurgar Vasi tanto netti, come brutti, compresa la Visita, e Relazione, quando abbisogni,

Se ne' mesi d'Aprile, Maggio, e Settembre ——— lir. —.10.-.
Se ne' mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto ——— lir. 1.10.-.
Se ne' mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennajo, Febbrajo, e Marzo ——— lir. —. 5.-.
Per ogni rafferma delle dette Licenze d'ispurgar Vasi in qualunque tempo, tanto d'Inverno, quanto d'Estate ——— lir. —. 1.-.
Per le Licenze di vender Bestie; tradurle da un luogo all' altro; godere le Carni, o le Pelli; o per qualunque altra Concessione attinente a' Bestiami in tempo di sospetto, o d'Epidemìa nelle medesime, ed in ogni tempo, derogatorie agli Ordini in tale materia, anche rispetto alla Scrittura, ovvero alle Visite, se occorreranno ——— niente

CAP. VI.

Diritti per le Spedizioni delle Patenti perpetue, tutto compreso, da corrispondersi alla Cassa del Tribunale in esecuzione del nuovo Piano.

Resta per ora sospesa la Mercede delle Patenti degli Ufficj perpetui, fin' a tanto che da S. M. venga stabilito il nuovo Sistema per detti Ufficj: Frattanto però si osserverà il proposto dalla Regia Giunta come siegue:

Del Cancelliere del Tribunale ——— lir. 200.—.-.
Del Cancelliere del Registro de' Morti ——— lir. 40.—.-.
Del Medico Chirurgo ——— lir. 60.—.-.
Del Cassiere ——— lir. 50.—.-.
Del Ragionato ——— lir. 25.—.-.

Dell'

Dell' Ingegnere ——— lir. 18.—.—
Dell' Ufficiale Ammanuenſe ——— lir. 50.—.—
Di Commeſſario Urbano ——— lir. 20.—.—
Di Apparitore ——— niente.
Di Deputato a portare al Principe i nomi de' morti in tempo di Peſte ——— niente.
Di Portiere del Tribunale ——— lir. 60.—.—
Di Cuſtode del Lazzaretto ——— lir. 25.—.—
Di Sepoltore, uno per ciaſcheduna delle ſei Porte della Città ——— lir. 25.—.—
Di Commeſſario Forenſe perpetuo; ogni cento lire d'annuo Salario ——— lir. 5.—.—
Di Commeſſario Forenſe perpetuo ſenza Salario —— lir. 7.—.—
Di Colombetta ——— lir. 6.—.—
Di Bargello del Tribunale ——— niente.
Di Commeſſario de' Quadrupedi morti ——— lir. 35.—.—
Per le Patenti poi degli Anziani ſi corriſponderà alla Caſſa del Tribunale quella quantità, che reſta eſpreſſa nel Cap. XVII.

CAP. VII.

Diritti per la ſpedizione delle Patenti non perpetue, con le iſtruzioni, ſe abbiſognano, tutto compreſo, da corriſponderſi alla Caſſa del Tribunale, in eſecuzione del nuovo Piano:

DElli Conſervatori, ovvero Deputati dalle Città per l'Ufficio della Sanità, ſebbene comprendano più Perſone ——— lir. 14.—.—
Delli Deputati alla Sanità de' Luoghi groſſi, come Vareſe, Soncino, e ſimili ——— lir. 7.—.—
Di Deputato di una Terra groſſa, che abbia più di Pertiche 6000., ma che non ſia Borgo ——— lir. 3.10.—
Di Deputato di una Terra, che abbia Pertiche 3000. ſino alle Pertiche 6000. ——— lir. 1.10.—
Di Deputato di una Terra, che abbia meno di Pertiche 3000. ——— niente.
Di ſurrogazione di alcuno, o di alcuni Deputati per morte, o altro, ſi paghi la metà di quanto eſigerebbeſi per la ſpedizione delle ſopradette Patenti.
Di Ufficiale non perpetuo con Salario, come Scrittore ſtraordinario, o ſimili ——— niente.
Di Commeſſario Forenſe non perpetuo con Salario ——— niente.
Di Commeſſario non perpetuo ſenza Salario ——— niente.
Di Bollettario, per la facoltà di far Bollette, compreſa la Sigurtà, e le Iſtruzioni ——— lir. 3.—.—
D'Interinale, di Anziano, o di qualunque altro Ufficiale, finchè venga provveduta la Carica ——— niente.

CAP. VIII.

Per altri Diritti, ed Onorarj in generale, tutto compreso, da corrisponderſi alla Caſſa del Tribunale in eſeguimento del nuovo Piano

PEr la controſcrizione degli Avviſi, e degli altri Papeli, per ricevere negli Atti le Relazioni, ed altro, che occorrerà nelle Liti, Inſtanze, o ne' Giudizj fra' Particolari, ſe ſaranno d'ordine dell' Uditore, o di altro Delegato, e nanti li medeſimi ——— lir.——. 2. 6

Se ſaranno d'ordine del Tribunale, o per Cauſe agitate nanti lo ſteſſo ——— lir.——. 5.—

Per le autenticazioni delle Scritture, delli Decreti, e degli Ordini, o di altro, per ogni foglio ——— lir.——. 4.—

Per il dettato delle Sentenze, ſpedite in pieno Tribunale, quando vengano ricercate; delle Informazioni, quali elleno ſi ſieno, Lettere, Conſulte, Relazioni, o per altro di ſimile natura, ad iſtanza di Parte, compreſa la Scrittura della prima copia, o ſia del Borratore; per ogni foglio lir. 1.10.—

Per le Sentenze, che ſi ſpediranno in pieno Tribunale, ſe avranno eſtimabilità, ſi eſigerà per la Cancellerìa dal Caſſiere del Tribunale con previa Taſſa del Teſoriere del Senato in regola della quarta parte di ciò, che per ragione di Salario ſpetterà al Tribunale, cioè a' Miniſtri, che lo compongono, come al Cap. XII.

Se non avranno eſtimabilità, ſi eſigerà per le ſopradette una parte di quell' Onorario, che ſarà taſſato dal Teſoriere del Senato, ritenuta la norma preſcritta al Senato ſteſſo, la quale corriſponda alla ſuddetta quarta parte.

Per le Ordinazioni dimeſtiche, che ſaranno ſpedite da Caſa, o dall' Uditore, o da qualſivoglia altro Delegato, ſi eſigerà per ciaſcuna, come Onorario ſpettante alla Cancellerìa, da corriſponderſi alla Caſſa del Tribunale ——— lir.——.10.—

Per la ſemplice Scrittura in qualſivoglia materia, dove ſiavi iſtanza, per ogni foglio ſcritto in forma lodevole di righe num. 18., e di catatteri num. 24 per ciaſcuna riga — lir.——. 8.—

Per i Rilaſci delle Robe, d'Iſtromenti, Cavalli, o di altre Beſtie detenute, come cadute in commeſſo,

Se ſaranno del valore ſino alli Scudi dieci ——— lir. 3.—.—

Se di più delli Scudi dieci ſino alli Scudi trenta ——— lir. 5.—.—

Se di più delli Scudi trenta ſino a qualunque ſomma — lir. 7.—.—

Per le Sicurtà, che dovranno preſtare ogni trè Anni li Spazzapozzi, ed i Navazzari d'eſercitare tal' Ufficio conforme agli Ordini, per ciaſcuna d'eſſe, tutto compreſo, lir. 2.—.—

Per

Per le Visite de' Commessarj, che facciansi ad istanza, ovvero ex Officio *per contravenzione, verificandosi il commesso, o per le Licenze, che sieno addomandate, anche nel caso, che non si concedano, compresa la Relazione, quando abbisogni,*

Se nella Città dentro de' Ponti ——— lir. 1.—.—
Se fuori de' Ponti ——— lir. 1.10.—
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——— lir. 2.—.—

Per ogni Visita de' medesimi a' Magazzini, o Sciostre, *ovvero a qualunque altro luogo per riconoscere Mercanzìe, Colli, ed a far' altre diligenze, compresa la Relazione, quando abbisogni,*

Se nella Città dentro de' Ponti ——— lir. 1.—.—
Se fuori de' Ponti ——— lir. 1.10.—
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——— lir. 2.—.—
Per ogni Bolletta, che facciano i Commessarj, benchè comprenda più Persone ——— lir. ——. 1.—
Se sarà per Persone miserabili ——— niente.
Per le Intimazioni d'Avvisi, d'Ordini, o de' Precetti:
Se d'Offizio ——— niente.
Se ad istanza di Parte:
Entro de' Ponti della Città ——— lir. —.10.—
Se fuori de' Ponti ——— lir. —.15.—
Per ogni Relazione di tali intimazioni ad istanza di Parte lir. —. 5.—
Gli Avvisi, e come sopra consegnati alla mattina, dovranno immancabilmente intimarsi al dopo pranso dello stesso giorno, e li consegnati al dopo pranso, dovranno intimarsi alla mattina del susseguente giorno.
Per le traduzioni delle Fedi, e delle Lettere, che arrivano in lingua straniera, accompagnando le Mercanzìe; per ciascuna lir. ——. 5.—
Per le rinovazioni delle Gride, e degli Ordini ec., concernenti provvidenze, che riguardino la pubblica Salute, tanto ad istanza di Particolare, come di qualche Comunità, benchè si levi, o si aggiunga qualche cosa al disposto nella precedente, non potrà esigersi cosa alcuna a titolo di dettato; ma si esigerà solamente la mercede della Scrittura, tassata come sopra, da corrisponderssi alla Cassa del Tribunale.
Se poi si tratterà di compilazione, o sia nuova formazione di Gride, e di Ordini ec. ad istanza di Particolare, o d'alcuna Comunità, si esigerà per ognuna d'esse, oltre la mercede della Scrittura ——— lir. 6.—.—
Si corrisponderanno alla Cassa del Tribunale le Multe, e le Condanne in quella quantità, che verranno esatte, o composte a tenore degli Ordini, e delle Gride, da distribuirsi in parte, come al Cap. XIV.

CAP.

CAP. IX.

Diritti per le Spese d'Ufficio da includersi ne' Riparti a carico degli Utenti in occasione dello Spurgo generale delle Chiaviche, dette Cantarane, *di questa Città, compresa anche la tratta, che gira sotto lo Spalto del Reale Castello, per le Operazioni espresse nella Tassa 4. Gennajo 1730., da corrispondersi alla Cassa del Tribunale in esecuzione del nuovo Piano.*

DA includersi ne' Riparti, e corrispondersi come sopra ——— lir. 6570.—.—

E ciò oltre la provvisione d'un soldo per lira sopra l'ammontare del Riparto finale, che dovrà parimente includersi nel detto Riparto, e corrispondersi come sopra.

Oltre le lire due al giorno dovute al Capomaestro, che dovrà essere un solo per quel tempo, che sarà necessaria la di lui assistenza al detto Spurgo; da includersi, e corrispondersi come sopra.

Come pure oltre la somma di soldi dieci, d'accrescersi ad ogni partita de' Debitori morosi, per la formazione de' Quinternetti delle partite de' succennati Debitori, che si corrisponderanno come sopra.

E finalmente oltre la *provvisione* di un soldo per lira da corrispondersi da' suddetti Debitori sopra l'ammontare del loro debito all' Ufficiale, che sarà deputato all' esigenza delle dette partite, da corrispondersi come sopra.

Col detto introito si corrisponderanno in quell' Anno, che seguirà lo Spurgo generale, gl' infrascritti Onorarj; e non seguendo lo Spurgo generale, si corrisponderanno solamente alla rata, cioè

All' Uditore ——— lir. 600.—.—
Al Cancelliere ——— lir. 400.—.—
Al Cassiere ——— lir. 200.—.—
Al Ragionato ——— lir. 200.—.—
All' Ingegnere, compreso il suo Ajutante ——— lir. 1000.—.—
Agli Scrittori Ammanuensi, tra tutti due ——— lir. 300.—.—
Alli Commessarj Urbani, tra tutti tre ——— lir. 600.—.—
Agli Apparitori, tra tutti due ——— lir. 300.—.—
Al Portiere ——— lir. 100.—.—

All' Ufficiale, che sarà deputato all' esigenza delle partite morose, si corrisponderà la solita *provvisione* di un soldo per lira sopra l'ammontare del debito di ciascuna partita, seguìta che sarà l'esigenza, come al Cap. XIV.

Al Capomaestro del Tribunale, che dovrà essere un solo, per il tempo della di lui assistenza lir. 2. al giorno, come al Cap. XIV.

Alli

lli Miniſtri, che compongono il Tribunale, per la ſoprintendenza, e per gli altri incomodi, che avranno durante lo Spurgo, e prima, e dopo il medeſimo, non ſi corriſponderà coſa alcuna.

CAP. X.

Diritti per le Diete de' Miniſtri, e Subalterni.

QUESTORE CONSERVATORE

Con Cancelliere, o Uffiziale, Cameriere, e due Staffieri,

Se *ex Officio*

N Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo		nulla.
Se fuori: per ogni Caleſſe a due Cavalli per sè, e ſuo Seguito neceſſario, in cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino	lir.	16.—.—
itto per sè in cadaun Paſto	lir.	5.—.—
er cadauno di ſuo Seguito, e Paſto	lir.	2.10.—
er cadauno de' due Staffieri, e Paſto	lir.	1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Miſto

n Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza		nulla.
er ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno, come reſta prefiſſo nel titolo del Magiſtrato Camerale	lir.	32.—.—
ancelliere	lir.	12.—.—
fficiale: tanto ſupplendo le veci di Cancelliere, come facendo le parti di Scrittore	lir.	6.—.—
l Cameriere	lir.	2. 5.—
cadauno delli due Staffieri	lir.	1.10.—

ettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta la preſente Taſſa nel caſo di doverſi reintegrare le ſpeſe della contraria Parte.

elle ſuddette Diete viene compreſa qualunque operazione, che ſi faccia dagl' Intervenienti ſul Luogo, e Fatto; ſalvo che meramente nelle Cauſe di Parte, riſpetto all' edizione di copie ſemplici, o autentiche, le quali veniſſero richieſte dalle Parti, ſecondo la Tariffa già pubblicata.

ALTRI CONSERVATORI, UDITORE, E PROTOFISICO GENERALE

Con Cancelliere, o Ufficiale, ed uno Staffiere,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per sè in cadaun Paſto ——— lir. 4.—.—
Per il Cancelliere, o Ufficiale in cadaun Paſto ——— lir. 2.10.—
Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Miſto,

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 28.—.—
Per il Cancelliere ——— lir. 12.—.—
Se Ufficiale, ſupplendo anche le veci del Cancelliere — lir. 6.—.—
Allo Staffiere ——— lir. 1.10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta nel caſo di reintegrazione dovuta da altra Parte, la preſente Taſſa.
Nelle ſuddette Diete viene compreſa qualunque operazione, che verrà fatta dagl' Intervenienti ſul Luogo, e Fatto; ſalvo che negli affari meramente di Parte; riſpetto all' edizione di copie ſemplici, o autentiche degli Atti, che veniſſero richieſte dalle Parti, ſecondo la Tariffa già pubblicata per queſto Tribunale.
Ben' inteſo, non doverſi coſa alcuna a titolo di Dieta per viſita di Beſtie, come al Cap. 5. §. ultimo della preſente Taſſa.

CANCELLIERE DEL TRIBUNALE,

Quando accada dovere per Commeſſione operare da sè con Scrittore, o Portiere, ſecondo le contingenze,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Caleſſe a due Cavalli per cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Quan-

uando oltre lo Scrittore, faccia di bisogno il Portiere,
avalcatura per il medesimo Portiere, in cadauna giornata,
compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
itto per sè in cadaun Pasto ——— lir. 2.10.—
er lo Scrittore, quando faccia di bisogno, in cadaun Pasto lir. 2.10.—
er il Portiere, quando faccia di bisogno, in cadaun Pasto lir. 1.10.—
er il Servitore, in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Misto

n Città, e ne' Corpi Santi, la sola Dieta.
er ragione di Dieta, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.—
er lo Scrittore, quando faccia di bisogno ——— lir. 6.—.—
l Portiere, quando faccia di bisogno ——— lir. 3.10.—
l Servitore, quando le Diete si facciano fuori di Città lir. 1.10.—
ettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte; ritenuta in caso di reintegrazione dovuta dall' altra Parte la presente Tassa.
elle suddette Diete viene compresa qualunque operazione facciasi sul Luogo, e Fatto; salvo che rispetto alle Cause meramente di Parte, la edizione di copie semplici, o autentiche, le quali venissero richieste dalle Parti, secondo viene prescritto nella Tariffa.
en' inteso, non doversi cosa alcuna a titolo di Dieta per visita di Bestie, come al Capo 5. §. ultimo della Tassa suddetta.

FISICO CHIRURGO,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Calesse a due Cavalli per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.— —
Vitto per sè in cadaun Pasto ——— lir. 3.—.—
Ben' inteso, non doversi cosa alcuna a titolo di Dieta, anche per le Visite di Bestie, come nel Cap. 5. §. ultimo di questa Tassa.

COMMESSARJ URBANI,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Cavalcatura per cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4. 10.—
Vitto in cadaun Pasto ——— lir. 2.—.—

Se in affare di Parte, o Misto

In Città, e ne' Corpi Santi, la sola Dieta.
Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, essendo giornata intiera — lir. 5.—.—
Quando trattisi di mezza giornata ——— lir. 2.10.—
Dalle suddette Diete viene esclusa la loro assistenza in occasione dello Spurgo generale delle Cantarane; mercecchè per questa conseguiscono la mercede già prescritta nella presente Tassa.
In affare di Parte, o Misto, se accaderà far Diete fuori della Città, e de' Corpi Santi, sarà tenuta la Parte, oltre il Vitto, a somministrare la Cavalcatura tassata come sopra.
Nelle Diete viene compresa qualunque operazione, che si debba fare sul Luogo, e Fatto.
Ben' inteso, che resti salvo il disposto nel Cap. 5. §. ultimo della Tassa, toccante il caso di visita di Bestie, per cui nulla devesi di Dieta.

APPARITORI,

Se *ex Officio*

IN Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— nulla.
Se fuori: Cavalcatura in ogni giornata, compreso il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4.10.—
Vitto per sè in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affare di Parte, o Misto

In Città, e ne' Corpi Santi, la sola Dieta.
Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, e cadauna di esse, quando sia giornata intiera lir. 2.10.—
Quando sia mezza giornata ——— lir. 1. 5.—
Cavalcatura, e Vitto, in regola come sopra, a carico della Parte.
Dalle suddette Diete viene esclusa la loro assistenza in occasione dello Spurgo generale delle Cantarane, mercecchè per quella conseguiscono la mercede prefissa nella Tassa.

In

In tali Diete viene compresa qualunque operazione, che si faccia sul Luogo, e Fatto.

Ben' inteso, che resti salvo il disposto nel Cap. 5. §. ultimo della Tassa, toccante il caso di visita di Bestie, per cui nulla devesi di Dieta.

PORTIERE

IN Città, e ne' Corpi Santi, tanto in affari di Officio, come di Parte, o Misti ——— nulla.

Se fuori: Cavalcatura per cadauna giornata, compreso il mantenimento del Cavallo: Se *ex Officio* a carico della Regia Camera: Se in affare di Parte, o Misto, a carico della Parte ——— lir. 4.10.—

Vitto in cadaun Pasto a carico rispettivamente come sopra ——— lir. 1.10.—

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse nel solo caso di trattarsi di affare di Parte, o Misto, e fuori di Città, e de' Corpi Santi, da corrispondersi dalla Parte ——— lir. 3.10.—

Ed in caso di visite per Bestie si osserverà il disposto nel Cap. 5. §. ultimo di questa Tassa.

Accadendo Delegazioni per Ordine di Sua Eccellenza, o per disposizione del Tribunale, secondo le contingenze de' casi, in altre Persone fuori delle di sopra nominate, avrà il Tribunale riguardo alla qualità di esse, ed alle circostanze, per tassarne le spese forzose, e le Diete.

Diete Giudiziali degli Anziani, e de' Consoli delle Città, Borghi, e Terre dello Stato di Milano.

NElla Città di Milano, e ne' Corpi Santi s'osserverà la presente Tassa in tutto, come resta espresso al Cap. 16.

elle altre Città, e ne' rispettivi loro Corpi Santi in Moneta di Milano per cadauna intiera giornata ——— lir. 3.—.—

er mezza giornata ——— lir. 1.10.—

elli Borghi, e Terre, e fuori di essi, per cadauna giornata ——— lir. 1.10.—

on dichiarazione, che non possano pretendere cosa alcuna a titolo di spese, tempo perduto, od altro.

CAP. XI.

Diritti per le Spedizioni, che si fanno per i Morti della Città, e de' Corpi Santi, e per le altre attinenti alli medesimi, da corrisponderſi alla Cassa.

PEr qualunque Giudizio, o notificato de' Morti, esclusi i Parti abortivi formati, per i quali non si esigerà cosa alcuna, da riscuoterſi dagli Anziani, e da corrisponderſi da' medesimi alla Cassa del Tribunale ——— lir.——.10.—

Per il regiſtro di ciascun Morto, che non sia miserabile, esclusi li Parti abortivi formati come sopra, o sia per la Licenza del *Sepeliatur*, da riscuoterſi dagli Anziani, e da corrisponderſi da' medesimi alla Cassa del Tribunale — lir.——. 5.—

Per la visita de' Cadaveri, che si trasportino dentro, o fuori della Città:

Al Medico-Chirurgo, con che debba egli personalmente operare, ed assistere ——— lir. 1.10.—

Al Commessario ——— lir. 1.——.—

Per la Licenza del trasporto di ciascun Cadavere, o dentro, o fuori della Città, e delli Corpi Santi ——— lir. 1.10.—

Per le Licenze da disumar Cadaveri, che si concedono con Decreto del Presidente ad istanza di Parte ——— lir.——. 7.

Ad istanza del Regio Fisco ——— niente.

Per l'Esplezione, Edizione, e la Scrittura della Fede della morte d'alcuno ——— lir.——.10.—

Per la ricerca ne' Libri per far dette Fedi, se sarà nel Mese, che correrà ——— niente.

Se s'indicherà il giorno certo, fuori del Mese allora corrente ——— lir.——. 2.—

Non indicandosi il giorno, ma il Mese certo ——— lir.——. 3.—

Non indicandosi nè il giorno, nè il Mese, ma l'Anno certo lir.——.10.—

Non indicandosi alcun tempo certo, per ciascun' Anno, che dovrà riconoscersi ——— lir.——.10.—

Per la visita, e relazione del Commessario Urbano per potere evacuare i Sepolcri; se sarà in Città per una sola bocca ——— lir. 1.——

Se saranno più bocche in una sola Chiesa, per ciascuna di più ——— lir.——.10.—

Se fuori de' Ponti della Città, per una sola bocca ——— lir. 1.10.—

Se saranno più bocche in una sola Chiesa, per ciascuna di più ——— lir.——.10.—

Se fuori delle Mura della Città, ne' Corpi Santi, per una sola bocca ——— lir. 2.——

Se saranno più bocche in una sola Chiesa, per ciascuna di più ——— lir.——.10.—

Per

Per la Licenza d'evacuare Sepolcri, benchè comprenda più bocche in una sola Chiesa, tanto in Città, come nel Ducato ——— lir. 1.10.—

CAP. XII.

Salarj, ovvero Onorarj per le Sentenze, che si spediranno in pieno Tribunale, da tassarsi dal Tesoriere del Senato.

RItenuta in ogni sua parte la norma prescritta per il Senato, tanto per rispetto alla qualità delle Sentenze diffinitive, che abbiano forza di diffinitiva, o per modo di provvisione ec., quanto circa al modo di costituire il Salario, o l'Onorario sopra Sentenze, Decisioni, e Dichiarazioni:

Non si dovranno in qualunque caso, e per qualunque estimabilità maggiore di lir. 64 m. trascendere per ragione d'intiero Salario spettante al Tribunale, e distribuibile a' Ministri, che lo compongono le ——— lir. 1600.—.—

Nelle minori Estimabilità, ove le Sentenze, ed Ordinazioni siano diffinitive, si dovrà esigere in ragione di lire due per ogni lire cento del preciso Capitale controverso; ed ove trattisi di cosa incorporea, o incerta, come pure di Sentenze non diffinitive, dovrà regolarsi dal suddetto Tesoriere del Senato la Tassa nel modo, che fu prescritto nelle Tariffe allo stesso Senato, ritenuta soltanto la partita del Salario, o l'Onorario dovuto al Tribunale, ed il Diritto di rogito come abbasso.

Si esigerà per ragione del rogito in regola della quarta parte di ciò, che rispettivamente come sopra importerà il Salario, o Onorario, e così nel caso, che quello sia intiero lir. 400.—.—

Per il Sigillo, qualunque siasi la Sentenza, o l'Ordinazione diffinitiva, o provvisionale ——— lir. ——.10.—

Il Tesoriere del Senato per Visione, e Tassa, in ragione di lire quattro per ogni lire cento della sola partita spettante al Tribunale, quali nel caso d'intiero Salario sono lir. 64.—.—

Salario intiero —— lir. 2064.10.—

Non potrà l'Uditore passare ad Ordinazioni, ove la Estimabilità ecceda il Capitale di lir. 600., poichè queste dovranno proferirsi in Tribunale.

Per Estimabilità minore, quando le Ordinazioni si facciano dall' Uditore, non potrà questi conseguire alcun Salario, o sia Onorario, atteso quello, che annualmente conseguisce di lir. 800., oltre lire quattrocento per occasione dello

Spur-

Spurgo generale delle volgarmente dette Cantarane.

Ritenuto però quanto nelle Tariffe viene taſſato per li Giudici Ordinarj, ſi dichiara, non doverſi all' Uditore alcun' Onorario, o ſia Diritto di Viſione delle Scritture in Cauſe Sommarie, ma ſolamente in quelle, ove ſiavi Proceſſo coſtrutto in via regolare di Atti, nel modo ſteſſo, che fu taſſato per li Giudici Ordinarj Togati, eſcluſo qualunque Diritto per la firma di qualunque ſorta di Ordinazioni Civili.

Diritto di Viſione.

Ove la entità della coſa controverſa non ecceda lire duecento; da ambe le Parti litiganti ——— lir. 3.10.-
Ed eccedendo le lire duecento ——— lir. 7.—.-

Per le Sentenze, ed Ordinazioni di pieno Tribunale in Affari Criminali, o Miſti, ſi eſigerà quanto dal Teſoriere del Senato verrà taſſato, giuſta la norma nella Tariffa per il Senato ſteſſo preſcritta: E ciò oltre alle Sportole proceſſuali appartenenti all' Uditore, o altro Delegato, che a tenore del proprio inſtituto, o in ſeguito di Delegazione, avrà aſſiſtito a' Proceſſi, ed oltre alle Mercedi dovute a chi coſtruſſe i Proceſſi medeſimi; il tutto come nelle Tariffe, e ne' Capi riguardanti i Giudici, ed Attuarj in generale.

CAP. XIII.

Diſtribuzione de' Salarj, ovvero Onorarj ſpettanti al Preſidente, ed alli Conſervatori, che compongono il Tribunale, come pure degli Acceſſorj appartenenti alla Cancellerìa.

QUanto entrerà per ragione di Salario intiero, o parziale ſopra Sentenze, ed Ordinazioni, tanto in Affari Civili, che Criminali, o Miſti, di pieno Tribunale, dovrà diſtribuirſi nel modo ſeguente:

Si formeranno otto porzioni eguali; due delle quali ſpetteranno al Preſidente, e delle altre ſei, una per cadauno delli ſei Conſervatori, ognivolta che non intervenga il Protofiſico generale.

Intervenendo il Protofiſico generale, ſi formeranno nove porzioni, dandone due al Preſidente, e le altre nel modo ſuddetto a' Conſervatori, compreſovi anche il Protofiſico.

Riſpetto al Diritto del Rogito, nella ſola parte riguardante gli Affari Civili, ſi dovrà formare il riparto, e diſtribuzione, come ſegue:

Si conteggeranno venti porzioni eguali, delle quali il Caſſiere diſtribuirà

Nove

Nove al Cancelliere, le quali nel caso di un' intiero Salario costituiscono ——— lir. 180.—.—
Dieci in due porzioni eguali alli due Uffiziali, a cadauno de' quali, nel caso d'intiero Salario, perveniranno ——— lir. 100.—.—
E così per entrambi uniti ——— lir. 200.—.—
Ed una al Portiere, che sono ——— lir. 20.—.—
lir. 400.—.—

CAP. XIV.

Salarj annui, assegnati agli Ufficiali del Maestrato in corrispettivo degli Emolumenti, avvocati a tenore del disposto nel nuovo Piano; e Diritti spettanti a' medesimi in supplemento de' Salarj, da esigersi dalla Cassa del Tribunale di trè in trè Mesi.

CANCELLIERE GENERALE.

SAlario annuo ——— lir. 4000.—.—
Nell' Anno dell' Espurgazione generale delle Chiaviche, dette volgarmente *Cantarane*, compresa la tratta, che gira sotto lo Spalto del Reale Castello, si corrisponderanno al medesimo per ogni, e qualunque suo incomodo, e fatica, prima della Deliberazione dell' Appalto, fino alla totale esigenza del Riparto finale, e non seguendo lo Spurgo generale solamente alla rata ——— lir. 400.—.—
Per il dettato delle Informazioni, Consulte, Relazioni, e Sentenze spedite in pieno Tribunale ad istanza di Parte, si corrisponderà al medesimo per ogni foglio, compresa la prima copia, o sia il borratore ——— lir. 1.10.—
Per l'autenticazione di Scritture del Tribunale, quando però vengano ricercate, e sieno attinenti ad affari, o a cause già da qualche tempo diffinite, si corrisponderà per ogni foglio ——— lir. —. 4—
Per ogni Collo, Cassa, Pacco, Balla, o Barile di Mercanzìa, che entrerà ne' tempi di sospetto nel Lazzaretto di questa Città per scontare la contumacia ——— lir. —. 2. 6
Per le Sigurtà di somma determinata si corrisponderanno al Cancelliere come siegue:
Sino a lir. 500. ——— lir. 3.10—
Sino a lir. 1000. ——— lir. 7.—
Sino a lir. 10.m. ——— lir. 10.10—
Dalle lir. 10.m. alle 20.m. ——— lir. 13.10.—
Dalle lir. 20.m. in su, e per qualunque maggior somma, anche incerta, ed indiffinita, non più di ——— lir. 28.—.—

CANCELLIERE DEL REGISTRO DE' MORTI.

SAlario annuo ——— lir. 120.—.—
Oltre la metà delli Diritti, ſpettanti al di lui Ufficio per le infraſcritte Spedizioni:
Per il Regiſtro di qualunque Morto, che non ſia miſerabile, eſcluſi li Parti abortivi formati, o ſia per la Licenza del *Sepeliatur*, taſſata come al Cap. XI. in lir. —. 5. — lir. ——. 2.
Per la Licenza del traſporto di ciaſcun Cadavere, o dentro, o fuori della Città, e de' Corpi Santi, taſſata come ſopra in lir. 1. 10.— ——— lir. ——.15.
Per le Licenze di diſumar Cadaveri, che ſi concedono con Decreto del Preſidente ad iſtanza di Parte, taſſate come ſopra in lir. —. 7. 6. ——— lir. ——. 3.
Ad iſtanza del Regio Fiſco ——— niente
Per l'Eſplezione, Edizione, e per la Scrittura d'ogni Fede della morte d'alcuno, lir. —. 10. — ——— lir. ——. 5.
Per la ricerca ne' Libri per far dette Fedi, ſe ſarà nel meſe, che correrà ——— niente
Se s'indicherà il giorno certo fuori del meſe allora corrente, taſſata come ſopra lir. —. 2. — ——— lir. ——. 1.
Non indicandoſi il giorno, ma il meſe certo, taſſata come ſopra in lir. —. 3. — ——— lir. ——. 1.
Non indicandoſi nè il giorno, nè il meſe, ma l'anno certo lir. —. 10. — ——— lir. ——. 5.
Non indicandoſi alcun tempo certo, per ciaſcun' anno, che dovrà riconoſcerſi lir. —. 10. — ——— lir. ——. 5.
Per la Licenza d'evacuar Sepolcri, tanto in Città, come nel Ducato, benchè comprenda più bocche, ma però in una ſola Chieſa lir. 1. 10. — ——— lir. ——.15.

MEDICO CHIRURGO.

SAlario annuo ——— lir. 400.—.—
Oltre la metà delli Diritti ſpettanti al di lui Ufficio per le infraſcritte Spedizioni, con che debba egli perſonalmente operare, ed aſſiſtere,
Per qualunque giudizio, o notificato de' Morti, eſcluſi li Parti abortivi formati, per i quali non ſi eſigerà coſa alcuna, taſſati come ſopra al Cap. XI. in lir. —. 10. — lir. ——. 5.
Per ciaſcuna Viſita de' Cadaveri, che ſi traſportino dentro, ovvero fuori della Città, taſſata come ſopra in lir. 1. 10. — ——— lir. ——.15.

CASSIERE.

SAlario annuo ——————————————— lir. 1000.—.—
Nell' Anno dell' Espurgazione generale delle *Cantarane*, compresa la tratta, che gira sotto lo Spalto del Reale Castello, per ogni, e qualunque sua fatica, ed incombenza fino alla totale esigenza del Riparto finale, e non seguendo lo Spurgo generale, solamente alla rata ——— lir. 200.—.—

RAGIONATO TRADUTTORE, E CONTRASCRITTORE, O SIA CONTROLEUR.

SAlario annuo ——————————————— lir. 500.—.—
Nell' Anno dell' Espurgazione generale delle *Cantarane* come sopra, per ogni, e qualunque sua fatica, ed incombenza, compreso lo Spoglio de' Libri per la formazione de' Quinternetti delle partite de' Debitori morosi, fino alla totale esigenza del Riparto finale, e non seguendo lo Spurgo generale, solamente alla rata ——————— lir. 200.—.—

INGEGNERE.

SAlario annuo ——————————————— lir. 200.—.—
Nell' Anno, che seguirà l'Espurgazione generale delle *Cantarane*, come sopra, per ogni, e qualunque sua fatica, ed incombenza, compreso il di lui Ajutante, e non seguendo lo Spurgo generale, solamente alla rata —— lir. 1000.—.—
Ben' inteso, che non possa esso pretendere cosa alcuna per tutte le fatiche, Visite, Relazioni, che occorreranno; o siano nell' Anno dello Spurgo generale, o seguano in qualunque altro tempo, per incombenze d'Ufficio, e di sua inspezione.

DUE UFFICIALI AMMANUENSI.

SAlario annuo per ciascuno ——————————— lir. 1000.—.—
Al di più si rilascierà a' medesimi dalla Cassa del Tribunale la Mercede della semplice Scrittura, che occorrerà farsi tra due Parti collitiganti solamente, restando tutta l'altra in Cause miste d'Ufficio, e d'istanza avvocata alla Cassa del Tribunale, tassata come sopra al Cap. VIII. per ogni foglio ——————————————— lir. ——. 8.—
Nell' Anno dell' Espurgazione generale delle *Cantarane* di questa Città, per ogni, e qualunque loro fatica, niuna eccettuata, sino alla totale esigenza del Riparto finale, per ciascuno ——————————————— lir. 150.—.—

Per la Scrittura d'una Patentina, che venga ſpedita ne' tempi di ſoſpetto, per quelle Merci ſolamente, che avranno ſcontata la Contumacia nel Lazzaretto di queſta Città, eſcluſe quelle, che ſi ſpediranno per le altre Merci — lir.——. 5.–

TRE COMMESSARJ URBANI.

SAlario annuo per ciaſcuno ——————— lir. 300.—.–
Al di più tutti li Diritti per le Spedizioni ſpettanti al loro Ufficio, da corriſponderſi a' medeſimi dalla Caſſa del Tribunale, come ſiegue:
Per il poſſeſſo, che danno ad un' Anziano nuovamente eletto ——————— lir. 7.—.–

Per una ſola Licenza, o Conceſſione derogatoria alla diſpoſizione della Grida generale di tenere Rudera, Stalla Bovina, o Porcina, Caſera, Fabbrica di Candele, o altro,

Se in Città dentro de' Ponti ——————— lir. 1.10.–
Se fuori de' Ponti ——————— lir. 2.—.–
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——————— lir. 2.10.–

Per due Licenze, o Conceſſioni come ſopra,

Se in Città dentro de' Ponti ——————— lir. 2.—.–
Se fuori de' Ponti ——————— lir. 2.10.–
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——————— lir. 3.—.–

Per trè Licenze, o Conceſſioni come ſopra,

Se in Città dentro de' Ponti ——————— lir. 2.10.–
Se fuori de' Ponti ——————— lir. 3.—.–
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——————— lir. 3.10.–

Per quattro Licenze, o Conceſſioni,

Se in Città dentro de' Ponti ——————— lir. 3.—.–
Se fuori de' Ponti ——————— lir. 3.10.–
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——————— lir. 4.—.–

Per ogni Licenza, che diaſi a' Navazzari d'iſpurgar Vaſi tanto netti, quanto brutti, compreſa la Viſita, e Relazione, quando abbiſogni,

Se ne' meſi d'Aprile, Maggio, e Settembre ——————— lir.——. 4.–
Se ne' meſi di Giugno, Luglio, ed Agoſto ——————— lir. 1. 4.–
Se ne' meſi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennajo, Febbrajo, e Marzo ——————— lir.——. 2.–
Per ogni rafferma delle dette Licenze d'iſpurgar Vaſi in qualunque tempo, tanto d'Inverno, quanto d'Eſtate —— lir.——. 1.–

Per

Per ogni Visita, che facciasi da essi ad istanza, o pure ex Officio: *Per Contravenzioni, verificandosi il commesso: Ovvero per le Licenze, che sieno addomandate, anche nel caso, che non si concedano, compresa la Relazione, quando abbisogni,*

Se nella Città dentro de' Ponti ——— lir. 1.—.—
Se fuori de' Ponti ——— lir. 1.10.—
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——— lir. 2.—.—

Per ogni Visita alli Magazzini, o sieno Scioſtre, *o in qualunque altro luogo per causa delle Mercanzìe, a riconoscer Colli, ed a far' altre diligenze, compresa la Relazione, quando abbisogni,*

Se nella Città dentro de' Ponti ——— lir. 1.—.—
Se fuori de' Ponti ——— lir. 1.10.—
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——— lir. 2.—.—
Per ogni Bolletta di Sanità per le Persone, benchè ne comprenda più di una ——— lir.——. 1.—
Alli suddetti trè Commessarj per l'assistenza all' Espurgazione generale delle *Cantarane*, per le Visite, Relazioni, ed ogn' altra fatica, niuna eccettuata, per tutto il tempo della detta Espurgazione, per ciascheduno d'essi ——— lir. 200.—.—
Per ogni Visita de' Cadaveri, che si trasportino dentro, o fuori della Città ——— lir. 1.—.—
Per ogni Visita, compresa la Relazione, per evacuar Sepolcri, se sarà in Città, per una sola bocca ——— lir. 1.—.—
E saranno più bocche in una sola Chiesa, per ciascuna di più ——— lir.——.10.—
E fuori de' Ponti, per una sola bocca ——— lir. 1.10.—
E saranno più bocche in una sola Chiesa, per ciascuna di più ——— lir.——.10.—
E fuori delle Mura della Città ne' Corpi Santi, per una sola bocca ——— lir. 2.—.—
E saranno più bocche in una sola Chiesa, per ciascuna di più ——— lir.——.10.—
Per ogni Fede, che dovrà farsi da' Commessarj in tempo di sospetto per quelle Mercanzìe, che avranno scontata la Contumacia ne' Lazzaretti, tanto di un Collo, quanto di dieci, o di qualunque numero ——— lir.——. 7. 6
Il di più dovranno li Commessarj partecipare il terzo delle Multe, o Condanne, che verranno esatte per le contravenzioni agli Ordini, ed alle Gride, nel caso però, che i medesimi, o qualcuno d'essi ne faccia la notificazione, a tenore del disposto dalli detti Ordini, e dalle Gride, applicabile a chi ne farà la notificazione.

Come

Come pure ſi corriſponderà a' medeſimi dalla Caſſa del Tribunale da dividerſi *per Capita* con gli Apparitori la metà di quanto ſarà ſtato eſatto, come ſpettante al Fiſco delle Multe, o Condanne, che riſguardano il loro Ufficio.

DUE APPARITORI.

SAlario annuo per ciaſcheduno ——— lir. 150.—.-
Al di più, tutti li Diritti ſpettanti al loro Ufficio, da corriſponderſi a' medeſimi dalla Caſſa del Tribunale, come ſiegue:

Per una ſola Licenza, o Conceſſione derogatoria alla diſpoſizione della Grida generale,

Se in Città dentro de' Ponti ——— lir. ——.10.-
Se fuori de' Ponti ——— lir. ——.15.-
Se fuori de' Dazj ne' Corpi Santi ——— lir. 1.—.-

Per due Licenze, o Conceſſioni,

Se in Città dentro de' Ponti ——— lir. ——.15.-
Se fuori de' Ponti ——— lir. 1.—.-
Se fuori de' Dazj come ſopra ——— lir. 1. 5.-

Per trè Licenze, o Conceſſioni,

Se in Città dentro de' Ponti ——— lir. 1.—.-
Se fuori de' Ponti ——— lir. 1. 5.-
Se fuori de' Dazj come ſopra ——— lir. 1.10.-

Per quattro Licenze, o Conceſſioni,

Se in Città dentro de' Ponti ——— lir. 1. 5.-
Se fuori de' Ponti ——— lir. 1.10.-
Se fuori de' Dazj come ſopra ——— lir. 1.15.-

Per ogni Licenza, che diaſi a' Navazzari, ed agli Spazzapozzi d'iſpurgar Vaſi tanto netti, quanto brutti,

Se ne' meſi d'Aprile, Maggio, e Settembre ——— lir. ——. 2.-
Se ne' meſi di Giugno, Luglio, ed Agoſto ——— lir. ——. 2.-
Se ne' meſi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennajo, Febbrajo, e Marzo ——— lir. ——. 1.-

Alli ſuddetti due Apparitori per ogni, e qualunque loro aſſiſtenza allo Spurgo generale, e per qualunque fatica, niuna eccettuata, per tutto il tempo della detta Eſpurgazione generale lir. 300., e così per ciaſcuno ——— lir. 150.—.-

A quello di eſſi, che in occaſione del mentovato Spurgo ſarà deputato all' eſigenza delle partite moroſe, dovranno pagare gli ſteſſi Debitori la ſolita provviſione di un ſoldo per lira,

lira, e null'altro se gli corrisponderà nè dal Tribunale, nè dagl' Impresarj.

Al di più dovranno gli Apparitori partecipare il terzo delle Multe, o Condanne, che verranno esatte per le Contravenzioni agli Ordini, ed alle Gride, nel caso però, che i medesimi, o qualcuno di essi ne faccia la notificazione, a tenore del disposto dalli detti Ordini, e dalle dette Gride, applicabile a chi farà la notificazione.

Come pure si corrisponderà a' medesimi dalla Cassa del Tribunale, da dividersi per *Capita* con i suddetti Commessarj, la metà di quanto sarà stato esatto, come spettante al Fisco, delle Multe, o Condanne, che riguardano il loro Ufficio.

PORTIERE.

SAlario annuo ——— lir. 1200.—.—

In tempo, che le Mercanzìe entreranno nel Lazzaretto per iscontare la Contumacia, si corrisponderà al medesimo per il Sigillo d'ogni Patentina, che venga spedita, per le sole Merci però, che avranno scontata la Contumacia nel detto Lazzaretto ——— lir. ——. 2.—

Nell' anno, che seguirà lo Spurgo generale come sopra, per ogni, e qualunque sua fatica, niuna eccettuata, sino alla totale esigenza del Riparto finale, e non seguendo detto Spurgo generale, solamente alla rata ——— lir. 100.—.—

CUSTODE DEL LAZZARETTO.

SAlario annuo ——— lir. 200.—.—

In tempo, che le Mercanzìe entreranno nel Lazzaretto per iscontare la Contumacia, si corrisponderà al medesimo dalla Cassa del Tribunale per ogni Collo, Pacco, Cassa ec., a titolo d'Entrata, Custodia, e d'Uscita, e d'ogn' altra di lui incombenza in tale occasione ——— lir. ——. 2.—

ALLI QUATTRO MONATTI,

Due netti, e due brutti,

SI corrisponderà dalla Cassa del Tribunale per ogni Collo, Cassa ec., che entrerà nel Lazzaretto a fare la Contumacia, fra tutti quattro ——— lir. ——. 4.—

AL CAPOMAESTRO DEL TRIBUNALE.

SI corrisponderà al medesimo, che dovrà essere un solo, nell' Anno, che seguirà l'Espurgazione generale delle

Can-

Cantarane, durante il tempo della medesima, in cui sarà necessaria la di lui assistenza, dalla Cassa del Tribunale per ogni giornata ——— lir. 2.—.—

COMMESSARIO RESIDENTE IN CHIAVENNA.

SAlario annuo ——— lir. 800.—.—
Restando al medesimo proibita qualunque esigenza, benchè minima, sotto qualsisia titolo, o pretesto, da' Speditori, Mercanti, o Particolari, a tenore delle di lui istruzioni, registrate negli atti.

COMMESSARIO RESIDENTE IN LUINO.

SAlario annuo ——— lir. 60.—.—
Il medesimo esigerà sul luogo per ogni Fede di Sanità, che gli venga richiesta per le Mercanzie, che di là transitano, benchè contenga qualsisia numero di Colli ——— lir.——. 1.—
Restando al medesimo proibita ogn'altra, benchè menoma esigenza sotto qualunque titolo, o pretesto.

COMMESSARIO RESIDENTE IN SESTO-CALENDE.

SAlario annuo ——— lir. 216.—.—
Lo stesso esigerà sul luogo per ogni Collo d'Italia, che di là transiti ——— lir.——. 2.—
Per ogni Bestia Bovina in tempo di Morbo Epidemico, o di sospetto, per la Fedina di Sanità ——— lir.——. 1.—
Proibendo al medesimo ogni, e qualunque altra, benchè menoma esigenza, sotto qualsisia titolo, o pretesto.

ALLI COMMESSARJ RESIDENTI ALLA CUSTODIA DE' CANCELLI, O SIANO RASTELLI *NE' TEMPI DI SOSPETTO.*

SI corrisponderà alli suddetti dalla Cassa del Tribunale per le Mercanzie, che saranno comandate di scontar la Contumacia ne' Lazzaretti, per ogni Collo, Cassa ec. lir.——. 1.—

BARGELLO DEL TRIBUNALE.

QUesti, non avendo verun Salario, potrà esigere dalle Parti que' Diritti spettanti al di lui Ufficio, secondo la Tassa stabilita per i Bargelli degli altri Tribunali, ed Ufficj.

CAP.

CAP. XV.

Mercedi dovute agli Anziani, Sepoltori, e Colombetti per le loro rispettive fatiche in occasione de' Funerali, o trasporti de' Cadaveri della Città, e de' Corpi Santi.

ALL' ANZIANO DELLA PARROCCHIA.

PRimieramente saranno tenuti gli Anziani riscuotere li soldi dieci spettanti al Medico-Chirurgo, ed i soldi cinque spettanti al Cancelliere del Registro de' Morti, secondo il solito, per qualunque Morto di questa Città, e de' Corpi Santi, e corrisponderli immediatamente alla Cassa del Tribunale prima di riportare la licenza di seppellirli, sotto pena della sospensione, o privazione dell' Ufficio ad arbitrio del Tribunale.

Per i Parti abortivi formati, siccome di questi non se ne tiene registro, così non riscuoteranno le suddette Mercedi.

Per i Miserabili non esigeranno cosa alcuna, nè per il Medico-Chirurgo, nè per il Cancelliere del Registro de' Morti.

Per i Funerali, o trasporti in Parrocchia.

Per sollecitare dal Medico della Cura il Giudizio, e portarlo al Medico-Chirurgo del Tribunale, come pure per la licenza del *Sepeliatur*, compres' anche l'assistenza alli Funerali, o trasporti di qualunque Morto, che non sia miserabile ——— lir. 2.—.—

Facendosi il Funerale, coll' assistenza di sei Sacerdoti, o anche meno, con cera nuova, se gli darà una Torchia eguale a quella de' Sacerdoti.

Facendosi il Funerale di sei Sacerdoti con cera vecchia, in vece della Torchia, se gli corrisponderanno ——— lir. 1.10.—

Essendo il Funerale con meno di sei Sacerdoti con cera vecchia, in vece della Torchia, se gli corrisponderanno – lir. ——.15.—

Si dichiara, che essendo mezzo Funerale, dovrà essere solamente la metà delle Mercedi, contenute nella presente Tassa; e sarà Funerale intiero, quando le Parti pagheranno alli Rev. Curati l'elemosina intiera, conforme agli Ordini Ecclesiastici; e sarà mezzo Funerale, quando a' medesimi si pagherà la metà della elemosina.

Per avvisare i Portantini, ed i Sepoltori, da detrarsi però dalla Mercede de' medesimi ——— lir. 1.—.—

Eccettocchè per gli Orfani di S. Martino, e le Zitelle della Stella, a' quali non si deve levare cosa alcuna.

Per lo Strato, o sia Pallio per coprire la Cassa de' Cadaveri,

frattanto che loro si dia Sepoltura, dovranno gli Anziani valersi di quelli, che sono nelle proprie Chiese, a tale effetto fatti, e destinati, senza alcuna Mercede. E non essendovi, sarà cura degli Anziani provvederlo, conforme alla qualità de' Cadaveri, ad arbitrio delle Parti, con quella Mercede, che resterà convenuta col Padrone del Pallio, o sia dello Strato, quando dalle Parti non venga provvisto, e non provvederanno Vestiti di lutto, nè per sè, nè per altri, se non ad arbitrio delle Parti.

ALLI SEPOLTORI.

PEr dare Sepoltura ad un Cadavere ——— lir. 2.—.—
Delle quali si corrisponderanno come sopra all' Anziano lir. —. 10.
Se sarà miserabile ——— niente.

ALLI PORTANTINI, DETTI COLOMBETTI.

PEr portare un Cadavere dalla Casa alla Chiesa —— lir. 2.—.—
Delle quali si corrisponderanno all' Anziano lir. —. 10.
Se sarà di persona miserabile ——— niente.

Se il Funerale, o trasporto sarà fuori della propria Parrocchia,

All' Anziano della Parrocchia si corrisponderanno al di più delle suddette Mercedi, altre ——— lir. 2.—.—
All' Anziano della Chiesa tumulante si corrisponderanno, oltre la Cera nel modo sopradetto dell' Anziano della Parrocchia ——— lir. 2.—.—
Per i Funerali, che si fanno ne' Sobborghi di questa Città, per quello, che riguarda le formalità, che dinotano, quali sieno i Funerali intieri, e li mezzi Funerali, si starà alla consuetudine introdotta nelle Parrocchie, sì circa la mercede in danaro, come in Cera dovuta all' Anziano.
Occorrendo casi, ne' quali si raddoppi la paga alli RR. Curati, si raddoppierà ancora agli Anziani; a riserva però de' Funerali Capitolari, che seguono in Parrocchia, per i quali non si farà veruna duplicazione.

Per i Parti abortivi formati,

All' Anziano della Parrocchia, per l'assistenza a seppellirli ne' luoghi soliti, conforme agli Ordini, per ciascun Parto ——— lir. ——.15.—
Se saranno miserabili ——— niente
Alli Sepoltori, per dare Sepoltura a' detti Parti abortivi formati ——— lir. ——.15.—

Se

Le miserabili ——— niente.

Per i Funerali incogniti, non potranno gli Anziani esigere, nè pretendere duplicazione di mercede sotto qualsisia titolo, o pretesto d'incomodo, d'ora tarda, o di altro, ma dovranno contenersi in tutto, secondo quelle assegnazioni, che restano loro di sopra stabilite.

Per i trasporti de' Cadaveri, o sia per la mutazione di sito, che si fa dalla Casa alla Chiesa, o in qualche Oratorio, oppure da un luogo all'altro per comodo de' Dolenti, non potranno tanto gli Anziani, quanto i Sepoltori pretendere veruna mercede al di più delle di sopra tassate; e rispetto alli Portantini, dovranno essere contenti d'una discreta ricognizione ad arbitrio degli stessi Dolenti, proporzionata all' incomodo.

CAP. XVI.

Mercedi dovute agli Anziani per assistere a qualunque Esecuzione, o Riposizione nella Città, e ne' Corpi Santi.

PEr assistere a qualsivoglia Esecuzione, o Riposizione, compresse quelle de' Perticati dalle lir. 100. abbasso, lir. ——.10.—
Al di più di lir. 100. sino alle lir. 1000., consumando mezza giornata ——— lir. 1.10.—
Se consumeranno una giornata intiera ——— lir. 3 —.—
Al di più di lir. 1000. sino a lir. 3000., consumando mezza giornata ——— lir. 2. 5.—
Consumando la giornata intiera ——— lir. 4 10.—
Al di più delle lir. 3000. sino a qualunque somma, consumando mezza giornata ——— lir. 3.—.—
Consumando la giornata intiera ——— lir. 6.—.—
Rispetto poi a quelle Parrocchie, che hanno parte della giurisdizione in Città, e parte fuori delle Mura ne' Corpi Santi, li rispettivi Anziani, che abitano in Città, al di più delle succennate mercedi ne' casi di sopra espressi, avranno a titolo del maggior incomodo del viaggio, per ogni assistenza come sopra, altre ——— lir. ——.15.—
Per un Possesso, se in Città ——— lir. 1.10.—
Fuori delle Mura ne' Corpi Santi ——— lir. 2. 5.—
Per cercar robe per qualsivoglia Università ——— lir. 1.—.—
Per esser presente a cercar robe rubate, non ritrovandole lir. ——.10.—
Ritrovandole poi ——— lir. 1.—.—
Per Esecuzioni per partita di Tasse ——— lir. ——. 5.—
Per qualsivoglia Invenzione, se in Città ——— lir. ——.10.—
Se ne' Corpi Santi ——— lir. 1.—.—
Per un Cavallo, o per una Bestia Bovina, che si prendano per il Dominio ——— lir. 1.—.—

Per una Descrizione di Magistrato ——— lir.——.10.--
Per una Descrizione ad istanza di Particolare ——— lir. 1.10.--
Per riporre Animali per la Dogana ——— lir.——.15.--
Essendo di notte ——— lir. 1.10.--
Per le Esecuzioni per l'Uffizio delle Strade, ogni partita lir.——. 5.--
Per l'Imbottato ne' Corpi Santi ——— lir. 1.——.--
Per l'accordo ne' Corpi Santi ——— lir.——.10.--
Per la Tassa de' Molini ——— lir. 1.——.--
Per li Rodeghitti, ogni partita ——— lir.——.15.--
Per Notificato de' Grani ——— lir.——.10.--

Per qualsivoglia pegno, che sia riposto effettivamente presso dell' Anziano, compresa la custodia, occupazione di sito, ed il rilascio, o rilievo de' medesimi, avrà l'Anziano per sua mercede la mezza per cento, da regolarsi sopra la somma del debito, per cui si è pignorato, durando il deposito meno di trè Mesi.

E quando arrivi detto deposito a durare per trè Mesi continovi, esigerà l'una per cento in tutto; qual mercede si duplicherà durando il deposito per sei Mesi continovi; e si triplicherà se durerà nove Mesi, o qualche altro maggior tempo.

Quando poi il deposito fosse di pegni grossi, e voluminosi, per i quali fosse necessità occupare molto sito di Stanza, o Stanze intiere, potranno in questo solo caso gli Anziani per sua mercede esigere il due per cento in tutto, per ogni trè Mesi, ne' quali continuerà il deposito, compresa però sempre la detta mezza per cento, e non potranno tanto in questo caso, come ne' casi di sopra espressi, o in qualunque altro, pretendere cosa alcuna, nè a titolo del rilascio de' pegni, nè per l'occupazione del sito, della Custodia, Strada, o del tempo perso, come per qualunque altro titolo; dovendo essere contenti delle di sopra espresse mercedi, sotto pena della sospensione dall' Uffizio, o privazione del medesimo, ed anche maggiore ad arbitrio del Tribunale.

CAP. XVII.

Nota di tutte le Anzianerìe di questa Città, e de' Corpi Santi, con l'importo della Patente di ciascuna, da corrispondersi alla Cassa del Tribunale, in esecuzione del nuovo Piano.

PORTA ORIENTALE.

1 SAnto Stefano Maggiore, per la parte di Porta Orientale ——— lir. 200.——.--

2 S.

2 S. Tecla nella Metropolitana ——— lir. 200.—.—
3 S. Michele nella Metropolitana ——— lir. 70.—.—
4 S. Babila di dentro ——— lir. 50.—.—
5 S. Babila di fuori ——— lir. 90.—.—
6 S. Babila in Monforte ——— lir. 50.—.—
7 S. Raffaele ——— lir. 50.—.—
8 S. Paolo in Compito ——— lir. 50.—.—
9 S. Salvatore ——— lir. 20.—.—
0 S. Pietro all' Orto ——— lir. 20.—.—
1 S. Giorgio al Pozzo ——— lir. 10.—.—
2 S. Vito al Pasquirolo ——— lir. 20.—.—
3 S. Maria alla Passarella ——— lir. 20.—.—
4 S. Stefano in Borgogna ——— lir. 20.—.—
5 S. Maria di Calvairate ——— lir. 50.—.—

PORTA ROMANA.

6 S. Stefano Maggiore, per la parte di Porta Romana – lir. 70.—.—
7 S. Nazaro in Broglio ——— lir. 150.—.—
8 S. Calimero ——— lir. 60.—.—
9 S. Eufemia ——— lir. 80.—.—
0 S. Giovanni la Conca ——— lir. 20.—.—
1 S. Satiro ——— lir. 40.—.—
2 S. Giovanni Laterano ——— lir. 50.—.—
3 S. Rocco ——— lir. 30.—.—

PORTA TICINESE.

4 S. Lorenzo Maggiore di dentro ——— lir. 60.—.—
5 S. Lorenzo Maggiore di fuori ——— lir. 90.—.—
6 S. Giorgio in Palazzo ——— lir. 20.—.—
7 S. Sisto ——— lir. 10.—.—
8 S. Maria al Cerchio ——— lir. 10.—.—
9 S. Fermo ——— lir. 10.—.—
0 S. Pietro in Caminadella ——— lir. 40.—.—
1 S. Pietro in Campo Lodigiano ——— lir. 30.—.—
2 S. Ambrogio in Solariolo ——— lir. 10.—.—
3 S. Maurilio ——— lir. 10.—.—
4 S. Maria Beltrade ——— lir. 80.—.—
5 S. Sebastiano ——— lir. 20.—.—
6 S. Michele la Chiusa ——— lir. 20.—.—
7 S. Vincenzo in Prato ——— lir. 40.—.—
8 S. Vito al Carrobbio ——— lir. 20.—.—
9 S. Alessandro in Zebedìa ——— lir. 20.—.—
0 S. Gottardo ——— lir. 50.—.—
1 S. Nazaro, e Celso ——— lir. 20.—.—
2 S. Pietro alli trè Ronchetti ——— lir. 10.—.—

PORTA VERCELLINA.

43 S. Martino al Corpo ——— lir. 20.—.-
44 S. Nicolao ——— lir. 30.—.-
45 S. Maria Porta ——— lir. 50.—.-
46 S. Pietro ſopra il Doſſo ——— lir. 20.—.-
47 S. Vittore al Teatro ——— lir. 40.—.-
48 S. Pietro alla Vigna ——— lir. 20.—.-
49 S. Maria Pedone, con S. Lorenzo in Città —— lir. 50.—.-
50 S. Mattia alla Moneta ——— lir. 20.—.-
51 S. Maria Secreta ——— lir. 80.—.-
52 S. Giovanni ſopra il Muro ——— lir. 20.—.-
53 S. Pietro in Sala ——— lir. 40.—.-
54 S. Sepolcro, Anzianerìa privativa di quella Collegiata lir. 40.—.-
55 S. Ambrogio Maggiore, Anzianerìa privativa di quella Collegiata ——— lir. 40.—.-

PORTA COMASINA.

56 S. Tommaſo in Terr' Amara ——— lir. 70.—.-
57 S. Carpoforo ——— lir. 100.—.-
58 S. Michele al Gallo ——— lir. 20.—.-
59 S. Marcellino ——— lir. 80.—.-
60 S. Protaſo ad Monacos ——— lir. 60.—.-
61 S. Giovanni quattro Faccie, con S. Silveſtro —— lir. 20.—.-
62 S. Simpliciano ——— lir. 120.—.-
63 S. Protaſio al Caſtello ——— lir. 10.—.-
64 Santiſſima Trinità nel Borgo degli Ortolani —— lir. 50.—.-

PORTA NUOVA.

65 S. Bartolommeo di dentro ——— lir. 90.—
66 S. Bartolommeo di fuori ——— lir. 80.—.
67 S. Stefano in Noſiggia ——— lir. 20.—.
68 S. Martino in Noſiggia ——— lir. 10.—.
69 S. Euſebio ——— lir. 60.—.
70 S Pietro colla-Rete ——— lir. 50.—.
71 S. Domnino alla Mazza ——— lir. 20.—.
72 S. Vittore e Quaranta Martiri ——— lir. 20.—.
73 S. Andrea alla Puſterla ——— lir. 30.—.
74 S. Damiano alla Scala ——— lir. 10.—.
75 S. Maria della Scala, Anzianerìa privativa di quella Collegiata ——— lir. 40.—.

TARIFFA

per il Protofisico Generale, e suo Officio.

Per le Visite de' Speziali nella Città di Milano.

SEndovi una Giunta deputata da Sua Eccellenza sopra alcune vertenze tra il Protofisico, il Collegio de' Fisici, ed il Collegio de' Speziali, dovrà eseguirsi quanto verrà determinato: E quando venga fatta decisione a lui favorevole,

ınderà questi col Cancelliere, uno Speziale, ed un Chimico a visitare ne' termini, che verranno prescritti, tutte le Officine de' Speziali, i Medicamenti, e gl' Ingredienti a compor quelli, in tutto a tenore degli Ordini, e del suo Instituto, dividendo la visita in quelle parti, le quali verranno destinate, cosicchè in un tempo visiterà una parte, ed in altro l'altra parte.

ı fine di cadauno de' suddetti termini rifferirà *ex Officio* al Senatore Delegato da proporsi in Senato la quantità, e qualità delle suddette Officine, esprimendo il nome, e cognome di cadauno Speziale, e similmente rifferirà al Tribunale della Sanità per quelle notizie, e provvidenze, che riguardar possano la pubblica salute.

tutto dovrà farsi ——————————————— *gratis*.

Per le Visite de' Speziali nel Ducato di Milano.

PEr le Visite di cadauna Spezierìa nel Ducato di Milano col Cancelliere, uno Speziale Collegiato, ed un Chimico, deve attenderſi quanto sarà determinato dalla Giunta particolare destinata da Sua Eccellenza sopra le Vertenze tra il suddetto Protofisico, il Collegio de' Fisici, ed il Collegio de' Speziali; e quando venga deciso a favore di esso Protofisico,

ovrà il Protofisico, a tenore del suo Instituto, e degli Ordini del Senato, aver visitate ne' tempi prefissi tutte le Officine de' Speziali Forensi esistenti nel Ducato; cosicchè con quella diligenza, che seco porta una materia della maggiore importanza, qual' è la perfezione de' Medicinali, e degl' Ingredienti atti alla manipolazione di essi per la pubblica salute, e de' Privati, debba averne visitata quella parte di esse, che ne' suddetti tempi gli verrà dichiarata.

Sarà

Sarà pertanto a ſuo carico il provvederſi di Comodo, e di Vitto per sè, e degl' Intervenienti ne' Viaggi.

Vitto per il Protoſiſico, in cadaun Paſto ——————— lir. 4.—.-

Per gl' Intervenienti, e per cadauno di eſſi, e Paſto —— lir. 2.10.-

Per lo Staffiere in cadaun Paſto ——————————— lir. 1. 5.-

Ad effetto, che poſſa coprirſi delle ſuddette giornali ſpeſe, conſiderataſi la pluralità delle Officine, e la facilità in più Parti del Ducato di viſitarne più d'una in cadauna giornata, conſeguirà da cadaun Speziale, la cui Officina, e Medicinali ſiano ſtati viſitati, non più di ——————— lir. 24.—.-

Non potranno il Protoſiſico, e gl' Intervenienti prendere alloggiamento, nè vitto nelle Caſe, o a ſpeſe de' Speziali viſitati, o non viſitati, ma in luogo terzo.

In cadaun' Anno *ex Officio* dovrà il Protoſiſico rifferire in iſcritto al Senatore Delegato da proporſi nel Senato, la quantità, e qualità delle Officine viſitate, eſprimendo altresì il nome de' riſpettivi Speziali.

E ſimilmente rifferirà al Tribunale della Sanità per quelle notizie, e provvidenze, che riguardar poſſano la pubblica ſalute.

Ben' inteſo, che il Protoſiſico, non intervenendo perſonalmente alle Viſite, non potrà pretendere, nè conſeguire coſa alcuna da' Speziali.

Per le Viſite ogni ſei Anni di cadauna Spezierìa fuori del Ducato di Milano, col Cancelliere, uno Speziale Collegiato, ed un Chimico.

DOvendo il Protoſiſico a tenore degli Ordini del Senato, e del proprio Iſtituto aver viſitate ogni ſei Anni tutte le Officine de' Speziali eſiſtenti fuori del Ducato; ſarà a ſuo carico il provvederſi di Comodo, e Vitto ne' Viaggi per sè, e per gl' Intervenienti.

Ed acciocchè poſſa coprirſi delle ſpeſe, conſiderata la quantità delle Officine, e la facilità di viſitarne più di una al giorno, conſeguirà da cadauno Speziale, la cui Officina, ed i Medicinali ſaranno ſtati viſitati, non più di —— lir. 24.—.-

Non dovranno il Protoſiſico, nè gl' Intervenienti prendere Alloggiamento, nè Vitto nelle Caſe, o a ſpeſe de' Speziali viſitati, o non viſitati; ma in luogo terzo.

Ben' inteſo, che il Protoſiſico, non intervenendo perſonalmente alle Viſite, non potrà pretendere, nè conſeguire coſa alcuna da' Speziali.

Non dovrà il Protoſiſico Generale accordare la approvazione di alcuno Speziale, Chirurgo, o Barbiere, quando non vi concorrano tutte le qualità Perſonali, e di eſperienza

rienza voluta dagli Ordini; ed in oltre non dovrà attenderſi la Petizione da chiunque de' ſuddetti fatta, quando non produca gli opportuni Documenti comprovanti d'eſſere Cattolico, di ottimi Coſtumi, e Nazionale, come pure di avere militato per il tempo preſcritto dagli Ordini, e Statuti de' riſpettivi Collegj, ed Univerſità ec.

Viene onninamente vietata la ammiſſione in Speziale, Chirurgo, o Barbiere di qualunque Perſona Foreſtiera, ſenza previa facoltà da impetrarſi dal Senato, il quale non paſſerà ad alcuna Conceſſione, ſe non concorrendo nella Perſona del Petente circoſtanze ben particolari di Soggetto utile alla Repubblica per le particolari doti, ed eſperienza, che in eſſo militaſſero.

Prenderà il Protofiſico Generale le opportune Informazioni in via ſommaria coll' Eſame da farſi alla dilui preſenza de' Teſtimonj d'ogni eccezione maggiore.

Aſſumerà due Eſaminatori de' riſpettivi Collegj, ad oggetto di averne le prove più ſicure ſopra la eſperienza, ed idoneità.

Per aſſiſtere alle Informazioni, ed Eſami, riſpetto agli Speziali, e Chirurgi, ſi dovranno li Diritti come ſegue:

AL Protofiſico Generale in regola di mezza Dieta lir. 12.—.—
Al Cancelliere ——— lir. 6.—.—
Allo Scrittore, compreſa la Mercede della Scrittura — lir. 3.—.—
A cadauno delli due Eſaminatori ——— lir. 6.—.—

Per la Patente di Speziale, o riſpettivamente Maeſtro di Chirurgìa.

AL Protofiſico Generale ——— lir. 24.—.—
Al Cancelliere, compreſa la Scrittura —— lir. 12.—.—
Per il Sigillo ——— lir. 1.10.—

Per aſſiſtere alle Informazioni, ed Eſami per li Profeſſori di Chirurgìa Ordinaria, o ſia Barbieri.

AL Protofiſico Generale ——— lir. 12.—.—
Al Cancelliere ——— lir. 6.—.—
Allo Scrittore, compreſa la Scrittura ——— lir. 3.—.—

Per la Patente di Chirurgo, o ſia Barbiere.

AL Protofiſico Generale ——— lir. 12.—.—
Al Cancelliere, compreſa la Scrittura ——— lir. 6.—.—
Per il Sigillo ——— lir. 1.10.—

Si dichiara però, non intenderſi colla preſente pregiudicate le riſpettive ragioni de' Collegj de' Speziali, e Chirurgi, come pure del Protofiſico Generale; coſicchè queſte rimaner debbano intatte, ed illeſe, come ſia di ragione, e non altrimente.

Intervenendo al Tribunale di Sanità, da queſti chiamato per occaſione di qualche deciſione, o determinazione, che ſeco porti pagamento di Salario, avrà il Protofiſico Generale porzione eguale a quella de' Conſervatori.

Quanto alle Cauſe, e Proceſſi Criminali dovrà oſſervarſi tutto ciò, che fu preſcritto per gli altri Giudici; tanto per il Protofiſico Generale, quanto per il ſuo Attuario Criminale.

TARIFFA

PER IL

MAESTRATO CAMERALE,

DIVISA IN TRE PARTI,

CIOE:

NEGLI AFFARI

DI MENSA ORDINARIA, STRAORDINARIA,

E D

ANNONARIA;

COME PURE

PER IL

NUOVO MONTE.

LIBRO SECONDO.

PER IL LIBRO SECONDO.

ELENCO

De' Capi contenuti nella Tariffa pel Maeſtrato Camerale negli Affari di Menſa Ordinaria.

EMolumenti ſopra la ragione de' Salarj di Sentenze pag. 17 e ſeguenti
Conſtituzione dell' intiero Salario ſecondo la nuova Tariffa, ed Acceſſorj pag. 21
molumenti ſopra Spedizioni diverſe pag. 22 e ſeguenti
Compoſizioni ſopra coſe invenzionate, ſequeſtrate, o in altro modo preteſe dal Regio Fiſco pag. 23
Ordinazioni in materia di Annata ivi e 24
molumenti ſopra Decreti per Conſulte alla Imperiale Regia Corte, ed a Sua Eccellenza pag. 24 e ſeguenti
Aſſoluzioni in Cauſe Criminali pag. 27
Rilaſciatorie ſotto Sigurtà, o Precetto ivi
Rilaſciatorie aſſolute pag. 28
Aſſoluzioni da Sindacato ivi
Liberazioni di quelli, che abbiano reſo buon conto della amminiſtrazione tenuta dell' Aziende Camerali ivi
molumenti per le approvazioni de' Commeſſarj, e Teſorieri delle Provincie ivi e 29
molumenti dovuti dalle Impreſe pag. 29 e ſeguenti
molumenti dovuti dagl' Impreſarj, ed altri Contraenti con la Camera a cauſa di rogito, ed eſplezione degl' Inſtromenti pag. 33
molumenti ſopra la diſtribuzione del Cenſo del Sale, e Taſſe pag. 34
molumenti ſopra minute Spedizioni pag. 35 e ſeguenti
Rilaſcj di coſe ſequeſtrate, o invenzionate a titolo di Commeſſo pag. 35
Rilaſcj di coſe ſequeſtrate per altro titolo pag. 36
Sopra Lettere Miſſive in Affari Civili ivi
Sopra Lettere Suſſidiali per intimazioni de' Ricorſi, ed Avviſi pag. 37
Sopra Lettere Miſſive ad iſtanza de' Proceſſati ivi
Lettere Miſſive per Spedizione di Mandati verſo Creditori di Giuſtizia ivi
Lettere Miſſive per Salvocondotti, cioè per ſoſpenſione da moleſtia ivi e 38
Lettere Miſſive a' Sindaci del Ducato, e Provincie ec. per ſgravare da' Carichi qualche Comune pag. 38

Sopra Lettere Patenti di varie ſorti pag. 38 e ſeguent
Operazioni da farſi dal Notajo Camerale, e ſuo Coadjutore, come pure Diritti, e Mercedi da eſigerſi ſopra di quelle pag.
Taſſa degl' Inſtromenti di Locazioni, come pure di qualſivoglia altro Contratto ec. pag.
Diritto di eſplezione degl' Inſtromenti
Diritti ſpettanti al Notajo Camerale per ricevere le Sigurtà ivi e
Diritti, che devono continuarſi a pagare in Teſoreria Generale dagl' Impreſarj ſopra i Contratti pag.
Diritti, ed altre Operazioni pe' Cancellieri, e Coadjutori pag. 46 e ſeguen
Dettati, e Scrittura pag. 48 e
Lettere Miſſive pag. 49 e ſeguen
Lettere Patenti ſtampate pag.
Lettere Patenti manoſcritte ivi e ſeguen
Spedizioni diverſe pag. 54 e ſeguen
Diritti, e Speſe forzoſe in occaſione di Diete pag. 57 e ſeguen
Operazioni de' Ragionati Generali, e Coadjutori pag.
Diritti da eſigerſi ſopra le Opere de' Ragionati Generali, e loro Coadjutori pag. 63 e ſeguen
Emolumenti in Affari di Mezz' Annata pag.
Diritti di Scrittura, ed altre Operazioni in Affari di Mezz' Annata ivi e
Emolumenti appartenenti all' Eſecutore Camerale deputato negli Affari di Menſa Ordinaria pag. 68 e
Diritti di Scrittura, ed altre Operazioni per l'Attuario degli Eſecutori Camerali pag. 69 e
Pe' Portieri in Affari dell' Uffizio di detto Eſecutore pag.
Per Commeſſarj, e Fanti negli Affari ſuddetti pag. 71 e
Spedizioni riguardanti l'abolito Uffizio delle Munizioni pag. 72 e
Mercedi pel Commeſſariato deputato alla eſazione della Mezza per cento pag.
Pel Ragionato ivi e
Emolumenti appartenenti al Giudice delle Monete preſentaneo, durante la di lui vita pag.
Diritti da eſigerſi per le Patenti de' Luogo Tenenti del ſuddetto Giudice
Mercedi di Fatiche per l'Attuario di detto Giudice pag.
Emolumenti appartenenti al Giudice de' Dazj pag. 78 e ſegu
Diritti per le Patenti di Luogo Tenente del ſuddetto Giudice pag.
Diritti nelle Cauſe Criminali
Diritti nelle Cauſe Miſte ivi e ſegu
Diritti nelle Cauſe Civili pag.
Di

Diritti, e Spese forzose in occasione di Diete pag. 83
Mercedi di Fatiche per l'Attuario del suddetto Giudice de' Dazj pag. 84 e seguenti
Nelle Cause puramente Criminali pag. 84 e 85
Nelle Cause Miste pag. 85 e 86
Diete per il suddetto Attuario pag. 86
Nelle Cause Civili per il detto Attuario ivi e seguenti
Ingegneri Camerali pag. 89 e 90
Per l'Archivista pag. 91 e 92
Per i Portieri pag. 92 e 93
Per i Trombetti pag. 94 e 95
Instruzione pel Ricettore Camerale pag. 95 e seguenti

INDICE

Della Tariffa degli Emolumenti sopra le Spedizioni di Affari Maestrali di Mensa Ordinaria.

A

Annata: Ordinazioni in Affari di Annata pag. 24
Apprensione de' Beni, per cui facciasi concorso de' Creditori, quanto si debba di Salario per la graduazione pag. 19
Approvazione di Contratti, Conti, e Maneggi pag. 22
Approvazione de' Commessarj, e Tesorieri delle Provincie, e Comuni per la scossa de' Carichi pag. 28 e 29
Approvazione della distribuzione del Carico del Censo del Sale, e Tasse de' Cavalli pag. 34
Approvazione di Ordini, o Capitoli fatti da qualche Consiglio, Comunità, o Corpo Pubblico pag. 41
Assoluzioni in Cause Criminali pag. 27
Assoluzioni da Sindacato pag. 28
Quando le Relazioni siano libere ivi
Quando contengano titoli ivi
Quando sianvi gravami ivi

C

Censo del Sale, e Tasse de' Cavalli, per l'approvazione della loro distribuzione pag. 34
Comandamenti generali, e loro Concessione pag. 35
Comuni quanto debbano per la suddetta distribuzione del Censo del Sale ec. pag. 34
Composizioni sopra cose invenzionate, sequestrate, o in altro modo pretese dal Regio Fisco pag. 23
Consulte alla Regia Imperial Corte, ed a Sua Eccellenza, ove siavi interesse immediato del Regio Fisco pag. 24
Per condurre a fine qualsivoglia Contratto ivi
In Cause tra il Regio Fisco, e Privati, quando le Consulte siano favorevoli al Regio Fisco ivi
E quando siano favorevoli ai Privati ivi
Consulte in Affari Criminali, o Misti pag. 25
Quando precedano alla Sentenza ivi
Informative posteriori alla Sentenza ivi
Con Voto diffinitivo, e Decisione ivi
Con Voto remissivo alle determinazioni di Sua Maestà, e di S. E. ivi
Sopravvenendo le determinazioni moderative, o ampliative de' Sensi del Tribunale ivi
Consulte per aprire Mercati, o Fiere pag. 26
Per Concessione di qualche Dazio, o arbitrio ivi
Se a tempo limitato ivi
Se perpetuo ivi
Prorogandosi il tempo di tali Concessioni ivi
I Diritti di tali Concessioni dovranno depositarsi da' Ricorrenti presso il Ricettore, prima che le Consulte a loro ricorso si trasmettano ivi

Sopra Crediti liquidi verso la Camera pag. 26
Sopra Crediti non liquidi ivi
Contraenti con la Regia Camera, quanto debbano a Causa del Rogito, ed Esplezione degl' Instromenti pag. 33

D

Decreti interinali, ed interlocutorj pag. 37
Deliberazioni delle Imprese in Affari delle Munizioni pag. 72
Dichiarazioni per far Compense, o Contrapposizioni, ove procedano per Ordini Superiori pag. 22
Ed ove non procedano per via Superiore ivi
Se in via contenziosa fra Privati ivi
Se in via contenziosa col Regio Fisco ivi
Distribuzione del Censo del Sale, e Tasse de' Cavalli pag. 34

E

Emolumenti dovuti dalle Imprese, abbenchè alienate, o date in amministrazione pag. 29 e seg.
Emolumenti dovuti dalli Prestini pag. 32
Emolumenti dovuti dagl' Impresarj a causa del Rogito, ed Esplezione degl' Instromenti pag. 33
Emolumenti dovuti dalle Provincie, e Comuni per la approvazione della distribuzione del Censo, e Tasse pag. 34
Emolumenti sopra minute Spedizioni pag. 35
Emolumenti in Affari di Mezz'Annata pag. 66
Esplezione degl' Instromenti pag. 33

F

Ferma, ed Amministrazione del Sale, quanto debbano alla Cassa degli Emolumenti pag. 30
Quanto per il Tabacco ivi
Quanto per la Mercanzia ivi

I

Imprese, abbenchè alienate, o date in amministrazione, quanto debbano alla Cassa degli Emolumenti pag. 29 e seg.
Imprese, quanto debbano a causa del Rogito, ed Esplezione degl'Instromenti pag. 33

L

Lettere Missive pag. 36
Lettere Suffidiali ivi
Lettere ad istanza de' Processati pag. 37
Lettere contentive di più provvidenze iv
Lettere sopra estimabilità minore di lir. 200. iv
Lettere, ed Ordini per Mandati iv
Lettere per Salvocondotti iv
Lettere a' Sindaci del Ducato, o altri Pubblici per sgravare qualche Comunità dai Carichi pag. 3
Lettere Patenti ivi e seg
Per Imbottati pag. 3
Per Transiti di Vino iv
Per Uffiziali di Zecca iv
Per unire Congregazione di qualche Contado iv
Per Esenzioni pag. 3
Per sospensione del Sale Camerale iv
Per Esenzioni di Calcina iv
Per Esenzioni a' Religiosi iv
Per gl' Impresarj iv
Per Commessarj deputati alla Scossa delle Regalie iv
Perchè uno non sia molestato avendo pagata la sua contingente de' Carichi iv
Per escutere Debitori de' Carichi iv
Di approvazione a qualche Uffizio pag. 4
De' Commessarj del Sale iv
Di Cancelliere dei Commessarj del Sale iv
Di Giudice de' Dazj iv
Di Referendario iv
Di Sindacatore iv
Di Attuario del Giudice de' Dazj iv
Di Contrascrittore del Sale iv
Di Pesatore del Sale iv
Di Salnitraro iv
Di ammessione degli Uffiziali di Cancelleria i
Di ammessione delli Portieri pag. 4
Per Transiti nello Stato i
Di ammessione alla Civilità i
D' immunità a causa de' dodici figlj i
Per rinnovare l' Estimo i
Di approvazioni d' Ordini, e Capitoli i
Per scaricare qualche Comunità dai Carichi a causa di tempesta, o altra urgente causa i
Per Salvocondotti ivi e 4
Liberazioni da Sindacato pag. 2
Liberazione di quelli, che hanno dato buon conto di sua amministrazione i

M

Mezz'Annata, cioè Emolumenti da esigersi in Affari di Mezz'Annata pag. 6
Munizioni, cioè Affari riguardanti le Opere delle Fortificazioni delle Piazze ec. pag. 7

Or-

O

ORdinazioni semplici, ove non siavi Processo instrutto pag. 22
Ordinazioni di descrivere alcuno per Creditore pag. 23
Ove trattisi di Credito di Giustizia ivi
Ed ove di Credito illiquido con cognizione di Causa ivi
Ordinazioni in materia di Annata ivi
Ordinazioni in materia di Mezz'Annata pag. 66
Ordini, o Dichiarazioni per fare Compense, o Contrappositioni pag. 22
Ove procedano per via Superiore ivi
E quando senza Ordine Superiore, e trattisi di puro interesse fra le Parti ivi
Se in via contenziosa fra Privati ivi
Se in via contenziosa col Regio Fisco ivi
Ordini alla Tesoreria Generale per spedire Mandati pag. 23
Ordini alla Tesoreria per ricevere danaro ivi
Ordini a' Ragionati Generali per intestare, o trasportare Partite da Padre in Figlio, o altro Successore pag. 27
Ordini in materia di Mezza per cento ivi
Ordini di pagamento in Affari delle Munizioni pag. 72

P

PRecetti dispositivi, ed assoluti, Esecutivi, Apprensivi, e Perquisitivi pag. 35
Prestini, quanto debbano alla Cassa degli Emolumenti pag. 32
Provincie, quali devono riportare la approvazione de' loro Commessarj, e Tesorieri per la scossa de' Carichi pag. 28 e 29
Provincie, quanto debbano per la approvazione della distribuzione del Censo del Sale, e Tasse de' Cavalli pag. 34

R

REndimenti di Conto, e liberazione di quelli, che abbiano amministrato Aziende Camerali pag. 28
Rendimenti di conto, e liberazione degli Imprestarj in Affari delle Munizioni pag. 72
Rilascio di cose sequestrate, o invenzionate a titolo di Commesso pag. 35
Ove venga dichiarata ingiusta la Invenzione pag. 36
Se con previa construzione di Processo ivi
Non risultando pienamente provato il Commesso ivi
Seguendo Sentenza fra Parte, e Fisco ivi
Rilasciatorie sotto sicurtà, o precetto pag. 27
Rilasciatorie assolute pag. 28
Rilasciatorie, ove siavi moltiplicità di Titoli ivi
Rinnovazione, o Concessione di Comandamento generale pag. 35

S

SAlario di Sentenze devesi sopra decisioni, e dichiarazioni a rata di estimabilità della cosa cadente sotto giudizio, o cognizione pag. 17
Salario devesi ancor quando la Causa si componga durante il Perentorio ivi
Salario deve depositarsi, o cautarsi avanti la trasmissione del Perentorio ivi
Non si firmerà il Perentorio, quando non consti del Deposito, o cauzione del Salario ivi
Il Deposito, o cauzione resterà fino alla spedizione della Causa ivi
I Capi di Banca dovranno dare la notizia al Ricettore, allorchè siano perfetti gli Atti ivi
Non sollecitandosi dalle Parti la spedizione, passato l'anno dopo il primo Perentorio, il Salario si passerà alla Cassa degli Emolumenti ivi
E ciò ancor quando si transigesse la Causa entro l'anno, spirato il primo Perentorio ivi
Nelle Cause Fiscali, quando la Parte contraria al Regio Fisco sia contumace in perfezionare gli Atti, dovrà questa obbligarsi dal Ricettore a depositare, o cautare il Salario, e si procederà dal Maestrato alla spedizione della Causa anche in contumacia ivi
Non sarà lecito alle Parti comporre le Cause ove siavi interesse del Regio Fisco, senza dipendenza dal Maestrato pag. 18
Non le potranno compromettere ivi
Compromettendosi, e conciliandosi Capitoli, o Transazioni, non avranno queste effetto senza la approvazione del Maestrato ivi
Non sarà lecito ad alcuno accettare Compromessi ivi
I Notaj non potranno venire ad alcun Rogito senza permesso Maestrale ivi
Salario sopra le Sentenze per modo di interinale provvisione, in regola della metà ivi
Salario sopra le Sentenze in possessorio plenario ivi

Sa-

Salario ſopra le Sentenze con riſerva del merito, in regola della metà pag. 18
Salario ſopra le Sentenze diffinitive, o che abbiano forza di diffinitiva ivi
Salario ſopra le Sentenze in poſſeſſorio ſommariſſimo in regola della quarta parte ivi
Salario delle Interlocutorie ſopra emergenti fuori del merito principale, in regola della quarta parte ivi e 19
Se tratteraſſi di coſa incorporea, la quarta parte di ciò, che dovrebbeſi in diffinitiva 19
Avvocandoſi Cauſa in via di diſcuſſione, il Diritto ſi regolerà ſulla quarta parte ivi
Avvocazioni di Cauſe in contenzioſo fra il Regio Fiſco, e Privati, il Diritto ſi regolerà ſulla ottava parte da pagarſi dai contendenti con il Fiſco ivi
Salario di Sentenze, o Dichiarazioni ſopra coſe ineſtimabili ivi
Salario nelle apprenſioni de' Beni, per cui facciaſi graduazione de' Creditori ivi
Nè ſi eccederà per qualunque grandioſa eſtimabilità un intiero Salario ivi
Salario ſolo, ancor quando la Cauſa contenga più articoli, i quali vengano ſotto la ſteſſa azione ivi
Salario quando in Cauſe ſi proponga riconvenzione pag. 20
Salario nelle Cauſe fra il Regio Fiſco, e Privati, da queſti ſi dovrà in regola della metà, avuto riguardo alla qualità della Sentenza, ed eſcluſo il Palmario a' Cauſidici pag. 2
Salario intiero, cioè Conſtituzione di eſſo, ed Acceſſorj pag. 2
Salario ſopra le approvazioni de' Contratti pag. 2
Salario ſopra Dichiarazioni per Compenſe, o Contrappoſizioni, ove ſiavi diſcuſſione fra Privati pag. 2
E quando ſiavi conteſa fra Privati, ed il Regio Fiſco ii
Similmente ove trattiſi di Crediti illiquidi, che ſeco portino diſcuſſione nel merito ii
Salario per occaſione delle Compoſizioni ii
Salario ſopra Ordinazioni in materia d'Annata ivi e 2
Sindacati, cioè aſſoluzioni da Sindacato pag. 3
Superſeſſorie da moleſtia in Affari di Mezz' Annata pag. 6

T

TAſſa degl' Inſtromenti pag. 4

V

VOti Fiſcali per motivo, cioè Diritto per la loro edizione pag. 2
Se fra Privati, ove il Regio Fiſco non v'abbi intereſſe, ſe non che ſecondario ii
Ed ove trattiſi d'intereſſe principale del Regio Fiſco ii

SOMMARIO

Delle Operazioni del Notajo Camerale, e ſu Coadjutore, e dei Diritti, e Mercedi da quelle provenienti.

DIritto di Rogito, ed Eſplezione degl' Inſtromenti, appartenente alla Caſſa degli Emolumenti pag. 4
Tutte le Operazioni preparatorie a' Contratti ſaranno d'Uffizio ivi
Dettati, copia, ed autenticazione degl' Inſtromenti a favore de' Sovventori alla Camera, ſaranno d'Uffizio ivi
Similmente per gl' Inſtromenti di Confeſſo a favore del Regio Fiſco in caſo di reſtituzione delle Sovvenzioni ivi

Ri-

Ricevere Obblazioni, ſtendere Capitoli, aſſiſtere ad Incanti, formar Tavole, ſtendere Deliberazioni, ſaranno d'Uffizio pag. 43
Comunicare a' Concorrenti le Obblazioni, e Capitoli ſarà d'Uffizio ivi
Taſſa degl' Inſtromenti, cioè Dettato, Rogito, ed Eſplezione pag. 44
Diritti per ricevere le Sigurtà, e Collaudazioni ivi
Informazioni del Notajo Camerale pag. 45
Non potrà il Notajo Camerale dare Copie alle Parti di Scritture riguardanti Contratti con la Camera, ſenza previo Decreto ivi
Occorrendo farſi altre Operazioni ad iſtanza di Parte, il Diritto di queſte dovrà regolarſi come vengono taſſate per la Cancelleria ivi
Nel caſo di eſtraerſi Copie autentiche, quanto ſpetti al Notajo Camerale ivi
E quanto al ſuo Coadjutore ivi
Diritti altre volte ſpettanti al Notajo Camerale, quali dalla Ferma Generale dovranno corriſponderſi in Teſoreria Generale ivi

Diritti di Scrittura, ed altre Operazioni per i Cancellieri, e Coadjutori.

OPerazioni da farſi da' riſpettivi Cancellieri Capi di Banca, a tenore del preſcritto nelle Maſſime Generali, e Particolari pag. 46 e ſeguenti

Dettati, e Scrittura.

DEttati di Sentenze pag. 48
Dettati d'Informazioni, e Relazioni ivi
Copie di Ricorſi, Atti, Documenti, Sentenze, ed Ordinazioni ivi
Dettati di Gride, Editti ec. ad iſtanza de' Poſſeſſori di Regalie ivi
Copie autentiche delle Gride, ed Editti pag. 49
Rinnovazione di Gride, ed Editti ivi
Accreſcendoſi, o immutandoſi qualche Capitoli nelle Gride, ed Editti ivi
Non ſi eſigerà coſa alcuna per l'annotazione = *ſi ſtampi* ivi
Soſcrizione degli Eſemplari delle Gride, ed Editti da pubblicarſi ivi
Dettati per originale delle Conſulte per la Regia Imperial Corte, Sua Eccellenza, e Senato ivi
Scrittura delle Conſulte, ed Allegati ivi
Per collazionare, e ſoſcrivere le Conſulte non ſi dovrà alcun Diritto ivi
Lettere Miſſive, cioè Spedizione, e Scrittura di eſſe pag. 49 e ſeguenti
Lettere Patenti ſtampate, cioè loro Spedizione pag. 52
Lettere Patenti manoſcritte, cioè loro Spedizione, e Scrittura ivi e ſeguenti

Spe-

Spedizioni diverſe pag. 54 e ſeguenti
Ricevere Sigurtà pag. 55
Informazioni ſommarie con eſame de' Teſtimonj ivi e 56
Eſami de' Teſtimonj in via di Proceſſo Civile ſolenne pag. 56
Rogito di Giuramento ivi

Diete.

QUeſtore, e Subalterni pag. 57 e 58
Ai Diritti indicati in occaſione di Diete ad iſtanza di Parte, deve aggiungerſi (per omiſſione ſeguita nell'impreſſione di queſt' Opera):
Al Cameriere, per ogni giornata —— *lir.* 2. 5.—
A cadauno de' due Staffieri, per ogni giornata lir. 1. 10.—
Fiſcali Generali pag. 58 e 59
Notajo Camerale pag. 59 e 60
Cancellieri accompagnando qualche Miniſtro nelle Delegazioni pag. 60
Cancellieri operando da ſe pag. 60 e 61
Portieri pag. 61

Operazioni de' Ragionati Generali, e loro Coadjutori.

OBblighi a tenore del diſpoſto nelle Maſſime Generali, e Particolari pag. 6
Diritti da eſigerſi ſopra le Opere de' Ragionati Generali, e loro Coadjutori pag. 63 e ſeguen
Tavole di qualſivoglia ſorta pag. 6
Tavole per la diſtribuzione del Cenſo del Sale, e Taſſe de' Cavalli iv
Aſſenti a' Libri de' Creditori per qualunque titolo iv
Inteſtazioni a' Libri pag. 6
Compenſe a favore di qualſivoglia Debitore della Camera iv
Accomodamento de' Libri, o Contrappoſizioni iv
Deſcrivere a' Libri Crediti, e Perſone per Partiti, e Sovvenzioni iv
Fedi di varie ſorti iv
Ripartimenti per Eguaglianze iv
Relazioni, Informazioni, Scrittura, e Regiſtri pag. 6
Rendimenti di conto delli Referendarj, ed altre Perſone, che abbiano amminiſtrate Aziende Camerali, e loro liberazione iv

Diritti di Scrittura, ed altro in Affari di Mezz' Annata.

RIcevere Sigurtà pag. 6
Regiſtro de' Privilegj, Cedole Reali, ed Ordini iv
Ricevere negli Atti, o ſpedire Ordini all' Eſecutore Camerale di ſuperſeſſoria da moleſtia iv

Det-

Dettato, e Scrittura delle Informazioni pag. 67
Copie semplici, ed autentiche d'ogni sorta ivi
Avvisi, e Termini a pagare, come pure Precetti esecutivi ivi
Ricerca di Scritture, quelle unire agli antecedenti, e rimetterle al Regio Fisco, ed a' Questori ivi
Occorrendo altre Spedizioni uniformi a quelle di Cancelleria, si osserverà la Tassa fatta per le Banche di essa Cancelleria ivi

Emolumenti appartenenti all' Esecutore Camerale deputato negli Affari di Mensa Ordinaria.

Relazioni, ed altre Operazioni da farsi dall'Esecutore pag. 68
Segnature d'Avvisi, e Precetti esecutivi ivi
Dovrà l'Esecutore Camerale tassare gli Avvisi, Termini, e Precetti esecutivi per la loro intimazione, ed esecuzione ivi
Tutto dovrà esigersi dal Ricettore Camerale, da corrispondersi indi all' Esecutore ivi
Quando le Intimazioni, ed Esecuzioni debbano farsi in altre Città, Luoghi ec., dovrà valersi l' Esecutore di Lettere Suffidiali a' Giudici, e tasserà come sopra le Intimazioni, ed Esecuzioni pag. 69
Lettere Suffidiali ivi
Sopraffedenze da molestia, quali si concedano dal Maestrato ivi
Ordini di commutazione di pena ivi

Diritti di Scrittura, ed altre Operazioni per l' Attuario degli Esecutori Camerali.

DRecetti esecutivi Reali, ed anche Personali ivi
Avvisi, e Termini, loro distesa, scrittura, e controscrizione ivi
Ricevere le Relazioni ivi
Registro delle Sopraffedenze pag. 69 e 70
Registro delle Fedi de' pagamenti pag. 70
Scrittura delle Relazioni fatte dall' Esecutore Camerale ivi
Scrittura di Lettere Suffidiali ivi
Fedi ad istanza di Parte, compresa la Scrittura ivi
Scrittura semplice, ed autentica di Atti, ed altro ivi

Mercedi a' Portieri per intimazioni degli Avvisi, e Termini, che si trasmettano dagli Esecutori Camerali a' Debitori della Regia Camera.

TUtti gli Avvisi, e Termini in Affari Camerali devono intimarsi da' Portieri del Maestrato Camerale, ogni volta che intimino nella presente Città ivi e 71

Mercedi per li Commessarj, e Fanti in Affari Camerali.

INtimazioni di Avvisi, e Termini pag.
Relazioni delle Intimazioni in qualunque siasi luogo fatte
Esecuzioni Reali
Quando siano comprensive anche della Personale
Consegnando nelle Carceri i Debitori, conseguiranno il doppio del sopra tassato pag.
Dimorando per un giorno sul Luogo per attendere cauzione, quanto debbano conseguire al di più del sopra tassato

Spedizioni riguardanti gli Affari delle Munizioni.

TRattandosi di Imprese, o Appalti passivi della Camera, tutte le Spedizioni conducenti alla perfezione de' Contratti, e stipulato de' medesimi saranno d'Uffizio
Similmente le Operazioni degl' Ingegneri Camerali per le Visite, Stime, Conti, Bilanci, Collaudazioni, ed altro, saranno d'Uffizio
Spedizione d'Ordini per pagamenti delle Opere saranno d'Uffizio
Assistere agl' Incanti, Deliberazioni, ricevere Sigurtà, Dettato, Rogito, ed Esplezione degl' Instromenti spetteranno al Notajo Camerale, e si osserverà tutto ciò, che fu prescritto al medesimo Notajo Camerale ivi e
Patenti di Salnitraro, quanto per la Cassa degli Emolumenti pag.
E quanto per Mercede della Scrittura
Nascendo quistioni fra gli Appaltatori, oppure fra gli Appaltatori, ed il Regio Fisco, si osserverà in riguardo alle Spedizioni tutto ciò, che fu tassato per le Banche di Cancelleria
Rendimenti di conto, e Liberazioni degl' Impresarj, saranno di Uffizio
Occorrendo darsi Sigurtà in via Giudiziaria, si osserverà il tassato per le altre Banche

Commessariato deputato alla Esazione della Mezza per cento.

DUrante il presente concordato colla Camera, si ammette il pagamento da farsi da' Debitori morosi dei danari 18. per lira pag
Le Partite esser devono a carico del Commessario, scosse, o non scosse
Il suddetto Diritto dovrà regolarsi sopra il valore de' Pegni esecutati, e ciò oltre le spese dovute a' Fanti
Per le Soprassedenze
Per le Fedi di estinzione de' Censi

Il Danaro corrispondente alle Partite consegnate al Commessario dovrà passarsi alla Tesoreria Generale pag. 74

Ragionato della Mezza per cento.

ABolizione degli Assegni pag. 75
Registro de' pagamenti fatti in, e fuori di tempo ivi
Annotamenti delle estinzioni de' Censi ivi
Fedi de' suddetti Annotamenti ivi
Annotamenti per levare la molestia a causa de' Censi ivi
Fedi per chi paga, acciò possano esigere per intiero i Censi ivi
Registro delle Notificazioni ivi
Rendimenti di conto de' Referendarj, o altri deputati alla scossa della Mezza per cento, ivi
Informazioni sopra Ricorsi di Parte ivi

Emolumenti per il presentaneo Giudice delle Monete.

I Diritti si esigeranno dal Ricettore, per passarli indi al Giudice presentaneo, durante la di lui vita, e quella cessata, pervenir dovranno alla Cassa degli Emolumenti pag. 76
Nelle Cause Civili si dovrà Salario, od Onorario secondo la qualità delle Ordinazioni, ed estimabilità ivi
Nelle Cause Criminali dovrà ritenersi la regola fissata pel Giudice de' Dazj ivi
Non sarà lecito fare Composizioni ivi
Non potrà il Giudice dare Patenti di Luogo Tenente, o di Ufficiale a Persone, quali non siano elette dal Maestrato Camerale ivi
Diritto delle Patenti suddette ivi
Scritture delle suddette Patenti pel Cancelliere pag. 77
Dovranno i Giudici, e suoi Luogo Tenenti riferire al Maestrato tutte le Cause d'Invenzioni, Contrabbandi ec. ivi
Di tutti i Corpi di Delitto, Condanne, Multe, e Composizioni, avrà il Giudice, prededotte però le spese, la terza parte, e di questa ne spetterà un terzo al Cancelliere ivi
Lo stesso pe' Luogo Tenenti ivi
Tutte le Invenzioni, e come sopra, dovranno pervenire alle mani del Ricettore Camerale ivi

Mercedi per l' Attuario.

NElle Cause Civili si dovrà praticare tutto ciò, che fu tassato per le Banche della Cancelleria Maestrale, ivi
E nelle Cause Criminali dovrà osservarsi quanto fu tassato per l'Attuario Criminale del Giudice de' Dazj, ivi

LA elezione de' Luogo Tenenti ſpetterà al Maeſtrato Camerale pag. 7
I Diritti delle Patenti di Luogo Tenente ſpetteranno al Giudice da eſigerſi dal Ricettore Camerale, e quanto debba eſigerſi, i
Nelle Cauſe Criminali ſi oſſerverà la Taſſa fatta per gli altri Giudici, i
Tra le Cauſe Criminali dovranno ritenerſi le iſtanze degl' Impreſarj, o Poſſeſſori di Regalie, quando ſiano in ſola via Criminale, i

Nelle Cauſe Miſte.

PEr le eſpoſizioni propoſte dagl' Impreſarj, e come ſopra, ad impedire pregiudizj, o conſeguire pene pecuniarie, i
Terminandoſi le Cauſe nanti il Giudice, ſaranno tenuti li Contravventori ai Diritti i
Convenendoſi le Parti, ſaranno tenuti gli Attori, i
Per le Vendite delle Robe cadute in Commeſſo, il due e mezzo per cento al Giudice, pag. 7
All' Attuario, e Scrittore la una e mezza per cento i
Aſſiſtenza del Giudice, e ſuo Attuario alla ſtima delle Robe cadute in Commeſſo i
Per l' aſſiſtenza del Giudice alle perquiſizioni, avrà la ragione di Diete,
Decreti di perquiſizione ſenza aſſiſtenza del Giudice
Ordinazioni rilaſciatorie di Commeſſo
Ammeſſione a provare, che la coſa abbi origine da Contratto
Ammeſſione de' Capitoli, Documenti, ed Eſami de' Teſtimonj prodotti da' Contraddicenti ivi e
Relazioni di ſtati di Cauſe pag.
Relazioni diffinitive
Diritto di viſione, eccedendo il Proceſſo li fogli cento i
Ordinazioni liberatorie pag.
Ordinazioni, che la Cauſa abbi origine da Contratto
Se gli ammeſſi a provare, che la coſa abbi origine da Contratto, ſi liberano, atteſa la remiſſione, o deſiſtenza
Per l'ammeſſione a nuove difeſe
Ordinazioni liberatorie di Sigurtà duratura ad arbitrio
Ordinazioni liberatorie, ſoſpenſive, ed altre in eſecuzione di Lettere Maeſtrali, o per mancamento d'indizj, ove non intervenga cognizione di Cauſa, e ſimili ivi e
In qualunque caſo mai ſi poſſono eccedere tre pagamenti pag.

Pre-

Presentazioni di Decreti di S. E., o di Lettere Maestrali pag. 82
Facendosi Processo con altro Congiudice, non potranno duplicarsi i Diritti, ma dovrà supplire un solo pagamento divisibile fra essi Congiudici ivi

Nelle Cause Civili.

PEr le Cause sommarie non si dovrà Diritto di visione ivi
Diritto di visione delle Scritture ivi
Per le Ordinazioni non si dovrà Salario, ma semplicemente Onorario per la Firma di esse ivi
Per Sequestri di Mercanzie ivi e 83
Precetti penali pag. 83
Confermazione, o rivocazione de' Sequestri, o Precetti ivi

Diete.

DIritti, e Spese forzose in occasione di Diete per il Giudice de' Dazj ivi e 84

Mercedi per l' Attuario.

SCrittura, e controscrizione delle Patenti di Luogo Tenente del Giudice pag. 84

Nelle Cause Criminali.

RIcevere esposizioni ivi
Ricevere Decreti di S. E., o Lettere del Maestrato Camerale ivi
Abolizione della pratica di esigere per l'Attuario il Diritto di compilazione delle Relazioni ec., dovendosi questa fare dal Giudice ivi
Scrittura spettante all' Attuario, e suo Scrittore ivi
Relazioni d' Uffizio ivi
Relazioni diffinitive pag. 85
Presentazioni in Atti delle Ordinazioni, Remissioni, o desistenze ivi
Rilasciatorie con Sigurtà ivi
Ove siavi fede di Povertà ammessa dal Maestrato con Voto Fiscale ivi
Scrittura de' Processi ivi
Copie autentiche de' Processi ivi

Nelle Cause Miste.

RIcevere in Atti le esposizioni ivi
Esami de' Testimonj sopra Capitoli prodotti nella esposizione ivi
Scrittura de' Processi originali pag. 86

Scrit-

Scrittura di Copie autentiche pag. 8
Ammettendosi i Processati a provare che la cosa abbi origine da Contratto i
Relazioni, e stati di Cause, i
Rogiti di Sigurtà con somma certa, e determinata i
Perquisizioni ad istanza di Parte i

Diete.

PEr assistere alle Stime, e Subaste delle cose cadute in Commesso pag. 8

Nelle Cause Civili.

ABolizione della pratica di duplicare pagamenti nelle Controscrizioni degli Avvisi, e Citazioni ec. ivi e
Controscrizioni di Avvisi, Citazioni, Precetti, Sequestri, Perentorj, Cedole, Denunzie ec. pag.
Ricevere Relazioni delle Intimazioni
Rilievi a' Libri, e Cassazioni
Rilievi con giuramento
Tasse di spese giudiziali fatte nanti del Giudice de' Dazj
Copie semplici di Atti ec.
Copie autentiche,
Ricevere de Atti le Ordinazioni fatte dal Giudice de' Dazj
Rogiti di Sigurtà, pag.
Custodia de' Depositi, e Rilasci de' medesimi

Ingegneri Camerali.

TUtte le Operazioni degl' Ingegneri Camerali riguardanti interesse della Regia Camera saranno d'Officio
Conseguiranno Emolumenti, e Mercedi sol quando le Operazioni di loro Perizia siano ad istanza di Particolari contendenti con il Regio Fisco, ne' soli casi però, ove le Parti siano tenute alle spese

Diete.

SPese forzose ne' casi di operare per la Regia Camera fuori di Città, pag.
In Affari di Parti, ove queste siano tenute alle spese, si dovrà il Diritto delle Diete, oltre alle spese,
Mercedi delle Operazioni ne' soli casi come sopra, nei quali le Parti siano tenute alle spese ivi e
Saranno tenuti gl' Ingegneri Camerali anche negli Affari ad istan-

za di Parte, ove siavi interesse Fiscale complicato, e si formino Disegni, Mappe ec., e Relazioni, consegnarne copia *ex Officio* per gli Atti pag. 91

Archivista per gli Affari di Mensa Ordinaria.

QUanto le appartenga sopra li Salarj delle Sentenze di Diritto ivi
Ricerca di Scritture ivi
Riconoscere Libri dei Registri ivi
Giuntare Atti, ed altro presso i Capi di Banca ad istanza di Parte pag. 92
Non potrà estrarre copie senza previo Decreto Maestrale, e protesta di non valersi contro del Regio Fisco ivi
Informazioni sopra Ricorsi delle Parti ivi
Certificati di ritrovarsi a' Libri, e nell' Archivio Documenti, Atti, Conti ec. ivi
Per ricevere la protesta di non valersi contro del Regio Fisco ivi
Scrittura di copie semplici, ed autentiche ivi
Scrittura comprensiva di Conti formata in foglj grandi ivi
Scrittura degli Atti ec. antichi ivi

Portieri.

QUanto le appartenga per ragione delle spese del Sigillo, e sopra li Salarj delle Sentenze ivi
Intimazioni degli Avvisi, e di Ricorsi ad istanza delle Parti pag. 93
Relazioni delle Intimazioni ivi
Allibrare, e portare le Scritture ove facci di bisogno ivi
Per riportare le Segnature delle Minute, tanto delle Lettere Missive, quanto delle Lettere Patenti, Sentenze ec. ivi
Per riportare le Segnature delle Consulte, e quelle portare a Sua Eccellenza ivi
Per il Sigillo delle Legalità ivi
Per li Mandati di pagamenti a favore dei Creditori di Giustizia ivi
Per gl' Incanti delle Imprese ivi

Trombetti.

QUanto le appartenga di annuo Salario pag. 94
Quanto debba corrispondersi dai Deliberatarj per qualunque fiansi Incanti alla Ferrata delle Imprese, tanto esistenti in Camera, quanto presso Possessori, o Amministratori ivi
Incanti de' Mobili, e Robe cadute in Commesso ivi
Incanti de' Beni pag. 95
Pubblicazione di Gride Fiscali, e fare Incanti fuori di Città ivi

Subaste

Subaſte Giudiziali pag. 95
Pubblicazioni di Gride ad iſtanza de' Poſſeſſori di Regalie ec. ivi
Incanti di Mobili ad iſtanza di Parte ivi

Inſtruzione pel Ricettore Camerale.

Dovrà in tutto oſſervare il diſpoſto nelle Maſſime Generali, e Particolari, lo che viene ripetuto nella ſuddetta Inſtruzione ivi e ſeguenti
Tutti i Depoſiti di Danaro, e Robe in Affari dipendenti dal Maeſtrato (ſalvo che quelli in materia di Annona) devono farſi preſſo il Ricettore Camerale pag. 99
Diritto per la Cuſtodia de' Depoſiti iv
Pel rilaſcio de' Depoſiti iv
Taſſe di Speſe Giudiziali fatte nanti il Maeſtrato Camerale, ſpetteranno al Ricettore pag. 10

ELENCO

De' Capi contenuti nella Tariffa pel Maestrato Camerale negli Affari di Mensa Straordinaria.

Emolumenti sopra la Ragione de' Salarj delle Sentenze pag. 103 e seguenti
Constituzione dell'intiero Salario sopra le Sentenze ec. pag. 107
Diritti sopra semplici Ordinazioni ivi e 108
Emolumenti sopra gli Affitti in generale pag. 108
Affitti di Muzza, e Naviglj pag. 109
Emolumenti sopra le Vendite, e Concessioni in via di Contratto di Feudi, e Regalie annesse ivi
Ampliazioni delle Concessioni, e Refutazioni di Feudi, e Regalie ivi
Emolumenti sopra Decreti per Consulte alla Imperial Regia Corte, ed Eccellenza Sua pag. 110 e seguenti
Emolumenti sopra Spedizioni diverse pag. 112 e 113
Diritti, e Spese forzose per occasione di Diete pag. 113 e seguenti
Diritti, e Mercedi sopra le Operazioni del Notajo Camerale pag. 118 e 119
Dichiarazione riguardante le Imprese, ed Appalti delle Riparazioni a' Fiumi, e Naviglj pag. 119 e 120
Tassa degl' Instromenti in generale pag. 120
Diritti sopra le Operazioni del Notajo Camerale, e Cancelliere delle Confische, ed Acque pag. 121 e seguenti
Mercedi di fatiche ai Coadjutori del Notajo, e Cancelliere suddetti pag. 131 e seguenti
Diritti, e Mercedi sopra le Operazioni de' Ragionati Generali, e loro Coadjutori pag. 134 e seguenti
Emolumenti appartenenti all' Esecutore Camerale pag. 138 e seguenti
Mercedi di fatiche per l' Attuario degli Esecutori Camerali pag. 140 e 141
Mercedi per Commessarj, e Fanti pag. 141 e 142
Ingegneri Camerali pag. 143 e 144
Mercedi per l' Archivista pag. 144 e 145
Mercedi per i Portieri pag. 146 e 147
Mercedi per i Trombetti pag. 147 e 148
Mercedi per gli Anziani, e Consoli pag. 148 e seguenti

INDICE

Della Tariffa degli Emolumenti sopra le Spedizioni di Affari Maestrali di Mensa Straordinaria.

A

Affitti in generale di qualunque sorta di Beni, o ragioni, devono considerarsi Triennali pag. 108
Affitto di Muzza, e Naviglj uniti pag. 109
Affitti di Muzza separata da' Naviglj ivi
Affitto de' Naviglj uniti senza la Muzza ivi
Affitto de' Naviglj separati ivi
Ampliazioni di Concessioni, e Refutazione de' Feudi, e Regalie a favore di una Famiglia non compresa nella prima Investitura ivi
Archivista, quanto le appartenga sopra i Salarj delle Sentenze pag. 106
Assoluzioni da Sindacato pag. 113

C

Concessioni in via di Contratto, o in via gratuita de' Feudi, e Regalie pag. 109
Concessioni, Ampliazioni, e Refutazioni ivi
Consulte alla Regia Imperial Corte, ed a Sua Eccellenza pag. 110
Consulte ove siavi interesse immediato del Regio Fisco ivi
Consulte ove si tratti di Cause tra il Regio Fisco, e Privati ivi
Consulte in Affari Civili ivi
Consulte in Affari Criminali ivi
Consulte precedentemente alla Sentenza pag. 111
Consulte posteriormente alla Sentenza ivi
Consulte quando contengano Voto diffinitivo ivi
Consulte contenendo Voto remissivo ivi
Consulte per aprir Mercati, o Fiere ivi
Consulte sopra addimandata Concessione di qualche Regalia ivi
Deposito da farsi dei Diritti, prima che le Consulte si trasmettano pag. 112

D

Dati in pagamento egualmente al debito pag. 108
Dati in pagamento, quando contengano maggior valore del debito ivi
Deduzioni da farsi nei Contratti nel caso, che vi siano Livelli pag. 10
Diete per Questori, e Subalterni pag. 113 e se
Dichiarazione riguardante le Imprese, ed Appalti delle riparazioni a' Fiumi, e Naviglj pag. 11

E

Edizione de' Voti Fiscali per motivo pag. 10

L

Lettere Patenti di approvazione de' Notaj Criminali pag. 11
Lettere Patenti di ammessione degl' Ingegneri Camerali i
Lettere Patenti per Campari d' Acque i
Lettere Patenti di ammessione degli Uffiziali del Maestrato i
Lettere Patenti de' Referendarj i
Lettere Patenti degli Attuarj de' Referendarj i
Lettere semplici, o siano Decreti i
Lettere semplici, o siano Decreti in via Civile pag. 1
Lettere semplici, o Decreti in via Criminale, o Mista i

O

Ordinazioni *Hæreditatem non vacare* pag. 10
Ordinazioni senza Contraddizione alle Gride Fiscali iv
Ordinazioni annullanti qualche Descrizione pag. 10
Ordinazioni a favore di Fisco Feudale per Confische iv
Ordinazioni restitutorie *in integrum* iv
Ordinazioni restitutorie come sopra, quando contengano dichiarazione anche nel merito iv

R

Refutazione de' Feudi, e Regalie pag. 10

Sa-

S

Salario di Sentenze si deve a rata di estimabilità, e secondo la natura delle Sentenze pag. 103
Non è lecito comporre Cause, ove siavi interesse del Regio Fisco ivi
Non si ponno compromettere indipendentemente dal Maestrato ivi
Compromesse, e conciliandosi Capitoli, e Transazioni, non potranno aver luogo senza la approvazione del Maestrato ivi
Niuno potrà accettare Compromessi ivi
Avanti la trasmissione del Perentorio ad istanza di Parte, dovrà questa aver depositato, o cautato il Salario presso del Ricettore ivi
Il Notajo, e Cancelliere Camerali, perfetti che siano gli Atti, o essendo in contumacia le Parti, dovranno darne notizia al Ricettore pag. 104
Non sollecitandosi dalle Parti la spedizione, passato l'anno dopo il primo Perentorio, il Ricettore passerà alla Cassa degli Emolumenti il Salario, se depositato, o obbligherà le Parti al pagamento ivi
Salario sopra le Sentenze diffinitive a rata di estimabilità ivi
Salario in regola della metà sopra le Sentenze provvisionali ivi
Salario sopra le Sentenze in possessorio plenario ivi
Salario in regola della metà, quando nelle Sentenze siavi riserva di merito ivi
Salario in regola della quarta parte in possessorio sommariissimo pag. 105
Salario in regola della quarta parte per le Interlocutorie fuori del merito principale pag. 105
Salario in regola come sopra, quando si avvochino Cause con cognizione, e discussione ivi
Salario avuto riguardo alla qualità delle Sentenze negli Articoli sopra cose inestimabili ivi
Salario per occasione delle graduazioni de' Creditori sopra Beni appresi, o confiscati, avuto riguardo alla estimabilità della cosa distribuibile a' Creditori ivi
Salario nelle Cause contenenti più Articoli pag. 106
Salario ove si introduca Giudizio di riconvenzione ivi
Salario in quale quantità venga constituito, atteso l'interesse complicato del Regio Fisco ivi
Salario per metà deve depositarsi per la edizione de' Voti Fiscali per motivo, ove siavi interesse del Regio Fisco ivi
Salario intiero, cioè constituzione del Salario pag. 107

T

TAssa degl' Instromenti in generale pag. 120 e 121

V

VEndite di qualsivoglia sorta di Beni, Entrate, o Ragioni pag. 108
Vendite, o Concessioni in via di contratto de' Feudi, e Regalie annesse pag. 109

SOMMARIO

Della Tariffa per li Diritti, e Mercedi sopra le Operazioni del Notajo Camerale.

Dettato, Rogito, ed Esplezione degl' Instromenti d' Investitura sopra Feudi pag. 118
Dettati di Cedole invitatorie, ed altre Operazioni per le Imprese de' Naviglj, e Muzza pag. 119
Diritti sopra le Imprese de' Naviglj, e Muzza ivi
Diritti tutti dovranno esigersi dal Ricettore, per corrisponderli al Notajo Camerale fino alla somma di lire 1600., ad effetto di eguagliarlo colle annue lire 4000. assegnate all' altro Notajo Camerale pag. 120
Esplezione degl' Instromenti d' Investitura sopra Feudi pag. 118
Esplezione degl' Instromenti riguardanti le Imprese de' Naviglj, e Muzza iv
Numerazione, e ricognizione de' Fuocolari iv
Operazioni da farsi dal Notajo Camerale, e suoi Coadjutori per le Imprese de' Naviglj, e Muzza pag. 119 e 120
Operazioni tutte conducenti alla perfezione de' Contratti saranno d' Uffizio pag. 120
Ricognizione, e numerazione de' Fuocolari pag. 118
Tassa degl' Instromenti pag. 120 e 121

Diritti, e Mercedi sopra le Operazioni del Notajo Camerale, e Cancelliere delle Confische, ed Acque.

Abolizione della pratica di trascrivere i duplicati dei Processi pag. 121
Abolizione della pratica di esigere Mercede della Scrittura, ed autenticazione sopra Processi trasmessi dai Referendarj ivi
Allibrare i Rilievi alle Contraddizioni pag. 127
Annotazioni di annullazione di qualche Condanna pag. 128
Attestazioni di annullazioni di Condanne pag. 131
Attestazione di aver patita la corporale in luogo della pecuniaria ivi
Autenticazione degl' Instromenti al di più della prima copia pag. 121
Autenticazioni di Documenti ec. pag. 124
Autenticazione de' rendimenti di conto pag. 127
Autenticazione de' Documenti estratti dall' Archivio ivi
Cancelliere, e Notajo Camerale non permetteranno, se non in caso

caso di legittimo impedimento, che i Coadjutori s'ingeriscano
nelle Operazioni appartenenti a loro pag. 122
ncelliere, e come sopra non potranno valersi d'altri, fuorchè
dei Coadjutori nelle Operazioni di Cancelleria pag. 123
ncelliere, e come sopra sono tenuti alla maggior vigilanza
nelle Cause Fiscali contro de' Contraddicenti, e Contumaci pag. 122
pi di Banca sono tenuti alla disesa degli originali Dispacci ec. ivi
pitoli, ed Instromenti da autenticarsi, e distribuirsi a' Ministri pag. 121
adjutori supplendo a' Capi di Banca negli Affari, che esigano
Diete, avranno la Mercede assegnata a' Coadjutori pag. 123
adjutori sono tenuti al regolamento, e custodia delle Scritture ivi
adjutori sono tenuti alli registri delle Scritture, ed altro ivi
adjutori sono tenuti a fare tutte le copie di Scritture ivi
llazionare, e soscrivere spetta a' Capi di Banca pag. 125
ndannato, che patisca la corporale in luogo della pecuniaria pag. 129
nsulte, loro Dettato pag. 124
ntraddizioni a Gride Fiscali, riceverle pag. 127
ntraddizioni rimesse da' Referendarj, riceverle pag. 129
ntroscrivere Avvisi, Termini, Precetti, Cedole, ed altro pag. 128
pie di qualunque sorta spettano a' Coadjutori pag. 124
creti sopra ricorsi da intimarsi pag. 128
ttati di Sentenze, e delle Ordinazioni per Originale degli Atti pag. 124
ttati di Consulte ivi
ttati d'Informazioni, e Relazioni ivi
steſa di Denunzie da trasmettersi agli Utenti delle Acque pag. 127
cumenti prodotti non ponno ritenersi, se non a Causa finita pag. 124
cumenti, quando abbiano a ritenersi in via di copia ivi
mi de' Testimonj in via sommaria pag. 129
mi de' Testimonj in via di formale Processo con Capitoli ivi e 130
li di qualunque sorta pag. 130
li di Legalità ivi
uramento, riceverlo da' Contraddicenti pag. 129
uramento, e possesso da darsi agli Uffiziali pag. 131
ormazioni, e relazioni, anche contentive dello stato di Causa pag. 124
ormazioni sommarie pag. 129
tromenti di qualunque sorta, loro Rogito, ed Esplezione pag. 120 e 121
galità pag. 130
tere Missive pag. 125 e 126
tere Patenti pag. 126 e 127
ndati a favore degl' Impresarj, ed altri per pagamenti di O-
pere pag. 129
ndati in qualunque altra Causa ivi

Mer-

Mercedi delle Lettere Missive divisibili tra li Capi di Banca, ed i Coadjutori pag. 12(
Mercedi delle Lettere Patenti divisibili come sopra pag. 12;
Notajo Camerale è tenuto alla più seria vigilanza nelle Cause Fiscali contro li Contraddicenti, e li Contumaci pag. 12;
Notajo Camerale non permetterà, se non nel caso di proprio legittimo impedimento, che nelle Operazioni ad esso spettanti si ingeriscano i Coadjutori iv
Notajo Camerale non potrà valersi d'altri, che dell' opra de' Coadjutori nelle Spedizioni di Cancelleria pag. 12;
Notajo Camerale dovrà esser sollecito in abbassare le opportune notizie in esecuzione di Sentenze, Ordinazioni, o Decreti Maestrali ove convenga iv
Presentazione di Grazia di pena pecuniaria pag. 131
Proteste di non valersi de' Documenti levati autentici contro del Regio Fisco pag. 12
Pubblicazione de' Processi di Testimonj pag. 13
Relazioni, ed Informazioni, anche contentive dello stato di Causa pag. 12
Rendimenti di conto, assistervi pag. 12
Rilievi delle Contraddizioni pag. 12
Scritture di qualunque sorta, spettano ai Coadjutori pag. 1;
Scrittura di Consulte pag. 12
Sollecita Spedizione degli Affari pag. 12
Soscrivere, e collazionare spetta a' Capi di Banca pag. 1;
Spedizioni tutte di Cancelleria dovranno passarsi alle mani del Ricettore Camerale pag. 1;
Tassa degl' Instromenti, Rogito, e loro Esplezione pag. 120 e 12
Vigilanza de' Capi di Banca nelle Cause Fiscali per la loro sollecita spedizione pag. 12

Diritti, e Mercedi per li Coadjutori del Notajo, e Cancelliere Camerali.

ABolizione della pratica di esigere Diritti pe' Coadjutori, e si esigerà la sola Mercede di Scritture, e Fatiche pag. 13
Assistere a' rendimenti di conto pag. 13
Citazioni, loro Scrittura pag. 13
Citazioni stampate iv
Copie delle Originali Sentenze da ritenersi negli Atti pag. 13
Copie de' Processi, ed altro iv
Descrizioni, che si facciano per servizio della Regia Camera iv
Deliberazioni, ed Incanti, assistervi pag. 13
Examinavit da porsi a qualunque copia, che abbiasi ad autenticare iv

Incanti

canti, e Deliberazioni, assistervi pag. 133
titolare Scritture da trasmettersi al Regio Fisco, e Questori pag. 131
ttere Missive pag. 132
ttere Patenti ivi
ercede delle Lettere Missive divisibile con li Capi di Banca ivi
ercede delle Lettere Patenti divisibile come sopra pag. 133
rtare le Scritture al Relatore per avere l'*Expediatur* pag. 131
gistrare Contraddizioni alle Gride Fiscali ivi
gistri, e loro Scrittura pag. 133
lasci di cose descritte pag. 132
itture d'ogni sorta devono essere fatte di mano de' Coadjutori pag. 133
ittura delle Citazioni pag. 131
ittura degl' Instromenti pag. 132
ittura di Lettere Missive, e delle Lettere Patenti ivi
ittura di Consulte pag. 133
nmario delle Scritture da trasmettersi al Regio Fisco, e Questori pag. 131
dizione d'Ordini per Mandati pag. 133

Diritti, e Mercedi sopra le Operazioni de' Ragionati Generali, e loro Coadjutori.

Apprensioni devono tenersi registrate pag. 134
Assentare debiti, e crediti a Libri di Camera ivi
endere al rendimento de' conti de' Referendarj, ed altri, spetta i Ragionati ivi
nci, e loro formazione a carico de' Ragionati ivi
nci, e Conti di amministrazioni tenute, e loro revisione pag. 136
ncellare Condanne di pena pecuniaria, e di pena alternativa pag. 135
ndanne, e Confische, devono registrarsi pag. 134
tti Camerali d'ogni sorta, devono tenersi ben registrati ivi
raere Conti, e copie di Scritture alle Parti, non potranno senza previo Decreto Maestrale pag. 135
i ad istanza di Parte pag. 137
i di aggiustamento de' Libri pag. 138
di, Regalie, Effetti, e Ragioni, devono registrarsi pag. 134
mare Bilanci pag. 136
rmazioni pag. 137
tere Missive, ed Ordini, riceverli ivi
ndati ivi
rcedi de' Ragionati, e loro Coadjutori, devono entrare in Cassa degli Emolumenti pag. 138
lte, devono essere registrate pag. 134

Ope-

Operazioni tutte conducenti alla perfezione de' Contratti, saranno di Officio pag. 13
Operazioni tutte devono passarsi al Ricettore Camerale pag. 13
Originali Operazioni, sono a carico de' Ragionati pag. 13
Recipiat, con la Fede de' Pagamenti pag. 13
Registro esatto di ogni, e qualunque Effetto Camerale pag. 13
Registro delle Lettere Patenti del §. *Collegiis* pag. 13
Registro delle Patenti di Civilità, e Cittadinanza iv
Registro de' Privilegj de' Feudi ec. iv
Registro delle Donazioni i
Registro delle Sentenze riguardanti interesse Fiscale i
Registro de' Rilasci de' Beni, Instromenti di Vendite, Concessioni, Grazie, Patenti, Consulte, Deliberazioni d'Imprese, e qualunque sorta di Effetti, e Ragioni pag. 13
Registro delle Descrizioni, ed Apprensioni i
Registro de' Pagamenti, Compense, ed altro i
Registro delle Deliberazioni d'Imprese pag. 1
Sequestri, devono registrarsi pag. 1
Tavole da formarsi per le Imprese della Muzza, e Naviglj pag. 1

Emolumenti appartenenti all' Esecutore Camerale.

Avvisi, e Termini da trasmettersi a' Debitori della Camera pag. 1
Cancellare Condanne i
Commutazioni di pena pag. 1
Diritti tutti devono pervenire alle mani del Ricettore Camerale, per indi passarli all'Esecutore pag. 1
Esecuzioni in altre Città, e Luoghi distanti, devono farsi mediante Lettere Suffidiali a' Referendarj, o Giudici pag. 1
Lettere Suffidiali i
Precetti esecutivi pag. 1
Relazioni, ed altre Operazioni riguardanti interesse della Camera, saranno d'Uffizio i
Relazioni ad istanza di Parte i
Rilascio provisionale pag. 1
Segnature d'Avvisi, e Termini da trasmettersi a' Debitori pag. 1
Sopraffedenze da molestia pag. 1
Tassa da farsi agli Avvisi, Termini, e Precetti i
Termini, ed Avvisi pag. 1

Diritti di Scrittura, ed altre Operazioni per l'Attuario degli Esecutori Camerali.

Avvisi, e Termini da trasmetterſi a' Debitori pag. 140
Avviſi, in quale numero eſſer debbano ivi
Avviſi, e Termini da trasmetterſi dagli Eſecutori in Affari Camerali, devono intimarſi da' Portieri, quando le intimazioni debbano eſſer fatte in Milano ivi
Commeſſarj, e Fanti, quanto ſe le debba pag. 141
Commeſſario, e Fanti, dimorandoſi per un giorno ſul Luogo per attendere da' Debitori cauzione pag. 142
Compilazione, Scrittura, e Controſcrizione degli Avviſi da trasmetterſi a' Debitori pag. 140
Copie ſemplici degli Atti di qualunque ſorta pag. 141
Eſecuzioni per il Commeſſario, e Fanti pag. 142
Eſecuzioni, quando debbano farſi in altre Città, e Luoghi di reſidenza de' Giudici ivi
Eſecuzioni comprenſive della Perſonale ivi
Eſecuzioni, non ſi faranno con maggior numero di quattro Uomini ivi
Fedi ad iſtanza di Parte pag. 141
Intimazioni degli Avviſi, e Termini in Milano, devono farſi dai Portieri del Maeſtrato ivi
Intimazioni per i Fanti fuori di Milano ivi
Mercedi delle Eſecuzioni a rata di quanto ſi aſſicurerà a favore della Camera pag. 142
Precetti eſecutivi, anche comprenſivi della Perſonale pag. 140
Regiſtro delle Sopraſſedenze ivi
Regiſtro delle Fedi de' pagamenti ivi
Ricevere le Relazioni delle intimazioni ivi
Scrittura delle Relazioni, che faranno gli Eſecutori Camerali di Uffizio ivi
Scrittura per tali Relazioni, quando ſiano ad iſtanza di Parte pag. 141
Scrittura di Lettere Suſſidiali dirette a' Referendarj, o Giudici per far intimare Papeli, o eſeguire Precetti ivi

Operazioni per gl' Ingegneri Camerali.

Diete per occaſione di ſervizio della Camera non ſi dovranno, ma ſolo le Speſe forzoſe pag. 143
Diete in Affari di Parte ivi
Operazioni tutte riguardanti l'intereſſe della Regia Camera, ſaranno d'Uffizio ivi

Stime, Collaudazioni, e Bilanci in Affari di Parte, e nei soli casi, ne' quali le stesse siano tenute alle spese pag. 14
Stime, e come sopra, quando si tratti d'interesse fra' Privati, e non col Regio Fisco

Mercedi per l'Archivista negli Affari di Mensa Straordinaria

ATti, ed altro, giontarli presso i Capi di Banca pag. 1
Certificati ad istanza di Parte
Copie di qualunque sorta, non potranno darsi alle Parti, senza previo Decreto Maestrale, e protesta di non valersi contro del Regio Fisco
Informazioni ad istanza di Parte
Ricerche di Scritture
Ricevere la protesta di non valersi de' Documenti contro del Regio Fisco
Riconoscere Registri
Scrittura di qualunque sorta, tanto semplici, quanto autentiche

Mercedi per li Portieri.

ALlibrare, e portare mazzi di Scritture pag.
Diete in Affari ad istanza di Parte pag.
Incanti delle Imprese di Muzza, e Naviglj tanto uniti, che separati pag.
Incanti per le riparazioni di Muzza, e Naviglj
Incanti de' Feudi
Incanti de' Beni, e Ragioni confiscate pag.
Intimazioni d'Avvisi, e Memoriali pag.
Mandati de' pagamenti, cioè per riportare le Segnature, e Sigillo pag.
Portare mazzi di Scritture pag.
Relazioni delle Intimazioni
Riportare le Segnature di Minute originali, Decreti, Sentenze, Consulte ec.
Sentenze, ed Ordinazioni; cioè per occasione di esigere il Salario, dovrà il Ricettore esigere per i Portieri lir. 1.
Sigillo delle Legalità pag.

Mercedi per li Trombetti.

Deliberazioni de' Feudi. pag.
Deliberazioni d'Imprese

Incanti alla Ferrata di Mobili, e Robe cadute in Commeſſo pag. 147
Incanti di Beni ivi
Incanti fuori di Milano pag. 148
Operazioni di qualunque ſorta per ſervizio della Regia Camera, ſaranno d'Uffizio, atteſo il Salario che conſeguiſcono i Trombetti pag. 147
Pubblicazioni di Gride Fiſcali, ed altre; Incanti de' Mobili, o altro fuori di Milano ivi
Relazioni ſopra quanto avranno eſeguito pag. 148
Salario che conſeguiſcono dalla Regia Camera pag. 147
Speſe forzoſe in occaſione delle Pubblicazioni di Gride Fiſcali, Incanti de' Mobili, o altro fuori di Milano ivi e 148
Subaſte Giudiziali pag. 148

Mercedi per gli Anziani, e Conſoli.

Atti di Poſſeſſo, aſſiſtervi pag. 149
Atti di Eſecuzione, aſſiſtervi pag. 148
Debitori ſono tenuti alle ſpeſe anche pel mantenimento de' Pegni vivi pag. 150
Depoſiti preſſo gli Anziani, e Conſoli pag. 149
Pegni vivi depoſitati, e loro mantenimento pag. 150

ELENCO

De' Capi contenuti nella Tariffa pel Maestrato Camerale negli Affari di Annona.

EMolumenti ſopra la ragione de' Salarj di Sentenze, dovranno regolarſi giuſta il preſcritto negli Affari di Menſa Straordinaria riguardanti le Confiſche, Feudi, Acque, e Beni Patrimoniali pag. 1
Conſtituzione del Salario intiero, ed Acceſſorj
Emolumenti ſopra la edizione de' Voti Fiſcali per motivo pag. 14
Emolumenti ſopra diverſe Spedizioni, cioè:
Liberazioni, quando il titolo è in capitale, o corporale ivi e 1
Compoſizioni ſopra Sfroſi lungi da' Confini pag. 1
Se per Sfroſi fuori di Stato, o preſſo a' Confini pag. 1
Deſcrivere Perſone nel ruolo de' Mercanti di Grano
Concedere, o rimettere Mercati antecedentemente ſoſpeſi
Emolumenti ſopra Decreti per Conſulte alla Regia Imperial Corte, a Sua Eccellenza, ed al Senato pag. 157 e ſeguent
Lettere Miſſive in Affari Civili, e Criminali pag. 159 e 1
Lettere Patenti pag. 160 e 1
Emolumenti ſopra le Spedizioni delle Tratte, Tranſiti, e Licenze pag. 161 e ſegue
Diritti, e Mercedi di Fatiche a' Cancellieri, e Coadjutori ſopra le Spedizioni delle Tratte, Tranſiti, e Licenze pag. 164 e ſeguen
Diritti, e Mercedi per occaſione della generale Notificazione de' Grani pag. 1
Diritti, e Mercedi di Fatiche a' Cancellieri, e Coadjutori ſopra diverſe Spedizioni pag. 168 e ſeguen
Sopra Lettere Miſſive pag. 172 e ſeguen
Sopra Lettere Patenti, ed altre Spedizioni pag. 174 e ſeguen
Ricerca di Scritture pag. 1
Diritti, e Speſe forzoſe per occaſione di Diete pag. 180 e ſeguen
Operazioni de' Ragionati Generali in Affari di Annona pag. 183 e 1
Operazioni del Regiſtratore di Annona pag. 184 e 1
Mercedi a' Portieri ſopra diverſe Spedizioni pag. 185 e 1
Mercedi a' Portieri per occaſione di Spedizioni delle Tratte, Tranſiti, e Licenze pag. 186 e 1
Inſtruzione per il Ricettore di Annona pag. 186 e ſeguen
Obblighi del Controſcrittore di Annona pag. 1
Tariffa per il Monte de' Creditori della Regia Camera pag. 193 e 1

IN-

INDICE

Della Tariffa degli Emolumenti sopra le Spedizioni di Affari Maestrali in materia di Annona.

A

Ammessione di uno ad essere descritto nel ruolo de' Mercanti di Grano pag. 156

C

Compositioni pag. 155
Compositioni, quando si tratti di Sfroso fuor di Stato, o presso i Confini pag. 156
Concessione di Mercato, o Fiera ivi
Constituzione d'intiero Salario sopra le Sentenze, ed Ordinazioni pag. 153
Consulte alla Regia Imperial Corte, a Sua Eccellenza, ed al Senato pag. 157 e 158

D

Descrizione di un Mercante nel ruolo de' Mercanti di Grano pag. 156
Diritti sopra Voti Fiscali per motivo pag. 154

E

Emolumenti sopra Decreti per Consulte pag. 157. e 158

G

Grigioni, per Tratte, e Transiti pag. 161

I

Imputati di Sfroso, quando sono molti pag. 156
Imputazioni per poca quantità pag. 155

L

Lettere Missive semplici pag. 159 e 160
Lettere Patenti pag. 160 e 161
Liberazioni pag. 154 e 155
Licenze pag. 162 e 163
Limitazioni pag. 162

M

Mercante ammesso nel ruolo de' Mercanti di Grano pag. 156

R

Rimettere un Mercato sospeso ivi

S

Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni nel modo stesso, che furono tassati per gli Affari di Mensa Straordinaria, come dalla pagina 103 alla 108 pag. 153
Svizzeri per Tratte, e Transiti pag. 161

T

Tratte, Transiti, e Licenze ivi e seg.
Tratte, e Transiti per ogni parte confinante collo Stato pag. 161
Tratte, e Transiti per li Svizzeri, e Grigioni ivi
Tratte convenzionate colli Grigioni 162

V

Voti Fiscali per motivo, Diritto sopra la loro edizione pag. 154

Diritti, e Mercedi di Fatiche per li Cancellieri, e Coadjutori sopra le Spedizioni delle Tratte, Transiti, e Licenze.

C

Cittadino Comasco, descriverlo nel Quinternetto, acciò possa far tradurre i suoi Generi da questo Ducato alla Città di Como pag. 167
Comunità di Romano, per la Concessione di trasportare i suoi Grani raccolti in Covo, e Covello ivi

L

Lettere Missive riguardanti la Concessione de' trasporti de' Fitti proprj pag. 165
Licenze di trasporto pag. 164. e 165
Licenze di condurre Grani alla Città pag. 165
Licenze de' Fitti proprj ivi
Licenze de' Molini pag. 166
Licenze a' Prestinari, e Postari ivi e 167

Limi-

Limitazioni, per la loro Spedizione pag. 164

N

Notificazioni de' Grani, riceverle pag. 167

P

Proroghe delle Tratte, e Transiti pag. 164
Proroghe delle Licenze di trasporto pag. 165

R

Referendazione delle Bollette ivi e seguenti

S

Spedizioni straordinarie delle Bollette pag. 16

T

Tratte, e Transiti, loro spedizione pag. 16
Tratte convenzionate i
Transiti de' Grani diretti alli Grigioni i
Transiti de' Grani diretti a qualsivoglia altro Dominio i

Diritti, e Mercedi di Fatiche per li Cancellieri, e Coadjutori.

A

Approvazione di persona a qualche esercizio pag. 175
Assistere alli Rendimenti di conto pag. 176
Atti, riceverli ivi
Atti con giuramento ivi
Autenticazione di qualunque Scrittura pag. 172
Autenticazione de' Processi pag. 178
Autenticazione delle Sentenze ivi
Autenticazione di qualunque Atto ivi

C

Cancellieri non ponno valersi per le Operazioni di Cancelleria, se non de' Coadjutori ivi
Cancellieri non permetteranno, se non nel caso di loro legittimo impedimento, che i Coadjutori si ingeriscano nelle Operazioni ad essi Cancellieri spettanti pag. 169
Cause Fiscali, acciò vengano perfezionate nei loro Processi, e spedite, sarà sollecitudine dei Cancellieri ivi
Coadjutori non devono ingerirsi nelle Operazioni spettanti ai Cancellieri, se non nel caso di legittimo impedimento ivi
Coadjutori supplendo a' Cancellieri in occasione di Diete conseguiranno la sola Mercede spettante a' Coadjutori ivi
Coadjutore primo ne' casi d'impedimento de' Cancellieri deve supplire pag. 178
Collazionare, e soscrivere Consulte spetta a' Cancellieri pag. 172
Contravventori in levare le Licenze, saranno costretti alle pene pag. 168
Contravventori alle Gride, ed Editti, saranno costretti come sopra pag. 1
Contravventori in notificare li Grani a' tempi debiti, saranno costretti alle pene i
Controscrizioni pag. 1
Copie di qualunque sorta di Dispacci devono farsi da' Coadjutori pag. 1
Copie di qualunque sorta di Scritture pag. 1
Copie di Sentenze pag. 1
Copie di Scritture, Documenti ec. già passati all' Archivio non ponno estraersi alle Parti, senza previo Decreto Maestrale pag. 1
Custodia, e regolamento delle Scritture spetta ai Coadjutori pag. 1

D

Decreti, porli sopra Suppliche da intimarsi pag. 1
Depositi devono farsi presso del Ricettore pag. 1
Dettati di Gride, ed Avvisi toccanti l'aprire nuovi Mercati, o Fiere 17
Dettati delle Instruzioni i
Dettati di Consulte ad istanza del Regio Fisco pag. 17
Dettati di Consulte ad istanza di Parte i
Dettati delle Ordinazioni i
Dettati di Sentenze pag. 17
Diete per Questori, e Subalterni pag. 18
Diete per Fiscali Generali pag. 18
Diete per Cancellieri pag. 18
Diete per Portieri pag. 18
Direzione de' Mercati per le opportune Spedizioni spetta a' Cancellieri pag. 16

E

Esami de' Testimonj in via di formale Processo Civile pag. 17

Edi-

dizione de' Voti Fiscali per motivo pag. 178

F

Edi di qualunque sorta pag. 176

G

Iuramenti, cioè assistere ai Giuramenti da darsi da chi entri all' esercizio di qualche Uffizio pag. 175

I

Ncanti, assistervi pag. 176
Informazioni sommarie pag. 175
formazioni semplici pag. 177
formazioni contentive di stato di Causa ivi

L

Egalità pag. 176
Lettere, Ordini, ed Instruzioni per la buona direzione di Annona, sono a carico dei Cancellieri pag. 169
ttere Patenti per aprire Mercati pag. 171
ttere Missive, ed Ordini per occasione di aprirsi Mercati ivi
ttere Patenti per concessione di seminerio de' Risi ivi
ttere Missive di qualunque sorta, rispetto alle Minute originali, devono formarsi dai Cancellieri, e quanto alle Copie dai Coadjutori; e la Mercede sarà fra essi divisibile pag. 172. e 173
ttere Missive ad istanza de' Processati pag. 174
ttere Patenti devono formarsi, quanto alle Minute originali, dalli Cancellieri, e quanto alle Copie dai Coadjutori; e la Mercede sarà divisibile fra essi ivi e 175
ttere Patenti de Sindacati pag. 175
ttere di liberazione da Sindacato ivi
cenze, cioè loro spedizione per li Provveditori d' Armata pag. 176

M

Mercati, per la loro direzione sono a carico dei Cancellieri pag. 168
issioni di Scritture pag. 177
olini, devono registrarsi le Licenze pag. 168

N

Notificazioni non fatte a' tempi debiti, si dovrà procedere contro i renitenti pag. 169

O

Operazioni dirette al buon regolamento di Annona saranno d'Officio pag. 170
Operazioni di qualunque sorta tanto d' Officio, quanto ad istanza di Parte devono passarsi alle mani del Ricettore ivi e 171
Originali Dispacci di qualunque sorta, devono stendersi dai Cancellieri pag. 168

P

Postari devono registrarsi per le Licenze, che se le concedono ivi
Processi nelle Cause Fiscali, dovranno i Cancellieri sollecitarne la perfezione, e spedizione pag. 169
Processi, e Relazioni de' Referendarj, ed altri Giudici, unirli da rimettersi al Regio Fisco, e Questori pag. 177
Processi Civili de' Testimonj in via solenne ivi
Processi Criminali non potranno formarsi dagli Ufficiali di Cancelleria pag. 179
Pubblicazione de' Processi Civili pag. 178

R

Registro da tenersi alle Banche, descrivendovi li Postari, a' quali debbansi concedere le Licenze pag. 168
Registro delle Licenze a' Postari Forensi ivi
Registro de' Molini per la distribuzione a' medesimi delle Licenze ivi
Registro delle Cedole Reali, Decreti di Sua Eccellenza, e Consulte deve tenersi dalli Coadjutori pag. 170
Regolamento, custodia, e registro delle Scritture, e queste sommariare in compendio spetta ai Coadjutori pag. 169
Relazioni, riceverle de Atti pag. 176
Relazioni de' Referendarj, ed altri Giudici, unirle da rimettersi al Regio Fisco, e Questori pag. 177
Ricerca di Scritture pag. 179
Ricevere Sigurtà per occasione de' Mercati pag. 171
Ricevere Sigurtà di ben esercire qualche Officio pag. 175
Ricevere Sigurtà di somma determinata pag. 176
Rogito di Giuramento pag. 175

S

Scrittura di qualunque sorta di Dispacci spetterà a' Coadjutori pag. 170

Scrit-

Scrittura delle Consulte pag. 172
Sigurtà, riceverle in occasione di erezione, o di riaprirsi qualche Mercato prima sospeso pag. 171
Sigurtà con somma determinata pag. 176
Sollecita spedizione degli Affari pag. 170
Sommariare Scritture spetta ai Coadjutori pag. 169
Soscrivere Gride per occasione de' Mercati pag. 1
V
UNire Processi, Relazioni ec. per rimettere il tutto al Regio Fisco, ed a' Questori pag. 1
Voti Fiscali, loro edizione per motivo pag. 1

SOMMARIO

Delle Operazioni appartenenti a' Ragionati Generali.

DEl pari all'altre obbligazioni, che tengono di tener conto degli Effetti Camerali di Mensa Ordinaria, e Straordinaria, devono tenere registro anche in ciò riguarda introito, e sortita di Azienda Annonaria pag. 1
Devono assistere ai Rendimenti di Conto degli Uffiziali Forensi, e di qualunque altra Persona, che abbi amministrato materia di Annona
Tutte le Operazioni in materia di Annona, che riguardino generalità della suddetta Amministrazione, ed anche per Rendimenti di conto del Registratore, e Ricettore, saranno a carico de' suddetti Ragionati pag. 1

Operazioni appartenenti al Registratore di Annona.

DOvrà risiedere tutti li giorni, meno che li Festivi, in Cancelleria
Terrà distinti registri di tutte le Spedizioni descritte nella Tariffa ivi e 1
Prima che si passi alla liberazione di quelli, che avranno amministrate Aziende di Annona, dovrà fare relazione del risultato da' Libri, e Conti pag. 1
Fedi de' pagamenti, e delle liberazioni da darsi dal suddetto Registratore i

Mercedi dovute a' Portieri.

INtimazioni di Avvisi, e Memoriali ad istanza di Parte i
Relazioni delle Intimazioni pag. 1

Alli-

Allibrare, e portare mazzi di Scritture pag. 186
Riportare le Segnature delle Minute originali di qualunque Dispaccio ivi
Riportare le Segnature dei Mandati ivi
Diete ivi
Incanti di Robe cadute in Commesso, assistervi ivi
Riportare le Segnature delle Tratte, Transiti, e Licenze ivi
Per la Referendazione delle Bollette pag. 187

SOMMARIO

Del contenuto nella Instruzione per il Ricettore.

ABolizione di qualunque Diritto sotto titolo di Onorario, o Arbitrio *ad manus* per ogni sorta di Spedizioni, niuna eccettuata pag. 188
Non si potrà ricevere *ad manus* nemmeno l'importanza delle Mercedi di Fatiche, e Scritture, mentre tutto dovrà esigersi dal Ricettore ivi
Tutti i Diritti, tanto appartenenti alla Cassa degli Emolumenti, quanto privativi degli Uffiziali, dovranno esigersi, ed allibrarsi distintamente dal Ricettore ivi
Non potranno gli Uffiziali tutti ingerirsi nei Diritti spettanti alla Cassa degli Emolumenti, e dovranno lasciare che le Parti se la intendano col Ricettore, da cui saranno annotati li pagamenti sopra li Dispacci, che sortiranno ivi
Se gli Uffiziali contravverranno a quanto sopra, per la prima volta pagheranno del proprio, e ricadendo, saranno sospesi dall' esercizio pag. 189
Sarà a carico degli Uffiziali porre sopra le originali Minute dei Dispacci la giusta importanza, e dovrà il Ricettore soscrivere tali annotamenti ivi
Il Ricettore terrà due Casse distinte, una per gli Emolumenti, altra per le Mercedi di Fatiche, e Scritture ivi
Tutto dovrà regolarsi a moneta corrente ivi
Le Operazioni per pagamenti de' Creditori di Giustizia saranno d'Uffizio ivi
Se nascesse contesa tra essi Creditori sopra la pertinenza de' Crediti, in tal caso saranno salve le ragioni della Cassa degli Emolumenti, come pure per le Mercedi di Fatiche, secondo la qualità delle Spedizioni ivi
Farà ogni mese la distribuzione a cadauno degli Uffiziali, e rispetto

to ai Portieri, in corpo, delli rispettivi Diritti, e Mercedi pag. 19
Terrà esenti dal pagamento de' Diritti li nominati alla pag. 190 iv
Quando i Diritti siano in via di Salario sopra Sentenze, ed Ordinazioni, la esenzione si estenderà in ragione della quarta parte di ciò, che importerà il Salario ivi
La Povertà, o Miserabilità dovrà risultare da Fede riconosciuta dal Fisco, ed ammessa da' Questori sovrintendenti ivi
Esenti anche dal pagamento delle Mercedi di Fatiche, e Scritture ivi
Il Diritto di Tassa in ragione di lir. 4. per ogni lir. 100., e questo si unirà a tutto l'ammasso degli Emolumenti, e dal totale suddetto ammasso, il Ricettore dedurrà a proprio favore il quattro per ogni lir. 100. pag. 191
Per la riscossione dei Diritti, e Mercedi di Fatiche, dedurrà a proprio favore lire una per ogni lir. 100. iv
Diritto de' Depositi per la loro custodia presso il Ricettore, come pure per il rilascio de' Depositi stessi iv
Diritto di Tassa delle Spese per il Ricettore iv

MASSIME GENERALI.

I.

Resta del tutto abolita ogni, e qualunque sorta di diritti, sotto titolo di Onorarj, o Arbitrj *ad manus* in qualunque spedizione facciasi dal Maestrato Camerale, tanto ove siavi diritto di Salario, od Onorario, quanto no, sopra Sentenze, Ordinazioni, Decreti, Gride, Editti, Comandamenti generali, Sequestri, Rilascj, Precetti, Concessioni di qualunque sorta, anche di Feudi, Regalie, ragioni eziandio di proclamare, o altramente, tanto in via di contratto, quanto gratuita, Proibizioni, Mandati, Consulte, Relazioni, Informazioni, Ordini per pagamenti, o Compense, Contratti di qualunque sorta, annullazioni di Condanne, e Confiscazioni, Cancellazioni di partite, Aggiustamento di esse, e Libri, Liberazioni di persone, beni, e finalmente ogni, e qualunque sorta di spedizioni, niuna eccettuata.

II.

Viene proibita qualunque esigenza *ad manus* anche delle mercedi di fatiche, e scritture, poichè queste doveranno tutte, niuna eccettuata, esser esatte dal Ricettore Camerale rispettivamente destinato.

III.

Tali abolizione, e proibizione generali, e generalissime riguardar devono tutti gli Uffizj dipendenti dal Maestrato, tanto nell' interno, che nell' esterno di esso, cosicchè in niun tempo, modo, e per niun titolo possa esigersi alcun benchè menomo diritto direttamente, o indirettamente, fuorchè quanto viene nella presente Tariffa prescritto, tanto rispetto agli Emolumenti, che entrar devono nella Cassa per li medesimi destinata, quanto per le mercedi di fatiche, e scritture, i quali diritti, e mercedi, niente eccettuato, dovranno essere esatti, e fedel-

mente allibrati da' rispettivi Ricettori con quella distinzione, che si dirà abbasso.

IV.

Non sarà lecito ad alcuno introdurre ampliazioni, o dichiarazioni col pretesto di caso dubbio, misto, o non espresso, ma dovrà in tutto praticarsi ciò che viene prescritto nella presente Tariffa.

V.

Non potranno gli Uffiziali, cioè Notaj Camerali, Ragionati generali, Cancellieri, e loro rispettivi Coadjutori, Esecutori Camerali, Archivisti, Portieri, o altri di qualunque sorta dipendenti dal Magistrato Camerale, ingerirsi in alcuna benchè minima parte nei diritti spettanti alla Cassa degli Emolumenti, ma lasciare che le Parti, o Intervenienti per esse se la intendano, e paghino nelle mani del rispettivo Ricettore, a cui carico si è l'annotare i pagamenti sopra qualunque Originale, soscriverli, ed allibrarli, o porvi *gratis juxta Ordine* ove convenga, ovvero l'*ex Officio* negli affari di tal sorta; Ed atteso il pregiudizio, che nascerebbe al Regio Fisco dal non passare tutti i Dispacci esattamente in Ricettoria, si dichiara che qualsivoglia Capo di Banca, o altro cui spetti, il quale passerà alla spedizione di qualsivoglia Dispaccio, che non sia sottoscritto dal Ricettore, per la prima volta pagherà del proprio l'importanza della Tesoreria, e ricadendo nello stesso mancamento, sarà immediatamente sospeso dell' Esercizio

VI.

Non potranno pure i suddetti tutti Ufficiali ricevere danaro in alcuna benchè menoma parte in ciò che riguardi mercede di fatiche, e scritture per qualunque operazione loro sopra spedizioni procedenti dal corpo del Tribunale, o particolarmente fatte da' Ministri, come anche procedenti dalla sola Cancelleria; Sarà bensì a carico de' medesimi Ufficiali il porre sopra gli Originali di tali spedizioni la giusta importanza della mercede dovuta per fatiche, e scritture, indi lasciare che le Parti, o Intervenienti per esse paghino nelle mani del Ricettore, da cui sarà soscritto tale annotamento, e sarà posto il *solvit* lir.—.—.— sopra le copie di ogni, e qualunque sorta di spedizioni, con allibrare il tutto alle rispettive Partite degli Uffiziali, cui spetterà tale mercede.

VII.

Saranno a carico del Ricettore due Casse; cioè una per gli Emolumenti, che servir devono all' effetto prescritto nel nuovo Piano; altra

delle

elle mercedi di fatiche, e ſcritture; il libro delle quali terrà con partite iſtinte, non ſolamente in ciò che riguardi le riſpettive Banche, ma ziandio gli Uffiziali, e riſpetto a' Portieri in corpo, per farne a' nedeſimi la diſtribuzione.

VIII.

Tutti i diritti tanto ſpettanti alla Caſſa degli Emolumenti, quan- a quella delle mercedi di fatiche, e ſcritture, dovranno regolarſi moneta corrente.

IX.

Per qualunque ſpedizione del Tribunale, e Banche riguardanti gamenti de' Creditori di Giuſtizia, non ſi dovrà, nè potrà eſige- alcun diritto di Teſoreria dal Ricettore, o mercede per le riſpet- ve Banche, nè anche a titolo di ſcrittura.

Salvochè naſceſſe conteſa fra Privati ſopra la pertinenza, o altra- ente de' Crediti, per cui il Tribunale doveſſe interporre la ſua co- nizione; mentre in tal caſo, e non in altro modo, dovranno le Par- contendenti corriſpondere il Diritto, che giuſtamente ſeco porterà deciſione, alle mani del Ricettore, come pure dovranno corriſpon- re la importanza della mercede di fatiche, e ſcritture appartenenti e riſpettive Banche nel modo, che vengono nella preſente Tariffa ſſate.

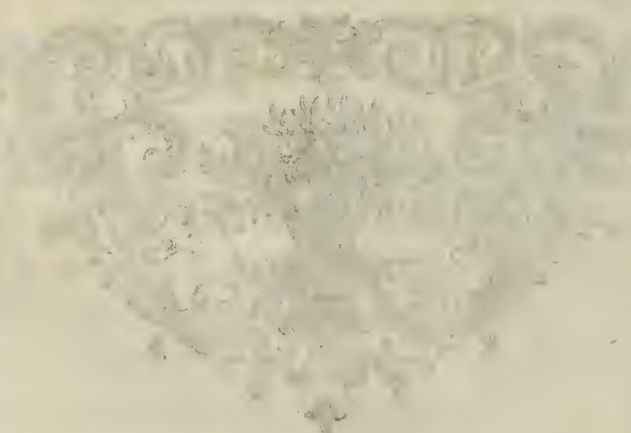

ESENTI

Dal pagamento de' Diritti ſpettanti alla Caſſa degli Emolumenti.

IL Gran-Cancelliere, Preſidenti, Reggenti, e Conſiglieri del Supremo Conſiglio d'Italia; Senatori, Queſtori, Fiſcali Generali, ed altri Miniſtri Attuali, e Curiali eſiſtenti preſſo la Perſona del Principe; Segretarj di Cancelleria Segreta; Segretarj del Senato, e riſpettivi Uffiziali di Cancellaria Segreta, Senato, e Maeſtrato Camerale; Cancelliere di Sanità; Le Vedove de' Preſidenti, Reggenti, Senatori, Queſtori, Fiſcali Generali; come pure i loro Figlj, non però le Filie maritate; E gli Avvocati, che abbiano ſoſtenuta udienza publica in Maeſtrato.

I Religioſi con effetto mendicanti, cioè che non poſſedano fondi ſtabili.

Gli Oſpitali, e Luoghi pii, i quali diſtribuiſcono le loro enrate a' Poveri.

Le Perſone miſerabili, e quanto alle povere per metà.

Ben inteſo, che tal eſenzione non ſi eſtende (a riſerva ſempre e' miſerabili) al pagamento de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni, he dal Tribunale occorreranno farſi in contenzioſo giudizio tra Parti, Regio Fiſco, oppure fra Privati, ſe non per la quarta parte della iuſta importanza del Salario, od Onorario, nella quale quarta par- conſideranſi gli antepaſſati diritti di Cancellaria.

Ed acciocchè per quanto riguarda l'allegata miſerabilità, o poertà nei ricorrenti, non ſiegua frode a danno della Caſſa degli Emomenti, dovranno eſibirſi le fedi ſoſcritte dal Parroco, e due perſone egne di fede; Se forenſi, Sindaci, e Conſole; E ſe di queſta Città, ue Nobili Deputati del Venerando Oſpital Maggiore, indi *ex Officio* on Voto Fiſcale ammeſſe da uno de' Queſtori delegati ſovrintendenalla Ricettoria.

Eſenti anche dal pagamento di fatiche, e ſcrittura.

I Miſerabili eſenti in tutto.

I Poveri per metà.

I Religioſi con effetto mendicanti, cioè, che nulla poſſedano di ondi ſtabili; E ciò quando trattiſi di ſcrittura ſino a foglj ſei incluivamente; Da tale numero all' insù, ſaranno tenuti alla metà di quano viene taſſata.

MAS-

MASSIME PARTICOLARI.

I.

IL Ricettore de' Diritti della Cancelleria Camerale, Condanne, Multe, Confiſche, Contrabbandi ec., dovrà taſſare i Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni (ſalva la ragione alle Parti di reviſione a enore degli Ordini, e pratica) quelli eſigere, e con ogni diſtinzione allibrare a debito di Caſſa; Dovrà pur eſigere qualunque altro diritto opr' altre ſpedizioni in tutto a tenore della preſente Tariffa, annoando al piede degli Originali, che rimaner devono negli Atti, il iuſto pagamento, e parimente dovrà porlo al piede di ogni Diſpacio, che ſorta alle Parti, con ſua ſoſcrizione; Proibendoſi il paſſare lle mani delle Parti qualunque ſiaſi Decreto anche di ſegnatura da aſa.

II.

In allibrare a Caſſa le riſcoſſioni de' Salarj, ed altro ſpettanti la Caſſa degli Emolumenti, dovrà eſprimere la qualità del Diſpaccio, l il nome di chi pagherà, acciocchè perpetuamente conſti della leittimità di tali eſazioni.

III.

Quanto alle mercedi di fatiche, e ſcritture, per le quali il Rittore terrà Libro, e Caſſa ſeparata, dovranno i riſpettivi Capi di nca annotare al piede delle Originali Minute, Atti, ed altro, la uſta importanza di quanto per ragione di mercede a tenore della eſente Tariffa dovrà pagarſi dalle Parti intereſſate, o intervenienti r eſſe, e dovrà eſigerſi dal Ricettore, il quale ſarà tenuto allibrale partite di tali riſcoſſioni a credito di quell' Uffiziale, che avrà tta l'Opra, e Scrittura de' Diſpacci riſpettivamente, per indi in fine ogni meſe farne all' Uffiziale ſteſſo la diſtribuzione.

IV.

Le mercedi, e tutto ciò, che ſpetti a' Portieri, niente eccettuato, anno pur eſatte a tenore della preſente Tariffa dal Ricettore, ed notate in una ſola partita, per farne la giuſta diviſione, e diſtribone in parti eguali ad ogn' uno di eſſi Portieri in fine di meſe.

V.

Il Diritto di Taſſa de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni da eſierſi dalle Parti in regola di lire quattro per ogni lire cento, ſi unirà

rà a Caſſa degli Emolumenti, ed al Ricettore per ſua mercede dl totale eſigenza de' Diritti competirà il 4. per 100. deducibile da tut l'ammaſſo de' Diritti ſteſſi, ed in ciò, che riguardi altre riſcoſſio il Maeſtrato ne avrà l'opportuno riguardo.

VI.

A riguardo della riſcoſſione, allibramento, e riparto delle re cedi di fatiche, e ſcritture, potrà il Ricettore prededurre a pro favore da ogni partita in fine di meſe lire una per ogni lire cent ſimilmente per le mercedi de' Portieri.

VII.

Il Ricettore dovrà riſiedere in Cancelleria al ſedere del Tr nale, nè potrà partire, che quello levato; e ne' giorni di Feria (e cettuati i Feſtivi) per comodo pubblico, dovrà portarſi alla C celleria per due ore prima di mezzo giorno, nè prima di queſto a tire; e ſimilmente ſarà tenuto uno de' Portieri ſecondo la diſtribui ne fra loro verrà fatta dal Capo del Tribunale.

VIII.

Poichè uno de' principali effetti della preſente Tariffa, ſi è lo ſt limento a pubblico vantaggio della direzione degli atti ed altre op zioni, con diſtinguerle ancora negli Ufficiali, così viene determina

Eſſere a carico de' riſpettivi Capi di Banca negli affari appa nenti alla Provincia loro aſſegnata lo ſtendere gli Originali di q lunque Conſulta, Inſtromento, Contratto, Informazione, Relazio Minuta di Lettere patenti, o Miſſive, Sentenze, Ordinazioni, Ed Gride, Cedole, ed ogni altro Diſpaccio; come pure, ove ſiavi iſi za del Fiſco, lo ſtendere qualunque Originale avviſo, Termine, P rentorio, Sequeſtro, Rilaſcio, Precetto, e ſimili, e riportate le db te firme de' Miniſtri, il ſoſcrivere, o ſia controſcrivere le Copie farſi dai Coadjutori per loro intimazione; come altresì il ſoſcri ogni, e qualunque ſorta de' Diſpacci, ed altre ſpedizioni, niuna cettuata, che ſortir debbano dalla Cancelleria; Sarà pure privativa riſpettivi Capi di Banca l'autenticazione di qualunque Sentenza, A Documento, Proceſſo ec. Ed in caſo di legittimo impedimento Capo di Banca, cui ſpetti, ſuppliſca il primo Coadjutore.

E ſiccome nelle Cauſe Fiſcali tal volta accade introdurſi d Parti contrarie al Fiſco Contradizioni, Eccezioni, o Azioni ten ti ad eternare la loro ſpedizione in pregiudizio delle ragioni Fiſco, così viene preſcritta a' Notaj Camerali, ed altri Capi di Banca più ſeria vigilanza per la buona, fedele, e regolare direzione de' l

ceſſi

:eſſi, ſtimolando, e coſtringendo le Parti con termini, precetti, e)erentorj ſecondo lo ſtile di Cancelleria, e rimettendo le ſcritture al Regio Fiſco, e Queſtore Delegato per l'opportuna ſpedizione delle nedeſime anche in contumacia; oſſervata però ſempre in tutto eſat-:amente la diſpoſizione delle nuove Conſtituzioni, degli Ordini, e a legittima Pratica.

Non permetteranno i Notaj Camerali, ed altri Capi di Banca, è non in caſo di legittimo proprio impedimento, che i loro riſpet-ivi Coadjutori s'ingeriſcano nelle operazioni appartenenti ad eſſi Notaj Camerali, e Capi di Banca, come pure in eſami de' Teſtimonj, ſia n via ſommaria, o ſolenne, come nemmeno nelle deſcrizioni, appren-ioni, rogiti di Atti di Poſſeſſo di qualunque ſorta, mentre tali, ed ltre operazioni, che dirſi poſſano PRINCIPALI, tanto ne' preparatorj in Cauſa, quanto in diffinitiva, o eſecutiva di Sentenze, Ordinazioni, Decreti, Conceſſioni, o Contratti, appartener devono in tutto ad eſſi Notaj Camerali, ed altri Capi di Banca, ſecondo le provincie riſpet-ivamente ad ogn' uno di loro commeſſe.

Dichiarandoſi nel caſo, che per legittimo impedimento de' No-aj Camerali, ed altri Capi di Banca, ſi ſuppliſca da' Coadjutori nel-e operazioni ſuddette, ove ſiavi mercede di Diete, e ſpeſe forzoſe, diritto di queſte debba regolarſi ſecondo la Taſſa fatta pe' Coad-itori, con avvertenza, che in qualunque caſo abbiano a ſupplire Coadjutori, ſi debba preferire il primo Coadjutore.

Sarà pure a carico degli Eſecutori Camerali lo ſtendere gli Ori-inali delle loro Informazioni, Relazioni, ed ogn' altro dipendente al loro Uffizio.

Saranno tenuti i Coadjutori delle riſpettive Banche al regolamento, lla cuſtodia, ed al regiſtro delle Scritture con chiari, e diſtinti anno-imenti, tanto riſpetto a' Libri, ove regiſtranſi gli Atti, e le miſſioni i Scritture, ed unione di antecedenti, o documenti, quanto alla ſopra-operta delle medeſime Scritture, coſicchè queſta ſia in tutto unifor-ie al regiſtro; ed altresì a formare il Sommario, con cui qualunque roceſſo di Scritture deve eſſere compendiato con la enunciativa de-li Atti, e documenti prodotti, termini, Voti Fiſcali, Decreti, e lo-o riſpettive date con cronologia de' tempi.

Saranno parimente obbligati i Coadjutori delle riſpettive Banche tenere due regiſtri, l'uno per le Cedole Reali, e pe' Decreti di Sua Eccellenza, e l'altro per le Conſulte alla Regia Imperial Corte, a Sua Eccellenza, e al Senato, ed ivi regiſtrare *per extenſum* tali Ordini Reali, Decreti, e riſpettivamente Conſulte, che appartengano alle ri-pettive Banche loro, formando a capo de' regiſtri ſteſſi, i quali do-ranno tenerſi ſul giorno, un indice alfabetico delle materie conte-

nute in essi: quando poi i volumi di tali registri saranno compiti dovrà il Capo di Banca essere sollecito in consegnarli all' Archivista per la loro custodia nell' Archivio.

Tutte le Scritture di Lettere missive, Patenti, Consulte, Allegati, Sentenze, Ordinazioni, copie di Atti, Documenti, Instrumenti Contratti, ed ogni altro, tanto in materia di Uffizio, quanto d'interesse di Parti, o misto, spetteranno a' Coadjutori delle rispettive Banche, nè potranno tali Scritture farsi d'altra mano; ed ove trattisi di affare premuroso, massimamente per Consulte, ed Allegati, dovranno coadjuvare quelli di altre Banche, dandosi in tale modo vicendevole ajuto, acciocchè il servigio del Principe, e del Tribunale non vada ritardato, ed in ciò dovranno essere solleciti i Notaj Camerali, ed altri Capi delle rispettive Banche.

Non sarà lecito a' Capi di Banca in occasione de' loro accessi per Visite, Inventarj, Descrizioni, Apprensioni, Atti di possesso, o altro ove necessiti persona a scrivere, il valersi di altri, fuor che dei Coadjutori, i quali saranno tenuti tanto negli affari d'Uffizio, come d'interesse delle Parti, e quando i Coadjutori della Banca, alla cui provincia spetti l'accesso, fossero legittimamente impediti, supplir dovranno i Coadjutori d' altre Banche.

IX.

La qualità dello scrivere esser dovrà come segue:

Le Copie in netto di dettati per originale da tenersi negli Atti, le Copie da estraersi, Sentenze, Ordinazioni, Atti, Documenti, Copie da inserirsi nelle Lettere missive, si formeranno in carta ordinaria chiamata *picciola*, cosicchè il foglio sia di due facciate compite, con linee diciotto per ogni facciata, e caratteri ventiotto per ogni linea di carattere chiaro, e corretto.

Le Consulte per la Regia Imperial Corte, Sua Eccellenza, e Senato, come pure gli Allegati da unirsi, dovranno esser formate in carta grande chiamata di *Segreteria*, con linee ventiquattro per ogni facciata, e caratteri quaranta per ogni linea di perfetta mano.

X.

Dovrà il Ricevitore, prima che qualunque Dispaccio, e Copia sorta di Cancelleria, e che vi ponga l'annotazione de' pagamenti, osservare che tutto sia a tenore del prescritto nella presente Tariffa, onde cosicchè quelle Scritture, che non siano fatte a tenore del come sopra ordinato, non dovrà ammetterle, nè restituirle all' Uffiziale, ma ritenerle, acciocchè venga obbligato l' Uffiziale a dover reintegrare il mal fatto con nuova fatica; nè potrà il Ricevitore accordare mira-

ra-

azione di mercede, rispetto alle Scritture fatte con minor numero i linee, e caratteri, stantechè si vuole espressamente, che tutto sorta giusta il prescritto nella presente Tariffa, e non altrimenti.

XI.

Tutti i Dispacci, e le Copie, che al giorno della pubblicazione ella presente Tariffa non saranno per anche sortiti di Cancelleria, ovranno strettamente soggiacere alle leggi in questa prescritte, cosicchè sarà riputato a mancamento in Uffizio qualunque operazione contraria alla medesima.

XII.

I Portieri dovranno tenere esatto registro per le missioni di Scrittu: al Fisco, e ai Ministri del Tribunale, ed ovunque faccia di bisono: Non potranno portare le Scritture per altra mano, che la proria, e nel giorno stesso, che lor vengono consegnate, ed anche indilatamente secondo l'urgenza, al quale effetto si prescrive universalmente alle Cancellerie, e Banche, che i rispettivi Uffiziali non possno consegnare ad altri, che a' Portieri alcuna sorta di Scritture per loro direzione, siano d'Uffizio, o d'interesse delle Parti, e contravvenendosi dagli Uffiziali, e Portieri, sarà grave mancamento in Uffizio: E siano tenuti i Portieri a consegnare le Scritture in proria mano del Ministro, a cui siano dirette, o a persona di sua casa, non ad altri.

XIII.

Dovranno parimente i Portieri tenere altro registro per le inmazioni con distinzione di quelle d'Uffizio da quelle d'interesse di arte; nè le intimazioni, sia de' Memoriali con Decreti, o di Avvisi, recetti, ed altro, potranno farsi da altri fuorchè da' Portieri, i quali sanno tenuti altresì a fare tali intimazioni nel giorno stesso, in cui lor engono consegnate, o anche indilatamente secondo l'urgenza, con notarne il giorno per le debite Relazioni: Ben inteso, che per uelle ad istanza di Parte, venendo consegnate alla mattina, i Porieri dovranno intimarle al dopo pranzo, e le consegnate al dopo anzo dovranno intimarsi la mattina seguente.

XIV.

A' Portieri si dovrà corrispondere la mercede delle intimazioni affari d'interesse delle Parti, ancorchè da queste si dassero per inmati i Ricorsi, Avvisi, o altro: E sarà cura degli Uffiziali il non mmettere negli Atti per Relazione di intimazione que' Memoriali,

ed Avvisi ec., che siano stati dati per intimati, quando non consti del pagamento di mercede dovuta a' Portieri fatto nelle mani del Ricevitore.

XV.

Niuno Uffiziale potrà coprire più di una Cancelleria de' Questori, nè ingerirsi in alcun Uffizio fuori di Cancelleria, per cui sia divertito dall' assidua interessenza, e dal compimento del proprio obbligo a tenore anche degli Ordini in tale materia.

XVI.

Dovranno tutti gli Uffiziali di Cancelleria attendere seriamente alla più sollecita spedizione degli affari, con precedenza di quelli d'Uffizio, indi delle Cause miste, e Cause d'interesse di Parti. E quando le Parti vedessero oltremodo ritardate le Edizioni de' loro Dispacj, dovranno renderne inteso il Questore Relatore, il quale se la intenderà col Presidente per quella provvidenza, che sarà opportuna il caso.

XVII.

Qualunque spedizione da farsi dal Maestrato Camerale, ed Operazioni di Cancelleria per il nuovo Monte, in riguardo alle Reazioni, Rendimento de' conti, Bilanci, Liberazioni, ed altro, niente eccettuato, saranno considerate di mero Uffizio, cosicchè non si potrà esigere alcun benchè menomo pagamento, tanto in via di Emolumenti, quanto di Mercedi di fatiche, Scritture, ed altro.

XVIII.

Nelle Cause pendenti fra' Privati, ed il Regio Fisco, quando a Parte tanto nelle azioni da essa promosse verso del Fisco stesso, quanto in difendersi dalle ragioni Fiscali, sia contumace nella perfezione de' Processi, ed in sollecitarne la spedizione della Causa, i Cancellieri, Capi di Banca, e i Cancellieri de' Questori, a' quali sia commessa tal sorta di Cause, dovranno dare la notizia al Ricettore, da cui si dovrà trasmettere brieve termine di giorni tre a depositare, o cautare il Salario, e si procederà dal Maestrato in contumacia alla spedizione della Causa.

XIX.

Poichè negli affari Camerali agitansi Cause, alle quali va unito l'interesse mediato, o immediato del Regio Fisco, si dichiara:

Non essere lecito alle Parti tra loro contendenti il comporre le Cause,

Cauſe, e quiſtioni tra eſſo loro inſorte, ſenza la preciſa dipendenza al Maeſtrato ſteſſo, da cui, a tenore degli Ordini, ſaranno date le diſpoſizioni confacenti al caſo, di cui ſi tratterà.

XX.

Non ſarà lecito compromettere pendenze, quiſtioni, o dubbj fra' Privati in affari, ove il Regio Fiſco vi abbia intereſſe come ſopra, ma dovranno onninamente dipendere dal ſuddetto Maeſtrato, per averne da quello le ſue deciſioni, o pure il permeſſo, ſentito il Regio Fiſco, di farne il Compromeſſo.

XXI.

Quando compromeſſe, come ſopra, o in altro modo trattate le quiſtioni, dubbj, e pendenze fra' Privati, ſi conciliaſſero Capitoli, Lodi, Arbitramenti, o Tranſazioni, non potranno queſti, e queſte effettuarſi in alcun modo, ſenza la diſamina del Regio Fiſco, e l'approvazione del Maeſtrato.

XXII.

Non ſi potrà da Avvocati, Dottori, Cauſidici, ed altre qualunque ſianſi perſone, accettare compromeſſi, rimeſſe amichevoli, meno da' Notaj venire ad alcuna ſtipulazione, o anche ſola atteſtazione di alcuno de' Soſcriventi nelle premeſſe coſe, quando non ſiavi intervenuta la piena approvazione, ed il permeſſo ſpeciale del Maeſtrato.

XXIII.

La preſente Tariffa dovrà reſtare affiſſa, e continuamente eſpoſta nelle Cancellerie, Ragionaterie, ed altri Uffizj dipendenti dal Tribunale a pubblica ſoddisfazione, ed acciocchè ogn' uno ſappia quanto giuſtamente debbaſi corriſpondere in qualunque caſo.

TA-

TARIFFA

PEL

MAESTRATO CAMERALE.

PARTE PRIMA

NELLI AFFARI

DI

MENSA ORDINARIA.

TARIFFA

DEL

MACINATO CAMERALE.

PARTE PRIMA

DELLE TARIFFE

DI

MENSA ORDINARIA.

EMOLUMENTI

Sopra la ragione de' Salarj di Sentenze.

NElle Cauſe, che pendono nanti il Maeſtrato Camerale tanto in via di mutui ricorſi delle Parti tra ſe contendenti, o tra Privati, e Regio Fiſco, quanto commeſſe, o delegate a ueſtori; come altresì per dichiarazioni, e deciſioni: proferita la Sen-nza, o dichiarazione, il Salario deveſi a rata di Eſtimabilità della ɔſa dedotta in Giudizio, o cadente ſotto dichiarazione.

Deveſi parimente nel caſo, che la Cauſa compongaſi tra le Par-, durante il Perentorio, ed in atto di ſpedirſi in Tribunale, offer-ire la regola, della quale abbaſſo.

Ed acciocchè non vadano deluſi i giuſti diritti, ſi ſtabiliſce (an-ne a tenore di quanto viene fiſſato pel Senato) doverſi dalle Parti iſtanti per la ſpedizione delle Cauſe aver depoſitato, o cautato il Sa-rio preſſo del Ricettore, da cui dovrà apporſi in calce del Perentorio *Solutum*, o il *Cautum;* nè dovraſſi firmare il Perentorio, ſe non ap-ɔſtovi preventivamente il *Solutum*, o il *Cautum* come ſopra; Il qual poſito, o ſigurtà dovrà reſtare ſino alla ſpedizione della Cauſa: E ò ſenza pregiudizio del più, o meno della ſomma depoſitata, o cau-ta, qual debbaſi per giuſta Taſſa in viſta della Sentenza proferita, degli Articoli tranſatti, pendente il Perentorio; E ſalve ancora le ra-oni tra le ſteſſe Parti pel pagamento dello ſteſſo Salario, o concorſo medeſimo pagamento.

Per eſecuzione di quanto ſopra, dovranno i Cancellieri Capi di nca, ed i Cancellieri de' Queſtori ne' Giudizj di Cauſe commeſſe, ere ſolleciti in tenere regiſtro delle Cauſe, e perfetti che ſiano i oceſſi colle Dupliche, paſſarne la notizia al Ricettore, da cui ſarà nuto regiſtro col giorno del *Recepta* di tali Dupliche.

Quando le Parti non ſollecitino la ſpedizione dopo il Perento-ɔ: Paſſato l'anno dopo del primo Perentorio, il Ricettore, con pre-o avviſo alle Parti di un meſe, paſſerà alla Caſſa degli Emolumenti Salario, ſe depoſitato, o ad obbligare la Sigurtà a pagarlo, per indi rne debito a Caſſa: E ciò anche quando la Cauſa ſi tranſigeſſe en-ɔ l'anno, ſpirato pure il Perentorio.

Nelle Cauſe pendenti tra Privati, ed il Regio Fiſco, quando la rte tanto nelle Azioni da eſſa promoſſe verſo del Fiſco ſteſſo, quanto difenderſi dalle ragioni Fiſcali, ſia contumace nella perfezione de' oceſſi, ed in ſollecitarne la ſpedizione della Cauſa, i ſuddetti Can-llieri Capi di Banca, e i Cancellieri de' Queſtori, a' quali ſia com-

meſſa tal ſorta di Cauſe, daranno la notizia al Ricettore, da cui ſi traſmetterà breve termine di giorni tre a depoſitare, o cautare il s. lario, e ſi procederà dal Maeſtrato in contumacia alla ſpedizione dela Cauſa.

Poichè negli affari di Menſa Ordinaria agitanſi in Maeſtrato Cau- ſe, alle quali va unito l'intereſſe mediato, o immediato del Regio Fiſco, in tale caſo ſi dichiara: Non eſſere lecito alle Parti tra lo contendenti il comporre le Cauſe, e quiſtioni tra eſſe inſorte, ſena la preciſa dipendenza dal Maeſtrato ſteſſo, da cui a tenore degli O- dini ſaranno date le diſpoſizioni confacenti al caſo, di cui ſi tratte.

Non ſarà lecito compromettere pendenze, quiſtioni, o dubbj a Privati in affari, ove il Regio Fiſco vi abbia intereſſe mediato, o immediato; ma dovranno eſſe Parti onninamente dipendere dal ſu- detto Maeſtrato, per averne da quello le ſue deciſioni, oppure il pr- meſſo, ſentito il Regio Fiſco, di farne il Compromeſſo.

Quando, compromeſſe come ſopra, o in altro modo trattate l quiſtioni, dubbj, e pendenze fra Privati, ſi conciliaſſero Capitoli, Lu di, Arbitramenti, o Tranſazioni, non potranno queſti, e queſte e fettuarſi in alcun modo, ſenza la diſamina del Fiſco, e l'approvazio del Maeſtrato.

Non ſi potrà da Avvocati, Dottori, Cauſidici, ed altre qual ſia perſone accettare Compromeſſi, rimeſſe amichevoli; Meno da' No venire ad alcuna ſtipulazione, o anche ſola atteſtazione di mano Soſcriventi nelle premeſſe coſe, quando non ſiavi intervenuta la pri approvazione, ed il permeſſo ſpeciale del Maeſtrato.

Per le Sentenze diffinitive, o che abbiano forza di diffiniti il Salario deveſi a rata di Eſtimabilità della coſa, che viene ſc cognizione.

Per quelle Sentenze, le quali per modo d'interinale proviſio proferiſconſi; cioè colla clauſola: *pro nunc*, *vel donec &c.*, deveſi il S lario in regola della metà, il quale dovrà abbonarſi alle Parti in di nitiva.

Per le Sentenze in poſſeſſorio plenario, non appoſtavi alcuna ſerva di ragione nel Merito, e ſiavi immiſchiata la Proprietà, il S lario deveſi a rata di Eſtimabilità ſopra la coſa cadente in Giudiz

Quando le Sentenze contengano riſerva di Merito, deveſi il S lario in regola della metà da compenſarſi in diffinitiva.

Se tratteraſſi di Poſſeſſorio ſommariiſſimo, o interinale, e c la clauſola: *pro nunc*, *vel donec &c.*, il Salario ſarà in regola della qu parte da compenſarſi in diffinitiva.

Per le Interlocutorie, le quali cadano ſotto qualche emerge fuori del Merito della coſa principale, deveſi il Salario in regola di

quart

uarta parte, ritenuta la Eſtimabilità: E quando trattiſi di coſa in-
orporea, o incerta, ritenuta la qualità del maggiore, o minore ſog-
etto, deveſi la quarta di quella ſomma, che sborſar dovrebbeſi per
a diffinitiva dell'affar principale: Ed in entrambi i ſuddetti caſi di
ffare, il quale abbia Eſtimabilità, o incorporeo, ed incerto, dovrà
guirne la compenſa in diffinitiva.

Avvocandoſi al Maeſtrato qualche Cauſa d'intereſſe di Parti pen-
nte nanti Giudici, o Referendarj, ove ſiavi cognizione, e diſcuſſione
el punto dell'Avvocazione, il diritto di Salario ſarà della quarta parte,
ne dovrà indi compenſarſi in diffinitiva.

E quando tratteraſſi di Avvocazione di Cauſa tra Privati, ed il
egio Fiſco, il Salario ſarà in regola della ottava parte da pagarſi
alla Parte contendente col Fiſco, e da compenſarſi indi in diffini-
va come ſopra.

Per le Sentenze, o dichiarazioni negli Articoli ſopra coſe ineſti-
abili, come lo ſono le Cauſe di Prerogativa, Libertà, Competen-
a, o materia grave, e che faccia ſtato; oſſervataſi la proporzione
nto riſpetto alla qualità della Sentenza diffinitiva, o che abbia forza
diffinitiva, o in poſſeſſorio come ſopra, quanto riſpetto alla qualità
lla coſa controverſa, e delle Perſone, delle quali ſi tratterà, dovraſſi
Salario intiero, o come ſi è premeſſo di ſopra; coſicchè quando la
ntenza non ſia diffinitiva, abbia a compenſarſi il Salario ſecondo la
gola eſatto in diffinitiva.

Nelle apprenſioni de' Beni a pregiudizio de' Debitori della Re-
a Camera, per cui facciaſi concorſo di Creditori, che ſeco porti il
ver conoſcere tanto della ſuſſiſtenza, o inſuſſiſtenza, quanto del
ado di anteriorità, o poziorità de' Crediti riſpettivamente preteſi ad
cluſione del Regio Fiſco, il Salario dovraſſi in regola di Eſtima-
ità ſopra le ſole partite, ove ſiavi capacità pe' Creditori ad eſclu-
ne del Regio Fiſco; coſicchè, unite tutte le partite de' Creditori,
n mai ſi poſſa traſcendere la Eſtimabilità di quel quantitativo, che
diſtribuibile a' medeſimi, ed in tal modo non debbaſi alcun Sa-
io per que' Crediti, de' quali non ſiavi capacità nella ſoſtanza del
bitore. Per qualſivoglia poi grandioſa ſomma trattiſi, non mai ſi
trà traſcendere un intiero Salario.

Quando la Cauſa contenga più Articoli, e queſti vengano ſotto
ſteſſa Azione; o che le Azioni anche diverſe tendano allo ſteſſo
e, ed a conſeguire la ſteſſa ſoſtanza, ſiano queſti propoſti dall' At-
re, o dal Reo, non ſi dovrà nel premeſſo caſo più di un ſolo Sa-
io ſecondo la Eſtimabilità della coſa, abbenchè la deciſione foſſe
iſa in più Capi, o Articoli; e lo ſteſſo s'intenda anche quando la co-
izione cadeſſe ſopra qualche compenſa oppoſta dal Reo all' Attore.

Quando poi foſſe Giudizio di riconvenzione, non però in vi di compenſa, oppure la deciſione cadeſſe ſopra diverſe Azioni, e ten denti a conſeguire ſoſtanze diverſe, in tal caſo ſi dovrà il Salario ſe condo la Eſtimabilità di ciaſcheduna ſoſtanza, che venga ſotto di verſa Azione.

Per le Sentenze, e Deciſioni ſopra qualunque ſorta di Giudizj tr Fiſco, e Privati, ſaranno queſti tenuti alla ſola metà del Salario, avut riguardo alla qualità della Sentenza, e Deciſione, od Ordinazione, o ſervate le regole di ſopra preſcritte, ed eſcluſo il Palmario a' Cauſidi vincitori.

Per la edizione di Copie de' Voti Fiſcali per motivo, ſi dov procedere con diſtinzione:

Ove tratteraſſi di Cauſa tra Privati, o Parti, in cui l'intereſſe d Fiſco negli Articoli fra eſſe Parti pendenti ſia ſecondario, e non pri cipale

		Portieri
Per una ſola Perſona, o Famiglia	lir. 3.—.—	lir. —. 3.—
Per più perſone di diverſa Famiglia	lir. 6.—.—	lir. —. 3.—
Per qualunque Corpo Pubblico	lir. 6.—.—	lir. —. 3.—
Per più Corpi Pubblici uniti, o Congregazione dello Stato	lir. 12.—.—	lir. —. 3.—

Ed ove trattiſi d'intereſſe principale, ed immediato del Fiſco, Parte contraria al medeſimo, qualunque ſiaſi Privato, o Corpo, e Co Pubblici, dovrà aver depoſitata, o cautata la metà del Salario, che vrebbe in diffinitiva: Ben inteſo, che tale depoſito, o cauzione do compenſarſi in diffinitiva.

E quanto ſopra, oltre la mercede della Scrittura dovuta alle riſp tive Banche, a norma del preſcritto nella preſente Tariffa.

CONSTITUZIONE

Dell' intiero Salario, secondo la nuova Tariffa.

IL Salario, in regola di lir. 2. 10. — per cento di corrente sopra Estimabilità di lir. 64m. pure correnti per la ragione di Sentenza ec. ——— lir. 1600.—.—

Per la ragione del rogito in regola della quarta parte di quanto sopra, fino alla suddetta Estimabilità di lir. .m., che nel caso di intiero Salario formano ——— lir. 400.—.—

Per visione, e Taffa da farsi dal Ricettore, lire quatro per ogni lir. 100. sopra il solo diritto riguardante la ntenza, cioè sopra dette lir. 1600., che nel caso di intiero lario formano ——— lir. 64.—.—

Accessorj.

Per gli usi del Tribunale in regola di lir. 6. per 100. regolarsi sopra la partita di ragione di Sentenza, cioè sopra tte lir. 1600., le quali nel caso di intiero Salario sono lir. 96.—.—

Per l'Archivista, in regola di un soldo e mezzo per a sopra la sola partita riguardante il rogito, cioè delle suddtte lir. 400., le quali nel caso di intiero Salario sono lir. 30.—.—

Per li Portieri, in regola di lir. 6. per ogni lir. 100. lla sola partita riguardante al rogito, cioè delle suddette . 400., le quali nel caso di intiero Salario sono — lir. 25.—.—

Per gli stessi Portieri, a causa di spese per il Sigillo lir. ——. 3.—

Salario riguardante il Tribunale, e la Cancelleria lir. 2215. 3.—

Partita riguardante il Palmario a favore del Causidico ncitore, ed a rata di vittoria, in ragione della metà di anto appartiene al rogito fino alla suddetta Estimabilità lir. 64m. lir. 200.—.—

lir. 2415. 3.—

EMO-

EMOLUMENTI

Sopra Spedizioni diverse.

APprovazione di Contratti, Conti, o Maneggi, la quale da' Pi. vati, o Corpi Pubblici venga chiesta, e dal Tribunale s'in. terponga con cognizione, sia in via di Transazione, o i qualsivoglia altra sorta di Contratti, per li quali giusta la disposizion di Ragione, Gride, ed Ordini siano tenute le Parti a riportarne ta approvazione dal Tribunale:

Il Diritto sarà secondo la regola de' Salarj di Sentenze diffinitiv, escluſa la sola partita del Palmario a' Causidici, ed avuto riguardo a Estimabilità della cosa cadente sotto cognizione del Maestrato, cosicchè per qualunque grandiosa somma eccedente le lire 64m. non si possa ni transcendere la esigenza di un intiero Salario.

Escluso però ove trattisi di conti procedenti da Uffizio.

Ordinazioni semplici, ove non sia instrutto alcun Processo, nè i via Civile, nè in via Criminale:

Ad instanza di una, o più Persone della medesima Famiglia, che vivano in comunione lir. 3.—.— *Portier.* lir.—. 3.—

Di più Persone di diversa Famiglia, che abbiano distinto interesse, Comunità, Collegio, Universitá, o Paratico, due pagamenti, cioè lir. 6.—.— lir.—. 3.—

Di Città, Provincia, Ducato, ed anche della Congregazione dello Stato, quattro pagamenti, cioè ——— lir. 12.—.— lir.—. 3.—

Ove la Estimabilità della cosa, su cui caderanno tali semplici or dinazioni, sia minore di lir. 200., il pagamento del Diritto sarà del sola metà rispettivamente di quanto sopra.

Ordini, o Dichiarazioni per fare Compense, o Contrapposizioni crediti con debiti di Camera: quando trattisi di Compensa per dan pagato d' ordine superiore di Sua Eccellenza, o del Tribunale in qualunque causa sia seguito il pagamento, per qualunque Ordine, o Dichiarazione si faccia dal Tribunale *niente.* *Portier* *niente*

Ma se la Compensa sarà per danaro pagato senz' ordine superior o tratteraſſi di puro interesse tra Parti, quando tali pagamenti non b biano contrasto per ammettere la loro contrapposizione; giungend Estimabilità a lir. 200., e per qualunque maggior somma ——— lir. 3.—.— *Portier.* lir.—. 3—

Per minore entità ——— lir. 1.10.— lir.—. 3—

S

Se poi l'affare procede in via contenzioſa tra Parti, che ſeco por-
i diſcuſſione ſu l'ammettere, o rigettare l'addimandata compenſa, ſot-
entrerà la regola ſpiegata per Salarj di Sentenze, e Dichiarazioni, avuto
iguardo alla qualità della deciſione, ed alla Eſtimabilità caduta ſotto
ognizione.

E ſe in via contenzioſa col Regio Fiſco, la regola ſarà della metà,
ome di ſopra fu preſcritto.

Ordinazioni di deſcrivere alcuno per Creditore di Camera in bilan-
o, o altrimente:

Ove trattiſi di Credito di Giuſtizia verſo *Portieri.*
Camera ſenz' alcun contraſto ——— *niente.* *niente.*

Ed ove ſi trattaſſe di Credito illiquido, che ſeco portaſſe previa co-
nizione ſopra oppoſizioni tra Parte, o Parti, ed il Regio Fiſco, il Di-
tto dovrà regolarſi giuſta il preſcritto colla regola de' Salarj di Sentenze,
Dichiarazioni, avuto riguardo alla qualità della deciſione, ed entità
ella coſa dedotta in Giudizio.

Compoſizioni ſopra coſe invenzionate, ſequeſtrate, o in altro modo preteſe dal Regio Fiſco.

Si eſigerà per le Compoſizioni il Diritto ſecondo la regola preſcrit-
de' Salarj ſopra Sentenze, e Dichiarazioni, ſopra il valore della coſa
venzionata, ſequeſtrata, o preteſa dal Regio Fiſco, dedotta la impor-
nza di quanto ſi pagherà per tali Compoſizioni; Coſicchè per qualun-
ie grandioſa ſomma, non mai ſi poſſa eccedere un intiero Salario.

Ove la entità della coſa, che ſi rilaſcia, dedotta la importanza della
ompoſizione, non oltrepaſſi il valore di lir. 200. *Portieri.*
Diritto ſarà di ——— lir. 3.—.— lir.—. 3.—
Se minore di lir. 200. ——— lir. 1. 10.— lir.—. 3.—

Per ordini al Contraſcrittore della Regia Teſoreria Generale, o ſia
Ragionati Generali, e qualunque altro Uffizio per ſpedire Mandati di
alſivoglia ſorta tanto a favore de' Creditori di Giuſtizia, quanto per
iti di coſta, e qualunque altra Cauſa, niuna *Portieri.*
cettuata ——— *niente.* *niente.*

Per ſpedizioni di Ordini per ricevere dana-
, ſia in conto, o per ſaldo di debito verſo la
gia Camera, ſia in via di ſovvenzioni, o in
alunque altro modo, niuno eccettuato —— *niente.* *niente.*

Ordinazioni in materia di Annata.

Aſſolvendoſi alcuno dal pagamento di Annata in via di Compoſi-
one, Redenzione, o Tranſazione a tenore degli Editti, o Reali Or-
ni, da' quali ciò venga permeſſo: per ogni lir. 100. di Capitale, che
verrà

verrà pagato in Camera per tale Compoſizione, Redenzione, o Tranſazione lire una.

per ogni lir. 100. di Capitale lir. 1.—.—

Aſſolvendoſi per titolo di Giuſtizia, ſi fiſſerà la Eſtimabilità ſopra il preteſo pagamento in regola di tre annate, e ſopra di eſſa ſi eſigerà il Diritto colla regola già ſopra fiſſata per le Sentenze tra il Regio Fiſco, e i Privati.

La regola ſteſſa dovrà ritenerſi anche nel caſo di riduzione in via di Giuſtizia, con fiſſare la Eſtimabilità ſopra il tanto meno, che verrà dichiarato, ritenute tre Annate come ſopra.

Aſſolvendoſi, o ſoſpendendoſi il pagamento di Annata a cauſa di Povertà, il Diritto ſi eſigerà in regola della metà in cadauno de' casi come ſopra enunciati.

Emolumenti ſopra Decreti per Conſulte alla Imperiale Regia Corte, o all' Eccellenza Sua.

		Portieri
OVe ſiavi intereſſe immediato del Regio Fiſco contro qualunque Particolare, Impreſario, Appaltatore, Partitante, Provincia, Città, Comunità, Univerſità, Collegio, ed anche Congregazione dello Stato	*niente.*	*niente.*
Ove trattiſi di condurre a fine qualſivoglia ſorta di Contratto della Regia Camera con Pubblici, Privati, ed Impreſarj	*niente.*	*niente.*
In Cauſe tra il Regio Fiſco, e Privati, e come ſopra, quando le Conſulte da farſi a Sua Maeſtà, od a Sua Eccellenza, ſiano favorevoli alle ragioni Fiſcali, e contrarie agli Avverſanti dello ſteſſo Regio Fiſco	*niente.*	*niente.*

Salva però la ragione di Salario, od Onorario, ove la Sentenza, o Ordinazione lo richieda, ſecondo la regola pretaſſata.

Quando le Conſulte ſiano ad iſtanza di Parti, ed alle medeſime favorevoli contro le iſtanze, o le oppoſizioni fatte dal Regio Fiſco:

Se la Conſulta ſarà meramente informativa, di qualſivoglia materia ſi tratti, ſia in via di Guſtizia, o di Grazia,

In affari Civili

		Portieri
Ad iſtanza di una, o più Perſone della medeſima Famiglia, che vivano in comunione lir.	1. 10.— lir.	—. 3.—
Di più Perſone di diverſa Famiglia, e che abbiano diſtinto intereſſe, Comune, Univerſità, Collegio, o Paratico lir.	3.—.— lir.	—. 3.—

Di

Di una Città, Provincia, Ducato, Con- *Portieri.*
ndo, ed anche Congregazione dello Stato lir. 6.—.— lir. —. 3.—

In affari Criminali, o Miſti,

Ad iſtanza di una, o più Perſone della me- *Portieri.*
eſima Famiglia, che vivano in comunione lir. 2. 5.— lir. —. 3.—
Di più Perſone di diverſa Famiglia, ed
abbiano diſtinto intereſſe, Comune, Univer-
ſità, Collegio, o Paratico ——————— lir. 4. 10.— lir. —. 3.—
Di più Comunità, una Città, Provin-
ca, Ducato ec. ——————————— lir. 9.—.— lir. —. 3.—
Di più Città, Provincie, ed anche Con-
gregazione dello Stato ——————————— lir. 18.—.— lir. —. 3.—

Facendoſi Conſulta precedentemente a Sentenza, deciſione, o di-
chiarazione, per cui in ſeguito da Intereſſati abbia a pagarſi il Diritto
corriſpondente alla qualità del deciſo, ſi dovrà imputare quanto ſarà
ſtato eſatto per la Conſulta;

E quando la Conſulta abbia a farſi informativa poſteriormente alla
Sentenza:

Se in eſecuzione di Real Ordine, o di Sua Eccellenza, o pure deb-
bſi conſultare per natura dell' affare, di cui ſi tratti, ſenza precedente
iſtanza di Parte ——————————— *niente.* *niente.*

Ma quando abbia a conſultarſi, poichè così dalla Parte, ed Intereſ-
ſai ſiaſi inſtato, ſi eſigerà il Diritto di ſopra taſſato, non oſtante, che
iſi pagato quello della Sentenza, Ordinazione, o Dichiarazione.

Quando le Conſulte contengano Voto diffinitivo, con deciſione in
via di Giuſtizia ſopra proceſſo inſtrutto tra Parti fra loro contendenti,
o pure tra Parte, e Regio Fiſco, il Diritto eſſer dovrà ſecondo il me-
rio della Deciſione, eſcluſo qualunque pagamento per la Conſulta.

E contenendo le Conſulte Voto remiſſivo alle determinazioni di
Sua Maeſtà, o di Sua Eccellenza, il Diritto interinale della Conſulta do-
vrà eſigerſi come di Conſulta informativa, con obbligare la Parte inſtan-
te a depoſitare il Diritto, che ſeco ſarà per portare la Deciſione a teno-
re del Voto del Maeſtrato da addebitarſi alla Caſſa Maeſtrale nel ſolo
caſo della ſuperiore determinazione di Sua Maeſtà, o di Sua Eccellenza
uniforme al Voto del Tribunale; oppure da reſtituirſi in caſo diverſo;

Ben inteſo, che, quando le Superiori determinazioni ſiano modera-
tive, o ampliative de' ſenſi del Tribunale, ſalve ſaranno le ragioni del-
la Caſſa Maeſtrale, e riſpettivamente delle Parti per reſtituire, o accre-
ſcere il Salario, od Onorario a miſura della qualità della Deciſione, o
Dichiarazione.

Diritto ſopra Decreti favorevoli per Conſulta a Sua Maeſtà, o a Sua Eccellenza per aprire un Mercato, o Fiera;

		Portieri
Se in una Città ———	lir. 12.—.—	lir. —. 3-
Se in un Borgo ———	lir. 6.—.—	lir. —. 3-
Se in una Terra ———	lir. 3.—.—	lir. —. 3-

Quando il Mercato, o Fiera ſia con eſenzioni, il Diritto, tutto compreſo, ſarà,

		Portieri
Se in una Città ———	lir. 24.—.—	lir. —. 3-
Se in un Borgo ———	lir. 12.—.—	lir. —. 3-
Se in una Terra ———	lir. 6.—.—	lir. —. 3-

Diritto ſopra Decreti favorevoli per Conſulta a Sua Maeſtà, o a Sua Eccellenza Conceſſione di qualche Dazio, o Arbitrio;

Se a tempo limitato, dovrà formarſi la Eſtimabilità ſopra il dotto, che ſia per venire nel tempo, in cui durar deve una tale Con ſione, e ſopra tale Eſtimabilità ſi eſigerà la mezza per cento; ſi potranno eccedere nella formazione di tale Eſtimabilità anni ve

E quando la Conceſſione foſſe perpetua, non ſi eccederanno gli ni venti, come ſopra, nel formarne la Eſtimabilità, e ſi eſigerà la me za per cento ſopra di eſſa.

Prorogandoſi la Conceſſione fatta a tempo limitato di alcun Da o Arbitrio, ſi regolerà il Diritto ſulla metà di quanto ſopra fu taſſ

Tali Diritti dovranno da' ricorrenti depoſitarſi preſſo il Ricet re prima che le Conſulte ſi traſmettano alla Regia Corte, ed a Eccellenza, per addebitarli alla Caſſa Maeſtrale, nel caſo che ve conceſſo il ſupplicato Dazio, o Arbitrio, o pure da reſtituirſi a' correnti in caſo diverſo, ſalvochè riſpetto al ſemplice Diritto di C ſulta informativa ne' modi come ſopra taſſato, il quale dovrà re re in Caſſa anche nel caſo di negata conceſſione.

Sopra Decreti per Conſulte a Sua Maeſtà, ed a Sua Eccellenza ſopra Crediti liquidi verſo la Camera ———	*niente.* *Portie* *niente*

Sopra Crediti non liquidi, ove ſiavi diſcuſſione, il Diritto d eſigerſi in regola della mezza per cento ſopra le Partite diſcuſſe: Ben teſo, che tale Diritto ſi depoſiterà, o ſi cauterà preſſo il Ricett per indi addebitare tale depoſito, o riſpettivamente eſigerlo allor qu do il Creditore conſeguiſca l'attuale pagamento de' ſuoi Crediti chiarati, ed a rata del conſeguimento di eſſi.

Pe

Per gli Ordini, che si danno a' Ragionati Generali per intestare a Libri Camerali, o trasportare partite di Crediti da Padre in Figlio, o altro successore, sia ab intestato, o per ultima volontà, Contratto, o qualunque altro titolo, il Diritto sarà come delle Lettere missive, cioè

		Portieri.
Per una, o più Persone della medesima Famiglia, che vivano in comunione —— lir.	1. 8.— lir. —.	2.—
Per più Persone, le quali abbiano distinto interesse; Comune, Collegio, Università, o Paratico —— lir.	2. 18.— lir. —.	2.—
Per una Città, Provincia, Ducato, ed anche Congregazione dello Stato —— lir.	5. 18.— lir. —.	2.—
Per Ordini al Ragionato della mezza per cento di aggiustare i suoi Libri a causa di estinzione di qualche Censo:		
Se per una, o più Persone della medesima Famiglia, che vivano in comunione —— lir.	1. 8.— lir. —.	2.—
Per più Persone, le quali abbiano distinto interesse, Comune, Collegio, Università, o Paratico —— lir.	2. 18.— lir. —.	2.—
Per una Città, Provincia, Ducato, ed anche Congregazione dello Stato —— lir.	5. 18.— lir. —.	2.—

Assoluzioni in Cause Criminali

		Portieri.
Per una sola Persona, e titolo in Capitale lir.	7. 7. 6 lir. —.	3.—
Per due di diversa Famiglia —— lir.	14. 15.— lir. —.	3.—
Per tre —— lir.	22. 2. 6 lir. —.	3.—
Per quattro, o Corpo pubblico —— lir.	29. 10.— lir. —.	3.—

In Corporale

La metà di quanto sopra rispettivamente.

Rilasciatorie di Persone sotto sigurtà, o precetto,

		Portieri.
Per una sola Persona, e titolo in Capitale lir.	2. 5.— lir. —.	3.—
Per due di diversa Famiglia —— lir.	4. 10.— lir. —.	3.—
Per tre —— lir.	6. 15.— lir. —.	3.—
Per quattro, e non più —— lir.	9.—.— lir. —.	3.—

In Corporale

La metà di quanto sopra rispettivamente.

Rilaſciatorie aſſolute:

La metà più riſpettivamente di quanto ſopra.

Quanto alla moltiplicità de' titoli, non ſi potranno eſigere i di tre pagamenti riſpettivamente proporzionati come ſopra.

Aſſoluzioni da Sindacato:

			Portier.
Eſecutori Camerali	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Giudice delle Monete	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Giudice de' Dazj	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Giudice delle Vettovaglie di Cremona	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Giudice delle Vettovaglie di Pavia	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Referendario di Cremona	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Referendario di Pavia	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Referendario di Lodi	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Referendario di Como	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Referendario di Caſal Maggiore	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-
Qualunque altro Giudice delegato a fare le veci di Referendario	lir. 6.—.—	lir.—.	3.-

La premeſſa Regola ſi oſſerverà, quando le Relazioni de' Sinl catori ſiano affatto libere da querele, e titoli, o contengano un ſ titolo, o gravame.

Contenendo più titoli, altrettanti ſaranno i pagamenti, ſino p al numero di tre, e non più.

Rilevandoſi dal Sindacatore gravami nella ſua relazione, e nendo queſti tolti dal Maeſtrato, nulla più ſi eſigerà di quanto pra, come ſe la relazione foſſe ſtata affatto libera.

Liberazioni

Di quelli, che amminiſtrando Aziende Camerali abbiano dato buon conto del loro maneggio *niente*.	Portier. *niente*

EMOLUMENTI per le approvazioni de' Commeſſarj, e Teſorieri delle Provincie.

Provincie, che debbono riportare l' approvazione de' loro Commeſſarj, o ſiano Teſor per la Scoſſa de' Carichi, e quanto debbano corriſpondere di Diritto per tal approvazione alla Caſſa degli Emolumenti preſſo il Ricettore Camerale, ripartitamente ogni anno:

Commeſſariato del Ducato per Carichi ordinarj, e per una Lo zion

			pagheranno ogni anno
zione di anni nove	lir. 4368. 1. —	lir. 485. 6. 9	
Commessariato de' Carichi straordinarj per anni otto	lir. 4533. 6. 9	lir. 566. 13. 4	
Commessariato della Universita de' Liberati Cremonesi, per anni due	lir. 42. 15. 9	lir. 21. 7. 10 1/2	
Commessariato del Principato di Pavia, per anni sei	lir. 1078. 8. 6	lir. 179. 14. 9	
Commessariato dell' Eguaglianza ogni anno		lir. 657. 10. —	
Commessariato del Contado di Como, per un Triennio	lir. 209. 2. 3	lir. 69. 14. 9	
Commessariato del Contado di Cremona, per un Biennio	lir. 273. 15. 3	lir. 136. 17. 7 1/2	
Commessariato del Contado di Lodi, per un Biennio	lir. 304. 18. 9	lir. 152. 9. 4 1/2	
Commessariato della Città di Pavia, per anni sei	lir. 293. 10. 3	lir. 48. 18. 4	

EMOLUMENTI DOVUTI DALLE IMPRESE.

Le sottonotate Imprese dovranno pagare alla Cassa degli Emolumenti presso il Ricettore Camerale ogni anno rispettivamente, come segue:

			pagheranno ogni anno
Acquavita di Milano, e suo Ducato, per ogni Triennio	lir. 334. 12. 2	lir. 111. 10. 8 2/3	
Acquavita della Città di Lodi, e suo Contado, per ogni Triennio	lir. 430. 19. 4	lir. 143. 13. 1 1/3	
Acquavita della Città di Pavia, per ogni Triennio	lir. 129. 12. 1	lir. 43. 4. 1/3	
Acquavita del Principato di Pavia, per ogni Triennio	lir. 107. 17. 10	lir. 35. 19. 3 1/3	
Acquavita di Casal Maggiore, per ogni Triennio	lir. 177. 12. 7	lir. 59. 4. 2 1/3	
Acquavita della Città di Cremona, e suo Contado, per ogni Triennio	lir. 216. 1. —	lir. 72. —. 3	
Acquavita di Gera Lodigiana, per ogni Triennio	lir. 87. 2. —	lir. 29. —. 8	
Acquavita di Como, e suo Contado, per ogni Triennio	lir. 155. 17. 6	lir. 51. 19. 2	
Acquavita, e Tabacco di Soresina, per ogni Triennio	lir. 56. 6. —	lir. 18. 8. 8	

Au-

				pagheranno ogni anno.
Aumento alla Macina di Cremona, per ogni Triennio	lir.	263. 6.—	lir.	87. 15. 4
Bollette di Cremona, per ogni Triennio	lir.	55. 4. 6	lir.	18. 8. 2
Dazj di Soncino, per ogni Triennio	lir.	197.—. 3	lir.	65. 13. 5
Dazj di Caſal Maggiore, per ogni Triennio	lir.	259. 7. 1	lir.	86. 9.—
Dazio de' Solferini in tutto lo Stato, per un Triennio	lir.	74. 19. 1	lir.	24. 19. 8
Dazj di Pane, Vino, e Carne di Ferno, per ogni Triennio	lir.	13. 14. 5	lir.	4. 11. 5⅓
Dazj uniti di Pavia, e ſuo Principato, per un Triennio	lir.	443. 15. 9	lir.	147. 18. 7
Dazio della Birra, per ogni Triennio	lir.	43. 2. 9	lir.	14. 7. 7
Dazio dell' Endaco, per ogni Triennio	lir.	76. 13. 1	lir.	25. 11.—⅓
Dogana di Milano, per ogni Triennio	lir.	258. 4. 6	lir.	86. 1. 6
Fieno di Lodi, per ogni Triennio	lir.	234. 9. 11	lir.	78. 3. 3⅔
Fieno di Cremona, e ſuo Contado, per ogni Triennio	lir.	242.—. 5	lir.	80. 13. 5⅔
Ferma, ed amminiſtrazione del Sale, per un Seſennio	lir.	1711. 8. 6	lir.	285. 4. 9
Impreſa generale del Tabacco, per un Triennio	lir.	419. 18. 9	lir.	139. 19. 7
Impreſa generale del Giuoco del Seminario, per un Triennio	lir.	311. 19. 6	lir.	103. 19. 10
Impreſa della Mercanzia, unitamente col Dazio della Gabella Groſſa di Cremona; Dazj di Como, e Dazio della Valonia, per un Triennio	lir.	1041. 19. 10	lir.	347. 6. 7⅓
Imbottato del Contado, e Veſcovado di Lodi, per un Triennio	lir.	73.—. 7.	lir.	24. 6. 10⅓
Macina ordinaria, con l' addizione vecchia, e picciola de' Peſci, e Gambari della Città di Milano, per ogni Triennio	lir.	144. 4. 5	lir.	48. 1. 5⅔
Macina de' Borghi, e Corpi Santi della Città di Milano, per ogni Triennio	lir.	62. 4. 10.	lir.	20. 8. 3⅓

Ma-

									pagheranno ogni anno
Macina Camerale, per ogni Trien-nio	lir.	144.	4.	2	lir.	48.	1.	4 $\frac{2}{3}$
Neve, e Ghiaccio del Ducato, per ogni Triennio	lir.	62.	4.	10	lir.	20.	9.	7 $\frac{1}{3}$
Neve, e Ghiaccio di Pavia, per ogni Triennio	lir.	88.	6.	8	lir.	29.	8.	10 $\frac{2}{3}$
Neve, e Ghiaccio del Principato di Pavia, per ogni Triennio	lir.	88.	6.	8	lir.	29.	8.	10 $\frac{2}{3}$
Neve, e Ghiaccio di Cremona, per ogni Triennio	lir.	41.	10.	5	lir.	13.	16.	9 $\frac{2}{3}$
Neve, e Ghiaccio di Milano, per ogni Triennio	lir.	174.	12.	8	lir.	58.	4.	2 $\frac{2}{3}$
Neve, e Ghiaccio di Lodi, per ogni Triennio	lir.	156.	1.	9	lir.	52.	—.	7
Osteria del Regio Uffizio di Giustizia, per ogni Triennio	lir.	41.	9.	7	lir.	13.	16.	6 $\frac{1}{3}$
Osteria del Pretorio di Milano, per ogni Triennio	lir.	42.	11.	4.	lir.	14.	3.	9 $\frac{1}{3}$
Osteria alla Porta falsa del Regio Ducale Palazzo, per ogni Triennio	lir.	41.	10.	3	lir.	13.	16.	9
Pane venale del Ducato, per ogni Triennio	lir.	62.	4.	10.	lir.	20.	14.	11 $\frac{1}{3}$
Pane venale del Contado di Lodi, per ogni Triennio	lir.	189.	9.	3	lir.	63.	3.	1
Pane venale del Contado di Cremona, per ogni Triennio	lir.	189.	18.	5	lir.	63.	6.	1 $\frac{2}{3}$
Palificatura de' Molini di Cremona, per ogni Triennio	lir.	70.	5.	5	lir.	23.	8.	5 $\frac{2}{3}$
Pelli verdi del Ducato, per ogni Triennio	lir.	72.	8.	4	lir.	24.	2.	9 $\frac{1}{3}$
Pelli verdi di Cremona, e suo Contado, per ogni Triennio	lir.	152.	14.	10	lir.	50.	18.	3 $\frac{1}{3}$
Pelli verdi di Lodi, e suo Contado, per ogni Triennio	lir.	73.	18.	5	lir.	24.	12.	9 $\frac{2}{3}$
Pesce di Cremona, per ogni Triennio	lir.	70.	5.	5	lir.	23.	8.	5 $\frac{2}{3}$
Polvere Impresa Generale, per ogni Triennio	lir.	68.	—.	—	lir.	22.	13.	4

PRE-

PRESTINI.

			pagheranno ogni anno		
Porta Ticineſe, per un Triennio —	lir.	83. 19. 3	lir.	27. 19.	
Porta Romana, per un Triennio —	lir.	83. 19. 3	lir.	27. 19.	
Porta Orientale, per un Triennio —	lir.	83. 19. 3	lir.	27. 19.	
Porta Vercellina, per un Triennio —	lir.	83. 19. 3	lir.	27. 19.	
Porta Nuova, per un Triennio ——	lir.	83. 19. 3	lir.	27. 19.	
Porta Comaſina, per un Triennio —	lir.	83. 19. 3	lir.	27. 19.	
De' Roſti, per un Triennio ———	lir.	83. 19. 3	lir.	27. 19.	
Del Corduſo, per un Triennio ——	lir.	62. 5. 10	lir.	20. 15.	
Delle Farine, per un Triennio ——	lir.	62. 5. 10	lir.	20. 15.	
Della Roſa, per un Triennio ———	lir.	62. 5. 10	lir.	20. 15.	
Dell' Armi, detto di S. Ambrogio, per un Triennio ———	lir.	62. 5. 10	lir.	20. 15.	
Della Cicogna, per un Triennio —	lir.	62. 5. 10	lir.	20. 15.	
De' Boſſi, per un Triennio ———	lir.	62. 5. 10	lir.	20. 15.	

Somma totale de' Diritti dovuti ogni Triennio pe' ſuddetti Preſtini ——— lir. 961. 9. 9

Pagheranno ogni anno tutti li ſuddetti Preſtini in compleſſo ——— lir. 320. 9.

			pagheranno ogni anno		
Preſtini della Città di Lodi, per ogni Triennio ———	lir.	79. 19. 4	lir.	26. 13.	
Reſidui Dazj uniti di Lodi, per ogni Triennio ———	lir.	79. 19. 4	lir.	26. 13.	
Reſiduo Dazio del Vino a minuto del Contado di Como, per ogni Triennio	lir.	68. 14. 1	lir.	22. 11.	
Scannatura di Cremona, per un Triennio ———	lir.	93. 13. 2	lir.	31. 4.	
Stadera, o ſia Peſa del Comune di Milano, per ogni Triennio ———	lir.	71. 5. 4	lir.	23. 15.	
Torrazzo di Cremona, per ogni Triennio ———	lir.	90. 5. 11	lir.	30. 1. 1	
Entrata delle Porte di Cremona, per ogni Triennio ———	lir.	145. 4. 4	lir.	48. 8.	
Tratta de' Gualdi, per ogni Triennio	lir.	64. 8. 4	lir.	21. 9.	
Vino Foraſtiere, per ogni Triennio	lir.	82. 17. 5	lir.	27. 12.	
Vino a minuto del Ducato, per ogni Triennio ———	lir.	62. 5. 10	lir.	20. 8.	
Vino a minuto del Contado di Lodi, per ogni Triennio ———	lir.	69. 15. 4	lir.	23. 5.	

Vino

					pagheranno ogni anno		
Vino a minuto della Città di Cremona, per ogni Triennio	lir.	91.	9.	8	lir.	30.	9. 10 2/3
Vino a minuto del Contado di Cremona, per ogni Triennio	lir.	68.	13.	7	lir.	22.	17. 10 1/3
Vino a minuto della Città di Milano, per ogni Triennio	lir.	223.	7.	1	lir.	74.	9.— 1/3
Zecca di Milano, per ogni Triennio	lir.	325.	11.	8	lir.	108.	10. 6 1/3

Quando le Impreſe ſi affitteranno per maggior, o minor tempo, ſi regolerà il Ditto a rata di tempo, ritenuta la ſuddetta taſſa.

EMOLUMENTI DOVUTI DAGLI IMPRESARJ,
e da qualſivoglia altro Contraente con la Camera a cauſa di Rogito, ed Eſplezione d' Iſtromenti.

Pel Rogito,

Se in caſa del Notajo Camerale	lir.	3.	10.—
Se in Tribunale, o fuor di caſa del Notajo Camerale	lir.	7.	—.—

Diritto di Eſplezione:

Sopra Eſtimabilità di lir. 1000.	lir.	5.	—.—
Da tale ſomma abbaſſo a proporzione; Coſicchè però il pagamento non ſia minore di	lir.	3.	—.—
Dalle lir. 1000. alle lir. 3000. per cadaun migliajo	lir.	5.	—.—
Da tale ſomma in ſu per cadaun migliajo	lir.	2.	10.—
Coſicchè però non ſi poſſano eccedere in tutto	lir.	600.	—.—

Ben inteſo, che nel diritto di Eſplezione reſta compreſo quello dell' Autenticazione della Copia degli Inſtromenti.

EMOLUMENTI

Dovuti dalle ſottonotate Provincie, e Comuni per l'Approvazione della diſtribuzione del CENSO DEL SALE, *e* TASSE DE' CAVALLI.

Provincia del Ducato	lir.	667.
Contado di Cremona	lir.	479. 1
Principato di Pavia	lir.	71. 18
Contado di Lodi	lir.	361.
Contado di Como	lir.	130. 18
Caſal Maggiore	lir.	48.
Fontanella	lir.	9.
Soncino	lir.	26.
Liberati Cremoneſi	lir.	36.
Caſtel Leone	lir.	23. 4
Pizzighettone	lir.	6. 15
Vall' Intelvi	lir.	6. 16
	lir.	1868. 1

EMOLUMENTI

Sopra minute Spedizioni.

Concessione, o Rinnovazione di Comandamento Generale.

Portieri.

'E ad istanza del Regio Fisco ——— *Ex Officio.*
) Se ad istanza di Particolari, cioè di una, più Persone della medesima Famiglia, che vano in comunione ——— lir. 2. 10. — lir. —. 3. —
Se di più Persone, le quali abbiano distinto interesse, Comunità, Collegio, Università, o Paratico, due pagamenti, cioè —— lir. 5. —. — lir. —. 3. —
Se di una Città, Provincia, Ducato, ed anche della Congregazione dello Stato, quattro pagamenti, cioè ——— lir. 10. —. — lir. —. 3. —

r qualunque sorta di Avvisi, Citazioni, Termini, Perentorj, Sequestri, Precetti, tanto ne' Preparatorj, ed Ordinatorj di Cause, quanto in esecuzione di Sentenze, od Ordinazioni, contentivi, o no di Clausole gravatorie, e giustificative,

Se ad istanza del Regio Fisco ——— *Ex Officio.*
Se ad istanza di Parti ne' puri Preparatorj ed Ordinatorj, ed anche in esecuzione di Sentenze, od Ordinazioni, pe' quali sia stato pagato Salario, od Onorario ——— *niente.*

Quando trattisi di Precetti dispositivi, ed assoluti, esecutivi, apprensivi, perquisitivi ad istanza di Parte; Se in contumacia, o senza opposizione, il Diritto dovrà regolarsi sulla quarta parte di quanto dovrebbesi, se tali Concessioni venissero fatte in contenzioso Giudizio.

Rilasci di cose sequestrate, o invenzionate a titolo di Commesso.

Ove venga dichiarata ingiusta la Invenzione sopra semplice riso, e documenti giustificanti di chi patì la Invenzione, o Sequestro, o risposta de' Fermieri, o Impresarj, qualunque sia il valore della cosa da rilasciarsi — lir. 2. —. — lir. —. 3. —

Portieri.

Facendosi Causa con construzione di Processo in via Criminale, e che venga dichiarata in-

giusta la Invenzione, o Sequestro, qualunque fiasi il valore della cosa da rilasciarsi —— lir. 3.—.— lir. —. 3 *Portier*

Quando il Rilascio venga decretato, perchè non sufficientemente dal Processo sia risultata la sussistenza del Commesso; per la Ordinazione di Rilascio ———— lir. 6.—.— lir. —. 3

Seguendo Sentenza tra Parte, e Fermieri, o Impresarj con ceſso Civile di Atti, e Perentorio, la regola del Diritto sarà secondo qualità della decisione, come viene prescritto nel Capo riguardante Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni, non avuto riguardo a qualsivo preventiva Informazione, o Processo in figura anche Criminale, posſa essere stato construtto per identificare il Fatto, non dovendosi gere due Diritti, uno in Civile, ed altro in Criminale.

Rilascj di cose sequestrate per qualunque altro titolo.

Si osserverà lo stesso come sopra per qualunque somma, cioè

Ove non sia contesa tra Parte, e Parte, o tra Parte, e Fisco ———— lir. 2.—.— lir. —. *Portici*

Sendovi contesa tra Parte, e Parte, il Diritto si regolerà, come ne prescritto nel Capo riguardante i Salarj di Sentenze, ed Ordinazi

Ed ove siavi contesa tra Parte, e Fisco, la regola sarà della m come si prescrive nel Capo de' Salarj.

Per qualunque rilascio, che si conceda in esecuzione di Sente od Ordinazione, per cui sia stato pagato Salario, od Onorario, si potrà esigere altro Diritto ———— *niente.*

Lettere missive semplici in Affari Civili, ad istanza di Parte. Di Delegazioni, missioni, o Surrogazioni di Cause; Per amministrare Giustizia, Procedere, Informare, Riferire, trasmettere copia de' Processi Civili, ed anche Criminali, Risultanze, Informazioni, e simili, quando non siano ad istanza de' Processati.

Per una, o più Persone della medesima Famiglia, che vivano in comunione —— lir. 1. 8.— lir. —. 2 *Portici*

Per più Persone, le quali abbiano distinto interesse, Comunità, Collegio, Universität, o Paratico, due pagamenti, cioè ———— lir. 2. 18.— lir. —. 2

Per una Città, Provincia, Ducato, ed anche la Congregazione dello Stato, quattro pagamenti, cioè ———— lir. 5. 18.— lir. —. 2

Letter

Lettere ſuſſidiali per intimazioni di Ricorſi, o Avviſi, come pure per Decreti interinali, ed interlocutorj.

		Portieri.
Per una, o più Perſone della medeſima Famiglia, che vivano in comunione ——	lir. —. 10. —	lir. —. 2. —
Per più Perſone, le quali abbiano diſtinto Intereſſe, Comunità, Collegio, Univerſità, o Pratico, due pagamenti, cioè ——	lir. 1. —. —	lir. —. 2. —
Per una Città, Provincia, Ducato, ed anche la Congregazione dello Stato, quattro pagamenti, cioè ——	lir. 2. —. —	lir. —. 2. —

Lettere miſſive ſemplici, ad iſtanza de' Proceſſati.

		Portieri.
Per una, o più Perſone della medeſima Famiglia, che vivano in comunione ——	lir. 2. 5. —	lir. —. 2. —
Per due di diverſa Famiglia, e che vivano ſeparatamente ——	lir. 4. 10. —	lir. —. 2. —
Di tre ——	lir. 6. 15. —	lir. —. 2. —
Di quattro, e non più, o Corpi Pubblici qualunque ſiano ——	lir. 9. —. —	lir. —. 2. —

Quando le Lettere miſſive tanto in Civile, quanto in Criminale rispettivamente, contengano più provvidenze, il pagamento del Diritto alla Caſſa degli Emolumenti ſarà della metà più di dette riſpettive ſomme; ſalvo che riſpetto alla mercede de' Portieri pel Sigillo inalterabile di ſoldi due.

Quando le Lettere miſſive ſiano ſopra Affari di minor Eſtimabilità di lir. 200., il Diritto dovrà regolarſi ſopra la metà di quanto ſopra viene taſſato.

Lettere miſſive

		Portieri.
Per ſpedizione di Mandati, ed Ordini di pagamento, ove trattisi di ſoddisfare a' debiti di Camera verſo Creditori di Giuſtizia ——	*niente.*	*niente.*

Lettere miſſive per Salvocondotti, cioè ſoſpenſioni da moleſtia a tempo limitato, tanto in eſecuzione di Decreto di Sua Eccellenza, come per Decreto del Tribunale,

Ove trattiſi della Perſonale

		Portieri.
Per una, o più Perſone della medeſima Famiglia, che vivano in comunione ——	lir. 1. —. —	lir. —. 2. —

Per

Per più Persone, Comunità, Università, o Paratico ——— lir. 2.—.— lir. —. 2.—

Per più Comunità, una Città, Provincia, Ducato ec. ——— lir. 4.—.— lir. —. 2.—

Per più Città, Provincie, ed anche Congregazione dello Stato ——— lir. 8.—.— lir. —. 2.—

Ove trattisi di Personale, e Reale, la metà più di quanto sopra rispettivamente.

E quando si trattasse di Salvocondotti, o sospensioni a tempo indefinito, il doppio di quanto sopra rispettivamente.

Lettere missive, od Ordini

Diretti a' Sindici del Ducato, Provincie ec., per fare lo scarico, o la sospensione dal pagamento de' Carichi a misura del Sale Camerale a favore di qualche Comunità, per ogni stajo ridotto, o sospeso ——— lir. —. 6. 3. lir. —.

LETTERE PATENTI.

Lettere Patenti per imbottar vino in una Terra, e per un anno ——— lir. 1. 10.— lir. —.

Per più anni ——— lir. 3.—.— lir. —.

In una Giuridizione contentiva di più Terre, e per un anno, ancorchè si tratti d'una Provincia ——— lir. 3.—.— lir. —.

Per più anni ——— lir. 6.—.— lir. —.

Lettere Patenti per transitar vino per lo Stato, o introdurlo, se ad un solo Condottiere, fino a Brente mille ——— lir. 1. 10.— lir. —.

A più Condottieri, e fino a Brente mille ——— lir. 2. 5.— lir. —.

Ad un solo Condottiere, e per qualunque maggior quantitativo di Brente mille ——— lir. 2. 5.— lir. —.

A più Condottieri, e per qualunque maggior quantitativo di Brente mille ——— lir. 3.—.— lir. —.

Lettere Patenti per un Uffiziale, od Operario di Zecca ——— lir. 3.—.— lir. —.

Pel Ruolo degli Uffiziali, ed Operaj di Zecca ——— lir. 6.—.— lir. —.

Lettere Patenti, che si danno ad un Contado, o Provincia, per poter unire la Congregazione Generale ——— lir. 6.—.— lir. —.

Lt

	Portieri.
Lettere Patenti di Esenzione dal pagamen-	
di qualche Dazio, ed a tempo limitato;	
Se a favore di una sola Persona, o Fami-	
gia ——— lir. 3.—.—	lir.—.— 3.—
Se di più Persone di diversa Famiglia,	
Collegio, Monastero, o Università ——— lir. 6.—.—	lir.—.— 3.—
Quando tal' Esenzione fosse perpetua;	
Se a favore di una sola persona, e Fami-	
gla ——— lir. 6.—.—	lir.—.— 3.—
Se di più Persone di diversa Famiglia,	
Collegio, Monastero, Città, o Università — lir. 12.—.—	lir.—.— 3.—
Se di una, o più Provincie, ed anche Con-	
gregazione dello Stato ——— lir. 24.—.—	lir.—.— 3.—
Lettere Patenti di Esenzione, o sia sospen-	
sione dal pagamento del Carico del Sale Came-	
rale, per qualche urgente causa	*Portieri un solo pagamento di*
Per cadauno stajo di Sale, ed anno — lir. 3.—.—	lir.—.— 3.—
Lettere Patenti di Esenzione per Calcina a	
favore di qualche Chiesa, Collegio, o Mona-	
stero ——— lir. 2.—.—	lir.—.— 3.—
Lettere Patenti per la solita Esenzione,	
spettante a' Religiosi, di Lane, Oglio, Sapone,	
Cere, Grassine, ed altri Generi ——— lir. 6.—.—	lir.—.— 3.—
Quando siavi accrescimento di Religiosi lir. 12.—.—	lir.—.— 3.—
E quando si tratti di nuova concessione	
d'Esenzione ——— lir. 24.—.—	lir.—.— 3.—
Lettere Patenti, che si danno agl' Impre-	
sari da distribuirsi a' loro Commessarj, per ca-	
dauna di esse Patenti ——— lir. 2.—.—	lir.—.— 3.—
Lettere Patenti a tutti i Commessarj inser-	
venti alla scossa di Regalie, ed Imposizioni ordi-	
narie, straordinarie, imposte, o da imporsi lir. 2.—.—	lir.—.— 3.—
Lettere Patenti, acciocchè uno non sia mo-	
lestato, avendo pagata la sua contingente de'	
Fuochi ——— lir. 1. 10.—	lir.—.— 3.—
Quando sia per più Persone di diversa Fa-	
miglia, ed abbiano distinto interesse ——— lir. 3.—.—	lir.—.— 3.—
Ed essendo per un Comune ——— lir. 3.—.—	lir.—.— 3.—
Lettere Patenti per escutere Debitori de'	
Fuochi, qualunque sia la somma, le quali si	
danno agli Esattori delle Comunità per esigere	
i attrasati;	

Se contro particolari debitori ——— lir. 1. 10. — lir. —. 3.—
Se contro di un Comune ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—
Se contro più Comuni, Città, Provincie ec. ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di approvazione di qualche Persona ad un Uffizio,
Se a tempo limitato ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—
Se vitalizio ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di approvazione di Commessario sopra frodi di Sale,
Se a tempo limitato ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—
Se vitalizio ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di approvazione di Cancelliere del Commessario suddetto del Sale,
Se a tempo limitato ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—
Se vitalizio ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di ammissione del Giudice de' Dazj ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di ammissione de' Referendarj ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di ammissione di qualunque Sindicatore Deputato al Giudice de' Dazj, o a qualunque altro Uffizio dipendente dal Tribunale ——— lir. 6.—.— lir. —.

Lettere Patenti di ammissione dell' Attuario del Giudice de' Dazj, Referendarj, o altro Uffizio ——— lir. 3.—.— lir. —.

Lettere Patenti di Controscrittore nelle Regie Gabelle de' Sali di Cremona, perpetuo lir. 6.—.— lir. —.

Lettere Patenti di Controscrittore nelle Regie Gabelle de' Sali in Pavia, perpetuo —— lir. 6.—.— lir. —.

Lettere Patenti di Caneparo nelle Regie Gabelle de' Sali di Pavia, perpetuo ——— lir. 6.—.— lir. —.

Lettere Patenti di Pesatore de' Sali nelle suddette Regie Gabelle di Cremona, perpetuo ——— lir. 3.—.— lir. —.

Lettere Patenti di Pesatore de' Sali nelle Regie Gabelle di Pavia, perpetuo ——— lir. 3.—.— lir. —.

Lettere Patenti di Salnitraro ——— lir. 3.—.— lir. —.

Lettere Patenti per ammissione di qualunque Uffiziale nelle Cancellerie, e Banche del Maestrato, o altro Uffizio dipendente da esso lir. 6.—.— lir. —.

Lettere Patenti per ammeſſione di un Portiere del Maeſtrato Camerale ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti per tranſitare Generi, e Mercanzie dallo Stato ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di ammeſſione alla Civilità, o Cittadinanza:

Per ogni Perſona privilegiata di Civilità, o Cittadinanza ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di ammeſſione alla Immunità per XII. Figliuoli ——— lir. 3.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti per riformare, o ſia rinnovare l' Eſtimo:

Qualunque ſiaſi il Comune, o Univerſità ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Se per una Città, o Provincia ——— lir. 12.—.— lir. —. 3.—

Lettere Patenti di Approvazione di Ordini, e Capitoli fatti da un Conſiglio di qualche Comunità, o Corpo Pubblico qualunque ſiaſi, anche di Città, Provincia, e Congregazione dello Stato:

Quando non ſianvi rilievi fatti dal Fiſco, o dalle Parti intereſſate, per ogni Ordine, o Capitolo ——— lir. 1. 10.—)

Ed eſſendovi rilievi fatti dal Fiſco, o dalle Parti intereſſate, per ogni Ordine, o Capitolo ——— lir. 2.—.—) *Portieri in compleſſo un ſolo pagamento ---- lir. -. 3.-*

Lettere Patenti a favore di qualche Comunità, perchè il Ducato debba ſcaricarle dalli Carichi a cauſa di tempeſta, Guerra guerreggiata ſul luogo, o di altra urgente cagione:

Per ogni Comune ——— lir. 6.—.—)

Nè potranno eccederſi tre pagamenti, qualunque ſiaſi maggiore il numero de' Comuni, cioè ——— lir. 18.—.—) *Portieri in compleſſo un ſolo pagamento ---- lir. -. 3.-*

Lettere Patenti per Salvocondotti, cioè ſoſpenſione da moleſtia a tempo limitato, che ſi concedano in eſecuzione di Decreto di Sua Eccellenza, o del Tribunale:

Se a favore di una, o più Perſone della medeſima Famiglia, che vivano in comunione: ——— lir. 2.—.— lir. —. 3.— *Portieri.*

Se a favore di più Perſone di diverſa Famiglia, Comunità, Univerſità, o Paratico lir. 4.—.— lir. —. 3.—

Se di una Città, Provincia, Ducato, o di più Comunità ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Se di più Città, Provincie, o anche Congregazione dello Stato ——— lir. 9.—.— *Portieri.* lir. —. 3.—

Similmente quando tali ſoſpenſioni da moleſtia a tempo limitate concedanſi dal Maeſtrato:

Quando la ſoſpenſione da moleſtia ſia per Perſonale, e Reale, il Diritto ſarà della metà più di quanto ſopra viene riſpettivamente taſſato

Lettere Patenti in eſecuzione di Decreto di S. E. per Salvocondotte con ordine di togliere indiffinitamente, o ad arbitrio della ſteſſa E. S qualunque moleſtia:

Per una, o più Perſone della medeſima Famiglia, che vivano in comunione ——— lir. 3.—.— *Portieri.* lir. —. 3.—

Per più Perſone di diverſa Famiglia, Comunità, Univerſità, o Paratico ——— lir. 6.—.— lir. —. 3.—

Per più Comunità, una Città, Provincia, Ducato ec. ——— lir. 9.—.— lir. —. 3.—

Per più Città, Provincie, e Congregazione dello Stato ——— lir. 12.—.— lir. —. 3.—

Quando la ſoſpenſione da moleſtia ſia per Perſonale, e Reale, il Diritto ſarà della metà più di quanto ſopra viene riſpettivamente taſſato.

OPERAZIONI

Da farsi dal NOTAJO CAMERALE, e suo Coadjutore, come pure Diritti, e Mercedi da esigersi sopra di quelle.

IL Diritto riguardante rogito, ed esplezione degl' Instromenti in qualunque contratto, che facciasi dalla Regia Camera, tanto sopra proprietà Camerali, quanto per Appalti di qualsivoglia sorta, spettealla Cassa degli Emolumenti nella quantità, che viene prescritta nella esente Tariffa; cosicchè il Notajo Camerale, e suo Coadjutore per un titolo, o pretesto potranno pretendere, o conseguire, nè meno chi spontaneamente volesse darla, cosa alcuna.

Tutte le Operazioni, che dal Notajo Camerale, e suo Coadjutore vranno farsi preparatorie, e conducenti alla perfezione de' Contratt, tanto sopra la proprietà, o frutti, quanto per Affitti d' Imprese, Regalie, saranno di Uffizio anche in ciò, che riguardi li dettati d' Inrmazioni, Relazioni, e Scrittura di esse.

I dettati d' Instromenti, e le copie tanto per Originale, quanto da itenticarsi nei casi di sovvenzioni, che dalla Camera ricevansi nei sogni del Regio Erario, siano tali sovvenzioni con, o senza intesse da decorrere sopra Capitali somministrati, il tutto anche per risetto alla Copia da darsi autentica a' Sovventori sarà di Officio.

Similmente rispetto alla stesa, e Copia da darsi al Regio Fisco l' Confessi di restituzione, sia in tutto, o in parte de' Capitali sovnuti, anche quando la restituzione sia in via di compensa de' crelti verso la Regia Camera, con debiti, che tengano colla stessa i Sovntori a causa di Appalti, o amministrazione di qualche Regalia data impegno, il tutto sarà di Officio.

Sarà di Officio il ricevere Obblazioni, stendere Capitoli, assistead Incanti, formare le Tavole, stendere l' Atto di deliberazione per ualunque Impresa, Appalto, o qualunque altra sorta di Contratto a Fisco, ed Appaltatori, Acquirenti, Pignoratarj, Sovventori ec.

Sarà tenuto il Notajo Camerale a comunicare senz' alcuna spesa a' oncorrenti le Obblazioni, ed i Capitoli, su cui seguir debbano Incanti r Imprese, ed Appalti, o qualunque sorta di Contratti Camerali.

Finalmente ogni, e qualunque operazione del Notajo Camerale, e suo Coadjutore sino alla totale perfezione de' Contratti, stipulazione essi (salvo come abbasso) esser dovrà di Officio, cosicchè mai sotto ualunque titolo, o pretesto di caso dubbio, o non espresso, non possano detti Notajo Camerale, e suo Coadjutore pretendere, conseguire, ed vere cosa alcuna da' Contraenti, ancorchè volessero darla spontaneaente.

TASSA DEGLI INSTROMENTI DI LOCAZIONI,

Come pure di qualsivoglia altro Contratto, tanto temporale, come perpetuo, eccettuati quelli delle sottonotate Imprese, per le quali il Diritto, e la mercede dovrà continuarsi come abbasso.

Per il Dettato al Notajo Camerale, ogni foglio di due facciate, con linee 18. per ogni facciata, e caratteri 28. per cadauna linea ——————————— lir. 1. —. —

Scrittura Originale per gli Atti spettante al Coadjutore, ogni foglio scritto come sopra lir. —. 10. —

Copia da autenticarsi dal Notajo Camerale, scritta come sopra per il Coadjutore, ogni foglio ——————————— lir. —. 10. —

Per il rogito degl' Instromenti spettante alla Cassa degli Emolumenti:

Se in casa del Notajo Camerale —— lir. 3. 10. —

Se in Tribunale, o fuor di casa del Notajo Camerale ——————————— lir. 7. —. —

Diritto di Esplezione degl' Instromenti spettante alla Cassa degli Emolumenti:

Sopra Estimabilità di lir. 1000. ——————— lir. 5. —. —

Da tale somma abbasso a proporzione, cosicchè però il pagamento non sia minore di ——————————— lir. 3. —. —

Dalle lire 1000. alle lire 3000., per cadaun migliajo lir. 5. —. —

Da tale somma in su, per cadaun migliajo — lir. 2. 10. —

Cosicchè però non si possano eccedere in tutto — lir. 600. —. —

Ben inteso, che nel Diritto di Esplezione resta compreso quello della autenticazione della copia degl' Instromenti.

Sarà tenuto il Notajo Camerale *ex Officio* autenticare le copie stampate de' Capitoli, ed Instromenti delle Imprese da distribuirsi a' Ministri del Tribunale, Fiscali, ed ove convenga secondo il solito.

Quando da Contraenti con la Camera, o da altre Persone interessate si levassero copie autentiche d' Instromenti al di più della prima copia, su cui sia stato pagato il Diritto di Esplezione, saranno tenuti essi Contraenti, e come sopra, corrispondere la mercede di Scrittura pel Coadjutore nel modo sopra tassato.

E pel Notajo Camerale ogni foglio lir. —. 5. —

Diritti spettanti al Notajo Camerale per ricevere le sigurtà, che occorreranno nei Contratti di Locazioni, o altri, ove richiedasi il dover cautare:

Ove trattisi di sigurtà ammessa dal Regio Fisco col *vidit Fisci* non

n si esigerà per il Notajo Camerale in qualunque siasi caso, e di
alsivoglia si tratti, maggiore Diritto di — lir. 4. 10. —
Similmente per ricevere collaudazioni – lir. 4. 10. —
Per ricevere sigurtà non riconosciute dal Re-
o Fisco, e per somma determinata:
Per lir. 1000. ——————————— lir. 7. —. —
Sino a lir. 10m. ——————————— lir. 10. 10. —
Sino a lir. 20m. ——————————— lir. 14. —. —
Da tale somma in su, qualunque siasi, ed
che indeterminata, e indiffinita, non si ecce-
ranno ——————————————— lir. 28. —. —
Similmente per ricevere collaudazioni con
bligo solidale:
Accadendo doversi dal Notajo Camerale a ricorso del-
e Parti tra se contendenti, o Parti contendenti col Regio
Fisco, fare informazioni sopra risultanze dagli Atti Camerali
in altro qualunque modo, si dovrà al Notajo Camerale
mercede del Dettato di tal' Informazioni in ragione per
ni foglio scritto come sopra di ——— lir. 1. —. —
E al Coadjutore per ogni foglio scritto come so-
a ——————————————— lir. —. 10. —
Non potrà il Notajo Camerale dare copie di Scrittu-
e a Parti instanti, in riguardo a' Contratti della Camera, sen-
previo Decreto Maestrale, e nel caso di estraerne col
ldetto permesso, spetteranno al suddetto Notajo per ogni
glio autentico ——————————— lir. —. 5. —
E al Coadjutore per la Scrittura ogni foglio lir. —. 10. —
Occorrendo altre Operazioni ad istanza di Parte a ri-
ardo delle medesime si osserverà nella esigenza di mer-
le quanto viene rispettivamente tassato per la universa-
à delle altre Banche di Cancelleria.

Diritti, i cui pagamenti dovranno continuarsi in Tesoreria Generale.

Dalle sottonotate Imprese dovranno continuarsi i seguenti pa-
menti in Tesoreria Generale, senza che dal Notajo Camerale, e suo
adjutore a titolo di Dettati, Rogiti d'Instromenti, di ricevere si-
rtà, e collaudazioni, Scrittura, autenticazioni, atti preparatorj, ed
ro, si possa pretendere, conseguire, ed avere cosa alcuna.
Ferma Generale del Sale, per anni sei ——— lir. 1310. —. —
Mercanzia, e Dazj a quella uniti, per anni sei — lir. 2100. —. —
Tabacco, per anni sei ——————————— lir. 1800. —. —
Seminario, per anni tre ——————————— lir. 1800. —. —

DI-

DIRITTI

Di Scrittura, ed altre Operazioni per Cancellieri, e Coadjutori.

SArà carico de' rispettivi Capi di Banca negli affari appartenenti al la provincia loro rispettivamente commessa, lo stendere qualun que originale Dispaccio, Informazione, Relazione, Minuta di Lette re missive, e Lettere Patenti, Sentenze, Ordinazioni, Editti, Gride Cedole, Consulte, e qualunque altra sorta di spedizioni; come pure, ove siavi istanza del Regio Fisco, lo stendere qualsivoglia originale A viso, Termine, Perentorio, Sequestro, Rilascio, Precetto, e simil, e riportate, ove faccia di bisogno, le debite Firme de' Ministri, l soscrivere, o sia controscrivere le copie da farsi dai Coadjutori per a loro intimazione, affissione, o altro qualunque effetto opportuno, e necessario; Ed altresì il soscrivere ogni, e qualunque sorta di Dispa ci, ed altre spedizioni, niuna eccettuata, che sortire debbano dala Cancelleria.

Esser deve privativa de' rispettivi Capi di Banca l'autenticazione l qualunque Sentenza, Atto, Documento, Processo ec. Cosicchè r solo caso di legittimo impedimento del Capo di Banca, supplir de ba il Coadjutore primo.

Viene commessa a' Capi di Banca la più seria vigilanza per l buona, e regolare direzione de' Processi in Cause Fiscali, cosicc quando accada introdursi dalle Parti contrarie al Fisco Contradizion Eccezioni, o Azioni tendenti ad eternarne la spedizione, abbiano a stimolare, e costringere le Parti con termini, precetti, e perent secondo lo stile di Cancelleria, e rimettendo le Scritture al Fisc per il suo Voto, ove faccia di bisogno, e alla Lettura per la oppor na spedizione delle medesime anche in contumacia, osservata però se pre in tutto esattamente la disposizione delle Nuove Constituzio Ordini, e legittima Pratica.

Non permetteranno i Capi di Banca, se non in caso di legi mo impedimento, che i Coadjutori s'ingeriscano nelle operazioni p partenenti a' Capi stessi, come pure in Esami di Testimonj, sia in i solenne, o sommaria, come nè meno nelle Descrizioni, Apprensio Rogiti di Atti, Possessi di qualunque sorta, mentre tali, ed altre o razioni, che dirsi possano PRINCIPALI, tanto ne' preparatorj in Cau quanto in diffinitiva, o esecutiva di Sentenze, Ordinazioni, Decre Concessioni, o Contratti, appartener devono in tutto ad essi Capi di B ca secondo le provincie rispettivamente ad ogn' uno di loro comme

Quand

Quando per legittimo impedimento de' Capi di Banca si suppli-
da' Coadjutori nelle operazioni, ove siavi mercede di Diete, e
se forzose, il Diritto di queste dovrà regolarsi secondo la Tassa fatta
li Coadjutori, e non altramente.

Dovranno i Capi di Banca essere solleciti in esecuzione di Senten-
Ordinazioni, Decreti, Precetti ec. nell' abbassare gli ordini op-
tuni, e notizie alla Tesoreria Generale, Ragionati Generali, Ese-
ori Camerali, ed ovunque convenga in tutto ciò, che sia di ri-
tivo loro instituto, ed incombenza, massimamente ove trattisi di
itere Debitori della Regia Camera, pe' quali essi Capi di Banca,
qualunque altro Uffizio non dovranno ammettere dilazioni, o so-
nsioni di sorta veruna senza particolare ordine del Tribunale, e
sotto pena, per la prima volta, di pagare del proprio, e rica-
do, anche di sospensione dell' esercizio.

Saranno tenuti i Coadjutori delle rispettive Banche al regolamento,
odia, e registro delle Scritture con chiari, e distinti annotamenti, tan-
rispetto a' Libri, ove registransi gli Atti, e le missioni di Scritture, ed
one di antecedenti, o Documenti, quanto alla sopracoperta delle me-
me Scritture, cosicchè questa sia in tutto uniforme al registro, ed al-
è a formare il Sommario, con cui qualunque Processo di Scritture de-
essere compendiato coll' enunciativa degli Atti per regola di tempo,
cui sono stati dimessi, e de' Documenti prodotti, Termini, Voti
sali, Decreti, e loro rispettive Date.

Saranno parimente tenuti i Coadjutori delle rispettive Banche a te-
due registri, l'uno per le Cedole Reali, e Decreti di Sua Eccellen-
e l'altro per le Consulte alla Regia Imperial Corte, a Sua Eccellen-
e al Senato, ed ivi registrare *per extensum*, e sul giorno tali Ordini
li, Decreti, e rispettivamente Consulte appartenenti alle rispettive
che loro, formando a capo de' registri stessi un indice alfabetico del-
materie contenute in essi; e quando i volumi de' registri saranno com-
i, dovrà il Capo di Banca essere sollecito in consegnarli all' Archi-
per la loro custodia nell' Archivio.

Tutte le Scritture di Lettere missive, Patenti, Consulte, Allegati,
enze, Ordinazioni, Copie di Atti, Documenti, Instromenti, Contrat-
d ogni altro, tanto in materia di Uffizio, quanto d' interesse di Par-
misto, spetteranno a' Coadjutori delle rispettive Banche, nè potran-
ali Scritture farsi di altra mano; Ed ove trattisi di affare premuroso,
imamente per Consulte, ed Allegati, dovranno coadjuvare quelli di
Banche, dandosi in tale modo vicendevole ajuto, acciocchè il servi-
del Principe, e Tribunale non vada ritardato; Ed in ciò dovranno
e solleciti i Capi delle rispettive Banche.

Non sarà lecito a' Capi di Banca in occasione de' loro accessi per

Visite,

Visite, Inventarj, Descrizioni, Apprensioni, Atti di Possesso, o altre ove necessiti persona per scrivere, il valersi di altri, fuorchè de' Coadjutori, i quali saranno tenuti tanto negli affari di Uffizio, come d'interesse delle Parti, o misto; E quando i Coadjutori della Banca, alla cui provincia spetti l'accesso, fossero legittimamente impediti, supplir dovranno i Coadjutori di altre Banche.

Dovranno i Capi di Banca, Coadjutori loro, come qualunque Uffiziale dipendente dal Maestrato attendere seriamente alla più sollecita spedizione degli affari, con precedenza di quelli di Uffizio, indi delle Cause miste, e Cause d'interesse delle Parti.

Saranno di Uffizio, anche rispetto alla scrittura, tutte le spezioni, che riguarderanno pagamento de' Creditori di Giustizia; salvo che nascesse quistione fra Privati, o tra Parti, e Regio Fisco sopra la pertinenza de' Crediti.

Ogni, e qualunque sorta di spedizioni, ed operazioni di Cancelleria, dovranno passarsi dai Capi di Banca, e rispettivi loro Coadjutori alle mani del Ricettore Camerale, tanto essendo d'interesse di Parti, o misto, quanto siano di Ufficio, da cui vi sarà posto il *Solvit*, o pure l'*ex Officio*, ed allibrerà la riscossione con darne credito alle rispettive Banche delle riscossioni, e facendone la distribuzione nel modo, che viene ad esso Ricettore prescritto.

Dettati, e Scrittura.

Per qualsivoglia Dettato di Sentenze per originale da ritenersi negli Atti, esclusi li tenori, scritto in carta ordinaria, chiamata *bambagiola*, cosicchè il foglio sia di due facciate compite, con linee trentasciotto per ogni facciata, e caratteri ventiotto per ogni linea di carattere chiaro, e corretto, ogni foglio ——— lir. 1. 10.

Dettati d'Informazioni, Relazioni, anche contentive di stati di Cause, che facciansi al Tribunale ad instanza di Parte, per ogni foglio scritto come sopra ——— lir. 1. —

Copie di Memoriali, Ricorsi, ed altro da inserirsi nelle Lettere missive ad instanza di Parte, scritte come sopra, ogni foglio ——— lir. —. 10.

Copie di Atti, Ricorsi, Documenti in cause di Parte, scritte come sopra, ogni foglio ——— lir. —. 10.

Copie di Sentenze, ed Ordinazioni da estraersi dalle Parti in forma autentica, scritte come sopra, ogni foglio, tutto compreso ——— lir. —. 15.

Dettati di Gride, Editti ad instanza de' Possessori di Regalie separate dagli Effetti della Regia Camera, ogni foglio ——— lir. 1. —

Copi

Copia autentica di esse Gride, Editti da estraersi da
si Possessori, ogni foglio, tutto compreso ——— lir. —. 15.—
Esibendosi dai Possessori di Regalie le Gride, ed Editti antecedenti,
' quali chiedasi la sola rinnovazione, non si potrà esigere cosa al-
na sotto pretesto di Dettato originale; ma la sola mercede di co-
a autentica da estraersi in ragione come sopra, ogni foglio scritto
me sopra, tutto compreso ——— lir. —. 15.—
Quando accada per ordine del Tribunale il doversi in tali
ride, ed Editti accrescere, o immutare qualche capitolo, la
ercede sarà per ogni capitolo nuovo, o mutato, compresa la
ittura, di ——— lir. 1. —.—
Non si esigerà cosa alcuna per l'annotazione, che i rispettivi Capi
Banca dovranno porre al primo boratore dello stampo delle suddette
ride, ed Editti, dopo di averlo collazionato con la copia autentica = *si*
mpi = e soscrizione da farsi a tale annotamento da' suddetti Capi di
nca.
Per soscrivere le copie stampate delle suddette Gride, ed Editti da
bblicarsi, ed affiggersi,
Sino al num. di undici ——— lir. —. 5.—
Dalle dodici inclusivamente alle ventitrè ——— lir. —. 10.—
E pel maggior numero di dodici, in dodici ——— lir. —. 10.—
Dettati per originale da ritenersi negli Atti di Consulte
r la Regia Imperial Corte, Sua Eccellenza, o Senato nelle
e Cause ad istanza di Parte, scritte in carta mezzana tagliata
n linee 24. per ogni facciata, e caratteri 36. per ogni linea,
cadaun foglio di due facciate compite ——— lir. 1. 10.—
Scrittura delle suddette Consulte da trasmettersi come so-
, ed Allegati uniti; il tutto in carta grande di Segreteria,
n linee 24. per ogni facciata, e caratteri 40. per ogni linea
perfetta mano, per cadaun foglio di due facciate compite lir. 1. 10.—
Per collazionare, e soscrivere tali Consulte, e rubricare gli
legati uniti a quelle, non si dovrà a' Capi di Banca alcuna
rcede, per essere quella compresa nella Tassa del Dettato.

Lettere missive.

Non si dovrà esigere cosa alcuna per le Minute originali da rite-
si negli Atti di Lettere missive di qualunque sorta siano: le Minute
vranno comporsi da' Capi di Banca; le Lettere da' Coadjutori: la merce-
divisibile per giusta metà.
Lettere missive sopra Decreti da casa, senza precedenza di Voto Fi-
le; cioè Eccitatorie per amministrare giustizia; Sussidiali per intima-
ni, e simili ——— lir. —. 10.—

Lettere missive sopra Decreti di pieno Tribunale, Commissioni, Surrogazioni, e Delegazioni di Cause ——— lir. 1. 10.—

Lettere missive con previo Voto Fiscale, tanto sopra Decreti da casa, quanto di pieno Tribunale, quando non siano uniti antecedenti ——— lir. 1. 10.—

Lettere missive con precedenza di Voto Fiscale, unione di antecedenti, e Decreto diffinitivo del Tribunale, abbenchè contentivo di moltiplicate providenze, disposizioni, e decisioni ——— lir. 3.—.—

Lettere missive per rilasci di Persone detenute, o robe sequestrate, siano di qualunque numero, per qualsivoglia titolo, o rispettivo valore ——— lir. 3.—.—

Lettere missive, Ordinazioni, o Decreti per liberazione di chi abbia reso buon conto del suo maneggio in aziende Camerali ——— *niente*.

Lettere missive di liberazione da Sindacato di qualunque Giudice, o Referendario ——— lir. 3.—.—

Lettere missive sopra semplici Ordinazioni, ove non siavi instrutto Processo, abbenchè con precedenza di Voto Fiscale, purchè non sianvi uniti antecedenti ——— lir. 1. 10.—

Lettere missive a' Referendarj, o altri Giudici delegati di notizia d'avere il Tribunale ammessa qualche composizione lir. 1. 10.—

Lettere missive a' Referendarj, o altri Giudici Delegati di approzione sopra proposta composizione, e però doversi dai medesimi ammettere, quando in Causa sia stato construtto Processo, con rimettersi sopra di esso le risultanze, tanto in via di stato di Causa, quanto di semplice informazione ——— lir. 3.—.—

Quando le composizioni saranno ammesse in via di Sentenza con precedenza di Consulta a Sua Eccellenza, la mercede di Banco per Dettati, e Consulte, sarà come già di sopra fu tassata.

Lettere missive sopra Decreti, od Ordinazioni interlocutorie in Cause tra Fisco, e Parte:

Quando tali Decreti, od Ordinazioni siano favorevoli al Fisco ——— *niente*.

E quando siano favorevoli alla Parte contendente col Regio Fisco, non ostante che tali Decreti, od Ordinazioni interlocutorie, ed interinali siano proferite sopra Processo instrutto, e con unione di antecedenti ——— lir. 1. 10.—

Lettere missive sopra Sentenze, Ordinazioni diffinitive, o Decreti pure diffinitivi, ed assoluti in Cause tra il Regio Fisco, e la Parte sua contraria,

Quando siano favorevoli al Regio Fisco ——— *niente*

E quando ſiano favorevoli alla Parte contendente col Regio Fiſco, n oſtante che tali Sentenze, Ordinazioni, e Decreti diffinitivi ſiano oferiti ſopra Proceſſo inſtrutto, e con unione di antecedenti, ancorchè ntenganſi più capi di deciſioni, e providenze, non ſi potrà mai per alunque caſo eſigere più di ——— lir. 3. —.—

Nel caſo di eſtraerſi tali Sentenze, Ordinazioni, o De- ti, tanto interlocutorj, quanto diffinitivi dal Regio Fiſco *niente.*

Ed eſtraendoſi tali Sentenze, Ordinazioni, o Decreti, tanto inter- utorj, come diffinitivi dalla Parte contendente col Regio Fiſco, la mer- le ſarà di Banca per Dettato, e Scrittura, come fu di ſopra taſſata.

Lettere miſſive dirette a' Referendarj, o Giudici in Cauſe di dete- ti, o proceſſati per cagione di ſfroſi, contrabbandi, o altramente, ando ſiavi inſtanza de' medeſimi ——— lir. 1. 10.—

Per informare, traſmettere ſtati di Cauſa, copia de Pro- ſi, o Proceſſi originali; non oſtantecchè ſiavi precedenza Voto Fiſcale, ed unione di antecedenti, per tali Miſſive mercede ſarà di ——— lir. 1. 10.—

Quando le Lettere ſaranno di ſemplice notizia a' Re- endarj, o Giudici di eſſere il Tribunale paſſato a libe- ione di perſona, o perſone, e robe ——— lir. 1. 10.—

Quando contengano tali Lettere di dovere i Referendarj, o Giu- i delegati in eſecuzione di Sentenza, o Decreto Maeſtrale paſſare iberazioni di perſone, o robe, coſicchè da eſſi Referendarj, e Giu- i ſi abbia a fare Ordinazione liberatoria, o di rilaſcio Perſonale, Reale, ed anche unitamente Reale, e Perſonale, qualunque ſia il mero delle perſone, ed i titoli, come altresì il valore delle robe da ſciarſi ——— lir. 3.—.—

Lettere miſſive per Salvocondotti, cioè per ſoſpenſio- di moleſtia a tempo limitato, tanto a favore di perſo-, o perſone, quanto di roba, ſiano tali Miſſive in eſecuzio- di Decreto di Sua Eccellenza, o ſopra Decreti del Tri- nale ——— lir. 1. 10.—

Quando tali Lettere di ſoſpenſione da moleſtia ſiano ette, ed oſtenſibili a qualunque Giudice ——— lir. 3.—.—

Lettere miſſive agli Eſecutori Camerali per ſoſpenſio- da moleſtia a tempo limitato ——— lir. 1. 10.—

Lettere miſſive agli Eſecutori Camerali per ſoſpenſio- indefinita, o di togliere affatto la moleſtia, tanto Per- iale, che Reale ——— lir. 3.—.—

Lettere miſſive per cancellare partite da' Libri di mezza cento ——— lir. 1. 10.—

Lettere miſſive per moderare, o togliere da' Libri Ca-

merali partite di annata ——— lir. 3.—.—

Lettere missive di qualunque sorta in esecuzione di Reali Ordini, e di S. E. in materia di mezz' annata — lir. 1. 10.—

Lettere missive in esecuzione di Reali Ordini, e di S. E. in qualunque materia ad instanza di Parte, ove non siavi Processo instrutto in Causa ——— lir. 1. 10.—

Essendovi Processo instrutto, e tali Lettere spediscansi sopra Decreto diffinitivo, qualunque siasi la sostanza di cui si tratti, qualità, e numero di persone ——— lir. 3.—.—

Lettere missive per fare lo scarico, o sospensione da pagamento de' Carichi a misura del Sale Camerale ——— lir. 3.—.—

LETTERE PATENTI STAMPATE

Per imbottar Vino ——— lir. 1.—.—
Per Esattori, o Tesorieri de' Pubblici ——— lir. 1.—.—
Per Esenzioni di Dazio di Calcina ——— lir. 1.—.—
Per Salnitrari ——— lir. 1.—.—
Per condurre nello Stato, o transitare Vino ——— lir. 1.—.—

LETTERE PATENTI MANOSCRITTE.

Lettere Patenti per un Uffiziale, od Operario di Zecca lir. 3.—.—

Lettere Patenti ad un Contado, o Provincia per poter unire la Congregazione Generale ——— lir. 4.—.—

Lettere Patenti di esenzione dal pagamento di qualche Dazio ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di esenzione, o sia sospensione dal pagamento del Carico del Sale Camerale ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti per la solita Esenzione spettante ai Religiosi ——— lir. 4.—.—

Lettere Patenti per Commessarj degl' Impresarj ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti a qualunque Commessario inserviente alla Scossa di Regalie, ed Imposizioni ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti, perchè uno non sia molestato, avendo pagata la sua contingente de' Carichi ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti per un Comune, acciocchè non sia molestato, avendo pagata la sua contingente de' Carichi —— lir. 3.—.—

Lettere Patenti per gli Esattori de' Carichi, acciocchè possano escutere i Debitori de' Carichi attrasati ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di approvazione di qualche Persona ad un Officio ——— lir. 3.—.—

Let

Lettere Patenti di approvazione di un Commeſſario deputato ſopra frodi di Sale ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di approvazione di un Cancelliere di Commeſſario del Sale ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di ammeſſione del Giudice dei Dazj lir. 4.—.—

Lettere Patenti di ammeſſione di un Referendario — lir. 4.—.—

Lettere Patenti di Sindacatore deputato al Giudice dei Dazj, o a qualunque altro Uffizio dipendente dal Tribunale lir. 4.—.—

Lettere Patenti di ammeſſione dell' Attuario del Giudice dei Dazj, Referendarj, o altro Uffizio ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di Controſcrittore nelle Regie Gabelle de' Sali di Cremona ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di Controſcrittore nelle Regie Gabelle de' Sali di Pavia ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di Caneparo nelle Regie Gabelle de' Sali di Pavia ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di Peſatore de' Sali nelle Regie Gabelle de' Sali di Cremona ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti di Peſatore de' Sali nelle Regie Gabelle de' Sali di Pavia ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti per ammettere qualunque Uffiziale nelle Cancellerie, e Banche del Maeſtrato, o in altro Uffizio dipendente da eſſo ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti per ammettere un Portiere del Maeſtrato Camerale ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti per tranſitare nello Stato Generi, e Mercanzie; Quando ſiano manoſcritte ——— lir. 3.—.—

E quando ſtampate ——— lir. 1.—.—

Lettere Patenti di ammeſſione alla Civilità, o Cittadinanza ——— lir. 6.—.—

Lettere Patenti di ammeſſione al godimento d' Immunità a cauſa de' XII. Figliuoli ——— lir. 6.—.—

Lettere Patenti per riformare, o ſia rinnovare l' Eſtimo lir. 4.—.—

Lettere Patenti a favore di qualche Comunità, perchè il Ducato debba ſcaricarla da' Carichi a cauſa di tempeſta, Guerra guerreggiata ſul luogo, o altra urgente cauſa ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti per Salvocondotti perſonali, ed anche reali in ſeguito a' Decreti di Sua Eccellenza ——— lir. 3.—.—

Quando la ſcrittura delle ſuddette Lettere Patenti non poſſa eſſere formata in un ſolo foglio in piedi, coſicchè neceſſitaſſe il traſcriverle in più foglj, dovranno queſti eſſere in carta tagliata ordinaria con linee venti per ogni facciata, e caratteri trentaſei per ogni linea, ed ol-

oltrepaſſando il numero de' fogli il ſopra taſſato numero delle lir, ſi dovrà eſigere per ogni foglio compiuto di due facciate lir. 1.—.—

Non ſarà lecito duplicare pagamento a titolo di numero duplicato de' ricorrenti, o di Comuni, Univerſità, Collegj, Paratici, Citt, Provincie, ed anche Congregazione dello Stato in qualunque de' ſudetti, ed altri caſi, nei quali accadeſſe per tali Corpi Pubblici, e come ſopra, averſi a ſpedire Diſpacci in via di Lettere Patenti, mentre la ſuddetta Taſſa non può eſtenderſi più, che alla materialità della Scrittura, compreſavi ancora l'autenticazione, o ſia ſoſcrizione da fari da' riſpettivi Capi di Banca.

Lettere Patenti di approvazione di Ordini, e Capitoli fatti a un Conſiglio di qualche Comunità, o altro Corpo Pubblico, qualunque ſiaſi, anche di Città, Provincia, e Congregazione dello Stato, per ogni foglio di Scrittura formata come ſopra ——— lir. 1.—.—

Per tali grazioſe Spedizioni, come per qualunque altra in via di Giuſtizia, non potrà in alcun modo, nè ſotto alcun preteſto eſigeſi Diritto di ſorta alcuna a titolo di Onorarj del tutto colla preſente Tariffa aboliti; di ſollecita ſpedizione; di arbitrio, o altramente, ſano i Diſpacci in via di Miſſive, Patenti, Sentenze, Ordinazioni, Ichiarazioni, Approvazioni, Conceſſioni di Precetti eſecutivi, apprenſivi, immiſſivi, perquiſitivi, *deſcribendi*, diſpoſitivi; Rilaſcj di Perſone, e be; Dichiarazioni di Crediti in contenzioſo, Rendimento de' Conti di chi abbia amminiſtrato Effetti della Regia Camera, o in alto qualunque modo, niuno eccettuato: mentre con la preſente Tariffa ſi dichiara generalmente, e ſpecificamente non competere alla eſigenza, che quella di mercede dei Dettati, e della Scrittura nel modo di ſopra taſſato; come pure di altre operazioni, delle quali abbaſi, nè altramente, ſotto pena a' contravventori, anche nel caſo di ricevere alcuna coſa, che dalle Parti ſi daſſe ſpontaneamente, d'immediata ſoſpenſione dal loro eſercizio, ed anche maggiore, ſecondo e circoſtanze de' caſi.

SPEDIZIONI DIVERSE.

Porre Decreti ſopra Ricorſi da intimarſi, per cadauno di eſſi Decreti ——— lir. —. 5.—

Soſcrivere, o ſia controſcrivere Cedole, Avviſi, Termini, Perentorj, Precetti, Sequeſtri, Rilaſcj, e qualunque altra ſorta di Citazioni, tanto in Cauſe di mutui ricorſi, quanto in Cauſe commeſſe o delegate,

Sino al numero di undici ——— lir. —. 5.—

Dalli dodici incluſivamente alli ventitrè ——— lir. —. 10.—

Dalli

Dalli ventiquattro inclusivamente alli trentacinque lir. 1.—.—
E così per il maggior numero di dodici in dodici lir. —. 10.—
Similmente per controscrivere Comandamenti generali, ...evere Atti semplici, e Relazioni di intimazioni ——— lir. —. 5.—
Quando le Relazioni di intimazioni oltrepasseranno il ...nero di quattro, non si oltrepasseranno quattro pagamen-
cioè in tutto ——— lir. 1.—.—
Ricevere Atti con giuramento ——— lir. 1.—.—
Se vi è Rogito di figurtà per Libelli appellatorj: *De ...do, & parendo Juri*, o in altro modo di forma, compre-
il giuramento da darsi dal Principale ——— lir. 4. 10.—
Ricevere figurtà con somma determinata, cioè
Per lire mille ——— lir. 7.—.—
Sino a lire dieci mille ——— lir. 10. 10.—
Dalle dieci mille alle venti mille ——— lir. 14.—.—
Da tale somma in su, qualunque siasi, ed anche inde-
...minata, ed indefinita, non si eccederanno ——— lir. 28.—.—
Ricevere figurtà da qualunque Referendario, Sindacato-
... o altro Giudice, o Ufficiale in riguardo dell' ammini-
...azione del suo Uffizio ——— lir. 3.—.—
Ricevere figurtà di pagare li Carichi per occasione delle
...pense del §. *Collegiis* ——— lir. 4. 10.—
Fedi di continuazione, o spirata supersessoria —— lir. —. 10.—
Attestati, che diansi in esecuzione di Decreti del Pre-
...ente, o Tribunale, ancorchè siavi la protesta di valerse-
... il Supplicante contro le ragioni del Regio Fisco — lir. 1. 10.—
Per le Legalità, compresa la mercede di Scrittura — lir. 3.—.—
Unire Processi, Relazioni di Giudici, Referendarj, Commessarj, o
...lunque altro Ufficiale in Cause di Parte; come pure unire vicendevo-
...icorsi delle Parti con gli antecedenti in esecuzione de' Decreti = *Junctis ...ecedentibus &c.* per rimettere il tutto al Regio Fisco, o alla Lettura,
...mpreso il registro di tali unioni ——— lir. —. 10.—
Missioni di Scritture, e registro di esse, in tutto — lir. —. 10.—
Informazioni semplici, cioè non contentive dello stato,
...nerito della Causa, quali vengano fatte in esecuzione di De-
...to *Cancellarius informet* ——— lir. 1.—.—
Informazioni contentive dello stato di Causa, ancorchè vi fosse il pare-
...del Capo di Banca eccitato con Decreto = *Cancellarius informet cum suis occur-...etiis &c.* si osserverà quanto sopra fu già tassato nel Capo riguardante mer-
...de' Dettati; cioè per ogni foglio a due facciate compite di linee dieci-
...to per ogni facciata, e caratteri ventiotto per ogni linea lir. 1.—.—
Informazioni sommarie, che in virtù de' Decreti del Tribunale, o

di

di ſtile di Cancelleria, accadano prenderſi da' Capi delle riſpettive Bar. che, con eſame di due Teſtimonj, compreſa la Scrittura lir. 3.—.—

Aſſumendoſi maggior numero di Teſtimonj, per cadaun Teſtimonio al di più de' ſuddetti due, compreſa la Scrittura lir. 1. 10.—

Informazioni ſommarie ſopra la idoneità di alcuno, per eſſere ammeſſo all' eſercizio di qualche Uffizio ——— lir. 3.—.—

Per gli Eſami de' Teſtimonj in via di formale Proceſſo Civile, con produzione de' Capitoli, e Contrarj Interrogatorj, cioè

Ricevere il giuramento in Cancelleria, per ogni Teſtimonio da eſaminarſi ——— lir. 2. 5.—

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, quando ſia intiera, nell' eſaminare Teſtimonj, con l' opra di ore quattro alla mattina, ed ore tre al dopo pranzo, al Capo di Banca eſaminatore ——— lir. 12.—.—

E per il Coadjutore, compreſa la Scrittura dell' originale Proceſſo de' Teſtimonj ——— lir. 6.—.—

Quando l'opra in conſtruere Proceſſo de' Teſtimonj ſia della ſola mattina, o dopo pranzo; al Capo di Banca eſaminatore ——— lir. 6.—.—

Ed al Coadjutore, compreſa la Scrittura dell' originale Proceſſo ——— lir. 3.—.—

Quando dalla Parte contradicente al Proceſſo de' Teſtimonj non ſi ammetta il Capo di Banca eletto alla coſtruzione di tale Proceſſ, e vogliaſi condurre contrario Interrogatore, ſaranno a carico di tae Contradicente le Diete per il condotto contrario Interrogatore, il quae eſſer dovrà altro Cancelliere Capo di Banca.

Quando per legittimo impedimento del Capo di Banca, a cui ſpetti la coſtruzione di tali Proceſſi de' Teſtimonj, abbi a ſupplire uno de' Coajutori, la mercede di Dieta eſſer dovrà quale viene taſſata a' Coadjutor, come già fu antecedentemente preſcritto; E quanto all' aſſiſtere a tai Proceſſi per ſcrivere dovrà intervenire altro Coadjutore, e non altrament.

Per la pubblicazione di tali Proceſſi, nulla ſi eſigerà di Diritto, o mercede ——— *niente.*

Copia autentica di tali Proceſſi ſcritta nel modo già detto, cioè in carta ordinaria, foglj a due facciate intiere, con linee dieciotto per ogni facciata, e caratteri ventiotto per ogni linea, per ogni foglio ——— lir. —. 15.—

Per Rogito di Giuramento, ed Atto di Poſſeſſo da darſi a' Fermieri, o altri Impreſarj, ed Appaltatori nella Città di Milano, di Effetti della Regia Camera ——— *niente.*

Per gli Atti di Giuramento, e Poſſeſſo ad Uffiziali, e Giudici di qualunque ſorta dipendenti dal Maeſtrato —— lir. 3. 10.—

DIETE.

QUESTORE

Con Cancelliere, Scrittore, Portiere, Cameriere, e due Staffieri;

Se ex Officio.

N Città, e Corpi Santi con propria Carrozza per alcun titolo ——— *niente.*

Se fuori: per ragione di Dieta ——— *niente.*

Per ragione di ſpeſe forzoſe: Carrozza a quattro Cavalli, e Cacatura per il Portiere, di Poſta, quando ſia per Regio ſervigio, così comandi Sua Eccellenza per conto della Regia Camera; E riſpet- al vitto, ed altre ſpeſe, in via di ajuto di coſta dal Regio Era-. In difetto: Vettura per cadauna giornata, compreſo ſtallazzo, freſco, vitto, e buona mano a' Conducenti, per la ſuddetta Carroz- ——— lir. 32. —.—

Per la Cavalcatura inſerviente al Portiere, in cadaun gior-, compreſo il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4. 10.—

Vitto per ſe, ſuo ſeguito, e ſervitù, ſecondo la nota, che verrà ta del realmente ſpeſo.

In Affari di Parte, o Miſti.

In Città, con propria Carrozza ——— *niente.*

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, anto fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno lir. 32. —.—

Suo Cancelliere ——— lir. 12. —.—

Scrittore ——— lir. 6. —.—

Portiere ——— lir. 6. —.—

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 12. —.—

Ajutante dell' Ingegnere ——— lir. 6. —.—

Ragionato ——— lir. 12. —.—

Notajo Criminale ——— lir. 12. —.—

Scrittore del Notajo Criminale ——— lir. 6. —.—

Quando accada l'intervento di alcuno de' ſuddetti, altro aleſſo a due Cavalli, in cadauna giornata, tutto compreſo me ſopra ——— lir. 16. —.—

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, o delle Parti a tenore della delegazione, cosicchè nel caso di reintegrazione delle spese, alla quale fosse tenuta una delle Parti condannata, ritener debbasi in tassa la sovr' indicata, e seguente regola, cioè

Per Carrozza a quattro Cavalli in cadauna giornata, tutto compreso come sopra ——— lir. 32. —.—

Oppure per cadaun Calesso a due Cavalli, tutto compreso come sopra, in cadauna giornata ——— lir. 16.—.—

Cavalcatura, tutto compreso come sopra, per cadauna giornata ——— lir. 4. 10.—

Vitto per il Questore Delegato, in cadaun pasto — lir. 5. —.—

Per cadauno di suo seguito, e pasto ——— lir. 2. 10.—

Per cadauno de' due Staffieri, e pasto ——— lir. 1. 5.—

Nel Diritto delle Diete resta compresa qualunque operazione venga fatta sul luogo, e fatto, salvo che negli affari civili; rispetto al Cancelliere la edizione di Copie semplici, o autentiche degli Atti, che venissero richieste dalle Parti: Quanto all' Ingegnere la edizione di Relazioni, e Disegni, e quanto al Ragionato la formazione, ed edizione di Relazione, in tutto secondo la Tariffa nuovamente formata.

FISCALI GENERALI

Quando siavi speciale Delegazione con Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, Scritto; se Avvocato Fiscale due Staffieri; se Sindaco Fiscale uno Staffiere.

Se ex Officio.

In Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— *niente.*

Se fuori: quando la Delegazione proceda per comando di Sua Maestà, o di S. E. in affar grave, e somministrinsi Cavalli di Posta quanti abbisognino per conto della Regia Camera ——— *niente.*

Nel caso suddetto per vitto, ed altre spese, ajuto di costa per conto del Regio Erario.

Essendo altramente la Delegazione,

Calesso a due Cavalli per ogni giornata, tutto compreso come sopra ——— lir. 16.—.—

Cavalcatura per lo Scrittore, tutto compreso per ogni giornata ——— lir. 4. 10.—

Vitto per il Fiscale, e gl' inservienti, secondo la nota, che verrà data del realmente speso.

Se

Se in affari di Parte, o Misto.

Se in Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza — *niente.*

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi San-
i come fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell'
rlata, e del ritorno,

Ad Avvocato Fiscale ——— lir. 28. —. —
A Sindaco Fiscale ——— lir. 24. —. —
Al Cancelliere Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9. —. —
Allo Scrittore ——— lir. 4. 10. —
A cadauno de' Staffieri ——— lir. 1. 10. —

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, ritenuta la presente
ssa nel caso doversi da altra Parte condannata la reintegrazione delle spese.

Intervenendovi in occasione di accessi alcuno de' sotto annotati, si
crescerà altro Calesso a due Cavalli, come sopra.

E per ragione di Dieta,

Ingegnere ——— lir. 9. —. —
Ajutante dell' Ingegnere, quando faccia di bisogno — lir. 4. 10. —
Ragionato ——— lir. 9. —. —

Per ragione di vitto,

Al Fiscale in cadaun pasto ——— lir. 4. —. —
Per gl' Inservienti, e cadauno di essi, e pasto —— lir. 2. 10. —
Per cadauno de' Staffieri, e pasto ——— lir. 1. 5. —

Nel Diritto delle Diete viene compresa qualunque operazione si
cia sul luogo, e fatto, salvo come sopra.

Quando li Avvocati, o Sindaci Fiscali, nelle Cause, ed accessi
no uniti ad altro Ministro, non dovranno avere Cancelliere, Scrit-
e ec., ed abbisognando dell' opra di alcuno di essi, si valeranno
li Intervenienti condotti dal principale Delegato.

)TAJO CAMERALE ASSOCIANDO QUALCHE MINISTRO,

Se ex Officio.

In Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— *niente.*

Se fuori: tanto per se, quanto per il Coadjutore avrà
ndotta, e vitto unitamente al Ministro Delegato.

Operando da se.

In Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— *niente.*

Se fuori: Calesso a due Cavalli per cadauna giornata, com-
so stallazzo, rinfresco, vitto, e buona mano al Vetturino lir. 16. —. —

Vitto per se in cadaun pasto ——— lir. 3. —. —

Per il Coadjutore in cadaun pasto ——— lir. 2. 10.—
Per il Servidore in cadaun pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta.

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, associando Ministri, o operando da se, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.—

Al suo Coadjutore assistendo da Scrittore ——— lir. 7.—.—

Essendo altro Coadjutore, il quale intervenga da Scrittore ——— lir. 6.—.—

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, ritenuta nel caso di rifacimento di spese da farsi da altra Parte la presente Tarifa.

Nel diritto delle Diete viene compresa ogni operazione fatta sul luogo, e fatto, salvo come sopra.

CANCELLIERI ASSOCIANDO QUALCHE MINISTRO,

Se ex Officio.

In Città, e ne' Corpi Santi per alcun titolo ——— *niente.*
Se fuori, riceverà condotta, e vitto unitamente al Ministro delegato.

Operando da se.

In Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— *niente.*

Se fuori: Calesso a due Cavalli per cadauna giornata, compreso stallazzo, rinfresco, vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.—

Vitto per se, ed un Coadjutore, cioè cadauno di essi, e pasto ——— lir. 2. 10.—

Per il Servitore in cadaun pasto ——— lir. 1. 5.—

Se in affari di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta.

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, ed associando il Ministro delegato, o operando da se, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 12.—.—

Per il Coadjutore, il quale assiste per Scrittore — lir. 6.—.—

Vet-

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, ritenuta nel caso di reintegrazione dovuta da altra Parte la presente Tassa.

Nelle suddette Diete viene compresa ogni operazione, che si faccia sul luogo, e fatto, salvo come sopra.

PORTIERI,

Se ex Officio.

In Città, e ne' Corpi Santi, tanto servendo a' Ministri nelle loro Delegazioni, quanto associando il Notajo Camerale, o i Cancellieri per Atti Giudiciali, o operando da se in eseguire qualche comando dipendente dal loro obbligo di Portiere per alcun titolo —— *niente.*

Se fuori, servendo, o associando come sopra, ricevano cavalcatura, e vitto unitamente ad altri Inservienti.

Operando da se fuori de' Corpi Santi, cavalcatura per ogni giorno, compreso il mantenimento del Cavallo — lir. 4. 10. —

Vitto in cadaun pasto —— lir. 2. 10. —

In affare di Parte, o Misto,

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta.

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, servendo a' Ministri, o associando Uffiziali, e come sopra, o operando da se, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno —— lir. 6. —. —

Per la cavalcatura come sopra, ogni giorno —— lir. 4. 10. —

Vitto come sopra, in ogni pasto —— lir. 2. 10. —

OPERAZIONI

De' Ragionati Generali, e loro Coadjutori.

LI Ragionati Generali, a carico de' quali esser debbono tutte le or. ginali operazioni di loro Uffizio; e li Coadjutori lo trascriverle, : regiſtrarle, devono tenere esatto, rigoroso, e distinto regiſtro di ogn e qualsivoglia Effetto Camerale, tanto di Mensa Ordinaria, quanto Str ordinaria, sia in via d'introito, come di sortita, e tanto in oggi es. stente nella Regia Camera, quanto che in avvenire sia per pervenirv, o reincorporarsi.

Devono tener parimente esatto, e distinto regiſtro degli Effeti alienati, o dati in altrui amministrazione, cosicchè in qualunque ter.po si possano aver pronte le notizie individue, conducenti alla esercbilità delle ragioni Fiscali per redimere gli Effetti stessi.

Sarà a loro carico il formare Bilancj tanto generali, come parzial; assentare a' Libri, ed in Bilancio Debiti, e Crediti; regiſtrare Assegni, e Mandati; formare Tavole, e Ripartimenti; fare Contrapposizioni, d Aggiustamenti de' Libri; stendere Relazioni, ed Informazioni; form.re Conti di qualsivoglia sorta, in tutto ciò riguardi l'Azienda, ed I. teresse Camerale, anche per occasione di Contratti della Regia Camer.

Tali, ed altre Operazioni anche conducenti alla perfezione di Co. tratti, sia di Locazioni, Affitti, Alienazioni, Acquisti, Redenzioni, altri, niuno eccettuato, ove siavi interesse principale, ed immediato de. la Regia Camera, con istanza Fiscale, e previa esposizione di Cedol, o pubblicazione di Editti, comprensivi di Arbitrj per Redenzioni, o a. tro, esser dovranno di puro Uffizio, cosicchè in niun tempo, per niu. titolo, ed in niun modo non si possa mai da' Ragionati Generali, e l. ro Coadjutori pretendere, ed esigere, o conseguire cosa alcuna, nen. meno da chi volesse darla spontaneamente.

Non potranno ad istanza di Parti tra se contendenti, o di Par: contendente col Regio Fisco, come nemmeno di Parti per loro priva. interesse estrarre da' Libri, e dalle Scritture Camerali alcun Conto, copie di Scritture di qualsivoglia sorta, meno dare Fedi di risultan: da' Libri stessi, e dalle Scritture, senza che preceda Decreto Maestral.

Qualunque Operazioni saranno per sortire dalle rispettive Banch: de' suddetti Ragionati, e loro Coadjutori dovranno passare per le mai del Ricettore ad effetto di apporvi l'*Ex Officio*, o il pagamento, e di all. brarlo a tenore del di sopra disposto nella presente Tariffa.

DIRITTI DA ESIGERSI

Sopra le Opere de' Ragionati Generali, e loro Coadjutori.

Per le Tavole di qualsivoglia sorta da trasmettersi alla Tesoreria
nerale, o ad altro Uffizio, e luogo, tanto per riscossioni da farsi,
anto per pagamenti de' Salarj, ed altri Creditori di giustizia assenta-
e descritti a' Libri Camerali; atteso il nuovo sistema *niente.*

Per le Tavole, le quali si formano, e distribuiscono alle
tonotate Provincie, e Luoghi colla specificazione di quan-
debbano esigere, e corrispondere alla Camera, ed Asse-
atarj a causa del Censo, e Tasse de' Cavalli, si pagheranno
le Provincie stesse, e Luoghi le infrascritte somme, tutto
npreso,

Ducato di Milano	lir.	108.—.—
Contado di Cremona	lir.	60.—.—
Principato di Pavia	lir.	48.—.—
Contado di Lodi	lir.	48.—.—
Contado di Como	lir.	48.—.—
Pizzighettone	lir.	6.—.—
Rivolta	lir.	7.—.—
Trivilio	lir.	3.—.—
Vailate	lir.	7.—.—
Vidalengo	lir.	3.—.—
Brignano	lir.	7.—.—
Castel Ronzone	lir.	3.—.—
Liberati Cremonesi	lir.	10. 10.—
Misano	lir.	3.—.—
Fontanella	lir.	15.—.—
Formigara	lir.	6.—.—
	lir.	382. 10.—

Delle quali lir. 382. 10. ne spetterebbero a' Coadjutori
ragione di Scrittura, in regola della quarta parte, che
o —— lir. 95. 12. 8

Per li Assenti, o sia per descrivere a' Libri Camerali
ditori per qualunque titolo non si potrà esigere più della
zza per cento, constituendo il frutto al cinque per cento
un anno, ancorchè fosse convenuto in minore quantità,
quale mezza per cento non possa mai eccedere, qualun-
fosse la somma del credito —— lir. 72.—.—

Se la medesima Partita accadesse dovere trasportarsi
, o più volte da un libro ad altro —— *niente.*

Per

Per qualunque Inteſtazione a' Libri Camerali da Padre in Figlio, o altro Succeſſore, ſia *ab inteſtato*, per ultima volontà, contratto, o qualunque altro titolo, non ſi eſigerà più della mercede di Scrittura.

Per compenſe, le quali vengano dichiarate, ed ordinate dal Maeſtrato a favore di qualſivoglia Debitore di Camera, ſi eſigeranno ad ogni partita depurata, e liquida per ogni lire cento ——— lir. —. 6. 8

Coſicchè però non ſi poſſano eccedere in tutto — lir. 90. —.

Per Contrappoſizioni di partite, le quali ſi facciano a' Libri Camerali a favore de' debitori della medeſima per partite pagate in Teſoreria Generale, o in altro luogo d'ordine del Maeſtrato ——— *niente*

Per accomodamento de' Libri a cauſa de' pagamenti vengano fatti in conto, ed in ſaldo di debito, cui tengano gli Impreſarj, Appaltatori, Affittuarj, Acquirenti, Referendarj, ed Amminiſtratori di Effetti Camerali ——— *niente*

Per deſcrivere a' Libri Camerali Crediti di qualunque Perſona per Partiti, Sovvenzioni, o in virtù di Mandati, ed Ordinazioni ——— *niente*

Coſicchè però, quando accadeſſe far credito di Intereſſi, ſi potranno eſigere per ogni lire cento d'Intereſſi per un anno, regolati come ſopra in ragione di lire cinque per ogni lire cento di capitale depurato, e liquido, ancorchè foſſe convenuto in minore quantità ——— lir. —. 5.

Nè ſi potranno eccedere, tutto compreſo ——— lir. 36. —.

E ciò ſi oſſerverà col ſolo ſuddetto pagamento, ancorchè accadeſſe doverſi ſpedire più di un Mandato, e deſcriverſi, o ſia traſportarſi una, o più volte da uno ad altro libro.

Per le Fedi, che ſi fanno a' Particolari de' loro Crediti ſituati a' Libri Camerali; ove la circoſtanza ſeco porti la neceſſità di liquidare le partite con formazione di conto ſino a lire ducento ——— lir. —. 10.

Da lir. 200. ſino a mille ——— lir. 1. —.

Sino a lir. 5000. ——— lir. 1. 10.

Sino a lir. 10m. ——— lir. 2. —.

Da lir. 10m. in ſu non ſi poſſano eccedere ——— lir. 2. 18.

Per le Fedi contentive di danaro pagato, la metà di quanto ſopra.

Per le Fedi non contentive di conto, ma ſolamente indicative di conto, o ſia di ragioni ——— lir. —. 15.

Venendo il caſo di riaſſumerſi la pratica de' ripartimenti,

che

e si facevano sopra lo Stato, o parte di esso per eguaglianze
' danni a causa di alloggiamenti de' Soldati, contribuzioni, e
se simili, si potranno esigere per ogni migliajo di lire ap-
pirate, e liquide ——— lir. 6.—.—

Con che non si possano eccedere per ogni ripartimento lir. 36.—.—

Per le Relazioni, ed Informazioni, che si fanno al Mae-
stato sopra il Credito di alcun particolare Creditore della
Camera; ovvero per Conti, che si facciano tra Privati, ed
il Regio Fisco, ogni lire cento del credito appurato, e li-
quido ——— lir. —. 5.—

Cosicchè non si possano eccedere ——— lir. 22.—.—

Il medesimo dovrà osservarsi per le Relazioni, e pe'
Conti, che si facciano tra Privati, e Privati per Cause di-
pendenti da esazioni di gravezze, con Esattori, Cassieri ec.

Per quelle Relazioni, ed Informazioni, e Conti, che
accaderà di fare per altri Negozj, o Partiti tra Privati, an-
corchè dipendenti dalla Camera, ogni lire cento di credito
appurato, e liquido ——— lir. —. 5.—

Cosicchè non si possano eccedere ——— lir. 48.—.—

E quanto sopra oltre la Scrittura, meno che rispetto alle partite,
alle quali resta prefissa la sola mercede della Scrittura, la quale non
deve duplicarsi, e di quelle partite, nelle quali viene escluso qualunque
pagamento.

Quanto alla Scrittura di sole narrative, o di descrivere partite a'
Libri, si osserverà la Tassa fatta alla Cancelleria, cioè

Per ogni foglio di due facciate con linee 18. in cadauna faccia-
ta, e caratteri 28. per ogni linea ——— lir. —. 10.—

Se contentiva di conti, per ogni foglio scritto come
sopra ——— lir. —. 15.—

Per registrare Assegni, e Mandati a favore de' Creditori
Camerali di qualunque sorta già assentati, e descritti come
detti a' Libri ——— *niente.*

Per registrare Sequestri, e successivi Rilasci a favore
de' Privati, la sola Scrittura come sopra.

Rendimenti di conto de' Referendarj, come di qualunque
altra Persona, che abbi amministrate Aziende Camerali, e per
la loro liberazione, con aggiustamento de' Libri ec. ——— *niente.*

EMOLUMENTI

In Affari di Mezz' Annata.

SOpra le Spedizioni di Affari ſoggetti al Diritto di Mezz' Annata, p la quale Regalia ſi fanno li pagamenti in Teſoreria Generale, eſigeranno dal Ricettore Camerale li ſeguenti Diritti da regiſtrarſi i partita ſeparata dalle altre ſpettanti alla Caſſa degli Emolumenti, per va lerſene ſino alla contingente di annue lir. 500. aſſegnate da Sua Ecce lenza a Conſulta del Maeſtrato Camerale per l' Ufficiale deſtinato al incombenze ſuddette; e ſopravanzandone, li riterrà ad oggetto di ſu plire ne' ſuſſeguenti anni, in cui il prodotto foſſe minore delle ſudde lir. 500.

A capo di tre anni, ſopravanzando alcuna coſa di tali Diritti, que li porrà alla Caſſa degli Emolumenti diſtribuibili a tenore degli ordi

Per un pagamento, che non oltrepaſſi lir. 25. —— lir. 8. 4.
Dalle lir. 25. alle lir. 100. —— lir. 16. 8.
Dalle lir. 100. alle lir. 150. —— lir. 19. 12.
Dalle lir. 150. alle lir. 500. —— lir. 21. 4.
Dalle lir. 500. alle lir. 600. —— lir. 21. 15.
Dalle lir. 600. alle lir. 1000. —— lir. 29. 6.
Dalle lir. 1000. alle lir. 3000. —— lir. 30. 12.
Dalle lir. 3000. in ſu —— lir. 34. 8.

Per le Ordinazioni riguardanti eſenzione, o diminuzione di Mezz' Annata ſi regolerà il Diritto a tenore della cognizione, e ſoſtanza deciſa, ritenuta la regola de' Salarj ſopra Sentenze, Deciſioni ec., ed il metodo in eſſa deſcritto.

Diritti di Scrittura, ed altre Operazioni in Affari di Mezz' Annata.

Per ricevere ſicurtà, di qualunque ſomma ſi tratti lir. 4. 10.

Per il regiſtro de' Privilegj, delle Cedole Reali, ed Ordini, formato in libro grande di carta reale, ſcritto di buona mano, per ogni foglio a due facciate compite con linee trentaſei in cadauna facciata, e caratteri quaranta per cadauna linea —— lir. 1. 10.

Per ricevere negli Atti, o ſpedire Ordini all' Eſecutore Camerale di ſuperſeſſoria da moleſtia per qualche pagamento a tempo limitato —— lir. —. 10.

Se tali Ordini ſaranno per togliere la moleſtia indefinitamente, ed aſſoluti —— lir. 1. 10.

Per

Per Dettato, e Scrittura d' Informazioni ſopra ricorſi
Parte, ogni foglio di due facciate compite, con linee die-
tto in cadauna facciata, e caratteri 28. in cadauna linea lir. 1. 10.—
Copie ſemplici di qualunque ſorta, formate come ſopra,
cadaun foglio compito ——— lir. —. 10.—
Copie autentiche formate come ſopra per cadaun foglio,
to compreſo ——— lir. —. 15.—
Per gli Avviſi, e Termini a pagare, come pure le Eſecu-
ni verſo Debitori moroſi reſta provveduto nella preſente
riffa nel Capo riguardante l' Eſecutore Camerale deſtinato
i Affari di Menſa Ordinaria, dal cui Offizio dovranno ſpe-
ſi.
Per ricerca di Scritture nell' Archivio riguardante gli Af-
i di Mezz' Annata,
Se dell' anno, che correrà ——— lir. —. 10.—
Se degli anni antecedenti, e nel ſecolo, che correrà lir. 1. 10.—
Se di ulteriori ſecoli addietro,
Non ritrovando l'Atto deſiderato dalla Parte inſtante lir. 3.—.—
E ritrovando l'Atto ——— lir. 6.—.—
Per giuntare ricorſi di Parte con antecedenti, regiſtra-
a libro le Scritture, e quelle rimettere al Regio Fiſco, ed
Queſtori per la loro ſpedizione ——— lir. —. 10.—
Occorrendo altre Spedizioni uniformi a quelle apparte-
nti alle altre Banche di Cancelleria Maeſtrale, ſi dovrà re-
lare la mercede delle fatiche a tenore della Tariffa formata
dette Banche, ed univerſalità della Cancelleria.

EMOLUMENTI

Appartenenti all' Esecutore Camerale deputat negli Affari di Mensa Ordinaria.

PEr le Relazioni, ed altre Operazioni dipendenti dal loro Uffizio riguardanti interesse della Regia Camera, non si potrà esigere cosa alcuna.

Per Segnatura di Avvisi, e Termini da trasmettersi a' Debitori della Regia Camera, o agli Assegnatarj della medesima ——— *niente.*

Per le Relazioni, le quali ad instanza di Parte accadano farsi al Maestrato; Per dettato della Relazione, e firma della medesima, per ogni foglio di dettato di due facciate, linee 24. per facciata, e caratteri 36. per ogni linea ——— lir. 1. 10.—

Per qualsivoglia Precetto esecutivo reale, ancorchè comprensivo della personale contro Debitori della Regia Camera, o chi abbia mandato dalla medesima, compreso anche il rilascio delle cose esecutate, riposte, e depositate, tanto per la loro subasta, quanto per successivo pagamento del debito fatto dal debitore, lire una per ogni lire cento da regolarsi; non già sopra il quantitativo del debito, ma sopra il solo valore delle robe esecutate, sopra le quali la Camera, o i suoi Assignatarj siano rimasti cautati ———

per ogni lire cento lir. 1.—.—

Nè per qualunque grandiosa somma si tratti potrà il suddetto Diritto eccedere scudi venti in tutto, a tenore del disposto nelle Nuove Constituzioni; nè potrà tale Diritto esigersi più di una volta sotto qualunque causa, o pretesto.

Sarà tenuto l' Esecutore Camerale a tassare in iscritto gli Avvisi, e Termini pel pagamento delle intimazioni da farsi a' debitori, giusta il prescritto nella presente Tariffa, come abbasso.

Sarà pure tenuto esso Esecutore Camerale a tassare a norma della presente Tariffa i Precetti esecutivi per qualsivoglia mercede a se stesso, ed all' Attuario dovuta, e quella spettante al Commessario, ed a' Fanti, salvo sempre il come sopra disposto, di non poter conseguire se non a rata di quanto la Camera resti cautata.

Ogni, e qualunque Diritto spettante all' Esecutore Camerale, come pure qualunque mercede spettante all' Attuario, dovranno pervenire alle mani del Ricettore Camerale, da cui saranno allibrati, ed accreditati rispettivamente all' Esecutore, ed Attuario, per farglie corrispondenza a tempo debito.

Quando

Quando gli Avvisi, e Termini debbano essere intimati, come pure recetti esecutivi nelle altre Città, Luoghi, e Giuridizioni dello Stato, siavi Referendario, o altro Giudice Regio, col mezzo di cui sa curarsi la intimazione, o rispettivamente la esecuzione, dovrà secutore Camerale con sua lettera commettere il compimento de' essarj Atti a tali Referendario, o Giudice, con esigerne la rela-ne, cosicchè l'Attuario, il qual debba essere rogato di qualunque o, sia *ad referendum* all'Attuario del suddetto Esecutore.

Nel premesso caso l'Esecutore, considerata la circostanza di che intimazioni, o esecuzioni debbano farsi in luogo, o pure in qual-distanza dalla residenza de' suddetti Referendarj, o Giudici, pas-i alla tassa con la regola stessa, che viene prescritta per la Città Milano, o nelle distanze da essa.

Valendosi l'Esecutore di Lettere a' Giudici, o Referendarj, il Di-to di esse sarà come segue:

All'Esecutore per distesa, e firma di esse Lettere —— lir. 1. 10. —

Per le soprassedenze da molestia, le quali concedansi Maestrato a favore de' debitori, di qualunque somma si tti, e per qualunque causa; se a tempo limitato —— lir. —. 5. —

Se indefinita —— lir. —. 10. —

Per gli Ordini, che dianſi a' Fanti di dare tortura in e della pena pecuniaria —— *niente*.

ritti di Scrittura, ed altre Operazioni dovuti all' Attuario degli Esecutori Camerali negli Affari riguardanti le Spedizioni del Maestrato Camerale:

Per qualsivoglia Precetto esecutivo, anche comprensivo del per-ale, contro Debitori della Regia Camera, soldi cinque per ogni lire ito di capitale valore delle robe esecutate, sopra le quali la Came-o gli Assegnatarj della medesima saranno cauti del loro credito, ni lir. 100. —— lir. —. 5. —

Per gli Avvisi, e Termini da trasmettersi a' Debitori, mpresa la compilazione, scrittura, e controscrizione di i, come pure compresa la stesa della relazione, e quella e de Atti; per ogni Avviso —— lir. —. 10. —

Quanto al numero di tali Avvisi, non potrà conside-si, se non l'originale per gli Atti, la copia da intimarsi, altra per la relazione delle intimazioni da farsi a tenore gli Ordini.

Per ricevere le relazioni delle intimazioni fatte da' rtieri —— lir. —. 5. —

Per registro delle soprassedenze da molestia, le quali ven-no concesse dal Maestrato: Se

Se a favore di una, o più persone della medesima Famiglia, che vivano in comunione ——— lir. —. 10.—.

Se di più persone di diversa Famiglia, Comunità, Università, Collegio, o Paratico ——— lir. 1.—.—.

Se di una Città, Provincia, ed anche Congregazione dello Stato ——— lir. 2.—.—.

Per il registro delle Fedi de' pagamenti fatti da' debitori, che patirono molestia dall' Esecutore Camerale, ed aggiustamento de' Libri

Sino alle lire 50. ——— lir. —. 15.—.

Sino alle lire 500. ——— lir. 1. 10.—.

Sino alle lire 1000. ——— lir. 3.—.—.

Sino alle lire 3000., e qualsivoglia somma maggiore non si esigeranno più di ——— lir. 6.—.—.

Avvertendo, che la mercede non abbia a duplicarsi, bensì a verificarsi una sola volta.

Per Scrittura delle Relazioni, che occorrano farsi dall' Esecutore Camerale al Maestrato, o per qualunque altra operazione di Uffizio ——— *niente.*

Per Scrittura di esse Relazioni ad istanza di Parte, e per ogni foglio scritto in carta ordinaria tagliata, a due facciate compite, con linee ventiquattro in ogni facciata, e caratteri trentasei in ogni linea ——— lir. 1.—.—.

Scrittura delle Lettere dirette a' Referendarj, o Giudici, per far intimare Papeli, o eseguire Precetti, ed in qualunque altro modo ——— lir. —. 10.—.

Per qualsivoglia Fede ad istanza di Parte, compresa la scrittura ——— lir. 1. 10.—.

Copie semplici di Atti in Affari Maestrali, per ogni foglio in carta ordinaria, a due facciate compite di linee 18. in ogni facciata, e caratteri 28. in ogni linea ——— lir. —. 10.—.

Copie autentiche scritte come sopra, per ogni foglio lir. —. 15.—.

Mercedi a' Portieri per intimazioni di Avvisi, e Termini trasmessi dall' Esecutore Camerale in Affari di Mensa Ordinaria a' Debitori della Camera.

Tutti gli Avvisi, e Termini da trasmettersi dagli Esecutori Camerali per ordine del Maestrato Camerale a' Debitori della Camera, ad istanza del Regio Fisco, o degli Assegnatarj della Camera stessa da intimarsi nella Città di Milano, dovranno essere intimati da' Portieri dello stesso Tribunale colla mercede tassata per essi; cioè:

Entro de' Ponti, per ogni intimazione ——— lir. —. 10.—.

Fuori

Fuori de' Ponti, per ogni intimazione ——— lir. —. 15. —
Per le relazioni di tali intimazioni, e cadauna di esse lir. —. 5. —

rcedi a' Commessarj, e Fanti ne' Giudizj pendenti nanti gli Esecutori Camerali, e nelle Esecuzioni, in virtù delle cose ordinate dal Maestrato Camerale.

Per le intimazioni di Avvisi, e Termini da farsi da' Fanti a' De-ori della Regia Camera fuori della Città di Milano, come pure le altre Città, Provincie, e Luoghi dello Stato,
Intimazioni in luogo, e per cadauna di esse —— lir. —. 2. 6
Entro le dieci miglia, compresa l'andata, e ritorno lir. —. 12. 6
Dalle miglia dieci alle miglia venti ——— lir. 1. 2. 6
Dalle miglia venti alle miglia trenta ——— lir. 1. 12. 6
E così per la sopra più distanza, ogni miglia, oltre di 2. 6. per la intimazione ——— lir. —. 1. —
Per le relazioni di cadauna intimazione in qualunque si luogo fatta ——— lir. —. 2. —
Per le esecuzioni reali,
Sino alla somma di lir. 25., per ogni lira ——— lir. —. 1. —
Dalle lir. 25. alle lir. 100., per ogni lira —— lir. —. —. 9
Dalle lir. 100. sino alle lir. 500., per ogni lira — lir. —. —. 6
Dalle lir. 500. sino a qualsivoglia somma maggiore, ogni lira ——— lir. —. —. 3
Nè si potranno eccedere ——— lir. 25. —. —
E quando tali Esecuzioni reali debbano farsi fuori della sente Città di Milano, e de' suoi Corpi Santi, avranno di di quanto sopra viene tassato, per ogni miglio, com-sa l'andata, e ritorno ——— lir. —. 1. —

Facendosi tali Esecuzioni colla direzione de' Giudici Forensi in vir-di Lettere suffidiali date dal Maestrato, od Esecutore Camerale, faran-detti Giudici che la suddetta Tassa venga in tutto praticata come ora nelle loro rispettive Residenze, e Giuridizioni, a condizione che Commessario, ed i Fanti non potranno esigere detta mercede se non a rata della somma, per la quale resterà cauta la Regia Camera, non altrimente, e più sotto pena a' Contravventori del quadruplo, anche maggiore ad arbitrio del Maestrato Camerale.

Non si potrà eccedere il numero di quattro Uomini, compreso il Com-ssario, nelle suddette Esecuzioni, senza particolar ordine del Tribunale.

Quando i Precetti esecutivi siano comprensivi anche della per-nale in difetto della cauzione reale, o pure contengano la sola per-nale contro Debitori della Regia Camera,

Se

Se consegneranno nelle Carceri i Debitori, conseguiranno il doppio del come sopra tassato per le Esecuzioni reali.

Se per occasione di Esecuzioni dovranno dimorarsi ad istanza d' Debitori per una giornata, e non più, per attendere cauzione, avranno al di più di quanto sopra,

Il Commessario per tale giornata ——— lir. 3.—.—
E cadauno de' Fanti ——— lir. 2.—.—
Oltre il vitto per cadauno di essi, e pasto ——— lir. 1.15.—

Quando i suddetti Uomini siano a cavallo, non potranno pretendere cosa alcuna, se non che per occasione della suddetta giornata di aspetto a causa dello stallazzo, per cadaun Cavallo ——— lir. —.15.—

SPEDIZIONI

Riguardanti l' abolito Uffizio delle Munizioni.

PEr le Spedizioni riguardanti l' abolito Uffizio delle Munizioni, a Banca, a cui furono aggregate, oppure nel caso che veniffero destinati Ufficiali specialmente deputati a tali incombenze, dovranno osservare quanto segue:

Siccome tanto le Opere ordinarie riguardanti la manutenzione delle Fortezze, ed altro, quanto le straordinarie, le quali secondo le contingenze de' casi abbiano a farsi anche in via d' incaricazione agl' Impresarj al di più della ordinaria manutenzione convenuta, sono passive della Regia Camera; così qualunque Spedizione accaderà farsi di esposizioni di Cedole, assistenza agl' Incanti, deliberazioni, ed altro, niente eccettuato, sarà di puro Officio: nè si potrà sotto alcun titolo, o pretesto di caso dubbio, ommesso, o non preveduto, pretendere, conseguire, ed avere, nemmeno da chi lo volesse dare spontaneamente, cosa alcuna ——— *niente.*

Similmente gl' Ingegneri Camerali per le loro Visite, Stime, Conti, Bilancj, Relazioni, Collaudazioni, ed altro, niente eccettuato, non potranno pretendere, conseguire, ed avere, nemmeno da chi lo volesse dare spontaneamente, e neppure a titolo di scrittura, cosa alcuna *niente.*

Per Spedizione di Ordini de' pagamenti da farsi dalla Tesoreria Generale a buon conto, ed anche in saldo a favore degl' Impresarj, o d'altre Persone, alle quali siano state appoggiate le suddette opere *niente.*

Per gl' Incanti, Deliberazioni, ricevere figurtà, Dettato, Rogito, ed Esplezione d' Instromenti, i quali spettar debbono al Notajo Camerale

deſtinato agli Affari di Menſa Ordinaria, ſi oſſerverà in tutto ciò, che
diſpoſto nella preſente Tariffa, e nel Capo riguardante le Spedizio-
appartenenti al ſuddetto Notajo Camerale.

Per le Patenti di Salnitraro ſi eſigeranno dal Ricettore Came-
e per la Caſſa degli Emolumenti, e per ogni *Portieri.*
ente ——————————— lir. 3.—.— lir. —. 3.—

E per mercede della Scrittura di cadauna
le ſuddette Patenti per l'Ufficiale, a cui ſpet-
eſigerà detto Ricettore —— lir. 1.—.—

Quando dagl' Impreſarj, o altre Perſone, alle quali ſiano ſtate ap-
ggiate le ſuddette Opere, ſi promoveſſero quiſtioni tanto in via di
one, quanto di difeſa verſo le iſtanze Fiſcali, o pure naſceſſero
ſtioni tra' Compagni delle ſuddette Opere in riguardo delle medeſime,
cui la Banca, e gli Uffiziali aveſſero a fare delle Spedizioni ſopra
iſtanze de' ſuddetti, ſi oſſerverà nella eſigenza delle mercedi dovute
tali Spedizioni quanto reſta preſcritto nella preſente Tariffa, e nel
po riguardante la univerſalità delle Banche, e gli Uffiziali della Can-
leria Maeſtrale.

Per rendimento di Conti, e liberazione d' Impreſari, ed altre
ſone, a' quali ſiano ſtate appoggiate le ſuddette Opere per alcun ti-
o ——————————— *niente.*

Lo ricevere ſigurtà per occaſione di Contratti ſpetterà al Notajo
nerale, ſecondo la Tariffa pel medeſimo formata.

Quando accada riceverſi ſigurtà per altra cauſa in via Giudizia-
dovrà oſſervarſi quanto viene taſſato per le Banche de' Cancellieri.

COMMESSARIATO

Deputato alla esazione della Mezza per Cento.

Atteso il Concordato dalla Regia Camera col Commessario, ammette la sottonotata riscossione di provisione sopra partite de' Debitori morosi; con riserva, che ne' successivi contratti si dovrà da Commessario stare a quelle determinazioni, che saranno prese dal Tribunale in qualunque tempo, e modo, anche per la diminuzione della provisione da' Debitori morosi dovuta.

Le Partite, che verranno consegnate al Commessario da riscuoter esser dovranno a di lui carico scosse, o non scosse

Da' Debitori, che paghino in tempo ———— *niente.*

Da' Debitori morosi, la provisione, per ogni lira sarà di danari dieciotto ————————————————

per ogni lir. —. 1. 6

E ciò ogni sei mesi, ne' quali matura il pagamento; cioè alle calende di Luglio, e calende di Gennajo, per metà ogni semestre a tenore della Grida 1686.

Tale diritto di danari dieciotto per cadauna lira si dovrà esigere sopra il valore de' pegni esecutati, e non del debito nel caso, che venga fatta la Esecuzione.

E ciò oltre le spese dovute a' Fanti per la Esecuzione; Rilascio, e Vendita de' pegni esecutati secondo la Tariffa, che verrà in tale proposito fatta.

Per ciascuna sopraseedenza, la quale venga concessa dal Maestrato, fatta, o non fatta la Esecuzione, e quella presentare al Commessario, o suoi sottomessi per porvi il *vista* ———————— lir. —. 5.—

E quando prima di presentare tale sopraseedenza fosse seguita molestia, o Esecuzione, saranno tenuti i Debitori alla suddetta provisione di danari dieciotto per cadauna lira, oltre alle spese come sopra.

Per le Fedi di estinzione di Censo, abbassamenti, compense, ed altro, per apporvi il *vista*, ogni partita —— lir. —. 5.—

Il danaro corrispondente alla importanza delle partite consegnate al Commessario da riscuotersi, dovrà passarsi alla Tesoreria Generale integralmente.

Ragionato della Mezza per Cento.

Essendo un tale Uffizio di Ragionato abolito dal nuovo Piano, non dovrebbesi formare Tariffa, mercecchè le opera-

razioni di questo spettar devono a' Ragionati Generali, e loro Coadjutori.

Qualora però venisse rimesso,

Se con Salario, per qualunque sua operazione ——— *niente.*

Se senza Salario, ma con la mercede di fatiche, dovrà osservarsi la presente Tariffa.

Atteso che il danaro proveniente dalla scossa di Mezza er Cento dovrà passarsi integralmente dal Commessario alla esoreria Generale, viene abolita la pratica degli Assegni di- tti al Commessario, mentre i pagamenti verso gli Assegna- rj saranno fatti dalla medesima Tesoreria Generale.

Pel registro de' pagamenti fatti in tempo ——— *niente.*

Pel registro de' pagamenti fatti fuor di tempo, fatta, non fatta la Esecuzione a' debitori morosi, per ogni r. 100. ——— lir. —. 5. —

Nè si possano eccedere ——— lir. 12. —. —

Per gli annotamenti delle estinzioni de' Censi, sì del- Città, Provincie, e Terre, come de' Particolari,

Sino a lir. 1000. di capitale ——— lir. 2. —. —

Sino a lir. 3000. ——— lir. 4. 10. —

Sino a lir. 6000. ——— lir. 6. —. —

Da tale somma di lir. 6000. in su, per ogni lir. 1000. lir. 1. —. —

Nè si potranno eccedere per qualunque grandiosa som- a ——— lir. 12. —. —

Estraendosi Fede autentica de' suddetti annotamenti, per alunque grandiosa somma di capitale si tratti, non più di lir. 1. 10. —

Per gli annotamenti, che si fanno ad oggetto di le- e la molestia de' Censi, come dovuti agli Ecclesiastici, diante la figurtà,

Sino a lir. 1000. ——— lir. 1. 10. —

Sino a lir. 6000. ——— lir. 3. —. —

E da 6000. in su alla rata, nè si eccederanno in tutto lir. 6. —. —

Per le Fedi, che si danno a quelli, che pagano l'An- a, per poter riscuotere il Censo per intiero, non si ecce- anno ——— lir. 1. 10. —

Pel registro delle notificazioni de' Censi non notifi- i ——— *niente.*

Pel rendimento de' Conti de' Referendarj, o altri de- ati alla scossa della Mezza per Cento ——— *niente.*

Per le Informazioni d'ordine del Tribunale sopra ri- si di Parte, essendo queste comprensive de' Conti, fino r. 1000. ——— lir. 1. 10. —

E da tale somma in su, non si eccederanno —— lir. 3. —. —

EMOLUMENTI

Appartenenti al presentaneo GIUDICE DELLE MONETE, durante la di lui vita, ed esercizio; mentre cessato quello, gli Affari riguardanti tale Offizio dal nuovo Piano abolito, spetteranno in tutto al Maestrato Camerale.

I Diritti saranno esatti dal Ricettore Camerale, per passarli indi al suddetto presentaneo Giudice, durante la di lui vita, ed esercizio, e quello cessato, spetteranno alla Cassa degli Emolumenti. E qualunque operazione in affari Civili dovrà cadere sotto la Tassa di detto Ricettore.

Nelle Cause Civili, si regolerà il Salario, od Onorario secondo la qualità delle Ordinazioni diffinitive, interlocutorie, o per modo di provvisione, ed estimabilità, su di cui sarà caduto il giudizio, e la cognizione, ritenute le specificazioni de' casi già espresse pe' Salarj, ed Onorarj di Sentenze, ed Ordinazioni in Affari di Mensa Ordinaria; Cosicchè però durante la vita, ed esercizio del presentaneo Giudice, non abbia a tassarsi, se non la partita dovuta al Giudice, ed altra all' Attuario per mercede del Rogito. Cessata poi la vita, ed esercizio suddetto, si osserverà la regola fissata di esigenze, come sopra, in Affari di Mensa Ordinaria.

Nelle Cause Criminali, dovrà ritenersi la regola fissata nelle nuove Tariffe pel Giudice de' Dazj, e tutto dovrà essere tassato, ed esatto dal Tesoriere, o sia Ricevitore destinato negli affari Criminali dal Maestrato Camerale.

Non potranno il Giudice suddetto, e i suoi Luogotenenti in alcun modo, in alcun tempo, ed in qualunque circostanza fare composizioni, ancorchè si trattasse di cosa leggerissima, indipendentemente dal Maestrato Camerale, ma dovranno il tutto consultare, ed attendere le determinazioni di quel Tribunale.

Non potrà il Giudice dare Patenti di Luogotenente, o di Ufficiale ad alcuna persona, la quale non sia eletta dal Maestrato Camerale a cui resta riserbata tale elezione.

Diritti da esigersi dal Ricettore Camerale per le Patenti da darsi a' Luogotenenti, ed Uffiziali, che dovranno esser Biennali, i quali Diritti dovranno corrispondersi al Giudice.

Patenti di Luogotenente,
Se in una Città dello Stato ——— lir. 14.—.—
Se in un Borgo, o Pieve ——— lir. 7.—.—
Patenti di Uffiziale pel Giudice, e suoi Luogotenenti pure

Biennali ——————————————— lir. 3. 10.—
Scrittura di esse Patenti pel Cancelliere,
Se di Luogotenente ——————— lir. 3.—.—
Se di Uffiziale ——————————— lir. 1. 10.—

Dovranno il Giudice, e i suoi Luogotenenti onninamente riferire
ribunale tutte le Cause d'Invenzioni, Trasgressioni di Gride, e si-

Ben inteso, che i suddetti Luogotenenti dovranno contempora-
ente partecipare quanto sopra anche allo stesso Giudice, e che saran-
indacati anch' essi con grave *animadversione* in caso di mancanza.

Di tutti i Corpi di Delitto, Condanne, Multe, e Composizioni,
il Giudice, prededotte però da tutto l'ammasso le spese necessarie,
rza parte, e di questa medesima terza parte ne spetterà un ter-
l suo Cancelliere.

Lo stesso pe' Luogotenenti, quando siano cadute sotto di loro
nvenzioni, e come sopra.

Tutte le Invenzioni, Condanne, Multe, Composizioni, e Corpi
Delitto dovranno pervenire alle mani del Ricettore Camerale.

Mercedi di Fatiche per l' Attuario, o sia Cancelliere negli Affari riguardanti l' Uffizio delle Monete.

Per l'Attuario, o sia Cancelliere nelle Cause Civili si dovrà pra-
e circa la esigenza di sue mercedi tutto ciò, che viene prescritto per
che, Scritture, ed Atti alla Cancelleria Maestrale, e tali merce-
ovranno essere esatte in tutto dal suddetto Ricettore Camerale.

Per le mercedi in affari Criminali, dovrà osservarsi la Tassa fatta
l'Attuario Criminale del Giudice de' Dazj, e quelle verranno tas-
, ed esatte dal Tesoriere, o sia Ricettore in ciò destinato dal Mae-
o Camerale.

EMO-

EMOLUMENTI

Appartenenti al Giudice de' Dazj.

LA elezione de' Luogotenenti del Giudice de' Dazj per qu Borghi insigni di questo Ducato di Milano, ne' quali sarà dl Maestrato Camerale giudicato opportuno il deputarsi, spetterà al stesso Maestrato.

Diritti da esigersi dal Ricettore Camerale per le Patenti di Elezione de' Luogotenen del Giudice de' Dazj, i quali Diritti dovranno corrispondersi allo stesso Giudice:

Per cadauna Patente di Luogotenente del Giudice de' Dazj Giudice stesso, da cui dovranno essere firmate ———— lir. 14.—.—

Cause puramente Criminali.

Nelle Cause puramente Criminali, dovrà ritenersi la regola, ce viene fissata nelle nuove Tariffe per gli altri Giudici, e tutto dvrà essere tassato, ed esatto dal Tesoriere, o sia Ricettore destina negli affari Criminali dal Maestrato Camerale.

Dovranno tra le Cause puramente Criminali ritenersi quelle, cl avranno le istanze con Esposizioni degli Impresarj, Proprietarj, Amministratori di Regalie in sola via Criminale per contravvenzion alle Gride, ed acciocchè si proceda alle pene corporali prescrit dalle Gride stesse.

Cause Miste.

Per le Esposizioni proposte dagl' Impresarj, Possessori, o Amministratori di Regalie in via semplicemente esecutiva con produzion di titolo, Capitoli, e Gride ad oggetto d'impedire le contravven zioni, e pregiudizj introdotti, o che attentano introdursi alle priva tive a' medesimi concesse, come pure di conseguire pene pecuniari prescritte dagli Editti a favore de Impresarj, e come sopra;

O la Causa si termina nanti il Giudice de' Dazj, e questi conse guirà da' Contravventori que' Diritti, che seco porta la costruzione, perfezione de' Processi;

O le Parti si converranno, sempre però con adesione del Regi Fisco, ed approvazione del Maestrato, ed in tal caso si dovrà dal Attore, o Attori,

Per la Esposizione, compresa la ammissione de' Testimonj a

essere

re esaminati in qualunque numero siano ——— lir. 7.—.—

Per le vendite delle Robe cadute in Commesso, e Composi-
ni, il tre e mezzo per cento del valore ricavato dalle vendite,
del quantitativo tacitato colle composizioni; del quale al Giudice
spetteranno, per ogni lir. 100. ——— lir. 2.—.—

Ed all' Attuario, e suo Scrittore per ogni lir. 100. lir. 1. 10.—

Nè si potrà dal Giudice, suo Attuario, e Scrittore pretendere
corrispondenza del tre e mezzo per cento in natura, ma solamen-
sopra il ricavato all' Asta dalle cose vendute, o dal conseguito in
di Composizione; E quanto al Tabacco, Polvere d' Archibuso,
quavita, e simili, che devono passarsi alle rispettive Ferme, ed
prese, conseguiranno il tre e mezzo per cento i suddetti Giu-
e, Attuario, e Scrittore sopra quella valutazione, che dal Mae-
to verrà fissata ne' Capitoli, o in altro modo, come stimerà con-
ire.

Per assistenza del Giudice, e suo Attuario alle stime di Robe
ute in Commesso, qualunque siasi il consumo di tempo per tale
stenza, come pure per intervenire, ed assistere agl' Incanti, il Di-
o viene compreso in quello del tre e mezzo per cento sopra il
ore delle cose subastate, e come sopra; e però ——— *niente*.

Occorrendo al Giudice dover assistere a perquisizioni tanto in
tà, come fuori di Essa, avrà la ragione di conseguire il Diritto
e Diete, come già fu tassato nella Generale Tariffa di esse, e
si rinnova nella presente.

Per Decreti di perquisizione senz' assistenza del Giudice; o Com-
sione di Precetto perquisitivo ——— lir. 7.—.—

Ed ove la estimabilità della cosa da perquirersi non
epassi le lir. 200. ——— lir. 3. 10.—

Per le Ordinazioni rilasciatorie di Commesso —— lir. 3.—.—

Per l'ammessione a provare, che la Causa, di cui si
ta, abbia origine da Contratto,

Per ciascuna persona ammessa, e per ciascun capo di
tto ——— lir. 4.—.—

Cosicchè però mai non si possano eccedere tre pagamenti per
lunque maggior numero di persone, e capi di delitto.

Si dichiara in oltre non potersi eccedere i tre pagamenti per
Jniversità, Collegj, Comunità, Paratici, e qualunque altri Corpi
blici.

Per l'ammessione de' Capitoli, Documenti, ed Esame de' Testi-
nj prodotti da' Contradicenti fino al numero di tre Capitoli, e tre
timonj; Per ogni Reo producente, e per ciascun capo di delit-
——— lir. 4.—.—

Oltre-

Oltrepaſſando il ſuddetto numero; per il di più ſino al n. di ſei per cadauno di eſſi riſpettivamente per li ſoprappiù al ſuddetto n. di tre ——— lir. 2.—.—

Ed eccedendo il n. di ſei riſpettivamente per li ſoprappiù, e cadauno di eſſi ——— lir. 1.—.—

Nè ſi potrà per qualunque maggior numero di nove riſpettivamente eccedere i ſuddetti pagamenti.

Dagli Eſponenti, ed Attori per la ammeſſione de' Capitoli, e Eſame de' Teſtimonj a riprovare, ſi eſigerà in regola della metà riſpettivamente di quanto ſopra fu taſſato.

Per le Relazioni di ſtati di Cauſe in voce, ed in iſcritto, che ſi facciano a Sua Eccellenza, ed al Maeſtrato, tanto ad iſtanza de' Proceſſati, quanto per eſecuzione de' Decreti, Ordini, e Lettere di Sua Eccellenza, e Maeſtrato, da ciaſcuno Inſtante, e per cadaun Capo di delitto ——— lir. 4.—.—

Nè ſi potranno eccedere tre pagamenti per qualunque maggior numero di Perſone inſtanti, abbenchè ſi tratti di Univerſità, Collegj, Paratici, Comunità, e Corpi pubblici, ed anche maggior numero di Capi di delitto.

Se le Relazioni de' ſtati di Cauſa vengano formate ſopra Proceſſi eccedenti foglj 100., ſi deve al Giudice al di più di quanto ſopra il Diritto di viſione, cioè —— lir. 5.—.—

Quando tali Relazioni de' ſtati di Cauſe, o Informazioni ſiano ad iſtanza degli Attori, il Diritto ſi eſigerà in regola della metà riſpettivamente di quanto ſopra fu taſſato.

Facendoſi le dette Relazioni per conſultare circa al modo di procedere, o perchè dall' Eccellenza Sua, o Maeſtrato venga ciò comandato *ex Officio* ——— *niente.*

Per le Relazioni diffinitive fatte con il Voto al Maeſtrato, per ciaſcun Reo, o ammeſſo a nuove difeſe, e per ciaſcun Capo di delitto ——— lir. 8.—.—

Nè ſi potranno eccedere tre pagamenti per qualunque maggior numero de' Rei, o ammeſſi a nuove difeſe, ancorchè ſi tratti di Univerſità, Collegj, Paratici, Comunità, e Corpi pubblici, ed anche maggior numero de' Capi di delitto.

Se il Proceſſo, ſu cui ſiaſi formata la Relazione diffinitiva, eccederà i foglj cento, ſi eſigeranno per la Viſione, e per gli Atti, qualunque ſiaſi il numero de' Rei, o ammeſſi a nuove difeſe, come pure il numero de' delitti ——— lir. 5.—.—

Se ſarà preceduta la Relazione di ſtato di Cauſa, ſi dedurrà, e farà compenſa di ciò, che è ſtato pagato per tale ſtato di Cauſa, e per la metà della Viſione.

Per

Per le Ordinazioni liberatorie in eſecuzione di Lettere
: dal Maeſtrato ſopra le dette Relazioni diffinitive, o ſtati
auſa, ſi eſigeranno da ogni Reo, e per cadaun Capo di de-
) ——— lir. 3.—.—

Nè ſi potranno mai eccedere tre pagamenti, come già ſi
tto di ſopra.

Per le Ordinazioni, che la Cauſa abbia origine da con-
:o, oppure: *Sublata Criminalitate Civiliter eſſe producendum;* per
un Proceſſato, e Capo di delitto ——— lir. 4.—.—

Nè ſi eccederanno tre pagamenti, come ſopra.

E ciò oltre il Diritto di viſione, quando il Proceſſo
gli Atti ecceda i foglj 100., cioè di ——— lir. 5.—.—

Se gli ammeſſi a provare, che la Cauſa abbia origi-
la contratto, ſi libereranno, atteſa la remiſſione, o deſi-
za della Parte; per ciaſcun Capo, e ciaſcun Liberato,
e la viſione, quando il Proceſſo oltrepaſſi li foglj 100.

Al Giudice per la Relazione ——— lir. 4.—.—

E per la Ordinazione ——— lir. 1. 10.—

Nè ſi eccederanno tre pagamenti come ſopra.

Per l'ammeſſione a nuove difeſe; per ciaſcun Ammeſ-
e ciaſcun Capo di delitto ——— lir. 3.—.—

Nè ſi eccederanno tre pagamenti, come ſopra.

Per le Ordinazioni liberatorie, come di una figurtà
itura ad arbitrio, ancorchè il Proceſſo contenga molti
; ſe la Cauſa ſarà ſpedita con unica Sentenza —— lir. 3.—.—

Per le altre Ordinazioni, Liberatorie, Soſpenſive, di
ormazioni, d'Inquiſizioni, Circonſcrizione di Condanne,
i Reati per eſecuzione di Lettere del Maeſtrato, o Li-
zioni per mancamento d'indizj, o di ſoſpenſione da mo-
a, dove non interviene cognizione di Cauſa; per ciaſ-
Proceſſato, e ciaſcun Capo di Delitto ——— lir. 3.—.—

Nè ſi eccederanno tre pagamenti, come ſopra.

Per le Liberazioni in Cauſe di Terza Tavola, e ſimi-
ſe precederanno indizj, o ſarà formata la Inquiſizio-
per ciaſcun Proceſſato, e cadaun Delitto; per la mezza
azione ——— lir. 2.—.—

E per la Ordinazione ——— lir. 1. 10.—

Nè ſi potranno eccedere tre pagamenti, quando tali
erazioni, ed Ordinazioni ricadano ſopra maggior numero
Liberandi, e Capi di Delitto, come ſopra.

Per tutte le altre Liberazioni, ed Ordinazioni; cioè Am-
ſione a difenderſi *per Procuratorem* ——— lir. 1. 10.—

Ad fidejubendum de ſtando, & parendo juri ——— lir. 1. 10.—
De ſolvendo ——— lir. 1. 10.—

Di Cauſa pecuniaria ſtatutaria, o ſimili, abbenchè non eſpreſſi nella Terza Tavola, di poco momento; per ciaſcun Proceſſato, e cadauna delle ſuddette Cauſe ——— lir. 1. 10.—

Nè ſi potranno eccedere in qualunque de' ſuddetti caſi tre pagamenti, come ſopra.

Per la preſentazione di Decreti di Sua Eccellenza, o di Lettere Maeſtrali ne' caſi di Grazia ——— *niente.*

Facendoſi Proceſſi unitamente con altro Condelegato, tanto per ordine di Sua Eccellenza, o del Maeſtrato, quanto di connivenza tra il Giudice de' Dazj, ed altro Giudice, ſempre però con participazione, ed approvazione di Sua Eccellenza, o del Maeſtrato, dovrà ritenerſi la eſigenza in qualunque caſo di un ſolo Diritto diviſibile per eguali porzioni tra eſſi Con-Giudici.

Nelle Cauſe Civili.

Nelle Cauſe Sommarie, a titolo di viſione delle Scritture *niente.*

Per viſione di Scritture, ove la entità della coſa controverſa non ecceda le lir. 200. da ambedue le Parti litiganti ——— lir. 3. 10.—

Ove la entità della coſa controverſa ecceda le lir. 200., e per qualunque maggior ſomma per la viſione delle Scritture da ambedue le Parti ——— lir. 7.—.—

Per le Ordinazioni, avendo il Giudice de' Dazj Salario *de Publico*, non potrà conſeguire Salario per le Ordinazioni; ma unicamente il Diritto in via di Onorario; cioè dalla eſtimabilità di lir. 300. in giù, ove la Ordinazione ſia diffinitiva ——— lir. 7.—.—

Dalle lire 300. in ſu, e per qualunque maggior ſomma, ove la Ordinazione ſia diffinitiva ——— lir. 14.—.—

Per le Ordinazioni interlocutorie, ove la eſtimabilità non ecceda lir. 300. ——— lir. 3. 10.—

Ed eccedendo le ſuddette lir. 300., e per qualunque maggior ſomma ——— lir. 7.—.—

Per Sequeſtri di Mercanzie, o altro nelle Soſtre, Dogane, Tomboni, ed altri ſiti deſtinati per Dazj, quando ſiano con cognizione di Cauſa, ed aſſoluti, ove la eſtimabilità non ecceda lir. 300. ——— lir. 3. 10.—

Ed eccedendo le lir. 300., e così per qualunque ſomma maggiore ——— lir. 7.—.—

Ove

Ove i Sequeſtri ſiano con clauſola gravatoria, che ſeportino la ſucceſſiva cognizione per la loro confermaie, o infirmazione ——— *niente.*

Precetti penali con cognizione di Cauſa, ed aſſoluti, la eſtimabilità non ecceda come ſopra le lir. 300. lir. 3. 10. —

Ed eccedendo le lir. 300., e così per qualunque ſommaggiore ——— lir. 7. —. —

Ove i Precetti contengano clauſola gravatoria, che ſeportino la ſucceſſiva cognizione per la loro conferma, o cazione ——— *niente.*

Confermazione, o Rivocazione de' Sequeſtri, o Prei con cognizione di Cauſa,

Ove la eſtimabilità non ecceda lir. 300. ——— lir. 3. 10. —

Ed eccedendo le ſuddette lir. 300., e così per qualunſomma maggiore ——— lir. 7. —. —

Diritti, e Speſe forzoſe per occaſione di Diete.

Al Giudice de' Dazj, e ſuo Attuario,

Se *ex Officio*, e per aſſiſtere alle ſtime, e vendite delle e cadute in Commeſſo, ſopra il valore delle quali conſce il Giudice il 2. per cento, ed il Notajo, e ſuo Scritla una e mezza per cento:

In Città, e ne' Corpi Santi per qualſiſia titolo —— *niente.*

Se fuori: con Notajo, Scrittore, ed uno Staffiere, Ca a due Cavalli, per cadauna giornata, compreſo ſtalo, rinfreſco, vitto, e buona mano al Vetturino — lir. 16. —. —

Cavalcatura per lo Scrittore, compreſo il mantenimendel cavallo, in cadauna giornata ——— lir. 4. 10. —

Vitto pel Giudice in cadaun paſto ——— lir. 4. —. —

Pel Notajo, e Scrittore, e cadauno di eſſi, e paſto lir. 2. 10. —

Per lo Staffiere in cadaun paſto ——— lir. 1. 5. —

Se in Affari di Parte, o Miſto.

In Città, e ne' Corpi Santi, con propria Carrozza *niente.*

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Sanquanto fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' ata, e del ritorno ——— lir. 24. —. —

Al Notajo ——— lir. 9. —. —

Allo Scrittore ——— lir. 4. 10. —

Allo Staffiere ——— lir. 1. 10. —

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, ed in caso di reintegrazione di ſpeſe dovuta da altra Parte condannata, ſi dovrà ritenere la ſuddetta Taſſa.

Nelle Diete, cioè nel Diritto di eſſe, viene compreſa qualunque operazione facciaſi ſul luogo, e fatto dagl'Intervenienti, ſalva la ragione negli Affari meramente Civili del Notajo Cancelliere per la mercede di copie di quegli Atti, che in forma ſemplice, o autentica veniſſero richieſte da altra delle Parti, oſſervata la Tariffa ſopra eſſe o pie formata.

Mercedi di Fatiche per l' Attuario del Giudice de' Dazj.

Per la Scrittura delle Lettere Patenti di Luogotenente del Giudice de' Dazj, compreſa la controſcrizione delle medeſime lir. 3. —

Non potrà pretendere, conſeguire, nè avere coſa alcuna da' Notaj, Attuarj de' Luogotenenti del ſuddetto Giudice per quelle operazioni, che verranno fatte da eſſi Notaj, o Attuarj.

Nelle Cauſe puramente Criminali.

Per ricevere d' Atti qualunque eſpoſizione venga fatta da' Querelanti con produzione de' Teſtimonj ——— *niente*

Per ricevere d' Atti, Decreti di Sua Eccellenza, e Lettere del Maeſtrato ad iſtanza de' Querelati, non avuto riguardo a qualunque numero di perſone, e titoli ——— lir. 4. 10 —

Si aboliſce la pratica finora tenuta di eſigere pel Notajo Attuario il Diritto di compilazione delle relazioni, e ſtati di Cauſe da ſi metterſi a Sua Eccellenza, ed al Maeſtrato, le quali devono eſſere compilate dal Giudice, e ſi eſigerà unicamente per eſſo Attuario, e Scrittore la mercede di ſcrittura da formarſi come ſegue:

In fogli di carta ordinaria a due facciate compite, con linee 8 per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, ogni foglio ——— lir. —. 10 —

De' quali ſoldi 10. per cadaun foglio ſpetteranno allo Scrittore ——— lir. —. 4 —

E ciò ſi oſſerverà tanto ad iſtanza de' Querelati, quanto ad iſtanza de' Querelanti.

Per le Relazioni, e ſtati di Cauſe, le quali ſi facciano a Sua Eccellenza, ed al Maeſtrato, in virtù, ed eſecuzione de' loro Ordini d' Uffizio, nemmeno per la ſcrittura *niente*

Per le Relazioni a Sua Eccellenza, ed al Maeſtrato, conſultando circa al modo di procedere ——— *niente*

Pe

Per le Relazioni diffinitive non ſi potrà eſigere per Attuario Diritto di compilazione, ma la ſola mercede di rittura nel modo come ſopra taſſata; cioè per ogni foglio ritto come ſopra ——— lir. —. 10. —

De' quali ſoldi 10. per cadaun foglio, ne ſpetteranno lo Scrittore ——— lir. —. 4. —

Per la preſentazione in Atti di qualunque Ordinazione, emiſſione, o Deſiſtenza, non avuto riguardo al numero lle perſone proceſſate, a favore delle quali ſia ſeguita Or- nazione, o ſi producano Remiſſioni, e Deſiſtenze —— lir. 4. 10. —

Per gli Atti, ove ſiavi Remiſſione, o Deſiſtenza de' uerelanti, per cadaun titolo ——— lir. 2. —. —

Coſicchè però non ſi poſſano eccedere tre pagamenti, ualunque ſia il numero de' titoli, che in tutto ſono — lir. 6. —. —

Ove trattiſi di ſemplice Rilaſciatoria con ſigurtà, ſenza oduzione di Remiſſione, o Deſiſtenza de' Querelanti, per daun titolo ——— lir. 1. 10. —

Nè ſi eccederanno tre pagamenti, come ſopra.

Ove ſiavi Fede di Povertà, ammeſſa dal Maeſtrato, con ecedenza di Voto Fiſcale, per le ſuddette preſentazioni, me pure per gli Atti, la ſola metà di quanto ſopra fu ſſato.

Scrittura di copie de' Proceſſi, per cadaun foglio ſcritto me ſopra ——— lir. —. 4. —

Copie autentiche de' Proceſſi, oltre la ſcrittura, come pra, per la loro autenticazione all' Attuario, e per cadaun glio ——— lir. —. 6. —

Nelle Cauſe Miſte.

Per ricevere in Atti le eſpoſizioni propoſte dagl' Impreſarj, Poſſeſ- ri, o Amminiſtratori di Regalie in via ſemplicemente eſecutiva con oduzione di Titolo, Capitoli, e Gride, ad oggetto d' impedire le di, e pregiudizj delle privative a' medeſimi conceſſe, come pure di nſeguire le pene pecuniarie preſcritte dagli Editti a favore degl' Im- eſarj, e come ſopra ——— lir. 4. 10. —

Nè ſi potrà eccedere il ſuddetto pagamento a motivo numero degl' Inſtanti, qualità, e quantità di titoli, e oduzioni, che vengano fatte unitamente alle eſpoſizioni.

Per l' Eſame de' Teſtimonj ſopra Capitoli prodotti, o Capi ntenuti nell' eſpoſizione, compreſo l' atto del giuramento:

Per cadaun Teſtimonio ——— lir. 3. —. —

Per

Per la Scrittura de' Proceſſi formata, come ſopra, in fogli di carta, e libri ſoliti con fogli a due facciate compite, linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, ogni foglio ——— lir. —. 4.—

Copie de' Proceſſi ſcritte come ſopra, per cadaun foglio ——— lir. —. 4.—

Per l'autenticazione di tali Copie all' Attuario, ogni foglio ——— lir. —. 6.—

Ammettendoſi i Proceſſati a provare, che la coſa abbia origine da contratto; a prove contrarie al contenuto nella eſpoſizione fatta dè Querelanti; Per la preſentazione in Atti delle Ordinazioni; Eſame de' Teſtimonj prodotti a difeſa, o riprodotti dagli Eſponenti, ſi oſſerverà in tutto come ſopra fu taſſato per le Cauſe puramente Criminali.

Per le Relazioni, e ſtati di Cauſe, tanto ad iſtanza de' Proceſſati quanto ad iſtanza degli Eſponenti, come pure occorrendo farſi Relazioni diffinitive, non altro che la mercede della Scrittura nel modo già come ſopra taſſata; cioè per cadaun foglio in carta ordinaria a due facciate compite con linee 18. per cadauna, e caratteri 28. per cadauna linea ——— lir. —. 10.—

De' quali ſoldi 10. ne ſpetteranno allo Scrittore per cadaun foglio ——— lir. —. 4.—

Ed all' Attuario per cadaun foglio ——— lir. —. 6.—

Per Rogito di ſigurtà minore di lir. 1000. ——— lir. 4. 10.—

Per lir. 1000. ——— lir. 7. —.—

Sino a lir. 10m. ——— lir. 10. 10.—

Sino a lir. 20m. ——— lir. 14. —.—

Da tale ſomma in ſu, qualunque ſiaſi, ed anche indeterminata, ed indiffinita, non ſi eccederanno ——— lir. 28. —.—

Per le perquiſizioni da farſi ad iſtanza di Parte, la mercede ſarà in regola di Dieta, coſicchè quando non vi foſſe il conſumo di tempo maggiore di mezza giornata, per l'Attuario ——— lir. 4. 10.—

E per lo Scrittore ——— lir. 2. 5.—

Ove richiedaſi maggiore conſumo di tempo per eſſervi deſcrizioni, o altre operazioni da farſi, come pure in altri affari, ove richiedanſi Diete tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, ſi eſigerà la mercede, tanto per l'Attuario, quanto per lo Scrittore, come viene ſopra taſſata, cioè:

D I E T E.

Se ex Officio,

E per assistere alle Stime, e Subaste delle cose cadu-
in commesso, in Città, e ne' Corpi Santi, per qualsisia
olo ——— *niente.*

Se fuori di Città, e de' Corpi Santi, avrà l'Attuario
condotta unitamente al Giudice.

E quando l'accesso sia senza intervento del Giudice,
à per sua condotta, e per lo Scrittore,

Caleſſo a due cavalli, per cadauna giornata, compreso
llazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino lir. 16.—.—

Vitto per l'Attuario, e Scrittore, e cadauno di essi,
oasto ——— lir. 2. 10.—

In affari di Parte, o Misto.

Tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori,

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, compreso il
rno dell' andata, e del ritorno per l'Attuario —— lir. 9.—.—

E per lo Scrittore ——— lir. 4. 10.—

Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte instante,
cchè però nel caso di reintegrazione di spese, alla quale fosse tenu-
l'altra Parte, debba ritenersi la suddetta Tassa.

Nella mercede delle Diete viene compresa qualunque operazio-
facciasi dall' Attuario, e suo Scrittore sul luogo, e fatto, salva
Attuario stesso, e suo Scrittore la ragione della mercede di co-
di Atti in Cause Civili, che si richiedessero da altra delle Parti
via semplice, o autentica, a norma della presente Tariffa.

Per assistenza alle Stime, e Vendite di Robe cadute in Commesso;
e pure per le composizioni, per ogni lir. 100. del loro rispettivo
ore lir. 1. 10.— cioè

All' Attuario ——— lir. 1.—.—

Ed allo Scrittore ——— lir. —. 10.—

Nè potranno pretendere cosa alcuna a titolo di tempo
uto, o altramente nell' assistere alle suddette Stime, ed
nti.

Nelle Cause Civili.

Si abolisce la pratica de' duplicati pagamenti per controscrivere
zioni, ricever Atti, far rilievi a' Libri, far cassazioni, ed elezioni di

abi-

abitacolo, quando ſiano moltiplicati gl' Inſtanti, o Parti loro contrarie convenute, e ad ogni operazione dovrà ſuccedere un ſolo pagamento.

Per controſcrivere Avviſi, Citazioni di qualunque ſorta, Precetti con Clauſola gravatoria, Sequeſtri con Clauſola pure gravatoria, Errentorj, Cedole, Denunzie di ogni ſorta, e finalmente qualſivoglia altra ſpecie, niuna eccettuata, di Citazioni, ancorchè contentive di elezione, o interpellazione ad eleggere abitacolo,

Sino al numero di undici incluſivamente ——— lir. —. 5.—

Dai dodici incluſivamente ſino a' ventitrè pure incluſivamente ——— lir. —. 10.—

Dai ventiquattro incluſivamente a' trentacinque —— lir. 1.—.—

E così ſucceſſivamente per li ſopra più di dodici in dodici ——— lir. —. 10.—

Per ricever Relazioni d' Intimazioni di Avviſi, Citazioni, e come ſopra, di qualunque ſorta, niuna eccettuata, per cadauna di eſſe Relazioni ——— lir. —. 5.—

Coſicchè però mai non ſi poſſano traſcendere quattro pagamenti, ancorchè le Relazioni d' Intimazioni, o affiſſioni foſſero in qualſivoglia grande numero: Ben inteſo però, che ſi tratti della ſteſſa Citazione, o come ſopra traſmeſſa a più Parti intereſſate, che ſono ——— lir. 1.—.—

Fare rilievi a Libri, Caſſazioni, ricever Atti, o Documenti, i quali dovranno ſempre eſſere ben cuſtoditi, ſenza che ſi pretenda mercede per ritenerli *ſub cura*, per ciaſcuna delle ſuddette operazioni ——— lir. —. 5.—

Rilievi a Libri, o ſia ricevere Atti con giuramento lir. 1.—.—

Per riconoſcere le liſte di ſpeſe a tenore della preſente Tariffa, ove ſiavi Condanna di eſſe di una verſo altra delle Parti, per ogni lire cento contenute nella liſta —— lir. 2.—.—

Coſicchè però tale mercede per quella parte di ſpeſe, che corriſponderà alla preſente Tariffa, ſarà tenuta la Parte ſoccombente, per lo ſoprappiù, che riſultaſſe contenuto nella nota di eſſe ſpeſe, ſarà tenuta la Parte, che produſſe la nota alterata.

Copie ſemplici di Atti, Documenti prodotti, ec. ſcritte in carta ordinaria in foglj a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, formate di buon carattere chiaro, e corretto, per cadaun foglio ——— lir. —. 8.—

Copie autentiche, compreſa la ſcrittura, per cadaun foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 12.—

Per ricevere de' Atti qualunque Ordinazioni, ſpetterà all' Attuario in regola della metà di quanto ſopra fu taſſato pel Giudice non

)n già rispetto al Diritto della visione delle Scritture, ma del solo
norario.

Rogiti di Sigurtà.

Ricevere Sigurtà *de stando, & parendo Juri*, ed altre di forma, o poca entità; cioè minore di lir. 1000. ——— lir. 4. 10. —

Per lir. 1000. ——— lir. 7. —. —

Sino a lir. 10m. ——— lir. 10. 10. —

Sino a lir. 20m. ——— lir. 14. —. —

Da tale somma in su, qualunque siasi, ed anche interminata, ed indefinita ——— lir. 28. —. —

Per la custodia di danaro in via di Deposito, qualunque si il tempo, in cui duri tale Deposito, per ogni lire cento lir. —. 10. —

Similmente per la custodia in via di Deposito d'Anti, Gioje, o di altre cose preziose, qualunque siasi il tem, in cui duri tale Deposito, per ogni lir. 100. di vae ——— lir. —. 10. —

Depositi di Mobili eccedenti il valore di Scudi 100. lir. 7. —. —

Essendo di minor valore ——— lir. 3. 10. —

Depositi di Scritture voluminose ——— lir. 7. —. —

Per rilascio di tali Depositi si esigerà la mercede pure come ora rispettivamente riferendo.

Quando i Mobili depositati, o le Scritture fossero in tale quanà, che vi fosse bisogno di sito particolare per la loro custodia, si vrà corrispondere il fitto del sito occupato.

INGEGNERI CAMERALI.

TUtte, e ciaschedune Operazioni, che accaderanno farsi dagl' Ingegneri Camerali, cioè Visite, Consegne, Riconsegne, Stime, Coldazioni di Opere, Conti, Relazioni, Bilancj, anche generali, ed ro, niente eccettuato, ancorchè si trattasse di fatiche straordinarie, olite, e non prevvedute, qualora trattisi d'interesse della Regia mera tanto mediato, come immediato, o de' di lei Impresarj, o Amnistratori per cose dipendenti, e concernenti la medesima Camera, vranno essere di mero Uffizio, cosicchè per niun titolo, e per niun do non potranno mai pretendere, conseguire, ed avere alcun diritto, mercede, nemmeno a titolo di Scrittura, Delineazioni, o d'altro, orchè si volesse loro dare spontaneamente.

Conseguiranno bensì gli Emolumenti, e le mercedi corrispondenti e lor Opere nel solo caso di Visite, o d'altre Operazioni di loro Perizia, accadessero farsi fra Particolari, e la Camera, in cui essi Particolari fero tenuti alle spese da regolarsi a tenore della presente Tariffa.

DIETE.

Operando per ſervizio della Regia Camera, o in affari miſ come ſopra,

Per ragione di Dieta tanto in Città, come fuori —— *niente.*

Speſe forzoſe tanto in affari d' intereſſe immediato della Camea da corriſponderſi dalla medeſima, quanto in affari di Appaltatori a corriſponderſi da' medeſimi:

Caleſſo a due Cavalli: per cadauna giornata, compreſo il mantenimento di eſſi, vitto, e la buona mano al Vetturino lir. 16.—.

Vitto per ſe, e l'Ajutante, quando faccia di biſogno, cioè cadauno di eſſi, e paſto —— lir. 2. 10.

Vitto pel Trabuccatore, o Servitore in cadaun paſto —— lir. 1. 5.

In Affari di Parti tra ſe contendenti; oppure di Parte contendente col Regio Fiſco, ove la Parte ſia tenuta alle ſpeſe d' Acceſſi, Viſite, ed altro;

Se in Città, la ſola Dieta.

Per ragione di Dieta tanto in Città, come fuori, e per cadau di eſſe —— lir. 12.—.

All' Ajutante, quando faccia di biſogno —— lir. 6.—.

Al Trabuccatore, quando faccia di biſogno —— lir. 3.—.

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico delle Parti, o della Parte nel caſo ſopra eſpreſſo, ritenuto però in Taſſa quanto ſopra.

Nè potranno per qualunque Operazione facciaſi ſul Luogo, e fatto conſeguire più di quanto reſta ſopra preſcritto.

Mercedi per le Opere tra la Camera, ed i Particolari ne' ſoli caſi, ne' quali i medeſimi Particolari ſiano obbligati alle ſpeſe:

Per Stime, Collaudazioni, Bilancj, compreſa la Relazione, Scr tura, ed altro, per ogni lir. 100. —— lir. —. 10.

Coſicchè non ſi poſſano mai eccedere per qualunque grandioſa ſomma, o valore ſi tratti —— lir. 300.—.

Si dichiara, che ove ſi tratti di Operazioni, che ſeco portino formazione di Diſegni, Mappe, Delineazioni ec. ſaranno tenuti gl' Ing gneri Camerali a darne una Copia al Maeſtrato per Originale degli A ſenza mercede alcuna, per eſſere quella compreſa nella di ſopra aſſ gnata: ſalva la ragione agl' Ingegneri ſteſſi di conſeguirne merce

dalle

lle Parti per quelle Copie di Disegni, e come sopra, che venissero lle Parti stesse richieste.

Ove si tratti di solo interesse tra Privati, e non col Regio Fisco:

Per Stime, Collaudazioni, e Bilancj, compresa la Relazione, rittura, e qualunque altro, per ogni lir. 100. —— lir. 1.—.—

Cosicchè non si possano mai eccedere per qualunque gran- ɔsa somma, o valore si tratti —————— lir. 600.—.—

Ed abbenchè si tratti d'interesse tra Privati, quando dal Regio sco, per averci interesse anche solamente secondario, o in qualunque ɔdo, si richiedessero Copie di Relazioni, Disegni, Mappe, e Delinea- ɔni, saranno tenuti a darne Copia per gli Atti Maestrali, senza ulte- ɔre mercede di quanto avranno conseguito dalle Parti tra loro con- ıdenti a norma del sopra tassato.

ARCHIVISTA

Per gli Affari di Mensa Ordinaria

Opra la esigenza d'intiero Salario delle Sentenze, Decisioni, o Dichia- razioni, conseguirà per mezzo del Ricettore Camerale lir. 30.—.—

Nelle esazioni minori d'intiero Salario, conteggerà, ed gerà il Ricettore suddetto per l'Archivista ad ogni partita Tesoreria, riguardante però il solo Rogito, per ogni lir. 100., alla rata ———————————— lir. 5.—.—

Ricerca di Scritture;

Essendo del secolo corrente —————— lir. 3.—.—
Se nell' anno, che correrà —————— lir. 1. 10.—
Se del secolo 1600. al 1700.; non ritrovando l'Atto lir. 3.—.—
Ritrovando l'Atto —————— lir. 6.—.—
Essendo del secolo 1500. al 1600., ed anche più addie- ; non ritrovando l'Atto ———————— lir. 6.—.—
Ritrovando l'Atto ———————— lir. 12.—.—

Riconoscere Libri de' Registri;

Indicandosi il mese, ed anno —————— lir. —. 10.—
Non indicandosi il mese, ma solamente l'anno, per aun mese venga riconosciuto —————— lir. —. 10.—

Per altre Operazioni:

Per giuntare Atti, ed altro presso i Capi di Banca in esecuzione di Decreto Maestrale ——— lir. —. 10.

Non potrà estrarre Copie di Atti, Documenti, o altro ad istanza di Parti senza previo Decreto Maestrale, e la protesta di non valersene contro il Regio Fisco.

Per qualunque Informazione, che accaderà farsi sopra ricorsi di Parte, compresa la Scrittura, ogni foglio scritto come abbasso ——— lir. 1. 10.

Per Certificati di ritrovarsi a' Libri, ed in Archivio Documenti, Atto, Conto, o altro, i quali Certificati non potranno darsi senza previo Decreto Maestrale, e come sopra, per ogni foglio, compresa la Scrittura, ed autenticazione ——— lir. 1. 10.

Per ricevere la protesta dalle Parti di non valersene contro del Regio Fisco ——— lir. —. 10.

Scrittura.

Per Scrittura di Copie semplici formate in foglj di carta ordinaria a due facciate, con linee dieciotto per cadauna facciata, e caratteri ventiotto per cadauna linea, ogni foglio lir. —. 10.

Per Scritture autentiche formate come sopra, ogni foglio ——— lir. —. 15.

Per Copie di Scritture, o Conti in foglj più grandi, si dovrà ragguagliare la mercede a tenore del quantitativo della Scrittura, ritenuto il suddetto numero de' caratteri.

Per le Scritture antiche di difficile traduzione si duplicherà la mercede come sopra tassata.

PORTIERI.

SAranno dal Ricettore Camerale sopra ogni spedizione di Lettere Missive esatti per ragione di spese del Sigillo lir. —. 2.

E sopra Lettere Patenti, e qualunque altro Dispaccio per ragione di spese del Sigillo ——— lir. —. 3.

Sopra esigenza d'intiero Salario di Sentenze, Decisioni, o Dichiarazioni esigerà per li Portieri a tenore del Dettaglio riguardante la Constituzione d'intiero Salario – lir. 25. —.

Nelle esazioni minori d'intiero Salario conteggerà sopra la partita riguardante il Rogito, per ogni lir. 100., ed a rata ——— lir. 4. —.

Per

Per intimazioni di Avvisi ad istanza di Parte,
Se entro de' Ponti della Città ——— lir. —. 10. —
Se fuori de' Ponti ——— lir. —. 15. —
Similmente per intimazioni di Memoriali con Decreti
imetur:
Per le relazioni di tali intimazioni, e cadauna di esse lir. —. 5. —
Allibrare, e portare mazzi di Scritture ad istanza di
rte al Regio Fisco, a' Questori, ed ovunque faccia di biso-
o ——— lir. —. 10. —
Con avvertenza, che i Portieri sono tenuti in portando
itture come sopra, a consegnarle in propria mano di quel-
a' quali siano dirette, o per lo meno a persona dome-
a, da cui se ne possa aver conto: Nè potranno ricapi-
e Scritture per altrui mano.
Per riportare le Segnature di qualunque Decreto tanto
Segnatura domestica, come di pieno Tribunale —— lir. —. 5. —
Per riportare le Segnature delle Minute originali di
ttere Missive ——— lir. —. 5. —
Per riportare le Segnature di Minute, o siano Dettati
ginali di Sentenze, e Lettere Patenti ——— lir. 1. 10. —
Per riportare le Segnature dei Decreti *cum Fisco* — lir. —. 5. —
Per Lettere Patenti stampate, e Licenze ——— lir. —. 5. —
Per riportare le Segnature di Consulte per la Regia
perial Corte ad istanza di Parte ——— lir. 3. 10. —
Per riportare le Segnature di Consulte, e quelle por-
a Sua Eccellenza ——— lir. 1. 10. —
Per le Legalità ——— lir. —. 15. —
Per Diete ad istanza di Parte (oltre la cavalcatura,
itto, quando tali Diete si facciano fuori di Città, e
Corpi Santi), e cadauna di esse ——— lir. 6. —. —
Per Mandati di pagamenti a favore di Creditori di
istizia ——— *niente.*
Per gl' Incanti della Ferma Generale ——— lir. 36. —. —
Per Incanti di altre Imprese ——— lir. 18. —. —
Per Incanti di tenui Imprese ——— lir. 12. —. —
Occorrendo assistere ad Incanti di Robe cadute in Com-
sso ——— *niente.*

TROM-

TROMBETTI.

A Tenore di quanto si è espresso nella Tariffa riguardante le m
cedi per i Trombetti negli Affari di Mensa Straordinaria si stai
lisce nella presente;

Siccome dalla Regia Camera vengono corrisposte divisibili
tutti e sei i Trombetti annue lire di Salario 480., ed altre lir. 113
9. 3. di mercede in Fiorini, a tenore dello Statuto 78. tom. 2. p
la pubblicazione, affissione, con successive Relazioni di tutte le Gi
de d'ordine di S. E., del Senato, Maestrato Camerale, e Tribunale
Sanità; di qualunque sorta di Editti, Gride Fiscali sopra Beni appre
o confiscati, ed in qualunque altro modo Citazioni in forma d'
sente, Inquisizioni, Condanne, Bandi, e qualunque altro Atto
istanza del Regio Fisco; così in questa parte si dichiara non pote
sopra tali Operazioni pretendere, conseguire, ed avere più di quan
sopra, cioè:

Per ragione di Salario della Regia Camera annue lir. 480. —.
E per la suddetta mercede in Fiorini, annue — lir. 1138. 9.

*Mercedi da corrisponderſi dai Deliberatori per qualunque sianſi Incanti alla Ferra
e Deliberazione fatta tanto dal Maestrato Camerale, quanto da' Possessori,
o Amministratori d'Imprese, e Regalie.*

Ferma del Sale ——— lir. 18. —.
Amministrazione del Sale ——— lir. 18. —.
Mercanzia, e Dazj a quella uniti ——— lir. 18. —.
Tabacco ——— lir. 18. —.
E quando le suddette Imprese siano unite in una sola
Ferma Generale ——— lir. 36. —.
Seminario ——— lir. 18. —.
Polvere ——— lir. 18. —.

Altre Imprese.

Giungendo l'annua pensione a lir. 30m. ——— lir. 12. —.
Se minore ——— lir. 6. —.
Ed oltrepassando le suddette annue lir. 30m., qualun-
que siasi il quantitativo ——— lir. 18. —.
Per gl'Incanti di Mobili, e Robe cadute in Commesso,
le quali si vendono alla Ferrata, o altrove d'ordine del
Maestrato, o Giudice de' Dazj, ogni lir. 100. ——— lir. 2. 10.

Per

Per gl'Incanti, e le Vendite de' Beni, i quali si fac-
no alla Ferrata, per ogni giornata ——— lir. 5.—.—
Per pubblicazione di Gride Fiscali sopra Beni, Ragio-
, o pure di Gride, Incanti de' Mobili, o altro fuori della
tà di Milano a titolo di Dieta ——— *niente.*
Cavalcatura per ogni giornata, compreso il manteni-
nto del Cavallo ——— lir. 4. 10.—
Vitto per se in cadaun pasto ——— lir. 1. 10.—
Nel caso d' Incanti di Mobili, e Robe fuori della Città
Milano, ogni lir. 100. ——— lir. 2. 10.—
Nè potranno pretendere cosa di più a causa delle Re-
oni di avere così eseguito, nè per qualsivoglia altra cau-
o sotto qualsivoglia pretesto ec.
In Città, e ne' Corpi Santi per Subaste Giudiziali, ed
he avanti de' Questori, o d'altri Ministri per Beni, e
gioni, ogni giornata ——— lir. 5.—.—
Per pubblicazioni di Gride ad istanza de' Possessori di
galie, o Amministratori delle medesime ——— lir. 5.—.—
Se fuori di Città, e de' Corpi Santi, per qualunque delle
dette Operazioni ad istanza come sopra, ogni giornata,
npreso il vitto per se, e mantenimento del Cavallo lir. 9.—.—
Incanti di Mobili tanto in Città, e ne' Corpi Santi,
ne fuori ad istanza di Parte, ogni lir. 100. del ricavato
Asta ——— lir. 5.—.—

INSTRUZIONE

Ricettore Camerale deputato alla esigenza de' Diritti appartenenti al Maestrato Camerale, come pure delle Mercedi di Fatiche, e Scrittura della Cancelleria.

Esta abolita qualunque esigenza di Onorarj, o Arbitrj *ad manus*
in qualunque Spedizione, che facciasi dal Maestrato Camerale,
o ove siavi Diritto di Salario, ed Onorario, quanto no, sopra
enze, Ordinazioni, Decreti, Gride, Editti, Comandamenti Gene-
, Sequestri, Rilasci, Precetti, Concessioni di qualunque sorta, an-
di Feudi, Regalie, e Ragioni, eziandio di Proclamare, o altra-
te, tanto in via di contratto, quanto gratuita, Proibizioni, Man-
, Consulte, Relazioni, Informazioni, Ordini per pagamenti, o
pense, Contratti di qualunque sorta, Annullazioni di Condanne,
onfiscazioni, Cancellazioni di partite, Aggiustamenti di esse, e Li-
Liberazioni di Persone, o Beni, e finalmente, ogni, e qualsivo-
sorta di Spedizioni, niuna eccettuata.

Resta

Reſta proibita qualunque eſigenza *ad manus*, anche delle mercedi di fatiche, e ſcritture; poichè queſte dovranno tutte, niuna eccettuata, eſſer eſatte dal Ricettore ſuddetto.

Tale abolizione, e proibizione generali, e generaliſſime riguardano tutti gli Uffizj dipendenti dal Maeſtrato; Tra' quali li Notaj Camerali, e loro Coadjutori, Cancellieri in Affari di Menſa Ordinaria, e Straordinaria, e loro Coadjutori, Ragionati Generali, e loro Coadjutori, Eſecutori Camerali, e loro Attuario nei ſoli Affari dipendenti dal Maeſtrato, Archiviſti, e Portieri, le mercedi de' quali dovranno tutte pervenire al Ricettore ſuddetto, e da queſti allibrarſi in partite diſtinte, e ſeparate per diſtribuirle come ſi dirà abbaſſo.

Quanto al Notajo Camerale Deputato agli Affari di Menſa Ordinaria, al quale dal nuovo Piano furono aſſegnate annue lire quattro mila fiſſe, tutte le mercedi, e Diritti indicati nella preſente Tariffa, dovranno paſſarſi alla Caſſa degli Emolumenti, ſalvochè in riguardi il Diritto di ricevere le Sigurtà dai Contraenti con la Carta, e quando da' Contraenti al di più della prima copia degl' Inſtromenti ſe ne levaſſero altre copie, il Diritto di autenticazione ſarà privativo del Notajo Camerale.

Quanto al ſuo Coadjutore, cui parimenti furono aſſegnate fiſſe annue lire 1400. qualunque mercede di ſue operazioni, anche di ſcritura, dovrà paſſarſi alla Caſſa degli Emolumenti, ſalvo che nel caſo eſtraerſi copie al di più della prima degl' Inſtromenti come ſopra.

Riſpetto al Notajo Camerale, per le Acque, Confiſche, e Fidi, al quale furono aſſegnate fiſſe annue lir. 2400., il Ricettore Camerale, coſtituendo partita particolare de' Diritti, e delle mercedi, che proveniranno dalle opere, e fatiche a tenore della preſente Tariffa, e medeſimi proventi (quando queſti entrino in ſufficiente quantità) contribuirà allo ſteſſo Notajo Camerale annue lire mille ſeicento, rendendo con ciò queſto eguale all' altro Notajo Camerale; E quando tali proventi ſorpaſſaſſero in fine di cadaun anno le ſuddette lir. 160. il di più ſi addebiterà alla Caſſa degli Emolumenti: Ben inteſo, che al medeſimo Notajo Camerale reſtar debbano privativi i Diritti provenienti dal ricevere le Sigurtà, e di autenticazioni de' duplicati di copie d' Inſtromenti, che ſi richiedeſſero dalle Parti intereſſate.

Quanto a' Ragionati Generali, a' quali furono aſſegnate fiſſe, riſpetto al primo, annue lir. 4000. di Salario, e lir. 2000. di Emolumenti, ed al ſecondo lir. 3000. di Salario, e lir. 1500. di Emolumenti, come pure riſpetto a' loro Coadjutori, a' quali parimenti è aſſegnato fiſſo Salario, e partecipazione di Emolumenti, ogni, e qualunque diritto, e mercede di fatiche, abbenchè allibrate in partite diſtinte, dovranno paſſarſi alla Caſſa degli Emolumenti.

Per

Per quanto poi riguarda tutti gli altri Uffiziali, cioè Cancel-
ri, e loro Coadjutori, Coadjutori del Notajo Camerale per le Ac-
ie, Confiſche, e Feudi, Eſecutori Camerali, loro Attuario, Archi-
ſti, e Portieri, i Diritti tutti, e le mercedi provenienti dalle loro
)ere tutte anche di ſcrittura, niente eccettuato, dovranno eſſere al-
)rati in partite ſeparate, con fare ad ogn' uno di eſſi la diſtribuzio-
, come ſi dirà abbaſſo.

Non potranno li ſuddetti Uffiziali ingerirſi in ciò, che riguardi
Diritti dovuti alla Caſſa degli Emolumenti ſopra qualunque Spedi-
)ne; ma dovranno laſciare, che le Parti ſe la intendano col Ri-
ttore Camerale.

Sopra i Diſpacci d' Uffizio, il Ricettore Camerale, riconoſciuti
elli eſſere tali, vi porrà l' *ex Officio* con ſua ſoſcrizione.

Sopra Diſpacci ad iſtanza di Parte, il Ricettore Camerale an-
terà al piede di eſſi la giuſta importanza de' Diritti dovuti alla
.ſſa degli Emolumenti con l'annotazione *ſolutum*, e la ſoſcrizione.

Quanto alle mercedi di fatiche ſopra i Diſpacci, o Atti origi-
li ad iſtanza di Parte, dovranno i Capi di Banca porvi a dorſo
giuſta importanza di partita in partita; ed il Ricettore, ricono-
utala giuſta a tenore delle Tariffe, vi porrà il *ſolutum* con la ſua
crizione.

Saranno perciò a carico del Ricettore Camerale due Caſſe, cioè
a per gli Emolumenti, che ſervir devono all' effetto preſcritto nel
ovo Piano; l'altra delle mercedi di fatiche, e delle ſcritture, per le
ali terrà partite ſeparate, e diſtinte per cadauno degli Uffiziali, e
)etto a' Portieri terrà partita in corpo.

Tutti i Diritti, tanto ſpettanti alla Caſſa degli Emolumenti,
anto delle mercedi, come ſopra, dovranno regolarſi a moneta cor-
te, ed eſigerſi a moneta di Grida.

Per qualunque Spedizione del Tribunale, Uffizj, e Banche riguar-
ite pagamenti de' Creditori di Giuſtizia, non ſi dovrà, nè potrà
gere alcun Diritto di Teſoreria dal Ricettore, o mercede per le
)ettive Banche, nè pure a titolo di Scrittura.

Salvochè naſceſſe conteſa fra' Privati ſopra la pertinenza, o al-
mente de' Crediti, per cui il Tribunale doveſſe interporre la ſua
gnizione; mentre in tal caſo, e non in altro modo, dovranno le
ti contendenti corriſpondere il Diritto, che giuſtamente ſeco por-
à la deciſione alle mani del Ricettore; come pure dovranno cor-
)ondere la importanza delle mercedi di fatiche, e delle ſcritture
)artenenti alle riſpettive Banche nel modo taſſato.

Terrà eſenti dal pagamento de' Diritti ſpettanti alla Caſſa degli
olumenti:

Il Gran Cancelliere: i Presidenti: Reggenti, e Consiglieri del S. premo Consiglio d'Italia: Senatori: Questori: Fiscali Generali, ed a. tri Ministri Attuali, e Curiali esistenti presso la Persona del Princip; Segretarj di Cancelleria Segreta: Segretarj del Senato, e rispettivi Uf. ziali di Cancelleria Segreta: Senato, e Maestrato Camerale: Ca. celliere di Sanità: Le Vedove de' Presidenti, Reggenti, Senatori, F. scali Generali, come pure i loro Figlj, non però le Figlie maritat e gli Avvocati, i quali abbiano sostenuta audienza pubblica in Maestrat.

I Religiosi effettivamente mendicanti, cioè che non possedan fondi stabili.

Gli Ospitali, e Luoghi pii, i quali distribuiscono le loro e. trate a' Poveri.

Le Persone miserabili, e quanto alle povere per metà.

Ben inteso, che tal esenzione non si estende (a riserva semp de' miserabili) al pagamento de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazion che dal Tribunale occorreranno farsi in contenzioso Giudizio tra Pa ti, e Regio Fisco, oppure fra Privati, se non per la quarta parte d Salario, od Onorario, nella quale quarta parte consideransi gli an passati Diritti di Cancelleria.

Ed acciocchè per quanto riguarda l'allegata miserabilità, o p vertà ne' ricorrenti, non segua frode a danno della Cassa degli Em lumenti, dovranno esibirsi le Fedi soscritte dal Parroco, e da due Pe sone degne di fede; se Forensi, da' Sindaci, e Console; e se di qu sta Città, da due Nobili Deputati del Ven. Ospital Maggiore; indi *Officio* con Voto Fiscale ammesse da uno de' Questori delegati sovrai tendenti alla Ricettoria.

Saranno pure tenuti esenti anche dal pagamento di mercedi fatiche, e scritture,

I Miserabili in tutto.

I Poveri per metà.

I Religiosi con effetto mendicanti, cioè che nulla possedano fondi stabili; e ciò quando trattisi di scrittura fino a foglj sei in clusivamente; da tale numero all' insù, saranno tenuti alla metà quanto viene tassata.

Sarà carico del Ricettore il tassare i Salarj di Sentenze, ed Ordin zioni (salva la ragione alle Parti di revisione a tenore degli Ordini, della pratica) quelli esigere, e con distinzione allibrare a debito di Cass

Dovrà pur esigere qualunque altro Diritto sopr' altre Spedizi ni, in tutto a tenore della Tariffa.

Annoterà al piede degli Originali, che rimaner devono negl Atti, il giusto pagamento.

Tale pagamento dovrà parimenti porre al piede di ogni Dispacci che sorta alle Parti, con sua soscrizione. Re-

Reſtando per ciò proibito alla Cancelleria il paſſare alle mani lle Parti qualunque ſiaſi originale Decreto, anche di Segnatura da ſa.

In allibrare a Caſſa le riſcoſſioni de' Salarj, ed altro, ſpettanti a Caſſa degli Emolumenti, dovrà eſprimere la qualità del Diſpaccio, il nome di chi pagherà, acciocchè perpetuamente conſti della letimità di tali eſazioni.

Quanto alle mercedi di fatiche, delle ſcritture, ed altro, per cui, ne ſi è detto, terrà partite ſeparate, farà la loro diſtribuzione in : d'ogni meſe a quegli Uffiziali, a cui ſpettino nel modo ſopra inato.

Le mercedi dovute a' Portieri, che il Ricettore terrà in una ſola tita in corpo, dovrà in fine d'ogni meſe diſtribuirle a' medeſimi, tieri in parti eguali.

Il Diritto di Taſſa de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni da eſi- ſi dalle Parti in regola di lir. 4. per ogni lire cento, ſi unirà alla ſa degli Emolumenti, ed al Ricettore per ſua mercede della totale genza de' Diritti competirà il quattro per cento deducibile da tutto mmaſſo de' Diritti ſteſſi; ed in ciò, che riguardi altre riſcoſſioni, quali ſono l'importanza d' Invenzioni, Condanne, Multe, ed al-, il Maeſtrato ne avrà l' opportuno riguardo.

In ciò, che riguardi la riſcoſſione, l'allibramento, e riparto delle cedi di fatiche, e delle ſcritture, potrà il Ricettore prededurre a prio favore da ogni partita in fine di meſe lire una per ogni lire to, e ſimilmente per le mercedi de' Portieri.

Il Ricettore dovrà riſiedere in Cancelleria al ſedere del Tribu-, nè potrà partire, fuorchè quello levato, e ne' giorni di Feria cettuati i Feſtivi) per comodo pubblico dovrà portarſi alla Cancel- a per due ore prima di mezzo giorno, nè prima di queſto par- ; e per qualunque effetto ſarà il ſimile praticato da uno de' Por- i, ſecondo la diſtribuzione, che fra eſſo loro verrà fatta dal Capo Tribunale.

Tutti li Depoſiti di Danaro, e Robe, in qualunque cauſa che deb- o farſi dipendentemente dal Maeſtrato Camerale in Affari Ordi- , e Straordinarj (ſalvochè quelli in materia di Annona, e quelli neceſſariamente debbano farſi preſſo Anziani, Conſoli, e Comunità) ranno farſi preſſo il Ricettore Camerale, al quale ſpetterà la mer- : come ſegue:

Per la Cuſtodia di Danaro in via di Depoſito, qualunque ſi ſi empo, in cui duri tale Depoſito, per ogni lir. 100. lir. —. 10.—

Per Cuſtodia di Gioje, ed Argenti, per qualunque po duri tale Depoſito, ogni lir. 100. di loro valore – lir. —. 10.—

Pel Rilaſcio di tali Depoſiti, ogni lir. 100. —— lir. —. 10.—

Depoſito di Mobili, i quali eccedano il valore di cento Scudi —— lir. 7.—.—

Lo ſteſſo pel Rilaſcio —— lir. 7.—.—

Se di Scritture voluminoſe —— lir. 7.—.—

Lo ſteſſo pel Rilaſcio —— lir. 7.—.—

Quando tali Mobili, o Scritture foſſero in tanta quantità, ch abbiſognaſſero di ſito particolare per la loro cuſtodia, ſi dovrà corriſpondere il fitto del ſito occupato.

Spetteranno pure al Ricettore Camerale le Taſſe di ſpeſe Giudiziali fatte nanti il Maeſtrato Camerale, ove tra Parti contendenti naſcano conteſe ſopra la loro liquidazione, o perchè ſiane ſeguita condanna di una parte verſo l'altra.

Per le Taſſe di ſpeſe, che liquidar debbanſi nanti il Maeſtrato Camerale;

Lire due per ogni lire cento della ſomma riſultante dalla Taſa, da pagarſi da chi ſarà tenuto a tali ſpeſe; E per il di più dovuto pagarſi da chi ne produſſe le note di eſſe ſpeſe con eccesſo ogni lir. 100. —— lir. 2.—.—

TA-

TARIFFA

PEL

MAESTRATO CAMERALE.

PARTE SECONDA

NEGLI AFFARI

DI

MENSA STRAORDINARIA.

TARIFFA

DEL

MAESTRATO CAMERALE.

PARTE SECONDA

NEGLI AFFARI

DI

MENSA STRAORDINARIA.

EMOLUMENTI

pra la ragione de' Salarj di Sentenze nelle Cauſe agitate nel Maeſtrato Camerale in Affari di Menſa Straordinaria, cioè di Confiſche, Feudi, Acque, e Beni Patrimoniali.

NElle Cauſe, che pendano avanti il Maeſtrato tanto in via di ricorſo delle Parti tra ſe contendenti, oppure fra Privati, ed il Regio Fiſco, quanto Commeſſe, o Delegate a' Queſtori; ıe altresì per Dichiarazioni, o Deciſioni, proferita la Sentenza, Di-razione, od Ordinazione, il Salario deveſi a rata di eſtimabilità del-oſa dedotta in giudizio, o cadente ſotto Dichiarazione.

Siccome le Cauſe agitate nanti il Maeſtrato in materie ſtraordina-hanno ſempre unito l'intereſſe mediato, o immediato del Regio Fi-, così non ſarà lecito alle Parti tra ſe contendenti il comporre le Cau-e Quiſtioni tra loro inſorte, ſenza la preciſa dipendenza dal Mae-o ſteſſo, da cui a tenore degli Ordini ſaranno date le diſpoſizioni acenti al caſo, di cui ſi tratterà.

Non ſarà lecito compromettere pendenze, quiſtioni, o dubbj fra' Pri-in Affari, ove il Regio Fiſco vi abbia intereſſe mediato, o imme-o; ma dovranno eſſe Parti onninamente dipendere dal ſuddetto Mae-o per averne da quello le ſue Deciſioni, oppure il permeſſo, ſentito egio Fiſco, di farne il Compromeſſo.

Quando, compromeſſe come ſopra, o in altro modo trattate le tioni, dubbj, e pendenze fra' Privati, ſi conciliaſſero Capitoli, Lau-Arbitramenti, o Tranſazioni, non potranno queſti, e queſte effet-ſi in alcun modo, ſenza che vengano diſaminati dal Regio Fiſco, ıpprovati dal Maeſtrato.

Non ſi potranno da Avvocati, Dottori, Cauſidici, ed altre quali i Perſone, accettare Compromeſſi, rimeſſe amichevoli; meno da' No-enire ad alcuna ſtipulazione, o anche ſol' atteſtazione di mano de' iventi nelle premeſſe coſe, quando non ſiavi intervenuta la piena ovazione, ed il permeſſo ſpeciale del Maeſtrato.

Dovranno le Parti tra loro contendenti, come pure i Privati, dai i ſianſi promoſſe azioni verſo del Regio Fiſco nelle Cauſe, la cui izione abbia a farſi in Tribunale, avanti che ſi traſmetta il Perento-a loro iſtanza, aver depoſitato, o cautato il Salario preſſo il Ri-

cettore,

cettore, da cui dovrà porsi in calce del Perentorio il *solutum*, o il *cautum*; nè dovrassi firmare il Perentorio, se non appostovi preventiamente il *solutum*, o il *cautum*, come sopra; il qual deposito, o sigurtà dovrà restare fino alla spedizione della Causa: E ciò senza pregiudizio del più, o meno della somma depositata, o cautata, la qual debbasi per giusta tassa in vista della Sentenza proferita; E salve ancora le ragioni tra le stesse Parti nel premesso caso tra loro contendenti pel pagamento dello stesso Salario, o concorso al medesimo pagamento.

Saranno perciò tenuti il Notajo, e Cancelliere Camerali essere sleciti in tenere registro delle Cause, e perfetti che siano i Processi cole Dupliche nelle Cause tra Parti pendenti, oppure essendo la Parte contendente col Regio Fisco in vera contumacia nel perfezionare i suoi atti, a passarne la notizia al Ricettore, da cui sarà tenuto registro col giorno del *recepta* di tali Dupliche, o rispettivamente del giorno, in sarà caduta la contumacia.

Quando le Parti tra loro contendenti non sollecitino la spedizione dopo il Perentorio; passato l'anno dopo del primo Perentorio il Ricettore, con previo Avviso alle Parti di un mese, passerà alla Cassa degli Emolumenti il Salario, se depositato, o pure obbligherà la sigurtà a pagarlo, per indi darne debito alla Cassa degli Emolumenti.

Nelle Cause pendenti fra Privati, ed il Regio Fisco, quando la Parte tanto nelle azioni da essa promosse verso del Regio Fisco, quanto in difendendosi dalle Ragioni Fiscali sia contumace nella perfezione de' Processi, ed in sollecitare la spedizione della Causa, i suddetti Notajo, e Cancelliere Camerali ne daranno la notizia al Ricettore, da cui si trasmetterà breve termine di giorni tre a depositare o cautare il Salario al premesso effetto, e si procederà dal Maestrato in contumacia alla spedizione della Causa.

Per le Sentenze diffinitive, o che abbiano forza di diffinitiva, il Salario devesi a rata di estimabilità della cosa, che viene sotto cognizione.

Per quelle Sentenze, le quali per modo d'interinale provvisione proferisconsi: cioè, con la Clausola: *Pro nunc*, *vel donec &c.* devesi il Salario in regola della metà, la quale dovrà abbonarsi alle Parti in diffinitiva.

Per le Sentenze in possessorio plenario, non appostavi alcuna riserva di ragione nel merito, quando siavi immischiata la Proprietà il Salario devesi a rata di estimabilità sopra la cosa cadente in giudizio.

Quando le Sentenze contengano riserva di merito, devesi il Salario in regola della metà da compensarsi in diffinitiva.

Se

Se tratteraſſi di Poſſeſſorio ſommariiſſimo, o interinale, e con la ſola *pro nunc*, *vel donec &c.*, il Salario ſarà in regola della quarparte da compenſarſi in diffinitiva.

Per le Interlocutorie, le quali cadano ſotto qualche emergente fuoel merito della Cauſa principale, deveſi il Salario in regola della ta parte, ritenuta la eſtimabilità; E quando trattiſi di coſa incora, o incerta, ritenuta la qualità del maggiore, o minore ſoggetto, ſi la quarta di quella ſomma, che sborſar dovrebbeſi per la diffinidell' affar principale; Ed in entrambi i ſuddetti caſi di affare, che a eſtimabilità, o incorporeo, od incerto, dovrà ſeguirne la compenſa iffinitiva.

Avvocandoſi al Maeſtrato qualche Cauſa d' intereſſe di Parti tra loro endenti, la quale foſſe introdotta nanti Giudici, o Referendarj, ſiavi cognizione, e diſcuſſione nel punto dell' avvocazione, il Di- del Salario ſarà della quarta parte, che dovrà indi compenſarſi diffinitiva; E colla ſteſſa regola procederaſſi quando ſi tratti di ocazione di Cauſa pendente fra Privati, ed il Regio Fiſco.

Per le Sentenze, o Dichiarazioni negli Articoli ſopra coſe inenabili, come lo ſono le Cauſe di Prerogativa, Libertà, Compeza, o materia grave, e che faccia ſtato; oſſervataſi la proporzione o riſpetto alla qualità della Sentenza diffinitiva, o che abbia forza iffinitiva, o in poſſeſſorio come ſopra, quanto riſpetto alla qualità a coſa controverſa, e delle Perſone, delle quali ſi tratterà, dovraſſi alario intiero, o come ſi è premeſſo di ſopra: Coſicchè quando entenza non ſia diffinitiva, abbia a compenſarſi il Salario, ſecondo egola eſatto in diffinitiva.

Nelle Apprenſioni de' Beni a pregiudizio de' Debitori della Re- Camera, de' Condannati, Confiſcati, o Multati: Come pure nei ueſtri generali de' frutti de' Beni, per cui facciaſi Giudizio di Conio de' Creditori tanto in via di ricorſo, quanto per occaſione di de Fiſcali, che ſeco porti il dover conoſcere tanto della ſuſſiſtenо inſuſſiſtenza, quanto del grado di anteriorità, o poziorità de' diti riſpettivamente preteſi ad eſcluſione del Regio Fiſco, il Sao dovraſſi in regola di eſtimabilità ſopra le ſole partite, ove ſiacapacità pe' Creditori ad eſcluſione del Regio Fiſco; coſicchè unite e le partite de' Creditori, non mai ſi poſſa traſcendere la eſtimatà di quel quantitativo, che ſia diſtribuibile a' medeſimi; ed in modo non debbaſi alcun Salario per que' Crediti, de' quali non i capacità nella ſoſtanza appreſa, o confiſcata, oppure ne' frutti ettivamente come ſopra ſequeſtrati. Per qualunque poi grandioſa ima ſi tratti, non mai ſi potrà traſcendere un intiero Salario.

Quando la Cauſa contenga più Articoli, e queſti vengano ſotto

la ſteſſa Azione, o che le Azioni, anche diverſe, tendano allo ſ
fine, ed a conſeguire la ſteſſa ſoſtanza, ſiano queſti propoſti dall'
tore, o dal Reo, non ſi dovrà nel premeſſo caſo più di un ſolo
lario ſecondo la eſtimabilità della coſa, abbenchè la Deciſione
diviſa in più Capi, o Articoli, e lo ſteſſo s'intenda anche quand
cognizione cadeſſe ſopra qualche compenſa oppoſta dal Reo all'
tore.

Quando poi foſſe Giudizio di riconvenzione, non però in
di compenſa, oppure la Deciſione cadeſſe ſopra diverſe Azioni, e
denti a conſeguire ſoſtanze diverſe; in tal caſo ſi dovrà il Salario,
condo la eſtimabilità di ciaſcheduna ſoſtanza, che venga ſotto div
Azione.

Saranno tenute le Parti tra loro contendenti, come pure la P
contendente col Regio Fiſco, al pagamento del Salario, avuto rig
do alla qualità delle Sentenze, Ordinazioni, e Dichiarazioni, ed
ſervate le regole di ſopra preſcritte; il quale Salario, atteſo l'i
reſſe mediato, o immediato del Regio Fiſco, ſi coſtituiſce nella
quantità in appreſſo indicata.

Per la edizione di Copie de' Voti Fiſcali per motivo ſi pr
derà con diſtinzione.

Ove tratteraſſi di Cauſa fra Privati, o Parti, in cui l'inter
del Regio Fiſco negli Articoli fra eſſe Parti pendenti ſia ſecondar
e non principale,

Portie

Per una ſola Perſona, o Famiglia – lir. 3.—.— lir.—. 3.
Per più Perſone di diverſa Famiglia lir. 6.—.— lir.—. 3.
Per qualunque Corpo Pubblico —— lir. 6.—.— lir.—. 3.
Per più Corpi Pubblici uniti, o Congregazione dello Stato ———————— lir. 12.—.— lir.—. 3.

Ed ove trattiſi d'intereſſe principale, ed immediato del Reg
Fiſco, la Parte contraria al medeſimo, qualunque ſiaſi Privato,
Corpo, e Corpi Pubblici, dovrà avere depoſitata, o cautata la m
del Salario, che dovrebbe in diffinitiva: Ben inteſo, che tale dep
ſito, o cauzione dovrà compenſarſi in diffinitiva.

E quanto ſopra, oltre la mercede della Scrittura dovuta alle
ſpettive Banche, cioè del Notajo, o riſpettivamente Cancelliere C
merali a norma del preſcritto nella preſente Tariffa.

CON-

CONSTITUZIONE

D' intiero Salario.

. Salario in regola di lire una ed un quarto per ogni lire cento di corrente ſopra eſtimabilità di lir. 64m. : correnti; nè ſi potranno eccedere per qualunque ſom- maggiore ſi tratti ——— lir. 800.—.—

Ben inteſo, comprenderſi nella una ed un quarto per :o quella parte di Emolumenti altre volte ſpettante al legio Fiſcale, ed al Notajo, e Cancelliere Camerali per :agione del Rogito.

Acceſſorj.

All' Archiviſta ſopra il ſuddetto intiero Salario —— lir. 15.—.—
A' Portieri ——— lir. 1.—.—

lir. 816.—.—

Per Viſione, e Taſſa da farſi dal Ricettore Camera- n ragione di lir. 4. per ogni lire cento ſopra la ſud- a partita di Salario ——— lir. 32.—.—

lir. 848.—.—

Nelle minori eſazioni del ſuddetto intiero Salario, e pure ſopra i Diritti in via di Onorario delle Or- zioni, il Ricettore Camerale per conto dell' Archivi- dovrà eſigere per ogni lire una ——— lir. —. 1.—

Diritti ſopra Ordinazioni.

		Portieri.
Hereditatem non vacare ———	lir. 12.—.—	lir. 1.—.—
Ordinazioni ſenza Contraddizione alle Gri- Fiſcali, di rilaſciare Beni appreſi in pregiu- o di Condannato; come ſono i Beni d'altri eſi per errore, o da eſſo Condannato dete- a nome altrui ———	lir. 12.—.—	lir. 1.—.—
Ordinazioni ſenza Contraddizione alle Gri- iſcali, ove ſi dichiari, che le Gride Fiſcali pregiudicano alla ragione de' Diretti Do- j, a caſi di Evizioni, e ſimili ———	lir. 12.—.—	lir. 1.—.—

Ordinazioni di annullare le Descrizioni de' Beni, quando non seguano le Confiscazioni lir. 12.—.— lir. 1.—. *Portier*

Ordinazioni, con le quali si dichiari appartenere al Fisco Feudale la Confiscazione, o Condanna ——— lir. 12.—.— lir. 1.—.

Ordinazioni, che alcuno sia restituito *in integrum* ——— lir. 12.—.— lir. 1.—.

Quando però in tali Ordinazioni di restituzione *in integrum* ven dichiarata alcuna cosa nel merito, per cui il restuito *in integrum* consegi sca qualche sostanza, subentrerà sopra di questa la ragione di Salario, condo la entità, di cui si tratti, e la qualità della Sentenza.

Per le vendite di qualsivoglia sorta di Beni, Entrate, o ragio tutto compreso, per ogni lir. 100. ——— lir. 2. 10.

Per Dati in pagamento di Beni, o Ragioni al di più del credito dichiarato a favore di alcun Creditore verso la sostanza di qualche Condannato, tutto compreso, per ogni lir. 100.—lir. 2. 10.

Per Dati in pagamento di Beni, o Ragioni al di più del credito dichiarato a favore di alcun Creditore verso la Camera, tutto compreso, per ogni lir. 100. ——— lir. 2. 10.

Quando sopra Beni venduti, o dati in pagamento, sianvi Livelli Ecclesiastici non redimibili, o siano inaffrancabili, si farà la deduzione del capitale in regola di lir. 100. di capitale sopra lir. 2. di annua rendita, e sopra tale capitale dedotto non si esigerà alcun Diritto ——— *niente.*

EMOLUMENTI

Sopra gli Affitti in generale.

GLi Affitti di qualunque sorta di Beni, o Ragioni, dovranno co siderarsi triennali (eccettuati come abbasso) e la Tassa de' Diri spettanti alla Cassa degli Emolumenti dovrà regolarsi sopra il pr dotto di un anno in ragione per ogni lir. 100. di —— lir. 1. 10.

Ben inteso comprendersi in tale Diritto tutto ciò, che si dovre be al Notajo, o Cancelliere Camerali per assistenza agl' Incanti, Atto di deliberazione, cosicchè questi, o qualunque altro Uffizial che supplisse per essi, non potranno a titolo di assistenza a' sudde Incanti, e Rogito di deliberazione, pretendere, conseguire, ed ave cosa alcuna, nemmeno da chi volesse darla spontaneamente.

Affitti di Muzza, e Naviglj.

			pagheranno ogni anno
Per l'Affitto di Muzza, e Naviglj uniti, ed una Locazione novennale —	lir. 1000.—.—	lir.	111. 2. 3
Affitto di Muzza ſeparata, per una locazione novennale —	lir. 300.—.—	lir.	33. 6. 8
Affitto de' Naviglj uniti ſenza la Muz- per una Locazione novennale —	lir. 700.—.—	lir.	77. 15. 7
Affitto de' Naviglj ſeparati, per ca- uno di eſſi, coſicchè però quello di Bel- guardo s' intenda unito col Grande, e una Locazione novennale —	lir. 350.—.—	lir.	38. 17. 9

EMOLUMENTI

Sopra le Vendite, o Conceſſioni in via di Contratto de' Feudi, e Regalie anneſſe.

Tando per ora la Taſſa di lir. 72. per ogni Focolare, e di lire 100. di capitale ſopra l'annuo prodotto di lir. 2. 10. delle Re- ie anneſſe a' Feudi, ſino a nuova determinazione di Sua Imperiale gia Maeſtà:

Per occaſione di Vendite de' Feudi, cioè per Cedole invitatorie, deliberatorie, Incanti, Deliberazione, ed ogni altra operazione in- media, come coſe di puro Uffizio — *niente.*

Ampliazioni di Conceſſioni, e Refutazioni de' Feudi, e Regalie.

Accordandoſi in via di Contratto, o in via di gratuita Conceſ- ne qualche particolare Ampliazione a favore di Perſona, o Fami- a non compreſa nella prima Inveſtitura, o pure qualche partico- Ampliazione fuori delle ſolite regole Feudali.

Come pure nel caſo di Refutazione de' Feudi, dopo che la Re- azione ſarà approvata da Sua Imperiale Regia Maeſtà, ſi dovrà riſpondere alla Caſſa degli Emolumenti:

Per ogni Focolare —	lir.	1.—.—
Ed in ambi i ſuddetti caſi, cioè di Ampliazione, o Refutazione, eſſendovi unite Regalie, per ogni lir. 100. l' importanza capitale di eſſe Regalie da regolarſi in ra- one di lir. 2. 10. ſopra la cavata delle medeſime —	lir.	1. 10.—

EMO-

EMOLUMENTI

Sopra Decreti per Consulte alla Imperiale Regia Corte, ed all' Eccellenza Sua.

OVe siavi interesse immediato del Regio Fisco contro qualunqu Particolare, Impresario, Comunità, Città, Provincia, Univer sità, Collegio, ed anche Congregazione dello Stato ——— *niente.*

Ove trattisi di condurre a fine qualsivoglia sorta di Contratto della Regia Camera con Pubblici, Privati, ed Impresarj ——— *niente.*

In Cause fra il Regio Fisco, e Privati, e come sopra, quando le Consulte da farsi a Sua Maestà, od a S. E. siano favorevoli alle ragioni Fiscali, e contrarie agli Avversanti del Regio Fisco stesso ——— *niente.*

Salva però la ragione di Salario, ed Onorario, ove la Sentenz od Ordinazione lo richieda, secondo la pretassata regola.

Quando le Consulte siano ad istanza di Parti, ed alle medes me favorevoli contro le istanze, od opposizioni fatte dal Regio Fisc

Se la Consulta sarà meramente informativa di qualsivoglia ma teria si tratti, sia in via di Giustizia, o di Grazia:

In Affari Civili

Ad istanza di una, o più Persone della medesima Famiglia, che vivano in comunione	lir.	1. 10. —	lir. —.	*Portieri.* 3.—
Di più Persone di diversa Famiglia, e che abbiano distinto interesse, Comune, Università, Collegio, o Paratico ———	lir.	3. —. —	lir. —.	3.—
Di una Città, Provincia, Ducato, Contado, ed anche Congregazione dello Stato —	lir.	6. —. —	lir. —.	3.—

In Affari Criminali, o Misti

Ad istanza di una, o più Persone della medesima Famiglia, che vivano in comunione	lir.	2. 5. —	lir. —.	*Portieri.* 3.—
Di più Persone di diversa Famiglia, e che abbiano distinto interesse, Comune, Università, Collegio, o Paratico ———	lir.	4. 10. —	lir. —.	3.—
Di più Comunità, una Città, Provincia, Ducato ec. ———	lir.	9. —. —	lir. —.	3.—
Di più Città, Provincie, ed anche Congregazione dello Stato ———	lir.	18. —. —	lir. —.	3.—

Fa-

Facendoſi Conſulta precedentemente a Sentenza, Deciſione, o Dichiarazione, per le quali in ſeguito dagl' Intereſſati abbia a pagarſi il Diritto corriſpondente alla qualità del deciſo, ſi dovrà imputare quanto ſarà ſtato eſatto per la Conſulta.

E quando la Conſulta abbia a farſi informativa poſteriormente alla Sentenza,

Se in eſecuzione di Real Ordine, o di Sua Eccellenza, o pure debbaſi conſultare per natura dell' Affare, di *Portieri.*
ciò ſi tratti, ſenza precedente iſtanza di Parte *niente.* *niente.*

Ma quando abbia a conſultarſi, poichè così dalla Parte, ed Intereſſati ſiaſi inſtato, ſi eſigerà il Diritto di ſopra taſſato, non oſtante che ſiaſi pagato quello della Sentenza, Ordinazione, o Dichiarazione.

Quando le Conſulte contengano Voto diffinitivo con Deciſione in via di Giuſtizia ſopra Proceſſo inſtrutto fra Parti tra loro contendenti, oppure tra Parte, e Regio Fiſco, il Diritto eſſer dovrà ſecondo il merito della Deciſione, eſcluſo qualunque pagamento per la Conſulta.

E contenendo le Conſulte Voto remiſſivo alle determinazioni di Sua Maeſtà, o di S. E., il Diritto interinale della Conſulta dovrà eſigerſi come di Conſulta informativa, con obbligare la Parte inſtante a depoſitare il Diritto, che ſeco ſarà per portare la Deciſione a tenore del Voto del Maeſtrato da addebitarſi alla Caſſa Maeſtrale nel caſo della Superiore Determinazione di Sua Maeſtà, o di S. E. conforme al Voto del Tribunale, o pure da reſtituirſi in caſo diverſo.

Ben inteſo, che quando le Superiori Determinazioni ſiano modificative, o ampliative de' ſenſi del Tribunale, ſalve ſaranno le ragioni della Caſſa Maeſtrale, e riſpettivamente delle Parti per reſtituire, o accreſcere il Salario, ed Onorario a miſura della qualità della Deciſione, o Dichiarazione.

Diritto ſopra Decreti favorevoli per Conſulta a Sua Maeſtà, o a S. E. per aprire un Mercato, o Fiera,

		Portieri.
Se in una Città	lir. 12.—.—	lir.—. 3.—
Se in un Borgo	lir. 6.—.—	lir.—. 3.—
Se in una Terra	lir. 3.—.—	lir.—. 3.—

Diritto ſopra Decreti favorevoli per Conſulta a Sua Maeſtà, o a S. E. ſopra Conceſſione di alcuna Regalia, quando non ſia in via di Contratto,

Se a tempo limitato, dovrà formarſi la eſtimabilità ſopra il profitto, che ſia per ricavarſi nel tempo, in cui durar debba una tale conceſſione, e ſopra tale eſtimabilità ſi eſigerà la mezza per cento,

nè

nè si potranno eccedere nella formazione di tale estimabilità ann venti.

Se perpetua, non si eccederanno pure gli anni venti come sopr nel formarne la estimabilità, e sopra questa si esigerà l'una per cento

Prorogandosi la Concessione fatta a tempo limitato di alcun Regalia, si regolerà il Diritto sulla metà di quanto sopra fu tassato

Tali Diritti dovranno depositarsi da' Ricorrenti presso il Ricet tore prima che le Consulte si trasmettano alla Regia Corte, ed a Su Eccellenza, per addebitarli alla Cassa Maestrale nel caso, che veng concessa la supplicata Regalia, o pure da restituirsi a' Ricorrenti i caso diverso; salvochè rispetto al semplice Diritto di Consulta info mativa ne' modi come sopra tassato, il quale dovrà restare in Cass anche nel caso di negata Concessione.

Sopra Consulte a Sua Maestà, ed a S. E. a favore de' Creditori di Giustizia verso la Camera ——— *niente.* *Portieri niente.*

EMOLUMENTI

Sopra diverse Spedizioni.

LETTERE PATENTI.

LEttere Patenti di approvazione de' Notaj, o Attuarj Criminali ——— *niente.*

Lettere Patenti di ammessione d' Ingegneri Camerali lir. 6.—.-

Lettere Patenti per Campari de' Navigl, della Muzza, ed altre Acque, e Fiumi ——— lir. 3.—.-

Lettere Patenti di ammessione d' Uffiziali nella Cancelleria Maestrale, o in altri Uffizj dipendenti dal Tribunale di qualunque sorta siano ——— lir. 3.—.-

Lettere Patenti di ammessione de' Portieri del Tribunale ——— lir. 3.—.-

Lettere Patenti de' Referendarj ——— lir. 6.—.-

Lettere Patenti per gli Attuarj de' Referendarj —— lir. 3.—.-

Per la Liberazione de' Conti de' Referendarj, o d' altri, quali abbiano amministrato a dovere gli Effetti, ed Aziende Camerali ——— *niente.*

Per Decreti eccitatorj semplici ——— lir. —. 10.

Ed ove sopra tali Decreti debbano dirigersi a' Referendarj, o ad altri Giudici Lettere Missive;

Se

Se in via Civile,

			Portieri.
Ad istanza di una sola Persona, o Fami-			
——— lir.	1. 10. —	lir. —.	2. —
Di più Persone di diversa Famiglia, Co-			
e, Università, Collegio, o Paratico – lir.	3. —. —	lir. —.	2. —
Di più Comuni, una Città, Provincia, ed			
e Congregazione dello Stato ——— lir.	4. 10. —	lir. —.	2. —

Se in via Criminale, o Mista,

			Portieri.
Ad istanza di una sola Persona, o Fami-			
——— lir.	2. 5. —	lir. —.	2. —
Di più Persone di diversa Famiglia, Co-			
e, Università, Collegio, o Paratico – lir.	4. 10. —	lir. —.	2. —
Di più Comuni, una Città, Provincia,			
ato, Contado ec. ——— lir.	6. 15. —	lir. —.	2. —
Di più Città, Provincie, ed anche Congre-			
zone dello Stato ——— lir.	9. —. —	lir. —.	2. —
Assoluzioni da Sindacato de' Referendarj,			
lri Giudici, i quali abbiano supplite le veci			
Referendario negli Affari dipendenti dalla			
isa Straordinaria ——— lir.	6. —. —	lir. —.	3. —

DIRITTI, E SPESE FORZOSE

Per occasione di Diete.

QUESTORI

Con Cancelliere, Scrittore (cioè Coadjutore), Portiere, Cameriere, e due Staffieri,

Se ex Officio

Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza, per qual-
ivoglia titolo ——— *niente.*
Se fuori: per ragione di Dieta ——— *niente.*
Per ragione di spese forzose: Carrozza a quattro Cavalli, e Ca-
.tura per il Portiere, di Posta, quando sia per Regio Servizio,
così comandi Sua Eccellenza per conto della Regia Camera; e ri-
lo al vitto, ed altre spese, in via di ajuto di costa dal Regio

Erario. In difetto: Vettura per cadauna giornata, compreſo ſtall rinfreſco, vitto, e buona mano a' Conducenti, per la ſuddetta rozza ——— lir. 32. —

Per la Cavalcatura inſerviente al Portiere, in cadaun giorno, compreſo il mantenimento del Cavallo ——— lir. 4. 1

Vitto per ſe, ſuo ſeguito, e ſervitù, ſecondo la nota, che data del realmente ſpeſo.

Se in Affari di Parte, o Miſti

In Città, con propria Carrozza ——— *nien*

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe tanto in Città, come fuori, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno lir. 32. —

Suo Cancelliere ——— lir. 12. —

Scrittore, cioè Coadjutore ——— lir. 6. —

Portiere ——— lir. 6. —

Al Cameriere ——— lir. 2.

A cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1. 1

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 12. —

Ajutante dell' Ingegnere ——— lir. 6. —

Ragionato ——— lir. 12. —

Notajo Criminale ——— lir. 12. —

Scrittore del Notajo Criminale ——— lir. 6. —

Quando accada l' intervento di alcuno de' ſuddetti, altro Caleſſo a due Cavalli, in cadauna giornata, tutto compreſo come ſopra ——— lir. 16. —

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, o delle Parti a tenore della Delegazione; coſicchè nel caſo di reintegrazione delle ſpeſe, alla quale foſſe tenuta una delle Parti condannata, ritener ſi debba in taſſa la ſovr' indicata, e ſeguente regola, cioè:

Per Carrozza a quattro Cavalli in cadauna giornata, tutto compreſo come ſopra ——— lir. 32. —

Oppure per cadaun Caleſſo a due Cavalli, tutto compreſo come ſopra, in cadauna giornata ——— lir. 16. —

Cavalcatura, tutto compreſo come ſopra, per cadauna giornata ——— lir. 4. 10

Vitto per il Queſtore Delegato in cadaun paſto — lir. 5. —

Per cadauno di ſuo ſeguito, e paſto ——— lir. 2. 10

Per cadauno de' due Staffieri, e paſto ——— lir. 1. 5

Nel Diritto delle Diete reſta compreſa qualunque Operazione v

g

eseguita sul Luogo, e fatto: salvochè negli Affari Civili, rispetto al ncelliere, la Edizione di copie semplici, o autentiche di Atti, che nissero richieste dalle Parti; quanto all' Ingegnere, la Edizione delle lazioni, o Disegni; e quanto al Ragionato, la Formazione, ed Edine di Relazione in tutto, secondo la Tariffa nuovamente formata.

FISCALI GENERALI

Quando siavi speciale Delegazione con Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, e Scrittore;

e Avvocato Fiscale, due Staffieri; se Sindaco Fiscale, uno Staffiere.

Se ex Officio

In Città, e ne' Corpi Santi, per qualsivoglia titolo *niente.*
Se fuori: quando la Delegazione proceda per coman- di Sua Maestà, o di Sua Eccellenza in affare grave, e iministrinsi Cavalli di Posta quanti abbisognino per conto la Regia Camera ——— *niente.*
Nel caso suddetto per vitto, ed altre spese, ajuto di a per conto del Regio Erario.
Essendo altramente la Delegazione,
Calesso a due Cavalli per ogni giornata, tutto com- o come sopra ——— lir. 16.—.—
Cavalcatura per lo Scrittore, tutto compreso per ogni rnata ——— lir. 4. 10.—
Vitto pel Fiscale, ed intervenienti, secondo la nota, che à data del realmente speso.

Se in Affari di Parte, o Misti,

Se in Città, e ne' Corpi Santi con propria Carrozza *niente.*
Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi San- come fuori, e cadauna di esse, compreso il giorno dell' ata, e del ritorno,
All' Avvocato Fiscale ——— lir. 28.—.—
Al Sindaco Fiscale ——— lir. 24.—.—
Al Cancelliere Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9.—.—
Allo Scrittore ——— lir. 4. 10.—
A cadauno de' Staffieri ——— lir. 1. 10.—
Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, nuta la presente Tassa nel caso di doversi la reintegra- ne delle spese da una delle Parti condannata.

Intervenendovi in occasione di accessi alcuno de' sottonotati, si accrescerà altro Calesso a due Cavalli come sopra.

E per ragione di Dieta,

Ingegnere ——— lir. 9.—.
Ajutante dell' Ingegnere, quando faccia di bisogno — lir. 4. 1.
Ragionato ——— lir. 9.—.

Per ragione di Vitto,

Al Fiscale in cadaun pasto ——— lir. 4.—
Per gl' Intervenienti, e cadauno di essi, e pasto — lir. 2. 10
Per cadauno degli Staffieri, e pasto ——— lir. 1.

Nel Diritto delle Diete viene compresa qualunque Operazione si faccia sul Luogo, e fatto, come sopra.

Quando gli Avvocati, o Sindaci Fiscali nelle Cause, ed accessi siano uniti ad altro Ministro, non dovranno avere Cancelliere, Scrittore ec., ed abbisognando dell' opra di alcuno di essi, si valeranno degl' Intervenienti condotti dal principale Delegato.

NOTAJO CAMERALE ACCOMPAGNANDO QUALCHE MINISTRO,

Se ex Officio

In Città, e ne' Corpi Santi, per verun titolo ——— *niente*

Se fuori: tanto per se, quanto pel Coadjutore, avrà Condotta, e Vitto unitamente al Ministro Delegato.

Operando da se

In Città, e ne' Corpi Santi, per qualunque titolo — *niente.*

Se fuori: Calesso a due Cavalli, per cadauna giornata, compreso Stallazzo, Rinfresco, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16.—.
Vitto per se in cadaun pasto ——— lir. 3.—.
Pel Coadjutore in cadaun pasto ——— lir. 2. 10.
Pel Servitore in cadaun pasto ——— lir. 1. 5.

Se in Affari di Parte, o Misti

In Città, e ne' Corpi Santi la sola Dieta.

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse, tanto in Città, e Corpi Santi, quanto fuori, accompagnando Ministri, od operando da compreso il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 14.—.

Al

Al ſuo Coadjutore aſſiſtendo da Scrittore ——— lir. 7.—.—
Eſſendo altro Coadjutore, il quale intervenga da Scrit-
ore ——— lir. 6.—.—
Al Servitore nel ſolo caſo, che il Notajo Camerale ope-
i da ſe, e fuori di Città ——— lir. 1. 10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Par-
, ritenuta nel caſo di rifacimento di ſpeſe da farſi dall'
tra Parte la preſente Tariffa.
Nel Diritto delle Diete viene compreſa ogni Opera-
one fatta ſul Luogo, e fatto, ſalvo come ſopra.

CANCELLIERE DELLE CONFISCHE, ED ACQUE ACCOMPAGNANDO QUALCHE MINISTRO,

Se ex Officio

In Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— *niente.*
Se fuori: riceverà Condotta, e Vitto unitamente al
iniſtro Delegato.

Operando da ſe

In Città, e ne' Corpi Santi, per alcun titolo ——— *niente.*
Se fuori: Caleſſo a due Cavalli, per cadauna gior-
ta, compreſo Stallazzo, Rinfreſco, Vitto, e buona ma-
al Vetturino ——— lir. 16.—.—
Vitto per ſe, ed un Coadjutore, cioè cadauno di eſſi,
paſto ——— lir. 2. 10.—
Pel Servitore in cadaun paſto ——— lir. 1. 5.—

Se in Affari di Parte, o Miſti

In Città, e ne' Corpi Santi, la ſola Dieta.
Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città,
ne' Corpi Santi, come fuori, ed aſſociando il Miniſtro De-
ato, od operando da ſe, compreſo il giorno dell' anda-
e del ritorno ——— lir. 12.—.—
Pel Coadjutore, il quale aſſiſta per Scrittore ——— lir. 6.—.—
Al Servitore nel ſolo caſo, che il Cancelliere operi da
e fuori di Città ——— lir. 1. 10.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta nel
di reintegrazione dovuta dall'altra Parte la preſente Taſſa.
Nelle ſuddette Diete viene compreſa ogni Operazione, che ſi fac-
ſul Luogo, e fatto, ſalvo come ſopra.

POR-

PORTIER

Se ex Officio

In Città, e ne' Corpi Santi, tanto ſervendo a' Miniſtri nelle lor Delegazioni, quanto aſſociando il Notajo Camerale, o il Cancelliere pe Atti Giudiziali, od operando da ſe in eſeguire qualche comando diper dentemente dal loro obbligo di Portiere, per alcun titolo *niente*.

Se fuori: ſervendo, o aſſociando come ſopra, riceveranno Cava catura, e Vitto unitamente ad altri Intervenienti.

Operando da ſe fuori de' Corpi Santi:

Cavalcatura per ogni giornata, compreſo il mantenimento d Cavallo ——— lir. 4. 10.—

Vitto in cadaun paſto ——— lir. 2. 10.—

Se in Affari di Parte, o Miſti

In Città, e ne' Corpi Santi, la ſola Dieta.

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, ſervendo a' Miniſtri, o aſſociando Uffiziali, e come ſopra, od operando da ſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno ——— lir. 6.—.—

Per la Cavalcatura, come ſopra, ogni giorno ——— lir. 4. 10.—

Vitto come ſopra, in ogni paſto ——— lir. 2. 10.—

DIRITTI, E MERCEDI

Da eſigerſi ſopra le Operazioni del Notajo Camerale per le Infeudazioni.

Per Dettato, Rogito, ed Eſplezione dell' Inſtromento d' Inveſtitura, qualunque ſiaſi il Feudo, tutto compreſo — lir. 84.—.—

Per Ricognizione; Numerazione de' Focolari; Informazioni Territoriali; Dettato, Rogito, ed Eſplezione dell' Inſtromento di Poſſeſſo, oltre le Diete, e Speſe forzoſe, come ſopra taſſate, nel rimanente tutto compreſo:

Sino a Fuochi 50. per ogni Focolare ——— lir. 1.—.—

Dalli 50. alli 100. per ogni Focolare ——— lir. —. 15.—

Dalli 100. alli 200. per ogni Focolare ——— lir. —. 10.—

Da tale numero all' insù, oltre le lir. 100. dovute per li Focolari 200., conſeguirà per ogni Focolare — lir. —. 5.—

Nelle ſuddette Mercedi reſtano compreſe le fatiche riguardanti la

Diſteſa

)iſteſa delle Cedole invitatorie, e deliberatorie, la Diſteſa, e adattazio-
e de' Capitoli, aſſiſtenza agl' Incanti, Diſteſa, e Rogito dell' Atto di
)eliberazione, come pure qualunque altra Operazione intermedia.

Diritti dovuti al Notajo Camerale dalle Impreſe de' Naviglj, e Muzza.

Per Dettati di Cedole invitatorie, deliberatorie, Diſteſa, e adat-
zione de' Capitoli, aſſiſtenza agl' Incanti, Diſteſa, e Rogito dell'
tto di deliberazione, riceverne le Sigurtà, e Collaudazione di eſſe
n obbligo anche ſolidiale, Rogito, ed Eſplezione dell' Inſtromento
Locazione, qualunque altra Operazione intermedia, e conſecutiva
no all' attuale poſſeſſo di eſſe Impreſe, tutto compreſo;

Eſſendo tali Impreſe unite,

Per l' Impreſa de' Naviglj, e Muzza uniti, e per una
)cazione decennale lir. 1500. da pagarſi dagl' Impreſarj ri-
rtitamente in principio di ogni anno, che ſono —— lir. 150. —. —

Quando le Impreſe ſiano diviſe,

Pel ſolo Naviglio grande, a cui va unito quello di
lleguardo, ogni anno ———————————— lir. 60. —. —
Pel ſolo Naviglio di Marteſana, ogni anno —— lir. 50. —. —
Pel Fiume Muzza, ogni anno ———————— lir. 40. —. —

DICHIARAZIONE

Riguardante le Impreſe, ed Appalti delle Riparazioni a' Fiumi, e Naviglj.

ccome tali Impreſe ſono paſſive della Camera, ſi dichiara, che quan-
do in avvenire (ceſſata la preſente Locazione) ſi deliberaſſero ſepara-
ente dagli Affitti de' Naviglj, e della Muzza, non ſi dovrà dagli Ap-
atori corriſpondere alcuna mercede al Notajo Camerale, o Cancelliere
e Acque, ed a' loro riſpettivi Coadjutori per la diſteſa di Cedole
tatorie, Eſpoſizione di eſſe; per ricevere Obblazioni, ſtendere, o
tare Capitoli, aſſiſtere ad Incanti, come pure per l' Atto di de-
razione, Dettato, Rogito, ed Eſplezione, Scrittura dell' Inſtro-
to, e qualunqne altro Atto intermedio conducente alla ſtipula-
e de' Contratti: mentre eſſendo tutto per ſervizio della Camera,
rà conſiderarſi di puro Offizio.

Dovranno però tali Appaltatori, come qualunque altro Con-
nte, che ſia tenuto a cautare, corriſpondere la Mercede di Rogito
della

della Sigurtà, come viene nella preſente Tariffa preſcritto.

I ſuddetti, ed altri Diritti riguardanti Rogito, ed Eſplezione degl' Inſtromenti di qualunque ſorta, tanto ſopra proprietà Camerali, quanto per Affitti, o Appalti, ed in qualunque Contratto, nella quantità, che viene preſcritta nella preſente Tariffa, ſi porranno dal Ricettore alla Partita del Notajo Camerale, ad effetto unitamente ad altri Diritti, e Mercedi di fatiche appartenenti allo ſteſſo Notajo Camerale (al quale ſono ſtate aſſegnate fiſſe annue lir. 2400.) di corriſpondere al medeſimo ſino alla ſomma di lir. 1600. (quando però l' introito vi giunga) e con ciò rimanga eguagliato col Notajo Camerale deputato agli Affari di Menſa Ordinaria, al quale in tutto pervengono annue lir. 4000. E quando l' introito ſia maggiore in fine di ogni anno, il Ricettore riterrà tale ſoprappiù in ſcorta per ſupplire ne' ſucceſſivi anni ſino ad un triennio; ſpirato il quale ſopravanzando ne, paſſerà il ſoprappiù alla Caſſa degli Emolumenti.

Tutte le Operazioni, che dal Notajo Camerale, e da' ſuoi Coadjutori dovranno farſi preparatorie, e conducenti alla perfezione de' Contratti, tanto ſopra la proprietà, o frutti, quanto per Inveſtiture, Affitti, o altramente, ſaranno di Offizio anche in ciò, che riguarda Dettati di Informazioni, Relazioni, e la Scrittura di eſſe.

Sarà di Offizio lo ſtendere Capitoli, ricevere Obblazioni, aſſiſtere ad Incanti, ſtendere l'Atto di deliberazione per qualunque Impreſa, Appalti, e qualſivoglia altro Contratto ſopra Fiumi, ed Acque eccettuato quanto ſopra fu taſſato, come pure Vendite, o Affitti di qualunque ſianſi Effetti di Menſa Straordinaria, Feudali, e Patrimoniali, confiſcati, appreſi, ed in qualſivoglia altro modo appartenenti alla Camera, e ſarà tenuto il Notajo Camerale ſuddetto comunicare ſenza ſpeſa alcuna ai Concorrenti i Capitoli, ed Obblazioni, di cui ſeguir debbano gl' Incanti.

Finalmente ogni, e qualunque Operazione del ſuddetto Notajo Camerale, e de' ſuoi Coadjutori ſino alla totale perfezione de' Contratti, e ſtipulazione di eſſi (ſalvo come abbaſſo) eſſer dovrà di Offizio, coſicchè non mai ſotto qualunque titolo, o preteſto di caſo dubbio, o non eſpreſſo, poſſano pretendere, conſeguire, ed avere coſa alcuna dai Concorrenti, o Contraenti, ancorchè voleſſero darla ſpontaneamente.

TASSA DEGL' INSTROMENTI IN GENERALE.

Pel Dettato al Notajo Camerale, ogni foglio di due facciate, con linee 18. per ogni facciata, e caratteri 28. per cadauna linea ——— lir. 1. —.

Scrit-

Scrittura originale per gli Atti ſpettante ai Coadju-
i, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 10. —
Copia da autenticarſi dal Notajo Camerale, ſcritta,
ne ſopra, pe' Coadjutori, ogni foglio ——— lir. —. 10. —
Pel Rogito degl' Inſtromenti da accreditarſi al Notajo
nerale in conto delle lir. 1600.,
Se in caſa del Notajo Camerale ——— lir. 3. 10. —
Se nel Tribunale, o fuor di caſa del Notajo Camerale lir. 7. —. —
Diritto di Eſplezione da accreditarſi al Notajo Ca-
rale in conto come ſopra
Sopra eſtimabilità di lir. 1000. ——— lir. 5. —. —
Da tale ſomma abbaſſo a proporzione; coſicchè però
pagamento non ſia minore di ——— lir. 3. —. —
Dalle lir. 1000. alle lir. 3000. per cadaun migliajo lir. 5. —. —
Da tale ſomma in ſu, per cadaun migliajo —— lir. 2. 10. —
Coſicchè però non ſi poſſano eccedere in tutto — lir. 600. —. —
Ben inteſo, che nel Diritto di Eſplezione reſta compreſo quello
l' Autenticazione della Copia degl' Inſtromenti.
In que' Contratti, ne' quali accadeſſe lo ſtamparſi Capitoli, ed
ſtromenti da diſtribuirſi a' Miniſtri del Tribunale, ed a' Fiſcali, ed
occorra, ſarà tenuto il Notajo Camerale ad autenticare le Copie
diſtribuirſi come ſopra *ex Officio*.
Quando da' Contraenti con la Camera, o altre Perſone intereſſate,
levaſſero Copie d' Inſtromenti al di più della prima Copia, ſu cui
ſtato pagato il Diritto di Eſplezione, ſaranno tenuti eſſi Con-
nti, e come ſopra, corriſpondere la Mercede di Scrittura per li
djutori nel modo ſopra taſſato.
E per l' Autenticazione al Notajo Camerale di ſua privativa ra-
ne, per ogni foglio ——— lir. —. 5. —

Diritti ſopra le Operazioni del Notajo Camerale, e Cancelliere delle Confiſche, ed Acque.

Si aboliſce la pratica di traſcrivere i Duplicati de' Proceſſi di
iſe fra Privati, e Privati, e fra Privati, e Regio Fiſco, e ſi dovran-
in avvenire traſmettere i Proceſſi degli Atti originali al Regio Fi-
, ed a' Queſtori da proporſi in Tribunale.
Similmente viene abolita la pratica di eſigere la Mercede di Scrit-
a, ed Autenticazione di que' Proceſſi, che da' Referendarj, o altri
udici vengono traſmeſſi al Tribunale, di modo che non ſpetti a'
djutori altra mercede, ſe non ſe quella di Scrittura di Copie,
realmente dare ſi poſſano alle Parti litiganti, ed in pari modo

non si debba al Notajo Camerale, o Cancelliere la Mercede di Auten ticazioni, se non sopra quegli Atti, che siano comunicabili alle Parti

Sarà carico del Notajo Camerale, e del Cancelliere delle Acqu negli affari appartenenti alla provincia loro rispettivamente commessa lo stendere qualunque originale Dispaccio, Informazione, Relazion Minuta di Lettere Missive, e Lettere Patenti, Sentenze, Ordinazio ni, Editti, Gride, Cedole, Capitoli, Incanti, Deliberazioni, Con sulte, e qualsivoglia altra sorta di Spedizioni; come pure, ove siav istanza Fiscale, lo stendere qualunque originale Avviso, Termine Perentorio, Sequestro, Rilascio, Precetto, e simili, e riportate, o faccia di bisogno, le debite firme de' Ministri, il soscrivere, o h controscrivere le Copie da farsi dai Coadjutori per la loro intim zione, affissione, o ad altro qualunque effetto opportuno, e necessari Ed altresì il soscrivere ogni, e qualunque sorta di Dispaccio, ed a tre Spedizioni, niuna eccettuata, che sortir debbano dalla Cancell ria; Cosicchè nel solo caso di assenza, e legittimo impedimento d Notajo Camerale, e Cancelliere suddetto, supplir possa il rispetti primo Coadjutore.

Saranno tenuti i suddetti Notajo Camerale, e Cancelliere del Acque rispettivamente alla più seria vigilanza per la buona, e r golare direzione de' Processi in Cause Fiscali; Cosicchè quando a cada introdursi dalle Parti contrarie al Regio Fisco contradizion eccezioni, o azioni tendenti ad eternarne la spedizione, abbiano a stimolare, e costringere le Parti con Termini, Precetti, e Perento secondo lo stile di Cancelleria, e rimettere le Scritture al Fisco p il suo Voto, ove faccia di bisogno, ed ai Questori per la opportu spedizione delle medesime anche in contumacia; osservata però se pre in tutto esattamente la disposizione delle Nuove Constituzion gli Ordini, e la legittima pratica.

Non permetteranno i suddetti Notajo Camerale, e Cancellier se non in caso di legittimo rispettivo loro impedimento, che i C adjutori s'ingerischano nelle operazioni appartenenti al loro Capo Banca, come pure in Esami de' Testimonj, sia in via solenne, o sor maria, come nemmeno nelle Descrizioni, Apprensioni, Rogiti di A ti, e Giuramento, Possessi di qualunque sorta, mentre tali, ed alt Operazioni, che dirsi possono PRINCIPALI, tanto ne' preparatorj Causa, quanto in diffinitiva, o esecutiva di Sentenze, Ordinazion Decreti, Concessioni, Infeudazioni, o Contratti, appartener debbon in tutto ad essi Notajo Camerale, e Cancelliere, secondo le provi cie rispettivamente ad ognuno di loro commesse.

Quando a cagione di legittimo impedimento del Notajo, e Ca celliere suddetti si supplisca da' Coadjutori nelle Operazioni, ove sia

Merce-

rcede di Diete, e Spese forzose, il Diritto di queste dovrà regoli secondo la Tassa fatta per li Coadjutori, e non altramente.

Dovranno i suddetti Notajo, e Cancelliere essere solleciti tanto esecuzione di Sentenze, Ordinazioni, Decreti, Precetti ec. quanto altro modo, nell' abbassare gli ordini opportuni, e le notizie alla soreria Generale, a' Ragionati Generali, Esecutore Camerale, ed ovunconvenga in tutto ciò, che sia di rispettivo loro instituto, ed inbenza, massimamente ove trattisi di escutere Debitori della Re- Camera; Nè potranno ammettere dilazioni, o sospensioni di sorta una senza speciale Ordine del Tribunale; E ciò sotto pena per la ma volta di pagare del proprio, e ricadendo, anche di sospensiodall' Esercizio.

I Coadjutori saranno tenuti alli regolamento, custodia, e registro le Scritture con chiari, e distinti annotamenti, tanto rispetto a' ri, ove registransi gli Atti, e le missioni di Scritture, ed unione di ecedenti, o Documenti, quanto alla sopracoperta delle medesime itture, cosicchè questa sia in tutto uniforme al registro; ed altresì ormare il Sommario, con cui qualunque Processo di Scritture deve re compendiato con la enunciativa degli Atti per regola di tempo, cui sono stati dimessi, e de' Documenti prodotti, Termini, Voti cali, Decreti, e loro rispettive Date.

Sarà cura de' suddetti Coadjutori il tenere due registri, l'uno per Cedole Reali, e pe' Decreti di Sua Eccellenza, e l'altro per le Conte alla Regia Imperial Corte, a Sua Eccellenza, e al Senato, ed registrare *per extensum* sul giorno tali Ordini Reali, Decreti, e Conte, formando a capo de' registri stessi un indice alfabetico delle terie contenute in essi; e quando i volumi de' suddetti registri sano completi, dovranno consegnarsi all' Archivista per la loro cudia nell' Archivio.

Le Scritture tutte di Lettere Missive, Patenti, Sentenze, Ordizioni, Consulte, Allegati, Atti, Documenti, Instromenti, Contti, Informazioni, Relazioni, ed ogni altro, tanto in materia di fizio, quanto d'interesse delle Parti, o misto, spetteranno a' Coadjutodelle rispettive Banche, nè potranno tali Scritture farsi di altra ma; ed ove trattisi di affare premuroso, massimamente per Consulte, Allegati, dovranno darsi vicendevole ajuto i Coadjutori delle due pettive Banche del Notajo Camerale, e Cancelliere suddetti, acchè il Servigio del Principe, e del Tribunale non vada ritardato; in ciò dovranno essere solleciti i suddetti Capi di Banca.

Non sarà lecito a' suddetti Notajo Camerale, e Cancelliere in occione di loro accessi per Visite, Inventarj, Descrizioni, Confiscani, Apprensioni, Atti di Possesso di qualsivoglia sorta, o altro,

ove neceſſiti Perſona per ſcrivere, il valerſi di altri, fuori che de Coadjutori, i quali ſaranno tenuti tanto negli Affari di Uffizio quanto d' intereſſe di Parti, o miſto; e quando i Coadjutori dell Banca, alla cui provincia ſpetti l' acceſſo, foſſero legittimamente im pediti, ſupplir dovranno i Coadjutori dell' altra Banca.

Dovranno i ſuddetti Notajo Camerale, Cancelliere delle Acque e riſpettivi Coadjutori attendere ſeriamente alla più ſollecita ſpedizio ne degli Affari, con precedenza di quelli di Uffizio, indi delle Caul miſte, e di quelle d' intereſſe delle Parti.

Ogni, e qualunque ſorta di Spedizioni, ed Operazioni di Cance leria dovranno paſſarſi dal Notajo Camerale, Cancelliere, e Coadjutoi ſuddetti alle mani del Ricettore Camerale, tanto eſſendo d' intereſſe i Parti, o miſto, quanto eſſendo di Uffizio, da cui vi ſarà poſto il *S vit*, oppure l' *Ex Officio*, con dar Credito alla Caſſa degli Emolumen di que' Diritti, che ſpettino alla medeſima, e Credito alle riſpetti Banche, ed Uffiziali delle Mercedi dovute, per farne indi la diſtr buzione nel modo al medeſimo Ricettore preſcritto.

Dettato di Sentenze, ed Ordinazioni per originale da ritene negli Atti, eſcluſi i tenori, ſcritto in carta ordinaria, chiamata *picciol* coſicchè il foglio ſia di due facciate compite, con linee 18. per c dauna facciata, e caratteri 28. per ogni linea di carattere chiaro, corretto, pel Notajo Camerale, o riſpettivamente Cancelliere del Acque, ogni foglio ——— lir. 1. 10.

Similmente pel Dettato di Conſulte per originale negli Atti tanto per la Regia Imperial Corte, e Sua Eccellenza, quanto pel Senato in Affari d' intereſſe delle Parti, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. 1. 10.

Dettato d' Informazioni, Relazioni, anche contentive di ſtato di Cauſe, che faccianſi al Tribunale ad iſtanza di Parte, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. 1. —.

Copie di Memoriali, Ricorſi, ed altro da inſerirſi nelle Lettere Miſſive ad iſtanza di Parte, come pure di Atti, Documenti, e Sentenze, ogni foglio ſcritto come ſopra, per li Coadjutori ——— lir. —. 10.

Per le Autenticazioni di Sentenze, Ordinazioni, Atti, Documenti, ed altro, al Notajo, o riſpettivamente Cancel- liere, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 5.

Quanto a' Documenti prodotti da' Privati in Cauſe d' intere Fiſcale, non potranno ritenerſi, ſe non ſe a Cauſa ſpedita, ma dovran reſtituirſi alle Parti, dalle quali ſaranno ſtati prodotti, ſalvochè qua do ſi tratti di Documenti, i cui Originali non ſiano in Camera, ſervano di fondamento, e difeſa delle ragioni Fiſcali, nel qual ca

non

ı potranno i Coadjutori pretendere di far essi la copia di tali Do-
nenti da ritenersi per restituire i prodotti alle Parti, o pure la co-
da darsi alle Parti per ritenere i prodotti negli Atti; ma bensì
à lecito alle Parti producenti il portar esse le copie, per autenticare le
li, la Mercede sarà per ogni foglio appartenente al Notajo Camerale,
ispettivamente al Cancelliere delle Acque di ——— lir. —. 5. —

E quando dalle Parti producenti si volessero le copie
suddetti Documenti fatte di mano de' Coadjutori, la Mer-
e di Scrittura formata come sopra, sarà per ogni foglio
li Coadjutori ——— lir. —. 10. —

Scrittura di Consulte per la Regia Imperial Corte, Sua
ellenza, e Senato, ed Allegati uniti, il tutto in carta
nde di Segreteria, con linee 24. per ogni facciata, e ca-
eri 40. per ogni linea, di perfetta mano, per cadaun
lio di due facciate compite, ove trattisi d'interesse di
te, per i Coadjutori ——— lir. 1. 10. —

Per collazionare, e soscrivere tali Consulte, e rubricare gli Al-
ati a quelle uniti, non si dovrà a' suddetti Notajo Camerale, e Can-
iere delle Acque alcuna Mercede, per essere quella compresa nella
sa del Dettato.

LETTERE MISSIVE.

Non si dovrà esigere cosa alcuna per le Minute originali da ri-
rsi negli Atti di Lettere Missive di qualunque sorta siano.

Lettere Missive sopra Decreti da Casa, senza precedenza di Voto
ale, cioè Eccitatorie per amministrare Giustizia; Sussidiali per in-
ızioni, e simili ——— lir. —. 10. —

Lettere Missive con precedenza di Voto Fiscale; sopra
reti di Tribunale, Commissioni di Cause, Delegazioni,
ndo a' Voti Fiscali non sianvi stati uniti antecedenti lir. 1. 10. —

Lettere Missive sopra Voti Fiscali con unione di antece-
ti; Decreto diffinitivo del Tribunale, abbenchè contentivo
ilascio di Persone detenute, o Robe sequestrate, siano di
lunque numero, qualità, e valore; per liberazioni di Per-
e, e Beni, ed anche da Sindacato, abbenchè tali Lettere
sive contenessero moltiplicate provvidenze ——— lir. 3. —. —

Lettere Missive a' Referendarj, o altri Giudici Delegati di
izia, avere il Tribunale ammessa qualche composizione lir. 1. 10. —

Lettere Missive a' Referendarj, o altri Giudici Delegati
approvazione sopra proposta composizione, e però do-
si da' medesimi ammettere quando in Causa sia stato con-
itto Processo, con rimetterne sopra di esso le risultanze

tanto

tanto in via di ſtato di Cauſa, quanto di ſemplice informazione ——— lir. 3.—.

Lettere Miſſive ſopra Decreti, od Ordinazioni interlocutorie in Cauſe tra il Regio Fiſco, e Privati:

Quando tali Decreti, od Ordinazioni ſiano favorevoli al Regio Fiſco ——— *niente.*

E quando favorevoli alla Parte contendente col Regio Fiſco, non oſtante che tali Decreti, od Ordinazioni interlocutorie, ed interinali ſiano proferite ſopra Proceſſo inſtrutto, e con unione di antecedenti ——— lir. 1. 10.

Lettere Miſſive ſopra Sentenze, Ordinazioni, e Decreti diffinitivi, ed aſſoluti in Cauſe tra il Regio Fiſco, e Parte ſua contraria:

Quando ſiano favorevoli al Regio Fiſco ——— *niente.*

E quando favorevoli alla Parte, ancorchè tali Sentenze, e come ſopra, contengano moltiplicati Capi di providenze ——— lir. 3.—.

Lettere Miſſive per Salvocondotti, o ſia ſoſpenſione da moleſtia tanto reale, quanto perſonale, dirette a qualunque Referendario, Giudice, Eſecutore Camerale, o altro, quando la ſoſpenſione ſia a tempo limitato ——— lir. 1. 10.

E quando indiffinitamente, o ſino a che altramente venga dal Tribunale ordinato ——— lir. 3.—.

Lettere Miſſive di poſſeſſo pe' Referendarj ——— lir. 3.—.

Lettere Miſſive dirette a' Ragionati Generali per qualunque effetto, quando ſiano ad iſtanza di Parte, e non riguardino Crediti di Giuſtizia verſo la Camera ——— lir. 1. 10.

Quando ſiano per Crediti di Giuſtizia ——— *niente.*

La Mercede di tutte le ſuddette Lettere Miſſive dovrà dividerſi per giuſta metà tra il Notajo Camerale, o riſpettivamente Cancelliere, co' riſpettivi Coadjutori.

LETTERE PATENTI.

Lettere Patenti di approvazione di Attuarj o Notaj Criminali ——— lir. 3.—.

Quanto alle Operazioni per l'ammeſſione, o ſia approvazione degli Attuarj, e de' Notaj Criminali ——— *niente.*

Lettere Patenti di ammeſſione d' Ingegneri Camerali lir. 3.—.

Lettere Patenti di Uffiziali deſtinati ad invigilare ſopra Acque, e Fiumi ——— lir. 3.—.

Lettere Patenti per li Campari de' Naviglj, ed Acque lir. 3.—.

Lettere Patenti di deputazione di qualche Perſona per ammi-

miniſtrare Beni confiſcati, o altri Effetti Camerali, co-
pure per eſigere Condanne ——— *niente.*

Lettere Patenti di ammeſſione di qualunque Uffiziale
Cancelleria del Maeſtrato, o in altro Uffizio dipendente
Tribunale ſteſſo ——— lir. 3.—.—

Lettere Patenti pe' Referendarj ——— lir. 4.—.—

Lettere Patenti per gli Attuarj de' Referendarj —— lir. 3.—.—

Lettere Patenti agl' Impreſarj, perchè ſiano aſſiſtiti dalle
nunità nelle opere date loro in commeſſione —— lir. 3.—.—

Aſſoluzioni da Sindacato pe' Referendarj, e loro Attuarj lir. 6.—.—

La Mercede di tutte le ſuddette Lettere Patenti dovrà
iderſi per giuſta metà fra il Notajo Camerale, o riſpet-
mente Cancelliere co' riſpettivi loro Coadjutori.

Per fare a' Libri il rilievo delle Contraddizioni a Gri-
Fiſcali a tenore delle Nuove Conſtituzioni ——— lir. —.15.—

Per le Contraddizioni a Gride Fiſcali non ſi potrà
ere coſa alcuna a titolo di Duplicato, ed Autenticazione,
dovranno traſmetterſi tali Contraddizioni originalmente
Regio Fiſco, ed a' Queſtori per la loro ſpedizione colla ſo-
Mercede di unione di eſſe agli antecedenti in Cauſa, e loro
ſione al Fiſco, ed a' Queſtori già taſſata per li Coadjutori.

Per le Contraddizioni a Gride Fiſcali, che ſi rimettono
Tribunale da' Referendarj, o altri Giudici Delegati, fat-
nei loro Atti, per ogni Contraddizione, compreſo il ri-
o da farſi a' Libri ——— lir. 1.—.—

Per aſſiſtere al rendimento de' Conti de' Referendarj,
ualunque altra Perſona, la quale abbia amminiſtrate Azien-
Camerali ——— *niente.*

Per autenticare i rendimenti di Conto fatti da' Refe-
darj, o altri, da' quali ſiano ſtate amminiſtrate Azien-
Camerali, come pure per la liberazione de' medeſimi — *niente.*

Per la Diſteſa, e Soſcrizione di Sequeſtro ad iſtanza di
te di qualche Nave ſopra Fiumi, o Naviglj, come pure
Sequeſtro per qualunque altra coſa, al Notajo, o riſpet-
mente Cancelliere ——— lir. —.10.—

E per la Scrittura ſi dovrà aver riguardo al loro quan-
tivo come ſopra, e per cadaun foglio ai Coadjutori lir. —.10.—

Per la Diſteſa di Denuncie da traſmetterſi agli Utenti
Acque, e Soſcrizione delle medeſime ——— lir. —.10.—

E per la Scrittura ſi dovrà aver riguardo alla quantità
eſſa, come ſopra, e per cadaun foglio a' Coadjutori lir. —.10.—

Per Autenticazione di Documenti eſtratti dall' Archi-

vio

vio al Notajo Camerale, o rispettivamente Cancelliere, ogni foglio scritto come sopra ——— lir. —. 5.

Per ricevere la Protesta da chi estragga copie di Documenti dall' Archivio di non valersene contro del Regio Fisco, al Notajo, e rispettivamente Cancelliere ——— lir. 1.—

Porre Decreti sopra Ricorsi da intimarsi, per cadauno di essi, non avuto riguardo al numero delle persone supplicanti ——— lir. —. 5.

Soscrivere, o sia controscrivere Cedole, Avvisi, Termini, Perentorj, Precetti, Sequestri, Rilascj, e qualunque altra sorta di Citazioni ad istanza di Parti, senza riguardo al numero delle Persone instanti, nè alla estimabilità della cosa, di cui si tratti,

Sino al numero di undici ——— lir. —. 5.
Dai dodici inclusivamente ai ventitrè ——— lir. —. 10.
Dai ventiquattro inclusivamente ai trentacinque — lir. 1.—
E così pel maggior numero di dodici in dodici — lir. —. 10.
Ricevere Atti semplici ——— lir. —. 5.
Ricevere Atti con giuramento ——— lir. 1.—

Se vi è Rogito di Sigurtà per Libelli appellatorj *de stando, & parendo Juri*, o in altro modo di forma, compreso il giuramento da darsi dal Principale ——— lir. 4. 10.

Ricevere Sigurtà in occasione di qualsivoglia Contratto tanto in via di proprietà, quanto sopra frutti, e per occasione di Affitti, ed in qualunque modo, niuno eccettuato; Quando tali Sigurtà siano riconosciute dal Regio Fisco col *vidit Fiscus*, di qualunque somma trattisi, ed anche incerta, e indeterminata ——— lir. 4. 10.

Ricevere Sigurtà non riconosciute dal Regio Fisco,

Per lire mille ——— lir. 7.—.
Sino a lire dieci mila ——— lir. 10. 10.
Dalle 10m. alle 20m. ——— lir. 14.—.

Da tale somma in su, qualunque siasi, ed anche indeterminata, e indiffinita, non si eccederanno ——— lir. 28.—.

Ricevere Sigurtà da qualunque persona in riguardo all' amministrazione di qualche Uffizio, ed anche da Giudici, e Referendarj ——— lir. 3.—.

Per le annotazioni di annullazione di condanna pecuniaria, o multa, sia tale annullazione fatta in via di Giustizia, o in via di Grazia, ed ancora mediante pagamento, o composizione, non avuto riguardo a qualunque somma, della quale si tratti ——— lir. 1. 10.

Se

Se il Condannato in luogo della pecuniaria patisce la
orale, per l'annotamento da farsi ——— *niente.*
Per le Informazioni, che occorreranno farsi ad oggetto
ommutazione di pena pecunaria in corporale ——— *niente.*
Per gli Ordini de' Mandati a favore d'Impresarj, ed al-
er pagamenti di opere a' medesimi commesse a buon con-
ed anche in saldo ——— *niente.*
Per gli Ordini de' Mandati in qualunque Causa a fa-
di Creditori di Giustizia, sia per ragione di Salarj, sia
qualsivoglia altra ragione ——— *niente.*
Per gli Ordini de' Mandati de' Redditi sopra il Fiu-
Muzza, ed i Naviglj ——— *niente.*
Informazioni sommarie, che in virtù di Decreti del
unale, o di stile di Cancelleria accadano prendersi dal
ajo Camerale, o Cancelliere, con Esami di due Testi-
j, compresa la Scrittura ——— lir. 3. —. —
Assumendosi maggior numero di Testimonj, per ca-
Testimonio al di più delli suddetti due, compresa la
ttura ——— lir. 1. 10. —
Informazioni sommarie sopra la idoneità di alcuno,
essere ammesso all' esercizio di qualche Uffizio —— lir. 3. —. —
Informazioni sommarie sopra la inabilità di alcuno a
ar Pene pecuniarie, Multe, o Condanne; constando della
ilità a pagare ——— *niente.*
E quando non consti di tale inabilità ——— lir. 2. —. —
Pel rilievo delle Contraddizioni a Gride Fiscali a te-
delle Nuove Constituzioni ——— lir. —. 15. —
E per ricevere il Giuramento da' Contraddicenti — lir. —. 10. —
Per le Contraddizioni a Gride Fiscali non si potrà esi-
cosa alcuna a titolo di Duplicato, ed Autenticazione,
dovranno trasmettersi tali Contraddizioni originalmente
egio Fisco, ed a' Questori per la loro spedizione colla sola
rcede di unione di esse agli antecedenti in Causa, e loro
sione al Fisco, ed a' Questori già di sopra tassata.
Per le Contraddizioni a Gride Fiscali, le quali si ri-
tono al Tribunale da' Referendarj, o altri Giudici De-
iti fatte nei loro Atti, per ogni Contraddizione, com-
o il rilievo ——— lir. —. 15. —
Per gli Esami de' Testimonj in via di formale Processo
ile, con produzione de' Capitoli, e contrarj Interroga-
j, quando tale Processo venga formato ad istanza di Parte,
Mercede sarà come segue: ———

Ricevere il Giuramento in Cancelleria, per ogni Teſtimonio, che ſi produrrà da eſaminarſi ——— lir. 2.

Per ragione di Dieta nell' eſaminare Teſtimonj, e cadauna di eſſe, quando ſia intiera, con l'opra di ore quattro alla mattina, e di ore tre al dopo pranzo, al Notajo Camerale, o riſpettivamente Cancelliere Eſaminatore — lir. 12.—

E pel Coadjutore, compreſa la Scrittura dell' originale Proceſſo de' Teſtimonj ——— lir. 6.—

Quando l'opera in coſtruere Proceſſo de' Teſtimonj ſia della ſola mattina, o del dopo pranzo; all' Eſaminatore lir. 6.—

Ed al Coadjutore, compreſa la Scrittura dell' originale Proceſſo come ſopra ——— lir. 3.—

Quando dalla Parte Contraddicente al Proceſſo de' Teſtimonj ſi ammetta per contrario Interrogatore quel tale Capo di Banca to alla coſtruzione del Proceſſo, e voglia condurre altro per Interrogatore, ſaranno a carico del Contraddicente le Diete pel dotto Interrogatore, il quale eſſer dovrà l'altro Capo di Banca.

Quando per legittimo impedimento del Capo di Banca, a cui la coſtruzione di tali Proceſſi de' Teſtimonj, abbia a ſupplire un Coadjutori, la Mercede di Dieta eſſer dovrà, quale viene taſſa Coadjutori, come già fu antecedentemente preſcritto; e quanto aſſiſtere a tali Proceſſi per ſcrivere, dovrà intervenire altro Coadj tore, e non altramente.

Per la pubblicazione di tali Proceſſi, nulla ſi eſigerà di Diritto, o di Mercede ——— *niente*

Copia da autenticarſi di tali Proceſſi ſcritta nel modo già detto, cioè in carta ordinaria, foglj a due facciate intiere, con linee 18. per ogni facciata, e caratteri 28. per ogni linea; per ogni foglio ai Coadjutori ——— lir. —. 10.

Al Capo di Banca per l'Autenticazione, ogni foglio lir. —. 5.

Ricevere de Atti Proceſſi di Suppliche, e Riſpoſte formati negli Atti de' Referendarj, o d'altri Giudici Delegati, e da queſti traſmeſſi al Maeſtrato, ancorchè contengano moltiplicità di Atti ſteſſi, e di Attori, o Rei convenuti, come pure moltiplicità di produzioni, non ſi potrà in tutto eſigere più di ——— lir. 1. 10.

Per le Fedi di Legalità ——— lir. 1.—

Per altre Fedi di qualunque ſorta, ove non preceda Decreto del Tribunale ——— lir. —. 10.

Per Fede in eſecuzione di Decreto Maeſtrale ——— lir. 1.—

Per ricevere la Proteſta di non valerſi contro del Regio Fiſco ——— lir. —. 10.

Pe

Per l'atteſtazione di eſſere ſtata annullata qualche con-
nna pecuniaria, o multa, tanto in via di Giuſtizia, come
via di Grazia, o per pagamento, e compoſizione – lir. 1. —. —
Per l'atteſtazione di che in luogo della pecuniaria alcu-
o abbia patita la corporale ——————— *niente.*
Per preſentazione di Grazia di pena pecuniaria, o an-
ie alternativa ——————— lir. —. 10. —
Pel giuramento, e poſſeſſo da darſi ad Ufficiali di-
ndenti dal Maeſtrato ——————— lir. 3. 10. —

Mercedi di Fatiche a' Coadjutori del Notajo, e Cancelliere Camerali.

Si aboliſce la pratica di eſigere Diritti pe' Coadjutori ſopra qua-
nque ſorta, niuna eccettuata, di Spedizioni, e ſi eſigerà la ſola Mer-
de di Scritture, e Fatiche manuali, come abbaſſo viene taſſata, e fu
preſſa anche nel Capo riguardante il Notajo, e Cancelliere Camerali.
Per regiſtrare a libro, cioè fare annotazioni con chiara, e di-
inta enunciativa delle Contraddizioni a Gride Fiſcali, fatte tanto ne-
i Atti di Cancelleria, quanto in quelli de' Referendarj, o d'altri Giu-
ci delegati a ſupplire le veci di Referendario, e da queſti traſmeſſe
Maeſtrato: per ogni Contraddizione ——————— lir. —. 5. —
Per le Intitolazioni delle Scritture da traſmetterſi al Re-
o Fiſco, ed a' Queſtori, col Sommario del contenuto in
ſe, indicando gli Atti, Citazioni, Voti Fiſcali, e Decreti
regola di tempo, e tali Intitolazioni, e Sommario re-
ſtrare a' Libri della Camera; qualunque ſiaſi il Proceſſo
iſtanza di Parte, anche traſmeſſo da' Referendarj, o altri
iudici ——————— lir. —. 10. —
Per portare le Scritture al Relatore, acciocchè riconoſca
Steſa della Sentenza, e vi ponga l'*Expediatur* ——————— lir. 1. —. —
Per la Scrittura delle Citazioni ad iſtanza di Parte, le quali ſi
aſmettano al Regio Fiſco, ed Intereſſati in Cauſa, tanto nei prepara-
rj, quanto in diffinitiva, e ſua eſecuzione,
Se tali Citazioni ſaranno ſtampate, coſicchè non ſiano da empierſi
e i ſoli vacui, con apporvi i nomi degl' Inſtanti; la eſpreſſione della
iuſa; la Gravatoria, e la Manſione per la loro direzione; per cadauna
eſſe Citazioni, cioè l'Originale da ritenerſi negli Atti, le copie da
timarſi, e le copie neceſſarie per le Relazioni ——————— lir. —. 5. —
E ſe tali Citazioni dovranno neceſſariamente eſſere ma-
oſcritte, dovrà averſi conſiderazione al quantitativo della
rittura nella qualità, e modo già taſſata, cioè per cadaun
glio ——————— lir. —. 10. —

Scrittura dell' Originale di qualsivoglia Instromento, che si celebrerà tra la Regia Camera, e Parti, sia per Affitti, Impreſe, ed Appalti, sia per Contratti di vendite, dati in pagamento, Inveſtiture, e Poſſeſſi de' Feudi, e Regalia ec. per cadaun foglio di due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea —— lir. —. 10.

Similmente per la Copia da eſtraerſi alla Parte intereſſata, ogni foglio ſcritto come ſopra ———— lir. —. 10.

Nè potranno i Coadjutori pretendere, conſeguire, ed avere c(alcuna per qualunque Fatiche, e Scritture fatte intermedie ſino a(ſtipulazione di qualſivoglia Contratto.

Per le Deſcrizioni, che ſi facciano per ſervizio della Regia C mera, e ad iſtanza del Regio Fiſco, nemmeno per la Scrittura, t to in Milano, quanto fuori ———— *niente*

E quando tali Deſcrizioni ſi faranno fuori di Milano, e de' Co Santi, avranno le Speſe forzoſe nel modo già fiſſato nella Tariffa nerale delle Diete, e che ſi regiſtrerà anche nella preſente Tariffa.

Seguendo Rilaſcio delle coſe deſcritte a favore de' Creditori verſc ſoſtanza di chi patì la Deſcrizione, ſarà ſalva la ragione de' Coadjut per conſeguire la Mercede di Scrittura quanto alle copie della Deſcriz ne, e del Rilaſcio, che accaderà farſi, e delle Diete, che ſiano ſtate c ſonte: Ben inteſo, che un ſolo pagamento debba ſupplire per l' intere di tutti i ſuddetti Creditori, ed a rata della ſoſtanza, che verrà rilaſcia

Per le copie degli Originali di Sentenze ſteſi dal Notajo, e ſpettivamente Cancelliere Camerali da ritenerſi negli Atti; copie Sentenze da eſtraerſi alle Parti inſtanti; copie di Atti, Documenti; me pure de' Ricorſi ad iſtanza di Parte da inſerirſi nelle Lettere Miſſi formate in carta ordinaria, in foglj a due facciate compite, con linee per cadauna facciata, caratteri 28. per cadauna linea, per cadauno eſſi foglj ———— lir. —. 10.

Similmente per copie di Proceſſi, Informazioni, Fedi, Atti di Sigurtà, Atteſtati, ed ogn' altra qualunque ſiaſi operazione fatta dal Notajo, o Cancelliere Camerali, per ogni foglio ſcritto come ſopra ———— lir. —. 10.

Scrittura di Lettere Miſſive ad iſtanza di Parte di qualunque ſiaſi eſtenſione, per cadauna di eſſe Lettere la Mercede ſarà in regola della metà di quanto fu taſſato pel Notajo, e Cancelliere Camerali.

Scrittura di Lettere Patenti formate in carta mezzana, in foglj a due facciate compite, con linee 20. per cadauna facciata, e caratteri 36. per cadauna linea, la Mercede eſſer dovrà ———— lir. 1. —.

E

E tale Mercede si dividerà per metà come sopra.

Scrittura di Consulte per la Regia Imperial Corte, a Eccellenza, e Senato, ed Allegati a quelle uniti, il tut- in carta grande di Segreteria, con linee 24. per cadauna fac- ta, e caratteri 40. per cadauna linea di perfetta mano, per laun foglio di due facciate compite, ove trattisi d'interesse Parte ——— lir. 1. 10. —

Scrittura de' regiſtri in affari ad istanza di Parte, come sono Regie Concessioni, Investiture Feudali, e Contrat- sopra Regalie annesse, o che si uniranno a' Feudi, e lo- possessi. Tali regiſtri dovranno essere formati in carta unde chiamata reale, e per cadaun foglio di due faccia- compite, con linee 24. per cadauna facciata, e caratte- 40. per cadauna linea ——— lir. 1. 10. —

Pel regiſtro di Ordini Reali, e Decreti di Sua Eccel- za, che dovranno essere formati in carta reale, come ra, come pure delle Consulte da tenersi sul giorno, con marne l'indice alfabetico a capo di essi secondo le mate- , di cui si tratterà ——— *niente.*

Per assistere ad Incanti, e Deliberazioni in occasione Subaste, Vendite, Affitti, Impreſe, ed Appalti di qual- oglia sorta; Come pure per qualsivoglia Operazione con- ente alla perfezione de' Contratti Camerali, nemmeno per Scrittura ——— *niente.*

Per gli Ordini di spedire Mandati a favore d'Impre- di Opere fatte sopra Fiumi, Naviglj, ed altro, niente ec- tuato, come pure a favore de' Creditori di Giustizia, e ddituarj di Muzza, e de' Naviglj ——— *niente.*

Saranno tenuti i Coadjutori alle copie da autenticarsi Notajo, o Cancelliere Camerali a porvi l'*Examinavit* con soscrizione di quello, che le avrà formate, e per tale erazione ——— *niente.*

Non sarà lecito al Notajo Camerale, e Cancelliere va- si di altra mano nelle Scritture di qualsivoglia sorta, fuor- di quella de' Coadjutori, nè potranno questi tanto ne- Affari di Officio, quanto di Parte, esimersi in alcun do, o far supplire altri fuori di Cancelleria.

Per assistere col Notajo Camerale, o Cancelliere al ren- mento de' Conti dei Referendarj, o d'altri Amministratori Aziende, ed Effetti Camerali, nemmeno per la Scrittura *niente.*

Mer-

Mercedi di Fatiche a' Ragionati Generali, e loro Coadjutori.

A carico de' Ragionati Generali esser debbono tutte le origi
Operazioni dipendenti dal loro Officio; e de' loro Coadjutori lo
scriverle, e registrarle.

Devono tenere esatto, rigoroso, e distinto registro di ogni
qualunque Effetto Camerale di Mensa Straordinaria, tanto in via d
troito, quanto di sortita, e tanto in oggi esistente in Camera, qua
di quello, che in avvenire vi perverrà, o sarà reincorporato.

Sarà a loro carico il tenere registro degli Effetti Confiscati,
presi, Sequestrati, come pure delle Condanne, Multe, Apprensi
Descrizioni, Rilascj de' Beni, e Ragioni tanto in via di Giustiz
quanto di Composizione, o di Grazia, ed in qualunque altro modo

Devono pure tenere esatto, e distinto registro de' Feudi, R
lie, Effetti, Ragioni, con individue notizie della natura de' Contr
sopra essi seguiti, e loro Possessori, se in via di Contratto, Con
sione, Donazione ec., cosicchè in qualunque tempo si possano a
pronte le opportune notizie conducenti alla esercibilità delle rag
Fiscali, tanto ne' Casi di devoluzione, quanto di redenzione, o a
qualunque modo di ragione.

Sarà a loro carico il formar Bilancj tanto generali, come
ziali, assentare a' Libri Debiti, e Crediti, registrare Assegni, e Mand
formar Tavole, e Ripartimenti, fare Contrapposizioni, ed aggiustam
to de' Libri, stendere Relazioni, ed Informazioni, formare Conti
qualsivoglia sorta in tutto ciò che riguardi Azienda, ed interesse
merale, anche per occasione de' Contratti della Regia Camera, tat
in via di Proprietà, come di Affitti, Appalti, o Amministrazion

Dovranno attendere al rendimento de' Conti de' Referendarj,
altri, a' quali sia stata commessa l'amministrazione di sostanze Ca
rali, anche per ragione di Confische, Condanne, Multe, Apprens
ni, Sequestri, ed in qualunque altro modo.

Tali, ed altre Operazioni, anche conducenti alla perfezione
Contratti, sia di Locazioni, Affitti, Alienazioni, Acquisti, Redenz
ni, o altri, niuno eccettuato, ove siavi interesse principale, ed i
mediato della Regia Camera, con istanza Fiscale, e previa esp
zione di Cedole, o pubblicazione di Editti comprensivi di Arbitrj
Redenzioni, o altro, esser dovranno di puro Uffizio, cosicchè in ni
tempo, per niun titolo, ed in niun modo, da' Ragionati Genera
e loro Coadjutori non si possa mai pretendere, esigere, o consegu
cosa alcuna, nemmeno da chi volesse darla spontaneamente.

Non sarà lecito a' Ragionati Generali, e loro Coadjutori
istanza di Parti tra loro contendenti, o di Parte contendente col Re
Fisco;

'iſco, come nemmeno di Parti per loro privato intereſſe, l'eſtrarre a' Libri, e Scritture Camerali alcun Conto, o Copia di Scritture di ualſivoglia ſorta, meno dare Fedi di riſultanze da' Libri ſteſſi, e alle Scritture, ſenza che preceda Decreto Maeſtrale.

Tutte le Operazioni, che ſaranno per ſortire dalla Banca, e dall' Uffizio de' ſuddetti Ragionati Generali, e loro Coadjutori, dovranno eſſere paſſate alle mani del Ricettore Camerale, ad effetto di appor- l'*Ex Officio*, o il pagamento, ed allibrarlo, ove convenga a tenore d l diſpoſto nella preſente Tariffa.

Per cancellare una Condanna di pena pecuniaria, ogni lire cento ——— lir. —. 5.—

Per cancellare una Condanna di pena alternativa, cioè pecuniaria, o corporale, ſi avrà riguardo alla ſola pecu- aria, ogni lire cento ——— lir. —. 5.—

Pel regiſtro delle Lettere Patenti di poter acquiſtare, non oſtante il §. *Collegiis*, ogni lir. 100. ſopra il prezzo d' Beni, o delle Ragioni da acquiſtarſi ——— lir. —. 5.—

Nè ſi poſſano eccedere per qualunque grandioſa ſom- na ſi tratti ——— lir. 6. —. —

Tali Patenti dovranno regiſtrarſi *per extenſum* a' Libri d Camera unitamente all' Atto di Sigurtà data pel paga- ento de' Carichi, di non declinare il Foro, e non traſpor- ae frutti, e per la ſcrittura regolata a tenore della pre- ente Taſſa, cioè per cadaun foglio compito a due facciate, c n linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per ogni inea ——— lir. —. 10.—

Pel regiſtro delle Patenti di Civilità da formarſi *per xenſum* a' Libri di Camera, ogni foglio ſcritto come ſo- pra ——— lir. —. 10.—

Pel regiſtro de' Privilegj di Cittadinanza di alcuna del- e Città dello Stato; oppure di Naturalezza di tutto lo Stato, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 10.—

Pel regiſtro di qualunque Privilegio riguardante Feu- , Regalie, Titoli, Conceſſioni ec., ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 10.—

Pel regiſtro di alcuna Donazione confermata dal Se- nato, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 10.—

Pel regiſtro da farſi a' Libri di Camera *per extenſum* qualunque Sentenza, od Ordinazione riguardante intereſſe Fiſcale, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 10.—

Pel regiſtro di qualunque rilaſcio di Beni, d'Inſtro- enti di Vendite di qualunque ſorta, Conceſſioni, Grazie,

Pa-

Patenti, Conſulte, Deliberazioni d'Impreſe, o qualunque ſorta di Effetti, o Ragioni, ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 10.

Pel regiſtro delle Deſcrizioni, ed Apprenſioni ——— *niente.*

Pel regiſtro de' pagamenti in conto, o in ſaldo di Debito verſo la Camera, come pure de' pagamenti in conto, o in ſaldo di Debito della Camera verſo qualunque Creditore di eſſa ——— *niente.*

Per regiſtri in via di Compenſe ——— *niente.*

Per regiſtri in via di Remiſſione di Mercede, o di riſtoro ——— *niente.*

Per formare Bilancj, e Conti di Confiſche, Condanne, o qualunque altra Cauſa,

Se ad iſtanza del Regio Fiſco, o per Ordine Superiore ——— *niente.*

Se ad iſtanza de' Privati intereſſati, ed Attori verſo Beni confiſcati, per ogni lir. 100. di eſtimabilità, ſu cui caderanno i Conti per formarne il Bilancio ——— lir. —. 5.

Quando tali Bilancj ſi formeranno a cauſa di Vendite, o dati in pagamento a favore di chi moſſe ſue pretenſioni verſo Beni appreſi, o confiſcati, o in altro modo, il ſuddetto Diritto di un quarto di lira ſopra ogni lir. 100. non ſi eſigerà ſe non ſe ſopra la partita, colla quale il Creditore viene ſoddisfatto.

Nè ſi potranno in tal caſo traſcendere per qualunque grandioſa ſomma ſi tratti ——— lir. 80. —.

Per Bilancj, e Conti, che chiedanſi da' Debitori per pagare il proprio Debito ——— *niente.*

Per Bilancj, o Conti, che vengano richieſti da chi amminiſtrò Effetti Camerali, per rendere conto de' ſequeſtri, frutti percetti, e ſimili ——— *niente.*

Per rivedere, e formare di nuovo Bilancj, e Conti di Confiſche, Condanne, o Multe, i quali ſi rimettano da' Referendarj, o altri Amminiſtratori di Effetti Camerali ——— *niente.*

Per formare di nuovo Bilancj, e Conti, ne' quali in occaſione di rivederli, ſcorganſi evidenti errori di malizia, o imperizia di chi traſmiſe al Maeſtrato tali Bilancj, e Conti, ogni lir. 100. ——— lir. —. 5.

Nè ſi potranno eccedere in tutto ——— lir. 80. —.

Per Bilancj ad oggetto di appurare, ſe una Confiſca, o Condanna, o Eredità vacante reſti evacuata, ſe ad iſtanza Fiſcale ——— *niente.*

Se

Se ad istanza di Particolari per loro interesse, ogni
. 100. ——— lir. —. 5.—
Per li *recipiat*, con la Fede de' pagamenti, per ogni
. 100., ed alla rata ——— lir. —. 5.—
Per li *recipiat*, e le Fedi de' pagamenti a favore dei Depo-
rj, Sequestratarj, o Amministratori di Aziende Camerali *niente*.
Si dedurrà però la Mercede in regola, come sopra, ogni
100. di soldi cinque dalla roba sequestrata, o depositata
pregiudizio del Debitore, non mai però a pregiudizio della
mera, quando la cosa sequestrata, o depositata non oltre-
si il Credito della Camera stessa.
Per la spedizione de' Mandati a favore de' Creditori di
ustizia ——— *niente*.
Per formar Tavole delle Imprese di Muzza, de' Navi-
, e qualunque altra Impresa ——— *niente*.
Per formar Tavole de' Reddituarj assentati sopra le Ren-
e di Muzza, o di altre Acque, ed in altro qualunque modo *niente*.
Per registrare le Deliberazioni delle suddette, e di qua-
que altra Impresa ——— *niente*.
Per registro di Consulte, ove siavi interesse di Parte in
lunque Causa, purchè non riguardi Imprese, ed Ap-
ti, oppure interesse de' Creditori di Giustizia, ogni fo-
o scritto come sopra ——— lir. —. 10.—
Per formar Crediti per spedizione de' Mandati a fa-
re de' Creditori di Giustizia ——— *niente*.
Informazioni a ricorso di Parte, non però in affari de'
ditori di Giustizia, ancorchè siavi visione de' Ricapiti,
Se in puro fatto non contentivo de' Conti, pel Det-
o di esse Informazioni, ogni foglio composto in due fac-
e compite, con linee 18. per cadauna facciata, e carat-
28. per ogni linea ——— lir. 1.—.—
Se contentive de' Conti, ogni lir. 100. di Credito ap-
ato, e liquido ——— lir. —. 5.—
Cosicchè non si possano eccedere in tutto ——— lir. 22.—.—
Per ricevere dalle Parti Lettere Missive, od Ordini diretti
agionati Generali, di qualsiensi sostanze trattino, e ad
nza di qualunque numero di Persone, o Corpi Pubblici — *niente*.
Si esigeranno però le Mercedi dipendenti da tali Or-
i per le Operazioni, che verranno fatte, quando tali Ope-
oni siano comprese nella presente Tariffa, e siano tassate.
Per le Fedi, che vengano richieste da' Particolari, ove
circostanza seco porti la necessità di liquidare le partite

con formazione di conto, ogni lir. 100. ——— lir. —. 5.

Ed ove non concorra la neceſſità di liquidazione, in tutto ——— lir. —. 15.

Fedi di aggiuſtamento de' Libri,

Se ad iſtanza di quelli, che amminiſtrando Effetti Camerali abbiano reſo buon conto della loro amminiſtrazione *niente.*

Se ad iſtanza d'Impreſarj, o Appaltatori ſopra il ſaldo de' loro conti ——— *niente.*

Se ad iſtanza de' Debitori della Regia Camera, per altra cauſa, fuori delle ſoprannominate ——— lir. 1. —.

Tutte le ſuddette Mercedi dovranno eſſere eſatte dal Ricetto Camerale, e fedelmente allibrate a Caſſa degli Emolumenti, atteſa participazione, che in eſſi tengono i Ragionati Generali, e loro C adjutori con fiſſa aſſegnazione.

EMOLUMENTI

Appartenenti all' Eſecutore Camerale deputa negli Affari di Menſa Straordinaria.

PEr le Relazioni, ed altre Operazioni dipendenti dal di lui Uffizi riguardanti intereſſe della Regia Camera, non ſi potrà eſig coſa alcuna.

Per Segnatura d'Avviſi, e Termini da traſmetterſi a' Debitori della Regia Camera ——— *niente*

Per le Relazioni, che ad iſtanza di Parte accaderanno farſi al Maeſtrato; cioè pel Dettato di eſſe Relazioni, e la Firma delle medeſime, ogni foglio a due facciate compite, con linee 24. per cadauna facciata, e caratteri 36. per cadauna linea ——— lir. 1. 10.

Per cancellare una Condanna pecuniaria, ogni lir. 100. lir. —. 5.

Nè ſi eccederanno per qualunque grande ſomma — lir. 2. —.

Per li Precetti Eſecutivi reali, ed anche comprenſivi della perſonale contro Debitori della Camera, compreſo anche il rilaſcio delle coſe eſecutate, ripoſte, o depoſitate, tanto per la loro ſubaſta, quanto per ſucceſſivo pagamento del debito fatto dal Debitore, lira una per ogni lir. 100. da regolarſi non già ſopra il quantitativo del debito, ma ſopra il ſolo valore delle robe eſecutate, ſopra le quali la Camera ſia rimaſta cauta, per ogni lir. 100. ——— lir. 1. —.

Nè per qualſivoglia grandioſa ſomma ſi tratti, potrà il ſuddetto Diritto eccedere Scudi venti in tutto a tenore

del

l disposto dalle Nuove Constituzioni, nemmeno potrà tale Diritto gersi più di una volta, sotto qualunque causa, o pretesto.

Quando alla esecuzione del Precetto esecutivo succeda Rilascio ovvisionale, sottoponendo pegno morto a pegno vivo, o Sigurtà, Diritto dovrà regolarsi su la metà di quanto sopra; salva la ragio- in diffinitiva per conseguire l'altra metà nel caso del totale Rila- o, nei modi come sopra.

Quanto agli Avvisi da trasmettersi a' Debitori, pe' quali già so- fu detto non doversi cosa alcuna all' Esecutore, si dichiara essere rò tenuti i Debitori stessi al pagamento della Scrittura per l' At- ario, come pure delle Intimazioni, e Relazioni.

Sarà però tenuto l'Esecutore a tassare in scritto qualunque Avvi- , o Termine pel pagamento delle Intimazioni da farsi a' Debitori sta il prescritto nella presente Tariffa, e come abbasso.

Sarà pure tenuto esso Esecutore Camerale tassare a norma della sente Tariffa i Precetti esecutivi per qualunque Diritto a se stesso, Mercede all' Attuario dovuta, e quella spettante al Commessario, ed Fanti, salvo sempre il come sopra disposto di non poter conseguire, non a rata di quanto la Camera resti cauta.

Quando gli Avvisi, e Termini debbano essere intimati, come re i Precetti esecutivi eseguiti nelle altre Città, Luoghi, e Giuri- ioni dello Stato, ove siavi Referendario, o altro Giudice Regio, mezzo del quale possa curarsi la Intimazione, o rispettivamente cuzione, dovrà l'Esecutore Camerale con sua lettera commettere compimento de' necessarj Atti a tali Referendario, o Giudice, con gerne la Relazione, cosicchè l'Attuario, che esser debba rogato di lunque Atto, sia *ad referendum* all' Attuario del suddetto Esecutore.

Nel premesso caso l'Esecutore, considerata la circostanza di che Estimazioni, o Esecuzioni debbano farsi in Luogo, oppure in qual- distanza dalla residenza de' suddetti Referendarj, o Giudici, pas- à alla tassa con la regola stessa, che viene prescritta per la Città Milano, e nelle distanze da essa.

Valendosi l'Esecutore di Lettere suffidiali a' Giudici, o Refe- darj, il Diritto di esse sarà come segue:

All' Esecutore per difesa, e firma di dette Lettere lir. 1. 10. —

Per le Sopraffedenze da molestia, le quali concedansi dal Maestrato a ore de' Debitori, di qualunque somma trattisi, e per qualunque causa,

Se a tempo limitato ——— lir. —. 5. —

Se indiffinita ——— lir. —. 10. —

Ne' casi di commutazione di pena pecuniaria in cor- rale, cioè per gli Ordini, che dianfi a' Fanti di dare tor- a in vece di pena pecuniaria ——— *niente.*

Ogni, e qualunque Diritto ſpettante all' Eſecutore Camerale, come pure qualunque Mercede appartenente all' Attuario negli Affari Camerali, dovranno pervenire alle mani del Ricettore Camerale, da quali ſaranno allibrati, ed accreditati riſpettivamente all' Eſecutore, ed Attuario per farne loro corriſpondenza a tempo debito.

Mercedi di Fatiche per l' Attuario degli Eſecutori Camerali.

Per qualſivoglia Precetto eſecutivo, anche comprenſivo della Perſonale contro Debitori della Regia Camera, ſoldi cinque per ogni lir. 100. di capitale valore delle Robe eſecutate, ſopra le quali la Camera reſterà cauta del ſuo credito ogni lir. 100. lir. —. 5.

Per gli Avviſi, e Termini da traſmettere a' Debitori, compreſa la Compilazione, Scrittura, e Controſcrizione di eſſi, come pure compreſa la Steſa della Relazione, e quella fare de Atti, per ogni Avviſo ——— lir. —. 10.

Quanto al numero di tali Avviſi non potrà conſiderarſi, che l'originale per gli Atti, la copia da intimarſi, ed altra per la Relazione delle Intimazioni da farſi a tenore degli Ordini.

Per ricevere le Relazioni delle Intimazioni fatte da' Portieri ——— lir. —. 5.

Per regiſtro delle Sopraſſedenze da moleſtia, le quali vengano commeſſe dal Maeſtrato,

Se a favore di una, o più Perſone della medeſima Famiglia, le quali vivano in comunione ——— lir. —. 10.

Se di più Perſone di diverſa Famiglia, Comunità, Univerſità, Collegio, o Paratico ——— lir. 1. —.

Se di una Città, Provincia ec., ed anche Congregazione dello Stato ——— lir. 2. —.

Per regiſtro delle Fedi de' pagamenti fatti da' Debitori, che patirono moleſtia dall' Eſecutore Camerale, ed aggiuſtamento de' Libri,

Sino a lir. 50. ——— lir. —. 15.

Sino a lir. 500. ——— lir. 1. 10.

Sino a lir. 1000. ——— lir. 3. —.

Sino a lir. 3000., e qualſivoglia ſomma maggiore non ſi eſigeranno più di ——— lir. 6. —.

Avvertendo che la Mercede non abbia a duplicarſi, ma a verificarſi una ſola volta.

Per Scrittura delle Relazioni, che occorrano farſi dall' Eſecutore Camerale al Maeſtrato, o qualunque altra operazione di Officio ——— *niente.*

Per

Per Scrittura di esse Relazioni ad istanza di Parte, e ogni foglio scritto in carta mezzana tagliata, a due facte compite, con linee 24. per cadauna facciata, e caratti 36. per cadauna linea ——— lir. 1. —. —

Scrittura delle Lettere dirette a' Referendarj, o Giudici, fare intimare Papeli, o eseguire Precetti, ed in qualunque o modo ——— lir. —. 10. —

Per qualsivoglia Fede ad istanza di Parte, compresa Scrittura ——— lir. 1. 10. —

Copie semplici di Atti in Affari Maestrali, per ogni fo- in carta ordinaria, a due facciate compite, con linee 18. cadauna facciata, e caratteri 28. in cadauna linea – lir. —. 10. —

rcedi a' Portieri per le Intimazioni di Avvisi, e Termini trasmessi dall' Esecutore Camerale in Affari di Mensa Straordinaria a' Debitori della Camera.

Tutti gli Avvisi, e Termini da trasmettersi dagli Ese- ori Camerali per ordine del Maestrato Camerale a' Debi- della Camera tanto ad istanza del Regio Fisco, quanto istanza di Parte, da intimarsi nella Città di Milano, ranno essere intimati da' Portieri dello stesso Tribunale la Mercede tassata per esso loro, cioè:

Entro de' Ponti, per ogn' Intimazione ——— lir. —. 10. —

Fuori de' Ponti, per ogn' Intimazione ——— lir. —. 15. —

Per le Relazioni di tali Intimazioni, e cadauna di ——— lir. —. 5. —

E quando tali Intimazioni, e Relazioni siano d'Officio *niente.*

Mercedi per Commessarj, e Fanti.

Per le Intimazioni di Avvisi, e Termini da farsi da' ti a' Debitori della Regia Camera fuori della Città di lano, come pure nelle altre Città, Provincie, e Luoghi lo Stato,

Intimazioni in Luogo, e per cadauna di esse —— lir. —. 2. 6

Entro le dieci miglia, compresa l'andata, e ritorno lir. —. 12. 6

Dalle miglia dieci alle venti ——— lir. 1. 2. 6

Dalle miglia venti alle trenta ——— lir. 1. 12. 6

E così per la soprappiù distanza, oltre soldi 2. 6. per intimazione, ogni miglio ——— lir. —. 1. —

Per le Relazioni di cadauna Intimazione in qualunque i luogo fatta ——— lir. —. 2. —

Per

Per le Esecuzioni Reali.

Sino alla somma di lir. 25. per ogni lira ——— lir. —. 1.
Dalle lir. 25. alle lir. 100. per ogni lira ——— lir. —.—.
Dalle lir. 100. fino alle lir. 500., per ogni lira ——— lir. —.—.
Dalle lir. 500. fino a qualsivoglia somma maggiore per ogni lira ——— lir. —.—.
Nè si potranno eccedere ——— lir. 25.—.

E quando tali Esecuzioni Reali debbano farsi fuori della presente Città di Milano, e de' suoi Corpi Santi, come pure fuori de' luoghi di residenza di quel Referendario, o Giudice, che ne ha avuta la commessione dall' Esecutore Camerale, avranno di più di quanto sopra fu tassato, per ogni miglio, compresa andata, e ritorno ——— lir. —. 1.

Facendosi tali Esecuzioni colla direzione de' Giudici Forensi virtù di Lettere sussidiali dell' Esecutore Camerale, faranno detti G dici, che la suddetta Tassa venga in tutto praticata, come sopra, n loro rispettive Residenze, e Giuridizioni.

A condizione, che il Commessario, e i Fanti non potranno gere detta Mercede, se non alla rata della somma, per la quale sterà cauta la Regia Camera, e non altramente, e ciò sotto pen Contravventori del quadruplo, ed anche maggiore ad arbitrio del M strato Camerale.

Non si potrà eccedere il numero di quattro Uomini, compr il Commessario, nelle suddette Esecuzioni, senza particolar Ordine Tribunale.

Quando i Precetti esecutivi siano comprensivi anche della p sonale in difetto della cauzione reale, oppure siano meramente per nali contro Debitori della Regia Camera,

Se consegneranno nelle carceri i Debitori, conseguiranno il do pio del come sopra tassato per le Esecuzioni Reali.

Se per occasione di Esecuzioni dovranno dimorarsi ad istanza Debitori una giornata, e non più, per attendere cauzione, avran al di più di quanto sopra,

Il Commessario per tale giornata ——— lir. 3.—.
E cadauno de' Fanti ——— lir. 2.—.
Oltre il Vitto per cadauno di essi, e pasto ——— lir. 1. 5.

Quando li suddetti Uomini siano a Cavallo non potranno pretendere cosa alcuna, se non che per occasione della suddetta giornata di aspetto a causa dello stallazzo per cadaun Cavallo ——— lir. —. 15.

Ingegneri Camerali.

Ogni, e qualunque Operazione accaderà di farsi dagl' Ingegneri
nerali, di Visite, Consegne, Riconsegne, Stime, Collaudazioni di
re, Conti, Relazioni, Bilanci anche generali, ed altro, niente
ttuato, ancorchè si trattasse di fatiche straordinarie, insolite, e
prevvedute, qualora trattisi d'interesse della Regia Camera tanto
iato, che immediato, o de' di lei Impresarj, o Amministratori per
dipendenti, e concernenti la medesima Camera, dovranno essere
nero Uffizio, cosicchè per niun titolo, e per niun modo, non
anno mai pretendere, conseguire, ed avere alcun Diritto, o Mer-
, nemmeno a titolo di Scrittura, Delineazioni, o altro, ancor-
si volesse dare loro spontaneamente.

Conseguiranno bensì gli Emolumenti, e le Mercedi corrispondenti
lor Opere nel solo caso di Visite, o altre Operazioni di loro Perizia,
accadessero farsi fra' Particolari, e la Camera, in cui essi Partico-
fossero tenuti alle spese da regolarsi a tenore della presente Tariffa.

D I E T E

Operando per servizio della Regia Camera, o in Affari misti.

Per ragione di Dieta tanto in Città, come fuori — *niente.*
Spese forzose in affari d'interesse immediato della Ca-
a da corrispondersi dalla medesima, ed in affari di Ap-
atori da corrispondersi da' medesimi,
Calesso a due Cavalli, per cadauna giornata, compre-
l mantenimento di essi, vitto, e buona mano al Vet-
no ——— lir. 16.—.—
Vitto per se, e l'Ajutante, quando faccia di biso-
, cioè cadauno di essi, e pasto ——— lir. 2. 10.—
Vitto pel Trabuccatore, o Servidore, in cadaun pasto lir. 1. 5.—

Affari di Parti tra se contendenti, oppure di Parte contendente col Regio Fisco, ove la Parte sia tenuta alle spese d'Accessi, Visite, ed altro,

Se in Città, la sola Dieta.
Per ragione di Dieta tanto in Città, come fuori, e
auna di esse ——— lir. 12.—.—
All' Ajutante, quando faccia di bisogno ——— lir. 6.—.—
Al Trabuccatore, quando faccia di bisogno —— lir. 3.—.—
Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico delle Par-
o Parte nel caso sopra espresso, ritenuto però in tassa
nto sopra.

Nè

Nè potranno per qualunque Operazione facciasi sul Luogo, e Fatto conseguire più di quanto resta sopra prescritto.

Per le Opere tra la Camera, e Particolari nei soli casi, ne' quali i medesimi Particolari siano tenuti alle spese.

Per Stime, Collaudazioni, Bilancj, compresa la Relazione, Scrittura, ed altro, per ogni lir. 100. —— lir. —. 10.

Cosicchè non si possano mai eccedere per qualunque grandiosa somma, e valore si tratti —————— lir. 300. —.

Si dichiara, che ove si tratti di Operazioni, che seco portino la formazione di Disegni, Mappe, Delineazioni ec. saranno tenuti gl' Ingegneri Camerali darne una copia al Maestrato per originale de Atti senza mercede alcuna, per essere quella compresa nella di sopra assegnata; salva la ragione agl' Ingegneri stessi di conseguire mercede dalle Parti per quelle copie de' Disegni, e come sopra, che venissero dalle Parti richieste.

Ove si tratti di solo interesse fra' Privati, e non col Regio Fisco

Per Stime, Collaudazioni, e Bilancj, compresa la Relazione, Scrittura, ed ogn' altro, per ogni lir. 100. lir. 1. —.

Cosicchè non si possano mai eccedere per qualunque grandiosa somma, o valore si tratti —————— lir. 600. —.

Ed abbenchè si tratti d'interesse fra' Privati, quando dal Regio Fisco per averci interesse anche solamente secondario, o in qualunque modo, si richiedessero copie di Relazioni, Disegni, Mappe, e Delineazioni, saranno tenuti i suddetti Ingegneri Camerali a darne copia per gli Atti Maestrali senza ulteriore mercede di quanto avranno conseguito dalle Parti tra se contendenti a norma del sopra tassato.

Mercedi per l'Archivista

Sopra l'esigenza d'intiero Salario delle Sentenze, Decisioni, e Dichiarazioni conseguirà per mezzo del Ricettore Camerale ———————————— lir. 15. —.

Nelle esazioni minori in via di Onorario sopra le Ordinazioni, per ogni lira ———————————— lir. —. 1.

Ri-

Ricerca di Scritture.

Eſſendo del Secolo corrente ——— lir. 3.—.—
Se nell'anno, che correrà ——— lir. 1. 10.—
Se del Secolo 1600. al 1700. non ritrovando l'Atto lir. 3.—.—
Ritrovando l'Atto ——— lir. 6.—.—
Eſſendo del Secolo 1500. al 1600., ed anche più ad-
ro, non ritrovando l'Atto ——— lir. 6.—.—
Ritrovando l'Atto ——— lir. 12.—.—

Riconoſcere Regiſtri.

Indicandoſi il meſe, e l'anno ——— lir. —. 10.—
Non indicandoſi il meſe, ma ſolamente l'anno, per
un meſe, che venga riconoſciuto ——— lir. —. 10.—

Altre Operazioni.

Per giuntare Atti, ed altro preſſo Capi di Banca, in
uzione di Decreto Maeſtrale ——— lir. —. 10.—
Non potrà eſtrarre Copie di Atti, Documenti, o al-
ad iſtanza di Parti, ſenza previo Decreto Maeſtrale, e
eſta di non valerſi contro del Regio Fiſco.
Per qualunque Informazione, la quale accaderà farſi
a ricorſi di Parte, compreſa la Scrittura, ogni foglio
to come abbaſſo ——— lir. 1. 10.—
Per Certificati di ritrovarſi a' Libri, ed in Archivio
umenti, Atto, Conto, o altro, il quale certificato non
à darſi ſenza previo Decreto Maeſtrale, e come ſopra,
ogni foglio, compreſa la Scrittura, ed autenticazione lir. 1. 10.—
Per ricevere la proteſta dalle Parti di non valerſi con-
del Regio Fiſco ——— lir. —. 10.—

Scrittura.

Per Scrittura di Copie ſemplici formate in foglj di
a ordinaria a due facciate, con linee 18. per cadauna
iata, e caratteri 28. per ogni linea, ogni foglio — lir. —. 10.—
Per Scritture autentiche formate come ſopra, ogni fo-
——— lir. —. 15.—

Per Copie di Scritture, o Conti in foglj più grandi,
ovrà ragguagliare la Mercede a tenore del quantitativo
a Scrittura, ritenuto il ſuddetto numero de' caratteri.
Per le Scritture antiche di difficile traduzione ſi du-
herà la Mercede, come ſopra taſſata.

Mercedi per li Portieri.

Sopra ogni Sentenza, od Ordinazione il Ricettore esigerà per i Portieri ——— lir. 1.—

Per gli Incanti delle Impreſe della Muzza, e de' Naviglj uniti ——— lir. 36.—

Per Naviglj ſeparati ——— lir. 18.—

Per Muzza ſeparata ——— lir. 12.—

Ove gli Incanti ſi facciano ſopra Appalti di Opere per riparazioni della Muzza, e de' Naviglj ſeparatamente dagli Affitti de' Naviglj, e della Muzza; per eſſere tali Appalti paſſivi della Camera ——— *nient*

Per gli Incanti de' Feudi

Di Focolari dugento, e qualunque maggior numero lir. 12.—

Da cento a dugento eſcluſivamente ——— lir. 9.—

Da cinquanta a cento eſcluſivamente ——— lir. 6.—

Di Focolari cinquanta, e minor numero ——— lir. 3.—

Per intimazione d'Avviſi ad iſtanza di Parte,

Se entro de' Ponti ——— lir. —. 10

Se fuori de' Ponti ——— lir. —. 1

Similmente per Intimazioni de' Memoriali con Decreto *Intimetur &c.*

Per le Relazioni di tali Intimazioni, e cadauna di eſſe lir. —.

Allibrare, e portare mazzi di Scritture ad iſtanza di Parte al Regio Fiſco, a' Queſtori, ed ovunque faccia di biſogno ——— lir. —. 10

Con avvertenza, che i Portieri ſono tenuti in portando Scritture, come ſopra, conſegnarle in propria mano di quelli, a' quali ſiano dirette, o per lo meno a perſona domeſtica, da cui ſe ne poſſa aver conto, nè potranno ricapitare Scritture per altrui mano.

Per riportare le Segnature di qualunque Decreto tanto di Segnatura domeſtica, come di pieno Tribunale —— lir. —. 5

Per riportare le Segnature delle Minute originali di Lettere Miſſive ——— lir. —. 5

Per riportare le Segnature di Minute, o ſiano Dettati originali di Sentenze, e Lettere Patenti ——— lir. 1. 10

Per riportare le Segnature dei Decreti *cum Fiſco* — lir. —. 5

Per Lettere Patenti ſtampate, e Licenze ——— lir. —. 5

Per riportare le Segnature di Conſulte, e quelle portare a Sua Eccellenza ad iſtanza di Parte ——— lir. 1. 10

Per riportare le Segnature di Conſulte per la Imperiale

le Regia Corte ad istanza di Parte ——— lir. 3. 10. —
Per le Legalità ——— lir. —. 15. —
Per Diete ad istanza di Parte (oltre la cavalcatura, vitto, quando tali Diete si facciano fuori di Città, e Corpi Santi), e cadauna di esse ——— lir. 6. —. —
Per Mandati de' pagamenti a favore de' Creditori di ustizia ——— *niente*.
Per gl' Incanti de' Beni, e Ragioni confiscate ——— *niente*.

Mercedi ai Trombetti in Affari di servizio della Regia Camera.

Siccome dalla Regia Camera vengono corrispoſte divisibili fra ti e sei i Trombetti annue lir. 480. di Salario, ed altre lir. 1138. 9. 3. Mercede in Fiorini a tenore dello Statuto 78. Tomo secondo per la bblicazione, affissione, con successive Relazioni, di tutte le Gride rdine di Sua Eccellenza, del Senato, Maestrato Camerale, e Tri- nale di Sanità; di qualunque sorta di Editti, Gride Fiscali sopra ni appresi, o confiscati, ed in qualunque altro modo, Citazioni in for- di assente, Inquisizioni, Condanne, Bandi, e qualunque altro Atto istanza del Regio Fisco; Così in questa parte si dichiara non potersi ra tali Operazioni pretendere, conseguire, ed avere più di quanto ra, cioè:

Per ragione di Salario dalla Regia Camera annue lir. 480. —. —
E per la suddetta Mercede in Fiorini annue – lir. 1138. 9. 3
Per le Deliberazioni de' Feudi, da Focolari 50. inclusi- nente in su da pagarsi dai Deliberatarj ——— lir. 14. —. —
E da Focolari 50. esclusivamente abbasso —— lir. 7. —. —
Nelle Deliberazioni delle Imprese di Camera, in ciò riguardi Affari di Mensa Straordinaria (quando se- no Incanti alla Ferrata), Mercede da corrispondersi li Deliberatarj per qualunque sianſi Incanti, e successiva iberazione fatta dal Maestrato ——— lir. 14. —. —
Per gl' Incanti di Mobili, e Robe cadute in Com- sso, le quali si vendano alla Ferrata d'ordine del Mae- to, o Giudice de' Dazj, ogni lir. 100. ——— lir. 2. 10. —
Per Incanti, e Vendite de' Beni, che si facciano al- Ferrata, per ogni giornata ——— lir. 5. —. —
Per pubblicazioni di Gride Fiscali sopra Beni, Ragio- oppure di Gride, Incanti di Mobili, o altro fuori la Città di Milano, a titolo di Dieta ——— *niente*.
Cavalcatura, per ogni giornata, compreso il mante- nento del Cavallo ——— lir. 4. 10. —

Vitto per ſe in cadaun paſto ——————— lir. 1. 10.

Nel caſo d' Incanti di Mobili, e Robe fuori della Città di Milano, ogni lir. 100. ——————————— lir. 2. 10.

Nè potranno pretendere coſa di più a cauſa delle Relazioni di avere così eſeguito, nè per qualſivoglia altra cauſa, o ſotto qualſivoglia preteſto ec.

In Città, e ne' Corpi Santi: per Subaſte giudiziali in qualunque luogo ſi facciano, ed anche avanti de' Queſtori per Beni, e Ragioni, ogni giornata ——————— lir. 5.—.

Per pubblicazioni di Gride ad iſtanza de' Feudatarj, o altri Poſſeſſori di Regalie ——————— lir. 5.—.

Se fuori di Città, e de' Corpi Santi, per qualunque delle ſuddette Operazioni, ogni giornata, compreſo il vitto per ſe, e mantenimento del Cavallo ——————— lir. 9.—.

Incanti de' Mobili ad iſtanza di Parte, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, quanto fuori, ogni lir. 100. del ricavato all' Aſta lir. 5.—.

Per le Relazioni di aver eſeguito quanto ſopra non ſi potrà pretendere, conſeguire, ed avere coſa di più di quanto ſopra, mentre nella Conſtituzione delle ſuddette Mercedi reſta tutto compreſo.

Mercedi per gli Anziani, e Conſoli in Affari di ſervizio della Regia Camera.

Per aſſiſtere a qualſivoglia Eſecuzione, o Ripoſizione d' ordine del Maeſtrato Camerale, degli Eſecutori della Regia Camera, o del Giudice de' Dazj,

Dalle lir. 100. abbaſſo ——————— lir. —. 10.

Al di più delle lir. 100. ſino alle lir. 1000.,

Conſumando mezza giornata ——————— lir. 1. 10.

Se conſumeranno una giornata intiera ——————— lir. 3.—.

Al di più di lir. 1000., ſino a lir. 3000.,

Conſumando mezza giornata ——————— lir. 2. 5.

Conſumando la giornata intiera ——————— lir. 4. 10.

Al di più delle lir. 3000. ſino a qualunque ſomma,

Conſumando mezza giornata ——————— lir. 3.—.

Conſumando la giornata intiera ——————— lir. 6.—.

Riſpetto poi a quelle Parrocchie, che hanno parte della giuridizione in Città, e parte fuori delle mura nei Corpi Santi, i riſpettivi Anziani, che abitano in Città, al di più delle ſuccennate Mercedi, nei caſi di ſopra eſpreſſi, avranno a titolo del maggior incomodo del viaggio, per ogni aſſiſtenza come ſopra, altre ——————— lir. —. 15.

Per

Per assistere ad un Atto di Possesso,
Se in Città ——— lir. 1. 10. —
Fuori delle mura nei Corpi Santi ——— lir. 2. 5. —
Per assistere alla Esecuzione di Precetto perquisitivo lir. 1. —. —
Per assistere a qualsivoglia Invenzione,
Se in Città ——— lir. —. 10. —
Se nei Corpi Santi ——— lir. 1. —. —
Per una Descrizione ——— lir. —. 10. —
Per riporre Animali per la Dogana ——— lir. —. 15. —
Essendo di notte ——— lir. 1. 10. —
Per assistere all' Imbottato nei Corpi Santi ——— lir. —. 10. —
Per Tasse de' Molini ——— lir. 1. —. —
Pe' Rodigini, ogni partita ——— lir. —. 15. —
Per notificato de' Grani ——— lir. —. 10. —

Anziani, e Consoli, o sotto altra denominazione in altre Città dello Stato.

Nei casi sopra enunciati si praticheranno le suddette esigenze in to, come sopra tassate.

Consoli de' Borghi, e Terre dello Stato.

In qualunque de' suddetti casi la Mercede sarà in regola della tà di quanto rispettivamente viene sopra tassato.

Per li Pegni effettivamente depositati presso gli Anziani nella tà di Milano; Anziani o Consoli ec. in altre Città dello Stato, o e presso Consoli de' Borghi, e Terre, o sia presso le rispettive Conità dello Stato; come pure pe' Frutti descritti, riposti, o sequeti, ove richiedasi custodia; per questa, e per la occupazione di sito, scio, o rilievo de' medesimi pegni, la mezza per cento da regolarsi ra la somma del debito, quando questo venga intieramente cautato avore della Regia Camera; In difetto, sopra il solo valore delle be esecutate, descritte, o sequestrate; E ciò durando il Deposito
Sino a mesi tre, ed anche meno, per ogni lir. 100. lir. —. 10. —
Durando il Deposito, e come sopra per maggior tempo,
ogni lir. 100. ——— lir. 1. —. —

Quando poi il Deposito fosse di Pegni grossi, e voluminosi, per fosse necessità occupare molto sito di stanza, o stanze intiere, ponno in questo caso gli Anziani di Milano per sua Mercede esigeil due per cento in tutto per ogni tre mesi, ne' quali continuerà Deposito, compresa però sempre la detta mezza per cento.

E quanto agli Anziani, o Consoli delle altre Città, Consoli,
o Co-

o Comunità de' Borghi, e delle Terre dello Stato, potranno in que caso per sua Mercede esigere la una e mezza per cento in tutto per ogni tre mesi, nei quali continuerà il Deposito, compresa però sempre la detta mezza per cento.

Lo stesso dovrà praticarsi per li Pegni vivi, quanto alla custodia, durando la riposizione di quelli.

Saranno tenuti i Debitori al mantenimento delle Bestie esecutate, riposte, o sequestrate, tanto ritenendosi nelle loro stalle, quanto in quelle d'altrui.

Ma quando tali Bestie per difetto de' Pignorati vengano mantenute dai Depositarj, si dovrà a questi pel mantenimento, come segue

In cadaun giorno,

Per ogni capo di Cavallo ——— lir. 1. —.
Per ogni capo di Bue da lavorerio ——— lir. —. 15.
Per altre Bestie Bovine ——— lir. —. 10.
Muli, e Somari per ogni capo ——— lir. —. 15.
Asini per ogni capo ——— lir. —. 10.
Pecore, e Capre, per ogni capo ——— lir. —. 5.
Animali Porcini grossi, per ogni capo ——— lir. —. 7.
Animali Porcini piccioli, per ogni capo ——— lir. —. 5.

In qualunque de' suddetti casi, saranno tenuti i Debitori a tutte le suddette spese di assistenza, custodia, e mantenimento; Ed ove siano impotenti, saranno tenuti i Pegni stessi, e le Robe descritte, riposte o sequestrate, rispetto alle Mercedi de' suddetti Anziani, Consoli, o Comunità, secondo la somma del debito, quando questo venga intieramente cautato; in difetto, secondo il valore come sopra. Quanto poi alle spese del mantenimento de' Pegni vivi, nel suddetto caso d'impotenza dei Debitori, saranno tenuti i Pegni stessi, con farne la deduzione del loro prezzo.

Nè potranno i suddetti Anziani, Consoli, o Comunità pretendere, conseguire, ed avere più di quanto sopra fu tassato sotto titolo di rilascio de' Pegni, occupazione de' siti, custodia, strada, temo perduto, o altramente, sotto pene del quadruplo, ed anche maggiori a arbitrio di Sua Eccellenza, e del Maestrato.

TA-

TARIFFA

PEL

MAESTRATO CAMERALE.

PARTE TERZA

NEGLI AFFARI

DI

ANNONA.

TARIFFA

DEL

MAESTRATO CAMERALE

PARTE TERZA

DEGLI AFFARI

DI

ANNONA.

EMOLUMENTI

Sopra la Ragione de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni.

DOvrà ritenersi in tutto la regola già prescritta pel Maestrato Camerale in Affari di Mensa Straordinaria riguardante Confische, Feudi, Acque, e Beni Patrimoniali, nei casi, anche nella materia Annonaria accadesse al Maestrato Camerale dover giudicare nel merito, o possessorio, o altramente sopra Artii agitati tra Parti fra loro contendenti, o di Parte contendente col gio Fisco, escluſa la Partita negli Accessorj assegnata per l'Archia, poichè nella Cancelleria di Annona la custodia delle Scritture a a carico de' Cancellieri.

CONSTITUZIONE

D' intiero Salario.

Salario in regola di lire una, ed un quarto per ogni lire cento di corrente, sopra estimabilità di lir. 64m. e correnti, nè si potranno eccedere per qualunque sommaggiore si tratti ——— lir. 800. —. —

Ben inteso comprendersi nella suddetta una per cenquella parte di Emolumenti altre volte spettante al legio Fiscale, ed al Cancelliere Provinciale per la rane del Rogito.

Accessorj.

A' Portieri ——— lir. 1. —. —

lir. 801. —. —

Per visione, e Tassa da farsi dal Ricettore Camerale ragione di lir. 4. per ogni lir. 100. sopra la suddetta ita del Salario ——— lir. 32. —. —

lir. 833. —. —

EMOLUMENTI
Sopra la Edizione de' Voti Fiscali per motivo.

PEr la Edizione di Copie de' Voti Fiscali per motivo si dovrà p
cedere con distinzione:

Ove tratterassi di Causa fra Privati, o Parti, in cui l'interes
del Regio Fisco negli Articoli fra esse Parti pendenti sia secondar
e non principale,

		Portier
Per una sola Persona, o Famiglia	lir. 3.—.—	lir.—. 3.-
Per più Persone di diversa Famiglia	lir. 6.—.—	lir.—. 3.-
Per qualunque Corpo Pubblico	lir. 6.—.—	lir.—. 3.-
Per più Corpi Pubblici uniti, o Congregazione dello Stato	lir. 12.—.—	lir.—. 3.-

Ed ove trattisi d'interesse principale, ed immediato del Rei
Fisco, la Parte contraria al medesimo, qualunque siasi Privato, o C
po, e Corpi Pubblici, dovrà avere depositata, o cautata la metà e
Salario, che dovrebbe in diffinitiva; Ben inteso, che tale deposito
cauzione dovrà compensarsi in diffinitiva.

E quanto sopra, oltre la Mercede della Scrittura dovuta a
rispettive Banche a norma della presente Tariffa.

EMOLUMENTI
Sopra diverse Spedizioni.

LIBERAZIONI,

Se il titolo è in Capitale,

PEr una sola Persona, ed un solo titolo	lir. 7. 7. 6	
Per due di diversa Famiglia	lir. 14. 12.—	*Portieri in* *plesso un so* *gamento.*
Per tre	lir. 21. 16. 6	
Per quattro, e non più, e Corpi Pubblici	lir. 29. 1.—	lir.—. 3.-

Se

Se il titolo è in Corporale,

Per una ſola Perſona, ed un ſolo titolo	lir.	3.	19.	9)	
Per due di diverſa Famiglia	lir.	7.	16.	6)	*Poriteri in compleſſo un ſolo pagamento.*
Per tre	lir.	11.	13.	3)	
Per quattro, e non più, e Corpi Publici	lir.	15.	10. —	) lir. —.	3. —

Se tratteraſſi di Pena pecuniaria,

Per una ſola Perſona	lir.	3.	19.	9)	
Per due di diverſa Famiglia	lir.	7.	16.	6)	*Portieri in compleſſo un ſolo pagamento.*
Per tre	lir.	11.	13.	3)	
Per quattro, e non più, e Corpi Publici	lir.	15.	10. —	) lir. —.	3. —

Quando l'imputazione ſi è per poca quantità,

Per una ſola Perſona	lir.	2. —.	—
Per due di diverſa Famiglia	lir.	4. —.	—
Per tre	lir.	6. —.	—
Per quattro, e non più, e Corpi Publici	lir.	8. —.	—

COMPOSIZIONI,

Quando non ſi tratti di Sfroſo, o Condotta de' Grani preſſo a' confini a quattro miglia.

Conſiderato il valore della coſa invenzionata, ſequeſtrata, o predal Regio Fiſco, come pure la pena pecuniaria preſcritta nelle de, ed altresì il titolo, ſe in capitale, o corporale nel modo ſotaſſato per le Liberazioni, ſi regolerà l'eſigenza del Diritto per Caſſa degli Emolumenti ſopra il conſtitutivo delle ſuddette partidedotta però la importanza di quanto verrà pagato alla medeſiCaſſa degli Emolumenti, a cauſa di com- *Portieri.*
zione in ragione per ogni lir. 100. di lir. 2. —. — lir. —. 3. —
Nè ſi potrà traſcendere per qualunque
idioſa ſomma ſi tratti, la eſigenza di lir. 150. —. —

Quando ſi tratti di Sfroſo, o Condotta de' Grani fuori di Stato, o preſſo i confini a quattro miglia.

Si conſtituirà il valore della coſa nel modo ſuddetto, e al di pi ſi dovrà conſiderare il titolo ſempre in capitale con unirvi (ov negli Editti ſiavi la penale di Confiſca) il valore de' Beni dal Regi Fiſco preteſi caduti ſotto la Confiſca, e dedotto dal conſtitutivo del ſuddette partite quanto verà pagato per la compoſizione, ſi eſiger il Diritto in regola per ogni lir. 100. di lir. 3.—.—

Nè ſi potrà traſcendere la ſomma di lir. 225.—.—

Quando gl'impitti di Sfroſo foſſero più Perſone di diverſa F. miglia, o Comuni, la ragione Fiſcale pel conſeguimento della com poſizione, come pure de' Diritti ſuddetti, ſarà ſolidale, ſalva la r gione tra eſſi impitti pel Concorſo de' ſuddetti pagamenti.

Nei ſuddetti Diritti non avranno alcuna parte la Cancelleria, Ca cellieri, ed altri Officiali, pe' quali reſta aſſegnata la Mercede di Scr ture, e Fatiche a norma della Taſſa, e non altro.

Deſcrivere Mercanti in ruolo.

		Portieri
Ammeſſione di un Mercante ad eſſere deſcritto fra' Mercanti di Grano ———	lir. 1. 10.—	lir. —. 3.—

Conceſſione di Mercato, e Fiera,

		Portieri
Se in una Città ———	lir. 12.—.—	lir. —. 3.—
Se in un Borgo ———	lir. 6.—.—	lir. —. 3.—
Se in una Terra ———	lir. 3.—.—	lir. —. 3.—

Rimettere un Mercato ſoſpeſo,

		Portieri
Se in una Città ———	lir. 6.—.—	lir. —. 3.—
Se in un Borgo ———	lir. 3.—.—	lir. —. 3.—
Se in una Terra ———	lir. 1. 10.—	lir. —. 3.—

Per conceſſione di Seminerio de' Riſi, con precedenza di viſita de' ſiti ——— lir. 12.—.—

Quanto alla viſita de' ſiti il Diritto di Diete, e Speſe ec.

EMOLUMENTI

Sopra Decreti per Consulte alla I. R. Corte, a S. E., e al Senato.

Ve siavi interesse immediato del Regio Fisco contro qualunque Particolare, Comune, Universitá, Collegio, Cittá, Provin- *Portieri.*
ed anche Congregazione dello Stato, di
ivoglia materia trattisi ——— *niente.* *niente.*

Ove siavi contesa tra il Regio Fisco, e
e sopra, quando le Consulte siano favo-
li alle ragioni Fiscali, e contrarie a' suoi
ersanti ——— *niente.* *niente.*

Salva però la ragione del Diritto nel caso di dichiarazione a
re della Parte contraria al Regio Fisco.

Quando le Consulte siano ad istanze di Parti, ed alle medesime
revoli contro le opposizioni fatte dal Regio Fisco, e siano me-
ente informative di qualsivoglia materia si tratti, sia in via di
stizia, o di Grazia,

Se l' Affare sarà in via Civile,

Ad istanza di una, o più Persone della me-		*Portieri.*
ma Famiglia, che vivano in comunione lir.	1. 10. —	lir. —. 3. —
Di più Persone di diversa Famiglia, ed		
ano distinto interesse, Comune, Univer-		
, Collegio, o Paratico ——— lir.	3. —. —	lir. —. 3. —
Di una Cittá, Provincia, Ducato, Con-		
, ed anche Congregazione dello Stato lir.	6. —. —	lir. —. 3. —

Se in via Criminale, o Mista con Processo instrutto,

Ad istanza di una, o più Persone della me-		*Portieri.*
ma Famiglia, che vivano in comunione lir.	2. 5. —	lir. —. 3. —
Di più Persone di diversa Famiglia, ed		
iano distinto interesse, Comune, Universi-		
Collegio, o Paratico ——— lir.	4. 10. —	lir. —. 3. —
Di più Comunitá, una Cittá, Provincia,		
cato ec. ——— lir.	9. —. —.	lir. —. 3. —
Di più Cittá, Provincie, ed anche Con-		
gazione dello Stato ——— lir.	18. —. —	lir. —. 3. —

Facen-

Facendoſi Conſulta precedentemente a Sentenza, Deciſione, o
chiarazione, per cui in ſeguito dagl' Intereſſati abbia a pagarſi il Dirt
corriſpondente alla qualità del deciſo, o conceſſo, ſi dovrà impu
quanto ſarà ſtato eſatto per la Conſulta.

E quando la Conſulta abbia a farſi informativa poſteriorm
alla Sentenza,

Se in eſecuzione di Real Ordine, o di S. E., oppure debba con
tarſi per natura dell' affare, di cui ſi tratti, *Portieri*
ſenza precedente iſtanza di Parte ——— *niente.* *niente.*

Ma quando abbia a conſultarſi, poichè così dalla Parte, ed Inte
ſati ſiaſi inſtato, ſi eſigerà il Diritto di ſopra taſſato, non oſtante,
ſiaſi pagato quello della Sentenza, Ordinazione, o Dichiarazione

Quando le Conſulte contengano Voto diffinitivo, con Deciſion
via di Giuſtizia ſopra Proceſſo inſtrutto tra Parti fra ſe contendenti,
pure tra Parte, e Regio Fiſco, il Diritto eſſer dovrà ſecondo il me
della Deciſione, eſcluſo qualunque pagamento per la Conſulta.

E contenendo le Conſulte Voto remiſſivo alle determinazion
Sua Maeſtà, o di S. E., il Diritto interinale della Conſulta do
eſigerſi, come di Conſulta informativa, con obbligare la Parte
ſtante a depoſitare il Diritto, che ſeco ſarà per portare la Deciſio
tenore del Voto del Maeſtrato, da addebitarſi alla Caſſa Maeſtrale
ſolo caſo delle Superiori determinazioni di Sua Maeſtà, o di S.
uniformi al Voto del Tribunale; oppure da reſtituirſi in caſo diver

Ben inteſo, che quando le Superiori determinazioni ſiano mode
tive, o ampliative de' ſenſi del Tribunale, ſalve ſaranno le ragi
della Caſſa Maeſtrale, e riſpettivamente delle Parti, per reſtituire,
accreſcere il Salario, od Onorario a miſura della qualità della *D*
ciſione, Dichiarazione, o Conceſſione.

Quanto alle Conſulte riguardanti la addomandata facoltà di ap
re Mercati, o Fiere, ſiccome reſta ſopra taſſato il Diritto nel c
ſo di conceſſione, o facoltà di riaprire Mercato prima ſoſpeſo; c
il Diritto ſi eſigerà in regola di Conſulta informativa non impu
bile in quello della conceſſione.

Quando le Conſulte ſiano favorevoli agl' Inſtanti per conceſſ
ne di qualche eſenzione, o arbitrio in materia Granaria,

Se a tempo limitato, dovrà formarſi la eſtimabilità ſopra il pr
dotto, che ſia per avvenire nel tempo, in cui durar deve una ta
conceſſione, e ſopra tale eſtimabilità ſi eſigerà la mezza per cent
nè ſi potranno eccedere nella formazione di tale eſtimabilità anni ven

E quando la conceſſione foſſe perpetua, non ſi eccederanno g
anni venti, come ſopra, nel formarne la eſtimabilità, e ſi eſigerà
pra di eſſa la mezza per cento.

Pro-

Prorogandoſi la conceſſione a tempo limitato, ſi regolerà il Di-
o ſulla metà di quanto ſopra fu taſſato.

Tali Diritti dovranno da' Ricorrenti depoſitarſi preſſo il Ricettore,
na che le Conſulte ſi traſmettano alla R. Corte, o a Sua Eccellenza
addebitarli alla Caſſa Maeſtrale nel caſo, che venga conceſſa la ſup-
ata eſenzione, o arbitrio in materia Granaria, oppure da reſtituirſi a'
orrenti nel caſo di negata conceſſione, ſalvo che riſpetto al ſemplice
itto di Conſulta informativa nei modi come ſopra taſſato, il quale
rà reſtare in Caſſa anche nel caſo di negata conceſſione.

E ſiccome per occaſione de' Mercati, o Fiere vi hanno ragioni per
iſtinte, e ſeparate la Menſa Ordinaria in ciò che riguarda i Dazj; la
ordinaria per altre prerogative alla ſteſſa competenti; e l' Annonaria
ciò che riguarda le Granaglie; Così ſi dichiara, che il Diritto nella
ſente Tariffa eſpreſſo riguarda unicamente la meſſe Granaria, nè im-
are che in occaſione di ammetterſi nuovi Mercati, o Fiere, o di ri-
terſi, quando prima ſiano ſtati ſoſpeſi, abbiano i Conceſſionarj a pa-
e i Diritti a cadauna delle tre prerogative appartenenti, come fra ſe
he riſpetto alle Banche di Cancelleria diſtinte, e ſeparate.

LETTERE MISSIVE SEMPLICI

In Affari Civili ad iſtanza di Parte, ed ove non ſiavi inſtrutto Proceſſo Criminale,

		Portieri.
Per una, o più Perſone della medeſima niglia, le quali vivano in comunione lir.	1. 10. — lir. — .	2. —
Per più Perſone, le quali abbiano diſtinto reſſe, Comunità, Collegio, Univerſità lir.	3. — . — lir. — .	2. —
Per una Città, più Comunità, Provin-, Ducato, ed anche Congregazione dello o ——— lir.	6. — . — lir. — .	2. —
Lettere Suſſidiali per intimazioni di Ri-ſi, o Avviſi, come pure per Decreti interi-, ed interlocutorj,		
Per una, o più Perſone della medeſima niglia, che vivano in comunione —— lir.	— . 10. — lir. — .	2. —
Per più Perſone, che abbiano diſtinto inte-, Comunità, Collegio, Univerſità — lir.	1. — . — lir. — .	2. —
Per una Città, più Comunità, Provincia, cato, o Congregazione dello Stato — lir.	2. — . — lir. — .	2. —

Lo ſteſſo ſi oſſervi ancor quando ſiavi inſtrutto Proceſſo in via
minale, quando le Lettere Miſſive ſiano ad iſtanza degli Attori in
Criminale.

Lettere

Lettere Miſſive ſemplici ad iſtanza de' Proceſſati.

Per una, o più Perſone della medeſima Famiglia, che vivano in comunione —— lir. 2. 5. — lir. —. 2. *Portier*

Per due di diverſa Famiglia, che vivano ſeparatamente, o abbiano diſtinto intereſſe lir. 4. 10. — lir. —. 2.

Di tre —— lir. 6. 15. — lir. —. 2.

Di quattro, e non più, e Corpi Pubblici qualunque ſiano —— lir. 9. —. — lir. —. 2.

Quando le Lettere Miſſive tanto in via Civile, che Crimi riſpettivamente, contengano più providenze, il pagamento de' Di alla Caſſa degli Emolumenti eſſer dovrà in regola della metà pi dette riſpettive ſomme: ſalvo che, riſpetto a' Portieri, per le ſpeſe ſigillo inalterabile di ſoldi due.

Quando le Lettere Miſſive ſiano ſopra eſtimabilità minore lir. 200., il Diritto dovrà regolarſi ſopra la metà di quanto ſopra ne taſſato.

LETTERE PATENTI.

Lettere Patenti di approvazione, ed ammeſſione all' eſercizio d'Uffiziali deſtinati a Poſti maggiori per la vigilanza, ed amminiſtrazione di Azienda Annonaria —— lir. 6. —

E per Uffiziali deſtinati a Poſti minori —— lir. 3. —

Per Uffiziali ſubalterni di Uffiziali deſtinati a Poſti maggiori come ſopra —— lir. 3. —

E per Uffiziali ſubalterni d'Uffiziali deputati a Poſti minori —— lir. 1. 10.

Lettere Patenti di approvazione, ed ammeſſione all' eſercizio d' Uffiziali di Cancelleria —— lir. 6. —

Lettere Patenti di ammeſſione all' eſercizio di Portieri del Maeſtrato —— lir. 3. —

Dichiaraſi quanto a' Portieri, abbenchè la Taſſa pel Diritto di loro ammeſſione ſia replicata in cadauna delle tre Parti della preſente Tariffa, cioè negli Affari Ordinarj, e Straordinarj, come anche nella preſente Annonaria, non debba eſigerſi più d'una volta il ſuddetto Diritto.

Lettere Patenti di Sindacatore di Uffiziali deſtinati a Poſti maggiori per la vigilanza, ed amminiſtrazione di Azienda Annonaria —— lir. 6. —

Lettere Patenti per ſindacare Uffiziali deſtinati a Poſti minori —— lir. 3. —

Libe

Liberazioni da Sindacato di Uffiziali destinati a Posti
ggiori ——— lir. 6.—.—
Liberazioni da Sindacato di Uffiziali destinati a Posti
nori ——— lir. 3.—.—

La premessa regola si osserverà, quando le Relazioni de' Sindaori siano affatto libere da querele, e titoli, o contengano un solo olo, o gravame.

Contenendo più titoli, altrettanti saranno i pagamenti, fino però numero di tre, e non più.

Rilevandosi dal Sindacatore gravami nella sua Relazione, e vedo questi tolti dal Maestrato, nulla più si esigerà di quanto so-, come se la Relazione fosse stata affatto libera.

EMOLUMENTI
Sopra le Spedizioni delle Tratte, Transiti, e Licenze.

TRATTE, E TRANSITI

Per ogni parte confinante collo Stato, meno che verso le Parti degli Svizzeri, e Grigioni.

Er ogni Soma Camerale, composta di staja dodici Milanesi:
Riso ——— lir. . .
Formento ——— lir. . .
Segale ——— lir. . .
Minuti ——— lir. . .

TRATTE, E TRANSITI

Per le Parti degli Svizzeri, e Grigioni al di più delle convenzionate:

Riso ——— lir. . .
Formento ——— lir. . .
Segale ——— lir. . .
Minuti ——— lir. . .

TRATTE

Convenzionate colli Grigioni.

Per le sei Valli —	Formento Some -	750.
	Riso —— Some -	750.
Pel Signor Inviato Cesareo ————	Formento Some -	750.
	Riso —— Some -	750.
Per la Valtellina	Formento Some -	1200.
Pel Contado di Chiavenna ————	Formento Some -	200.
Pel Contado di Bormio ————	Formento Some -	200.
	- 3100. -	1500.

Sono in tutto Some - 4600.

Per le quali, e cadauna Soma di qualsivoglia Genere, cioè di Formento, o Riso ———————— lir.

LIMITAZIONI.

Per le Limitazioni de' Grani grossi, e minuti, le quali vengono accordate alle Terre de' Laghi Maggiore, e di Como, come pure ad altre situate nei Monti, per ogni Soma di Riso, Formento, o Minuti ———— lir.

E per quelle Terre del Lago di Como, alle quali si spediranno per antica convenzione, sotto la denominazione di Licenze al *gratis* per ogni Soma ———— lir.

LICENZE.

Per le Licenze di trasporto de' Grani da Luogo a Luogo, cioè da Provincia a Provincia, a Luoghi sospetti dichiarati al piede della Grida Generale di Annona, alle Terre separate, ed a Luoghi confinanti con Dominj esteri entro le quattro miglia:

Di qualsivoglia sorta di Grani si tratti, cioè Riso, Formento, e Minuti, ogni Soma ———————— lir.

Prorogandosi tali Licenze ———————— *niente*

Licenze per condurre Grani alla Città di Milano — *niente*

Licenz

Licenze de' Fitti proprj, cioè di traſportare Grani uno ad altro Luogo dello ſteſſo Padrone, ogni Soma ——— lir. . .

Licenze di poter prendere Grani in pagamento, Se queſte vengono conceſſe per tradurre i Grani a luoghi liberi ——— *niente.*

Se poi devono tradurſi a Luoghi ſoſpetti, Terre ſegnate, o come ſopra, entro a' confini di quattro miglia, ogni Soma di Formento, Riſo, e Minuti ——— lir. . .

E per ogni Soma d'Avena, e Riſone ——— lir. . .

Pe' Fitti proprj de' Comaſchi, Cittadini deſcritti in Internetto, cioè per quelli, che poſſedendo Effetti nel Ducato fanno i traſporti de' Grani alla loro abitazione nella Città di Como, ogni Soma ——— lir. . .

Licenze de' Molini, le quali ſi concedono alle Terre del Lago di Como dal Maeſtrato, ogni Biennio — lir. . .

Licenze de' Molini per un anno, le quali ſi concedono dal Maeſtrato con maggiori facoltà delle ſolite distribuirſi da' Capitani delle Provincie, per ogni Ruota lir. . .

Licenze de' Molini, le quali ſi levino dalla Cancelleria del Maeſtrato con le ſolite facoltà, per ogni Ruota ——— lir. . .

Lettere Patenti, che ſi concedono ai Preſtinari, e Paſtari de' Borghi, e delle Terre in qualunque parte dello Stato, per comprar Grani per un anno ——— lir. . .

Per la conceſſione alla Comunità di Romano Bermaſco di condurre i ſuoi Grani da Como, e Covello al detto Luogo di Romano ——— lir. . .

Per gli Ordini al Commeſſario di Como, ed in Cancelleria di deſcrivere un Cittadino Comaſco nel quinternetto di altri ſuoi Concittadini, acciocchè poſſa far tradurre i ſuoi Grani raccolti nelle Terre del Ducato alla ſuddetta Città di Como ——— lir. . .

Per gli Ordini di deſcrivere un Mercante nel ruolo de' Mercanti di Grano ——— lir. . .

DIRITTI, E MERCEDI DI FATICHE

A' Cancellieri, e Coadjutori ſopra le Spedizioni delle Tratte, Tranſiti, e Licenze.

Per tutte le Spedizioni di Tratte, e Tranſiti, compreſa la degli Eſemplari ſtampati, e della Scrittura, non oſtante qualunque tiplicità di eſſi Eſemplari diviſi in più corpi anche minuti; ogni me cento, qualunque ſiaſi il Grano, di cui ſi tratti lir.

Per le Spedizioni riguardanti le Tratte convenzionate colli Grigioni, non oſtante la ſpeſa degli Eſemplari ſtampati ——— niente

Saranno però tenuti i ſuddetti Grigioni, e per eſſi i loro Mandatarj per la Fatica, e Scrittura di Lettere Miſſive, ed Ordini diretti, a cui ſpetti, acciocchè non venga fatta oſtativa al paſſaggio de' Grani convenzionati, con le ſolite cautele, corriſpondere per ogni Some 50. ——— lir.

Per Tranſiti de' Grani entro lo Stato diretti alle parti de' Grigioni, compreſa qualunque Spedizione, ed Ordine diretto a' reſpettivi Uffiziali del Divieto, nelle Giuridizioni de' quali abbiano da introdurſi, e tranſitar Grani ad effetto di riconoſcerne la introduzione, ogni Some cinquanta ——— lir.

Per i Tranſiti di qualſivoglia ſorta di Grani entro lo Stato diretti a qualunque Dominio eſtero, compreſe le Spedizioni, Speſe degli Eſemplari ſtampati delle Licenze di Tranſito, e Scrittura, ogni Some 100. ——— lir.

Nel caſo di concederſi per cauſe urgenti la proroga di Tratte, e Tranſiti, ancor quando ſiano comprenſive de' Grani convenzionati colli Grigioni:

Per ogni Spedizione toccante la conceſſione di tali proroghe, ricognizione delle Licenze, raffermazione delle medeſime, Ordini diretti a' riſpettivi Uffiziali forenſi, e Scrittura, ogni Some 100. ——— lir.

Per la Spedizione delle Limitazioni accordate alle Terre de' Laghi Maggiore, e di Como, come pure ad altre ſituate nei Monti, compreſe anche le Terre convenzionate; ſpeſa di Eſemplari ſtampati, e Scrittura, ogni Some 100. ——— lir.

Per le Licenze di Traſporto de' Grani da Luogo a Luogo, cioè da Provincia a Provincia, ed a Luoghi ſoſpetti dichiarati al piede della Grida Generale di Annona; alle

Terre

Terre ſeparate, ed a' Luoghi confinanti con Dominj eſteri
ntro le quattro miglia, compreſa la ſpedizione, ſpeſa de-
li Eſemplari ſtampati, e Scrittura, ogni Some 100. lir.

Similmente quando accada prorogarſi queſte Licen-
e, per la ſpedizione di tali proroghe, ricognizione, e
fferma delle Licenze, e Scrittura, ogni Some 100. lir.

Per eſaminare, riconoſcere, e fare di Atti con le op-
ortune annotazioni gl' Inſtromenti di Mandato di Proccu-
fatti dalle Terre del Lago di Como, ad effetto di da-
gli ordini opportuni al Commeſſario di Como per la
edizione della quota menſuale aſſegnata a ciaſcuna Terra
farſi alla Perſona nominata nella ſuddetta Proccura,
ompreſa la ſpedizione de' ſuddetti Ordini, e Scrittura lir.

Per le Licenze di condurre Grani alla Città di Mi-
no, ricevere la Sigurtà di portare i ritorni di eſſe Li-
nze; ricognizione del Grano nell' atto della introduzio-
in Città, ed annotazioni a ſcarico de' riſpettivi Con-
ſſionarj, e loro Sigurtà, compreſa la ſpeſa degli Eſem-
ari di tali Licenze ſtampate, e Scrittura, ogni Some
nto ——————————————— lir.

Per le Licenze de' Fitti proprj, e di Traſporto da
ogo a Luogo dello ſteſſo Padrone de' Grani;

Come pure per le Licenze di ricevere Grani in pa-
mento;

Riceverne la Sigurtà di che il Grano ſarà condotto
Luogo preſcritto nelle Licenze; ſpedizione di eſſe; ſpeſa
Eſemplari ſtampati, e Scrittura, per ogni Soma — lir.

Per la ſpedizione di Lettere, ed Ordini riguardanti
conceſſione de' Fitti proprj ai Cittadini Comaſchi de-
tti in quinternetto, che annualmente ſi danno al Com-
ſario della Tratta di Como; e per la ricognizione, e
fronto, che deve fare il Cancelliere Provinciale della
zione, che ſi fa dal Commeſſario ſuddetto in eſecuzio-
de' ſuddetti Ordini, ragguagliando la quantità, e qua-
de' Grani riſpettivamente accordata nel quinternetto
ffetto d'impedirne l'eccesſo, o la permuta con altri Poſ-
ri di Beni non deſcritti;

Si eſigeranno dal ſuddetto Commeſſario per conto
Cancelliere, e Coadjutori Provinciali ——————— lir.

Per la referendazione delle Bollette, che ſi paſſano
ommeſſario della Tratta di Como per la diſtribuzio-
delle Limitazioni menſuali alle Terre del Lago, con

ob-

obbligo al Cancelliere di tenerne esatto registro, di numerizzare tutte le suddette Bollette ripartite in piccioli pezzi, come pure per la spedizione delle Lettere, ed Ordini accompagnatorj al suddetto Commessario,

Le quali Operazioni si fanno in ciascun bimestre,

Si esigeranno dal Deputato Spuntatore con dipendenza del suddetto Commessario per conto del Cancelliere lir. . .

E per lo Scrittore, cioè secondo Coadjutore —— lir. . .

Le quali corrispondono a lir. 4. per ogni cento Some.

Ove accadano spedizioni straordinarie di altre Bollette, oltre la solita prescritta Limitazione,

Si esigeranno come sopra a ragione di lir. 4. per ogni Some 100.

Per le Licenze de' Molini, che si concedono per un anno dal Maestrato con maggiori facoltà delle solite distribuirsi da' Capitani delle Provincie, compresa la spesa degli Esemplari stampati, Scrittura, e ricevere la Sigurtà, cioè:

Per ricevere la Sigurtà —— lir. . .

Per le Copie di tali Licenze, e cadauna di esse lir. . .

Per la spedizione; spesa d' Esemplari stampati, e Scrittura, compreso il riceverne le Sigurtà, delle Licenze da Molino, le quali si concedono ogni Biennio alle Terre del Lago di Como pel canale de' Sindaci del Contado, col quale per antica consuetudine resta appuntata la Mercede pel Cancelliere, e Coadjutori Provinciali di —— lir. . .

Per la spedizione di Licenze a' Molinari delle altre Provincie con le solite formalità, compresa la spesa degli Esemplari stampati:

Per riceverne la Sigurtà —— lir. . .

Per le Copie, e cadauna di esse —— lir. . .

Per Licenze in forma di Lettere Patenti, le quali si concedono per un anno a' Prestinari, e Postari de' Borghi, e delle Terre in qualsivoglia Parte dello Stato per comperare Grani, compresa la spesa degli Esemplari stampati, e Scrittura —— lir. .

Per le suddette Licenze de' Molini, Prestinari, e Postari, devono i rispettivi Uffiziali a norma delle Instruzioni, ed Ordini tenere esatti, e distinti registri di tutte le Terre di loro Provincia col ragguaglio della distanza da' confini di ciascheduna di esse, quantità de' Focolari, e numero rispettivamente de' Molinari, Prestinari, e Postari, ad oggetto,

, quanto a' Molinari, che si contengano entro la pre-
onferenza, e quanto a' Prestinari, e Postari ad ogget-
i appurare, che non si facciano soverchie commessioni
multiplicarne numero, ove non faccia di bisogno; per
ina Licenza ——— lir. . .

Per la concessione alla Comunità di Romano, cioè
i Abitanti in quella, possessori di Beni ne' Territorj di
o, e Covello Cremonesi, di poter tradurre i loro Gra-
l detto Luogo di Romano Bergamasco; cioè per le
tere, ed Ordini al Podestà di Fontanella, ed al Capitano
Divieto di Soresina, acciocchè non impediscano tale
orto, e per occasione di quello invigilino a che non
ano frodi ——— lir. . .

Per gli Ordini al Commessario di Como, come pure
Cancelleria, cui spetta di descrivere un Cittadino Co-
o nel quinternetto di altri suoi Concittadini possessori
Beni in Ducato, acciocchè a' tempi debiti possa far tra-
e i suoi Grani a Como ——— lir. . .

Per le Spedizioni degli Ordini di descrivere un Mer-
e nel ruolo de' Mercanti di Grano, compresa la Pa-
e, e Scrittura ——— lir. . .

DIRITTI, E MERCEDI DI FATICHE

In occasione della Generale Notificazione de' Grani.

Siccome dalle Gride Generali viene commessa a' Coadjutori la
a di ricevere le Notificazioni de' Grani ordinate di farsi dalle Pievi
Ducato secondo l'assegnamento in esse Gride Generali spiegato;
ì dovranno questi con ogni sollecitudine, ed esattezza ricevere le
pettive Notificazioni, farne a' Producenti la ricevuta col preciso con-
nto delle Copie, esaminando che siano uniformi, dovranno quelle
istrare, distinguendole in Filze a Pieve per Pieve, per indi, pas-
o il tempo prefisso, farne l'opportuno scandaglio, da cui se ne de-
cano le Terre mancanti, e se ne formi la nota, con disporne i Pa-
i contro di esse per costringerle alle pene dagli Editti, ed Ordini
scritte.

La Mercede di tali Operazioni sarà in tutto,

Per ciascun Quinternetto di Notificazione de' Grani
ossi ——— lir. . .

E per Grani minuti ——— lir. . .

DI-

DIRITTI, E MERCEDI DI FATICHE

A' Cancellieri, e Coadjutori ſopra diverſe Spedizioni.

Sarà carico de' Cancellieri di Annona negli Affari appartenen alla Provincia loro riſpettivamente commeſſa lo ſtendere qualunq originale Diſpaccio, Informazione, Relazioni, Minute di Lettere M ſive, e Lettere Patenti, Sentenze, Ordinazioni, Editti, Gride, Ced le, Conſulte, e qualſivoglia altra ſorta di Spedizioni; come pure, o ſiavi iſtanza, o intereſſe Fiſcale, lo ſtendere qualſivoglia origina Avviſo, Termine, Perentorio, Sequeſtro, Rilaſcio, Precetto, e ſin li, e riportate le debite Firme da' Miniſtri, il ſoſcrivere, o ſia co troſcrivere le Copie da farſi da' Coadjutori per la loro intimazio Come altresì il ſoſcrivere qualſivoglia ſorta di Diſpacci, ed altre S dizioni, niuna eccettuata, che ſortir debbano dalla Cancelleria; ſ pure privativa de' Capi di Banca l'autenticazione delle Sentenze, Ordinazioni, Atti, Documenti, Proceſſi ec., ed in caſo di legitti impedimento del Capo di Banca, a cui ſpetti, ſupplirà il primo Co jutore.

Sarà pure carico de' Cancellieri l'attendere con ogni diligen in tutti gli Affari, che riguardino la direzione de' Mercati, e far p ſente al Tribunale con loro informazioni tutto ciò, che venga c relazioni rappreſentato dagli Ufficiali Forenſi deputati all' ammi ſtrazione della materia Annonaria, ſia per li Mercati, ſia per le Limi zioni accordate a' Finitimi, ſia per le Terre, e Comuni montuoſi di q ſto Stato, ſia in qualſivoglia emergente.

Si dovrà alle riſpettive Banche, ſecondo le Provincie tra lo diviſe, tenere un regiſtro, in cui deſcritti ſiano i Poſtari, a' qu dalla Cancelleria abbiano a ſpedirſi le annuali Licenze.

Simile regiſtro dovrà pure tenerſi, riſpetto a quelle Licenze, c per mezzo di Ufficiali Forenſi ſi diſtribuiſcono a' Poſtari annualmen

Nè diverſamente dovrà praticarſi quanto a' Molini per la diſtrib zione a' medeſimi delle Licenze.

Riconoſcendoſi eſſervi de' Contravventori renitenti a levare le ſo te Licenze, ſaranno i Cancellieri ſolleciti nello ſtendere gli opportu Termini, anche Perentorj, per la condanna nelle pene dagli Editti, ed C dini preſcritte, con indi paſſar la notizia di tali condanne all' Eſecut Camerale deputato negli Affari di Menſa Straordinaria per la più pr ta conſecuzione di eſſe.

Il ſimile dovrà praticarſi da' Cancellieri ſteſſi in qualunque c di Contravvenzioni ad Ordini, e Gride in materia di Annona, uſ do ogni ſollecitudine, acciocchè con gli opportuni Termini, e Per

torj

vengano coſtretti colle condanne i Contravventori a pagare le pe-
ed in abbaſſarne all' Eſecutore Camerale la notizia di tali con-
ne ad effetto di coſtringere i contumaci al pagamento di eſſe.

Sarà carico de' Cancellieri, e loro Coadjutori l'accudire alla ge-
le Notificazione de' Grani, e loro introduzione in tutto lo Stato,
tanto per l'annale ſolita preſcriverſi, ma eziandio quando acca-
l replicare ſtraordinarie Notificazioni, ed Introduzioni.

Paſſato il termine prefiſſo dagli Editti alle Notificazioni de' Gra-
e riſpettivamente Introduzioni di eſſi, dovranno i Cancellieri con
io confronto avere formata la nota delle mancanti, con diſporre gli
neceſſarj per procedere contro de' contumaci ſino alla condanna, e
ueſta paſſarne ſollecita notizia al ſuddetto Eſecutore all' effetto ſud-
o di conſeguirne le pene.

Dovranno con tutta ſollecitudine, ed eſattezza ſtendere Lettere,
uelle dirigere con le opportune iſtruzioni a tutti i Pubblici, Giuſ-
nti, ed Ufficiali forenſi, ſecondo le occorrenze in tutto ciò, che ri-
rdi la buona direzione, ed amminiſtrazione dell' Annona.

Non dovranno omettere la più ſeria vigilanza per la buona, e fe-
direzione de' Proceſſi nelle Cauſe Fiſcali, ſtimolando, e coſtringen-
le Parti con Termini, Precetti, e Perentorj ſecondo lo ſtile di
ncelleria, ed in rimettere le Scritture al Regio Fiſco, e a' Que-
i per l'opportuna ſpedizione delle medeſime anche in contumacia;
rvata però ſempre in tutto eſattamente la diſpoſizione delle Nuove
nſtituzioni, degli Ordini, e della legittima pratica.

Non permetteranno i Cancellieri, ſe non in caſo di legittimo
pedimento, che i loro riſpettivi Coadjutori s'ingeriſcano nelle Ope-
ioni appartenenti ad eſſi Cancellieri, come nemmeno negli Eſami de'
ſtimonj tanto in via ſommaria, quanto in via ſolenne; Così pure nelle
crizioni, o apprenſioni, o ſia aſſiſtere a perquiſizioni, ed altri Atti
qualſivoglia ſorta; mentre tali, ed altre Operazioni, che dirſi poſ-
o PRINCIPALI tanto ne' preparatorj in Cauſa, quanto in diffinitiva,
eſecutiva di Sentenze, Ordinazioni, Decreti, ed altro, appartener
ono in tutto ad eſſi Cancellieri.

Quando in caſo di legittimo impedimento de' Cancellieri ſupplir
obano Coadjutori, ove ſianvi Mercedi di Diete, e Speſe forzoſe, il
ritto di queſte dovrà regolarſi ſecondo la Taſſa fatta pe' Coadju-
i, con avvertenza, che in qualunque caſo, ove abbiano a ſupplire i
adjutori, ſi debba preferire il primo Coadjutore.

Saranno tenuti i Coadjutori delle riſpettive Banche al regolamen-
, cuſtodia, e regiſtro delle Scritture con chiari, e diſtinti annotamen-
tanto riſpetto a' Libri, ove regiſtranſi gli Atti, e le Miſſioni di Scrittu-
, ed unione di antecedenti, o Documenti, quanto alla ſopracoperta

delle medeſime Scritture, coſicchè queſta ſia in tutto uniforme
giſtro, ed altresì formare il Sommario, con cui qualunque Pro
di Scritture debba eſſere compendiato con la enunciativa degli Atti
cumenti prodotti, Termini, Voti Fiſcali, Decreti, ed altro, e riſpe
Date con cronologia de' tempi.

Saranno parimente tenuti i Coadjutori delle riſpettive Banche
nere due regiſtri, l'uno per le Cedole Reali, e pe' Decreti di Sua Eccel
za, ed altro per le Conſulte alla Imperial Regia Corte, a Sua Eccel
za, ed al Senato, ed ivi regiſtrare il tutto *per extenſum*, formando a
de' regiſtri ſteſſi un indice alfabetico delle materie contenute in eſſi

Tutte le Scritture di Lettere Miſſive, Patenti, Conſulte, Alle
Sentenze, Ordinazioni, Copie di Atti, Documenti, ed altro, tanto i
teria di Uffizio, quanto d'intereſſe delle Parti, o Miſto, ſpetteran
Coadjutori delle riſpettive Banche, nè potranno tali Scritture farſi
tra mano; Ed ove trattiſi di affare premuroſo, maſſimamente per
ſulte, ed Allegati, dovranno coadjuvare quelli di altra Banca, da
in tal modo vicendevole ajuto, acciocchè il ſervigio del Principe, e
bunale non vada ritardato; Ed in ciò dovranno eſſere ſolleciti i Ca
lieri Capi delle riſpettive Banche.

Non ſarà lecito a' Cancellieri in occaſione de' loro acceſſi per
giudiziali, ne' quali neceſſitaſſe perſona per ſcrivere, il valerſi di
mano, fuorchè de' Coadjutori, i quali ſaranno tenuti tanto negli A
d'Uffizio, che d'intereſſe delle Parti, o Miſto; e quando i Coadj
della Banca, alla cui provincia ſpetti l'acceſſo, foſſero legittimam
impediti, ſupplir dovranno i Coadjutori di altra Banca.

Dovranno i Cancellieri, e loro Coadjutori, come qualunque
Uffiziale dipendente dal Maeſtrato, attendere ſeriamente alla più ſ
cita ſpedizione degli Affari, con precedenza di quelli di Uffizio, d'
Cauſe miſte, e Cauſe d'intereſſe delle Parti, e ciò con non intermeſſa
denza di mattina, e dopo pranzo, ed anche di ſera, anche nei giorn
Feria, acciocchè il Pubblico non venga ritardato nelle ſpedizioni, e
vada imperfetto il ſervizio del Principe, e Tribunale.

Saranno di Uffizio, anche riſpetto alla Scrittura, tutte quelle C
razioni, che ſaranno dirette al buon regolamento degli Affari dell'Ar
na, coſicchè in niun modo mai ſi poſſa pretendere, conſeguire, ed a
coſa alcuna; Ed in ciò, che riguardi intereſſe delle Parti, non ſi p
pretendere, conſeguire, ed avere coſa alcuna al di più di quanto vi
nella preſente Tariffa preſcritto, ancorchè ſi voleſſe dare loro ſpo
neamente.

Ogni, e qualunque Spedizione, ed Operazione di Cancelleria, r
na eccettuata, dovrà paſſarſi da' Cancellieri, e loro Coadjutori alle m
del Ricettore Camerale, tanto eſſendo di Uffizio, quanto d'intereſſe

Parte,

e, o Misto, da cui sarà posto il *solvit*, oppure l'*ex Officio*, ed allibre-
riscossioni con darne credito a' rispettivi Uffiziali, e farne loro la
ispondenza nel modo al medesimo Ricettore prescritto.

Lettere Patenti per aprire un Mercato,
Se per una Città, compresa la Scrittura ——— lir. 4.—.—
Se per un Borgo, compreso come sopra ——— lir. 3.—.—
Se per una Terra ——— lir. 1. 10.—

Dettati di Gride, o siano Avvisi da pubblicarsi, ed af-
ersi per occasione di nuove Concessioni de' Mercati, ogni
io a due facciate compite, con linee 18. per cadauna
iata, caratteri 28. in cadauna linea ——— lir. 1. 10.—

Dettato d'Instruzioni da trasmettersi agli Uffiziali fo-
i destinati alla vigilanza per occasione de' suddetti Mer-
, ogni foglio come sopra ——— lir. 1. 10.—

Ricevere Sigurtà per occasione de' suddetti Mercati,
Se da una Città ——— lir. 10. 10.—
Se da un Borgo ——— lir. 7.—.—
Se da una Terra ——— lir. 4. 10.—

Lettere Missive ad Uffiziali suddetti per occasione della
letta Concessione de' Mercati ——— lir. 1. 10.—

Scrittura per originale degli Atti, ed altra Copia da
i alle stampe, delle suddette Gride, ed Instruzioni, ai
djutori per ogni foglio scritto come sopra ——— lir. —. 10.—

Soscrizione da farsi da' Cancellieri delle suddette Gride,
Sino al numero di 11. inclusivamente ——— lir. —. 5.—
Sino al numero di 23. inclusivamente ——— lir. —. 10.—
Sino al numero di 35. inclusivamente ——— lir. 1.—.—
E così pel maggior numero di dodici in dodici — lir. —. 10.—

Lettere Patenti per riaprire un Mercato prima sospeso,
Se per una Città ——— lir. 3.—.—
Se per un Borgo, o Terra ——— lir. 1. 10.—

Per Dettato di Gride, ed Instruzioni, come sopra.

Ricevere Sigurtà,
Se da una Città ——— lir. 7.—.—
Se da un Borgo ——— lir. 3. 10.—
Se da una Terra ——— lir. 1. 15.—

Lettere Missive, come sopra.

Scrittura, come sopra.

Scrittura, Gride, come sopra.

Lettere Patenti di Concessione di Seminerio de' Risi lir. 4.—.—

Quanto alla visita de' siti, ed Atti, che occorreranno
i per occasione della addimandata Concessione, si osser-

verà quanto in seguito si prescrive nella presente Tariffa.

Dettati di Consulte sopra Affari d'interesse, ed istanza Fiscale, come pure in Affari di Uffizio, per consultare circa il modo di operare in qualche Affare, o di condurlo a fine *niente*

Scrittura di esse Consulte ——— *niente*

Dettati per originale da ritenersi negli Atti di Consulte per la Imperial Regia Corte, Sua Eccellenza, o Senato, nelle sole Cause ad istanza di Parte, scritte in carta mezzana tagliata, con linee 24. per cadauna facciata, e caratteri 36. per cadauna linea, ogni foglio di due facciate compite ——— lir. 1. 10.

Scrittura delle suddette Consulte pe' Coadjutori, da trasmettersi come sopra, ed Allegati uniti, il tutto in carta grande di Segretaria, con linee 24. per ogni facciata, e caratteri 40. per ogni linea di perfetta mano; per cadaun foglio di due facciate compite ——— lir. 1. 10.

Per collazionare, e soscrivere tali Consulte, e rubricare gli Allegati uniti a quelle, non si dovrà a' Cancellieri alcuna mercede, per essere quella compresa nella Tassa del Dettato.

Dettati di Ordinazioni da ritenersi negli Atti, esclusi i tenori, scritti in carta ordinaria chiamata picciola, cosicchè il foglio sia di due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, di carattere chiaro, e corretto, ogni foglio ——— lir. 1. 10.

Scrittura delle suddette Ordinazioni da estraersi alle Parti, per ogni foglio, scritto come sopra, ai Coadjutori lir. —. 10.

Autenticazione, per ogni foglio ai Cancellieri — lir. —. 5.

Copie di Scritture di qualunque sorta, formate in carta ordinaria, e fogli a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, di buona mano, ai Coadjutori per ogni foglio ——— lir. —. 10.

Autenticazione, ove questa richiedasi dalle Parti, ogni foglio ai Cancellieri ——— lir. —. 5.

LETTERE MISSIVE.

Non si dovrà esigere cosa alcuna per le Minute originali ritenersi negli Atti di Lettere Missive di qualunque sorta elleno sia

Tali Minute dovranno inalterabilmente formarsi dai Cancellie

I Coadjutori saranno tenuti formare le Lettere a tenore delle s dette Minute per la loro direzione.

La Mercede di tali Lettere sarà divisibile per giusta metà i Cancellieri, e' Coadjutori.

Let-

Lettere Missive sopra Decreti da casa, senza precedenza di Voto Fiscale, cioè eccitatorie per amministrare Giustizia, sussidiali per intimazioni, e simili ——— lir. —. 10. —

Lettere Missive sopra Decreti di Tribunale, Commessioni, Delegazioni, o Subrogazioni di Cause ——— lir. 1. 10. —

Lettere Missive con previo Voto Fiscale, tanto sopra Decreti da casa, quanto di Tribunale, quando non siano con unione di antecedenti ——— lir. 1. 10. —

Lettere Missive con precedenza di Voto Fiscale, unione di antecedenti, e Decreto diffinitivo del Tribunale, abbenchè contentivo di moltiplicate Provvidenze, Disposizioni, e Decisioni ——— lir. 3. —. —

Lettere Missive per rilasci di Persone detenute, o Rose sequestrate, siano di qualunque numero, e per qualunque titolo, o rispettivamente valore ——— lir. 3. —. —

Lettere Missive, Ordinazioni, o Decreti per liberazione di chi abbia reso buon conto del suo maneggio in Azienne Annonarie Camerali ——— *niente.*

Lettere Missive di liberazione da Sindacato di qualunque siasi Referendario, Giudice, o Uffiziale, i quali abbiano avuta ingerenza in Affari, o amministrazione di cose Annonarie Camerali ——— lir. 3. —. —

Lettere Missive sopra semplici Ordinazioni, ove non avi instrutto Processo, abbenchè con precedenza di Voto Fiscale, purchè non sianvi uniti antecedenti ——— lir. 1. 10. —

Ed essendovi uniti antecedenti ——— lir. 3. —. —

Lettere Missive dirette ad Uffiziali dipendenti dal Maerato, per dare notizia di avere il Tribunale ammessa qualche Composizione ——— lir. 1. 10. —

Lettere Missive ad Uffiziali come sopra di approvazione sopra da essi proposta Composizione, e però doversi a' medesimi ammettere; ove non sia stato instrutto Processo, con rimetterne le risultanze tanto in via di stato di causa, quanto di semplice informazione ——— lir. 1. 10. —

E quando sia stato instrutto Processo, con rimessa di stato di Causa, o informazione ——— lir. 3. —. —

Quando le Composizioni saranno ammesse in via di Giustizia, o con precedenza di Consulta a Sua Eccellenza, la Mercede di Banca per Dettati, e Consulte, sarà come già sopra fu tassata.

Lettere Missive sopra Decreti, ed Ordinazioni favorevoli alle intenzioni Fiscali ——— *niente.*

Per

Per qualunque Sentenza, od Ordinazione favorevole alle intenzioni Fiscali, la quale si estragga ad istanza dello stesso Regio Fisco, sia in via di Lettere Missive, o in altro qualunque modo ——— *niente.*

Lettere Missive ad istanza dei Detenuti, o Processati a causa di Sfrosi, o altramente.

Lettere Missive dirette a' Giudici, o altri Uffiziali per informare, trasmettere stati di Causa, Processi originali, o loro Copie; d semplice notizia essere il Tribunale passato a liberazione di Persona o Persone, e Robe, non ostante che siavi stata precedenza di Vot Fiscale, unione di antecedenti, o altro, non si potranno eccedere ——— lir. 1. 10.—

Ma quando tali Lettere contengano il dovere tali Giudici, o altri Uffiziali, in esecuzione di Decreto Maestrale, passare ad Ordinazioni Liberatorie, e di Rilascio di Persona, o Persone, e Robe, qualunque siasi il numero de' Ricorrenti, e i titoli, come altresì il valore delle Robe da rilasciarsi, non si potranno mai eccedere ——— lir. 3.—.—

Lettere Missive per sospensione da molestia ——— lir. 1. 10.—

Copie da inserirsi nelle suddette Lettere, scritte come sopra, ogni foglio compito ai Coadjutori ——— lir. —. 10.—

LETTERE PATENTI.

Le Minute originali da ritenersi negli Atti di qualunque Letter Patenti, devono essere formate da' Cancellieri, nè per tali Minute s potrà esigere cosa alcuna.

I Coadjutori saranno tenuti a trascriverle con formarne le Letter Patenti da consegnarsi a' Concessionarj.

La Mercede di esse Lettere Patenti sarà divisibile per giusta met fra i Cancellieri, e' Coadjutori.

Per qualunque Lettere Patenti di approvazione, ed ammession all' esercizio d' Uffiziali destinati a' Posti maggiori per la vigilanz ed amministrazione di Azienda Annonaria ——— lir. 4.—.—

Per qualunque Lettere Patenti di approvazione, ed ammessione all' esercizio di Uffiziali destinati a' Posti minori come sopra ——— lir. 3.—.—

Per qualunque Lettere Patenti di approvazione, ed ammessione all' esercizio di Uffiziali subalterni de' suddetti, a qualsivoglia Posto siano destinati ——— lir. 3.—.—

Per

Per Lettere Patenti di approvazione, ed ammeſſione all'
rcizio di Uffiziali di Cancelleria ——— lir. 3.—.—
Nè ſi potrà eſigere a titolo di Onorario, o ſotto qualunque altro
lo alcun Onorario, ſia nell' atto delle riſpettive ammeſſioni all'
cizio, ſia nel tratto ſucceſſivo temporaneo, o annuale, mentre
o reſta abolito, non dovendoſi eſigere altro più che le Mercedi
Fatiche, e Scritture.
Quando per le ſuddette approvazioni, ed ammeſſioni all' eſerci-
occorrerà di prenderſi informazioni, fare relazioni, dare Lettere
ſive dirette a' Giudici, o altramente, ſaranno ſalve le ragioni de'
cellieri per le occorrenti Operazioni loro, come pure de' Coadju-
per la Mercede di Scrittura a norma della preſente Tariffa.
Ricevere Sigurtà di ben eſercire l'Uffizio a cadauno
Provviſti conferito ——— lir. 3.—.—
Informazioni ſommarie con l'Eſame di due Teſtimonj
a la idoneità di chi aſpiri ad eſſere ammeſſo ad alcun
zio, compreſa la Scrittura ——— lir. 3.—.—
Ed ove accada eſaminarſi maggior numero di Teſti-
nj, per cadauno di eſſi Teſtimonj al di più de' ſuddetti,
preſa la Scrittura ——— lir. 1. 10.—
Da tale Mercede d'Informazioni ſommarie ſi dedu-
o per Mercede della Scrittura ai Coadjutori, ogni fo-
ſcritto come ſopra ——— lir. —. 10.—
Per le Informazioni, o Relazioni, che da' Cancellieri
o per farſi al Tribunale ſopra la idoneità ſuddetta, ogni
io formato come ſopra ——— lir. 1.—.—
Ed a' Coadjutori, per ogni foglio ſcritto come ſopra lir. —. 10.—
Quanto alle Conſulte, che accaderà di fare a Sua Ec-
enza in riguardo alla provviſta, o ammeſſione all' eſer-
o di Uffiziali come ſopra, la Mercede de' Dettati, e della
ttura ſarà quale già ſopra fu taſſata.
Pel giuramento, ed aſſiſtere al poſſeſſo da darſi ad Uf-
li in Cancelleria ——— lir. 3. 10.—
Per eſſere i Cancellieri rogati del giuramento da darſi
mani del Preſidente da qualſivoglia Perſona ammeſ-
ll' eſercizio di qualche Uffizio dipendente dal Mae-
o ——— lir. 3. 10.—
Lettere Patenti di Sindacatore deſtinato a ſindacare in
unque Uffizio ——— lir. 4.—.—
Lettere Patenti di Liberazione dal Sindacato —— lir. 4.—.—
E quando le Liberazioni da Sindacato ſpediſcanſi in via
Lettere Miſſive dirette a' Sindacatori, per tali Lettere lir. 3.—.—

Per

Per assistere al rendimento de' conti da darsi da Uffiziali, o altre Persone, che abbiano amministrato Aziende di Annona ——— *niente.*

Ove accada doversi sopra Relazioni di Sindacato formare Informazione, o Relazione al Maestrato, ogni foglio scritto come si è detto sopra ——— lir. 1.—.

E per la Scrittura a' Coadjutori, ogni foglio scritto come sopra ——— lir. —. 10.

Nè per tali Patenti de' Sindacatori, o di Liberazioni da Sindacato, si potrà esigere cosa alcuna *ad manus*, sotto alcun titolo, o pretesto.

Per essere i Cancellieri rogati del giuramento da darsi da' Sindacatori, come sopra ——— lir. 3. 10.

Per lo spaccio delle Licenze, che si spediscono al Provveditore di Armata per il Pane di Munizione ——— *niente*

Per Fedi di qualunque sorta, che dansi alle Parti,

Se semplici, compresa la Scrittura ——— lir. —. 10.

Se in esecuzione di Decreti del Presidente, o Tribunale, ancorchè richiedasi la protesta di non valersene il Supplicante contro le ragioni del Regio Fisco ——— lir. 1. 10.

Per le Legalità, compresa la Mercede della Scrittura lir. 3.—.

Per assistere agl' Incanti di Robe invenzionate, e cadute in Commesso ——— *niente*

Porre Decreti sopra Ricorsi da intimarsi, per cadauno di essi ——— lir. —. 5.

Soscrivere, o sia controscrivere Cedole, Avvisi, Termini, Perentorj, Precetti, Sequestri, Rilascj, e qualunque altra sorta di Citazioni ad istanza di Parte,

Sino al numero di undici ——— lir. —. 5.

Da' dodici inclusivamente a' ventitrè ——— lir. —. 10.

Da' ventiquattro inclusivamente a' trentacinque —— lir. 1.—.

E così pel maggior numero di dodici in dodici — lir. —. 10.

Ricevere Atti semplici, e Relazioni d'Intimazioni lir. —. 5.

Quando le Relazioni d'Intimazioni sorpassano il numero di quattro, non si oltrepasseranno quattro pagamenti, cioè in tutto ——— lir. 1.—.

Ricevere Atti con giuramento ——— lir. 1.—.

Se vi è rogito di Sigurtà *de stando*, *& parendo Juri*, o in altro modo di forma, compreso il giuramento da darsi dal Principale, nel caso che questo richiedasi ——— lir. 4. 10.

Ricevere Sigurtà con somma determinata, cioè

Per lire mille ——— lir. 7.—.

Sino

Sino a lire 10m. ——— lir. 10. 10. —
Dalle dieci mila alle 20m. ——— lir. 14. —. —
Da tale ſomma in ſu, qualunque ſiaſi, ed anche in-
erminata, ed indiffinita, non ſi eccederanno ——— lir. 28. —. —
Unire Proceſſi, Relazioni de' Giudici, Referendarj, ed
i Uffiziali deſtinati alla vigilanza, ed amminiſtrazione
' Azienda Annonaria, ove ſiavi iſtanza di Parte, e non
altro modo; come pure unire vicendevoli Ricorſi delle
ti con gli antecedenti, in eſecuzione de' Decreti *junctis*
cedentibus &c., e rimettere il tutto al Regio Fiſco, o alla
tura, compreſo il regiſtro di tali unioni ——— lir. —. 10. —
Miſſioni di Scritture, e regiſtro di eſſe, in tutto lir. —. 10. —
Informazioni ſemplici, cioè non contentive dello ſtato,
nerito della Cauſa, le quali vengano fatte in eſecuzione
Decreto *Cancellarius informet*, in tutto ——— lir. 1. 10. —
Informazioni contentive dello ſtato di Cauſa, ancorchè
foſſe il parere del Cancelliere eccitato con Decreto *Cancel-*
rius informet cum ſuis occurrentiis: per ogni foglio di Dettato di
Informazioni, ſcritto come già ſopra fu taſſato —— lir. 1. —. —
Scrittura a' Coadjutori per ogni foglio ——— lir. —. 10. —
Informazioni ſommarie in qualunque Cauſa, ove ciò
niedaſi d'ordine del Tribunale, o di pratica, come già
ſopra taſſato.
Occorrendo doverſi formare Proceſſo formale di Te-
nonj in via ſolenne, ed in Giudizio Civile tra Parti,
produzione de' contrarj Interrogatorj:
Per ricevere il giuramento in Cancelleria, per ogni
timonio eſaminando ——— lir. 2. 5. —
Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, quando ſia
era, con l'opra di ore quattro alla mattina, e di tre
dopo pranzo, al Cancelliere Eſaminatore ——— lir. 12. —. —
E pel Coadjutore, compreſa la ſcrittura dell' originale
ceſſo de' Teſtimonj, per ogni giornata ——— lir. 6. —. —
Quando l'opra ſia della ſola mattina, o del dopo pranzo, la
à riſpettivamente di quanto ſopra, quanto alle Diete.
Quando dalla Parte contraddicente al Proceſſo de' Teſtimonj ſi
duca contrario Interrogatore, il quale eſſer dovrà uno de' Capi di
ca delle Cancellerie Maeſtrali, ſaranno a carico del Contraddicen-
le Diete pel contrario Interrogatore.
Quando per legittimo impedimento del Capo di Banca aveſſe a
plire uno de' Coadjutori, la Mercede delle ſuddette Diete eſſer dovrà
ale ſopra fu taſſata pe' Coadjutori.

La regola ſteſſa ſi oſſerverà in qualunque altra Operazione n occaſione di Diete, la quale veniſſe fatta da' Coadjutori in ſupp mento del Capo di Banca.

Si dichiara, che in qualunque Operazione, ove per legittimo i pedimento del Capo di Banca ſupplir debbano i Coadjutori, eſſer ſe pre dovrà il primo fra eſſo loro.

Per la pubblicazione de' Proceſſi di Teſtimonj ——— *niente.*

Copia da autenticarſi de' Proceſſi di Teſtimonj, ogni foglio ſcritto come ſopra, cioè di due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, a' Coadjutori ——— lir. —. 10.

Autenticazione di tali Copie al Cancelliere, che eſaminò i Teſtimonj, per ogni foglio ——— lir. —. 5.

Depoſiti di Danaro, e Robe (eccettuati quelli, che per neceſſità debbano farſi preſſo Anziani, Conſoli, o Comunità) dovranno farſi preſſo del Ricettore Camerale, al qual effetto ſi aboliſce la pratica di farſi preſſo a' Cancellieri, o ad altri Uffiziali di Cancelleria.

Dettati di Sentenze, ed Ordinazioni formati in carta ordinaria, e foglj a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per ogni linea, ai Cancellieri ——— lir. 1. —.

Copia in netto per originale di Atti, per ogni foglio ai Coadjutori ——— lir. —. 10.

Copia da eſtraerſi alla Parte, o alle Parti, ogni foglio ai Coadjutori ——— lir. —. 10.

Autenticazione al Cancelliere della Cauſa, per ogni foglio ——— lir. —. 5.

Copie ſemplici degli Atti, e Scritture di qualunque ſorta, per li Coadjutori, ogni foglio ——— lir. —. 10.

Autenticazioni, le quali vengano richieſte dalle Parti, di Atti, ed altro, ogni foglio per i Cancellieri ——— lir. —. 5.

Edizione de' Voti Fiſcali per motivo:

Copia da darſi alla Parte petente, per ogni foglio ſcritto come ſopra, ai Coadjutori ——— lir. —. 10.

Autenticazione di tale Copia, per ogni foglio pel Cancelliere, a cui ſpetta ——— lir. —. 5.

Quanto a' Proceſſi Criminali, che accaderà di fare, tanto in M lano, quanto fuori, da' Giudici, o altri Uffiziali dipendenti dal Ma ſtrato tanto in via ordinaria, quanto in via di ſpeciale Delegazione, Ordine, ſi dovrà oſſervare quanto nella nuova Tariffa reſta preſcr to in tale materia.

Si

Si abolisce però la pratica, o l'introduzione fatta di formarsi Pro-
si in via Criminale da' Cancellieri della Cancelleria delle Biade,
ntre tali Processi dovranno unicamente formarsi da que' Giudici,
Delegati, a' quali venga dalle Nuove Constituzioni, Gride, ed Or-
i appoggiata una tale incombenza.

Nè sarà lecito alla Cancelleria suddetta l'esigere sopra Processi Cri-
nali alcuna Mercede; mentre in qualunque sorta di Giudizj, e per
lunque altra Operazione non potranno conseguire più di quanto
ne in questa Tariffa dichiarato.

Ogni, e qualunque Operazione dovrà passarsi alle mani del
ettore Camerale per apporvi l'*Ex Officio*, quando siano tali, oppu-
il *Solvit* col quantitativo dell' importanza tanto in ciò, che riguar-
Diritto alla Cassa degli Emolumenti, quanto in ciò che riguardi
rcede di Fatiche.

Ricerca di Scritture:

Essendo del secolo corrente ——————— lir. 3.—.—
Se nell' anno, che correrà ——————— lir. 1. 10.—
Se del secolo 1600. al 1700. ——————— lir. 3.—.—
Se del secolo 1500. al 1600., ed anche più addietro lir. 6.—.—
Non potranno estrarre Copie di Atti, Documenti, o al-
, i quali già siano passati all' Archivio, senza previo De-
o Maestrale, e protesta di non valersi contro del Re-
Fisco.
Per ricevere tale protesta ——————— lir. —. 10.—

La suddetta proibizione di estrarre Copie senza che preceda De-
o Maestrale, e la protesta, come sopra, si estende anche a tutti que-
Atti, e Documenti, i quali non riguardino Cause correnti agitate
camente fra le Parti: mentre quando si agitassero tra Parte, e Re-
Fisco, correrà la stessa proibizione.

DIRITTI, E SPESE FORZOSE
In occasione di Diete.

QUESTORE

Con Cancelliere, Scrittore, Portiere, Cameriere, e due Staffieri,

Se ex Officio

IN Città, e ne' Corpi Santi, con propria Carrozza, per qualsivoglia titolo ——— *niente.*

Se fuori: per ragione di Dieta ——— *niente.*

Per ragione di Spese forzose: Carrozza a quattro Cavalli, e Cavalcatura per il Portiere, di Posta, quando sia per Regio Servizio, o così comandi Sua Eccellenza, per conto della Regia Camera; e rispetto al vitto, ed altre spese, in via di ajuto di costa dal Regio Erario. In difetto: Vettura per cadauna giornata, compreso stallazzo, rinfresco, vitto, e buona mano a' Conducenti, per la suddetta Carrozza ——— lir. 32.—.—

Per la Cavalcatura inserviente al Portiere, in cadaun giorno, compreso il mantenimento del Cavallo —— lir. 4. 10.—

Vitto per se, suo seguito, e servitù, secondo la nota, che verrà data del realmente speso.

Se in Affari di Parte, o Misti

In Città, con propria Carrozza ——— *niente.*

Per ragione di Dieta, e cadauna di esse tanto in Città, come fuori, compreso il giorno dell' andata, e del ritorno lir. 32.—.—

Suo Cancelliere ——— lir. 12.—.—

Scrittore, cioè Coadjutore ——— lir. 6.—.—

Portiere ——— lir. 6.—.—

Al Cameriere ——— lir. 2. 5.—

A cadauno delli due Staffieri ——— lir. 1. 10.—

Occorrendo

Ragionato ——— lir. 12.—.—

Notajo Criminale ——— lir. 12.—.—

Scrit-

Scrittore del Notajo Criminale ——— lir. 6.—.—
Quando accada l'intervento di alcuno de' ſuddetti, al-
Caleſſo a due Cavalli, in cadauna giornata, tutto com-
ſo come ſopra ——— lir. 16.—.—
Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte,
elle Parti a tenore della Delegazione; coſicchè nel caſo di
tegrazione delle ſpeſe, alla quale foſſe tenuta una delle
i condannata, ritener ſi debba in taſſa la ſovr' indica-
e ſeguente regola, cioè:
Per Carrozza a quattro Cavalli, in cadauna giornata, tut-
compreſo come ſopra ——— lir. 32.—.—
Oppure per cadaun Caleſſo a due Cavalli, tutto com-
o come ſopra, in cadauna giornata ——— lir. 16.—.—
Cavalcatura, tutto compreſo come ſopra, per cadauna
rnata ——— lir. 4. 10.—
Vitto per il Queſtore Delegato in cadaun paſto —— lir. 5.—.—
Per cadauno di ſuo ſeguito, e paſto ——— lir. 2. 10.—
Per cadauno de' due Staffieri, e paſto ——— lir. 1. 5.—
Nel Diritto delle Diete reſta compreſa qualunque Operazione ven-
fatta ſul Luogo, e Fatto; ſalva unicamente la ragione di copie
Atti, che veniſſero richieſte dalle Parti.

FISCALI GENERALI

Quando ſiavi ſpeciale Delegazione con Cancelliere Civile, o Notajo Criminale, e Scrittore;

Avvocato Fiſcale, due Staffieri; ſe Sindaco Fiſcale, uno Staffiere.

Se ex Officio

In Città, e ne' Corpi Santi, per qualſivoglia titolo — *niente.*
Se fuori: quando la Delegazione proceda per coman-
di Sua Maeſtà, o di Sua Eccellenza in affare grave, e
miniſtrinſi Cavalli di Poſta quanti abbiſognino per conto
a Regia Camera ——— *niente.*
Nel caſo ſuddetto per vitto, ed altre ſpeſe, ajuto di coſta
conto del Regio Erario.
Eſſendo altramente la Delegazione,
Caleſſo a due Cavalli per ogni giornata, tutto com-
o come ſopra ——— lir. 16.—.—
Cavalcatura per lo Scrittore, tutto compreſo per ogni
gior-

giornata ——— lir. 4. 10.

Vitto pel Fiſcale, e per gl' intervenienti, ſecondo la nota, che verrà data del realmente ſpeſo.

Se in Affare di Parte, o Miſto,

Se in Città, e ne' Corpi Santi, con propria Carrozza *niente.*

Per ragione di Dieta tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, e cadauna di eſſe, compreſo il giorno dell' andata, e del ritorno,

All' Avvocato Fiſcale ——— lir. 28.—.
Al Sindaco Fiſcale ——— lir. 24.—.
Al Cancelliere Civile, o Notajo Criminale —— lir. 9.—.
Allo Scrittore ——— lir. 4. 10.
A cadauno de' Staffieri ——— lir. 1. 10.

Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, ritenuta la preſente Taſſa nel caſo di doverſi la reintegrazione delle ſpeſe da altra Parte condannata.

CANCELLIERI ACCOMPAGNANDO QUALCHE MINISTR

Se ex Officio

In Città, e ne' Corpi Santi, per qualunque titolo — *niente.*

Se fuori: riceveranno Condotta, e Vitto unitamente al Miniſtro Delegato.

Operando da ſe

In Città, e ne' Corpi Santi, per qualſivoglia titolo — *niente.*

Se fuori: Caleſſo a due Cavalli, per cadauna giornata, tutto compreſo come ſopra ——— lir. 16.—.

Vitto per ſe, ed un Coadjutore, cioè cadauno di eſſi, e paſto ——— lir. 2. 10.

Pel Servitore in cadaun paſto ——— lir. 1. 5.

Se in Affari di Parte, o Miſti

In Città, e ne' Corpi Santi la ſola Dieta.

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e ne' Corpi Santi, come fuori, ed accompagnando il Miniſtro Delegato, cioè il Queſtore, od operando da ſe, compreſo il giorno

rno dell' andata, e del ritorno ——————— lir. 12. —.—
Pel Coadjutore, il quale aſſiſta da Scrittore ——— lir. 6. —.—
Al Servitore nel ſolo caſo, che il Cancelliere operi da fuori di Città ——————— lir. 1. 10.—
Vettura, alloggiamento, e vitto a carico della Parte, ritenuta nel di reintegrazione dovuta dall' altra Parte la preſente Taſſa.
Nelle ſuddette Diete viene compreſa ogni Operazione, che ſi faccia Luogo, e Fatto, ſalvo come ſopra.

PORTIERI,

Se ex Officio

In Città, e ne' Corpi Santi, tanto ſervendo a' Miniſtri nelle loro egazioni, quanto aſſociando Cancellieri per Atti Giudiziali, od opedo da ſe in eſeguire qualche comando dipendentemente dal loro obgo di Portiere, per qualſivoglia titolo ——————— *niente*.
Se fuori: ſervendo, o accompagnando come ſopra, riceanno Cavalcatura, e Vitto unitamente ad altri Intervenienti.
Operando da ſe fuori de' Corpi Santi:
Cavalcatura per ogni giorno, tutto compreſo come ſo——————— lir. 4. 10.—
Vitto in cadaun paſto ——————— lir. 2. 10.—

Se in Affari di Parte, o Miſti

In Città, e ne' Corpi Santi la ſola Dieta come ſo——————— lir. 6.—.—
Per la Cavalcatura come ſopra ——————— lir. 4. 10.—
Vitto come ſopra, in cadaun paſto ——————— lir. 2. 10.—

perazioni de' Ragionati Generali in Affari di Annona.

Le Operazioni loro ſiccome ſono univerſali per tutti gli Effetti nerali tanto Ordinarj, quanto Straordinarj, così dovranno anche in ſta parte riguardante l'Annona tenere un eſatto regiſtro di quanto introitato, e ſortito de' Diritti provenienti da tale Azienda.
Sarà a loro carico l'aſſiſtere a' rendimenti di conto degli Uffii forenſi, o di qualunque altra Perſona, che abbia amminiſtrato tale materia.

E finalmente ſaranno a loro carico tutte quelle Operazioni
Ragionato, che riguardino generalità della ſuddetta amminiſtrazio
con eſigere rendimenti di conto anche dal Regiſtratore, e Ricett
dell' Annona.

Tali Operazioni ſaranno intieramente di Officio.

Operazioni del Regiſtratore dell' Annona.

Il Regiſtratore dell' Annona, al quale dal nuovo Piano fur
aſſegnate fiſſe annue lire mille ſei cento per tutto ciò, che gli p
competere per Mercede di ſue Fatiche, e Scritture, dovrà immar
bilmente riſiedere nella Cancelleria tutti i giorni, anche Feriati,
pari di qualſivoglia altro Uffiziale, e ſul giorno tenere eſatti, f
li, e diſtinti regiſtri *per extenſum*,

Delle Tratte, e Tranſiti per Grani di qualunque ſorta, che
caderanno concederſi per qualunque parte:

Delle Proccure fatte da' Paeſi Grigioni convenzionati ne' M
datarj loro a ricevere le Limitazioni accordate:

De' prezzi dei Grani correnti nelle Città riſpettivamente, e P
vincie dello Stato:

Delle Lettere, ed Ordini al Commeſſario della Tratta di Co
per la conceſſione a' Cittadini Comaſchi, i quali poſſedano Beni
Ducato, di poter tradurre i Fitti de' Grani loro proprj a Como;

Del quantitativo delle Bollette, le quali ſi paſſano al Comm
ſario della Tratta di Como per la diſtribuzione delle Limitazioni a
Terre del Lago; come pure di Bollette, Licenze, ed altro, le qu
ſi traſmettano ad altri Uffiziali in qualunque Provincia dello St
deputati alla amminiſtrazione dell' Annona:

Di qualſivoglia Spedizione Straordinaria in riguardo non tan
alle ſuddette Limitazioni, quanto per qualunque altre provvidenze

Di qualunque Ordine diretto a' Giudici, o Ufficiali in riguardo
amminiſtrazione di Annona:

Delle Licenze de' Molini pel Contado di Como, le quali ſoglio
concederſi ogni Biennio:

Delle Licenze de' Molini, le quali concedanſi a dirittura dal M
ſtrato, come pure di quelle, che ſi traſmettano agli Uffizj Forenſi da
ſtribuirſi in cadauna delle Provincie dello Stato, e tanto contentive d
le ſole ſolite facoltà, quanto di facoltà maggiori:

Delle Licenze a' Preſtinari, e Poſtari de' Borgi, e delle Terre
Ducato di comperar Grani, le quali ſi concedono per un anno; co
pure del quantitativo di quelle Licenze, che traſmettanſi agli Uffizj I
renſi per la loro diſtribuzione:

Delle

Delle Licenze alla Comunità di Romano Bergamasco per tradur- suoi Generi da Covello al Bergamasco:

Delle Licenze consimili, le quali si concedessero a' Sudditi di altro inio possessori di Beni in questo Stato per tradurre i suoi Generi:

Del quinternetto de' Cittadini Comaschi possessori de' Beni in Ducato:

Del catalogo de' Mercatanti di Grano:

Delle facoltà di aprire un nuovo Mercato, o Fiera in una Città, go, o Terra, come pure nel caso di riaprirsi un Mercato, o Fiera cedentemente sospesi:

Delle Concessioni di poter seminare Risi in qualche sito:

Delle Lettere Patenti di approvazione, ed ammessione all' eser- o di qualsivoglia Uffiziale dipendente dal Maestrato per gli Affari Annona:

Delle Lettere Patenti de' Sindacati:

Delle Liberazioni da Sindacato:

De' Conti dati dagli Uffiziali Forensi, ed altri per l'ammini- zione di Annona:

Delle Liberazioni, che verranno fatte a' suddetti Uffiziali per la rispettivà amministrazione tenuta.

E siccome prima di passare a tali Liberazioni accaderà doversi fare Regiſtratore la sua relazione del risultato da' Libri, e Conti; così sarà egistratore tenuto, anche in questa parte, ad operare di puro Uffizio.

In qualunque delle suddette Operazioni, ove richiedasi da' Con- ionarj il dover dare Sigurtà per la osservanza delle Leggi imposte e Concessioni, il Regiſtratore dovrà unitamente regiſtrare anche tto di Sigurtà data.

Ove gli Uffiziali amministratori dell' Azienda Annonaria richiedano Regiſtratore la Fede de' loro pagamenti, o liberazione avuta sopra nti da' medesimi legalmente resi, questa dovrà darsi *gratis*.

Similmente per li *recipiat* saranno *gratis*.

Finalmente sarà tenuto regiſtrare qualunque cosa dipendente dal instituto.

MERCEDI A' PORTIERI

Sopra diverse Spedizioni.

Per intimazione di Avvisi ad istanza di Parte,

Se entro de' Ponti della Città ——————— lir. —. 10. —

Se fuori de' Ponti ——————— lir. —. 15. —

Similmente per intimazioni di Memoriali con Decreto

metur &c.

Per le relazioni di tali intimazioni, e cadauna di esse ——— lir. —. 5.

Allibrare, e portare mazzi di Scritture ad istanza di Parte al Regio Fisco, alli Questori, ed ovunque faccia di bisogno ——— lir. —. 10.

Con avvertenza, che i Portieri sono tenuti in portando Scritture, come sopra, consegnarle in propria mano di quelli, a' quali siano dirette, o per lo meno a Persona domestica, da cui se ne possa aver conto: nè potranno ricapitare Scritture per altrui mano.

Per riportare le Segnature di qualunque Decreto, tanto di Segnatura domestica, come di pieno Tribunale ——— lir. —. 5.

Per riportare le Segnature delle Minute originali di Lettere Missive ——— lir. —. 5.

Per riportare le Segnature di Minute, o siano Dettati originali di Sentenze, e Lettere Patenti ——— lir. 1. 10.

Per riportare le Segnature de' Decreti *cum Fisco* —— lir. —. 5.

Per riportare le Segnature di Licenze, ed altro procedente dalla Tassa da farsi in materia di Tratte, Transiti ec. verrà determinato.

Per riportare le Segnature di Consulte, e quelle portare a Sua Eccellenza, ove siavi istanza di Parte ——— lir. 1. 10.

Per le Legalità, cioè Sigillo di esse ——— lir. —. 15.

Per Diete ad istanza di Parte (oltre la Cavalcatura, e Vitto, quando tali Diete si facciano fuori di Città, e de' Corpi Santi), e cadauna di esse ——— lir. 6.—.

Per Mandati de' pagamenti a favore de' Creditori di Giustizia, e riportarne le Segnature ——— *niente.*

Occorrendo di assistere ad Incanti di Robe cadute in Commesso ——— *niente.*

TASSA DELLE MERCEDI DOVUTE A' PORTIERI

Per occasione di Spedizioni delle Tratte, Transiti, e Licenze in materia Annonar.

Per Tratte, e Transiti per qualsivoglia parte confinante collo Stato, compreso il riportare le Segnature, e le spese del Sigillo, per ogni Soma ——— lir. . .

Per le Proroghe di tali Tratte, o Transiti, tutto compreso, come sopra, per ogni Soma ——— lir. . .

Per le Limitazioni, o Licenze di trasporto, per ogni Soma ——— lir. . .

Se

Se di Grani groſſi ——— lir. . .
Se di minuti ——— lir. . .
Se di Riſo ——— lir. . .
Per le Licenze di condurre Grani alla Città di Milano,
Sino a Some 50., tutto compreſo ——— lir. . .
Dalle Some 50. alle 100., tutto compreſo ——— lir. . .
Dalle Some 100. ſino a qualſivoglia partita maggiore,
o compreſo ——— lir. . .
Per le Licenze de' Fitti proprj, ogni Soma, tutto
mpreſo ——— lir. . .
Per riportare le Segnature delle Lettere, ed Ordini di-
i al Commeſſario di Como pel traſporto de' Fitti proprj
Cittadini Comaſchi, tutto compreſo ——— lir. . .
Per la Referendazione in cadaun Bimeſtre delle Bollette
Como, e riportare le Segnature degli Ordini diretti al
nmeſſario, tutto compreſo, per ogni Soma ——— lir. . .
Similmente quando accadano ſimili Referendazioni, ed
ini al di più delle ſolite Limitazioni,
Per riportare le Segnature, e per le ſpeſe del Sigillo
e Licenze, che ſi riportano da' Sindaci del Contado di
no per li Molini di quella Provincia ——— lir. . .
Per le Licenze de' Molini in qualſivoglia altra Pro-
cia dello Stato, per ogni Licenza, tutto compreſo lir. . .
Per la Conceſſione di traſporto de' Grani alla Comu-
di Romano ——— lir. . .
Per riportare le Segnature, e per le ſpeſe del Sigillo
li Ordini per deſcrivere un Cittadino Comaſco nel quin-
etto di altri Cittadini poſſeſſori di Beni in Ducato lir. . .
Per riportare le Segnature, e per le ſpeſe del Sigillo
e Patenti ad un nuovo Mercante de' Grani, come pu-
degli Ordini di deſcriverlo nel ruolo de' Mercanti di
no ——— lir. . .

INSTRUZIONE

Al Ricettore dell' Annona deputato all' esigenza de' Diritti appartenenti al Maestrato, come pure delle Mercedi di Fatiche, e Scritture di Cancelleria.

RItenuto tutto ciò, che viene stabilito nelle Massime Genera coll' abolizione di ogni, e qualunque sorta di Diritti, sotto tolo di Onorarj, o Arbitrj *ad manus* in qualunque Spedizione si fac dal Tribunale, anche nella materia di Annona, tanto ove siavi Diritto Salario, od Onorario, quanto no, sopra Sentenze, ed Ordinazion Decreti, Gride, Editti, Comandamenti Generali, Sequestri, Rilas Precetti, Proibizioni, Mandati, Consulte, Relazioni, Informazion Ordini per Pagamenti, o Compense, Composizioni, Concessioni, Ca cellazioni di Partite, Aggiustamento di esse, e Libri, Liberazioni Persone, e Beni, e finalmente, ogni, e qualsivoglia sorta di Spedizi ni, niuna eccettuata.

Si ritiene pure proibita qualunque esigenza *ad manus* anche de Mercedi di Fatiche, e Scritture, poichè queste dovranno tutte, niu eccettuata, esser esatte dal Ricettore Camerale destinato nella mate Annonaria.

Tale abolizione, e proibizione generali, e generalissime rigua dano tutti gli Uffizj dipendenti dal Maestrato, sicchè in niun ter po, modo, e per niun titolo possa esigersi alcuno, benchè menom Diritto direttamente, o indirettamente, fuorchè quanto viene nel presente Tariffa prescritto, tanto rispetto agli Emolumenti, che e trar devono nella Cassa pe' medesimi destinata, quanto per le Merc di di Fatiche, e Scritture, i quali Diritti, e Mercedi, niente ecce tuato, dovranno essere esatti, e fedelmente allibrati dal Ricettore c quella distinzione, che si richiede, e si dirà abbasso.

Non potranno gli Uffiziali di questa Cancelleria dell' Annona, ci Cancellieri, e loro Coadjutori, Ragionati Generali, e Registratore, E cutore Camerale, Portieri, o altri di qualunque sorta, dipendenti d Maestrato Camerale, ingerirsi in alcuna, benchè menoma, parte n Diritti spettanti alla Cassa degli Emolumenti; ma lasciare che le Part o Intervenienti per esse, se la intendano, e paghino nelle mani d Ricettore, a carico di cui si è l'annotare i pagamenti sopra qualunq Originale, soscriverli, ed allibrarli, o porvi il *gratis juxtà Ordines*, o convenga, ovvero l'*ex Officio* negli Affari di tal sorta;

Ed

Ed atteſo il pregiudizio, che naſcerebbe al Regio Fiſco di non
are tutti i Diſpacci eſattamente in Ricettoria, ſi dichiara, che
lſivoglia Capo di Banca, o altro, cui ſpetti, il quale paſſerà alla
dizione di qualſivoglia Diſpaccio, che non ſia ſottoſcritto dal Ri-
ore, per la prima volta pagherà del proprio l'importanza della
oreria, e ricadendo nello ſteſſo mancamento, ſarà immediatamente
eſo dall' Eſercizio.

Non potranno pure tutti li ſuddetti Uffiziali ricevere danaro in
na, benchè menoma, parte in ciò, che riguardi Mercede di Fati-
, e Scritture, per qualunque Operazioni loro, ſopra Spedizioni pro-
nti dal Corpo del Tribunale, o particolarmente fatte da' Mini-
, come anche procedenti dalla ſola Cancelleria; ſarà bensì a ca-
de' medeſimi Uffiziali il porre ſopra gli Originali di tali Spedi-
i la giuſta importanza della Mercede dovuta per Fatiche, e Scrittu-
indi laſciare che le Parti, o gl' Intervenienti per eſſe paghino nelle
i del Ricettore, da cui ſarà ſoſcritto tale annotamento, e ſarà
o il *ſolvit* lir. —. —. — ſopra le Copie di ogni, e qualunque
a di Spedizioni, con allibrare il tutto alle riſpettive partite degli
ziali, a' quali ſpetteranno tali Mercedi.

Saranno a carico del Ricettore due Caſſe, cioè una per gli Emo-
enti, che ſervir devono all' effetto preſcritto nel nuovo Piano;
ra delle Mercedi di Fatiche, e Scritture, il Libro delle quali terrà
partite diſtinte, non ſolamente in ciò che riguardi le riſpettive
che, ma eziandio gli Uffiziali, e riſpetto a' Portieri, in corpo,
farne a' medeſimi la diſtribuzione.

Tutti i Diritti tanto ſpettanti alla Caſſa degli Emolumenti, quanto
uella delle Mercedi di Fatiche, e Scritture, dovranno regolarſi in
ieta corrente.

Ove anche nella Cancelleria dell' Annona accadeſſero Spedizioni
Tribunale, e Banche riguardanti pagamenti de' Creditori di Giu-
a, non ſi dovrà, nè potrà eſigere alcun Diritto di Teſoreria dal
ettore, o Mercede per le riſpettive Banche, ed Uffizj, nè anche
tolo di Scrittura.

Salvochè naſceſſe conteſa fra Privati ſopra la pertinenza, o al-
nente de' Crediti, per cui il Tribunale doveſſe interporre la ſua
nizione; mentre in tal caſo, e non in altro modo, dovranno le
i contendenti corriſpondere il Diritto, che giuſtamente ſeco por-
la deciſione, alle mani del Ricettore, come pure dovranno cor-
ondere la importanza della Mercede di Fatiche, e Scritture appar-
nti alle riſpettive Banche nel modo, che vengono nella preſente
iffa taſſate.

Per quanto riguarda gli Uffiziali, cioè Cancellieri, e loro Coadju-
tori,

tori, e Portieri, tutte le Mercedi provenienti dalle loro Opere, ar che di Scrittura, niente eccettuato, dovranno dal Ricettore essere a librate in partite separate, con fare ad ognuno di essi la distribuzion in fine di cadaun mese; e le Mercedi dovute a' Portieri in fine pure (ogni mese distribuirà a' medesimi in parti eguali.

Saranno tenuti esenti dal pagamento de' Diritti spettanti alla Cas degli Emolumenti, nel caso di qualche Spedizione, anche in questa par di messe Annonaria:

Il Gran Cancelliere: i Presidenti: Reggenti, e Consiglieri d Supremo Consiglio d'Italia: Senatori: Questori: Fiscali Generali, e altri Ministri Attuali, e Curiali esistenti presso la Persona del Pri cipe: Segretarj di Cancelleria Segreta: Segretarj del Senato, e rispe tivi Uffiziali di Cancelleria Segreta: Senato, e Maestrato Cameral Cancelliere di Sanità: Le Vedove de' Presidenti, Reggenti, Senato Fiscali Generali, come pure i loro Figlj, non però le Figlie ma tate: e gli Avvocati, i quali abbiano sostenuta audienza pubblica Maestrato:

I Religiosi effettivamente mendicanti, cioè che non possedan fondi stabili:

Gli Ospitali, e Luoghi pii, i quali distribuiscono le loro e trate a' Poveri:

Le Persone miserabili, e quanto alle povere per metà.

Ben inteso, che tal esenzione non si estende (a riserva semp de' miserabili) al pagamento de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni che dal Tribunale occorreranno farsi in contenzioso Giudizio tra Pa ti, e Regio Fisco, oppure fra Privati, se non per la quarta parte d Salario, od Onorario, nella quale quarta parte consideransi gli ant passati Diritti di Cancelleria.

Ed acciocchè per quanto riguarda l'allegata miserabilità, o po vertà ne' Ricorrenti, non segua frode a danno della Cassa degli Em lumenti, dovranno esibirsi le Fedi soscritte dal Parroco, e da due Pe sone degne di fede; se Forensi, da' Sindaci, e Console; e se di qu sta Città, da due Nobili Deputati del Ven. Ospital Maggiore; in *ex Officio* con Voto Fiscale ammesse da uno de' Questori delegati s vraintendenti alla Ricettoria.

Saranno pure tenuti esenti anche dal pagamento di Mercedi Fatiche, e Scritture,

I Miserabili in tutto.

I Poveri per metà.

I Religiosi con effetto mendicanti, cioè che nulla possedano fondi stabili; e ciò quando trattisi di Scrittura fino a foglj sei inclu sivamente; da tale numero all'insù, saranno tenuti alla metà di quant viene tassata.

Il

Il Diritto di Taſſa de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni da eſigerſi lle Parti in regola di lir. 4. per 100., ſi unirà a Caſſa degli Emolumenti, al Ricettore per ſua Mercede della totale eſigenza de' Diritti compe-à il quattro per cento deducibile da tutto l'ammaſſo de' Diritti ſteſſi.

In ciò, che riguarda la riſcoſſione, allibramento, e riparto delle ercedi di Fatiche, e Scritture, potrà il Ricettore prededurre a proprio vore da ogni partita in fine di meſe lire una per ogni lir. 100., e ſimil-nte per le Mercedi dovute a' Portieri.

Il Ricettore dovrà riſiedere in Cancelleria nei giorni, e per il tem-, che viene dal Tribunale prefiſſo a tutti gli altri Uffiziali di Cancelle-di Annona, ſenza intermiſſione di Ferie, mattina, dopo pranzo, e ſe-, ſecondo le urgenze.

I Depoſiti di Danaro, e Robe, che accaderà di farſi dipendente-nte dagli Affari di Annona (eccettuati quelli, che neceſſariamente deb-no farſi preſſo gli Anziani, Conſoli, o Comunità) dovranno farſi preſ-il Ricettore di Annona, al quale ſpetterà la Mercede come ſegue:

Per la Cuſtodia di Danaro in via di Depoſito, qualunque ſiaſi il npo, in cui duri tale Depoſito, per ogni lir. 100. —— lir. —. 10.—

Per Cuſtodia di Gioje, ed Argenti, per qualunque tempo ri tale Depoſito, ogni lir. 100. di loro valore ———— lir. —. 10.—

Pel Rilaſcio di tali Depoſiti, ogni lir. 100. —— lir. —. 10.—

Depoſito di Mobili, i quali eccedano il valore di cento idi ———— lir. 7.—.—

Lo ſteſſo pel Rilaſcio ———— lir. 7.—.—

Se di Scritture voluminoſe ———— lir. 7.—.—

Lo ſteſſo pel Rilaſcio ———— lir. 7.—.—

Quando tali Mobili, o Scritture foſſero in tale quantità, che abbiſo-ſſevi ſito particolare per la loro Cuſtodia, ſi dovrà corriſpondere il o del ſito occupato.

Spetteranno pure al Ricettore le Taſſe di ſpeſe giudiziali fatte nanti Maeſtrato, ove tra Parti contendenti naſcano conteſe ſopra la loro li-dazione, oppure ſia ſeguita condanna di una Parte verſo l'altra.

Per le Taſſe di ſpeſe, che liquidar debbanſi nanti il Maeſtrato nerale;

Lire due per ogni lire cento della ſomma riſultante dalla Taſ-da pagarſi da chi ſarà tenuto a tali ſpeſe; E per il di più dovrà arſi da chi ne produſſe le note di eſſe ſpeſe con eccesſo ogni 100. ———— lir. 2.—.—

Obbli-

Obblighi del Controſcrittore.

Dovrà queſti riſiedere nella Cancelleria tutti i giorni, anche Fe riati, al pari degli altri Uffiziali, nè potrà pretendere, conſeguire ed avere per le di lui Operazioni più di quanto gli fu aſſegnato ne nuovo Piano, cioè annue fiſſe lir. 1600.

Sarà di lui cura il tenere due Libri regiſtri, l'uno per deſcr vere tutte le partite, che verranno eſatte dal Ricettore di Annona, l'altro per le partite, che verranno eſatte dal Ricettore Camerale, in ciò che riguardi i Diritti a Caſſa degli Emolumenti, quando ſuddetto Ricettore Camerale non venga da Sua Eccellenza aſſegnat altra Perſona in Controſcrittore, per la eſigenza da farſi nella Ca celleria Camerale.

Dovrà a' tempi debiti intervenire al riconoſcimento de' Conti, quali da' Ragionati Generali dovranno eſaminarſi in viſta de' Lib regiſtri de' Ricettori Camerali, Regiſtratore delle Biade, e riſpettiv mente Uffiziali Forenſi, o altre Perſone, che abbiano amminiſtra Aziende di Annona; con fare il confronto delle riſpettive partite, e quali camminar devono uniformi.

TA-

TARIFFA

Per il Monte de' Creditori della Regia Ducal Camera.

II.V

I dichiara a tenore di quanto viene ſtabilito nel Piano del Monte Capo XII., e nelle Regole dello ſteſſo Monte al Capo XIX. non poſi dal Depoſitario, nè dagli altri Subalterni della Congregazione ſotto alunque titolo, colore, e preteſto, anche di pronta ſpedizione, o di npo perſo, per qualunque Partita pagabile dalla medeſima, sì d' Inteſi, che di Capitali, e di Traſporti de' medeſimi, eſigere coſa veruna, nchè menoma, nè riceverla *etiam a ſponte dantibus*, ſotto pena dell' imdiata ſoſpenſione, ed anche privazione dall' Officio, incapacità di ſere in altro, e dell' infamia, ed altra maggiore ad arbitrio ec., anzi ti li pagamenti dovranno eſſere prontamente eſeguiti nelle ſcadenalla preſentazione delle ſole Cartelle, verificata con le partite de' ori ſenz' alcuna eccezione, ritardo, o contraddizione, e ſenza neceſſità far ſpedire alcun Mandato: Similmente la firma de' Confeſſi, o ſia cevuta, dovrà riceverſi *gratis*, come viene ſpiegato nella Pianta del onte.

I I.

In oltre niun Ufficiale del Monte potrà eſigere Mercedi, Onorarj, arj, Diritti, Emolumenti di ſorte alcuna ſotto qualunque preteſto, e olo anche in ſe ſteſſo giuſto, eccettuate le Perſone nominate nella ſente Tariffa, e queſte per li ſoli Capi nella medeſima Tariffa eſpreſſi, ntre gli omeſſi s'avranno per eſpreſſamente eſcluſi, e proibiti.

I I I.

Il pagamento de' Diritti permeſſi con la preſente Tariffa non ſi fain mano dell' Ufficiale, a cui reſtano dichiarati, ma in quella del Teiere, o ſia Caſſiere del Monte, che ne terrà un regiſtro a parte, per ne poi di ſei in ſei meſi la ſortita a ciaſcuno d' eſſi Uffiziali, a' quali partengono.

I V.

Al piede di qualunque Originale dovrà notarſi la ſomma di quans' eſigerà a norma della preſente Tariffa, ed il Caſſiere vi porrà il *ſol-*, acciò in tal guiſa niuno venga fraudato oltre la Taſſa.

V.

Per le Operazioni, Scritture, Rogiti, Conti, Informazioni, Perſonale aſſiſtenza, ed ogni altro Atto, ed Operazione in ſervizio immediato, ed anche mediato del Monte, non ſi potrà pretendere coſa alcuna, ſebbene foſſe fatica ſtraordinaria, inſolita, e del tutto impenſata

V.II.

Li pagamenti da farſi ſecondo la preſente Tariffa, dovranno eſſere al corſo corrente delle Gride per tempora.

Per Mercede della Scrittura, che dovrà eſſere in forma lodevole, quando ſi tratti d'Affare fra Parti, ſi potranno eſigere dal Cancelliere, o da' Ragionati ne' caſi permeſſi dalle Regole del Monte, per ogni foglio di due facciate, di linee 18. per facciata, e caratteri 28. per linea ——— lir. —. 8.-

Volendoſi autentica, eſigerà un terzo di più, e così lir. —. 12.-

Per ricercare ad iſtanza di Parti Scritture traſportate all' Archivio, indicandoſi il giorno preciſo ——— lir. —. 2.-

Indicandoſi il meſe, ed anno, ma non il giorno — lir. —. 3.-

Indicandoſi l'anno, ma non il meſe ——— lir. —. 10.-

Non indicandoſi tempo certo, per ogni anno, che ſi ordinerà la ricerca ——— lir. —. 10.-

Ben inteſo, che non poſſa la Mercede per qualunque tempo, relativamente al quale dovrà farſi la ricerca, eccedere, tanto ritrovandoſi, quanto non ritrovandoſi la Scrittura — lir. 7.—.-

Il Cancelliere per ricevere Sigurtà in Cauſe fra Privati (eſcluſe però quelle da darſi dagli Uffiziali, per le quali non s'eſigerà coſa alcuna) ſino alla ſomma di lir. 2000. eſigerà lir. 3. 10.-

Per qualunque maggior ſomma delle lir. 2000. —— lir. 7.—.-

Per Atteſtati, ed Informazioni da darſi dal Cancelliere, o da' Ragionati a richieſta di Particolari, ed in vigore de' Decreti della Congregazione, o del Prefetto, oltre la Scrittura in regola come ſopra ——— lir. —. 10.-

Se alle Informazioni, o Fedi andaſſero uniti Conti d'Aritmetica di qualche riguardevole iſpezione, o fatica, ſtarà il Ragionato a quanto arbitreranno li Delegati Provinciali, col dovuto riguardo alla diverſità de' caſi, ſe l'Operazione d'Aritmetica ſia rilevante, e faticoſa, o leggiera, come reſta determinato nel detto Capo XIX. delle Regole del Monte §. *Per le Operazioni*.

Per il Sigillo in Affari de' Particolari il Portiere non eſigerà, che ——— lir. —. 2.-

TARIFFE
NELLE MATERIE
DI
GIUSTIZIA
E
DIPENDENZE.

LIBRO TERZO.

TARIFFE

NELLE MATERIE

DI

GIUSTIZIA

E

DIPENDENZE.

LIBRO TERZO.

PER IL LIBRO TERZO.

ELENCO

de' Capi contenuti nelle Tariffe.

Ariffa per li Giudici nelle Cauſe Criminali dalla pag. 1. alla 8.
Nelle Cauſe miſte dalla pag. 8. alla 10.
iffa ſopra le Mercedi, per gli Attuarj, e Notaj
Criminali dalla pag. 11. alla 13.
ella de' Delitti, il titolo de' quali ſi è Capitale dalla pag. 15. alla 23.
ella de' Delitti, il titolo de' quali ſi è Corpo-
ale dalla pag. 23. alla 34.
ella de' Titoli, per i quali da' Proceſſati ſi eſige-
à la mezza relazione dalla pag. 34. alla 39.
iffa per l'Attuario del Regio Offizio di Giu-
izia, ed
Attuario dell' Uditorato generale dalla pag. 41. alla 46.
iffa per le Attuarìe Civili nel Palazzo Preto-
io di Milano, e
Collegio de' Notaj, e Cauſidici dalla pag. 47. alla 54.
te per li Giudici, e Subalterni pag. 55. e 56.
iffa per l'Attuario degli Eſecutori Camerali dalla pag. 57. alla 59.
iffa de' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni dalla pag. 61. alla 65.
iffa per le Mercedi ſpettanti agli Attuarj Ci-
ili per rogito, e rendere de Atti le Senten-
e, ed Ordinazioni dalla pag. 67. alla 69.
iffa per l'Ufficio, ed Attuarìa degli Abati,
del Conſole de' Mercanti di Milano dalla pag. 71. alla 80.
iffa per le Attuarìe de' Collegj de' Speziali,
Chirurgi, e ſimili: Camere, Univerſità, e Pa-
atici ec. pag. 81. e 82.
iffa per l'Ufficio de' Statuti di Milano, chiama-
o *de Panigarola* dalla pag. 83. alla 88.
iffa ſopra li Patrocinj in Cauſe degli Avvocati,
Cauſidici dalla pag. 89. alla 92.
iffa per le ſollecitudini di Cauſe dalla pag. 93 alla 95.
iffa per gl' Inſtromenti in generale; Anti-
uarj, e Secondo-Notaj dalla pag. 97. alla 104.
iffa per gl' Ingegneri, ed Architetti, Agrimen-
ori, e Trabuccatori dalla pag. 105. alla 120.
iffa per li Ragionati dalla pag. 121. alla 124.
iffa per li Periti Stimatori de' Mobili; e de'
Trombetti pag. 124.
iffa per li Fanti dalla pag. 125. alla 133.

INDICE

della Tariffa per li Giudici nelle Cause Criminal.

A

Aiuto più volte dato a rubare al Padrone, o ad altra Persona, trè pagamenti pag. 4.
Amministratori di Comunità, e Luoghi Pii, che fraudano; tanti pagamenti, quanti Capi di Delitto 4. e 5.
Ammissione a provare, che la cosa abbia origine da Contratto 2.
Ammissione a provare, che la cosa abbia origine da Contratto in Cause Miste 8.
Ammissione di Capitoli, e de' Testimonj a difesa 2.
Ammissione come sopra in Cause Miste 8. e 9.
Ammissione a difendersi per Procuratore 6.
Ammissione a dare Sicurtà *de stando, & parendo Juri* 6.
Ammissione a dare Sicurtà *de solvendo* 6.
Armi ritenute, e portate; un pagamento 4.
Armati ritenuti in Casa; trè pagamenti 4.
Assegnare Offizio, o altro Luogo per Carcere 3.
Assolutorie in Cause Criminali 6. e 7.
Assolutorie in Cause Miste 9. e 10.
Attori per le loro Esposizioni Criminali non devono cosa alcuna 1.
Attori in Cause Miste quanto debbano 8.

B

Banditi ricettati 4.

C

Città costituiscono quattro pagamenti 1.
Commessarj Deputati all' esigenza di Gravezze, e Regalie fraudando; tanti pagamenti, quante le frodi 4.
Comunità processata costituisce trè pagamenti 1.
Comunità processata unitamente a' Particolari, quanti pagamenti costituisca 5.

D

Delitti moltiplicati in una stessa Persona costituiscono trè pagamenti 1.
Deputati di Comunità, o Luoghi Pii fraudando; tanti pagamenti, quante le frodi 4. e 5.
Diete per li Giudici, e Subalterni 55. e 56.

E

Esami de' Catturati: niente
Esami de' spontaneamente costituiti: niente
Esami de' Testimonj ad offesa: niente
Esami de' Testimonj a difesa
Esattori delle gravezze fraudando; tanti pagamenti, quante le frodi
Esponenti in Cause Criminali nulla devono di diritto
Esponenti in Cause Miste, quanto debbano

F

Fiscali delle Curie Pretorie partecipano in ragione della metà di ciò, che appartiene a' Giudici
Furti più volte commessi in pregiudicio del proprio Padrone costituiscono trè pagamenti

G

Giudici uniti in una stessa Causa non devono conseguire, che un solo Diritto divisibile tra essi

L

Liberazioni in seguito di diffinitiva
Liberazioni degli ammessi a provare, che la cosa avesse origine da Contratto
Liberazioni come sopra in Cause Miste
Liberazioni di Sicurtà duratura ad arbitrio
Liberazioni per mancamento d'Indizj
Liberazioni in Cause di terza Tavola
Liberazioni, ove non siasi fatta diffinitiva

M

Miserabili non devono cosa alcuna al Giudice, ed al Notaro
Moltiplicità di Delitti nella stessa Persona costituisce non più di trè pagamenti
Moltiplicità di Persone della stessa Famiglia viventi in comunione costituisce un solo pagamento
Moltiplicità di Persone di diversa Famiglia, abbenchè eccedessero il numero di trè, costituirà trè pagamenti

O

Effesi Querelanti non devono cosa alcuna al Giudice, o Notajo 1.
io, o altro Luogo assegnato per Car- re 3.
nazioni per una Comunità processa-, trè pagamenti 5.
nazioni rilasciatorie dalle Carceri 5.
Essendo il rilascio dalla Casa per arcere 5.
nazioni in seguito di relazioni diffi- tive, o propositioni in Curia 5.
nazioni diverse 5.6.7.

P

Aratici costituiscono trè pagamenti 4.
Poveri devono i Diritti per metà 1.
entazione di Decreti di Grazia 3.
entazione de' Salvocondotti 4.
entazione d'Ordini per commuta- one di pena 4.
entazioni di Grazia per Confische ta da' Feudatarj 4.
entazione d'Ordini per levare una elegazione, Esilio, o Bando arbitra- o, o a tempo limitato 4.
bizioni di andare in qualche Luogo, di stare in Casa, quando vengano vate 6.
positioni in Curia ad istanza de' Pro- ssati 2.
incie costituiscono quattro paga- enti 1.
blicazione de' Processi 3.

Q

Querelanti non devono cosa alcuna al Giudice, e Notajo 1.
relati Poveri devono i Diritti per età 1.
Querelati Miserabili non devono cosa alcuna 1.
Querelanti, ed Attori volendo riprovare con produzione di Capitoli, e Testimonj 2.

R

Relazioni consultando circa al modo di procedere 2.
Relazioni di stato di Causa ad istanza de' Processati 2.
Relazioni ad istanza degli Attori 3.
Relazioni diffinitive 4.
Relazioni diffinitive con Voto 4.
Relazioni diffinitive in Curia 4.
Relazioni di Sindacato 8.
Relazioni in Cause Miste 9.
Ricetto dato a' Banditi, Assassini, e Soldati fuggiti 4.
Ricettatori dolosi di robe rubate 5.
Rilasci, Liberazioni 5.6.7.

S

Sindacati 7. e 8.
Stati di Cause ad istanza de' Querelati 3.
Stati di Cause ad istanza de' Querelanti 3.

T

Tabella de' Delitti, dalla qualità de' quali si desumono i rispettivi pagamenti de' Diritti 15. alla 39.
Termini concedere, o prorogare 3.
Termini *ad certiorandum* 3.

V

Universitá costituiscono trè pagamenti 1.
Visione di Atti, e Processi 4.

INDICE

della Tariffa per gli Attuarj, e Notaj Criminali

A

ABolizione della Pratica di esigere Diritti di Compilazione delle Relazioni per li Notaj pag. 11.
Atti:
- Ricevere de Atti Esposizione de' Querelanti: niente 11.
- Qualunque Denuncia: niente 11.
- Qualunque Giudizio: niente 11.
- Ricevere de Atti Esposizioni in Cause Miste, proposte dagli Attori 12.

Atti, ove siavi remissione, o desistenza 12.
Ammettendosi li Processati a provare, che la cosa abbia origine da Contratto 12.

C

CAdaveri visitati 11.
Cause Miste 12.
Corpi di Delitto visitati, e descritti 11.

D

DIete per Notaj, ed Attuarj, e Scrittori 56.
Diritto di Compilazione delle Relazioni, Stati di Cause, e diffinitive, si deve a' Giudici 11.

E

ESami de' Testimonj a difesa, e sopra Capitoli prodotti 12.

O

ORdinazioni presentate de Atti 12.

P

POveri quanto a' Diritti delle presentazioni, non dovranno, che la metà
Pratica abolita di esigere Diritti di Compilazione delle Relazioni per li Notaj
Presentazione in Atti di qualunque Ordinazione
Perquisizioni ad istanza di Parte

R

RElazioni, e Stati di Cause d'Ordine Superiore: *ex Officio*
Relazioni consultando circa al modo di procedere: *ex Officio*
Relazioni diffinitive
Relazioni, e Stato di Cause tanto ad istanza de' Processati, quanto de' Querelanti 12.

S

SCrittura de' Processi, e copie de' medesimi, come pure delle Relazioni, e stati di Cause
Scrittura autentica 11.
Sicurtà riceverle

T

TAbella de' Delitti, e Titoli, da' quali si desumono li rispettivi pagamenti tassati dalla 15. all

V

VIsite de' Cadaveri, di Rotture, o di altri Corpi di Delitto

INDICE

della Tariffa per l'Attuario del Regio Offizio di Giustizia, ed Attuario dell'Udnorato Generale.

A

Accusazione di Banno pag. 42.
Atto di Deposito 42.
Avvisi, Citazioni, Precetti di qualunque sorta controscriverli 41.

B

Beni subastarli, quanto si debba per gl' Incanti, e la deliberazione 44.

C

Cassazioni 42.
Controscrizioni di Avvisi, Citazioni, Precetti, Cedole ec. 41.
Copie di Atti, Documenti ec. semplici, ed autentiche 42.
Custodia de' Depositi 44.

D

Deliberazioni all' Asta 44.
Depositi di Danari, Gioje, Scritture, e Mobili 44.
Dettati degli Atti di Deliberazione ne' casi di Subaste 44.
Diete per il Capitano di Giustizia) 45. e 46.
Diete del Vicario di Giustizia)
Diete dell' Attuario)
Dimissioni di Documenti 43.

E

Elezioni di Perito 42.
Esami de' Testimonj 45. e 46.

F

Fedi di varie sorti 43.
Filze 42.
Firmazioni di Sequestro, e Precetto 42.

L

Lettere del Senato presentarle de Atti 41.
Lettere Sussidiali ad istanza di Parte 45.

P

Petizioni di Compromesso 42.
Precetti controscriverli 41.
Presentazioni di Lettere del Senato, o Decreti 41.
Processi de' Testimonj in via solenne 43. e 44.

R

Rilasci di Sequestri, ed Esecuzioni 41.
Relazioni d'Intimazioni, ed Esecuzioni riceverle de Atti 42.
Riconvenzione 42.
Rilievi a' Libri 41. 42.
Rilievi di Sicurtà 42.

S

Salarj di Sentenze dalla 61. alla 65.
Scrittura 42.
Sicurtà riceverle 43.

T

Tasse di Spese Giudiziali 45.

INDICE

della Tariffa per gli Attuarj di Palazzo, e del Collegio de' Notaj, e Causidici del Collegio di Milano.

A

Appellazioni, cioè libelli appellatorj pag. 48.
Atti di Deposito da consegnarsi alla Parte 50.
Atti, cioè riconoscerne le Filze 47
Atti, cioè per le Fedi esservi, o nò de Atti la relazione di qualche intimazione 47.

B

Banno dato, ed accusato 50.
Beni, subastarli 53.

C

Cassazioni 50.
Cedole subastatorie controscriverle 48.
Città, costituisce trè pagamenti 49.
Più Città, Provincie ec. costituiscono quattro pagamenti 49.
Citazioni di qualunque sorta, controscriverle 48.
Comunità, Università ec. costituisce due pagamenti 49.
Più Comunità costituiscono trè pagamenti 49.
Controscrizioni 48.
Contrario Interrogatore conducendosi, è tenuta per le Diete verso di questi la Parte, che lo conduce 52.
Copie di Atti, ed altro di qualunque sorta 47.
Custodia in via di Deposito di Danaro, Gioje, Argenti, Scritture, Mobili ec. 53.

D

Depositi da consegnarsi alla Parte 50.
Depositi di danaro, ed altro 53.
Dettato degli Atti di deliberazione all' Asta 53.
Diete per li Giudici, ed Attuarj, ed altri Subalterni 55.
Dimissioni di ragioni, quando si facciano per Atto separato 49.
Diritti delle deliberazioni all' Asta 53.

E

Elezioni d'Abitacolo
Elezioni de' Periti con liste de' Confidenti
Esami de' Testimonj in via di formale Processo Civile

F

Fedi di che non siavi negli Atti qualche relazione d'intimazione
Fedi di esservi, o nò qualche rilievo a' Libri
Fedi devono dagli Attuarj registrarsi
Filze, cioè riconoscere le Filze, e il Libro degli Atti
Firmazioni

G

Giuramenti *pro delato*, o *pro relato*

L

Libelli appellatorj riceverli de Atti
Liste de' Confidenti

M

Molteplicità di Persone, quando costituiscano uno, o più pagamenti

P

Papeli di qualunque sorta controscriverli
Precetti controscriverli
Presentazioni di Lettere, Decreti, Sentenze ec.

R

Reconvenzione
Registro delle Fedi
Relazioni delle Intimazioni, e delle Esecuzioni
Reposizioni
Riconoscere le Filze, e i Libri degli Atti

Rilasci

ilaſci di Depoſito 53.
ilaſci de' Sequeſtri, o d'altro 48.
ilievi a Libro, ed in calce degli Atti 50.

S

Alarj di Sentenze per li Giudici, ed
Attuarj 61.
rittura 47
queſtratarj non ſono tenuti a' paga-
menti de' Diritti, ſe non quando pati-
ſcano le Caſſazioni 50.

Sequeſtri controſcriverli 48.
Sicurtà riceverle 53.
Specificati *ſub cura* 59.
Subaſte 53.

T

TAſſe di ſpeſe Giudiziali 54.
Trombetti, loro Mercedi per Sub-
aſte 53.

INDICE

della Tariffa per l'Attuario degli Eſecutori Camerali.

A

ACcuſazione di Banno, o Contu-
macia pag. 58.
Atti di Depoſito da conſegnarſi
alla Parte 58.
ti da riconoſcerſi nelle Filze 57.

B

BAnno accuſato 58.
Beni ſubaſtarli 59.

C

CAſſazioni 58.
Cedole Subaſtatorie 57.
omandamenti Generali 57.
ontroſcrizioni di Citazioni, Termini,
Precetti, ed altro 57.
ontumacia accuſata 58.
opie ſemplici, ed autentiche 57.
uſtodia de' Depoſiti 59.

D

DEpoſiti da conſegnarſi alla Parte 58.
Depoſiti di Danaro, Gioje, Argen-
ti, Scritture, e Mobili 59.
ettati degli Atti di Subaſta 59.
imiſſioni 59.
iritto di Deliberazione 59.

E

EDitti per conſervazione de' Beni 57.
Elezioni d'abitacolo 58.
Elezioni di Perito 58.

F

FEdi 59.
Filze degli Atti 57.
Firmazioni 58.

P

PRecetti controſcriverli 57.
Precetti, riceverne le relazioni della
loro intimazione, ed eſecuzione 58.

R

REconvenzione 58.
Relazioni delle Intimazioni, ed
Eſecuzioni 58.
Rilaſci di Depoſito 60.
Rilievi degli Atti 58.

S

SAlarj di Sentenze, Ordinazioni ec. 61.
Sicurtà riceverle 58.
Subaſte 59.

T

TAſſe di ſpeſe Giudiziali 60.
Trombetti, per Subaſte 59.

SOM-

SOMMARIO

di quanto si contiene nella Tariffa sopra li Salar di Sentenze, ed Ordinazioni ec., come pure nella Tariffa per le Mercedi spettanti agli Attuarj per rendere de Atti le Sentenze, ed Ordinazioni.

A' Giudici Ordinarj, che hanno Salario dal Pubblico non compete Salario sopra Sentenze, ed Ordinazioni pag. 61.

Ciò proviene ancor quando vengano loro date Lettere, o Ordini in Cause, nelle quali procederebbero di ragione ordinaria pag. 61.

Devesi il Diritto di visione delle Scritture, ed il semplice onorario per la firma delle Sentenze, ed Ordinazioni pag. 61.

Nelle Cause Sommarie nulla si deve a titolo di Visione pag. 61.

Diritto di Visione per li Giudici Togati pag. 61.

Per la firma delle Ordinazioni pag. 61.

Sopra Precetti pag. 62.

Diritto di Visione per li Giudici di Cappa pag. 62.

Per la firma delle Ordinazioni pag. 63.

Sopra Precetti pag. 63.

Diritto come sopra per gli Abati del Collegio de' Notaj di Milano pag. 63. e 6.

Salarj di Sentenze per li Giudici Delegati, ed in grado di appellazione, Sentenze in via di Consiglio, e graduazioni de' Creditori pag. 64.

Constituzione del Salario sopra Sentenze diffinitive, Diritto di Banca, e Palmario pag. 64.

Modo di costituire il Salario.

Sopra Sentenze diffinitive il Salario secondo la Estimabilità pag. 64.

Interinali, e per modo di provvisione pag. 64.

In possessorio plenario)
Sentenze con riserva di merito)
In possessorio sommariissimo)
Interlocutorie fuori del merito principale)
Quando trattisi di cosa incorporea, o incerta) pag. 65.
Sentenze sopra cose ineſtimabili)
Sentenze di Graduazione de' Creditori)
Quando la Causa contenga più Articoli)
Quando si introduca Giudizio di riconvenzione)

Quanto agli Attuarj per il Rogito, e rendere de Atti le Sentenze.

Opra le Sentenze, ed Ordinazioni proferite da' Giudici Ordinarj in via ordinaria ſpetterà agli Attuarj il Diritto in regola della metà di quell' Onorario, che viene taſſato per li Giudici in occaſione della Firma delle Ordinazioni pag. 67.

er le Ordinazioni fatte da' Giudici Togati, quanto ſi debba all' Attuario pag. 67.

quanto di Palmario a' Cauſidici Vincitori pag. 67. e 68.

opra Ordinazioni fatte da' Giudici di Cappa pag. 68.

recetti ſenza cognizione di cauſa, non altro che la mercede di controſcrizione pag. 68.

er le Ordinazioni fatte da' Giudici Delegati, il Diritto di Banca ſarà in regola della metà di ciò, che appartenga a' Giudici, ritenuta la regola preſcritta nel Capo riguardante il *modo di coſtituire il Salario* pag. 68.

lercedi per gli Attuarj de' Collegj de' Speziali, e ſimili Camere, Univerſità, e Paratici pag. 69.

opie autentiche delle Ordinazioni pag. 69.

INDICE

della Tariffa per l'Officio degli Abati e Console de' Mercanti di Milano.

A

Ammissione di un Mercante all' Esenzione, a causa de' XII. Figliuoli pag. 78.
Ammissione de' Sensali di Cambio, ed altri Negozj 77.
Arbitri, cioè nomina di essi 73.
Attestati autentici del Registro delle Società 78.
Atti, riconoscerne le Filze 72.
Atti di Giuramento 73.
Atti di deposito da consegnarsi alla Parte 74.
Attuario Cancelliere, e suo Scrittore devono risiedere tutti li giorni, eccettuati li Festivi 71.

B

Banno dato, ed accusato 74.

C

Cambj, o Negozj per mezzo de' Sensali non descritti, non si potranno fare 77.
Cassazioni a Libro 74.
Cassazioni al piede degli Atti 74.
Citazioni stampate, empierne i vacui, e dirigerle ai Citandi 71.
Comandamenti generali 76.
Commessioni 74.
Comparizioni 73.
Compromessi 73.
Consiglio di Savio 73.
Contradizioni 73.
Controscrizioni 72. e 73.
Contumacia data, ed accusata 74.

D

Depositi da consegnarsi alla Parte 74.
Depositi, cioè loro custodia 78.
Descrivere Mercanti 77.
Descrivere Sensali 77.
Dimissioni di ragioni 74.
Dimissioni *sub Cura* 74.
Diritti per li Consultori 79.

E

Elezioni d'Abitacolo 73.
Elezioni d'Abitacolo alle Scale 73.
Elezione di Notajo di Pilastro 74.
Esami de' Testimonj 7.
Esenzioni a causa de' XII. Figliuoli 7.

F

Fedi non esservi de Atti la Relazione di qualche Intimazione 7.
Fedi non esservi riglievo a' Libri 7.
Filze, cioè riconoscere le Filze degli Atti 7.
Firmazioni de' Precetti 7.
Firmazioni de' Rilasci 7.

G

Giuramenti

L

Lettere Sussidiali
Libelli Appellatorj

M

Moneatur, stenderli, e dirigerli

N

Negozj di qualunque sorta non potranno farsi per mezzo de' Sensali non descritti in Camera

O

Onorario, o Salario non si esigerà sopra le Ordinazioni, se non quando realmente si facciano
Ordinazioni stenderle
Ordinazioni diffinitive, suo Salario
Ordinazioni interlocutorie

P

Papeli di qualunque sorta controscriverli
Persone moltiplicate quanti pagamenti costituiscano
Petizioni
Petizioni di Consiglio di Savio
Portieri per Intimazioni, e Relazioni
Precetti esecutivi, stenderli
Precetti, controscriverli
Presentazioni
Produzioni
Pronuncie
Proteste sopra le Cambiali

Re-

R

Reconvenzioni 73.
Registri di Società 78.
Relazioni d'Intimazioni, ſtenderle 71.
Relazioni d'Intimazioni in forma di aſſente, o aſſentato 75.
Relazioni di qualſivogliano altre Intimazioni 75.
Ricevere Sicurtà 77.
Riglievi a libro 73.
Riglievi di produzioni 74.
Riglievi in calce degli Atti 75.
Rinovazione di Precetti 72.
Riviſioni 73.

S

Salarj ſopra Sentenze 76.
Salarj ſopra Sentenze in ſeconda Iſtanza 76.
Scrittura ſemplice, ed autentica 71.
Senſali dovranno immancabilmente farſi deſcrivere 77.
Sequeſtri, controſcriverli 72.
Sicurtà, riceverle 77.
Steſa delle Relazioni 71.
Steſa delle Ordinazioni 71.
Steſa de' Precetti Eſecutivi 71.
Steſa delli *Moneatur* 71.

T

Taſſe delle ſpeſe Giudiziali 78.
Termini *ad certiorandum* 73.

INDICE

della Tariffa per li Collegj de' Speziali, Chirurgi, e ſimili; Camere, Univerſità, Paratici ec.

A

Atti, farſi le caſſazioni pag. 81.
Atti, cioè fare de Atti qualſivoglia Relazione 82.
Atti, cioè rendere de Atti qualſivoglia Ordinazione 82.
Avviſi, controſcriverli 81.

C

Caſſazioni in Libro 81.
Caſſazioni a qualſivoglia Atto 81.
Controſcrizioni di Avviſi, Precetti, e Rilaſci 81.
Copie ſemplici, ed autentiche di Scritture, Atti, ed Ordinazioni 81.

F

Firmazioni de' Precetti, e Sequeſtri 82.

I

Intimazioni di Avviſi, Precetti, e qualſivoglia altra Citazione per li Portieri 82.

M

Memoria a Libro per le preſentazioni delle Lettere 82.

O

Ordinazioni, per le quali di conſuetudine gli Abati, Conſoli, o Sindaci non prendono coſa alcuna 82.
Ordinazioni, cioè Onorario, per quegli Abati, e come ſopra, che prendano Onorario 82.
Ordinazioni, renderle de Atti 82.

P

Portieri per le Intimazioni, e Relazioni 82.
Precetti, controſcriverli 81.
Precetti eſecutivi, controſcriverli 81.
Precetti, loro firmazione 82.

R

Ricevere de Atti qualſivoglia Relazione 82.
Ricevere de Atti qualſivoglia Ordinazione 82.
Rilaſci, controſcriverli 81.
Riglievi a Libro, ed in calce degli Atti 82.

INDICE
della Tariffa per l'Uffizio de' Statuti.

A

ATtuario dell'Officio, ricevute che abbia le Notificazioni da' Notaj circa le Donazioni, ed altri Contratti, che partoriſcano effetto di Donazione, come pure delle Tutele, Cure, Teſtamenti ec., quando non ſegua la preſentazione, paſſato un Meſe darà la notizia agli Abati del Collegio de' Notaj, acciò queſti procedano contro gl' Inoſſervanti pag. 88.
Attuario dovrà dare le Fedi de' Notificati ſuddetti *gratis* 88.
Avviſi alle Scale del Palazzo in Contumacia 84.

B

BEni poſti alle Gride per Regiſtro de' Mandati di eſſe 84.

C

CErcature di Scritture 87.
Citazioni alle Scale 84.
Citazioni per gl' Incerti, ed Aſſenti 84.
Coſtituzione del numero de' pagamenti 83.

D

DOnazioni, cioè loro pubblicazione 85.
Donazioni, e Contratti, quali partoriſcono effetto di Donazione, devono notificarſi da' Notaj 88.

E

EDitti, loro pubblicazione 87.

F

FIdeicommeſſi, cioè pubblicazioni, ed intimazioni a cauſa di addimandate Diſpenſe per Aſſenti 84.
Fideicommeſſi abbenchè in maggior numero di quattro, mai potranno coſtiſtituire maggior numero di quattro pagamenti 85.
Fedi di Regiſtri delle Tutele, Cure ec. 85.
Fedi di Eſiſtenza, o non Eſiſtenza di qualche Atto 86.

G

GRide Provviſionali ſopra Beni, e ragioni 84.

I

INcerti citati per Editto 84.
Incerti citati per occaſione di Diſpenſe 85.
Inſtanti per occaſione di Diſpenſe de' Fideicommeſſi in qualunque maggior numero ſiano di quattro, mai potranno coſtituire maggior numero di quattro pagamenti

L

LIbri Regiſtri, loro ricognizione

M

MAndati di Gride Provviſionali
Moltiplicità de' pagamenti al di più di quattro, levata

N

NOtaj devono farſi deſcrivere nelle Membrane, e Diritto di tal deſcrizione
Notaj devono notificare le Donazioni, Tutele, Cure, Teſtamenti ec.
Notificazioni, ſi riceveranno *gratis*

O

OSſervanza delle N. C., e Statuti

P

PAgamenti non potranno coſtituirſi al di più di quattro
Pubblicazioni per gl' Incerti per Editto
Pubblicazioni d'Avviſi in forma di Aſſenti
Pubblicazioni in forma di Aſſente nel caſo di addimandate diſpenſe
Pubblicazioni delle Donazioni
Pubblicazioni di rivocata Procura
Pubblicazione di Editti
Pubblicazione d'interdetta Amminiſtrazione
Pubblicazione di Gride
Pubblicazione di nuovi Statuti

R

REgiſtri, e Scritture
Regiſtri, riconoſcerli
Regiſtri delle Tutele, Cure ec.
Relazioni delle pubblicazioni delle Donazioni, per riceverle

S

SCrittura, e Regiſtri
Statuti nuovi, loro pubblicazione, e Regiſtro

SOM-

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa ſopra li Patrocinj in Cauſe.

QUando ſi tratti di Operazioni tra Avvocato, Cauſidico, e Cliente nella via Nobile, e Polita, di puro Onorario, e Ricognizione, non ſi ſtabiliſce Taſſa fiſſa, dovendoſi il tutto riportare alla riſpettiva oneſtà de' ſuddetti, avuto riguardo alla qualità dell' Affare, e delle Perſone pag. 89.

uando poi ſi tratti di Patrocinatori, che agiſcano giudizialmente alla conſecuzione delle Mercedi di fatiche, ſi dovrà oſſervare la Taſſa pag. 89.

iſione di Scritture per li Cauſidici pag. 89.

iſione delle Scritture per gli Avvocati pag. 90.

ettati di Atti per li Cauſidici pag. 90.

llegazioni per gli Avvocati pag. 90.

uppliche autorizzate, e ragionate in Atto di Relazione pag. 90.

eſſioni per li Cauſidici pag. 90. e 91.

nformazioni per li Cauſidici pag. 91.

iete per li Cauſidici pag. 91.

eſſioni, ed Informazioni per gli Avvocati pag. 91.

iete per gli Avvocati pag. 91.

aſſe di ſpeſe Giudiziali tra Parte, e Parte pag. 91. e 92.

dedurrà da cadauna partita riſultante dalla Taſſa tra Cauſidici, Avvocati, e Cliente in ciò riguardano le Viſioni, Atti, Allegazioni, Seſſioni ec. un terzo pag. 92.

uanto alle Informazioni di tutto il Senato, o di tutto il Magiſtrato, ſi oſſerverà come alla pag. 92.

Quanto alle ſollecitudini.

I Sollecitatori aſcritti tra' Cauſidici, non potranno conſeguire Diritti da Cauſidico nelle Cauſe da eſſi ſollecitate pag. 93.

crittura pag. 93.

ollecitudine in Cauſe Sommarie pag. 93.

ollecitudine in Cauſe Ordinarie, Commeſſe, o Delegate pag. 94.

ollecitudine nelle Cauſe Miſte di Civile, e Criminale pag. 94.

ollecitudine nelle Cauſe di Concorſo de' Creditori pag. 94.

itazioni, ed altro pag. 95.

iete pag. 95.

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa per gl' Instromenti in generale.

LA Tariffa dovrà osservarsi da tutti i Collegj de' Notaj dello Stato pag. 97.
Non potranno ammettersi Notaj, ne' quali non concorrano tutte le qualità volute dagli Ordini pag. 97.
Dettati degl'Instromenti pag. 97.
Scrittura pag. 97.
Rogito pag. 97.
Per le Narrative, e Patti, il Diritto s'intende compreso nella Mercede del Dettato, e rispettivamente Esplezione pag. 98.
Non si potrà duplicare Diritto sotto titolo di Autenticazione, ma si dovrà solo quello di Esplezione, sia in via di Salario, o di semplice Onorario pag. 98.
Diritti di Esplezione in via di semplice Onorario dalla pag. 98. alla 10
Diritti di Esplezione sopra Instromenti di Salario pag. 100. e 10
Salario intiero non può eccedere le lir. 400. pag. 102.
Diritti di Salario, o Onorario sopra Contratti Misti pag. 102.
Transonti degl' Instromenti, ed altro pag. 102. e 10
Scrittura de' Transunti pag. 103. e 10

Antiquarj.

SCrittura per gli Antiquarj pag. 104.
Per l'*Examinavit* da porsi alle Copie fatte dagli Antiquarj pag. 104.

Secondo-Notaj.

MErcedi per assistere a' Rogiti degl' Instromenti pag. 104.

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa per gl' Ingegneri, ed Architetti, Agrimensori, e Trabuccatori.

NElle Opere Materiali niun Salario pag. 105.
Quali siano le Opere Materiali pag. 105.
eveſi Salario per le ſole Operazioni, che ſeco portino
ſcrutinio pag. 105.
on ſi potrà attendere diverſità, o ſeparazione de'
Fondi, o Corpi, abbenchè ſituati in diverſe Provin-
cie; ma dovrà ritenerſi tutto ciò, che venga ſotto ad un
ſolo Contratto di Vendita, Permuta, Diviſione ec.
per moltiplicare Salarj, ma ſi dovrà un ſolo ſalario pag. 105.
dovrà il Diritto delle Diete per gli Acceſſi ſul Luogo pag. 105.
'opera ſul fatto eſſer deve di ore ſei al giorno, o tutte
continovate, o ripartite tra mattina, e dopo pranſo pag. 105.
elle Operazioni Materiali, oltre alle Diete, averanno
il Diritto della Relazione nel modo, che in appreſſo
viene taſſato pag. 105.
on ſi potranno introdurre ampliazioni, o interpre-
tazioni a cauſa di moltiplicità di operazioni tendenti
al fine di un ſolo Contratto per moltiplicare Salarj pag. 105.
on potranno aſſumere Ajutanti, o Trabuccatori, ſe non
di conſenſo delle Parti, o di mandato del Giudice pag. 106.
on potranno moltiplicare, cioè dividere Relazioni
nel merito ne' Giudizj, ſenza ordine del Giudice pag. 106.
egli Emergenti potranno fare Relazioni Conſultive pag. 106.
on ſi dovrà alcuna Mercede per la Scrittura delle
Minute, e Relazioni originali per le loro Matrici pag. 106.
a Mercede della Scrittura delle Relazioni da preſen-
tarſi ſpetterà agli Ajutanti, o Scrittori pag. 106.
Diritto delle Autenticazioni ſpetterà agl' Ingegneri,
o Agrimenſori pag. 106.
a Taſſa dovrà inviolabilmente oſſervarſi pag. 106.
aſcendo quiſtione ſopra le Mercedi, e Diritti, ſarà
della cognizione de' Giudici, ſentiti i Sindaci, o Se-
niori de' riſpettivi Collegj pag. 106.
uanto al conſeguimento de' Diritti per le Operazioni
Giudiziali potranno agire nanti il Giudice della Cauſa pag. 106.
uanto alle Stragiudiziali potranno agire nanti i Giu-
dici Ordinarj pag. 106.
e Mercedi, e Diritti per gli Agrimenſori dovranno
regolarſi ſulla metà di ciò, che viene taſſato per
gl' Ingegneri pag. 106.

Diete

Diete per gl' Ingegneri pag. 107.
Diete per gli Agrimensori pag. 107. e 10
Diete per gl' Ingegneri, Agrimensori, e Trabuccatori Forensi pag. 108.
Tassa della Scrittura per gl' Ingegneri pag. 109.
Tassa della Scrittura per gli Agrimensori ec. pag. 109.
Autenticazione delle Relazioni per gl' Ingegneri pag. 109.
Autenticazione delle Relazioni per gli Agrimensori ec. pag. 109.
Tassa delle semplici Misure per gl' Ingegneri 109.
Tassa delle semplici Misure per gli Agrimensori ec. pag. 109. e 11
Tassa delle Stime semplici, alle quali non sia preceduta la Misura; per gl' Ingegneri pag. 110.
Tassa come sopra per gli Agrimensori ec. pag. 110.
Tassa delle semplici Divisioni, alle quali non sia preceduta nè Misura, nè Stima; per gl' Ingegneri pag. 110.
Tassa come sopra per gli Agrimensori ec. pag. 111.
Tassa delle Stime unitamente alla Misura; per gl' Ingegneri pag. 111.
Tassa come sopra per gli Agrimensori pag. 111. e 11
Tassa delle Divisioni unitamente alla Misura; per gl' Ingegneri pag. 112.
Tassa come sopra per gli Agrimensori ec. pag. 112.
Tassa delle Divisioni unitamente alla Stima; per gl' Ingegneri pag. 113.
Tassa come sopra per gli Agrimensori ec. pag. 113.
Tassa delle Divisioni unitamente alla Misura, e Stima; per gl' Ingegneri pag. 114.
Tassa come sopra per gli Agrimensori ec. pag. 114.
Consegne, e riconsegne; per gl' Ingegneri pag. 115.
Bilanci; per gl' Ingegneri pag. 115.
Consegne, e riconsegne per gli Agrimensori pag. 115.
Bilanci; per gli Agrimensori ec. pag. 115.
Tassa delle Stime di Fabbriche, Edifizj, e simili; per gl' Ingegneri pag. 116.
Tassa come sopra per gli Agrimensori pag. 116.
Tassa delle Stime per gl' Infortunj; per gl' Ingegneri pag. 116.
Tassa come sopra per gli Agrimensori pag. 117.
Tassa delle Misure de' Fieni, Paglie, Strami ec.; per gl' Ingegneri pag. 117.
Tassa come sopra per gli Agrimensori pag. 117.
Tassa delle Relazioni, e Disegni pag. 118.
Mappe di Terreni in Pianura pag. 118. e 11
Mappe di Terreni in Siti Montuosi, e di Colline pag. 119.
Disegni di Fabbriche pag. 119. e 12

SOM-

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa per li Ragionati.

)Er le Operazioni materiali non si deve Salario pag. 121.
Si dovrà il Salario unicamente sopra quelle Ope-
razioni, nelle quali si debbano conciliare le Massi-
me del conto pag. 121.
r le Operazioni materiali la Mercede sarà in regola di
Diete colla seduta di ore sei in cadaun giorno pag. 121.
r le intellettuali si avrà considerazione in tempo ne-
cessario per esse pag. 121.
on sarà lecito moltiplicare Relazioni, dividendo il me-
rito, quando ciò non venga ordinato dal Giudice del-
la Causa pag. 121.
tranno negli emergenti fare Relazioni Consultive pag. 121.
on sarà in arbitrio de' Ragionati il condurre Scrittori
senza consenso delle Parti, o ordine del Giudice pag 121.
ella Mercede delle Diete viene compresa la Scrittura
degli Originali, e delle Relazioni pag. 121. e 122.
r i dupplicati la Mercede di Scrittura pag. 122.
Tassa dovrà inviolabilmente osservarsi sotto le pene
ivi espresse pag. 122.
scendo contesa sopra i Diritti, sarà della decisione de'
Giudici, sentiti gli Abati, o Seniori de' Collegj de'
Ragionati pag. 122.
r conseguire li Diritti in occasione di Operazioni
Giudiciali, sarà lecito agire nanti il Giudice della
Causa pag. 122.
anto alle Operazioni stragiudiziali l'azione dovrà
promoversi nanti i respettivi Giudici Ordinarj pag. 122.
r le Diete consonte nelle Operazioni stragiudiziali si
potrà agire al conseguimento, non già per le Relazio-
ni ec., quando queste dalle Parti non vengano ri-
chieste pag. 122.
Mercedi de' Ragionati Forensi si regoleranno in ra-
gione della metà pag. 122.
ssa delle Diete pag. 122. e 123.
ssa del Salario sopra le Operazioni intellettuali pag. 123.
ssa delle Sessioni pag. 123.
ssa della Scrittura per li Ragionati delle Città, e
Borghi Regj pag. 123.
ssa della Scrittura per li Ragionati Forensi pag. 124.

SOM-

SOMMARIO

del contenuto nelle Tariffe per li Periti Stimatori de' Mobili, e Trombetti.

MErcedi delle Stime per li Periti pag. 124.
Per assistere agl' Incanti de' Mobili pag. 124.
Operando fuori di Città, e ne' Corpi Santi, si dovrà la Dieta, e spese forzose per li suddetti Periti pag. 124.
Mercedi dovute a' Trombetti per gl' Incanti de' Mobili pag. 124.
Mercedi dovute a' medesimi per pubblicazioni di Gride, ed altro pag. 124.
Mercedi per le Subaste Giudiziali pag. 124.

SOMMARIO

del contenuto nella Tariffa per li Fanti, e Custodi delle Carceri.

Ntimazioni in Cause Criminali pag. 125.
Intimazioni di Condanne pag. 125.
tture nelle Cause Criminali pag. 126.
rcedi di qualunque Cattura pag. 126.
rcedi per le mezze Catture pag. 126.
rquisizioni d'Armi pag. 127.
rcedi de' Viaggi per occasione di Catture, mezze Catture, e Perquisizioni pag. 127.
li spontanei constituti pag. 128.
ſa per li Custodi delle Carceri pag. 128.
ſa degl' Alimenti pag. 129.
ſa per li così nominati Podestà delle Carceri pag. 129.
ſa per li Rilasci de' Detenuti pag. 129.
ſa delle Mercedi nei Giudizj Civili pag. 130. e 131.
alunque Papele, Citazione, o Precetto si dovrà consegnare ai Barigelli, li quali saranno responsali per i Fanti pag. 130.
ascun Barigello terrà Libro con annotazione della ricevuta, Intimazione, ed Esecuzione pag. 130.
ora qualunque Papele si dovrà dagli Attuarj annotare a Mercede dovuta ai Fanti pag. 130.
mpo di doversi ritrovare ai Cancelli li Bargelli, o oro Tenenti pag. 130.
Atti consegnati alla mattina dovranno eseguirsi al dopo pranso, e li consegnati al dopo pranso, eseguirsi lla mattina susseguente pag. 130.
Fanti dovranno indilatamente riferire a' loro Barigelli quanto avranno eseguìto pag. 130.
rcedi dovute per le Esecuzioni de' Precetti a chi spettino pag. 131.
Relazioni dovranno farsi da' Barigelli, o loro Tenenti pag. 131.
ſa per le Intimazioni pag. 131.
ſa per le Esecuzioni Reali pag. 131.
ſa per le Esecuzioni Personali a cause di debito pag. 132.
ſa per gli Atti di Possesso, e per assistere alla raccolta de' Frutti sequestrati, e descrizioni pag. 132. e 133.
ſa delle Mercedi dovute a' Portieri degli Ufficj di Giustizia per le Intimazioni dei Papeli pag. 133.

SOMMARIO

del convenuto nella Tariffa per li Fanti, e Custodi delle Carceri.

[illegible] in Caule Criminali pag. 127.
[illegible] Cerdonie pag. 127.
[illegible] Cauzioni pag. 128.
[illegible] Carceri pag. 128.
[illegible] Carceri pag. 129.
[illegible] Arrai pag. 129.
[illegible] Viaggi per [illegible] Carceri, [illegible] e Perquisizioni pag. 127.
[illegible] consiliati pag. 128.
[illegible] Custodi delle Carceri pag. 128.
[illegible] Alimenti pag. 129.
[illegible] Podestà delle Carceri pag. 129.
[illegible] Rifiuti de' Detenuti pag. 129.
[illegible] Mercedi nei Giudici Civili pag. 130. e 131.
[illegible] Papale, Citazione, e Precetto [illegible] Barigelli, [illegible] per i Fanti pag. 130.
[illegible] Barigelli [illegible] pag. 130.
[illegible] Mercede [illegible] pag. 130.
[illegible] Tenenti pag. 130.
[illegible] pag. 130.
[illegible] dovranno [illegible] pag. 130.
[illegible] dovute per le [illegible] pag. 131.
[illegible] dovranno [illegible] da Barigelli, e non Tenenti pag. 131.
[illegible] Intimazioni pag. 131.
[illegible] Esecuzioni [illegible] pag. 131.
[illegible] pag. 132.
[illegible] pag. 132. e 133.
[illegible] Mercedi dovute [illegible] per le Intimazioni dei Papali pag. 133.

TARIFFA
PER
LI GIUDICI
Nelle Cauſe Criminali.

NElle Cauſe puramente Criminali ad iſtanza degli Offeſi, non ſi potrà eſigere da' Querelanti coſa alcuna per il Giudice, o Notaro ——— niente.

a' Querelati poveri, cioè, che non poſſedano Beni proprj, e vivano ſolamente delle proprie Giornali fatiche, ſi eſigeranno li Diritti, e Mercedi ——— per metà.

a' Miſerabili, quali vivano di Elemoſina ——— niente.

a moltiplicità de' Delitti nella ſteſſa perſona proceſſata, non potrà conſtituire più di tre pagamenti, ſecondo la natura de' Delitti ſteſſi, abbenchè ſorpaſſaſſero in numero ——— 3. pagamenti.

ve più Giudici procedano unitamente nella ſteſſa Cauſa, non ſi potranno dupplicare pagamenti a cauſa della dupplicità de' Giudici, ma ſolo avuto riguardo a' titoli, ritenuta la regola ſuddetta, e ſi divideranno li Diritti in Parti Eguali tra eſſi Giudici; E ciò dovrà oſſervarſi ancor quando la unione de' Giudici foſſe in via di Delegazione.

na, o più perſone della ſteſſa Famiglia, quali vivano in comunione coſtituiranno un ſolo pagamento quanto alle Perſone, quanto poi a' Titoli, ſecondo la regola ſopra ſpiegata.

iù perſone di diverſa Famiglia, ancorchè eccedenti il numero di tre, quando trattiſi della ſteſſa Cauſa conſtituiranno non più di ——— 3. pagamenti.

omunità, Univerſità, Collegio, Paratico, conſtituiranno ——— 3. pagamenti.

ittà, Provincie, tanto ſeparatamente, che unitamente ——— 4. pagamenti.

Eſami.

)Er gli Eſami de' Proceſſati catturati ——— niente.

Eſami de' ſpontaneamente conſtituiti.

itati con Precetti penali,

) che compajano in ſeguito di Inquiſizione.

Da ciaſcun Eſaminato.

Al Giudice.

e per Delitto Capitale ——— lir. 4. —. —

e non Capitale ——— lir. 2. —. —

Esami de' Testimonj ad offesa ——— niente.
Per l'admissione a provare, che la Causa, di cui si tratta abbi origine da contratto.
Da ciascuna Persona admessa, e per ciascun capo di Delitto — lir. 4. —.
Nè si potranno eccedere tre pagamenti.
Admissione de' Capitoli, ed Esame de' Testimonj prodotti da' Rei, o admessi a nuove difese.
Al Giudice.
Sino al numero di trè Capitoli, e tre Testimonj.
Da ogni Reo producente, e per ciascun capo di Delitto Capitale ——— lir. 4. —.
Oltrepassando il suddetto numero, per il di più fino al num. di sei per li soprappiù ——— lir. 2. —.
Ed eccedendo il numero di sei rispettivamente, per li di più, e cadauno di Essi ——— lir. 1. —.
Nè si potranno per qualunque maggior numero di nove rispettivamente eccedere li suddetti pagamenti.
Quando il Delitto non sii Capitale, la metà rispettivamente di quanto sopra.
Volendosi da' Querelanti, ed Attori riprovare con produzione di Capitoli, e Testimonj.
La metà di ciò fu rispettivamente sopra tassato.

Proposizioni in Curia ad istanza de' Processati.

QUalunque siasi la petizione de' Processati, e la diversità dell' ordinato dalla Curia.
Al Giudice.
Da ciascun Processato, e per ogni capo di Delitto Capitale, nè si eccederà il numero di tre pagamenti ——— lir. 4. —.
Ed essendo il Delitto, o Delitti non Capitali, la metà rispettivamente come sopra.

Relazioni de' stati di Cause, ed Informazioni.

FAcendosi da' Giudici le Relazioni, e stati di Cause per consultare circa al modo di procedere ——— niente.
Quando si faccino d'Ordine Superiore *Ex Officio* ——— niente.
Se ad istanza de' Processati, o Rei, ed in esecuzione de' Decreti, o Lettere a ricorso de' suddetti.
Al Giudice.
Da ciascuno Instante, e per ogni capo di Delitto Capitale, nè si eccederà il numero di tre pagamenti come sopra — lir. 4. —.
E non essendo il Delitto, o Delitti Capitali, la metà rispettivamente come sopra.

Ecce-

Eccedendo lo ſtato di Cauſa, o pure il Proceſſo foglj cento, ſi dovrà al di più di quanto ſopra la metà di ciò viene taſſato per le viſioni de' Proceſſi.

Accendoſi tali ſtati di Cauſa, o Informazioni ad iſtanza degli Attori, la metà riſpettivamente di quanto ſopra.

Spedizioni diverſe.

PEr ſoſpendere, e ritrarre le Catture medianti le Preventorie — niente.
Aſſegnare Officio, o altro Luogo per Carcere ——— niente.
Concedere termini, o quelli prorogare a conſegnarſi, o fare difeſe ——— niente.
Concedere termini *ad Certiorandum* ——— niente.
Pubblicazione de' Proceſſi tanto Offenſivi, come Difenſivi — niente.

Relazioni definitive.

AL Giudice.
Per le Relazioni definitive fatte con Voto a Sua Eccellenza, o Tribunali.
Da ciaſcun Reo, e per ciaſcun capo di Delitto Capitale; nè ſi eccederanno tre pagamenti ——— lir. 8. —. —
Quando tali Relazioni definitive ſi faccino alla Curia in eſecuzione de' Ordini del Senato, ove dica *cum Curia deliberetis*.
Da ciaſcun Reo, e per ogni Delitto Capitale, nè ſi eccederanno li tre pagamenti ——— lir. 8. —. —
Non eſſendo li Delitti Capitali.
Da ciaſcun Reo, e Delitto come ſopra ——— lir. 4. —. —

Viſione de' Proceſſi.

ECcedendo il Proceſſo foglj cento, non avuto riguardo al numero de' Proceſſati, e de' Delitti ——— lir. 5. —. —
E quando alla Relazione definitiva ſia preceduta la Relazione di ſtato di Cauſa, ſi dovrà dedurre, e compenſare ciò ſarà ſtato pagato per tale ſtato di Cauſa, e per la metà della viſione.

Preſentazioni.

AL Giudice.
Preſentazione de' Decreti di Sua Eccellenza, o Lettere del Senato, ed altri Tribunali ne' caſi di Grazia ——— niente.
Ciò dovrà oſſervarſi ancor quando la Grazia venga fatta per Privilegio conceſſo a Confraternite, e Luoghi Pii.
Similmente, quando la Grazia venga fatta in premio della de-

tenzione, o morte di alcun Bandito, o Assassino, o di metter in chiaro Delinquenti.

Presentazione di Salvocondotti: se concessi in premio come sopra niente.

E quando li Salvocondotti siano concessi per grazia speciale.

Da ciascun Concessionario, e per ogni Delitto Capitale - lir. 4 —.

Non Capitale ——————————————— lir. 2. —.

Nè si eccederanno tre pagamenti.

Se il Salvocondotto sarà concesso per minor tempo di un anno: la metà rispettivamente di quanto sopra.

Prorogandosi tali Salvocondotti: la metà rispettivamente di quanto sopra.

Presentandosi Decreti di Grazia per Confiscazioni, o altre pene pecuniarie, quali si faccino da' Feudatarj.

Essendo la cosa di entità minore di lir. 200. ——— lir. 2. —.

Essendo di entità maggiore ——————————— lir. 4. —.

Ove si tratti per semplice abuso, o di Statutarie leggieri - lir. 1. —.

Nè si eccederanno tre pagamenti, quando il numero de' Graziati fosse maggiore.

Presentazione di Ordini, o Lettere per tramutare, o levare una Relegazione, Esilio, o Bando arbitrario, o a tempo limitato.

Quando anche si tratti di più Capi di Delitti Capitali, si pagherà da ciascuno Liberato ——————————— lir. 4. —.

Se non Capitali ——————————————— lir. 2. —.

Ed eccedendo i Liberati il numero di tre, non si eccederanno tre pagamenti.

Processati.

Di aver dato ricetto, ajuto, o di aver conversato con capitalmente Banditi, Assassini, Soldati fuggiti per molte volte senza specificazione de' tempi ——————————— 3. pagame

Di aver rittenuto, e portato Armi proibite più volte in diversi tempi non distinti ——————————— 3. pagame

Di aver rittenuto Bravi in casa armati.

Per la delazione dell' Armi ——————————— un pagame

E per la retenzione de' Bravi ——————————— 3. pagame

Li Commessarj, Esattori, o altri Deputati ad esigere Gravezze, Regalie, Imposizioni pubbliche, o altro, esigendo più del dovere, tanto in ciò riguardi l'Imposto, quanto il Capo soldo, oltre la refezione del danno nel quadruplo, rispetto al Processo per sportole tanti pagamenti, quante volte abbino contravenuto, abbenchè ciò fosse seguito in un sol giorno, però con diverse Persone ——————————— tante volte ti pagame

Di aver rubato diverse volte a' loro Padroni, o altre Persone, alle quali servano ——————————— 3. pagame

Di aver dato mano, ed ajuto a rubare come sopra diverse volte — 3. pagame

Amministratori, o Deputati di Comunità, Luoghi Pii, o altri, che

che fraudando i loro Principali abbino divertite in qualunque modo le Robe alla loro Fede commesse ——— tanti pagamẽti quanti i capi di frode cõmessa.

ricettatori dolosi di cose rubbate, o fraudate come sopra ——— tanti pagamẽti quanti i capi come sopra.

venendo processata una Comunità, ed unitamente altri Particolari in specie nominati per uno stesso Delitto

Quanto al Processo, e Relazione non più di ——— 3. pagamenti.
Quanto alla Ordinazione della Comunità ——— 3. pagamenti.
E per li Particolari, quando si liberino unitamente ——— 3. pagamenti.

Similmente, quando una Comunità venga processata di tolleranza, e li Particolari di conversazione con Banditi, o altro.

Ordinazioni, e Rilasci.

AL Giudice.

Rilasci de' Testimonj prodotti ad offesa, con sicurtà, o precetto ——— niente.

Ordinazioni rilasciatorie dalle Carceri:

Per ciascun Delitto Capitale ——— lir. 3. —. —
Non Capitale ——— lir. 1. 10. —

il Rilascio sarà dalla Casa assegnata per Carcere, e venga subrogata per Carcere la Città, o altro Luogo, da cui venga rilasciato, abbenchè li Capi di Delitto fossero molti, non si esigerà, che un solo pagamento, cioè:

Se in Capitale ——— lir. 3. —. —
Non Capitale ——— lir. 1. 10. —

Ordinazioni liberatorie in esecuzione d'Ordini, o Lettere date sopra Relazioni definitive,

Oppure sopra proposizioni fatte in Curia.

Da ogni Liberato, e per ciascun Delitto.

Se in Capitale ——— lir. 3. —. —
Non Capitale ——— lir. 1. 10. —

Per le Ordinazioni, che la Causa abbi origine da contratto.

Sublata Criminalitate, civiliter esse procedendum.

Causam, & Partes remittendas ad Judicem Civilem.

E simili, quali partoriscano il medesimo effetto.

Per ciascun Processato, e Capo di Delitto, nè si eccederanno tre pagamenti ——— lir. 4. —. —

E ciò oltre al diritto di visione.

Ordinazione liberatoria di quelli, che furono admessi a provare di avere la cosa origine da contratto, quando siasi ottenuta la remissione, o desistenza dalla Parte.

Da ciascun Liberato, e Capo di Delitto, nè si eccederanno tre pagamenti, oltre la visione come sopra.

Per

Per la Relazione ——— lir. 4. —.
Per la Ordinazione ——— lir. 1. 10.

Ordinazione, colla quale si admetta alcuno a nuove difese.
Da ciascun admesso, e ciascun Capo di Delitto Capitale, nè si eccederanno tre pagamenti ——— lir. 3. —.
Essendo il Delitto non Capitale ——— lir. 1. 10.

Ordinazioni liberatorie di sicurtà duratura ad arbitrio, ancorchè il Processo contenga molti Capi Capitali, un solo pagamento di ——— lir. 3. —.
Se non Capitali ——— lir. 1. 10.

Ordinazioni liberatorie
Sospensive da molestia.
Di riformazione di Inquisizioni.
Circonscrizioni di Condanne.
Circonscrizione di Reati.
Quali siano per esecuzione di Ordini, e Lettere del Senato, e Tribunali.

Liberazioni per mancamento d'indizj.
Di sospensione da Esercizio in qualche Uffizio, e simili, quali non portano alcuna cognizione del Giudice, ma la sola esecuzione dell' ordinatogli.
Da ciascuno Liberato, e per ogni Capo di Delitto Capitale, nè si eccederanno tre pagamenti ——— lir. 3. —.
Se di Delitto non Capitale ——— lir. 1. 10.

Per le Liberazioni in Cause di Terza Tavola, e simili.
Se precederanno indizj, o sarà formata la Inquisizione.
Da ciascun Processato, e per cadaun Delitto.
Per la mezza Relazione ——— lir. 2. —.
E per la Ordinazione ——— lir. 1. 10.
Nè si potranno eccedere tre pagamenti, quando tali Liberazioni, ed Ordinazioni riccadano sopra maggior numero de liberandi, e capi di Delitto come sopra.

Altre Liberazioni, o Ordinazioni; cioè
Admissione a difendersi per Procuratore.
Admissione a dare Sicurtà *de stando, & parendo juri*.
Admissione a dare Sicurtà *de solvendo*.
Levare la proibizione di andare a qualche luogo.
Levare la proibitiva di stare in Casa *ad evitanda scandala*.
Assolutoria dalla pecuniaria Statutaria, o simili, abbenchè non espresse nella Terza Tavola, quali sono di poco momento.
Da ciascun Processato, e per cadauna delle suddette Cause, nè si eccederanno tre pagamenti ——— lir. 1. 10.

Seguendo liberazioni di Inquisiti; Fatti Rei, o Condannati in contumacia, per quali non siasi fatta Relazione definitiva, dovranno pagare le Sportole secondo la qualità de' Titoli, e numero di Persone senza eccedere li tre pagamenti; come se con effetto fosse stata formata la Relazione definitiva, e nel modo taxato per le definitive.

Quando il Senato dice -- *nolumus contrà Supplicantem procedatis*, o pure

nolumus Supplicantem ulteriùs molestetis, come parimente vi aggiunga *Inconsulto Senatu*.

semplice Ordinazione per ciascuno de' Processati, e per cadauno Delitto, nè si eccederanno li tre pagamenti.

Se Capitale ——————————————— lir. 3. —. —
Non Capitale ——————————————— lir. 1. 10. —

iando il Senato a quanto sopra vi aggiunga -- *Et ubi hæsitetis Senatum Consulatis*.

Si dovrà il diritto di Relazione, e rispettivamente visione, come si è tassato.

E per la Ordinazione.

Se in Capitale ——————————————— lir. 3. —. —
Non Capitale ——————————————— lir. 1. 10. —

dinandosi dal Senato, con il termine *Absolvatis*, o pure *Excusetis*.

Si dovrà il Diritto come sopra di Relazione, e rispettivamente visione.

E per la Ordinazione.

Se in Capitale ——————————————— lir. 3. —. —
Non Capitale ——————————————— lir. 1. 10. —

ando però il Senato ordini l'*Absolvatis*, o pure *Excusetis* sopra Relazione definitiva, o stato di Causa, mentre in tal caso non si dovrà, che la semplice Ordinazione come sopra tassata.

Fiscali.

N ciascun de' casi espressati nella presente Tariffa, a' Fiscali si dovrà il Diritto in ragione della metà di quanto appartiene a' Giudici.

Uffiziali

Deputati come Controscrittori alli Commessarj, Capitani, ed altri sopra Sfrosi, quando li Processi vengano formati nelli loro rispettivi Ufficj.

NElle Cause de' Sfrosi, li Processi delle quali saranno formati ne' loro rispettivi Ufficj, spetteranno al Controscrittore li diritti in regola della metà di quanto apparterà al Commessario, Capitano, o altro Uffiziale deputato in materia de' Sfrosi.

Sindacati.

Citandosi da' Sindicatori, o Delegati, Carichi, o Gravami contro alcun Uffiziale *ex Officio*, stanteche tali carichi servono in luogo de' Reati.

Da

Da ciascun Officiale Sindacato, e per ciascun Carico in Capitale ——— lir. 4. —.
Non Capitale ——— lir. 2. —.
Nè si eccederanno trè pagamenti.

Lo stesso dovrà praticarsi ancor quando li Carichi, o Gravami vengano formati sopra Denoncie de' Notificanti, o sopra Querele delle Parti.

Admettendosi Capitoli, ed Esami de' Testimonj a difesa, si osserverà quanto viene prescritto nel Capo riguardante Esame de' Testimonj.

Per le Relazioni di stato di Causa, o definitive con voto, dovrà osservarsi quanto dispone il Capo *delle Relazioni*.

Per la liberazione in esecuzione di Lettere date sopra lo stato di Causa, e sopra le definitive.
Per ogni Carico in Capitale ——— lir. 3. —.
Non Capitale ——— lir. 1. 10.
Nè mai potranno eccedersi tre pagamenti.

Per le altre Relazioni de' Sindacati, ove non sianvi nè Gravami, nè Querele, da cadauno Uffiziale Sindacato, eccettuate le Curie Senatorie ——— lir. 4. —.
E per la Ordinazione liberatoria ——— lir. 1. 10.

Cause miste.

PEr l'Esposizioni proposte nelle Cause, ove siavi immischiato interesse degli Esponenti, come lo sono quelle di nuovi Edifizj, questione de' Confini trà Privati, Fatti di Fatto, e cose simili, ove però non sia seguita violenza con unione di Persone, ed Armi, siccome dall'Attore si agisce in via Criminale, non tanto perchè i Querelati subiscano le pene dalle Leggi, Nuove Constituzioni, Gride, ed Ordini imposte, ma eziandio per riparare i danni causati dalle esposte novità, e poichè la via Criminale si è esecutiva; così dovrà l'Attore corrispondere ne' suddetti casi li seguenti diritti.

Per l'Esposizione, compresa l'admissione de' Testimonj ad essere esaminati in qualunque numero siano ——— lir. 7. —.

Quando per apurare il Fatto, di cui si tratta, debbasi da' Giudici avere accesso sul luogo competirà al Giudice la ragione delle Diete come vengono taxate, il diritto delle quali con altre spese accessorie dovranno corrispondersi a tenore di quanto verrà decretato, o da' Tribunali Superiori, se l'accesso sarà di loro ordine, o dal Giudice della Causa.

Ove da Querelati chiedasi di essere admessi a provare, che la cosa abbi origine da contratto.
Da ciascheduna persona admessa, e per ciascun capo di Querela, o sia Esposizione ——— lir. 4. —.
Nè si potranno eccedere tre pagamenti.

Per l'admissione de' Capitoli, Documenti, ed Esame de' Testimonj prodotti da' Contradicenti. Sino

Sino al numero di tre Capitoli, e tre Testimonj da ogni Querelato producente, e per ciascun Capo di Querela, o Esposizione lir. 4. —. —
Oltrepassando il suddetto numero, per il di più sino al numero di sei Capitoli, o Testimonj, per li soprappiù al suddetto numero di tre ——————————————— lir. 2. —. —
Ed eccedendo il numero di sei rispettivamente, per il soprappiù, e cadauno di essi ——————————————— lir. 1. —. —
Nè si potranno per qualunque maggior numero di nove rispettivamente eccedere li suddetti pagamenti.
agli Esponenti, ed Attori per l'admissione de' Capitoli, ed Esame de' Testimonj a riprovare, si esigerà in regola della metà rispettivamente di quanto sopra fu tassato.

Stati di Cause.

Per le Relazioni de' stati di Cause, che si facciano a' Tribunali Superiori ad istanza de' Processati.
Da caduno Istante, e per ogni capo di Querela, o sia Esposizione ——————————————— lir. 4. —. —
Nè si eccederanno tre pagamenti.
uando le Relazioni di stato di Causa vengano formate sopra Processo eccedente li foglj cento, si dovrà al Giudice il Diritto di visione, cioè: ——————————————— lir. 5. —. —
E facendosi suddette Relazioni ad istanza dell' Attore, o Attori, il Diritto sarà in regola della metà rispettivamente di quanto sopra viene tassato.
itando il Giudice sopra il modo di procedere, e sopra ciò consulti li Tribunali Superiori ——————————————— niente.

Ordinazioni in Curia ad istanza di Parte.

Qualunque siasi la Petizione fatta alla Curia da ciascun Processato, e per ogni Capo di Querela ———————————lir. 4. —. —
E quando ad istanza de' Querelanti ———————————lir. 2. —. —
Nè si eccederanno tre pagamenti.

Ordinazioni.

Seguendo Ordinazione fatta dal Giudice, di toglierſi la novità; di riformarsi, o di sussistenza dell'Opera fatta; oppure in altro modo, per cui diasi fine alla Causa.
rdinazione; che la Causa abbi origine da contratto; oppure, che tolta la Criminalità abbi a procedersi civilmente.
Da cadaun Processato, e per ogni capo di Querela, o Esposizione ———————————lir. 4. —. —
Nè si eccederanno tre pagamenti.

E ciò oltre al Diritto di visione, quando il Processo, ed Atti sorpassino li fogli cento, cioè: ——————————————lir. 5. —.
Quando li Processati si liberino con desistenza della Parte Esponente
Da cadaun Liberato, e per ogni Capo di Esposizione.
Per la Relazione——————————————lir. 4. —.
E per l'Ordinazione ——————————————lir. 1. 10.
Nè si eccederanno tre pagamenti.

Fiscali.

IN ciascuno de' suddetti casi spetterà a' Fiscali il Diritto in regola della metà di ciò, che appartiene al Giudice.

TARIFFA
SOPRA LE MERCEDI
Per gli Attuarj, e Notaj Criminali.

PEr ricevere de' Atti qualunque Esposizione venga fatta da' Querelanti, anche con produzione de' Testimonj ad offesa ——— niente.

er ricevere de' Atti qualunque Denunzia fatta da' Anziani, Consoli, o altre Persone sotto qualunque nome rappresentanti, o deputate da' Comuni, e Pubblici ——— niente.

er ricevere de' Atti qualunque Giudizio di Medico, Chirurgo &c. niente.

er ricevere, e descrivere in Processo qualunque siasi Corpo di Delitto ——— niente.

er le Visite de' Cadaveri, Rotture, o altri Corpi di Delitto, e quelli descrivere in Processo,

Se in Causa di puro Officio ——— niente.

Altrimenti: se in luogo di residenza del Giudice ——— lir. 8. —. —

Se fuori di Città, o luogo di residenza del Giudice in distanza maggiore di due miglia ——— lir. 16. —. —

en inteso, che per la presente Tassa non s' intende derogato in alcuna, benchè minima parte alla disposizione degli Ordini tanto in materia di suddette Visite, quanto in qualunque altra materia riguardante il buon regolamento de' Processi.

i abolisce la Pratica fin ora tenuta di esigere per il Notajo, o Attuario il Diritto di Compilazione delle Relazioni, e stati di Cause da trasmettersi a' Tribunali Superiori, le quali devono essere compilate dal Giudice, e si esigerà unicamente per esso Attuario, e Scrittore la mercede di Scrittura da formarsi, come siegue:

n foglj di Carta ordinaria a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea di buon carattere chiaro, e corretto, ogni foglio ——— lir. —. 10. —

Delli quali sol. 10. per cadaun foglio spetteranno allo Scrittore lir. —. 4. —

E ciò dovrà osservarsi tanto ad istanza de' Querelanti, quanto ad istanza de' Querelati.

'er le Relazioni, e stati di Cause, quali si faccino a Sua Eccellenza, Senato, e Magistrato, in virtù, ed esecuzione de' loro Ordini *d'Offizio*, nemmeno per la Scrittura ——— niente.

'er le Relazioni, consultando circa al modo di procedere ——— niente.

'er le Relazioni definitive non si potrà esigere per l' Attuario, o Notajo diritto di Compilazione, ma la sola mercede di Scrittura nel modo come sopra tassata; mentre il Carico di tale Compilazione spetta a' Giudici con il Diritto già per essi tassato.

Per la preſentazione in Atti di qualunque Ordinazione, Remiſſione, o Deſiſtenza, non avuto riguardo al numero delle Perſone proceſſate, a favore delle quali ſia ſeguita Ordinazione, o ſi produca Remiſſione, o Deſiſtenza ——— 4. 10.

Per gl' Atti, ove ſiavi remiſſione, o Deſiſtenza de' Querelanti, o Parti offeſe, abbenchè da queſte non ſiaſi fatta alcuna iſtanza; per cadaun titolo ——— lir. 2. ---.

Coſicchè però non ſi poſſano eccedere tre pagamenti, qualunque ſia il numero maggiore de' titoli, e loro qualità, che in tutto ſono ——— lir. 6. ---.

Ove trattiſi di ſemplice rilaſciatoria con Sicurtà ſenza produzione di remiſſione, o deſiſtenza de' Querelanti, per cadaun titolo lir. 1. 10.

Nè ſi eccederanno tre pagamenti come ſopra.

Ove ſiavi fede di Povertà admeſſa da' Tribunali, con precedenza di Voto Fiſcale, e dal Proceſſo non riſulti lo contrario; la ſola metà di quanto ſopra fù taſſato per le ſuddette preſentazioni, e non altro.

Scrittura di copie de' Proceſſi per cadaun foglio ſcritto come ſopra lir. ---. 4.

Copie Autentiche de' Proceſſi, oltre la Scrittura come ſopra, per la loro Autenticazione, all' Attuario, o Notajo, per cadaun foglio ——— lir. ---. 6.

Nelle Cauſe miſte.

PEr ricevere in Atti l'Eſpoſizioni propoſte da Attori in via ſemplicemente Eſecutiva con produzione di Titolo, Capitoli, Gride, o altro, ad effetto di ripararne i danni procedenti dalle novità, o altro, come reſta eſpreſſato nel Capo riguardante li Diritti ſpettanti a' Giudici ——— lir. 4. 10.

Nè ſi potrà eccedere il ſuddetto pagamento a motivo di numero degl' Inſtanti, qualità, e quantità de' Titoli, o produzioni vengano fatte unitamente alle Eſpoſizioni.

Per l'Eſame de' Teſtimonj ſopra Capitoli prodotti, o Capi contenuti nella Eſpoſizione, eſcluſo ſempre il Capo riguardante la pubblica voce, e fama, compreſo l'atto del giuramento.

Per cadaun Teſtimonio ——— lir. 3. ---.

Per la Scrittura de' Proceſſi formata come ſopra ogni foglio --- lir. ---. 4.

Copie de' Proceſſi ſcritte come ſopra per cadaun foglio ---- lir. ---. 4.

Per l'Autenticazione di tali Copie all'Attuario, o Notajo, ogni foglio ——— lir. ---. 6.

Admettendoſi li Proceſſati a provare, che la coſa abbi origine da contratto, o a prove contrarie al contenuto nell' Eſpoſizione fatta dall' Attore.

Per la preſentazione in atti delle Ordinazioni, Eſame de' Teſtimonj prodotti a difeſa, o riprodotti dagl' Eſponenti, ſi oſſerverà in tutto come ſopra fu taſſato per le preſentazioni, e per gl' Eſami de' Teſtimonj.

Per le Relazioni, e ſtati di Cauſa tanto ad inſtanza de' Proceſſati,

quan-

quanto ad istanza degli Esponenti ; come pure, quando occorresse farsi Relazione definitiva, non altro, che la mercede di Scrittura nel modo come sopra taſſata, cioè per cadaun foglio scritto come sopra ——— lir. ---. 10. ---

Delli quali soldi dieci ne spetteranno allo Scrittore per cadaun foglio ——— lir. ---. 4. ---

Ed all' Attuario, o Notajo, ogni foglio ——— lir. ---. 6. ---

Sicurtà

PEr Rogito di Sicurtà minore di lire mille ——— lir. 4. 10. ---

Per lir. 1000. ——— lir. 7. ---. ---

Fino a lir. 10m. ——— lir. 10. 10. ---

Fino a lir. 20m. ——— lir. 14. ---. ---

Da tale somma in su, qualunque siasi, od anche indeterminata, ed indefinita non si eccederanno ——— lir. 28. ---. ---

Perquisizioni.

PEr le Perquisizioni da farsi ad istanza di Parte, la mercede sarà in regola di Dieta ; cosicchè

Quando non vi fosse il consumo di tempo maggiore di mezza giornata ——— lir. 4. 10. ---

Per lo Scrittore ——— lir. 2. 5. ---

Ove richiedasi maggiore consumo di tempo, per esservi descrizioni, o altre operazioni da farsi ; come pure in altri affari, ove richiedansi Diete, tanto in Città, e Corpi Santi, o siano Chiosi quanto fuori, si esigerà la mercede tanto per l'Attuario, che per lo Scrittore, secondo viene taſſata nelle mercedi di Diete.

TABELLA
DE' DELITTI
Il titolo de' quali si è Capitale.

A

Aborto scientemente fatto seguire, o procurato; se il feto sarà animato;
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
Abuso d'Armi proibite, abbenchè in rissa.
cconciar Armi proibite senza licenza.
ccordarsi con Officiali de' Sfrosi per commettere Sfrosi de' Grani, o altro.
derire in qualunque modo a' nemici, e ribelli di Sua Maestà;
Come pure chi dasse ajuto, e consiglio.
ffiggere, o far affiggere Membri de' cadaveri in luogo patente.
ffizioni di libelli famosi, ed insegne dispregievoli, o qualunque altro atto illecito, col quale si macchj, o tenti di macchiare l'altrui onore;
Come pure chi dasse consiglio, o ajuto.
uto, o assistenza, o participazione di rubería commessa alla Strada;
Come pure commessa alle Case.
uto, o assistenza, o participazione d'Omicidio pensato;
Come pure chi dasse consiglio.
uto in qualsivoglia modo dato avanti il Delitto a persona, che fosse per commettere Delitto Capitale.
uto cooperativo ad Omicidio, quando è incerto l'Omicida.
uto, o ricetto dato a' Capitalmente Banditi, o Assassini.
uto dato a' Sfrosatori, o Soldati fuggiti.
nmazzarsi, tentare da se stesso.
ndar travestito d'altro abito, che del proprio fra Zingari, Banditi &c.
rmi proibite portare, o ritenere in Casa.
scendere con scale le Case altrui per rubare;
Come pure chi dà Ajuto.
Saltare con Armi appostatamente.
ti Tiranici;
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
itore di Omicidio.

B

cciare per forza Figlia nubile in luogo pubblico.
nditi, ricettarli, o dargli ajuto.
ndito da altro Stato, quale dimori in questo più di tre giorni.

Barat-

Baratteria, o estorsione per sordidezza da' Giudici, o Offiziali commessa.
Barcaruoli, che traghettino Banditi, Assassini, o Soldati fuggiti.
Baricelli, e Fanti, che dissimulano i Trasgressori delle Gride.
Baricelli, e Fanti, che dopo presi gl' Imputati di Delitto Capitale, o Corpor
li rilasciano di propria autorità.
Battesimo ricevere più di una volta.
Bestialità.
Bestemmiare più di tre volte Iddio, la B. V. M., o Santi.

C

Calunniare falsamente di Delitto Capitale;
Come pure chi cooperasse.
Capitano, quale arroli Soldati Banditi senza licenza.
Carcerati per causa Capitale, o Corporale, che fugano, o tentino di fugg
con rottura, o di far fuggire altri per dette cause detenuti;
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
Carcere privato;
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
Commettere estrazioni in materia de' Grani.
Comporre Invenzioni de' Grani con Sfrosatori, senza previo Ordine Magistra
Comprar Bestie, o Robe rubate.
Concitar sedizione contro Decreti, o Ordine del Principe, e Senato.
Concussione, se eccede Scudi cinquanta;
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
Congiura, o participazione nella morte di alcuno, ancorchè non segua mor
nè ferita.
Conventicole, o Confederazioni illecite, ed a mal fine fatte;
Come pure chi dasse consiglio, ajuto, o participazione.
Copula carnale con Monaca, o Giudea.

D

Delazione, o ritenzione d'Armi da fuoco d'ogni sorta a' Contadini.
Denunciare per Impostura alcuno in Causa Capitale;
Come pure chi cooperasse, o dasse consiglio.
Deserzione dalla Milizia.
Disperdere, o far disperdere alcuno, o anche qualche Cadavero;
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
Donna maritata, che commette adulterio.
Duello, o disfida a singolare combattimento, accettare, mandare, o portar
Come pure chi consiglia, o interviene.

Ebreo,

E

Ebreo, che abbi Copula carnale con Cristiana.
Eccitare tumulto nelle Città in occasione di rissa, con parole, o con atti.
Entrare più di due volte ne' Monasteri di Monache, senza licenza.
Ereptione, cioè levare, o anche solamente attentare di levare Detenuto per Delitto Capitale dalle mani della Giustizia;
Come pure chi partecipa, o coopera.
Esercire atti di mero Imperio, o di Dignità, come di Conte Palatino, e simili, o di Giustizia chi non è tale.
Esporre i parti, se succede la morte;
Come pure chi facesse esporre, o cooperasse.
Esecutori, o Fanti, ed altri, che servono alla Giustizia Offendere.
Estrarre, o tirar fuori per forza alcuno dal Sacrato a mal fine;
Come pure chi partecipa, o coopera.

F

Fabbricare pesi più grievi, o più leggieri.
Fabbricare Armi proibite.
Falsificare
Lettere, o Sugello del Principe, o Senato.
Processi in Cause Capitali, o Corporali.
Instrumenti, Atti, o altre Scritture, se la entità eccede la somma di Scudi cinquecento, ed anco minore, quando venga commessa più di una volta;
Come pure chi participasse, se ne servisse, o produceſſe
Fatti di fatto con gente armata in Campagna in materia di Acque.
Fare, o far fare Stregherie, Malefizj, e simili.
Fare, o far fare Soldati per Principi stranieri.
Ferire, o far ferire in Chiesa con sangue.
Ferire proditoriamente, o deliberatamente in qualunque luogo, ancorchè non segua la morte;
Come pure chi facesse ferire, o cooperasse.
Forastieri Banditi da' altri Stati, che dimorano in questo più di tre giorni, o che vi abitino.
Forastieri, che comprano Grani in questo Stato.
Fuga dalla Gallera;
Come pure chi dasse ajuto.
Fuga de' Carcerati per Delitto Capitale, o Corporale.
Furto commesso più di due volte.
Furto notabile, come di cinquecento Scudi, o più.
Furto violento con Armi, o rottura, ed anche solamente attentato;
Come pure ne' casi de' suddetti Furti, chi ajuta, o partecipa.

G

Giudice, che usi carnalmente con Donna sua Carcerata.
Giudice, che di propria autorità assolva Inquisiti, o Rei di Delitti Capitali,
Corporali.
Giudice, che dolosamente commetta Estorsione, Baratteria, o Ingiustizia pr
sordidezza;
Come pure chi participasse, o cooperasse.
Giurisdizione Regia violare, o turbare;
Come pure chi participasse, o cooperasse.
Grani tenere ne' Luoghi Sacri, o Ecclesiastici.
Grani vendere, o far vendere a' Sfrosatori, o Forastieri.
Guardiani, che dolosamente lasciano fuggire Carcerati per cause Capitali, o Co
porali.

I

Imbrattamento di Porte, Case, e simili per macchiare l'altrui riputazione.
Impedire, o procurare, che altri impediscano l'Esecuzione della Giustizia
pena di Morte, o Corporale;
Come pure chi ajutasse, o consigliasse.
Impostura fatta alla Giustizia in causa Capitale, o Corporale;
Come pure chi ajutasse, o cooperasse.
Impresarj, Munizionieri, o simili, che accrescano il numero de' compresi n
Ruolo de' loro Armati.
Impresarj, o come sopra, che provvedano maggior quantità de' Grani di quel
le sia necessaria, li sfrosano, o fanno sfrosare;
Come pure i loro Operaj, o altri da essi dipendenti, che non li notifican
Incendiarj di Case, o altri Edifizj, o de' Grani.
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
Incesto in primo grado.
Insulto proditorio con Armi per ammazzare.
Insulto di animo deliberato, ancorchè in questi due casi non seguisse ferit
Come pure, chi dasse ajuto, o consiglio.
Introdurre, o far introdurre in Stato Armi proibite.
Introdurre, o far introdurre Monete false, o proibite in Stato;
Come pure chi dasse ajuto, o participasse.
Introdurre, o far introdurre Sali forastieri;
Come pure chi dasse ajuto, o participasse.
E chi vendesse, o tenesse in Casa tali Sali.
Invasione di Stato.
Come pure chi dasse ajuto, o consiglio.
Invenzioni di Grani comporre con Sfrosatori.

La

L

Lacerare, o occultare, o fare che da altri si lacerino, ed occultino Processi Originali Criminali di Delitti Capitali, o Corporali, Instrumenti, Atti, o Scritture, la entità de' quali ecceda il valore di cinquecento Scudi, ed anche in minor somma, seguendo più di una volta;
Come pure chi participasse, o cooperasse.
Ladrería de' Ragazzi;
Come pure chi cooperasse, o consigliasse.
Lesa Maestà Divina, o Umana;
Come pure chi consentisse, cooperasse, o non notificasse.

M

Magía esercitare.
Malefizj, e Stregherie fare, o far fare.
Malossari, o mediatori, che faccino vender Grani a' Forastieri.
Maltrattare in fatti, o con parole Munizionieri, ed altri inservienti all' Esercito.
Mandato di ammazzare;
Come pure chi lo accettasse, ancorchè non segua l'effetto, nè sia attentato,
E chi dasse ajuto, consiglio, o participasse.
Mandato di ferire, o lacerare la faccia ad alcuno;
Come pure chi riceve, accetta, eseguisce tale mandato,
E chi consigliasse, o dasse ajuto.
Mascherati, che portino Armi.
Mattinate de' Sassi, o altrimenti per vituperare, e levare l'altrui onore;
Come pure chi consigliasse, o dasse ajuto.
Mercanti, che si ritirano, quando fra tre Mesi non si accordano con loro Creditori.
Mercanti, Artefici, ed altri, che sentono bestemmiare i suoi Lavoranti, o Garzoni più di due volte, e non li scacciano, e non denonciano.
Metter mano all' Armi presente il Principe, o dove risiede, abbenchè non sia presente, se sarà con sangue.
Metter mano all' Armi contro Baricelli, Fanti, o altri Ministri di Giustizia, o loro Famiglia di notte nelle Città, Terre murate, o Insigni.
Minacciare, o far minacciare a' Notaj, perchè non facciano i Processi, o a' Giudici, ed altri Officiali, ed ancor agli Offesi, perchè desistano dal proseguire le Cause, o a' Barbieri, perchè non facciano le notificazioni giuste;
Come pure chi consigliasse, o dasse ajuto.
Monete falsе, e proibite.
Introdurre in Stato.
Fondere, o far fondere danari.
Stampare, o far stampare danari.
Tosar danari.
Fabbricar stampi de' danari.

Tenere in Casa Instrumenti atti a tali materie.
Far lavorare Zecca forastiera.
Spendere, o far spendere Monete false;
Come pure quelli, che consigliassero, participassero, o dassero ajuto, o non
notificassero Coloro, che per se, o per altri fabbricano, e tosano danar
Muraglie, e Fosse delle Città, e Terre munite passare, rompere, o escavare p
entrare, o uscire.

N

Notaj Criminali, che lasciano vedere i Processi, e diano fuori gl' indizj de' de
Processi non ancora pubblicati.
Notaj, che commettano falsità in cause Capitali, o Corporali.
Notaj, che disperdano, o occultino Libri, e Processi Criminali;
Come pure chi cooperasse a quanto sopra.

O

Officiale di Giustizia, che commetta concussione, o Estorsione;
Come pure rispetto a' Baricelli, o Capi de' Fanti.
Officiale sopra Sfrosi, che acconsenta a Sfroso de' Grani, componga invenzion
conceda licenza diversamente da quello sia ordinato da Sua Eccellenza,
Magistrato, o senz' altra facoltà;
E ciò s'intende anche rispetto di qualunque altro Giudice Delegato, e lo
famiglia.
Omicidio, anche in rissa commesso.
Omicidio, ancor quando sia incerto l'Omicida.
Omicidio, anche accidentale, ed involontario.
Opposizione, e metter mano ad Armi per impedire alla Giustizia l'arresto
Delitti Capitali.

P

Parto supporre falsamente;
Come pure chi cooperasse.
Parto soffocare, o uccidere.
Passar, o far passare alcuno alla mostra per Pasavolante.
Peculato, cioè appropriarsi, e convertire in proprio uso danari, o effetti del
Camera, o del Pubblico.
Pesi falsi fabbricare.
Percuotere, o deturpare le Sagre Imagini, o del Principe.
Piaggio, cioè rubare Ragazzi, e chi coopera.
Pigliar Cavalli a nollo, e venderli, o rubarli.

rtinaj, che traghettano Banditi, Assassini, o Soldati fuggiti.
ocurare, o cooperare si facciano Soldati in questo Stato per Principi stranieri;
Come pure chi avesse scienza, e non li notificasse.
oibire, o far proibire, che uno facci Testamento di propria libera volontà.
opinazione di veleno, ancorchè non segua morte;
Come pure chi avesse scienza, o cooperasse.

Q

ierelare falsamente di Delitto Capitale;
Come pure chi cooperasse.

R

itto di Fanciulla, o Donna onesta, ancorchè non segua copula, e che non vi sii violenza, ma con lusinghe;
Come pure chi cooperasse, o dasse ajuto.
bellione, eziandio solamente attentata, o trattata;
Come pure chi acconsentisse, cooperasse, o non notificasse.
cettazione di persona, quale sia per commettere Delitto Capitale.
cettazione di Omicida dopo commesso il Delitto di scienza del Ricettatore.
cettazione di Bandito capitalmente, Assassino, o Soldati fuggiti.
cevere da Officiali deputati sopra Sfrosi, licenze, sapendo, che non abbino autorità di concederle.
tirarsi de' Negozianti, e Mercanti, se entro tre Mesi non si accordano con loro Creditori.
ubería alla Strada, sopra Fiumi, o Laghi, se eccede mezzo Scudo, o alle Case, se eccede cinque Scudi;
E lo stesso, se si commettesse più di una volta come sopra, benchè di minor quantità rispettivamente;
Come pure chi participasse, o dasse assistenza.
ompere gli Argini de' Fiumi per far inondare i Beni altrui.
ubare alle Case, o Chiese con rottura.

S

icrilegio, cioè rubare cose sacre in luogo sacro.
ili forastieri introdurre nello Stato, venderli, o tenerli;
Come pure chi dasse ajuto, o participasse.
:acco di rilevante somma.
:alare altrui Case per rubare.
:dizione, cioè movere, o concitare il Popolo contro Decreti, e Provisioni del Principe, o del Senato.

Sep-

Seppellire per occultare il cadavero di qualche Ucciſo;
Come pure chi cooperaſſe, o daſſe conſiglio.
Sepolcri violare;
Come pure chi cooperaſſe.
Servire per Officiale, o Soldato a Principe ſtraniero, ſenza averne impetra
permeſſo dal proprio Principe;
Come pure chi daſſe ajuto, o cooperaſſe, o non li denonciaſſe.
Sforzamento commeſſo, o attentato, quando però chiaramente non riſulti a
dentalmente attentato;
Come pure chi cooperaſſe, o aſſiſteſſe.
Sfroſare Grani, anche in paglia;
Come pure chi daſſe ajuto, o participaſſe.
Sodomía, anche ſolamente attentata.
Soldati fuggitivi;
Come pure chi li daſſe ricetto, o conſiglio.
Soldato, che ferisca, o ponga mano ad Armi contro del proprio Capitano.
Sparare Armi da fuoco con animo di ammazzare, o offendere.
Sparare come ſopra, anche in riſſa per offendere.
Sparlare della Maeſtà del Principe, di Sua Eccellenza, o Senato.
Spogliare un Cadavero entro del Sepolcro;
Come pure chi ajutaſſe, o conſigliaſſe.
Sterilità procurata ſcientemente con bevanda;
Come pure chi cooperaſſe.
Stupro anco ſolamente attentato con Fanciulla di minor età di anni dieci, e me
Subornare, o far ſubornare Teſtimonj in cauſa Capitale;
Come pure chi conſigliaſſe.

T

Tagliare, far tagliare la faccia, o sfreggiare alcuno;
Come pure chi daſſe ajuto, o foſſe partecipe.
Teſtificare il falſo in cauſa Capitale, o Corporale;
Come pure chi conſigliaſse, participaſse, o produceſse.
Tiranneggiare gl' Inferiori;
Come pure chi cooperaſse, o aſſiſteſse.
Traſportare, o far traſportare Cadaveri da queſto in altri Stati Eſteri.
Come pure chi ajutaſſe, o foſſe partecipe.
Traveſtito andare con Zingari, o altri Banditi.
Turbare la Regia Giuriſdizione.
Come pure chi daſſe ajuto, o conſiglio.
Tutore, che ſtupri Figlia, quale ſii in ſua tutela.

V

Velenare qualunque ſiaſi perſona;
Come pure chi cooperaſſe, o foſſe partecipe. Ven-

ıdere Grani a' Sfrosatori, o altri da sfrosare, come pure a' Forastieri.
ıdere Veleni, quando con quelli segua la morte di alcuno.
ılare i Salvocondotti.
ılare i Sepolcri.
ione a mal fine, se sono dieci persone armate, o più.
re fraudolentemente Pesi falsi.
venereo con Monaca professa, o con Giudea.

'ABELLA DE' DELITTI,

Il titolo de' quali si è Corporale.

A

Bduzione di Donna, o Fanciulla, che acconsente per causa di libidine, e con promessa di danaro, o di matrimonio.
Aborto involontario, o inavvertentemente fatto seguire.
orto attentato, procurato, o fatto seguire per salute della Donna gravida;
Come pure chi cooperasse.
orto fatto seguire, o procurato, se la Creatura non è animata;
Come pure chi consigliasse, o cooperasse.
cordare, o esser mediatore, acciò fossero poste Donne ne' luoghi pubblici di Meretrici;
Come pure chi consigliasse, o cooperasse.
ittare Beni vicini a' confini tre miglia a' Forastieri.
ittare Beni a' Nobili, che hanno Beni proprj.
ıto, o assistenza ad Omicidio commesso in rissa.
ıto dato dopo l'Omicidio; eccettuato che l'Omicida avesse ammazzato apostatamente, proditoriamente, o in qualunque modo il Padrone, o altra persona, colla quale abitasse, poichè in tali casi sarebbe Capitale.
enare Beni immobili, o annui Redditi a' non Sudditi.
oggiare Bravi, Barattieri, o Vagabondi.
erare i prezzi, cioè Impresari Regi, o Pubblici, che alterano, o fanno alterare i prezzi limitati;
Come pure chi cooperasse, o fosse partecipe.
ımassare, e comprar Armi, o altri arnesi da Guerra per rivenderli.
ımassare Grani in maggiore quantità di somme quindeci
ımassare, far ammassare, riporre, far riporre Gallette, o Sete ne' Luoghi Sacri.
ımazzare con Archibusi, o Lacci, e tender insidie a' Colombi di Colombera.
dare mascherato ne' giorni di Festa, ed in tempo de' Divini Offizj.
dare mascherato con Abiti da Religioso, o Disciplino, e simili in qualunque tempo.
ıdare in quadriglia nella Città, e fuori più di quattro, armati, abbenchè con Armi permesse, precedendo occasione di inimicizia.

An-

Anziani, che non denonziano i Delitti seguiti nei loro Territorj, ove si trat
Delitti Capitali, o Corporali, oppure non li denonziano giustamente, in
tieramente, e fedelmente.

Arbori, o Viti fruttifere tagliare per vendetta;
Come pure chi consigliasse, o cooperasse.

Artefici, o Operaj, che trasportano fuori dallo Stato la loro Arte, o la esec
scano, e fanno esercire.

Ascendere di notte con scale le altrui Case per fornicare, o tentare la pudicizia
di alcuna Donna.

Assaltare appostatamente, o percuotere in Chiesa nel tempo de' Divini Offiz
senza però effusione di sangue.

Atti ingiuriosi fare a' Baricelli, Fanti, o Campari giurati, così per causa del lo
Offizio, come altrimenti.

Attuarie Criminali esercire, senza l'approvazione del Senato, e Magistrato.

Attuarie Criminali, o de' danni dati, non puonno prendersi, o farsi prendere i
affitto da Persone potenti delle Città, o Terre dello Stato.

Autore di rissa, nella quale siano seguite esplosioni d'armi.

Avvocati, Causidici, Notaj, o Sollecitatori, che faccino patti di quota.

B

Ballare, o stare presente al Ballo in giorno di Festa.

Banditi, o Assassini, cioè chi conversasse, o trattasse con essi, anche ne' Luo
immuni.

Barbe rimesse portare a mal fine.

Barbieri, che non notificano i Feriti, che curano, ancorchè siano stati deno
ziati da altri;
Ed il simile, se scuoprendosi il colpo pericoloso, non daranno di ciò nuov
notificazione;
Come pure, se non daranno la sicurtà al principio di ogni anno comandata l
denonziare.

Baricelli, e Fanti, che vadano alle Case a chiedere mancie.

Baricelli, o Capi de' Fanti, che non faccino perquisizione de' Barattieri, Bra
o Malviventi, o non li prendano;
Come pure, se avvisano, o fanno avvisare quelli, che hanno sotto cattura.

Baricelli, o Fanti, che dopo presi i Delinquenti per cause non Capitali, o Co
porali, o per debiti, gli rilascino di propria autorità.

Barattieri, Furfanti, o Vagabondi alloggiare, o ricettare.

Bastonare, bachettare appostatamente per se, o altra persona;
Come pure chi consigliasse, o fosse partecipe.

Bestemmiare il Smo Nome di Dio, o della B. V. M., o de' Santi per due volt

Bottegari, Mercanti, ed Osti, che non tengono affissa la Grida delle Monete

C

Cacciare, ed andare, o mandare a Caccia ne' Luoghi riſervati, ne' Miglj, e ſeminati, eziandio proprj;
Come pure gli Offiziali ſovrintendenti alle Caccie, che concedano licenze d'andare a Caccia, tener Arcobuſi, ed altro ad uſo di Caccia.
Cacciare, cioè andare a Caccia maſcherato, o traveſtito.
Calunniare, o produrre Teſtimonj falſi in cauſa, nè Capitale, nè Corporale.
Come pure chi participaſſe, cooperaſſe, o conſigliaſſe.
Cambiar danari buoni con calanti, e proibiti.
Campana a maltello ſuonare, o far ſuonare contro Officiali, o Famiglia loro, ancorchè non ſegua alcun male.
Carcerato per debito civile, che faccia fuga con rottura;
Come pure chi daſſe ajuto.
Carreggiare, o far carreggiare ne' giorni di Feſta.
Cavare, o deturpare un occhio.
Chiavi contraffatte fabbricare, o tenere.
Ciarlatani, e ſimili, che cauſano unione di Popolo avanti le Chieſe, o montano in Banco, o fanno circolo ne' giorni di Feſta nel tempo de' Divini Offizj, o dicano coſe contro de' buoni coſtumi.
Congari dimorare in queſto Stato.
Collusioni tra l'Attore, ed il Reo in pregiudizio del Terzo;
Come pure chi cooperaſſe, o conſigliaſſe.
Comprare, o vendere Cavalli per eſtraerli dallo Stato.
Comprare rittaglj, o rimondature di Monete.
Comprare Robe rubate a vile prezzo.
Concuſſione da cinquanta Scudi in giù.
Conſoli di Giuſtizia, che s'ingeriſcano in Cauſe già introdotte avanti di altro Conſole;
Come pure riſpetto delle Parti, e loro Cauſidici.
Conſoli, o Anziani, che non denonziano i Delitti ſeguiti ne' loro Territorj di Delitto Capitale, o Corporale, o non denonziano giuſtamente, intieramente, o fedelmente;
Come pure chiunque altro, a cui ſpetti.
Conſoli, o come ſopra, che non denunziano i Delitti al maggior Magiſtrato, e quelli, che portano Armi proibite.
Conſoli, o come ſopra, che tollerano i Banditi capitalmente, Aſſaſſini, e Soldati fuggiti, o non procurano prenderli a ſuono di Campana, o in altro modo, o non tengono le guardie ſopra Campanili, ſe ſono vicini a' Confini per quattro miglia, ovvero ricercati da' Giudici non danno ajuto per prendere i Delatori di Armi proibite.
Conſiglio congregare fuori del ſolito Luogo ſenza aſſiſtenza del Giudice.
Contratti uſuraj, Stocchi, o ſimili;
Come pure li mediatori, o partecipi, e quelli che danno conſiglio.
Contravvenire a Bandi Capitali.
Converſare, o trattare anco ne' Luoghi immuni con Banditi, o Aſſaſſini.
Corrompere, o attentar di corrompere Giudici;

Come pure chi consigliasse, o procurasse.
Cride provisionali porvi Beni, quali siano in lite.
Crivellatori, che comprano Grani da rivendere per se, o per altri.

D

Dar comodità a Donna di mala vita.
Danari ricevere, o tenere, quali siano tosati, calanti, o proibiti.
Dazj Regj fraudare dolosamente per Mercanzie.
Debilitazione di membri.
Delazioni d'Armi cariche entro le Città, o Terre insigni, abbenchè i Delat
siano muniti di licenza.
Deputati, che scrivono, o fanno scrivere partite de' Grani non introdotti, co
se fossero veramente introdotti.
Deturpazione della faccia, abbenchè in rissa.
Deturpazione delle Sacre Immagini la prima volta.
Disprezzare i proprj Feudatarj, Sindaci, o Consoli, tanto in detti, como in fa
per causa del suo carico.
Divertire le Acque altrui.
Dottore asserirsi in scritto chi non sii tale.

E

Esattori, o Commissarj, che scodono, o fanno scodere più di un Capo soldo;
Come pure li Fanti, che pigliano più della Tassa.
Parimenti se non lasciano copia dell' Ordine, o licenza, e quando fanno e
cuzioni senza l'intervento del Console, Anziano, o due vicini.
Entrare in Chiesa con Armi.
Entrare in Monasterj di Monache la seconda volta senza licenza.
Esporre, o far esporre Parti, se però non segue la morte.
Ereptione di Catturato per Delitto non Capitale, nè Corporale;
E quando fosse catturato per debito.
Estraere, o far estraere armature, o Cavalli da questo Stato;
Come pure chi cooperasse.
Estraere, o far estraere dallo Stato, Vino di qualunque sorta.
Estraere, o far estraere Stracci da questo Ducato.

F

Fabbricare, o tenere Chiavi contraffatte.
Fabbricare Fortezze, o reedificare in questo Stato.
Falsità commessa una sol volta in causa non Capitale, o Corporale.
Falsificare, o far falsificare Instrumenti, Atti, o Scritture contentive di estin
bilità minore di Scudi 500.

ome pure chi produce, se ne serve, partecipa, o consiglia in dette falsità.
anti, che operino fuori della Giurisdizione assegnatali.
are ingiuria con parole, o in fatti a' Avvocati, Procuratori Collegiati delle Città, o a qualunque Giudice per causa del loro Officio, ed anche dopo lasciato esso Officio.
atti di fatto;
Come pure chi ajutasse, o consigliasse.
erire, o percuotere il Padre, e la Madre.
erire, o percuotere in Chiesa, anco solamente colle mani, o piedi con effusione di sangue.
erire, o percuotere con sangue Religiosi, non precedendo però provocazione.
erire entro la Regia Corte.
ingersi Creditore anteriore per escludere i veri Debitori in Giudizio;
Come pure chi consigliasse, o cooperasse.
ingersi Officiale non essendo tale per conseguire tributi, o ad altro mal fine.
isici, Chirurgi, e Barbieri, che non notificano i Feriti, che curano, ancorchè siano stati denonziati da altri,
E similmente quando, rendendosi il male pericoloso, non diano di ciò nuova notificazione,
E lo stesso quando non diano sicurtà a principio di ogni anno comandata di denonziare.
oraftieri abitare in questo Stato vicini quattro miglia a' confini.
oraftieri, che portano Armi per le Città, Borghi, e Terre, abbenchè non proibite.
oraftieri vagabondi.
raudare dolosamente i Dazj Regi per Mercanzie.
uggire dalle Carceri, o far fuggire per cause non Capitali, nè Corporali, anche con rottura;
Come pure se fossero carcerati per debito;
E chi consiglia, o coopera.
urto senza violenza, o rottura, quando sii di cosa tenue.
urto commesso anche fuori dello Stato, quando sii di cosa considerabile.
urto commesso in Chiesa, abbenchè leggiere.

G

ariboldelli fabbricare, o tenere.
udici, che assolvono li Rei, o Inquisiti di Delitti, ancorchè non Capitali, ma però rifferibili, senza farne prima relazione.
udici, che condannino prigioni per Delitti come sopra senza farne relazione.
udici, che non trasmettono nota delle Condanne a' Refferendarj, o al Magistrato.
udici, o Officiali, quali partono dal loro Officio prima di essere sindacati.
iuocare a' giuochi proibiti.
iuocare con Carte, quali non siano dell' Impresaro;
Come pure chi permettesse tali Giuochi.
iuocatori d'avvantaggio, e chi gli assiste.

Grani condurre, o far condurre da Luogo a Luogo vicino a' confini de' Dom
ſtranieri, o a' Luoghi ſoſpetti.
Grani naſcondere nelle Foſſe, o Pozzi.
Guardiani, che per negligenza laſciano fuggire Prigioni, o danno ricetto, o co
ſentono, che Donne di mala vita tengono commercio illecito entro le Ca
ceri.

I

Impedire, o far impedire l'eſecuzione della Giuſtizia in cauſa non Capitale,
Corporale;
Come pure chi conſigliaſſe, o cooperaſſe.
Impoſtori, o Barattieri con vendere coſa vile per un' altra di valore.
Impoſtura fatta, o fatta fare alla Giuſtizia in cauſa non Capitale, nè Corporal
Come pure chi participaſſe, o cooperaſſe.
Impreſarj, Munizionieri, o Commeſſarj, e ſimili, quali provvedano maggi
quantità de' Grani di quella le neceſſiti per rivenderli;
Come pure ſe ſe ne ſervono in altro uſo.
Impreſarj Regi, o Pubblici, che alterano, o fanno alterare i prezzi limitati;
Come pure chi cooperaſſe, o participaſſe.
Incendio dato in luogo, o Beni eziandio proprj, che vada vagando ne' Beni altri
Come pure incendiando Capanne di vimini, o paglia.
Inceſto quando non ſii in primo grado.
Ingiuriare Giudici.
Inſolenze commeſſe in Luoghi Sacri.
Inſultare in Chieſa fuori de' Divini Ufficj, o in Luogo Sacro, ſenza però eſi
ſione di ſangue.
Inſultare, o far inſultare Giudici, Luogo-Tenenti, Dottori, Procuratori Col
giati di qualunque Città, con armi, o baſtoni, ancorchè non ſegua offeſa
Inſultare di notte, o far inſultare con armi, o altri ſtromenti, precedendo in
micizia.
Inſultare, o far inſultare alcuno alla Caſa con armi, o come ſopra;
Come pure chi ne' ſuddetti Inſulti participaſſe, aſſiſteſſe, o cooperaſſe.
Inſulto con ferita data ſenza dir parola, quando ſi tratti di leggiere ferita;
Come pure coloro, che vanno, o ſono condotti in compagnia di chi vada
inſultare, o ſotto colore di eſſere ſovraggiunti a caſo, ajutano ad inſultar
ed opprimere l'altra Parte.
Irriverentemente diportarſi in Chieſa nel tempo de' Divini Ufficj, o ſia eſpo
il Santiſſimo, o ſtare con ſpalle volte agl' Altari.
Intervenire a' Matrimonj Clandeſtini, o intrometterſi, perchè ſi faccino.

L

Lacerare Inſtromenti, Scritture, Atti, foglj di Libri pubblici, Proceſſi Cri
nali, ne' quali non ſi tratti di Delitto Capitale, o Corporale, nè ſi tra
di

di valore di cinquecento Scudi, e ciò per la sola prima volta.
aici, che tengano a fitto Case situate in Luogo Sacro, ricettandovi Vagabondi, e Furfanti.
aici, che tengano usci, o finestre aderenti a' Luoghi Sacri;
E chi consigliasse, o cooperasse.
ettere altrui aprire a mal fine, o ritenere, o farle vedere all' Avversario.
icenza ottenuta da Sua Eccellenza, o Magistrato per condurre Grani alle Città, o ad altri luoghi in questo Stato, e venderli, o lasciarli per strada, o condurli altrove.

M

alviventi, o Vagabondi alloggiare.
anustuprio.
aritarsi con due Moglj.
ascherarsi, recitar commedie, o ballare ne' giorni di Festa in tempo de' Divini Officj;
Come pure chi si ritrovasse presente, o cooperasse.
ascherarsi con Abiti da Religiosi, o de' Disciplini, e simili in qualunque tempo.
ascherati, che portino instrumenti offensivi, o bastoni;
Come pure se faranno portare tali cose offensive da altri, e se useranno atti indecenti, o offenderanno con fatti, o con parole ingiuriose alcuna persona.
ercanti, o Artefici, che non tengano il peso giusto de' danari.
ercanti, o altri, quali si accordino con Officiali, o Capi di essi per non essere invenzionati a causa di monete.
ercanti d'Oro, ed Argento, che comprino, e vendino l'Oro, o Argento a più prezzo di quello sia limitato al Maestro di Zecca.
eretrici, e Ruffiani.
etter mano il primo alla Spada, o altre armi, abbenchè non proibite nelle Città, Terre, e Luoghi insigni.
Nelle Case, ove si fanno Balli.
Nelle Osterie, ed altri Luoghi pubblici.
Slanciar Palle di ferro, Piombo, Pietra, ed altri simili instrumenti offensivi;
Come pure tutti quelli si trovassero in compagnia de' Delinquenti, e dano di mano alla Spada, seguendo ferita con effusione di sangue.
inacciare, o far minacciare ad Officiali, avanti de' quali siavi causa Civile, o Criminale.
inacciare, o far minacciare d'offendere, o mal trattare Procuratori, o Sollecitatori per causa del loro Officio.
inacciare, o far minacciare a' Campari delle Caccie, Naviglj, o altri Campari pubblici.
olinari, Misuratori, Crivellatori, o Maloffari, che comprino Grani per se, o per altri da rivendere.
onopolio, così di Grani, come di altre Robe venali.
utarsi il proprio nome dolosamente per fraudare alcuno.
utilazione di membro in rissa.

N

Naſcondere, o far naſcondere Grani in qualunque luogo.
Naſcondere Inſtrumenti, Atti, Scritture, o Proceſſi Criminali, ove non ſi tra
di cauſe Capitali, o Corporali, nè ſi tratti di danno per il valore di Scudi 50
e ciò per la ſola prima volta.
Negare doloſamente li proprj Scritti per fraudare altri.
Nobili, che ânno Beni proprj, e ne prendano in affitto da altri.
Notaj, quali faccino patto di quota.
Notaj, quali roghino Inſtrumenti di contratti uſuraj.
Notaj, quali roghino Inſtrumenti de' contratti come abbaſſo; cioè
Di Beni, o ragioni Dotali, ſenza le ſolennità comandate dalle Nuove Conſt
tuzioni, Statuti, ed Ordini.
Di patti di pagare, o ricevere danari a diverſo prezzo, o valore di quello d
ſpongono le Gride.
Di accordi per metter Donne preſſo alcuno, o a' Luoghi pubblici per far ma
della loro vita.
Di conceſſioni d'Immunità, o Eſenzione da' Carichi.
Di patti contrarj alla Poteſtà del Principe.
Di vendite de' Stabili, o annui Redditi a' non Sudditi.
Di Matrimonj Clandeſtini.
Notaj, o altri, che fanno falſità, o fanno falſificare Proceſſi, Inſtrumenti, Att
o Scritture in cauſe, ove non ſi tratti di Delitti Capitali, o Corporali, n
di valore di Scudi 500.
Lo ſteſſo ancorchè ſi trattaſſe di minor ſomma, quando foſſe commeſſa falſi
più di una volta;
Come pure ſe ſtracciano, o occultano come ſopra.
Parimenti chiunque conſigliaſſe, produceſſe quanto ſopra, o cooperaſſe.
Notaj Criminali, quali non regiſtrino le Denonzie, Querele, eſami de' Teſt
monj, Inquiſizioni, o condannazioni ne' libri bollati.
Notaj de' Feudi, quali roghino Inſtrumenti, Atti, e Proceſſi in Cauſa ſpettan
al maggior Magiſtrato.
Notarie Criminali eſercire, ſenza l'approvazione del Senato, e Magiſtrato.

O

Occultare, o lacerare Inſtrumenti, e come ſopra.
Occultare Robe rubate.
Officiali di Giudicature, ed altri Officj, quali partano dalla loro reſidenza ſenz
licenza;
Come pure ſe partiranno prima di eſsere ſindacati.
Officiali Feudali, quali turbino la Giuriſdizione di maggior Magiſtrato.
Officiali condannati a cauſa di violenze uſate, eſtorſioni, o altri Delitti com
meſſi ne' loro Officj, quali impetrino, o eſerciſcano altri Officj.

Offi-

ficiali, quali compongono Invenzioni di Monete.
Accettano Onoranze.
Convenzionano per non perquirere Monete.
Compongano qualsivoglia altra sorta d'Invenzioni, non contenute però nella Tabella de' Delitti Capitali.
ficiali, quali partecipino per se, o per sottomessa persona negl' Incanti de' Dazj, o altro, che si faccino di loro ordine, o vi assistano per la Regia Camera.
ficiali deputati sopra Sfrosi, o altro, quali prendendo Contrabandieri in fragranti, non li consegnino a' Giudici più vicini;
Come pure quando non diano avviso di tale detenzione, e contrabando a' Giudici destinati dal Magistrato, oppure al Magistrato stesso.
ficiali, Commessarj, o Esattori, quali negligentino la riscossione de' Carichi.
ponersi con Armi agli Officiali sopra Sfrosi, quando non segua offesa;
Come pure a' Commessarj, ed Officiali destinati sopra Sali,
Ed a' Campari delle Caccie, Naviglj, ed altri;
Così chiunque cooperasse, consigliasse, o participasse.
ponersi, e far resistenza con Armi alla famiglia per non lasciarsi prendere;
Come pure chi assistesse, o ajutasse.
efici, Battifoglj, e Mercanti d'Oro, ed Argento, quali comprino, o vendino Oro, ed Argento a maggior prezzo del limitato in Zecca.
i, che alloggino Vagabondi, e Birbanti.
i, quali non notifichino li Forastieri, e qualunque altra Persona che alloggino, e le Armi, e Cavalli, che abbiano seco.
i, quali circa le suddette qualità faccino notificazioni false.
i, Tavernieri, ed altri, quali diano in propria Casa ricetto a Donne di mala vita, o acconsentano, che tengano Commercio illecito.
i, quali non tengano affissa la Grida delle Monete.

P

teggiare sopra il pagare, o ricever danaro a diverso prezzo di quello viene dalle Gride comandato.
teggiare sopra il pagare, o ricever danari dalla Regia Camera, Ducato, Provincia, Città, o Terre per causa di Redditi, Egualianze, o altra causa, con lascita;
Come pure chi fosse mediatore, o cooperasse.
ti di quota fatti da' Avvocati, Procuratori, Notaj, e Sollecitatori.
core tenere, o far tenere anche sopra proprj Beni, salvo ne' Paesi montuosi.
rcuotere Religiosi, anco solamente con pugni &c. senza precedente provocazione.
rcuotere anco senz' armi, senza effusione di sangue entro la Regia Corte.
rcuotere, o deturpare le Sacre Immagini la prima volta.
rcuotere il Padre, e la Madre anche senza effusione di sangue.
scare, o far pescare nelle Peschiere altrui, impedire il corso delle Roggie, o divertire Acque altrui di propria autorità;
Come pure chi ajutasse, o participasse.
sci ne' Laghi, o Fiumi, e Peschiere contro la volontà de' Padroni, prendere con paste, calce, e cose simili.

Portar Armi da fuoco cariche, ancorchè non proibite, nelle Chiese, Città, Terre Insigni.

Portare, o far portare Grani, Farine, o Pane a Luoghi sospetti, o vicini a' Confini dello Stato quattro miglia, eccettuato che per soldi 40. di Pane.

Potenti delle Città, o Terre, quali prendano, o faccino prendere in affitto tuarie Criminali, o de' danni dati.

Pozzo altrui corrompere con sporchezze, o altro.

Precetto -- *Appellatione pendente* -- ottenere più di una volta;
Come pure il Causidico, che ciò procurasse.

Prestar Grani, che si devono introdurre per proprio servizio, per farli descrive a discarico dell' Introduzione d'altri.

Prevaricazione commettere.

Proibire una Esecuzione, se sarà con ferita, di alcun Fante.

Proibire agl' Offiziali destinati sopra Sali, Dazj, Caccie &c., che non possa fare le loro perquisizioni, e loro Offizio, ancorchè non segua ferita.

Prostituire le proprie Figlie, o quelle che siano sotto la propria tutela, e cura

Q

Quadriglia, cioè andare in quadriglia nelle Città, e fuori, se saranno insieme di quattro armati, abbenchè con armi non proibite, precedendo occasi d'inimicizia.

Querelare falsamente, o produrre testimonj falsi in causa non Capitale, nè C porale;
Come pure chi consigliasse, participasse, o cooperasse.

Quota patteggiata da' Avvocati, Causidici, Notaj, e Sollecitatori.

R

Rapto di Donna, ancorchè non onesta, eccettuati li casi espressi ne' titoli Ca tali.

Rapto di Meretrice;
Come pure chi cooperasse.

Reccatoni de' Grani.

Refferendarj, o altri Giudici, che non si fanno dare sicurtà idonee a beneficio Regio Fisco.

Refferendarj, ed altri Giudici, quali non faccino fare gl'incanti ne' pubblici, soliti luoghi a suono di Tromba.

Refferendarj, o Officiali, quali partecipino per se, o sottomessa persona n Incanti de' Dazj, o altro, che si faccino di loro ordine per la Regia Came

Reti d'acquedo, Chiari tenere, e con quelli pescare.

Ricettare in Casa Monaca professa senza licenza.

Ricettare robe rubate.

Ricettare scientemente un' Omicida, salvo li casi spiegati ne' titoli Capitali.

Ruberia alla strada, se sarà minore di mezzo Scudo, e per la sola prima volt

uberia nelle Città, Terre, o Case abitate, quando sii per la prima volta, e minore del valore di cinque Scudi.
ubare l'altrui Acque, o impedire il corso di quelle di propria autorità;
Come pure chi consigliasse, ajutasse, o cooperasse in dette Ruberie.
uffiani pubblici.

S

te, e Gallette nascondere in luogo Sacro, o estraere dallo Stato.
dare, o mandar a sfidare alcuno a far questione, precedendo inimicizia.
orzare una Putta, o Donna onesta a dar un bacio.
orzare una Donna, abbenchè non onesta ad uso carnale.
osatori di Tabacco.
dicatori, che tentano, o procurano composizioni tra Officiali sindacati, e gli Querelanti.
bornare Testimonj in causa non Capitale, nè Corporale.
perchieria fare, o far fare, anco senza ferita, nè percossa, ma per fare affronto;
Come pure chi assistesse, o cooperasse.
endere, ricevere, o tener danari tosati, calanti, o proibiti.
ogliar un Cadavero del tutto, o in parte, non però entro il sepolcro;
Come pure chi assistesse, o cooperasse.
pendiati di questo Stato, quali essendo ricercati ad andare al servizio di altro Principe straniero non notificassero quelli, da' quali sono ricercati, ed instigati.
acciare Scritture &c., come già si è detto sopra circa l'occultare.
pro con Figlia, o uso carnale con la Moglie del Padrone, con cui si abiti, o anche solamente attentato, e senza violenza.
nare, o far suonare Campana a maltello contro Officiali, o famiglia loro, ancorchè non segua alcun male.
natori, quali non cessassero di suonare vedendo Armi sopra la festa.

T

gliare, o sbroccare Roveri nelle Valli di Ticino.
gliare Arbori, o Viti fruttifere per vendetta.
nere Botteghe aperte, o vendere Robe in giorno di Feste comandate, eccetto le Medicinali, o necessarie al vivere quotidiano.
ner in Casa, o condurre seco Bravi, o anche stipendiarli fuori di Casa.
nere in Casa, o ricevere Armi da' Forastieri.
rmini rimovere, o far rimovere di propria autorità per occupare l'altrui fondo, o Beni.
rgiversazione, o prevaricazione commettere.
tificare il falso, o sobornare Testimonj in causa non Capitale, nè Corporale;
Come pure chi attentasse, consigliasse, o produceſſe.
sportare, o far trasportare Cadaveri da una ad altra Giurisdizione entro questo Stato.
rbare la Giurisdizione del maggior Magistrato.

V

Vagabondi alloggiare, o ricettare.
Vendere due volte a diverse persone li stessi Beni, o Redditi.
Vendere Grani ammassati, o comprarne per rivenderli.
Vendere dolosamente una cosa vile per preziosa;
Come pure chi participasse, o fosse mediatore.
Veleni vendere a persone sospette, o incognite.
Vino estraere da questo Stato.
Violare le Feste di Precetto.
Violare la Pace fatta.
Vita vaga, ed ozioſa.
Usurarj contratti, Stocchi, e simili;
Come pure chi participasse, o consigliasse.

TABELLA DE' TITOLI

Per i quali

Da' Processati si esigerà la mezza Relazione.

A

Accusare, o querelare, o far querelare alcuno calunniosamente in causa n
Capitale, nè Corporale.
Andare, o far andare a Caccia con Lacci, Reti, Archibusi, o Cani c
Rete, fuori de' Luoghi riservati.
Andare avanti al Giudice, o Officiale con maggior Gente armata della soli
Famiglia nel giorno, e luogo, che si fa Sentenza;
Come pure chi le andasse in compagnia.
Anziani -- Vedi Consoli.
Armi; cioè:
Permettere a' Servitori forastieri il portar Spada, e simili, eccetto che per vi
gio.
Portar la Spada fuori di cintura nelle Città, e Terre insigni.
Portar la Spada nelle Città, e come sopra, passate le due ore della notte
za lume.
Portare sopra le Feste altre Armi, abbenchè di qualità non proibita, che
Spada;
Come pure chi conducesse Servitori, o altri seco armati come sopra.
Portar Armi da fuoco cariche nelle Chiese;
Come pure chi le appoggia a' muri esteriori delle Chiese, ove siano dipin
Ar
Sacre Immagini.

Attuarie, e Notarie Criminali prenderſi, o farſi prendere in affitto da perſone potenti.

Avvocati, Cauſidici, e Notaj, o Sollecitatori, quali faccino alcun contratto con ſuoi Clienti, entro di un meſe prima di accettare la Clientela; Durante la lite; O dopo finita, avanti che ſiano paſſati ſei meſi.

B

Barbe rimeſſe, o Naſi finti portare per non eſſer conoſciuti in viaggio.

Baricelli, o Fanti, ed altri Eſecutori, quali ricevano più degl' Ordini per la loro mercede.

Baricelli, o Fanti, ed altri Eſecutori, quali detengano altri ſenza licenza di Giudice, eccettuato però, ſe prenderanno alcuno in fragranti.

Beſtie aratorie pignorare, o far pignorare.

Beſtemmiare il nome di Dio, della B. V. M., o de' Santi la prima, o ſeconda volta.

C

Campari delle Caccie, quali non denunziano li ritrovati a Caccia, o con Reti proibite.

Campari, quali denunziano, o accuſano indebitamente;
Come pure chi cooperaſſe.

Carcerati, che provocano ſotto preteſto di Podeſtaría, o altrimente altri Carcerati, gl' ingiuriano, o tumultuano.

Citazioni affiſſe alle Porte ammovere.

Comunità, che al principio di ogn' anno non elegge i Conſoli, o Anziani, o che in difetto del Conſole non denunzia, o fa denunziare li Delitti.

Comunità, chè tollera Banditi, ed Aſſaſſini, o Soldati fuggiti, o non dà ajuto per prenderli.

Comunità, quale vicina a' Confini entro quattro miglia non tiene guardia ſopra il Campanile.

Comprare, o far comprare Vino a minuto da perſone, quali non abbino facoltà di venderlo.

Comprare, o alienare coſe litigioſe.

Conſiglieri, Deputati, ed altri, quali impongono taglie, non oſſervata la forma delle Gride, ed Ordini in tale materia.

Conſoli, o altri a ciò obbligati, quali non denunziano i Delitti, abbenchè non Capitali, nè Corporali, o non li denunziano giuſtamente, ed interamente.

Conſoli, o Anziani, che ricuſano di aſſiſtere alle Eſecuzioni, o agl' Officiali per ſervizio della Giuſtizia.

Conſoli, o Deputati ingiuriare, o offendere per cauſa del loro Carico.

Contadini, e Ruſtici, quali vadano a Caccia fuori de' luoghi riſervati.

Contratti, patti, e convenzioni fare ſopra Crediti ſpettanti alle Comunità, o altri a cauſa de' ſoccorſi, alloggiamenti, vivere, o altro, ſomminiſtrati a' Soldati, con ribaſſo di tali Crediti.

Contravvenzioni a' Precetti penali inibitorj.
Contravvenzioni a Gride per riſpetto di quelli, che danneggiano i Beni altrui c
Beſtie, o in altro modo.
Creditore, quale eſiga, o dimandi più del dovere.

D

Danneggiare, o far danneggiare gli altrui Beni.
Donna, che veſte da Uomo.

E

Entrare in Monaſteri di Monache ſenza licenza la prima volta.
Eſecutori della Regia Camera, che s'intromettono in cauſe non ſpettanti ad e
Eſecuzione proibire, o far proibire, non ſeguendo ferita.
Eſtrarre Caſtagne, Cruſca, o Lupini da queſto Stato.

F

Fabbricare Pane venale, venderlo, come pure vender Carni, Vino a min
ſenza facoltà.
Fabbricare reti proibite.
Falſità commeſſa per ſe, o per altri in cauſa, che non ecceda venti Scudi, ſe ſ
una volta ſola, nè ſii commeſſa da' Notaj, o Ufficiali;
Come pure chi ſe ne ſerviſſe, o participaſſe.
Fanti, che ricuſano di eſeguire precetti Eſecutivi, o d'intimare Citazioni.
Fraudare i Compratori ne' peſi, o miſure.
Furto di tenue ſomma, o quantità, commeſſo ſenza rottura, nè ſii commeſſo
Chieſa.

G

Giudici, o Ufficiali, che ricevano più del permeſſo dagli Ordini.
Giudici, quali ſi ſervano di Notaj non approvati ne' Proceſſi, ed altri Atti.
Giudici, quali maltrattino con parole, o altrimenti li ſuoi ſubalterni.
Giudici, quali s'ingeriſcano in cauſe non appartenenti ad eſſi.
Giuramento falſo, e chi conſiglia.
Giuriſdizione de' Feudatarj turbare.

I

mmuni, quali si abusino della Immunità in frode del Fisco, o de' Privati.
giuria fare, o irreverentemente portarsi con li proprj Giudici, o alla loro presenza.
giuriare Religiosi con parole, o con fatti, ed atti indecenti.
giuriare, o far ingiuria con parole, o in altro modo a' Consoli, e Deputati per causa del loro Carico.
giuriare, o come sopra li Tesorieri, Esattori, Postari &c. per causa del loro Uffizio.
porre taglie fuori del disposto dalle Gride.
olentemente diportarsi con suoi Uffiziali, o Figlie, o Donne oneste, e di qualità.
ultare, o percuotere in Luogo Sacro senza sangue.
ultare alcuno, o far insultare, precedendo odio con percosse, eziandio senza sangue, non però con Armi.
roduzione de' Grani non fatta ne' tempi limitati.

L

vorare, o far lavorare ne' giorni di Festa di precetto.
vare, o far levare gl' Editti, o Gride provisionali, o altri Ordini affissi a' Luoghi soliti.

M

scherarsi ne' giorni di Festa comandata.
rcanti, ed Artefici, che sentendo i loro Garzoni bestemmiare due volte, non li cacciano via, e non denunziano.
tter alla Grida Beni, o ragioni di nuovo, durante la Grida, già a propria istanza pubblicata.
tter mano alla Spada -- Vedi prima evaginazione.
olinari, che s' intromettono a far vendere Grani.
olinari, o altri, che conducono Farine, o Grani di notte.

N

varoli, quali caricano, o fanno caricar robe nelle loro Navi, prima che siano state distintamente, ed interamente notificate a' Daziari.
taj, che rogano Instrumenti a perpetua memoria.
taj, che rogano Instrumenti di legittimazione sotto Conti Palatini, senza licenza

cenza di Sua Eccellenza, o Senato di poter usare del loro Privilegio.
Notificazione de' Grani non fatta, o che non specifica la qualità, o quantità, ove siano riposti.

O

Operaj, che lavorano in giorno di Festa di Precetto.
Opporsi ad Officiali delle Vittovaglie, perchè non faccino il loro Officio.
Opporsi alla Famiglia senz' armi per non lasciarsi prendere.
Opporsi a' Fanti per non lasciarsi fare esecuzione, non succedendo ferita.

P

Padroni delle Feste, quali all' arrivo di alcun' armato, fuorchè della Spada, n faranno cessare subito li Suonatori.
Percuotere Consiglieri, Consoli, Tesorieri, o Deputati di Comunità per cau del loro Carico.
Percuotere con le mani, o piedi il Padre, o la Madre.
Portinari, che passano Viandanti con Armi proibite.
Prima evaginazione senza ferita entro le Città, Terre insigni, o Luoghi pubblic Come pure chi si ritrovi in compagnia, e pongano mano anch' essi.
Procuratori, Notaj, o altri, quali si appropriano in tutto, o in parte danari ri vuti da darsi a' Giudici, e Notaj.
Pudicizia attentare con Donna, o nubile onesta, e Nobile;
Come pure chi cooperasse, o fosse mediatore.

Q

Quagliotti da muta tenere, o adoperare per andare a Caccia senza licenza.

R

Ricettare robe obbligate al Dazio.
Ritenere, o occultare danari, e robe del Fisco.
Rustici, e Contadini che portino Armi fuori de' Confini per sei miglia.

S

Sbarrare la Strada, o attentare in altro modo di far pagare per forza alcun Trib to a' Sposi.

Come pure chi foſſe complice, o conſigliaſſe.
alare le mura de' Giardini, ed Orti altrui per rubare Frutta.
aricare robe obbligate al pagamento de' Dazj nelle Città, o Luoghi dove ſono Daziari, o riporle in alcun luogo, e ricettarle prima che ſiano notificate, o conſegnate.
orticar Piante fruttifere per farle morire, abbenchè non moriſſero.
uolari, che vanno a ſtudiar Leggi ne' Studj ſtranieri, fuori della Regia Univerſità di Pavia;
Come pure li Padri, che vi acconſentono,
E parimenti ſe prenderanno Laurea altrove.
dare, o mandar a ſfidare alcuno per far queſtione in riſſa, non ſeguendo altro male.
ɔrzare i Suonatori a ſuonare, o li Padroni delle Feſte a far ſuonare, mentre ivi ſi trovino perſone armate al di più della Spada;
Come pure chi mette mano alla Spada ſopra le Feſte.
ampare, o far ſtampare Gride, o Ordini di Sua Eccellenza, e Tribunali, o Libri di qualunque ſorta fuori dello Stato.

T

enere, o accettare in Caſa Grani di perſone Eccleſiaſtiche in governo.
ermini ſterpare, o rubare.
rar Saſſi con fiombe entro la Città, e ſuoi Borghi.

V

endere Reti, ed altro proibito ad uſo di Caccia.
endere con frode nei peſi, e miſure.
endere, o comprare Beni, o ragioni litigioſe.

TARIFFA

PER

L'Attuario del Regio Officio di Giuſtizia, Ed Attuario dell' Uditorato Generale.

Controſcrizioni.

Er rilaſcio tanto di eſecuzione, come di ſequeſtro	lir.	—. 6.	—
Precetto eſecutivo Reale	lir.	—. 4.	—
Precetto eſecutivo Reale, ed apprenſivo	lir.	—. 12.	—
Quando ſiavi unita anche la perſonale	lir.	—. 16.	—
Per Precetto perquiſitivo in ſeguito di rilaſcio	lir.	—. 6.	—
Per Precetto perquiſitivo di prima cognizione	lir.	—. 16.	—
Precetto ſimile deſcribendi	lir.	—. 16.	—
Precetto aſſociativo ſenza precedente cognizione di cauſa	lir.	—. 16.	—
on narrativa di Fedecommeſſo, e ſuoi eſtremi, o per altre ragioni, con produzione di Documenti giuſtificanti, e ſi tratterà di ſoſtanza ſino a lir. 10m.	lir.	1. 10.	—
ino a lir. 20m.	lir.	3. 10.	—
Da tale ſomma in ſu, qualunque ſiaſi	lir.	7. —.	—
recetto repoſitivo	lir.	—. 6.	—
edole ſubaſtatorie	lir.	1. 10.	—
lunque altro Precetto di appellazione; Inibitorio; Sequeſtro; Termine; Denonzia; Citazione anche perentoria, e ſimili, per cadauno	lir.	—. 2.	—
ſſendovi elezione, o interpellazione di abitacolo, altri	lir.	—. 2.	—

Rilievi.

Er li Rilievi a Libro regiſtro degli Atti di Petizione, Eccezioni, Repliche, Dupliche, Produzioni, e Dimiſſioni di Ricapiti, Proroghe di termine, di Ordinazione; per cadaun Rilievo	lir.	—. 2.	—
entazioni di Lettere del Senato, Senatuſconſulti, o Decreti di			

Sua Eccellenza ——— lir. —. 3. -
Rilievi di Sicurtà ——— lir. —. 5. -
Accusazione di Banno ——— lir. —. 6. -
Riconvenzione Parte præsente, & jurante accusatione di Contumacia ——— lir. —. 6 -
Cassazioni ——— lir. —. 2. -
Elezione di Perito tanto in contumacia, quanto con produzione di Liste ——— lir. —. 15. -
Atti di Deposito da consegnarsi alla Parte ——— lir. —. 2. -
Se v'è il Deposito, altre ——— lir. 1. 10 -
Petizioni di Compromesso, e nomina di Arbitro ——— lir. —. 12. -
Firmazione di Sequestro, non ostante qualunque numero de' Sequestratarj ——— lir. —. 5. -
Firmazione di qualunque Precetto ——— lir. —. 5. -

Filze.

PEr riconoscere le Filze de' Atti
Entro di un Mese intero ——— niente.
Passato un Mese intero di mezzo, ed un giorno utile susseguente per ogni Filza, ancorchè si tratti di più Attori, e più Rei, purchè si tratti della medesima Causa ——— lir. —. 10.
Passati sei Mesi interi di mezzo, ed un giorno utile susseguente di contrabando, per cadauna Filza ——— lir. 1. 10.
Riconoscendosi, passati li suddetti rispettivi termini, le Filze de' Atti, e Libro registro de' rilievi, non si esigerà più d'un pagamento; quale pagamento si dovrà tanto riconoscendo il solo Libro, quanto la sola Filza.

Relazioni.

DI termini, Precetti penali, di Appellazione, Sequestro, Rilascio, Denunzia, Protesta, Moneatur, ed Interrogazione —— lir. —. 5.
Per quelle di Cedole, o Editti, qualunque siasi il numero delle Affissioni, ed Intimazioni ——— lir. 2. —.
Di precetti Esecutivi, Associativi, Perquirendi, e Repositivi - lir. 1. —.
E per ogni pegno vivo ——— lir. —. 5.

Scrittura.

PEr ogni Foglio di Scrittura formato con due facciate compite, linee 18. per cadauna facciata, caratteri 28. per cadauna linea di carattere chiaro, e corretto ——— lir. —. 8.
Se Autentica per ogni foglio tutto compreso ——— lir. —. 12.

Fedi.

NOn esservi negl' Atti qualche Relazione d'Intimazione.
Se per un solo Mese ——— lir. 1. 10. —
Sino a' Mesi sei inclusivamente ——— lir. 2. 5. —
Per maggior tempo ——— lir. 3. —. —
edi di esservi, o non esservi in atti, o libro qualche Atto, Rilievo, Cassazione, Documento, o Documenti &c. ——— lir. 1. 10. —
ve si tratti di Entità minore di lir. 50. la sola metà rispettivamente di quanto sopra.
en inteso comprendersi nelle suddette mercedi quella di Scrittura, ed Autenticazione.

Sicurtà.

PEr ricevere Sicurtà, *de non supposito*, *de stando*, *& parendo juri*, *& judicatum solvendo*, *de opere demoliendo*, e simili chiamati di forma lir. 4. 10. —
icevere Sicurtà con somma determinata
Per lir. 1000. ——— lir. 7. —. —
Sino a lir. 10m. ——— lir. 10. 10. —
Sino a lir. 20m. ——— lir. 14. —. —
a tale somma in su qualunque siasi anche indeterminata, ed indefinita, non si eccederanno ——— lir. 28. —. —

Dimissioni.

DImissione di Ricapiti *sub cura* ——— lir. —. 5. —
E quando si tratti di Ricapiti voluminosi, oppure di Polizza contentiva di rilevante somma per la Custodia ——— lir. 1. —. —

ESAMI DE' TESTIMONJ
in via di formale Processo con produzione de' Capitoli, e contrarj Interrogatorj.

SE formati nanti il Capitano di Giustizia al medesimo per ogni seduta ——— lir. 14. —. —
Se avanti il Vicario di Giustizia per ogni seduta ——— lir. 7. —. —
All' Attuario per ogni Testimonio prodotto, e rogito del Giuramento dato ——— lir. 2. 5. —
E per l'esame de' Testimonj, ogni seduta, quale esser debba non minore di ore quattro se alla mattina, e di ore tre se al dopo pranzo ——— lir. 6. —. —
E per lo Scrittore ogni seduta come sopra ——— lir. 3. —. —

Estraendosi Copia autentica di tali Processi per cadaun foglio scritto come sopra ——— lir. —. 12. —
Conducendosi dalla Parte contraria contrario Interrogatore, sarà questa tenuta contribuire al medesimo; per ogni seduta come sopra ——— lir. 4. 10. —

Subaste de' Beni stabili.

SE avanti il Capitano di Giustizia per ciascuna giornata di Subasta ——— lir. 14. —. —
Se avanti il Vicario di Giustizia per come sopra ——— lir. 7. —. —
All' Attuario compreso Rilievo a Libro delle oblazioni, Incanti &c. ogni giornata ——— lir. 6. —. —
Dettato dell' atto di Deliberazione ogni foglio scritto come sopra lir. 1. —. —
Copia autentica di detto atto di Deliberazione ogni foglio scritto come sopra ——— lir. —. 12. —
Diritto di Deliberazione fatta tanto dal Capitano, quanto dal Vicario di Giustizia.
Per valore minore di lire 10m. esclusivamente ——— lir. 3. 10. —
Per lire 10m. inclusivamente ——— lir. 7. —. —
Da tale somma in su ogni lir. 10m. ——— lir. 7. —. —
Non oltrepassando mai per qualunque grandiosa somma si tratti in tutto ——— lir. 42. —. —
E per l'Attuario in regola della metà rispettivamente di quanto sopra.
Alli Trombetti per ogni giornata d'Incanti de' Beni ——— lir. 5. —. —
A' medesimi Trombetti per gl' Incanti de' Mobili, tanto alla Ferrata, quanto alle Case de' privati, ove seguano Aste Giudiciali, ed anche di consenso; per ogni lira ——— lir. —. 1. —

Depositi.

PEr la custodia di danaro in via di Deposito, la mezza per cento, qualunque siasi il tempo, che duri tale Deposito
Ogni lir. 100. ——lir. —. 10. —
Per custodia di Gioje, ed Argenti la mezza per cento del loro valore per qualunque tempo duri tale Deposito
Ogni lir. 100. ——lir. —. 10. —
Per il rilascio di tali Depositi la mezza per cento
Ogni lir. 100. ——lir. —. 10. —
Deposito de' Mobili, quali eccedano il valore di cento Scudi —— lir. 7. —. —
Essendo di minor valore ——— lir. 3. 10. —
Se di Scritture voluminose ——— lir. 7. —. —
Lo stesso per il rilascio.
Quando tali Mobili, o Scritture fossero in tale quantità, che abbisognassero sito particolare per la loro Custodia si dovrà corrispondere il Fitto del sito occupato.

Lettere Sussidiali.

AD istanza di Parte dirette a' Tribunali esteri.
Al Capitano di Giustizia per la firmazione di esse —— lir. 7. —. —
l' Attuario compresa la Scrittura di esse Lettere —— —— —— lir. 3. 10. —

Tasse di spese Giudiziali.

)Er le Tasse di spese Giudiziali, che liquidar debbansi nanti il Capitano, o suo Vicario di Giustizia.
Lire due per ogni cento della somma risultante dalla Tassa da pagarsi da chi sarà tenuto a tali spese; E per il dippiù dovrà pagarsi da chi ne produsse le note di esse spese con eccesso.

Salarj di Sentenze.

N ciò riguarda lo stabilimento de' Salarj sopra Sentenze, ed Ordinazioni, viene formato il dettaglio per rapporto a tutti li Giudici in generale, e loro Attuarj in Tabella a tale effetto formata.

Diete.

)Er il Capitano, e Vicario di Giustizia
In affari di Regio servizio, o Criminali d'Ufficio
n Città, e Corpi Santi per alcun titolo —— —— —— —— niente.
e fuori, spese forzose, come viene espresso nella Tariffa Generale delle Diete.

In affari Civili, o misti ad istanza di Parte.

Er ragione di Dieta, tanto in Città, che fuori, e cadauna di esse compreso il giorno dell' andata, e di ritorno
l Capitano di Giustizia —— —— —— —— —— —— lir. 32. —. —
uo Cancelliere Civile, o Notajo Criminale —— —— —— lir. 12. —. —
crittore —— —— —— —— —— —— —— —— lir. 6. —. —
labardiere —— —— —— —— —— —— —— —— lir. 3. 10. —
ameriere —— —— —— —— —— —— —— —— lir. 2. 5. —
er cadauno de' due Staffieri —— —— —— —— —— lir. 1. 10. —

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 12. —.
Suo Ajutante ——— lir. 6. —.
Ragionato ——— lir. 12. —.

Al Vicario di Giuſtizia ——— lir. 24. —.
Cancelliere Civile, o Notajo Criminale ——— lir. 9. —.
Scrittore ——— lir. 4. 10.
Allo Staffiere ——— lir. 1. 10.

Occorrendo

Ingegnere ——— lir. 9. —.
Suo Ajutante ——— lir. 4. 10.
Ragionato ——— lir. 9. —.

Nel diritto delle Diete viene compreſa qualunque operazione facciaſi ſul Luogo, e Fatto dagli Intervenienti; ſalvo che nelle Cauſe Civili; Riſpetto al Cancelliere, l'Edizione di Copie ſemplici, o autentiche veniſſero richieſte dalle Parti; riſpetto all' Ingegnere la formazione, ed edizione di Relazione, e di ſegni; E quanto al Ragionato la formazione, ed edizione del riſultato da' Conti in tutto a norma della Tariffa.

Vettura, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, ritenuta in caſo di reintegrazione, a cui foſſe tenuta la Parte contraria, la ſeguente Tariffa.

Se con Carrozza a quattro Cavalli, in cadauna giornata, compreſo Stallazzo, Rinfreſco de' medeſimi, Vitto, e buona mano a' Conducenti ——— lir. 32. —.
Se Caleſſi a due Cavalli, per cadaun Caleſſo, compreſo come ſopra, ogni giornata ——— lir. 16. —.
Occorrendo Cavalcature per cadauna di eſſe compreſo il mantenimento del Cavallo ogni, giornata ——— lir. 4. 10.

Vitto.

PEr il Capitano di Giuſtizia in cadaun Paſto ——— lir. 5. —.
Per il Vicario di Giuſtizia, in cadaun Paſto ——— lir. 4. —.
Per gl' Intervenienti, e cadauno di eſſi, e Paſto ——— lir. 2. 10.
Per li Staffieri, e cadauno di eſſi, e Paſto ——— lir. 1. 5.
Negl' acceſſi del Capitano di Giuſtizia eſſendovi l'Alabardiere, vitto per il medeſimo in cadaun Paſto ——— lir. 1. 5.

TARIFFA

er le Attuarie Civili nel Palazzo Pretorio di Milano,

E

Collegio de' Notaj, e Causidici.

Scrittura.

Opie semplici di Atti, Documenti, Sentenze, ed Ordinazioni formate in carta ordinaria

Ogni foglio a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, *di buon Carattere, chiaro, e corretto* ——————————————lir. —. 8. —

pie autentiche scritte come sopra, ogni foglio tutto compreso--lir. —. 12. —

Filze.

Er riconoscere le Filze de' Atti,

Entro di un mese intiero ———————————— niente.

Passato un mese intiero di mezzo, ed un giorno utile susseguente; per ogni Filza, ancorchè si tratti di più Attori, e più Rei, purchè si tratti della stessa causa——————————lir. —. 10. —

Passati sei mesi intieri di mezzo, ed un giorno utile di contrabando; per cadauna Filza ——————————————lir. 1. 10. —

conoscendosi, passati li suddetti rispettivi termini le Filze de' Atti, e Libro registro de' Rilievi, non si esigerà più di un pagamento; quale pagamento si dovrà tanto riconoscendo il solo Libro, quanto la sola Filza.

Fedi.

On esservi de' Atti la Relazione di qualche Intimazione,

Se per un solo mese——————————————lir. 1. 10. —

Sino a mesi sei inclusivamente——————————lir. 2. 5. —

Per maggior tempo ——————————————lir. 3. —. —

uando si tratti di entità minore di lir. 50. la metà rispettivamente di quanto sopra fu taffato.

E ciò oltre alla Mercede del riconoscere le Filze, e Libro nel modo sopra tassato.

Per la ricognizione di dette Filze, e Libro, ove si tratti di entità minore di lir. 50. come sopra, la Mercede dovrà regolarsi sopra la metà di quanto sopra fu tassato.

Saranno tenuti gli Attuarj registrare tali Fedi, nè potranno d'indi ricevere le Relazioni antecedentemente ommesse, senza previo Decreto degl' Abati del Collegio de' Notaj.

Fedi di esservi, o non esservi Rilievo a Libri, come pure non esservi stato dimesso in Atti qualche Documento, o più Documenti, oltre la Filza s'è passato il tempo come sopra ——— lir. 1. 10. —

E quando si tratterà di entità minore di lir. 50. la metà rispettivamente come sopra.

Ben inteso per qualunque maggior tempo di mesi sei non doversi ulteriore Mercede di quanto sopra;

Come pure nelle Mercedi sopra tassate comprendersi la Mercede di Scrittura, ed Autenticazione.

Controscrizioni.

Sequestro	lir.	—. 1. —
Rilascio	lir.	—. 4. —
Precetto esecutivo Reale	lir.	—. 2. —
Precetto esecutivo Reale, ed Apprensivo, tutto compreso	lir.	—. 9. —
Precetto personale	lir.	—. 5. —
Precetto perquisitivo proveniente da Precetto esecutivo eseguito	lir.	—. 4. —
Precetto perquisitivo concesso senza precedenza di alcun Atto, nè Papele	lir.	—. 12. —
Riposizioni semplici	lir.	—. 4. —
Precetti di descrivere	lir.	—. 12. —
Rinnovazione di qualche Precetto, lo stesso come nella concessione.		
Libello appellatorio	lir.	—. 9. —
Cedole subastatoriali	lir.	1. 10. —
Qualunque altro Papele	lir.	—. 1. 3
Se v'è elezione d'abitacolo al dippiù di quanto sopra	lir.	—. 1. 6
Se v'è elezione, ed interpellazione	lir.	—. 3. —

La premessa regola in ciò riguarda le Controscrizioni milita, allorchè si tratti di una, o più persone Istanti della medesima famiglia, quali vivono in comunione, Principale, e Sicurtà, ed anche collaudatore obbligati in solidum; Compagni di Negozio; mentre quando si tratti di più Persone Istanti, quali vivano separatamente, ed agiscano per la loro rispettiva ragione, ed interesse, tanti saranno li pagamenti, quante le Persone Istanti, non eccedendo mai in qualunque caso il numero di quattro pagamenti.

La regola stessa si dovrà tenere ancor quando si tratti di una sola Persona, o Famiglia come sopra Attrice contro più Persone convenute, non eccedendo però mai li quattro pagamenti come sopra.

Le

Le Comunità, Università, Collegj, o Paratici Consorti di lite constituiranno due pagamenti.

Più Comunità, una Città, Provincia constituiranno tre pagamenti.

Più Città, Provincie, ed anche Congregazione dello Stato constituiranno quattro pagamenti.

Quanto a' Sequestri, e Rilasci, li Sequestratarj non constituiranno alcun numero, su cui abbiano ad esigersi pagamenti.

Quanto alle Elezioni, o Interpellazioni d'Abitacolo, quando la Elezione d'abitacolo si porti in atti separatamente da cadaun Attore, o Reo, quante saranno l'Elezioni, tanti saranno i pagamenti; ma quando le Interpellazioni, o Elezioni saranno per atto unito, qualunque sia il numero maggiore di quattro, o come sopra, mai si potranno eccedere li quattro pagamenti come sopra.

E ciò dovrà immancabilmente osservarsi per qualunque altre Citazioni, quali seco portassero duplicazione de' pagamenti con non eccedere mai li quattro suddetti pagamenti.

Giuramenti.

Per li Giuramenti tanto *pro delato*, quanto *pro relato* — lir. 1. 10. ---

Rilievi a Libro.

Per il *Comparet*, *& portat actum extensum* — lir. ---. 1. 6

Contradicit — lir. ---. 1. 6

Petit — lir. ---. 1. 6

Producit — lir. ---. 1. 6

Dimittit jura — lir. ---. 1. 6

la dimissione di ragioni si fa per atto separato in via di comparizione — lir. ---. 3. ---

Præsentat Litteras &c. — lir. ---. 2. ---

Eligit habitaculum — lir. ---. 1. 6

Cum Electione Scalarum, vel Columnæ — lir. ---. 1. 6

Petit Terminum ad certiorandum — lir. ---. 1. 6

Jurat — lir. ---. 5. ---

Petit compromissum — lir. ---. 3. ---

Nominat Arbitrum — lir. ---. 5. ---

Petit Consilium Sapientis — lir. ---. 6. ---

Petit Revisionem — lir. ---. 1. 6

Reconvenit cum Juramento — lir. ---. 8. ---

Reconvenit ut supra cum Electione habitaculi — lir. ---. 9. 6

Nihil habere penès se — lir. ---. 6. 6

Nole, nec posse fidejubere, ad effectum ut tempora currant — lir. ---. 3. ---

Fidejubet — lir. ---. 5. ---

Nelli ſuddetti tutti Rilievi, il diritto ſi dovrà per ciaſcuno di eſſi tanto ſeparati, come uniti &c.

Bannum datum, & accuſatum de relaxo ſpreto —— lir. —. 4. —.
Contumacia data, & accuſata —— lir. —. 5. —.
Memoria Pronunciæ cum contumacia ante —— lir. —. 2.
Nihil accipiatur in libro —— lir. —. 2. —.

Caſſazione in termine di citazione a ſpecificare, che ſi fa ſotto a quattro ore, ſi eſige per ogni ora —— lir. —. 2. —

Caſſazioni di un Rilievo *non ſiniatur*, ancorchè foſſero più Attori, o più Rei —— lir. —. 1. —

Commiſſerunt, & committunt —— lir. —. 6. —

Per ogni Liſta, ancorchè paſſaſſero le cinque, quali ſiano ſtate preſentate nella commiſſione di qualche Cauſa, ed ancor quando la Liſta ſia di più Attori, o Rei convenuti, per ciaſcuna Liſta, non eccedendo però li quattro pagamenti —— lir. —. 5. —

Memoria Electionis Notarii de Pilaſtro, oppure *elegit, & eligit* — lir. —. 6. —

Per ogni Liſta come ſopra, non eccedendo quattro pagamenti pure come ſopra —— lir. —. 5. —

Memoria Ordinationis —— lir. —. 1.

Memoria Dimiſſionis Depoſiti ad effectum conſignandi Parti —— lir. —. 1.

Conſegnandoſi alla Parte l'atto di Depoſito ſe ne eſige il Confeſſo, conſeguendo il pagamento da chi porta l'atto di Depoſito in lir. 1. 10. —

Memoria Dimiſſionis Jurium —— lir. —. 1.

Ponendoſi li ſpecificati *ſub cura* —— lir. —. 5. —

Memoria præſentationis litterarum —— lir. —. 3. —

Memoria præſentationis appellationis —— lir. —. 3. —

Memoria præſentationis litterarum con il *qui &c.* —— lir. —. 3. —

Memoria præſentationis litterarum, & fatalium —— lir. —. 7. —

Præſentat litteras reſtaurationis inſtantiæ, petit, producit, & dimittit jura, & deponit ſolidos quinque per cadauno de' ſuddetti primi quattro Capi l. —. 1.

Per il *Deponit* —— lir. —. 5. —

Memoria dimiſſionis Decreti —— lir. —. 1.

Firmazioni.

Firmatio præcepti contra N. N. ad inſtantiam N. N. præſentis, & producentis —— lir. —. 3. —

Se vi è dimiſſione di ragione, oltre quanto ſopra —— lir. —. 1.

Da' Sequeſtratarj non ſi eſigerà alcun pagamento, ſe non nel caſo di Caſſazioni, e Relazioni contro a' medeſimi; oppure che da eſſi Sequeſtratarj ſi faceſſero atti contradicendo &c.

Rilievo della produzione de' Capitoli —— lir. —. 1.

Rilievo di admiſſione de' Capitoli —— lir. —. 1.

Non deleatur, ancorchè foſſero più Attori, o Rei —— lir. —. 5. —

Ponatur dies, & hora, e come ſopra —— lir. —. 5. —

Rilievi in calce degli Atti.

PEr il *Ponantur verba*, ancorchè fossero più Attori, o Rei —lir. —. 1. —
Se vi si aggiunge dimissione di ragioni, per cadaun Attore, o Reo, non eccedendo quattro pagamenti ——————lir. —. 1. 6
Excipiente, & petente compromissum ——————lir. —. 6. 6
Excipiente, & petente compromissum, & arbitrum nominante ——lir. —. 9. 6
Excipiente, & eligente habitaculum ——————lir. —. 3. —
Excipiente, & petente revisionem, & consilium Sapientis ——lir. —. 4. 6
Cassazioni in calce degli Atti, cioè per il *non accipiantur verba*, ancorchè fossero più Attori, o Rei ——————lir. —. 1. —
Quanto al numero delle Persone per constituire il numero de' pagamenti, si dovrà osservare quanto sopra viene prescritto nel Capo riguardante le Controscrizioni, eccettuate sempre quelle partite, nelle quali resta espresso *non ostante siano più Attori, o Rei*, per quali sempre sarà un solo pagamento.

Relazioni.

DI intimata Interrogazione ——————lir. —. 4. —
Precetto jussorio ——————lir. —. 4. —
Denunzia ——————lir. —. 4. —
Intimazione di Sequestro ——————lir. —. 4. —
Rilascio ——————lir. —. 4. —
Protesta ——————lir. —. 4. —
Precetto di qualunque sorta ——————lir. —. 4. —
Termine ——————lir. —. 4. —
Moneatur ——————lir. —. 4. —
Libello appellatorio ——————lir. — 10. 6
Qualunque altro Papele, oltre li suddetti, e seguenti ——lir. —. 2. 6
Denunzia de' Pegni ——————lir. —. 6. 6
Relazioni di Cedole subastatorie, qualunque siasi il numero degl' Istanti, e Citandi, delle affissioni, ed intimazioni ——lir. 2. —. —
Relazioni d'Intimazioni in forma d'assente, ed anche in via di Editto quattro pagamenti; avuto riguardo alla qualità delle rispettive Citazioni.
Relazioni d'Intimazioni in forma d'assentato due pagamenti, avuto riguardo come sopra alla qualità delle Citazioni.
Precetto esecutivo; Se li Pegni sono morti ——————lir. —. 16. 6
Se li Pegni esecutati sono vivi, per ogni capo ——————lir. —. 4. —
Relazioni di Precetto perquisitivo ——————lir. —. 16. 6
quando li Pegni perquisiti siano vivi, oltre a quanto sopra, per ogni capo ——————lir. —. 4. —
Relazioni di Precetto *describendi* ——————lir. —. 16. 6
quando nella descrizione sianvi Pegni vivi, oltre quanto sopra per ogni capo ——————lir. —. 4. —

Quando le intimazioni di qualunque ſorta di Citazioni, o Precetti, ſiano in una ſteſſa Cauſa, qualunque ſiaſi maggiore il numero di quattro intimazioni, mai ſi potrà oltrepaſſare il numero di quattro pagamenti; ogni volta però, che le Relazioni ſi facciano de' Atti in un ſol corpo, e le intimazioni ſiano ſeguite in uno ſteſſo luogo, mentrecchè ſe queſte ſaranno in corpi ſeparati, tanti ſaranno li pagamenti, quante le Relazioni; non eccedendo però ſopra cadaun corpo li quattro pagamenti.

Per le Relazioni di intimazioni in Cauſe di Concorſo de' Creditori, nelle quali ogni Creditore ha diſtinto intereſſe, tanti ſaranno li pagamenti, quante le Relazioni, ſempre con avvertenza, che le Relazioni d' Intimazioni fatte a Famiglie, che vivano in comunione, o Compagni di Negozio, o Principale e Sicurtà, ed anche Collaudatore, o obbligati in ſolidum, non coſtituiranno mai più di un pagamento.

E quando ſi tratti di entità minore di lir. 50. tanto nella ſoſtanza del comun Debitore, quanto in quella de' Crediti verſo del Concorſo, li pagamenti abbino a regolarſi ſulla metà ſopra taſſata.

Per le Relazioni di Intimazioni ſeguite in eſecuzione di comandamento generale, in cui parimente cadauno Citato ha il ſuo particolare intereſſe, ſi riterrà la regola ſuddetta, con eſigere la ſola metà del ſopra taſſato, ogni volta, che il debito di cadauno Citato non ſorpaſſi le lire venticinque.

ESAMI DE' TESTIMONJ

In via di formale Proceſſo con produzione de' Capitoli ed intervenendovi, o nò contrarj Interrogatorj.

SE formati nanti Giudice Togato, al Giudice ſteſſo per ogni ſeduta ——————————————————lir. 7. —.

Se avanti Giudice non Togato, ogni ſeduta ——————————lir. 3. 10.

All' Attuario per ogni Teſtimonio prodotto, e rogito del Giuramento dato ——————————————————lir. 2. 5.

E per l'eſame de' Teſtimonj, ogni ſeduta, quale eſſer debba non minore di ore quattro, ſe alla mattina, e di ore tre, ſe al dopo pranzo ——————————————————lir. 4. 10.

E per lo Scrittore, ogni ſeduta come ſopra ——————————lir. 2. 5.

Eſtraendoſi la Copia autentica del Proceſſo, per cadaun foglio a due facciate compite con linee dieciotto per cadauna facciata, e caratteri vent'otto per cadauna linea ——————————lir. —. 12.

Conducendoſi dalla Parte contradicente contrario interrogatore, ſarà queſta tenuta contribuire al medeſimo per ogni ſeduta come ſopra ——————————————————lir. 4. 10.

Sicurtà.

PEr ricevere Sicurtà *de non ſuppoſito*; *de ſtando*, *& parendo juri*, *& judicatum ſolvendo*, *de opere demoliendo*, e ſimili chiamate di forma ——————————————————lir. 4. 10. —

Ricevere Sicurtà con ſomma determinata,
Per lir. 1000. ——————————————————lir. 7. —. —
Per lir. 10m. ——————————————————lir. 10. 10. —
Per lir. 20m. ——————————————————lir. 14. —. —

Da tale ſomma in sù qualunque ſiaſi anche indeterminata, ed indefinita non ſi eccederanno ——————————————lir. 28. —. —

Subaſte de' Beni ſtabili.

AL Giudice Togato per ciaſcuna Giornata di ſubaſta ——lir. 7. —. —
Al Giudice non Togato per come ſopra ——————————lir. 3. 10. —
All' Attuario ——————————————————lir. 4. 10. —
Per il dettato dell' Atto di deliberazione, ogni foglio ſcritto come ſopra ——————————————————lir. 1. —. —
Copia autentica di detto Atto di deliberazione, ogni foglio ſcritto come ſopra ——————————————————lir. —. 12. —
Diritto di deliberazione al Giudice,
Per valore minore di lir. 10m. eſcluſivamente ——————lir. 3. 10. —
Per lir. 10m. incluſivamente ——————————————lir. 7. —. —
Da tale ſomma in sù ogni lire dieci mille ——————————lir. 7. —. —
Non oltrepaſſando mai per qualunque grandioſa ſomma ſi tratti in tutto ——————————————————lir. 42. —. —
E per l'Attuario in regola della metà riſpettivamente di quanto ſopra.
Alli Trombetti per ogni giornata d'incanto de' Beni ——————lir. 5. —. —
A medeſimi Trombetti per gl' Incanti de' Mobili, tanto alla Ferrata, quanto alle Caſe de' privati, ove ſeguano Aſte Giudiciali, ed anche di conſenſo per ogni lira ——————————— lir. —. 1. —

Depoſiti.

PEr la cuſtodia di Danaro in via di Depoſito la mezza per cento, qualunque ſiaſi il tempo, che duri tale Depoſito
Ogni lir. 100. —— lir. —. 10. —
Per la cuſtodia di Gioje, ed Argenti la mezza per cento del loro valore per qualunque tempo duri tale Depoſito
Ogni lir. 100. —— lir. —. 10. —
Per il Rilaſcio di tali Depoſiti la mezza per cento
Ogni lir. 100. —— lir. —. 10. —
Depoſito de' Mobili, quali eccedano il valore di cento Scudi ---- lir. 7. —. —

Eſſen-

Essendo di minor valore ——————————————— lir. 3. 10. —
Se di Scritture voluminose ——————————————— lir. 7. —. —
Lo stesso per il Rilascio.

Quando tali Mobili, o Scritture fossero in tale quantità, che abbisognassero sito particolare per la loro custodia si dovrà corrispondere il fitto del sito occupato.

Tasse di spese Giudiciali.

PEr le Tasse di spese Giudiciali, che liquidar debbansi nanti li Giudici Ordinarj di Palazzo.

Lire due per ogni lir. 100. della somma risultante dalla Tassa, da pagarsi da chi sarà tenuto a tali spese; e per il dippiù dovrà pagarsi da chi ne produsse le Note di esse spese con eccesso.

Salarj di Sentenze.

IN ciò riguarda lo stabilimento de' Salarj sopra Sentenze, ed Ordinazioni, viene formato il dettaglio per rapporto a tutti li Giudici in generale, e loro Attuarj in Tabella a tale effetto formata.

DIETE

Per Giudici, e Subalterni.

N affari d'Ufficio

In Città, e Corpi Santi per alcun Titolo ——— niente.

e fuori, ſpeſe forzoſe come viene eſpreſſo nella Tariffa Generale delle Diete.

In affari Civili, o Miſti ad inſtanza di Parte

Entro le Città, Borghi, o Luoghi di reſidenza de' Giudici, come pure entro de' Corpi Santi, o ſia circonferenza di due miglia di eſſi Luoghi di reſidenza, non altro che il diritto delle Diete.

er ragione di Dieta, e cadauna di eſſe, tanto in Città, e come ſopra, quanto fuori, compreſo il giorno dell' andata, e di ritorno

lli Senatori Podeſtà di Cremona, e Pavia ——— lir. 36. —. —

lli Podeſtà di

Milano ——— lir. 24. —. —

Lodi ——— lir. 24. —. —

Como ——— lir. 24. —. —

Caſal Maggiore ——— lir. 24. —. —

Vareſe ——— lir. 24. —. —

Codogno ——— lir. 24. —. —

Treviglio con Melzo ——— lir. 24. —. —

Abbiate Graſſo ——— lir. 24. —. —

lli Giudici

Al Segno del Gallo ——— lir. 24. —. —

Al Segno del Cavallo ——— lir. 24. —. —

Di Appellazione Togati ——— lir. 24. —. —

Di Conſiglio di Savio Togati ——— lir. 24. —. —

Conſultori di Giuſtizia Togati ——— lir. 24. —. —

lli Vicarj

Pretorio di Milano ——— lir. 24. —. —

Pretorio di Cremona ——— lir. 24. —. —

Pretorio di Pavia ——— lir. 24. —. —

Di Marteſana ——— lir. 24. —. —

Del Seprio ——— lir. 24. —. —

lli Avvocati Fiſcali delle ſuddette Curie Pretorie di Cremona, e Pavia ——— lir. 24. —. —

ſcali delle Curie di

Lodi -- Como -- Marteſana -- Seprio -- Caſal Maggiore -- Vareſe -- Codogno -- Treviglio con Melzo -- Abbiate Graſſo - lir. 14. —. —

Conſoli di Giuſtizia di Milano ——— lir. 14. —. —

Conſoli di Giuſtizia di altre Città non Togati ——— lir. 14. —. —

Abati del Collegio de' Notaj di Milano ——— lir. 14. —. —

Abati del Collegio de' Notaj di altre Città ——— lir. 14. —. —

quando per ſpeciale Delegazione operar debbano li Regj Vicarj Generali dello Stato ——— lir. 28. —. —

e' caſi ove intervenir debbano

Avvocati Fiſcali Generali ——— lir. 28. —. —

Sindaci Fiscali Generali ——————————— lir. 24. —.

Subalterni.

Cancellieri Civili, Attuarj, e Notaj Criminali ——— lir. 9. —.
Scrittori de' suddetti ——————————— lir. 4. 10.
Ingegneri ——————————— lir. 9. —.
Ajutanti d'Ingegneri ——————————— lir. 4. 10.
Ragionati ——————————— lir. 9. —.

Servitù.

Camerieri de' Senatori Podestà di Pavia, e Cremona, per cadauno ——————————— lir. 2. 5.
A' Staffieri, e cadauno di essi ——————————— lir. 1. 10.

Condotta, Alloggiamento, e Vitto a carico della Parte, o Parti instanti; ritenuta però in caso di reintegrazione delle spese dovuta dalla contraria Parte la suddetta Tassa, e quanto si contiene nella Tariffa delle Diete in generale.

Si dichiara non potersi da' Giudici, e come sopra condurre maggior numero di Persone di quello sia necessario per l'affare, di cui si tratterà; come pure non potersi condurre maggior Servitù di quella viene assegnata nella sud.ta Tariffa delle Diete in generale.

Dichiarasi pure non doversi prendere Condotte maggiori di quanto seco porti la necessità, acciò le Parti non vengano aggravate di spese superflue.

Per qualunque operazione venga fatta sul luogo, e fatto da' Subalterni, non si potrà esigere ulteriore mercede di quella delle Diete come sopra rispettivamente prescritta, salvo come viene riservato nella Tariffa delle Diete in generale.

Condotta.

Per Carrozza a quattro Cavalli, ogni giornata, compreso il mantenimento de' Cavalli, Vitto, e buona mano al Vetturino - lir. 32. —.
Per Calesso a due Cavalli, ogni giornata compreso come sopra lir. 16. —.
Per Cavalcature, e cadauna d'esse, compreso come sopra il mantenimento del Cavallo, ogni giornata ——————— lir. 4. 10.

Vitto in cadaun Pasto.

Per Senatori Podestà ——————————— lir. 5. —.
Per qualunque altro Giusdicente, Avvocato, e Sindaco, Fiscale Generale, Vicario Generale &c. ——————— lir. 4. —.
Per Giusdicenti, e Fiscali Feudali ——————————— lir. 2. 10.
Per Subalterni intervenienti alle Visite, ed accessi ——— lir. 2. 10.
Per Camerieri ——————————— lir. 2. 10.
Per Servitù bassa ——————————— lir. 1. 5.

TA-

TARIFFA

Per l'Attuario degli Esecutori Camerali.

Scrittura.

Copie semplici formate in carta ordinaria, e foglj a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, di carattere chiaro, e corretto, ogni foglio ——— lir. —. 8. —

Copie autentiche, ogni foglio scritto come sopra ——— lir. —. 12. —

Filze.

Per riconoscere le Filze de' Atti
Entro d'un mese intero ——— niente.

Passato un mese intero di mezzo, ed un giorno utile susseguente, per ogni filza, ancorchè si tratti di più Attori, e più Rei, e purchè si tratti della medesima causa ——— lir. —. 10. —

Passati sei mesi interi di mezzo, ed un giorno utile susseguente di contrabbando, per cadauna filza ——— lir. 1. 10. —

Riconoscendosi, passati suddetti rispettivi termini, le filze de' Atti, e Libro registro de' Rilievi, non si esigerà più di un pagamento; quale pagamento si dovrà tanto riconoscendo il Libro solo, quanto la sola Filza.

Controscrizioni.

Citazioni semplici, Termini, Precetti inibitorj, Sequestri, Denunzie, o Perentorj ——— lir. —. 2. —

Rilasci tanto di Esecuzione, quanto di Sequestro, ancorchè siavi consenso della Parte, o Sicurtà data ——— lir. —. 6. —

Precetto *perquirendi* in seguito di rilascio ——— lir. —. 6. —

Precetto *perquirendi* di prima cognizione ——— lir. —. 16. —

Precetto *describendi* di prima cognizione ——— lir. —. 16. —

Cedole Subastatorie ——— lir. 1. 10. —

Editti per conservazione de' Beni ——— lir. 3. —. —

Comandamento Generale ——— lir. 3. —. —

Essendovi in qualunque de' suddetti Papeli elezione, o interpellazione d'abitacolo, rispettivamente, altri ——— lir. —. 2.

Relazioni

D'Intimazione di qualunque semplice Citazione, Precetto inibitorio, Sequestro, Rilascio, Denunzia, Protesta, *Moneatur*, Interrogazione, o Perentorio ——— lir. —. 3.
D'Affissione, ed Intimazione di Cedole Subastatorie, o Editti per conservazione de' Beni, o altri di qualunque sorta ad istanza di Parte, qualunque siasi il numero delle affissioni, ed intimazioni ——— lir. 2. —.
Di Precetti Esecutivi, Associativi, *Perquirendi*, *Describendi* ——— lir. 1. —.
Ed essendovi Pegni vivi, ogni capo ——— lir. —. 5.

Rilievi.

A Libro registro degli Atti di Petizione, Eccezioni, Repliche, Dupliche, Produzioni, Dimissioni de' Ricapiti, Proroghe di Termine, di Ordinazione, per cadaun Rilievo ——— lir. —. 2.
Presentazioni di Sentenze, Decreti, o Lettere de' Tribunali Superiori ——— lir. —. 3.
Di Sicurtà ——— lir. —. 5.
Accusazione di Banno ——— lir. —. 6.
Riconvenzione Parte presente, *& jurante* ——— lir. —. 16.
Accusazione di contumacia ——— lir. —. 6.
Cassazioni tanto a libro, che agl' atti ——— lir. —. 2.
Elezioni di Perito tanto in contumacia, quanto con produzione di Liste, in qualunque numero sieno ——— lir. —. 15.
Atti di Deposito da consegnarsi alla Parte ——— lir. —. 2.
Se vi è il Deposito altre ——— lir. 1. 10.
Firmazione di Sequestro non ostante qualunque numero de' Sequestratarj ——— lir. —. 5.
Firmazione di qualunque Precetto ——— lir. —. 5.

Sicurtà.

PEr ricevere Sicurtà *de non supposito*; *de stando*, *& parendo juri*, *& judicatum solvendo*, e simili, chiamate di forma ——— lir. 4. 10.
Ricevere Sicurtà con somma determinata
Per lir. 1000. ——— lir. 7. —.
Sino a lir. 10m. ——— lir. 10. 10.
Sino a lir. 20m. ——— lir. 14. —.
Da tale somma in su, qualunque siasi, anche indeterminata, ed indefinita, non si eccederanno ——— lir. 28. —.

Fedi.

NOn esservi negl' Atti qualche Relazione d'Intimazione
Se per un solo mese ——————————————lir. 1. 10. —
Sino a mesi sei inclusivamente ——————————— lir. 2. 5. —
Per maggior tempo ——————————————lir. 3. —. —
edi di esservi, o non esservi in Atti, o Libro qualche Atto, Rilievo, Cassazione, Documento, o Documenti ———— lir. 1. 10. —
)ve si tratti di entità minore di lir. 50. la sola metà rispettivamente di quanto sopra.
3en inteso comprendersi nelle suddette mercedi quella della Scrittura, ed Autenticazione.

Dimissioni.

DImissione di Ricapiti *sub cura* ——————————lir. —. 5. —
E quando si tratti di Ricapiti voluminosi, oppure di Poliza contentiva di rilevante somma, per la custodia———— lir. 1. —. —

Subaste.

AGl' Esecutori Camerali per ciascuna giornata di Subasta -- lir. 7. —. —
All' Attuario compreso il Rilievo a Libro delle Obblazioni, Incanti &c., ogni giornata ——————————— lir. 4. 10. —
Dettato dell' Atto di deliberazione, ogni foglio scritto come sopra lir. 1. —. —
Copia Autentica, ogni foglio ——————————— lir. —. 12. —
Scritto di Deliberazione per gl' Esecutori Camerali
Per valore minore di lir. 10m. esclusivamente ———— lir. 3. 10. —
Per lir. 10m. inclusivamente ——————————— lir. 7. —. —
Da tale somma in su, ogni lir. 10m. ——————————— lir. 7. —. —
Nè si oltrepasseranno mai per qualunque grandiosa somma si tratti lir. 42. —. —
E per l'Attuario in regola della metà rispettivamente di quanto sopra.
Alli Trombetti per ogni giornata d'Incanti de' Beni —— lir. 5. —. —
A' medesimi Trombetti per gl' Incanti de' Mobili.
Se in esecuzione di cose Giudicate dipendentemente d'affari Camerali, ogni lir. 100. del ricavato da essi Mobili ———— lir. 2. 10. —
In altro modo, ogni lir. 100. ——————————— lir. 5. —. —

Depositi.

PEr la custodia di danaro in via di Deposito la mezza per cento qualunque siasi il tempo che duri tale Deposito, ogni lir. 100. lir. —. 10. —
Per custodia di Gioje, ed Argenti la mezza per cento del loro valo-

re per qualunque tempo duri tale Depoſito ; ogni lir. 100. lir. —. 10. -
Per il Rilaſcio di tali Depoſiti la mezza per cento; ogni lir. 100. lir. —. 10. -
Depoſito de' Mobili, quali eccedano il valore di cento Scudi ---- lir. 7. —. -
Eſſendo di minor valore ———————————— lir. 3. 10. -
Se di Scritture voluminoſe ———————————— lir. 7. —. -
Lo ſteſſo per il Rilaſcio.

Quando tali Mobili, o Scritture foſſero in tale quantità, che abbiſognaſſero ſito particolare per la loro cuſtodia ſi dovrà corriſpondere il Fitto del ſito occupato.

Taſſe di ſpeſe Giudiciali.

PEr le Taſſe di ſpeſe Giudiciali, che liquidare debbanſi nanti gli Eſecutori Camerali.

Lire due per ogni lir. 100. della ſomma riſultante dalla Taſſa da pagarſi da chi ſarà tenuto a tali ſpeſe ; E per il di più dovrà pagarſi da chi ne produſſe le Note di eſſe ſpeſe con eccesſo.

Salarj di Sentenze.

IN ciò riguarda lo ſtabilimento de' Salarj ſopra Sentenze, ed Ordinazioni viene formato il dettaglio per rapporto a tutti li Giudici in generale, e loro Attuarj, in Tabella a tale effetto formata, locchè dovrà oſſervarſi anche dagl' Eſecutori Camerali, e loro Attuario per quelle Ordinazioni in Civile, che occorreranno farſi di ragione ordinaria, o in eſecuzione di particolare Delegazione, ritenuto riſpetto ad eſſi Eſecutori trattarſi di Giudici Togati.

Diete.

QUando occorreſsero Diete, s'oſſerverà la Tariffa formata per li Giudici di Palazzo in ogni ſua Parte.

TARIFFA

De' Salarj di Sentenze, ed Ordinazioni.

A Tenore del disposto dalle Nuove Constituzioni li Giudici Ordinarj, quali ânno Salario dal Pubblico, non potranno esigere alcun Salario per le Sentenze, o Ordinazioni da' medesimi proferite.

Ciò proceder deve ancor quando a' Giudici stessi vengano date da Sua Eccellenza, e Senato, Decreti, e Lettere di Delegazione in Cause, quali anche senza tali Decreti, Lettere, e come sopra, sarebbero di ordinaria Giurisdizione di essi Giudici, dovendosi nel premesso caso dire non già di Delegazione, ma impulsivi, o direttivi all' Amministrazione di Giustizia.

Deve si però a' Giudici il Diritto di visione delle Scritture, come pure altro semplice Diritto per la firma delle Sentenze, ed Ordinazioni, quale esser dovrà come siegue.

itenuta primieramente la totale esenzione da qualunque pagamento per li Miserabili, e rispetto alle Povere per metà, a tenore delle massime fissate per le Generali Tariffe.

Nelle Cause sommarie a titolo di visione delle Scritture ——— niente.

Giudici Ordinarj Togati.

PEr visione delle Scritture, ove l'entità della cosa controversa non eccede le lir. 200. da ambedue le Parti litiganti ——lir. 3. 10. —

Ove l'entità della cosa controversa ecceda le lir. 200., e per qualunque maggior somma per la visione delle Scritture da ambedue le Parti ——————————————lir. 7. —. —

Diritto delle Ordinazioni.

DAll' Estimabilità di lir. 300. in giù, eccettuate le cause sommarie come sopra, ove l'Ordinazione sia diffinitiva ——lir. 7. —. —

Dalle lire 300. in sù, e per qualunque maggior somma, ove l'Ordinazione sia diffinitiva——————————————lir. 14. —. —

Per le Ordinazioni interlocutorie, ove l'estimabilità non ecceda lir. 300.——————————————lir. 3. 10. —

Ed eccedendo le suddette lir. 300., e per qualunque maggior somma ----——————————————lir. 7. —. —

Pre-

Precetti.

SEnza cognizione di causa, cioè:
Esecutivi assoluti senza contemporanea, o precedente Ordinazione ——— lir. 3. 10. –
Describendi
Reponendi
Associandi
Continuandi in Hæreditate Defuncti
Ove l'estimabilità non ecceda lir. 300. ———
Ed eccedendo le suddette lir. 300., e così per qualunque somma maggiore ——— lir. 7. –. –
Ben inteso, che allorquando nelle Ordinazioni dichiaranti il merito vi si unisca la concessione del Precetto di qualunque siasi specie, sopra tali Precetti non si potrà esigere alcun onorario.
E quando il Precetto venisse concesso per atto separato in seguito della clausola posta nell' Ordinazione, *quod concedere offert*, qualunque siasi l'entità della cosa, mai si eccederanno d'onorario ——— lir. 3. 10. –
Altri Precetti contentivi di clausola gravatoria, che seco portino successiva cognizione, per la loro confermazione, o rivocazione, eccettuati li sopra annotati ——— niente.
Confermazione, e rivocazione di Sequestri, o Precetti con cognizione di causa:
Ove l'estimabilità non ecceda lir. 300. ——— lir. 3. 10. –
Ed eccedendo le lir. 300., e così per qualunque maggior somma lir. 7. –. –

Giudici Ordinarj non Togati.

NElle Cause sommarie, a titolo di visione delle Scritture ——— niente.
Per visione di Scritture, ove l'entità della cosa controversa ecceda le lir. 200., da ambedue le Parti litiganti ——— lir. 1. 15. –
Ove l'entità della cosa controversa ecceda le lir. 300., e per qualunque maggior somma, per la visione delle Scritture da ambedue le Parti ——— lir. 3. 10. –
Ben inteso non doversi estendere la suddetta espressiva di qualunque maggior somma ad ampliare la limitazione prescritta di estimabilità, su cui dagli Ordini viene data facoltà di giudicare a' Giudici non Togati, mentre colla presente Tariffa non s'intende derogare in alcuna parte alla disposizione delle Nuove Constituzioni, ed Ordini.

Diritto delle Ordinazioni.

DAlla estimabilità di lir. 300. in giù, eccettuate le Cause sommarie come sopra, ove l'Ordinazione sia diffinitiva —— lir. 3. 10. —
Dalle lir. 300. in su, e per qualunque maggior somma, ritenuto quanto sopra, ove l'Ordinazione sii diffinitiva ——————— lir. 7. —. —
Per le Ordinazioni interlocutorie,
Ove l'estimabilità non ecceda lir. 300. ——————————— lir. 1. 15. —
Ed eccedendo le suddette lir. 300., e per qualunque maggior somma come sopra ——————————————————— lir. 3. 10. —
Precetti senza cognizione di Causa, cioè:
Esecutivi assoluti senza contemporanea, o precedente Ordinazione ——————————————————
Describendi
Reponendi
Associandi ——————— lir. 1. 15. —
Continuandi in Hæreditate Defuncti
Ove l'estimabilità non ecceda lir. 300.
Ed eccedendo le lir. 300., e così per qualunque maggior somma, ritenuto come sopra ——————————————— lir. 3. 10. —
Ben inteso, che allorquando nelle Ordinazioni dichiaranti il merito vi si unisca la concessione del Precetto di qualunque siasi specie, sopra tali Precetti non si potrà esigere alcun Onorario.
Ma quando il Precetto venisse concesso per atto separato in seguito della clausola apposta nell' Ordinazione, *quod concedere offert*, qualunque siasi l'entità della cosa, mai si eccederanno d'Onorario ——————————————————— lir. 1. 15. —

Abati del Collegio de' Notaj di Milano.

PEr le Cause, ed incidenti di loro cognizione,
Quando l'affare, di cui si tratti sii in via sommaria, a titolo di visione delle Scritture ——————————— niente.
Per visione delle Scritture, ove la Causa nel merito non ecceda in entità le lir. 200., da ambedue le Parti litiganti —— lir. 1. 15. —
E dove l'entità ecceda le lir. 200., e per qualunque maggior somma, da ambe le Parti litiganti ——————————— lir. 3. 10. —

Diritto delle Ordinazioni.

DOve la Causa nel merito contenga entità non minore di lir. 200., e per qualunque maggior somma ——————— lir. 3. 10. —
E per entità minore di lir. 200. ——————————— lir. 1. 15. —

SA-

SALARJ DI SENTENZE

Per li Giudici Delegati, ed in grado di appellazione. Sentenze in via di Consiglio, e graduazione de' Creditori.

GIudice Delegato deve dirsi unicamente quello, il quale di sua ordinaria Giurisdizione non potrebbe conoscere la causa, di cui si tratti; ma vengali conferita con Decreto del Principe, Governo, o Senato, con speciale Delegazione.

A' suddetti Giudici Delegati, come pure a' Giudici di seconda instanza, o in Cause di Consiglio, e di graduazione non competerà alcun diritto per visione delle Scritture, mentre dovranno essere contenti del Salario dalle Leggi, e N. C. prefisso.

Constituzione del Salario sopra Sentenze Diffinitive.

OVe trattisi di Sentenza Diffinitiva per il Giudice

Ogni lir. 100. —— lir. 2. —.

Per il Diritto di Banca l'una per

Ogni lir. 100. —— lir. 1. —.

Per il Palmario a' Causidici vincitori, ed a rata della vittoria

Ogni lir. 100. —— lir. —. 10.

Che in tutto sono per ogni lir. 100. —— lir. 3. 10.

Nè per qualunque grandiosa somma, o valore si tratti della cosa addimandata, controversa, e decisa potranno eccedersi

Per il Giudice ———————————— lir. 1200. —.

Per la Banca ———————————— lir. 600. —.

Per il Palmario ———————————— lir. 300. —.

lir. 2100. —.

E ciò dovrà immancabilmente osservarsi ancor quando si tratti di Giudicio di concorso de' Creditori, e come abbasso.

Modo di constituire il Salario sopra Sentenze Diffinitive, ed Ordinazioni.

PEr le Sentenze Diffinitive, o che abbino forza di Diffinitiva, Salario intiero secondo la estimabilità ———————— Salario.

Per le Sentenze proferiscansi per modo d'interinale provisione; cioè con la Clausola *pro nunc*, vel *donec &c.* in regola della metà da compensarsi in diffinitiva ———————— la metà.

Per le Sentenze in Possessorio plenario non appostavi alcuna riserva di ragione nel merito, e siavi immischiata la proprietà, il Salario

lario esigerassi a rata della Estimabilità sopra la cosa cadente in Giudicio ——————————————— Salario.

Quando la Sentenza contenga riserva di merito in regola della metà da compensarsi in diffinitiva ——————————————— la metà.

Ove trattisi di possessorio sommariissimo, o interinale, e con clausola *pro nunc*, vel *donec &c.* il Salario sarà in regola della quarta parte da compensarsi in diffinitiva ——————————————— la quarta.

Per le Interlocutorie, quali cadano sotto qualche emergente fuori del merito della cosa principale, il Salario in regola della quarta parte, ritenuta l'estimabilità.

quando trattisi di cosa incorporea, o incerta, ritenuta la qualità del maggiore, o minore soggetto, devesi la quarta parte di quella somma, che sborsar dovrebbesi per la diffinitiva dell' affare principale.

ed in entrambi suddetti casi di affare, quale abbi estimabilità, o incorporeo, ed incerto, dovrà seguirne la compensa in diffinitiva la quarta.

Per le Sentenze negli Articoli sopra cose inestimabili, osserverassi la proporzione, tanto rispetto alla qualità della Sentenza diffinitiva, o che abbi forza di diffinitiva, o in possessorio, come sopra; quanto rispetto alla qualità della cosa controversa, e persone, delle quali si tratterà, dovrassi il Salario intero, o come si è premesso di sopra, cosicchè quando la Sentenza non sii diffinitiva abbi a compensarsi il Salario secondo la regola esatto in diffinitiva.

Quando accada proferirsi Sentenza di graduazione in Giudicio di Concorso de' Creditori; il Salario dovrassi in regola di Estimabilità, ritenuta unita la cognizione tanto della sussistenza, o insussistenza, quanto del Grado di anteriorità, o poziorità del Credito preteso da cadauno de' Creditori, cosicchè però unite tutte le partite, mai si potrà transcendere l'estimabilità di quel quantitativo sii distribuibile a' rispettivi Creditori, ed in tal modo non debbasi alcun Salario sopra que' Crediti, per quali non siavi capacità nella sostanza del Debitore; per qualunque poi grandiosa somma trattisi, mai si potrà transcendere un intiero Salario ——————————————— Salario

Quando la Causa contenga più Articoli, e questi vengano sotto la stessa azione; o che le azioni anche diverse tendano allo stesso fine, ed a conseguire la stessa sostanza; siano questi proposti dall'Attore, o dal Reo, non si dovrà nel premesso caso, che un solo Salario secondo l'estimabilità della cosa, abbenchè la decisione fosse divisa in più Capi, o Articoli; E lo stesso s'intenda anche quando la cognizione cadesse sopra qualche compensa opposta dal Reo all' Attore.

Quando poi fosse Giudizio di riconvenzione, non però in via di compensa, o pure la decisione cadesse sopra diverse azioni tendenti a conseguire sostanze diverse, in tal caso si dovrà il Salario, secondo l'estimabilità di ciascheduna sostanza, che venghi sotto diversa azione.

TARIFFA
PER LE MERCEDI
Spettanti agli Attuarj Civili per Rogito, e rendere de' Atti le Sentenze, ed Ordinazioni.

DOvranno tutti gli Attuarj di Palazzo, come pure quelli del Regio Ufficio, Auditorato Generale; Esecutori Camerali, Collegio de' Notaj; qualsivoglia altri Collegj, Camere, Universitá, Paratici, ove siavi ragione ordinaria di Giudicare onninamente astenersi dall' esigere Salario su quelle Ordinazioni vengano proferite da' loro Giudici nella via ordinaria, ma dovranno essere contenti della metà di quell' Onorario, che secondo la Tassa sopra fu prescritto a' Giudici per occasione della firma delle Ordinazioni in prima istanza; E ciò dovrà inviolabilmente offervarsi tanto per le Sentenze, ed Ordinazioni diffinitive, quanto per le interlocutorie, e provvisionali; cioè:

Sopra Ordinazioni fatte da' Giudici Togati.

DAll' estimabilità di lir. 300. in giù, ove l'Ordinazione sii diffinitiva	lir.	3.	10. —
Dalle lir. 300. in sù, e per qualunque maggior somma, ove l'Ordinazione sii diffinitiva	lir.	7.	—. —
Per le Interlocutorie,			
Ove l'estimabilità non ecceda lir. 300.	lir.	1.	15. —
Ed eccedendo le suddette lir. 300., e per qualunque maggior somma	lir.	3.	10. —

Palmario a' Causidici vincitori.

DAll' estimabilità di lir. 300. in giù, ove l'Ordinazione sii diffinitiva	lir.	1.	5. —
Dalle lir. 300. in sù, e per qualunque maggior somma, ove l'Ordinazione sii diffinitiva	lir.	3.	10. —
Per le Interlocutorie,			
Ove l'estimabilità non ecceda lir. 300.	lir.	—.	17. 6

Ed eccedendo le ſuddette lir. 300., o per qualunque maggior ſomma ——————————————————— lir. 1. 15. —

Sopra Ordinazioni fatte da' Giudici non Togati.

DAll' eſtimabilità di lir. 300. in giù (eccettuate le Cauſe ſommarie) ove l'Ordinazione ſii diffinitiva ——————— lir. 1. 15. —
Dalle lir. 300. in sù, e per qualunque maggior ſomma, ritenuto quanto ſopra, ove l'Ordinazione ſii diffinitiva ——————— lir. 3. 10. —
Per le Interlocutorie,
Ove l'eſtimabilità non ecceda lir. 300. ——————————— lir. —. 17. 6
Ed eccedendo le ſuddette lir 300., e per qualunque maggior ſomma ——————————————————— lir. 1. 15. —

Palmario a' Cauſidici vincitori.

DAll' eſtimabilità di lir. 300. in giù ——————————— lir. —. 17. 6
Dalle lir. 300. in ſu, e per qualunque maggior ſomma --- lir. 1. 15. —
Per le Interlocutorie,
Ove l'eſtimabilità non ecceda lir. 300. ——————————— lir. —. 8. 6
Ed eccedendo le ſuddette lir. 300., e per qualunque maggior ſomma ——————————————————— lir. —. 17. 6

Precetti ſenza cognizione di Cauſa.

ESecutivi aſſoluti ſenza contemporanea, o precedente Ordinazione
Deſcribendi.
Reponendi.
Aſſociandi.
Continuandi in hæreditate Defuncti.
Non altro, che la Mercede di Controſcrizione preſcritta nella Tariffa per gl' Atti, nel Capo riguardante le *Controſcrizioni*.

Mercedi per gli Attuarj ſopra Sentenze de' Giudici Delegati, ed in ſeconda inſtanza.

SEntenze in via di Conſiglio; graduazione de' Creditori; o
Di Arbitramento *inter compulſos*.
In ragione della metà di quanto appartiene al Giudice, Commeſſario, o Arbitro, ritenuta la regola, e modalità ſopra preſiſſa nel Capo intitolato: *Modo di conſtituire il Salario ſopra Sentenze, ed Ordinazioni.*

Mercedi per gli Attuarj, o siano Cancellieri de' Collegj de' Speziali, e simili, Camere, Universitá, e Paratici &c.

Per ricevere de' Atti qualunque siasi Ordinazione fatta da' Capi loro, o da' Commessarj tanto in prima, che in ulteriore instanza, ne' casi ove dagli Ordini venga permesso il commettere le Cause a' membri della Camera, o Universitá stessa.

e la entità sia minore di lire 300. ——————————— lir. 1. 10. —
ove maggiore fino a qualunque somma ——————————— lir. 3. —. —

Edizione di Copie delle Ordinazioni

Autentiche formate come sopra viene prescritto; cioè in fogli a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, di buon carattere chiaro, e corretto, ogni foglio ——————————————————lir. —. 12. —

TARIFFA

PER

L'Ufficio, ed Attuaria degl'Abati, e Conſole de' Mercanti di Milano.

DEvono l'Attuario, Cancelliere, e Scrittore della Camera ſuddetta, riſiedere ogni giorno mattina, e dopo pranzo, eccettuati i ſoli giorni Feſtivi, immancabilmente a pubblico comodo, maſſime per trattarſi di un Ufficio, ove le Cauſe, ed Affari dipendenti dal Commercio Mercantile ſpediſconſi ſommariamente, nè ivi deve darſi luogo a remore, ove ſi tratti d' inſtantanee provvidenze.

ell'eſigenza però delli Diritti, e Mercedi ſpettanti al ſuddetto Ufficio ſi oſſerverà immancabilmente la preſente Tariffa.

er empiere i vacui di Citazioni ſtampate, e quelle diriggere a' Cittadini per eſſere in Contraddittorio nanti gli Abati, e Conſole,

Se di due ſoli Eſemplari, compreſa la Controſcrizione ——— lir. —. 7. 6

Per più Copie ſino a quattro ——————————— lir. —. 15. —

ontenendoſi narrative manoſcritte al di più delle uſuali, ſi ragguaglieranno a Scrittura da taſſarſi come abbaſſo.

milmente per termini a pagare

Steſa della Relazione d'intimazione ſopra ſuddette Citazioni - lir. —. 2. 6

Steſa delle Ordinazioni ne' Giudizj ſommarj, per ogni foglio ſcritto come abbaſſo ——————————— lir. 1. —. —

Steſa delli Precetti eſecutivi in ſeguito delle ſuddette Ordinazioni, per ogni Copia ——————————— lir. —. 5. —

Steſa delli *Moneatur* dipendenti da ſuddette Ordinazioni, per cadauna Copia ——————————— lir. —. 5. —

Scrittura.

)Er le Copie ſemplici de' Atti, Documenti, e qualunque altra ſorta di Scritture, formate in carta ordinaria, e foglj a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, di buona mano intelligibile, e correrta, ogni foglio ——————————— lir. —. 8. —

)pie autentiche ſcritte come ſopra, ogni foglio ——————— lir. —. 12. —

Filze.

PEr riconoſcere le Filze de' Atti
Entro di un Meſe intiero ——— niente.
Paſſato un Meſe intiero di mezzo, ed un giorno utile ſuſſeguente, per ogni Filza, ancorchè ſi tratti di più Attori, e più Rei, ma però della ſteſſa Cauſa ——— lir. —. 10. —
Paſſati ſei Meſi intieri di mezzo, ed un giorno utile di contrabbando, per cadauna Filza ——— lir. 1. 10. —
Riconoſcendoſi paſſati li ſuddetti riſpettivi termini le Filze de' Atti, e Libro regiſtro de' Rilievi, non ſi eſigerà più di un pagamento, quale ſi dovrà, tanto riconoſcendo il ſolo Libro, quanto la ſola Filza.

Fedi.

NOn eſſervi de' Atti la Relazione di qualche intimazione.
Se per un ſolo Meſe ——— lir. 1. 10. —
Sino a Meſi ſei incluſivamente ——— lir. 2. 5. —
Per maggior tempo ——— lir. 3. —. —
Fedi di eſſervi, o non eſſervi Rilievo al Libro, come pure non eſſere ſtato dimeſſo in Atti qualche Documento, o più Documenti, oltre la Filza, ſe è paſſato il tempo ſuddetto.
Ben inteſo per qualunque maggior tempo di Meſi ſei, non doverſi ulteriore mercede di quanto ſopra.
Come pure nelle mercedi ſopra taſſate comprenderſi quella della Scrittura, ed Autenticazione delle ſuddette Fedi.
Quando l'entità della coſa, di cui ſi tratterà ſia minore di lir. 50. la mercede delle ſuddette Fedi ſarà della ſola metà riſpettivamente di quanto ſopra.

Controſcrizioni.

DI Sequeſtro ——— lir. —. 2. —
Di Rilaſcio ——— lir. —. 4. —
Precetto eſecutivo Reale ——— lir. —. 2. —
Se anche apprenſivo ——— lir. —. 9. —
E comprendendo la perſonale, in tutto ——— lir. —. 12. —
Precetto perquiſitivo proveniente da eſecutivo eſeguito ——— lir. —. 4. —
Precetto perquiſitivo conceſſo ſenza precedenza di alcun Atto, nè Papele V. G. di perquirere una coſa propria, e volgarmente di primo sbalzo ——— lir. —. 12. —
Precetto *deſcribendi* ——— lir. —. 12. —
Rinnovazione di Precetto, ſi praticherà come nella conceſſione.
Per un Libello appellatorio ——— lir. —. 9. —

Per

Per la Controscrizione di qualunque altro Papele, oltre li suddetti ——— lir. —. 2. —
Se vi è elezione di abitacolo, altri ——— lir. —. 2. —
Ed essendovi unita Interpellazione ad eleggere l'abitacolo, altri lir. —. 2. —
La premessa regola in ciò riguarda le Controscrizioni, militerà quando si tratti di una, o più Persone instanti della medesima Famiglia, quali vivano in comunione: Principale Sicurtà, ed anche collaudatore obbligati solidalmente; Come pure Compagni di Negozio, mentre quando si trattasse di più Persone instanti viventi separatamente; ed agiscano per loro rispettiva ragione, ed interesse, tanti saranno li pagamenti, quante le Persone instanti, non eccedendo mai in qualunque caso il numero di quattro pagamenti.
La regola stessa si riterrà, quando siano più Rei convenuti; non eccedendo però mai li suddetti quattro pagamenti.

Giuramenti.

Per la lettura d'un Atto di Giuramento, tanto *prò delato*, quanto *prò relato*, ed esserne rogato,
Sino a due Capitoli ——— lir. 1. 10. —
Da tale numero di Capitoli in su, per cadaun Capitolo ——— lir. —. 10. —
Nè si potranno eccedere in tutto ——— lir. 4. 10. —

Rilievi a Libro degli Atti.

Per il *Comparet* ——— niente.
Per il *Comparet*, *& portat actum extensum* ——— lir. —. 2. —
Contradicit ——— lir. —. 2. —
Petit ——— lir. —. 2. —
Producit ——— lir. —. 2. —
Dimittit jura ——— lir. —. 2. —
Se la dimissione di ragione è sola per via di comparizione ---- lir. —. 2. —
Præsentat Litteras ——— lir. —. 2. —
Eligit habitaculum ——— lir. —. 2. —
Cum electione Scalarum ——— lir. —. 2. —
Petit terminum ad certiorandum ——— lir. —. 2. —
Jurat ——— lir. —. 5. —
Petit compromissum ——— lir. —. 3. —
Nominat arbitrum ——— lir. —. 5. —
Petit consilium Sapientis ——— lir. —. 6. —
Petit revisionem ——— lir. —. 2. —
Reconvenit cum juramento ——— lir. —. 8. —
Reconvenit ut supra cum electione habitaculi ——— lir. —. 10. —
Nihil habere penès se ——— lir. —. 6. 6
Nolle, nec posse fidejubere ad effectum ut tempora currant ——— lir. —. 3. —
Fidejubet ——— lir. —. 6. 6

Per li ſuddetti tutti Rilievi ſi dovrà il diritto ſuddetto ſopra cadauno di eſſi, tanto uniti, che ſeparati.

Per il *Bannum datum, & accuſatum de relaxo ſpreto* ——— lir. —. 4. —
Contumacia data, & accuſata ——— lir. —. 5. —
Memoria pronunciæ cum contumacia ante ——— lir. —. 2. —
Nihil accipiatur in libro ——— lir. —. 2. —
Caſſazione in termine di Citazione a ſpecificare, che ſi fa ſotto a quattro ore, ſi eſige per ogn'ora, oltre la contumacia —— lir. —. 2. —
Caſſazione ad un Rilievo, cioè *non finiatur*, ancorchè foſſero più Attori, o più Rei ——— lir. —. 1. —
Commiſſerunt, & committunt ——— lir. —. 6. —
Per ogni Liſta, ancorchè paſſaſſero le cinque, che ſi trovi nella commiſſione, abbenchè la Liſta foſſe di più Inſtanti contro più Citati, ſi eſigeranno per ciaſcuna Liſta ——— lir. —. 5. —
Memoria electionis Notarii, o di qualſivoglia altro Perito, o Confidente; come pure, ſe in vece di *Memoria electionis*, ſi fa *elegit, & eligit* ——— lir. —. 6. —
Memoria Ordinationis ——— lir. —. 2. —
Memoria dimiſſionis Depoſiti ad effectum conſignandi Parti ——— lir. —. 2. —
Per dare alla Parte l'Atto del Depoſito ſi dovrà riportarne il Confeſſo, nè ſi prenderà più di un pagamento, ancor quando ſi trattaſſe di più Attori, o più Rei, al quale pagamento ſarà tenuto chi porta il Depoſito, nè ſi eccederanno per qualunque ſomma, o valore ſi tratti ——— lir. 1. 10. —
Memoria dimiſſionis Jurium:
Ponendoſi lo ſpecificato *ſub cura*, non oſtante che ſiano più Attori, o Rei ——— lir. —. 5. —
Memoria præſentationis Litterarum ——— lir. —. 3. —
Memoria præſentationis Litterarum con il *qui* ——— lir. —. 4. —
Memoria præſentationis Litterarum, & fatalium ——— lir. —. 7. —
Præſentat Litteras reſtaurationis inſtantiæ, petit, producit, & dimittit jura, & deponit ſolidos quinque, ſi eſigeranno per li primi quattro capi, per ciaſcun capo ſoldi 2., e così ——— lir. —. 8. —
Oltre il *deponit*, per cui ſi eſigerà ——— lir. —. 5. —
Memoria dimiſſionis Decreti ——— lir. —. 2. —

Firmazioni.

Firmatio Præcepti contra N. N. ad inſtantiam N. N. præſentis, & producentis ——— lir. —. 4. —
Se vi è dimiſſione di ragioni, oltre quanto ſopra ——— lir. —. 2. —
Similmente per firmazione di Rilaſci
Da' Sequeſtratarj non ſi eſigerà alcun pagamento, ſe non nel caſo di caſſazioni, e Relazioni contro de' medeſimi, oppure ſe eſſi Sequeſtratarj contraddiceſſero.
Rilievo di produzione de' Capitoli ——— lir. —. 2. —
Rilievo dell' admiſſione de' Capitoli ——— lir. —. 2. —

Non deleatur, sebbene fossero più Attori, o più Rei ——— lir. —. 5. —
Ponatur dies, & hora, sebbene fossero più Attori, o più Rei ——— lir. —. 5. —

Rilievi in calce degl' Atti.

PEr il *Ponantur verba*, ancorchè fossero più Attori, e più Rei - lir. —. 1. —
Se vi si aggiunge dimissione di ragioni, per cadaun Attore, o Reo, nè si eccederanno quattro pagamenti ——— lir. —. 2. —
Excipiente, & petente compromissum ——— lir. —. 6. 6
Excipiente, petente compromissum, & arbitrum nominante ——— lir. —. 9. 6
Excipiente, & eligente habitaculum ——— lir. —. 4. —
Excipiente, & petente revisionem, & consilium Sapientis ——— lir. —. 4. 6
Cassazione in calce degli Atti, cioè per il *non accipiantur verba*, ancorchè fossero più Attori, o Rei, si esigerà ——— lir. —. 1. —
Quanto al numero delle Persone per constituire il numero de' pagamenti, si dovrà osservare quanto sopra fu prescritto nel Capo riguardante le Controscrizioni, eccettuate sempre quelle Partite, nelle quali resta espresso *non ostante siano più Attori, o Rei*, per quali sempre sarà un solo pagamento.

Relazioni.

RElazioni d'Intimazioni in forma d'assente, non più di quattro pagamenti.
Relazioni d'Intimazioni in forma d'assentato, due pagamenti.
Per la Relazione d'un' Intimazione d'interrogazione ——— lir. —. 4. —
D'un Precetto jussorio ——— lir. —. 4. —
D'una Denunzia ——— lir. —. 4. —
D'un Sequestro ——— lir. —. 4. —
D'un Rilascio ——— lir. —. 4. —
D'una Protesta ——— lir. —. 4. —
D'un Precetto di qualsivoglia sorta ——— lir. —. 4. —
D'un Termine ——— lir. —. 4. —
D'un *Moneatur* ——— lir. —. 4. —
D'un Libello appellatorio ——— lir. —. 10. 6
Di qualsivoglia altro Papele, fuori delli suddetti, e seguenti ——— lir. —. 2. 6
Denunzia de' Pegni ——— lir. —. 6. 6
Relazioni di Precetto esecutivo ——— lir. —. 16. 6
Essendovi Pegni vivi, per ogni capo di essi ——— lir. —. 4. —
Di Precetti *describendi*, o *perquirendi*, oltre li Pegni vivi ——— lir. —. 16.
Per le Relazioni di qualunque sorta d'intimazioni in una stessa Causa, qualunque siasi maggiore il numero di quattro Relazioni, mai si potrà oltrepassare il numero di quattro pagamenti; ogni volta però, che tali Relazioni si facciano de' Atti in un sol corpo, e le intimazioni siano seguite in uno stesso luogo, mentre che, se queste saranno in corpi separati, tanti saranno li pagamenti, quanto le Relazioni, non eccedendo però sopra cadaun corpo li quattro pagamenti.

Salarj di Sentenze.

PEr una Causa di somma, ovvero estimabilità,

fino a	lir.	10.	lir. —.	2. —
Da lir. 10. fino a	lir.	20.	lir. 1. —.	—
Da lir. 20. fino a	lir.	30.	lir. 1.	10. —
Da lir. 30. fino a	lir.	50.	lir. 1.	12. —
Da lir. 50. fino a	lir.	200.	lir. 2.	12. —
Da lir. 200. fino a	lir.	400.	lir. 3.	10. —
Da lir. 400. fino a	lir.	600.	lir. 4.	10. —
Da lir. 600. fino a	lir.	800.	lir. 6.	10. —
Da lir. 800. fino a	lir.	1000.	lir. 8.	10. —
Da lir. 1000. in sù, per qualsivoglia maggior somma	lir.	12.	—.	—

Tali Onoranze, che così furono anticamente chiamate, e fondate fino nell' anno 1662., che erano per Tassa antica, si ripartiranno in questo modo, cioè:

Al Console

Delle lir. —. ss. 2.	lir.	—.	1.	—
Delle lir. 1.	lir.	—.	3.	—
Delle lir. 1. 10.	lir.	—.	4.	—
Delle lir. 1. 12.	lir.	—.	5.	—
Delle lir. 2. 12.	lir.	—.	6.	—
Delle lir. 3. 10.	lir.	—.	8.	—
Delle lir. 4. 10.	lir.	—.	15.	—
Delle lir. 6. 10.	lir.	1.	—.	—
Delle lir. 8. 10	lir.	1.	5.	—
Delle lir. 12.	lir.	1.	10.	—

Agl' Abati, che fanno tali Ordinazioni, o concedono tali Precetti, soldi vent'uno per ogn'una delle dette Onoranze dalle lire tre, e soldi dieci inclusivamente, fino a quelle di lire dodeci inclusivamente, il resto delle dette Onoranze si ripartirà per terzo tra li due Consultori, e l'Attuario Cancelliere.

Per le Ordinazioni interlocutorie, si esigeranno — lir. 3. —.

Delle quali, al Console sol. 7., ed il rimanente si ripartirà tra li Consultori, ed Attuario Cancelliere.

Con avvertenza, che se il Salario per la Causa principale in diffinitiva non arrivasse alle lir. 3. 10., in tal caso per l'interlocutoria non si esigerà più della metà di quanto importerebbe la diffinitiva.

Qualunque Onorario, o sia Salario non si esigerà, se non nel caso, che realmente facciasi l'Ordinazione.

Per un Comandamento generale — lir. 3. —.

Per li Rilasci si esigerà sopra la somma, che occorrerà rilasciarsi, e non già sopra quella, per cui fu fatto il Sequestro.

Per le Sentenze in seconda istanza delle Cause commesse, si esigerà il Salario egualmente come in prima istanza.

Per il Rogito di tali Ordinazioni in seconda istanza, compresa la Relazione

lazione dell' intimazione del Perentorio ——————— lir. 3. 10. —
Per descrivere un Mercante ——————————— lir. 24. —. —
Cioè alli due Abati sedenti al tempo della descrizione lir. 7. 10. --
Al Console ——————————— lir. 2. 5. --
Ed il rimanente per terzo tra li Consultori, e l'Attuario Cancelliere.

Dovranno immancabilmente li Sensali de' Cambj farsi descrivere nella Camera de' Mercanti, nè alcuno potrà esercire Senseria, tanto in materia de' Cambj, quanto in materia di qualsivoglia altra sorta di Negozj, se non consterà di essere descritto nella suddetta Camera de' Mercanti, sotto pene Corporali, ad arbitrio di Sua Eccellenza, e Senato, e di essere perpetuamente privati di un tale Esercizio.

Incorreranno pure Pene egualmente Corporali ad arbitrio di Sua Eccellenza, e Senato tutti quelli, che faranno Cambj, o altri Negozj per mezzo di Sensali non descritti, volendosi onninamente per modo di Legge, che quanto sopra venga esattamente osservato.

Per admissione di un Sensale de' Cambj ——————— lir. 12. —. —
Cioè agli Abati ——————————— lir. 7. 10. --
Al Console ——————————— lir. 1. 2. 6
Ed il rimanente come sopra per terzo.
Per admissione di un Sensale d'altri Negozj ——————— lir. 9. —. —
Cioè agli Abati ——————————— lir. 5. 10. --
Al Console ——————————— lir. —. 17. 6
Ed il rimanente come sopra per terzo.

Sicurtà.

PEr le Sicurtà Statutarie *de non supposito*, ancorchè siano per entrambi li Statuti 44., e 172. ——————————— lir. 3. —. —
E quando si estenderanno anche a riconvenzione in tutto ---- lir. 4. 10. —
Siccome le N.C. prescrivono, che chi suole appellare dalle Ordinazioni degli Abati, debba effettivamente deporre tutto ciò, in che fu condannato, e paghi le spese, nelle quali pure sia stato condannato, ed altrettanto deponga per le spese nel giudizio di appellazione da farsi; Quando dall' Appellante ottenganſi Lettere del Senato di poter dare Sicurtà in forma di Deposito, per tali Sicurtà.
Sino alla somma di lir. 1000., per ogni lir. 100. ——————— lir. 1. —. —
Da tale somma in su, per ogni lir. 100. ——————————— lir. —. 10. —
Cosicchè per qualunque grandiosa somma si tratti, non si possano eccedere ——————————————— lir. 18. —. —
E lo stesso si dovrà osservare, quando accadesse riceversi Sicurtà per altra causa, ancorchè si trattasse di somma indeterminata, incerta, ed indiffinita.

Depoſiti.

PEr la cuſtodia di danaro in via di Depoſito, per qualunque tempo duri tale Depoſito, ogni lir. 100. ——— lir. —. 10.
Per cuſtodia di Argenti, Gioje &c., ogni lir. 100. del loro valore lir. —. 10.
Per il Rilaſcio di tali Depoſiti, ogni lir. 100. ——— lir. —. 10.
Depoſito di Mobili eccedenti il valore di cento Scudi ——— lir. 7. —.
Eſſendo di minor valore ——— lir. 3. 10.
Se di Mercimonio, ogni lir. 100. del ſuo valore ——— lir. —. 10.
Se di Scritture voluminoſe ——— lir. 7. —.
Lo ſteſſo per il Rilaſcio.
Quando tali Mobili, Mercimonio, o Scritture foſſero di tale quantità, che richiedeſſero ſito particolare, ſi dovrà oltre la cuſtodia, corriſpondere il fitto de' ſiti occupati.

Regiſtri.

PEr li Regiſtri di Società, terminazioni di eſſe, Procure, o ſii complimento, che diaſi da un Padre al Figlio, da un Principale ad un Subalterno, o occorrendo per la revoca di quanto ſopra, non altro che la Mercede di Scrittura nel modo come ſopra taſſata.
E per l'Atteſtato autentico di tale Regiſtro ——— lir. 1. 10.

Eſenzioni.

VEnendo dal Senato, e da altre Menſe accordata ad alcuno la Eſenzione per li XII. Figliuoli, ogni volta che queſta venga preſentata alla Camera de' Mercanti, e da eſſa accordata (ſempre colla riſerva della Lite pendente), ſi eſigeranno di diritto, oltre alla Scrittura ——— lir. 7. —

Taſſe di ſpeſe.

PEr le Taſſe di ſpeſe giudiziali
Lire due per ogni lir. 100. della ſomma riſultante dalla Taſſa da pagarſi da chi ſarà tenuto a tali ſpeſe; E per il di più dovrà pagarſi da chi ne produſſe le Note di eſſe ſpeſe con eccesſo.

Eſami.

PEr Eſami de' Teſtimonj in via ſommaria
Per cadaun Teſtimonio eſaminando, compreſa la Scrittura dell' Originale ——— lir. 1. 10

Quando

Quando l'Esame de' Testimonj sia in via solenne di formale Processo con produzione de' Capitoli, ed occorrendo contrarj interrogatorj.

Per il Giuramento da darsi a cadaun Testimonio ——— lir. 2. 5. —

E per ogni seduta, qual esser debba di ore quattro continue alla mattina, e di tre al dopo pranzo ——— lir. 4. 10. —

E per lo Scrittore, ogni seduta come sopra ——— lir. 2. 5. —

Conducendosi dalla Parte citata contrario Interrogatore, sarà questa tenuta alla spesa delle sedute per il medesimo contrario Interrogatore nel modo come sopra tassate.

Per Copia autentica de' suddetti Esami, ogni foglio scritto a tenore della Tassa ——— lir. —. 12. —

Lettere Suffidiali.

PEr le Lettere Suffidiali, o Risposte, quali occorressero farsi dirette a' Giudici, Camere, ed Universitá estere, compresa la Scrittura ——— lir. 2. 5. —

Diritti de' Consultori.

ASsisteranno questi quotidianamente a' Contraddittorj, ed Entreranno secondo il solito coll' Attuario Cancelliere per terzo ne' Diritti di Banca.

Per Firma di Ordinazione, Precetto esecutivo, rinnovazione di esso, o Rilascio, al Consultore che firmerà tali Atti, si dovrà di Onorario da pagarsi da chi ottiene la metà di ciò fu pagato alla Banca.

Quando sianvi Scritture da Esaminare, per Visione di esse non più di ——— lir. 3. 10. —

Al Consultore anziano si dovranno da chi fu admesso alla Esenzione de' XII. Figlj

Per Visione delle Scritture ——— lir. 7. —. —

Per il suo Voto ——— lir. 7. —. —

Portiere.

PEr ogni intimazione entro de' Ponti della Città ——— lir. —. 5. —

Fuori de' Ponti ——— lir. —. 10. —

Fuori delle mura ne' Corpi Santi ——— lir. —. 15. —

Per ogni Relazione d'intimazione ——— lir. —. 2. 6

Per l'intervento al Rogito delle Sentenze in grado di appellazione lir. 1. 10. —

Protesti.

PEr li Protesti delle Lettere di Cambio dirette ad Abitanti in Milano, e che non vogliono accettarsi, o pagarsi, o pagate in parte non li vogliono pagare nel loro residuo, compresse le tre Copie, cioè Originale per gli Atti, altra da intimarsi, ed altra da darsi alla Parte in forma autentica con la Relazione d'intimazione da trasmettersi a quella Piazza, da dove fu tratta, con inserirvi il Corpo della Cambiale, ed anche più Cambiali con le Girate, come pure compresse le stampe, intimazione del Portiere, e Relazione in tutto ——— lir. 3. —.

Se dopo fatta l'intimazione, il Caricato si dispone ad accettare, o pagare, e non si leva la Copia autentica, si esigeranno per le altre suddette operazioni ——— lir. 1. 10.

Se poi il Caricato dopo l'intimazione, nè accetta, nè paga, ed espone all' Offizio li motivi del rifiuto, o altro, dovendosi tali motivi rilevare sopra l'Originale, e Copia autentica, si esigeranno ——— lir. —. 10.

Ed essendo tale risposta, o siano motivi di lunga estensione —— lir. 1. —.

Se poi il Possessore della Cambiale non venendole pagata dal Caricato, vuole egli onorare la Firma del Traente, o di qualche Giratario, e così pagare a se stesso detta Cambiale per onore di quella Firma, o Girata, per il dettato con clausole reservative, e proteste, con replicata Scrittura sopra l'Originale, e Copia, che si dà autentica ——— lir. 1. —.

Se il Caricato della Cambiale abita fuori de' Ponti, al Portiere per l'intimazione ——— lir. —. 5.

Per le Cambiali caricate a Forastiere domiciliato in Milano, si praticherà tutto ciò si suole per gli abitanti in Milano come sopra, e si esigeranno ——— lir. 3. —.

Per le Cambiali dirette a Forastiere in Casa di abitante in Milano, dovendosi andare alla Casa indicata con Testimonj, chiedere il conto, se ivi abiti detto Forastiere, o siavi Persona, che abbi ordine dal medesimo di pagare, o accettar la Cambiale, con altre diligenze solite; e per tali operazioni, e nelle circostanze del caso, di cui si tratti, anche per le Copie manoscritte per Originale, ed Autentico de' Protesti, in tutto ——— lir. 6. —.

Quando poi vi fosse di più l'Onorazione detta di sopra, si esigeranno di più altre ——— lir. 1. —.

Levandosi li Protesti per Instromento, Compromesso, Rogito, e Copia autentica ——— lir. 3. 10.

E qual'ora vi sii l'Onorazione detta di sopra, si esigeranno di più altre ——— lir. 1. —.

Per le denonzie de' Protesti levati in Piazze forastiere, compresse tutte le Copie, cioè Originale, da intimarsi, ed Autentico lir. 4. 10.

Non levandosi l'Autentico ——— lir. 2. 5.

Per apporre il *Vista* alle Cambiali, che sono ad uso per farle correre il tempo, non si esigerà cosa alcuna ——— niente.

TA-

TARIFFA

Per le

Attuarie de' Collegj de' Speziali, Chirurgi, e ſimili; Camere, Univerſità, Paratici &c.,

Quali abbino autorità di giudicare in Affari di loro Inſpezione, Eſercizio, ed Arte.

Scrittura.

PEr le Copie ſemplici di qualunque Atto, o Documento, ogni foglio in carta ordinaria a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, caratteri 28. per cadauna linea, di buona mano, chiara, e corretta ——— lir. —. 8. —
Copie autentiche ſcritte come ſopra, ogni foglio tutto compreſo lir. —. 12. —

Controſcrizioni

DI Avviſi, ove trattiſi di un ſolo Attore, ed un ſolo Reo convenuto, ſino a quattro Copie ——— lir. —. 2. —
Sorpaſſando gli Avviſi il ſuddetto numero, e gli Attori, o Rei ſiano più di uno, in tutto ——— lir. —. 4. —
Precetti eſecutivi ——— lir. —. 5. —
Rilaſci ——— llr. —. 5. —

Caſſazioni.

CAſſazioni in Libro ——— lir. —. 2. —
Caſſazioni a qualſivoglia Atto ——— lir. —. 1. —

Rilievi.

MEmoria di presentazione di Lettere ——————lir. —. 2. —
Memoria di dimissione ——————lir. —. 1.
Rilievo a Libro, o in calce degli Atti ——————lir. —. 1. —

Firmazioni

DE' Precetti ——————lir. —. 3. —
Sequestri ——————lir. —. 3. —

Relazioni.

RIcevere, e fare de' Atti qualsivoglia Relazione d'intimazioni fatte da' Portieri ——————lir. —. 5. —

Ordinazioni

PEr que' Collegj, Camere, Universitá, o Paratici, ne' quali di consuetudine, o per disposizione de' loro Statuti, gli Abati, Consoli, o Sindaci non ricevono cosa alcuna di Salario, o sia Onorario per le loro Ordinazioni —————— niente.

Ed ove di consuetudine, o per disposizione de' loro Statuti appartenga a' loro Abati, Consoli, o Sindaci Onorario per le Ordinazioni, qualunque siasi l'entità della cosa addimandata, controversa, e decisa ——————lir. 3. 10. —

Per rendere de' Atti tali Ordinazioni

Ove l'estimabilità sii minore di lir. 300. per l'Attuario, o sii Cancelliere ——————lir. 1. 10. —

Ed essendo maggiore, sino a qualunque somma ——————lir. 3. 10. —

Portieri.

PEr qualunque sorta d'Intimazioni ad istanza di Parte,
Se entro de' Ponti della Città ——————lir. —. 5. —
Se fuori de' Ponti ——————lir. —. 7.
Se ne' Corpi Santi ——————lir. —. 10. —
Per ogni Relazione d'Intimazione ——————lir. —. 5. —

TARIFFA

Per l' Ufficio de' Statuti di Milano chiamato de Panigarola

Da osservarsi anche negl' Ufficj delle altre Provincie di questo Stato per l' esecuzione del disposto nelle Nuove Constituzioni, Statuti Locali, ed Ordini &c.

SI premette in via di massima, e Legge generale non doversi in qualunque caso moltiplicare pagamenti, se non al numero di quattro, sotto pretesto di moltiplicità maggiore degl' Instanti, delle Parti citate, o Interessate; degli Affari, abbenchè per se distinti, e sostanze diverse, contenute però in un solo Atto; meno sotto qualunque altro titolo, o pretesto niente eccettuato.

La presente Tariffa debba immancabilmente osservarsi in ogni sua parte, nè si possa alterare sotto pretesto di caso ommesso, dubbio, o non espresso, o sotto qualunque altro titolo, niente eccettuato, sotto pena del quadruplo; della sospensione dell' Attuario dall' Ufficio, ed anche maggiore ad arbitrio di Sua Eccellenza, e Senato.

Una, o più persone della medesima Famiglia, quali vivano in comunione, costituiranno un solo Pagamento.

Principale, e Sicurtà, ed anche Collaudatore obbligati *in solidum*, come pure Compagni di Negozio, costituiranno un solo Pagamento.

Più Persone di diversa Famiglia, quali agiscano per rispettiva ragione, ed interesse, tanti Pagamenti, quante le Persone, nè si eccederà il numero di quattro.

Comunità, Università, Collegio, Paratico, costituiranno due Pagamenti.

Più Comunità, Università, Collegj, Paratici, una Città, e Provincia costituiranno due Pagamenti.

Più Città, Provincie, ed anche Congregazione dello Stato costituiranno quattro Pagamenti.

In via di regola generale costituiranno il suddetto numero de' Pagamenti le sole Persone, o qualità degl' Instanti, come ne' casi delle Donazioni, Tutele, e Cure; pubblicazione d'interdetta Amministrazione; pubblicazione di Editti, e Gride ad istanza di Parte.

Per quegl' Atti però, che riguarderanno pubblicazione di Citazioni in forma di Assenti, o Assentati, se al num. di 4., e più, la regola

sarà a tenore del numero de' Citati, non eccedendo il suddetto di quattro Pagamenti.

Rispetto alle pubblicazioni per gl' incerti in via di Editto, quattro Pagamenti.

Mandati di Gride Provisionali

Sopra Case, Beni, e Ragioni esistenti in questa, o rispettivamente altre Provincie dello Stato ——— lir. 2. —. —

Se di Beni, e Ragioni esistenti in un solo Territorio ——— lir. 2. —. —

Se di Beni esistenti in più Territorj, per cadaun Territorio, non eccedendo però il numero di quattro Pagamenti, che in tutto costituiscono ——— lir. 8. —. —

Contenendosi ne' suddetti Mandati elezione d'abitacolo ——— lir. —. 2. —

Pubblicazioni di Avvisi in forma di Assente.

D'Ordine di qualunque Giudice, o Tribunale ——— lir. —. 16. —

Incerti per Editto.

Contenendosi ne' suddetti Avvisi, e Citazioni la Clausola, & *quiqq. alii Incerti jus prætendentes per Edictum*, quattro Pagamenti lir. 3. 4. —

Avvisi alle Scale in Contumacia.

Per gli Avvisi, Citazioni, ed altro, quali si dimettano, ed intimino alle Scale del Palazzo, o alla Colonna, come abitacolo eletto verso de' Contumaci, qualunque siasi il numero degl' Instanti, e de' Citati ——— lir. —. —. —

Contenendosi in qualunque sorta di Avvisi elezione di abitacolo lir. —. 2. —

Pubblicazione, o sia Intimazione in forma di Assente per occasione delle Dispense de' Fedecommessi.

Per tali Pubblicazioni, ed Intimazioni, cioè di Suppliche sporte al Senato, ed Avvisi uniti,

Ove si tratti di una sola Persona, o Famiglia come sopra —— lir. 1. 12. —

Se di un solo Fedecommesso ——— lir. 1. 12. —

Essendo più Instanti di diverse Famiglie, quali abbino distinto interesse, ed ove trattisi di più Fedecommessi,

Tanti Pagamenti, quante le Persone istanti, e quanti sono rispettiva-

tivamente li Fedecommessi, non eccedendo mai il numero di quattro Pagamenti come sopra rispettivamente prescritti, cosicchè

Essendo quattro Pagamenti, rispetto alle Persone degl' Istanti, costituiranno ——— lir. 6. 8. —

Ed essendo quattro Pagamenti rispetto al numero de' Fedecommessi costituiranno ——— lir. 6. 8. —

Essendo quattro Pagamenti rispetto al numero de' Citati assenti lir. 6. 8. —

Incerti per Editto.

PEr le Pubblicazioni verso de' Chiamati, Incerti per Editto, quattro Pagamenti, e non più, costituenti in tutto ——— lir. 6. 8. —

Quando si citeranno gl'Incerti per Editto, ancorchè questi riguardassero più Fedecommessi contenuti nella medesima Supplica, e Citazione, non si potrà duplicare pagamento, sotto pretesto, che tali Incerti riguardino Fedecommessi per se separati, e distinti.

Ed acciò il Pubblico vegga chiaramente quanto ne' premessi casi abbi a patire di spesa, per maggior chiarezza si suppongono

Quattro, e più Istanti di diversa Famiglia, e come sopra, con Supplica, ed Avvisi uniti ——— lir. 6. 8. —

Quattro, e più Fedecommessi tanto confusi, sopra Beni de' quali si tratterà, quanto distinti, e separati ——— lir. 6. 8. —

Quattro, o più Citati assenti, abbenchè sopra la diversità de' Fedecommessi ——— lir. 6. 8. —

Incerti sopra Fedecommessi, tanto confusi, che distinti ——— lir. 6. 8. —

E così nel maggior numero de' pagamenti, che accadere possano per occasione di dispense de' Fedecommessi non si potranno eccedere ——— lir. 25. 12. —

Pubblicazione delle Donazioni.

PEr empiere li vacui de' Mandati stampati per le Pubblicazioni delle Donazioni ——— lir. 1. 10. —

Per ricevere le Relazioni delle Pubblicazioni triplicatamente fatte a tenore del disposto dalle Nuove Constituzioni ——— lir. 4. —. —

Per l'edizione di Copia autentica delle medesime Donazioni con Relazione delle Pubblicazioni, ogni foglio a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, di buon carattere corretto ——— lir. —. 12. —

Tutele, e Cure.

REgistro *per extensum* da farsi a' Libri delle Tutele, e Cure, ogni foglio scritto come sopra ——— lir. —. 12. —

Per la Fede del suddetto Registro ——— lir. 1. 10. —

Scrit-

Scrittura, e Regiſtri.

DOvrà immancabilmente l'Attuario tenere Libro Regiſtro appartato da qualſivoglia altri Regiſtri, in cui *per extenſum* debba annottare tutte le Pubblicazioni di Gride, ed Editti, quali tanto per intereſſe Camerale del Principe, quanto in qualunque altra materia anche di Giuſtizia punitiva, o in qualunque modo vengano pubblicati d'Ordine di Sua Eccellenza, Senato, e Tribunali: come pure di qualunque Inquiſizioni, Bandi, Confiſche, Condanne, Multe, ed ogn'altro, con formarne al capo di eſſi Indice Alfabetico, e tenere gl'Eſemplari in Filze ben regolate, e diſtinte, e tali operazioni ſaranno ——— *ex Offitio.*

Saranno pure d'Officio tutte quelle Copie, che ad iſtanza del Regio Fiſco ſi eſtraeſſero dagli Atti del ſuddetto Officio ——— *ex Offitio.*

Dovranno tenerſi i Libri Regiſtri con ogni diſtinzione, anche in ciò riguardino gli Affari d'Intereſſe delle Parti, formando a capo de' medeſimi l'Indice Alfabetico, acciò in ogni tempo ſi poſſano rinvenire le materie in eſſi Regiſtri contenute.

Scrittura di Copie ſemplici da eſtraerſi alle Parti di qualunque Atto, o Documento formata in foglj di carta ordinaria a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, di carattere chiaro, e corretto, ogni foglio lir. —. 8. —

Scrittura di Copie autentiche, ogni foglio ſcritto come ſopra, tutto compreſo ——— lir. —. 12. —

Scrittura di Copie di qualunque Atto delli Secoli precedenti al Secolo, che correrà, ed altro antecedente, il duplicato riſpettivamente di quanto ſopra.

Fedi.

FEdi di eſiſtenza, o non eſiſtenza negl' Atti di detto Officio, di alcun Atto di Pubblicazione, ed Intimazione de' Papeli, e Citazioni.

Se del Meſe, che correrà ——— lir. 1. 10. —

Se oltre al Meſe, ed entro Meſi ſei compiti ——— lir. 2. 5. —

Se per maggior tempo, oltre l'Anno antecedente a quello, che correrà ——— lir. 3. —. —

Fedi di eſſer ſeguita, o nò Pubblicazione di qualche Editto, o Grida ad iſtanza di Parte, di Donazione, o altro Atto, meno che di Citazioni, e Papeli,

Se del Meſe, che correrà ——— lir. 2. 5. —

Se oltre al Meſe, ed entro Meſi ſei ——— lir. 3. —. —

Se per maggior tempo, oltre l'Anno antecedente a quello, che correrà ——— lir. 4. 10. —

Fedi di eſiſtenza, o non eſiſtenza in Officio ſuddetto di qualunque ſi ſi Atto, oltre al tempo ſuddetto ——— lir. 7. —. —

Quando s'eſtrarranno Copie di qualunque ſiaſi Atto dal ſuddetto

Offi-

Officio, con unita Fede di Pubblicazione, o Regiſtro di tale Atto, la Mercede ſarà della ſola Scrittura in forma autentica, e della Cercatura nel modo viene abbaſſo taſſata; quando però ſi tratti di Atto più addietro l'intiero Anno antecedente a quello, che correrà.

Altre Spedizioni.

PUbblicazione di rivocazione di Procura ———	lir.	4.	—. —
Pubblicazione d'interdizione di Amminiſtrazione ———	lir.	4.	—. —
Pubblicazione di altri Editti ad iſtanza di Parte ———	lir.	4.	—. —
Pubblicazione di Gride d'Ordine dell' Eccellentiſſimo Governo, Senato, Magiſtrato Camerale, ed altri Tribunali ad iſtanza di Parte ———	lir.	4.	—. —
Pubblicazioni di Gride per Impreſe tanto eſiſtenti in oggi in Camera, quanto non eſiſtenti, e che in avvenire vengano Incamerate da pagarſi dalli Fermieri, Impreſarj, ed Appaltatori.			
Se l'Impreſa ſarà minore dell' annuo fitto lir. 1om. ———	lir.	3.	10. —
Se di maggiore affitto, ogni decena di lire mille ———	lir.	3.	—. —
Nè ſi potranno eccedere per qualunque grandioſa ſomma ſi tratti	lir.	24.	—. —

Pubblicazione di Nuovi Statuti di qualche Univerſità, de' quali dovrà conſegnarſi all' Officio un Eſemplare.

SIno al numero di venti Capi de' Statuti, per ogni Statuto ----	lir.	—.	10. —
Dalli 20. alli 50., per ogni Capo di Statuto ———	lir.	—.	5. —
E per qualunque maggior numero, per ogni Capo di Statuto ---	lir.	—.	2. 6
Coſicchè non ſi poſſano eccedere in tutto ———	lir.	30.	—. —
Per la Fede di tale Pubblicazione ———	lir.	1.	10. —
Diritto dovuto dalli Notaj ammeſſi al Collegio di Milano per la loro deſcrizione nelle Membrane ———	lir.	3.	10. —
Eſtraendoſi Fede di tale deſcrizione ———	lir.	1.	10. —

Cercature.

PEr viſione, e ricognizione delle Filze de' due Secoli, cioè del corrente, ed antecedente.			
Indicandoſi Anno, e Meſe ———	lir.	1.	10. —
Indicandoſi l'Anno, e non il Meſe, per cadauna Filza verrà riconoſciuta ———	lir.	1.	10. —
Se negl' antecedenti Secoli			
Indicandoſi Anno, e Meſe ———	lir.	2.	5. —
Indicandoſi il ſolo Anno, per ogni Filza, che ſi riconoſcerà ---	lir.	2.	5. —
Non indicandoſi nè Anno, nè Meſe, per ogni Filza, che verrà riconoſciuta			

nosciuta fino a quattro Filze, per cadauna di esse ——— lir. 2. 5. —
Da tale numero in su, per cadauna Filza ——————— lir 1. 10. —
In qualunque caso mai si potranno eccedere ——————— lir. 12. —. —
Esaminare, cioè riconoscere Libri Registri del Secolo corrente, ed antecedente per ciascuno de' suddetti Registri, ne' quali contengonsi diversi Anni ——————————— lir. 3. 10. —
Se di antecedenti Secoli, per cadaun Libro ——————— lir. 7. —. —
Per estrarre Copia dell' Atto, che viene ricercato.
Se del Secolo corrente, ed antecedente, ogni foglio scritto come sopra ——————————————— lir. —. 12. —
Se di antecedenti Secoli, il doppio di quanto sopra.
E poichè la presente Tariffa deve in ogni sua parte avere una piena osservanza, quale dipende altresì dall' evitare le Frodi, che seguono con inosservanza delle Disposizioni Statutarie, e delle Nuove Constituzioni; che però queste dovranno onninamente osservarsi da chiunque sotto le pene prescritte non tanto da' Statuti, Nuove Constituzioni, ed Ordini, ma eziandio dagli Editti in tale materia promulgati, ed anche maggiori ad arbitrio di Sua Eccellenza, e Senato.
E ad effetto di che gl' Inosservanti non vadano impuniti si dichiara essere tenuti li Notaj, quali stipuleranno Instrumenti di Donazioni, o altri Contratti, che partorisçano effetto di Donazione; come pure gl' Instrumenti di Tutele, e Cure, a dovere entro il termine di giorni otto notificare tali Instrumenti al suddetto Ufficio.
Come pure qualunque Testamento, in cui contenganSi Disposizioni Fedecommessarie, o Legati Pii perpetui entro giorni otto dopo morte del Testante, ancorchè da questi si proibisse la Registrazione.
Fatte le suddette Notificazioni, che dovranno riceversi, e registrarsi *gratis*, dovrà l'Attuario darne *ex Officio* senza spesa di sorta alcuna l'Attestato al Notajo di tali Notificati.
Quando li Tutori, e Curatori, Donatarj, e rispettivamente Eredi Instituiti, o Gravati di Fedecommesso entro d'un Mese immediato da decorrere dopo le suddette Notificazioni non si curerà la Registrazione de' suddetti Instrumenti, e Testamenti, l'Attuario dell' Ufficio suddetto passerà la Notizia agl' Abati del Collegio de' Notaj, e Causidici, da' quali con brieve termine dovranno costringersi gl' Inosservanti, ed in caso di contumacia, o renitenza si procederà alle pene come sopra prescritte, a tenore anche degl' Editti 27. Aprile 1640., 10. Dicembre 1646., e 17. Settembre 1745.

TARIFFA
SOPRA LI PATROCINJ
IN CAUSE
Degli Avvocati, e Causidici.

ATteſa la quantità, e diverſità delle Azioni, nè poterſi individuare quantitativo, e qualità delle Scritture, che ſecondo le contingenze debbano eſaminarſi, compendiarſi, e ſceglierſi per formarne gl' Atti, tanto in via di Azione, che di difeſa, non ſi ponno diſtinguere i caſi per fiſſare il quantitativo, ſia d'Onorario, o Mercede di fatiche, e ſtudio, maſſimamente per le Viſioni, e Dettati; Pure ſi è paſſato a formarne il metodo di Tariffa colle ſeguenti diſtinzioni da immancabilmente ritenerſi, ed oſſervarſi.

Quando ſi tratti di operazioni di qualſivoglia ſorta tra Avvocato, Cauſidico, e Cliente nella via Nobile, e Polita, di puro Onorario, e ricognizione, non ſi ſtabiliſce Taſſa fiſſa, dovendoſi il tutto riportare alla riſpettiva oneſtà de' Patrocinatori, e Cliente, avuto riguardo alla qualità dell' Affare, e Perſone.

Quando poi ſi tratti, di Avvocato, o Cauſidico, che agiſca giudicialmente alla conſecuzione della Mercede di fatiche, acciò queſte vengano taſſate in via contenzioſa, con il proprio Cliente s'oſſerverà la preſente Taſſa.

Cauſidici per Viſione di Scritture.

DI un ſolo Documento, quale effettivamente ſi produca de' Atti ——— lir. 7. —. —

Per il maggior numero de' Documenti neceſſarj in Cauſa, quali ſi producano come ſopra, oltre le ſuddette lir. 7. per il primo, ſi aſſegneranno per gli altri, o cadauno di eſſi, quale ſorpaſſi fogli ſei di Scrittura formata, o ragguagliata a norma della Taſſa ——— lir. 2. —. —

Coſicchè però per qualunque numero grande, e voluminoſo de' Documenti prodotti non ſi poſſano eccedere in tutto ——— lir. 50. —. —

Quanto ſopra dovrà oſſervarſi ancorquando ſi tratti di Viſioni di Scritture per appurare la libertà de' Beni, e ſicurezza de' Contratti.

Avvocati.

PEr Visioni di Scritture come sopra,
Se un solo Documento, quale effettivamente si produca come sopra ——— lir. 14. —.
Per il maggior numero (oltre le prime lir. 14.) de' Documenti, e cadauno di essi nel modo come sopra ——— lir. 4. —.
Cosicchè non si possano eccedere per qualunque grandioso numero de' Documenti si tratti ——— lir. 100. —.

Causidici per Dettati di Atti.

IN quella parte, che riguarda semplici formalità, non altro che la Mercede di Scrittura, quale in ogni, e qualunque caso deve essere, o ragguagliarsi in ragione di fogli a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, e per ogni foglio ——— lir. —. 5.
Per il restante degli Atti, quali siano andanti, ogni foglio come sopra ——— lir. —. 15.
Se di Atti con narrative di Fatto, ed inspezioni Legali, ogni foglio come sopra ——— lir. 1. 10.
Fatti di Cause, ogni foglio come sopra ——— lir. 1. —.
E quanto sopra compresa la Scrittura dell' Atto originale.

Avvocati per le Allegazioni.

PEr le Allegazioni autorizzate
Ogni foglio di due colonne compite, di Scrittura come sopra formata, o ragguagliata ——— lir. 2. 5.
Per le Suppliche autorizzate, o ragionate in atto di Relazione della Causa, ogni foglio come sopra ——— lir. 3. —.
E ciò oltre la Scrittura dell' Originale dovuta al Sollicitatore della Causa a carico del Cliente in ragione, ogni foglio scritto, o ragguagliato come sopra di ——— lir. —. 10.

Causidici per Sessioni.

SEssioni tra Cliente, e Causidico per informazioni in Fatto,
Se in Casa del Causidico, durevoli fino a due ore di tempo - lir. 3. —.
Oltrepassando tale tempo ——— lir. 6. —.

Se

Se fuori di Casa, o con intervento di Avvocato, o altre Persone Legali, o Perite ——— lir. 6. —. —
Sessioni Contraddittorie nanti Giudici inferiori in Cause sommarie ——— lir. 3. —. —
Sessioni come sopra in Cause ordinarie, sendo di breve tempo — lir. 3. —. —
Se di tutta la mattina, o tutto il dopo pranzo ——— lir. 6. —. —
Sessioni Contraddittorie nanti Ministri Superiori ——— lir. 6. —. —

Informazioni.

SE a' Giudici inferiori, con poca perdita di tempo ——— lir. 3. —. —
Se di tutta la mattina, o tutto il dopo pranzo ——— lir. 6. —. —
Informazioni a' Ministri Superiori ——— lir. 6. —. —

Diete.

PEr ogni Dieta, quale venga consonta in occasione di Visite Giudiziali, o in altro modo fuori di Città, oltre al mantenimento, e spese del Viaggio ——— lir. 12. —. —

Avvocati per Sessioni, ed Informazioni.

PEr Sessioni fatte tra Cliente, ed Avvocato per instruzione della Causa,
Se in Casa di Avvocato durevoli fino a due ore di tempo — lir. 6. —. —
Se fuori di Casa, o oltrepassando il suddetto tempo ——— lir. 12. —. —
Similmente intervenendovi altri Avvocati, o Causidici — lir. 12. —. —
Sessioni Contraddittorie nanti Giudici inferiori ——— lir. 12. —. —
Sessioni Contraddittorie nanti Ministri Superiori ——— lir. 12. —. —
Informazioni a' Ministri, o Giudici ——— lir. 12. —. —

Diete.

PEr ogni Dieta, quale venga consonta in occasione di Visite Giudiziali, o in altro modo fuori di Città, oltre al mantenimento, e spese del Viaggio ——— lir. 21. —. —

Tasse di spese Giudiziali trà Parte, e Parte.

NEl caso di doversi tassare spese Giudiziali, a causa di condanna di una Parte a doverne reintegrare l'altra, s'osserverà la seguente norma di Tassa.

Si dovrà dedurre da cadauna delle ſuddette Partite, riſpettivamente rifferendo il terzo di quanto ſopra fu taſſato nel caſo di controverſia Giudiziale tra Avvocati, e Cauſidici con il Cliente.

E quanto alle Informazioni in Cauſe, ove ſi richiedeſſe il dover informare intieramente tutto il Senato, o Magiſtrato, ancorchè foſſero ſtate più volte replicate, ſi oſſerverà quanto ſiegue:

Informazione di tutto il Senato fatta da Avvocato, Scudi venti, cioè: ——————————————————lir. 120. —. —

Fatta da Cauſidico, Scudi dieci, cioè: ——————————————lir. 60. —. —

Informazione di tutto il Magiſtrato

Fatta da Avvocato, Scudi 14., che ſono ——————————lir. 84. —. —

Fatta da Cauſidico, Scudi 7., che ſono ——————————lir. 42. —. —

TARIFFA

PER

Le Sollecitudini di Cauſe.

REſta ſtabilito in via di Legge da immancabilmente oſſervarſi, che que' Sollecitatori, quali ſiano aſcritti tra' Cauſidici approvati, non potranno conſeguire mai coſa alcuna a titolo di Patrocinio ſpettante a Cauſidico nelle Cauſe da eſſi ſollecitate, e ciò ſotto pena di ſoſpenſione dall' Eſercizio di Cauſidico, ed anche di Sollecitatore.

Scrittura

DI qualunque ſorta d'Atti, Inſtrumenti, Documenti, Citazioni manoſcritte, ed altro, formata in carta ordinaria, e foglj a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri vent'otto per cadauna linea, di mano chiara, e corretta, ogni foglio ——————————————lir. —. 5. —

Di Allegazioni, o Suppliche autorizzate, o ragionate da preſentarſi in atti di Relazione, ogni foglio dell' Originale dettato, come pure della prima Copia in netto da farſi ſtampare, o come meglio, formata, o ragguagliata come ſopra ——————lir. —. 10. —

Sollecitudine

FEdelmente, e con ogni aſſiduità preſtata, in tutto a tenore degli Ordini in tale propoſito più volte dal Collegio de' Notaj rinnovati.

In Cauſe ſommarie.

TErminandoſi le Cauſe entro di un Meſe, da computarſi dal giorno dell' Intimazione della prima Citazione perſonale - lir. 2. 5. —

Se oltre il Meſe, ma entro Meſi tre, per ogni Meſe non più di lir. 1. —. —

Se al di più ſino a Meſi ſei, ogni Meſe ——————————lir. —. 10. —

Paſſati ſei Meſi ——————————————— niente.

E quando riſulterà protraerſi la ſpedizione per Arte del Sollecitatore, ſarà queſto tenuto ad ogni ſpeſa, non tanto per il proprio Cliente, quanto per la Parte contraria, e ſarà anche ſoſpeſo dall' Eſercizio.

In Cauſe Ordinarie, Commeſſe, o Delegate.

COn formazione di Atti avanti Giudici inferiori, ove la Cauſa ſia continuamente agitata, eſcluſe ſempre le Ferie Autunnali, ſalvo che per ragione di Privilegio, o per derogazione impetrata di eſſe Ferie, riſultaſſe averſi anche in eſſe dovuto agire,
Ove ſiavi Iſtanza da tenere ravvivata, o da invigilare ſopra la deſerzione di eſſa, per ogni Meſe ——— lir. 3. 10. —
Non eſſendovi Iſtanza, ogni Meſe ——— lir. 2. 5. —
Cauſe nanti Tribunali Superiori, ove ſiano continuamente agitate, locchè ſi appurerà dal corſo, o intermittenza degli Atti, e Citazioni.
Se tali Giudizj ſono con ſuperſeſſorie da tenerſi ravvivate, e come ſopra, ogni Meſe ——— lir. 3. 10. —
Non eſſendovi ſuperſeſſorie, ogni Meſe ——— lir. 2. 5. —
Cauſe Commeſſe, o Delegate a' Miniſtri de' Tribunali Superiori, ogni Meſe di Cauſa agitata ſenza intermettenza, eſcluſe come ſopra le Ferie Autunnali, ogni Meſe ——— lir. 3. 10. —

Nelle Cauſe Miſte di Civile, e Criminale.

STante la maggiore aſſiduità, con cui in tali Cauſe, maſſimamente ove trattiſi di Fatti di Fatto, deve operarſi da' Sollecitatori viene ſtabilito.
Per giorni otto, ogni giorno ——— lir. 3. —. —
Dagl'otto alli quindici, ogni giorno ——— lir. 2. —. —
Se per maggior tempo in regola di Meſe, e per cadauno d'eſſi --- lir. 7. —. —

Nelle Cauſe di Concorſo de' Creditori.

AL ſolo Sollecitatore del Concorſo, cioè che agiſca a beneficio del Corpo de' Creditori
Sino a Meſi ſei da imputarſi dal giorno, in cui conſterà eſſere ſtato deputato Sollecitatore come ſopra, per ogni Meſe ——— lir. 7. —. —
Da tale tempo in ſu ogni Meſe ——— lir. 3. 10. —
Quanto a' Sollecitatori, che particolarmente aſſiſtano ad uno, o più Creditori per il loro privativo Intereſſe, la regola ſarà come ſopra fu preſcritto nel Capo riguardante Sollecitudine in Cauſe ordinarie.

Citazioni, ed altro.

PEr empiere i vacui di Citazioni ſtampate compreſa la direzione delle medeſime; ogni Citazione ——— lir. —. 2. 6

Quando a tali Citazioni debbano aggiugnerſi narrative manoſcritte, la regola ſarà di Scrittura ſecondo il ſuo quantitativo da ragguagliarſi a tenore di quanto eſſa fu ſopra taſſata, cioè per ogni foglio ——— lir. —. 5. —

Citazioni manoſcritte, in ragione di foglio formato come ſopra, e per cadauno di eſſi ——— lir. —. 5. —

Quando le Citazioni, come pure qualunque ſiaſi altra ſorta di Papeli ſorpaſſino il numero di ſette dovranno immancabilmente farſi ſtampare per eſteſo.

Per la direzione poi delle quali, e cadauna di eſſe ——— lir. —. 2. 6

Salvo che nel caſo di ſomma, ed irreparabile premura, o per incontro di giorni Feſtivi ſi doveſſero manoſcrivere. Ed in ciò dovranno li Sollecitatori riportare dal Cliente l'ordine, e per ogni foglio ſcritto come ſopra ——— lir. —. 5. —

Denunzie d'Ordinazioni, Perizie, e coſe ſimili; Ricorſi per Elezione di Taſſatore di ſpeſe, o di Perito &c. oltre alla Scrittura l. —. 15. —

Atti ſemplici di Firmazione di Precetti, Sequeſtri; di accuſata contumacia, e ſimili, non altro che a rata di Scrittura come ſopra, per ogni foglio ——— lir. —. 5. —

Diete.

PEr ragione di Dieta, e cadauna di eſſe fuori di Città, ove accadano Viſite Giudiciali, o altro, oltre al Mantenimento, e Condotta ——— lir. 6. —. —

Quando neceſſariamente il Sollecitatore abbi ad intervenire alle Seſſioni con gli Avvocati, o Cauſidici, il diritto ſarà in regola della metà di ciò, che appartiene al Cauſidico.

TARIFFA
PER
Gl' Instrumenti in Generale.

LA presente Tariffa dovrà immancabilmente osservarsi non tanto dal Collegio de' Notaj di Milano, quanto da qualunque altro Collegio de' Notaj di questo Stato, non ostante qualunque pratica, ed osservanza contraria,

E poichè l'osservanza della Tariffa molto dipende dall' esecuzione degl' Ordini, co' quali furono eretti i Collegi de' Notaj, acciocchè questo impiego, in cui stà la pubblica Fede, venga esercito da Persone legali; così si dichiara, e vuole in via di Legge da onninamente eseguirsi, che non debbano ammettersi ne' rispettivi Collegj Notaj, ne' quali non concorrano tutte le qualità personali, e beni di fortuna dagl' Ordini stessi cotanto providamente prescritte, sotto pene d'immediata sospensione degl' Abati, ed Ufficiali contravventori, della sospensione non tanto dal loro impiego, quant' anche dall' esercizio di Notajo, e maggiori ad arbitrio di Sua Eccellenza, e Senato.

Dettati degl' Instrumenti.

PEr il Dettato di qualsivoglia Instrumento, niuno eccettuato, ogni foglio scritto come abbasso ——————————— lir. 1. —. —

Scrittura.

PEr la Scrittura tanto del Dettato Originale di qualunque Instrumento, quanto della Copia, o Copie da estrarsi formata in carta ordinaria, e foglj a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea di carattere chiaro, e corretto, ogni foglio ——————————— lir. —. 5. —

Rogito.

PEr il Rogito di qualunque Instrumento,
Se in Casa del Notajo ——————————— lir. 3. 10. —
Se fuori di Casa, ed in qualunque luogo, anche avanti Giudici, Ministri, e Tribunali ——————————— lir. 7. —. —

Narrative, e Patti.

QUanto alle Narrative, colle quali si conducono gl' Instrumenti allo stipulato, si dichiara doversi il diritto di queste intendere compreso in quello del Dettato di essi Instrumenti,

E quanto a' Patti aversi di questi ragione nella presente Tariffa ne' Diritti di Esplezione.

Si dichiara non potersi in alcun modo duplicare diritto sotto titolo di Autenticazione, ancorchè gl' Instrumenti di qualunque sorta fossero voluminosi, ma doversi sol tanto il diritto di Esplezione sia in via di Salario, o anche di semplice Onorario.

Diritti di Esplezione in via di semplice Onorario.

PRocura semplice ——— lir. 3. 10. —
Procura Generale comprensiva sino al numero di sei specialità l. 7. —. —
Se comprensiva di maggior numero di specialità, tutto compreso l. 10. 10. —
Rivocazione di Procura tanto speciale, che generale ——— lir. 3. 10. —
Rivocazione di qualunque altro Instrumento rivocabile per facoltà propria del Rivocante, o anche con previa abilitazione dal Giuramento, o altrimenti ——— lir. 3. 10. —
Confesso semplice, anche comprensivo di Liberazione, quale proceda dalla natura del Confesso medesimo.
Comprensivo sino alla somma di lir. 10m. ——— lir. 3. 10. —
Da tale somma in su qualunque siasi ——— lir. 7. —. —
Quando poi il Confesso contenga narrativa di antecedenti Contratti, e seco porti Liberazione anche de' Beni tanto speciale, che generale, e generalissima, *etiam per Aquilianam stipulationem legitime interpositam &c.*
Sino a lir. 10m. ——— lir. 7. —. —
Da tale somma in su, qualunque siasi ——— lir. 10. 10. —
Investiture semplici tanto di Beni stabili, quanto di ragioni, ancorchè comprensive di più Patti, quali vengano dalla natura di esse Investiture, non avuto riguardo a qualunque quantitativo di Fitto.
Se per Anni tre ——— lir. 4. 10. —
Se per Anni sei ——— lir. 9. —. —
Se per Anni nove ——— lir. 13. 10. —
Se minore di Anni tre ——— lir. 3. 10. —
Quando nelle Investiture v'intervenga Sicurtà, oltre a quanto sopra ——— lir. 4. 10. —
E quando in tali Investiture v'intervengano altri Contratti obbligatorj, Convenzioni, Consegne di Scorte, in tale caso secondo la natura di tali Contratti, ed estimabilità di esse Convenzioni, e Consegne.
Sino all'estimabilità di lir. 10m., per ogni lir. 100. ——— lir. —. 5. —

Da

Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——————————— lir. —. 2. —
Ove nell' Instrumento al di più dell' Investitura v'intervenga moltiplicità di altri Contratti, non si potrà sopra di essi moltiplicare il Salario come sopra tassato; ma si potrà unicamente esigere sopra altro de' medesimi Contratti; e rispetto alli di più, e per cadauno di essi, non si potranno esigere che ——— lir. 3. 10. —

Instrumenti di Apprensione.

POsseſſo: Continovazione, o Associazione a' Beni,
Ove si tratti di Entità fino a lir. 10m. ——————— lir. 3. 10. —
Se maggiore fino a lir. 20m., tutto compreso ——————— lir. 7. —. —
Se maggiore fino a qualunque somma, non più di ——— lir. 14. —. —
Quando per occasione de' suddetti Atti d'Apprensione, Possesso, Associazione &c. siavi la ricognizione de' Fittabili, Massari, Pensionanti &c. verso il nuovo Possessore,
Se la ricognizione riguarda annuo Fitto di lir. 500., e più, per ogni ricognizione ——————————— lir. 3. 10. —
Ed essendo il Fitto minore, per ogni ricognizione ——— lir. 1. —. —
Instrumenti di Socido, o sia Società,
Ove si tratti di sostanza, fino a lir. 10m. ——————— lir. 3. 10. —
Se maggiore fino a lir. 20m., tutto compreso ——————— lir. 7. —. —
Se maggiore a qualunque somma, non più di ——————— lir. 14. —. —
Instrumenti di semplice Emancipazione, o Licenza generale fatta dal Padre al Figlio,
Ove le Facoltà Paterne giungano al valore di lir. 10m. ——— lir. 3. 10. —
Se giungono a lir. 20m., tutto compreso ——————— lir. 7. —. —
Se di maggior valore fino a qualunque somma, non più di — lir. 14. —. —
Contenendo l'Emancipazione premio di essa, assegnamento, o altro titolo, la ragione di Esplezione seco porterà Salario come abbasso.
Addizione di Eredità ——————————— lir. 3. 10. —
Ripudiazione di Eredità ——————————— lir. 3. 10. —
Compromesso semplice ——————————— lir 3. 10. —
Proroga di Compromesso ——————————— lir. 3. 10. —
Assonzione di terzo Arbitro, o Confidente ——————— lir. 3. 10. —
Appellazione per Instrumento ——————————— lir. 3. 10. —
Ratifica di Appellazione per Instrumento ——————— lir. 3. 10. —
Elezione, o sia nomina di un Ecclesiastico ad alcun Benefizio tanto Collativo, quanto Manuale ——————————— lir. 3. 10. —
Elezione, o sia nomina di qualunque Persona all' Esercizio di qualche ragione competente all' Eligente ——————— lir. 3. 10. —
Rogito di Professione semplice di una Monaca, o Monaco ——— lir. 3. 10. —
Instrumenti di Pagamento, e Confesso delle Doti Spirituali, ed altri Diritti per occasione delle suddette Professioni ——— lir. 3. 10. —
Remissioni, o Proteste a favore di uno, o più Delinquenti ——— lir. 3. 10. —
Proteste di qualunque sorta, ancorchè riguardassero entità di qua-

lunque valore ——————————————— lir. 3. 10. —
Ratifica di qualunque Instrumento,
Se comprensivo di entità fino a lir. 10m. ——————— lir. 3. 10. —
Se di entità fino a lir. 20m., tutto compreso ——————— lir. 7. —. —
Se maggiore fino a qualunque somma, non più di ——————— lir. 14. —. —

Instrumenti di Salario.

PEr una semplice obbligazione,
Sino a lir. 10m., per ogni lir. 100. ——————— lir. —. 5. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——————— lir. —. 2. —
Per una semplice vendita.
Cambio.
Dato in paga.
Assegno in pagamento.
Premio di Emancipazione.
Fraternità.
Comunione.
Dote.
Cessione a titolo di vendita.
Censi.
Sino alla somma di lir. 3000., ogni lir. 100. ——————— lir. —. 10. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——————— lir. —. 5. —
Per le divisioni, presa in complesso la sostanza cadente sotto divisione.
Sino alla somma di lir. 6000., ogni lir. 100. ——————— lir. —. 5. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——————— lir. —. 2. —
Per le Transazioni,
Ove l'entità, su cui cade la Transazione giunga a lir. 3000., per ogni lir. 100. ——————— lir. —. 10. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——————— lir. —. 5. —
Quando la Transazione contenga più capi per se distinti, e cadenti sopra sostanze diverse, il Salario sopra taxato si esigerà sopra il capo riguardante la sostanza maggiore; e quanto agl' altri capi si esigerà il Salario sopra l'entità cadente sotto Transazione, in regola della metà.
Quando per occasione di Transazione si cumulassero nello stesso Instrumento altri qualunque siansi Contratti di dati in pagamento, di Obbligazioni, Convenzioni, o in altro modo, sopra tali Contratti, e cadauno di essi, abbenchè di sua natura a tenore della presente Taxa seco portassero Salario, non si potrà esigere più di semplice Onorario per cadauno Contratto in —— lir. 3. 10. —
Donazioni, Cessioni, o altro qualunque Contratto a titolo di Donazione, o partorisca effetto di Donazione,
Sino a lir. 3000., per ogni lir. 100. ——————— lir. 1. —. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——————— lir. —. 10. —
E ciò compreso tutte le formalità volute dalle N. C., e Statuti,
Testamento.
Codicillo.

Ultima Volontà.
Arrogazione.
Addozione.

Legittimazione, ed effetto di succedere in Eredità,
Sino all' entità di lir. 10m., ogni lir. 100. ——— lir. —. 10. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——— lir. —. 5. —

Quando si tratti di Erede instituito, quale avrebbe dovuto succedere *ab intestato*,
Sino all' entità di lir. 10m., ogni lir. 100. ——— lir. —. 5. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——— lir. —. 2. 6

Tutele, e Cure date a Minori, Assenti, Mentecatti &c.
Ogni lir. 1000. da regolarsi sopra il valore della sostanza cadente sotto cura ——— lir. 1. —. —

Inventario, ogni lire mille di valore della cosa contenuta in esso Inventario ——— lir. 1. —. —

Quando unitamente all' Instrumento di Tutela, e Cura siavi l'Inventario, e se ne facci contemporanea estrazione, non si potrà esigere più di un Salario nel modo come sopra tassato, cioè
Per ogni lir. 100. di sostanza presa tutta in un solo complesso — lir. —. 2. —
E ciò si osserverà ancor quando vi si comprendesse l'addizione di Eredità.
Se poi si estraessero separatamente, si dovrà per cadauno de' suddetti Atti distinto Salario nel modo sopra tassato.

Instrumenti Contentivi di Arbitramento, Dichiarazione, o Sentenza.
Quando la cosa dichiarata sii diffinitiva del merito, ogni lir. 100. di Estimabilità cadente sotto cognizione ——— lir. —. 10. —
E quando per modo di provisione, il diritto sarà di semplice Onorario, cioè in tutto ——— lir. 3. 10. —

Emologazione di Laudo, o Arbitramento &c.
Sino a lir. 3m. ogni lir. 100. ——— lir. —. 10. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——— lir. —. 5. —

Quando il Rogito de' suddetti Arbitramenti, Dichiarazioni, Sentenze, o Emologazione di Laudo, e come sopra venisse fatto da più Notaj dalle rispettive Parti eletti, non si potrà esigere più di un Salario nel modo come sopra tassato divisibile in parti eguali tra essi Notaj corrogati, e tale Salario si dovrà ancor quando dalle Parti non si estraessero li suddetti Instrumenti.

Quanto poi all' Edizione di essi Instrumenti, pagato, e ripartito sia il suddetto Salario, non si dovrà al Notajo, dalle Abbreviature del quale estrarransi le Copie, più della mercede di Scrittura, e per l'Autenticazione.
Sino a Foglj 20. ——— lir. 3. 10. —
Dagli Fogli 20. sopra ——— lir. 7. —. —

Investiture Enfiteotiche, e Livellarie;
Se la cosa è minore del valore di lir. 200. ——— lir. 1. —. —
Se di maggior valore per il soprappiù, ogni lir. 100. ——— lir. —. 2. —

Rinunzie in via di Proprietà translative di Dominio, e Possesso,
Sino all' estimabilità di lir. 3m., ogni lir. 100. ——— lir. —. 10. —
Da tale somma in su, ogni lir. 100. ——— lir. —. 5. —

Salario intero.

IN qualunque de' ſuddetti caſi di Inſtrumenti, che ſeco portino pagamento di Salario, non ſi potrà mai ſotto qualunque titolo, o preteſto oltrepaſſare la ſomma di ——————— lir. 400. —.

Contratti Miſti, o moltiplicati in un ſolo Inſtrumento.

QUando in un ſolo Inſtrumento comprendonvi più ſtipulati ſopra Contratti Miſti, oppure ſi cumulino più Contratti, abbenchè cadenti ſopra ſoſtanze diverſe,

Se tali Contratti di ſua natura ſeco porteranno il ſolo diritto di ſemplice Onorario nel modo ſopra taſſato, ſi eſigerà tale Onorario a Capo per Capo di Contratto nella ſomma di —— lir. 3. 10. —

Quando poi eſſi Contratti ſeco portaſſero diritto di Salario, queſto non potrà eſigerſi per intero, fuorichè ſopra uno d'eſſi Contratti, cioè quello della maggior entità, e riſpetto agl'altri Contratti che ſeco porterebbero Taſſa di Salario, non ſi potrà eſigere, ſe non in regola della metà di ciò, che le viene dalla preſente Taſſa aſſegnato.

Occorrendo chiederſi Copia autentica di alcun Inſtrumento, qual ſeco porti Salario, di cui ſia già ſtata eſtratta Copia, ſi dovrà al Notajo la quarta parte di quanto ſeco porta il Salario per eſſo Inſtrumento taſſato.

Ove trattiſi di Teſtamento, Codicillo, o Ultima volontà; dato che ſii una volta autentico a chi che ſia, non ſi potrà eſigere da chiunque lo richiedeſſe, ancorchè eſtraneo, che un Onorario; cioè

Se l'entità giugnerà a lir. 10m. ——————————— lir. 3. 10. —

Per maggior entità, qualunque ſiaſi ——————————— lir. 7. —. —

Naſcendo controverſia tra il Notajo, ed i Contraenti, oppure eſſendo in dubbio il Notajo ſopra il quantitativo di ſua mercede, ſarà della cognizione degl' Abati de' riſpettivi Collegj il dichiarare quanto giuſtamente ſi debba, ritenuta ſempre in ogni ſua parte la diſpoſizione della preſente Taſſa, ed in tutto ciò, che abbi correlazione colla ſteſſa.

Tranſonti.

PEr li Tranſonti degl' Inſtromenti, ed altro a tenore del diſpoſto nelli Statuti, e ſegnatamente dalle Nuove Conſtituzioni nel Titolo *de Tranſumptis faciendis*, dovrà oſſervarſi tutto ciò, che viene preſcritto dal *Senatus Conſulto* del giorno 13. Settembre 1679. approvato dall' Eccellentiſſimo Governo con derogazione a quanto in oppoſto conteneſſero i Statuti, e Nuove Conſtitu-

ſtituzioni, traſmeſſo dal Senato ſteſſo con ſue Lettere del medeſimo giorno agl' Abati del Collegio de' Notaj per la puntuale eſecuzione, indi con Editto degl' Abati del giorno 18. Novembre ſuddetto Anno pubblicato, come ſi vede regiſtrato negli Ordini del Collegio preſſo il *Bianchini* nel Capo *de Tranſumptis faciendis* fol. 124. Ben inteſo non poterſi tranſontare, ſe non le Originali Matrici, o Inſtromenti, e Scritture autentiche, ogni volta, che non ſi ritrovi l'Originale, non mai le Copie concordate, a tenore del ſuddetto *Senatus Conſulto*.

I diritti però nell'occaſione de' Tranſonti eſſer dovranno come ſiegue:

Al Giudice Togato aſsonto, nanti del quale deve riconoſcerſi l'Inſtromento, o altro Documento da tranſontarſi, per interporvi l'Autorità ſua Ordinaria,

Se in luogo pubblico della ſua ſolita Reſidenza ——— lir. 7. —. —

Se in altro luogo, perchè da quello non ſi poſsa rilevare l'Originale da tranſontarſi ——— lir. 14. —. —

A cadauno delli due Abati del Collegio, che intervengono, ed interpongono la loro cognizione, in qualunque luogo facciaſi l'atto di Ricognizione, e di Tranſonto ——— lir. 12. —. —

A cadauno delli due Notaj Anziani, che intervengono unitamente agl' Abati per il ſuddetto effetto ——— lir. 6. —. —

Al Notajo rogato dell' Inſtromento di Tranſonto, ed Atti, oſſervate tutte le formalità ſolite, e preſcritte nel ſuddetto *Senatus Conſulto*.

Per il Dettato, e Rogito ſi oſserverà quanto viene ſopra taſsato per gli altri Inſtromenti.

Quanto al Diritto di Eſplezione,

Se ſi tratterà di Tranſonto da una Matrice d'Inſtromento, di cui non conſti colle ſolite Annotazioni, eſsere ſtata data fuori Copia autentica, ed in tal caſo, ſecondo la natura, e ſoſtanza di eſso Inſtromento, militerà la ragione del Diritto di Eſplezione, ſecondo la norma già preſcritta per l'Eſplezione degl' Inſtromenti.

Se poi ſi tratterà di Matrice, di cui ſia ſtata eſtratta Copia autentica; o d'Inſtromento, e Scritture in autentica forma, il Diritto di Eſplezione ſarà di ſemplice Onorario; cioè ——— lir. 3. 10. —

Quando del ſuddetto Inſtrumento di Tranſonto accada darſi fuori Copie al di più della prima Edizione, la ragione del Notajo non ſarà maggiore delle mercede di Scrittura, ed Autenticazione nel modo già taſsato per li Teſtamenti, cioè

Se l'entità giognerà a lir. 10m. ——— lir. 3. 10. —

E per maggiore entità, qualunque ſiaſi ——— lir. 7. —. —

Scrittura.

PEr li Tranſonti degl'Inſtromenti, o altro, dal Secolo 1600. al 1700. ed in avanti, ogni foglio a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea ——— lir. —. 5. —

Di

Di Lingue ſtraniere, toltone la Latina, ed Italiana dal Secolo ſuddetto 1600. al 1700., ed in avanti, ogni foglio ——— lir. —. 15. —
Di Caratteri Gottici, Semigotici, e ſimili abbreviati, ed antichi, ogni foglio —— lir. 1. 10. —

Scrittura per gli Antiquarj.

COpie di Scritture del Secolo 1600. al 1700., ed in avanti, in fogli a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea, ogni foglio ——— lir. —. 5. —
Di Lingue ſtraniere, toltone la Latina, ed Italiana del Secolo ſuddetto 1600. al 1700., ed in avanti, ogni foglio ——— lir. —. 15. —
Di Caratteri Gotici, Semigotici, e ſimili abbreviati, ed antichi - lir. 1. 10. —
Per *l'Examinavit* da porſi alle Copie degl' Inſtromenti, ed altro, ad effetto di poterſi Autenticare da Notajo, ſi dovrà all' Antiquario in ragione della metà di ciò, che appartenga al Notajo per la ſola Autenticazione, non già nel caſo, in cui al Notajo ſi debba il diritto di Eſplezione in via di Salario; E però
Se l'entità della coſa ſarà ſino all' eſtimabilità di lir. 10m., apparteranno all' Antiquario per apporvi l'*Examinavit* ——— lir. 1. 15. —
E quando l'eſtimabilità ſia maggiore ——— lir. 3. 10. —

Per li Secondo-Notaj.

PEr aſſiſtere agl' Inſtrumenti di qualunque Contratto,
Se in Città, per cadaun Secondo-Notajo ——— lir. —. 10. —
Se fuori di Città, ed in luogo ove abitino eſſi Secondo-Notaj, per cadauno d'eſſi ——— lir. —. 10. —
Se fuori del Luogo ove abitino li Secondo-Notaj per la diſtanza di due miglia, a cadauno de' Secondo-Notaj ——— lir. 1. —. —
Se oltre le due miglia, a cadauno de' Secondo-Notaj ——— lir. 1. 10. —
Ove ſi tratti d'Inſtrumenti di longa ſerie, che la lettura, e ſtipulato di eſſi ſeco porti due, e più ore di tempo.
Se in Città, o luogo d'abitazione d'eſſi Secondo-Notaj, per cadauno d'eſſi ——— lir. 1. —. —
Se fuori di Città, o luogo d'abitazione come ſopra per due miglia, per cadaun Secondo-Notajo ——— lir. 2. —. —
Se oltre le due miglia, per cadaun Secondo-Notajo ——— lir. 3. —. —
Intervenendo ad Inſtrumenti celebrati nanti Tribunali, Miniſtri, o Giudici, per cadaun Secondo-Notajo ——— lir. 1. 10. —
Per intervenire, ed aſſiſtere a' Teſtamenti, con apporvi il Tabellionato, e Soſcrizione, per cadauno de' Secondo-Notaj —— lir. 1. 10. —
E quando ſii con grave perdita di tempo, cioè di due, e più ore, oppure di notte, per cadauno de' Secondo-Notaj —— lir. 3. —. —

TARIFFA

Per gl' Ingegneri, ed Architetti, Agrimensori, e Trabuccatori

Della Città di Milano, altre Città, Borghi, e Luoghi dello Stato.

NOn sarà lecito agl' Ingegneri, ed Agrimensori per l'Opere materiali esigere alcun Salario dalle Parti, ad istanza delle quali verrà operato.

Le Operazioni materiali sono quelle, che procedono dalle misure de' Terreni, Edifizj di qualunque sorta, Fiumi, Roggie, Fontanili, Condotti d'Acque, Fieni, Paglie, Strami, ed altro; Dalla numerazione di Piante, Viti &c. Dalla descrizione della qualità de' Terreni, Edifizj, Opere manufatte, e come sopra; Cosicchè per tali Operazioni non vi resti altro, che il puro conteggiamento materiale Aritmetico del loro quantitativo, con dimostrazione distinta della rispettiva qualità.

Si dovrà però Salario secondo la regola, che in appresso si prescriverà per quelle sole Operazioni, che seco portino scruttinio per formarne le Stime, Bilanci, o Perizie; In modo però, che non si possa attendere diversità, o separazione de' Fondi, o Corpi, sebbene posti in diverse Provincie, ma bensì ritenere tutto ciò, che venga sotto ad un solo Contratto di Vendita, Permuta, Divisione &c. per moltiplicare Salarj, poichè non si potrà in qualunque Contratto esigere più di un Salario.

Siccome però anche ne' casi, ove seguir debbano Stime, Bilanci, o Perizie per loppiù precede l'accesso sul luogo; così si dichiara per le Operazioni ivi fatte doversi la Mercede in regola di Diete coll' opera di ore sei in cadaun giorno, o tutte seguenti, o divise fra la mattina, e dopo pranzo di vera fatica, e travaglio; cosicchè quando le Parti si querelassero di minor tempo impiegato, dandosene le prove, si dovrà attendere il giudicio de' Sindaci del Collegio, quali saranno risponsali in caso di apparente connivenza.

Quanto alle Operazioni materiali, oltre la Mercede delle Diete, non potranno gl' Ingegneri, ed Agrimensori esigere per la Relazione più di quanto viene in appresso tassato.

Per le Stime de' Terreni, Case, ed Edificj, come di qualunque altra cosa, niente eccettuato, tanto in via giudiciale, che di mandato delle Parti, non potrà duplicarsi Salario sulla distinzione de' Corpi, e delle Provincie, e diversità delle Investiture, e modo di ricavarne i Frutti, o Fitti.

Non si potranno introdurre ampliazioni, o interpretazioni sotto pretesto di caso ommesso, o dubbio, mentre si vuole onninamente, che in ogni Contratto, o come sopra la moltiplicità di qualunque Operazioni tendenti al fine in esso Contratto, o come sopra stabilito, debba considerarsi per una sola Opera, da cui traggasi unico Salario nella quantità, in ciascuno de' casi in appresso enunciati, tassata.

Non sarà in arbitrio degl' Ingegneri, o Agrimensori assumere Ajutanti, o Trabuccatori, ma ciò dovrà farsi con previo mutuo Consenso delle Parti, o in caso di discordia, con Decreto di Giudice; mentre in caso diverso non si abboneranno Mercedi di Diete a titolo di Ajutante, o Trabuccatore.

Nelle Operazioni Giudiziali non sarà lecito agl' Ingegneri, ed Agrimensori moltiplicare Relazioni loro, cioè il dividere in più Relazioni il merito, di cui si tratti, quando ciò non venga dal Giudice della Causa ordinato, o dalle Parti precisamente accordato.

Potranno però negli Emergenti, o Rilievi fare le loro Relazioni consultive, per Mercede delle quali, abbenchè contentive di Rilievi, o dubbj riguardanti il Merito, non potranno mai conseguire più di quanto in appresso viene taffato

Si dichiara non potersi dagl' Ingegneri, ed Agrimensori pretendere cosa alcuna a titolo di Scrittura delle Minute, mentre la Mercede di questa resta compresa in quella delle Diete; Come nemmeno per la Scrittura dell' Originale delle Relazioni, che rimaner deve nelle Matrici, poichè la Mercede di essa resta compresa nel diritto di Salario, che seco porta il Merito dell' Affare, di cui si tratti.

La Mercede della Scrittura di quelle sole Relazioni, siano consultive, o diffiniti ve, che sortano tanto in via Giudiziale, quanto di Mandato delle Parti, spetterà all' Ajutante, o sii Scrittore.

Il diritto delle Autenticazioni, in qualunque de' casi, apparterrà agl' Ingegneri, o Agrimensori.

La presente Tassa dovrà inviolabilmente osservarsi sotto pena di privazione dell Esercizio d' Ingegnere, o rispettivamente Agrimensore, quale seguendo, sarà descritta nel Diario a pubblica notizia, acciò non sia lecito venire ad elezione d' Ingegnere, o Agrimensore tanto ne' Giudizj, quanto di consenso delle Parti, quale sii stato privato dell' Esercizio.

Quando sopra il quantitativo delle Mercedi, e Diritti di Salario per pretesa maggior estimabilità delle Operazioni, o per Diete più del dovere consonte nasca contesa frà le Parti, e gl' Ingegneri, o Agrimensori, sarà della cognizione de Giudici, avanti de' quali sia pendente il merito della Causa principale, o pure de' rispettivi Giudici Ordinarj, quando si tratti di Opere Stragiudiziali, sentiti *ex Officio* li Sindaci, o Seniori de' rispettivi Collegj il dichiarare quanto giustamente si debba.

Quanto al conseguimento delle Mercedi, e Diritti per le Operazioni Giudiziali sarà lecito agl' Ingegneri, ed Agrimensori valersi delle loro ragioni nanti il Giudice della Causa principale.

E quanto alle Operazioni Stragiudiziali di mandato delle Parti, dovranno gl' Ingegneri, ed Arimensori agire per consecuzione delle loro Mercedi, e Diritti, nanti il Giudice Ordinario, e non altrimenti.

Ben inteso, che quanto alle Operazioni Stragiudiziali potranno bensì gl' Ingegneri, ed Agrimensori obbligare le Parti, da' quali saranno stati eletti, al compimento delle Mercedi dovute per le Diete consonte sul fatto, non già per le Relazioni, Stime, e Bilanci, o altro, nel caso, che esse Parti non ne richiedessero la formazione, ed estrazione.

Per gli Agrimensori tanto in ciò riguardino le Diete, quanto il Salario delle Operazioni loro, e Mercede di Scrittura, viene regolata la presente Tariffa sulla metà di quanto si prescrive per gl' Ingegneri.

DIE-

DIETE

Per gl' Ingegneri, ed Architetti di queſta, ed altre Città, e Borghi Regj di queſto Stato.

OPerando come eletti *ex Officio* in occaſione di Viſite, ed Acceſſi giudiziali con Senatori, Queſtori, o Capitano di Giuſtizia, ſi oſſerverà quanto preſcrive la Taſſa delle Diete in generale.

In qualunque altra occaſione tanto Giudiziale, che Stragiugiziale,

Per ragione di Dieta, e cadauna di eſſe tanto in Città, che fuori

Per l'Ingegnere	lir.	9. —. —
Per l'Ajutante, quando facci di biſogno	lir.	4. 10. —
Per il Trabuccatore, quando facci di biſogno	lir.	3. —. —

Se fuori di Città

Vitto, Condotta, ed Allogiamento a carico delle Parti inſtanti, ed in caſo di reintegrazione dovuta da altra Parte, o Intereſſati ſi oſſerverà la preſente Taſſa.

Per Caleſſe a due Cavalli, compreſo il mantenimento di eſſi, Vitto, e Buona mano al Vetturino, in ogni giorno	lir.	16. —. —
Vitto per l'Ingegnere, e ſuo Ajutante, per cadauno di eſſi, e Paſto	lir.	2. 10. —
Vitto per il Trabucatore, ove facci di biſogno, ogni Paſto	lir.	1. 5. —

Nel diritto delle Diete viene compreſa qualunque Operazione ſi facci ſul luogo, e fatto; ſalvo che ſi eſtraeſſero dalle Parti i riſultati da eſſe Operazioni, nel qual caſo, abbenchè eſtratte ſul luogo, e fatto, ſi dovranno i diritti per eſſe nel modo riſpettivamente taſſato, ed anche in ciò riguardi Mercede di Scrittura.

Coſicchè però fermandoſi ſul luogo al dippiù del tempo conſonto nelle Operazioni materiali per ſoddisfare alle richieſte delle Parti, non ſi poſſa eſigere per tale ſovrappiù tempo, mercede di Dieta, ma ſolo il diritto de' ſuddetti Eſtratti delle Operazioni.

DIETE

Per gli Agrimenſori di queſta, ed altre Città, e Borghi Regj dello Stato.

PEr ragione di Dieta, e cadauna di eſſe conſonte tanto in Città, che fuori

Per l'Agrimenſore	lir.	4. 10. —
Per l'Ajutante, quando facci di biſogno	lir.	2. 5. —

Se fuori di Città &c.

Condotta, Alloggiamento, e Vitto a carico delle Parti iſtanti, ed in caſo di reintegrazione dovuta da altra Parte, o Intereſſati, s'oſſerverà la ſeguente Taſſa.

Cavalcatura per l'Agrimensore, ed altra per l'Ajutante, quando v'intervenga, e cadauna di esse, compreso il mantenimento del Cavallo, ogni giorno ——— lir. 4. 10. —

Vitto per l'Agrimensore, ed Ajutante, cioè cadauno di essi, e Pasto ——— lir. 2. 10. —

Nel diritto delle Diete viene compresa qualunque Operazione si facci sul luogo, e fatto; salvo che s'estraessero dalle Parti i risultati da esse Operazioni, nel qual caso, abbenchè estratte sul luogo, e fatto, si dovranno i diritti per esse nel modo rispettivamente tassato, ed anche in ciò riguardi mercede di Scrittura.

Cosicchè però fermandosi sul Luogo al dippiù del tempo consonto nelle Operazioni materiali per soddisfare alle richieste delle Parti, non si potrà esigere per tale sopra più tempo, mercede di Dieta, ma solo il diritto de' suddetti estratti delle Operazioni.

DIETE

Per gl' Ingegneri, Agrimensori, e Trabuccatori Forensi.

Operando nanti Giudici Feudali, o di Mandato delle Parti,

PEr ragione di Dieta, e cadauna di esse,
S'è Ingegnere ——— lir. 7. —. —
Al suo Ajutante, quando v'intervenga ——— lir. 3. 10. —
S'è Agrimensore ——— lir. 3. 10. —
Al Trabuccatore ——— lir. 2. —. —

Se fuori dalle due Miglia dal Luogo di residenza de' Giudici Feudali.

Cavalcatura per cadauno de' suddetti; cioè Ingegnere, suo Ajutante, o Agrimensore, in cadaun giorno per ogni Cavallo, compreso il mantenimento di esso ——— lir. 4. 10. —

Vitto per cadauno de' suddetti Ingegnere, suo Ajutante, o Agrimensore, e Pasto ——— lir. 2. 10. —

Vitto per il Trabuccatore in cadaun Pasto ——— lir. 1. 5. —

Nelle suddette Diete viene compresa qualunque Operazione facciasi rispettivamente da' suddetti sul luogo, e fatto.

Salvo, che si estraesse dalle Parti il risultato dalle Operazioni, nel qual caso, abbenchè estratte sul luogo, e fatto, si dovranno i diritti per esse, nel modo rispettivamente tassato, ed anche in ciò riguardi Mercede di Scrittura.

Cosicchè fermandosi sul Luogo al dippiù del tempo consonto nelle Operazioni materiali per soddisfare alle richieste delle Parti, non si possa esigere per tale sovrappiù tempo, mercede di Dieta, ma solo il diritto de' suddetti estratti delle Operazioni.

TAS-

TASSA DELLA SCRITTURA

Per gl' Ingegneri.

PEr le Copie da eſtraerſi delle Relazioni, ed Allegati uniti, ſcritte in carta ordinaria, in foglj a due facciate compite, con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea,

Se di ſemplici narrative ——— lir. —. 10. —
Se contentive di Conti ——— lir. —. 15. —

Per gli Agrimenſori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimenſori forenſi.

SE di ſemplici narrative, ogni foglio ſcritto come ſopra —— lir. —. 5. —
Se contentive di Conti ——— lir. —. 7. 6

Autenticazione delle Relazioni.

agl' Ingegneri.

SE diffinitive nel merito, di cui ſi tratti ——— lir. 7. —. —
Se conſultive ——— lir. 3. 10. —

Per gli Agrimenſori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimenſori forenſi.

SE diffinitive nel merito, di cui ſi tratti ——— lir. 3. 10. —
Se conſultive ——— lir. 1. 15. —

TASSA DELLE SEMPLICI MISURE,

Compreſavi qualunque numerazione, e deſcrizione delle coſe miſurate, e numerate.

Per gl' Ingegneri.

OLtre alle Diete,
Sino a mille Pertiche, per ogni Pertiche cento ——— lir. 3. —. —
Per il di più dalle mille a qualunque numero, ogni Pert. cento --- lir. 2. —. —

Per gli Agrimenſori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimenſori forenſi.

OLtre alle Diete,
Sino a mille Pertiche, per ogni Pertiche cento ——— lir. 1. 10. —
Per il di più dalle mille a qualunque numero, ogni Pert. cento -- lir. 1. —. —

Si

Si dichiara non doversi più del suddetto diritto, ancor quando nelle suddette Misure vi siano Roggie, Fontanili, Accessi, Strade, tanto pubbliche, che comunali, e pluralità di Utenti.

Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo sopra tassato.

Estraendosi da' Interessati Copie delle Relazioni al di più della prima, non si dovrà più della Mercede, di Scrittura, ed Autenticazione.

TASSA DELLE STIME SEMPLICI,

Alle quali non sia preceduta la Misura.

Per gl' Ingegneri.

Oltre alle Diete,

Sino all' estimabilità di lir. 10m., per ogni lir. 100. ——lir. 2. —. —

Per il dippiù dalle lir. 10m. alle 40m., per ogni lir. 100. ——lir. 1. —. —

Per il di più dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100. ——lir. —. 10. —

Per il di più dalle lir. 100m. a qualunque numero, ogni lir. 100. lir. —. 5. —

Per gli Agrimensori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori forensi.

Oltre alle Diete,

Sino all' estimabilita di lir. 10m., per ogni lir. 100. ——lir. 1. —. —

Per il di più dalle lir. 10m. alle 40m., per ogni lir. 100. ——lir. —. 10. —

Per il di più dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100. ——lir. 5. —. —

Per il di più dalle lir. 100m. a qualunque numero, per ogni lir. 100 lir. —. 2. 6

Sempre inteso non potersi duplicare pagamenti sopra la moltiplicità dei Corpi, quali dovranno sempre ritenersi come in un solo complesso.

Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo sopra tassato.

Estraendosi da' Interessati Copie della Relazione al dippiù della prima, non si dovrà più della Mercede di Scrittura, ed Autenticazione.

TASSA DELLE SEMPLICI DIVISIONI,

Alle quali non sii preceduta nè Misura, nè Stima.

Per gl' Ingegneri.

Oltre alle Diete.

Sino a lir. 10m., per ogni lir. 100. ——————— lir. 1. —. —

Per il dippiù dalle lir. 10m. alle 40m., per ogni lir. 100. ——lir. —. 10. —

Per il dippiù dalle lir. 40m. alle 100m., per ogni lir. 100. ——lir. —. 5. —

Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, per ogni lir. 100. - lir. —. 2. 6

Per gl' Ingegneri delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori Forensi.

OLtre alle Diete.
Sino a lir. 10m. per ogni lir. 100. ——— lir. —. 10. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle 40m. per ogni lir. 100. —— lir. —. 5. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m. per ogni lir. 100. —— lir. —. 2. 6
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque maggior somma, per ogni lir. 100. ——— lir. —. 1. 3
Sempre inteso non potersi duplicare pagamenti sopra la moltiplicità de' Corpi, quali dovranno sempre ritenersi come in un solo complesso.
Scrittuta, ed Autenticazione della Relazione nel modo sopra tassato.
Estraendosi da' Interessati Copie delle Relazioni al dippiù della prima, non si dovrà più della Mercede di Scrittura, ed Autenticazione.

TASSA DELLE STIME

Unitamente alla Misura.

Per gl' Ingegneri.

OLtre alle Diete
Per ragione di Misura,
Sino a Pertiche mille, ogni Pertiche 100. ——— lir. 3. —. —
Per il dippiù delle Pert. mille a qualunque numero, ogni Pert. 100. lir. 2. —. —
E per ragione della Stima,
Sino a lir. 10m. per ogni lir. 100. ——— lir. 1. —. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle 40m. per ogni lir. 100. —— lir. —. 10. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle 100m. per ogni lir. 100. —— lir. —. 5. —
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque maggior somma, ogni lir. 100. ——— lir. —. 2. 6

Per gli Agrimensori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori Forensi.

OLtre alle Diete
Per ragione della Misura,
Sino a Pertiche mille ogni Pertiche 100. ——— lir. 1. 10. —
Per il dippiù delle Pert. 100. a qualunque numero ogni Pert. 100. lir. 1. —. —
E per ragione della Stima,
Sino a lir. 10m. per ogni lir. 100. ——— lir. —. 10. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m., ogni lir. 100. —— lir. —. 5. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m. ogni lir. 100. —— lir. —. 2. 6
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100. - lir. —. 1. 3

Sem-

Sempre inteso non poterſi duplicare pagamenti ſopra la moltiplicità de' Corpi, quali dovranno ſempre ritenerſi come in un ſol compleſſo.

Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo ſopra taſſato.

Eſtraendoſi dagl' Intereſſati Copie della Relazione al dippiù della prima, non ſi dovrà maggior mercede della Scrittura, ed Autenticazione.

TASSA DELLE DIVISIONI

Unitamente alla Miſura.

Per gl' Ingegneri.

OLtre alle Diete
Per ragione della Miſura,
Sino a mille Pertiche, per ogni Pert. 100. ———— lir. 3. —.
Per il dippiù dalle mille Pertiche a qualunque numero, ogni Pertiche 100. ———— lir. 2. —.
Per ragione della Diviſione,
Sino a lir. 10m. per ogni lir. 100. ———— lir. 1. —.
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle 40m. per ogni lir. 100. ———— lir. —. 10.
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m. per ogni lir. 100. — lir. —. 5.
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque ſomma, ogni lir. 100. lir. —. 2.

Per gli Agrimenſori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimenſori forenſi.

OLtre alle Diete
Per ragione della Miſura,
Sino a mille Pertiche, per ogni Pert. 100. ———— lir. 1. 10.
Per il dippiù dalle mille Pert. a qualunque numero, ogni Pert. 100. lir. 1. —.
Per ragione della Diviſione,
Sino a lir. 10m. per ogni lir. 100. ———— lir. —. 10.
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m. per ogni lir. 100. —— lir. —. 5.
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m. per ogni lir. 100. —— lir. —. 2.
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque ſomma ogni lir. 100. — lir. —. 1.

Sempre inteſo non poterſi duplicare pagamenti ſopra la moltiplicità dei Corpi, quali dovranno ſempre ritenerſi come in un ſolo compleſſo.

Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo ſopra taſſato.

Eſtraendoſi dagl' Intereſſati Copie della Relazione al dippiù della prima, non ſi dovrà maggior mercede della Scrittura, ed Autenticazione.

TASSA DELLE DIVISIONI

Unitamente alla Stima.

Per gl' Ingegneri.

OLtre alle Diete,
Per la ragione di Stima,

Sino a lir. 10m. per ogni lir. 100.	lir.	2.	—. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m. per ogni lir. 100.	lir	1.	—. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m. per ogni lir. 100.	lir.	—.	10. —
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100.	lir.	—.	5. —

Per la ragione della Divisione,

Sino a lir. 10m. per ogni lir. 100.	lir.	—.	10. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m. per ogni lir. 100.	lir.	—.	5. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100.	lir.	—.	2. 6
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100.	lir.	—.	1. 3

Per gli Agrimensori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori Forensi.

OLtre alle Diete,
Per ragione di Stima,

Sino a lir. 10m. ogni lir. 100.	lir.	1.	—. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m., per ogni lir. 100.	lir.	—.	10. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100.	lir.	—.	5. —
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100.	lir.	—.	2. 6

Per ragione della Divisione,

Sino a lir 10m., per ogni lir. 100.	lir.	—.	10. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m., per ogni lir 100.	lir.	—.	5. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100.	lir.	—.	2. 6
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100.	lir.	—.	1. 3

Sempre inteso non potersi duplicare pagamenti sopra la moltiplicità dei Corpi, quali dovranno sempre ritenersi, come in un solo complesso.

Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo sopra tassato.

Estraendosi dagl' Interessati Copie della Relazione al dippiù della prima, non si dovrà maggior Mercede della Scrittura, ed Autenticazione.

TASSA DELLE DIVISIONI

Unitamente a Misura, e Stima.

Per gl' Ingegneri.

OLtre alle Diete,
Per ragione della Misura,
Sino a Pertiche mille, ogni Pertiche cento ——————————lir. 3. —. —
Per il dippiù dalle mille a qualunque numero, ogni Pert. 100. lir. 2. —. —
Per ragione della Stima,
Sino a lir. 10m., per ogni lir. 100. ——————————lir. 1. —. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m., per ogni lir. 100. ---lir. —. 10. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100.---lir. —. 5. —
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100. lir. —. 2. 6
Per ragione della Divisione,
Sino a lir. 10m., per ogni lir. 100. ——————————lir. —. 6. 8
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m., per ogni lir. 100. —— lir. —. 3. 4
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100. -lir. —. 1. 8
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100. lir. —. —. 10

Per gli Agrimensori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori forensi.

OLtre alle Diete,
Per ragione della Misura,
Sino a Pertiche mille, ogni Pertiche 100. ——————lir. 1. 10. —
Per il dippiù dalle Pert. mille a qualunque numero, ogni Pertiche cento ——————————————lir. 1. —. —
Per ragione della Sima,
Sino a lir. 10m., ogni lir. 100. ——————————lir. —. 10. —
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m., per ogni lir. 100.---lir. —. 5. —
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m. per ogni lir. 100.---lir. —. 2. 6
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100. lir. —. 1. 3
Per ragione della Divisione,
Sino a lir. 10m., ogni lir. 100. ——————————lir. —. 3. 4
Per il dippiù dalle lir. 10m. alle lir. 40m., per ogni lir. 100. ---lir. —. 1. 8
Per il dippiù dalle lir. 40m. alle lir. 100m., per ogni lir. 100. -lir. —. —. 10
Per il dippiù dalle lir. 100m. a qualunque somma, ogni lir. 100. lir. —. —. 5

Sempre inteso non potersi duplicare pagamenti sopra la moltiplicità de' Corpi, quali dovranno sempre ritenersi come in un solo complesso.

Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo sopra tassato.

Estraendosi dagl' Interessati Copie della Relazione al dippiù della prima, non si potrà esigere più della mercede di Scrittura, ed Autenticazione.

Con-

Conſegne, e Riconſegne.

DEvono conſiderarſi non diſtinte nelle Operazioni; e però

Per gl' Ingegneri.

OLtre alle Diete, l'Opera delle quali eſſere dovrà come viene ſopra nelle maſſime preſcritta.

Per la Compilazione, e Relazione di eſſe Conſegne, e Riconſegne, conſeguiranno in regola della metà di quanto importeranno le Diete conſonte.

Bilanci.

QUando nella Riconſegna ſi debba formare il Bilancio anche comprenſivo della Stima, e riſtretto di Debito, e Credito, che riſulti dallo ſteſſo Bilancio;

Se ſopra Terreni

Avranno al di più di quanto ſopra per ogni Pertiche cento, tutto compreſo ——— lir. 4. —. —

Se di Caſe tanto in Città, che fuori,

Ove ſi tratti di Caſe da Nobili, per ogni Stanza ——— lir. —. 10. —

Se Ruſtiche, per ogni Stanza, e Luogo ——— lir. —. 5. —

Per gli Agrimenſori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimenſori Forenſi.

OLtre alle Diete come ſopra,

Per la Compilazione, e Relazione di eſſe Conſegne, e Riconſegne, conſeguiranno in regola della metà di quanto importeranno le Diete conſonte.

Bilanci.

QUando nella Riconſegna ſi debba formare il Bilancio, anche comprenſivo della Stima, e riſtretto di Debito, e Credito, che riſulti dallo ſteſſo Bilancio,

Se ſopra Terreni

Avranno al di più di quanto ſopra per ogni Pert. 100. tutto compreſo ——— lir. 2. —. —

Se di Caſe,

Ove ſi tratti di Caſe da Nobile, per ogni Stanza ——— lir. —. 5. —

Se Ruſtiche, per ogni Stanza, e Luogo ——— lir. —. 2. 6

Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo ſopra taſſato.

Ben inteſo in tutti li ſuddetti caſi, ſia di Conſegne, che di Riconſegne,

segne, anche comprensive di Bilancio, Stima, e ristretto di Debito, e Credito, che li suddetti Pagamenti tanto di Diete, che della Relazione, e come sopra, non si potranno esigere, se non sopra la prima edizione; cosicchè quando le Parti interessate ne chiedessero ulteriori edizioni, non si potrà esigere più della mercede di Scritture, ed Autenticazione nel modo sopra tassata.

TASSA DELLE STIME
DI FABBRICHE, EDIFIZJ, E SIMILI.

Per gl' Ingegneri.

Oltre alle Diete,
Per Stime, Collaudazioni, e Bilanci, compresa qualunque Misura, Relazione, Scrittura, Autenticazione, ed ogn' altro, ogni lir. 100. ——— lir. 1. —. —
Cosicchè non si possano mai eccedere per qualunque grandiosa somma, o valore si tratti ——— lir. 600. —. —

Per gli Agrimensori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori forensi.

PEr Stime, Collaudazioni, e Bilanci, compresa qualunque Misura, Relazione, Scrittura, Autenticazione, ed ogn' altro, ogni lir. 100. ——— lir. —. 10. —
Cosicchè non si possano mai eccedere, per qualunque grandiosa somma, o valore si tratti ——— lir. 300. —. —

TASSA DELLE STIME
DEGL' INFORTUNJ,
A causa di Brina, Tempesta, Incendj, Inondazioni, e simili.

Per gl' Ingegneri.

Oltre alle Diete,
Ove si tratti di Terreni,
Sino alle Pertiche cento, per ogni Pertica ——— lir. —. 5. —
Per il di più dalle Pert. cento alle 500., ogni Pertica ——— lir. —. 3. —
Per il di più dalle Pert. 500. a qualunque numero, ogni Pertica — lir. —. 2. —
Ove si tratti di Case, ed Edifizj,
Sino a lire mille, per ogni cento lire ——— lir. 2. —. —
Per il di più dalle lir. 1000. alle lir. 3000., per ogni lir. 100. —— lir. 1. —. —
Per il di più dalle lir. 3000. a qualunque somma, ogni lire cento lir. —. 10. —

Per

Per gli Agrimensori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori forensi.

OLtre alle Diete,
Ove si tratti di Terreni,
Sino alle Pertiche cento, per ogni Pertica ——— lir. —. 2. 6
Per il di più dalle Pert. 100. alle 500., ogni Pertica ——— lir. —. 1. 3
Per il di più dalle Pert. 500. a qualunque numero, ogni Pertica - lir. —. —. 7 ½
Ove si tratti di Case, ed Edifizj,
Sino a lir. 1000. per ogni lir. 100. ——— lir. 1. —. —
Per il di più dalle lir. 1000. alle lir. 3000. per ogni lir. 100. ----- lir —. 10. —
Per il di più dalle lir. 3000. a qualunque somma ogni lir. 100. -- lir. —. 5. —
Scrittura, ed Autenticazione della Relazione nel modo sopra tassato.
Estraendosi dagl' Interessati Copie della Relazione al di più della prima Edizione, la sola mercede di Scrittura, ed Autenticazione, come sopra.

TASSA DELLE MISURE
DE' FIENI, PAGLIE, STRAMI &c.

Per gl' Ingegneri.

OLtre alle Diete
Per ogni Fasci 100. ——— lir. 1. 10. —
Scrittura della Relazione nel modo sopra tassato.
Autenticazione della Relazione, se il risultato dalla Misura non oltrepasserà li Fasci 500. ——— lir. 3. 10. —
Se maggiore di Fasci 500. ——— lir. 7. —. —

Per gli Agrimensori delle Città, e Borghi Regj, o Ingegneri, ed Agrimensori Forensi.

OLtre alle Diete
Per ogni Fasci cento ——— lir. —. 15. —
Scrittura della Relazione nel modo sopra tassato.
Autenticazione della Relazione, se il risultato dalla Misura non oltrepasserà li Fasci 500. ——— lir. 1. 5. —
Se maggior di Fasci 500. ——— lir. 3. 10. —
Estraendosi Copie della Relazione al di più della prima, la sola mercede di Scrittura, ed Autenticazione nel modo tassato di sopra.

TASSA DELLE RELAZIONI, E DISEGN

Per occasione di Visite Giudiciali, o di Mandato delle Parti.

PEr le Relazioni in occasione di Visite sopra questioni riguardanti Servitù attive, e passive, Stilicidj, Piede Aliprando, Muri divisorj, Manutenzioni di Edifizj, e simili, quando le Relazioni siano in puro fatto senza il Giudicio di Perizia, oltre alle Diete ——— lir. 7. —.
Se con Giudicio di Perizia ——— lir. 14. —.
Essendovi formazione di Disegno,
Se in puro fatto, ed in sola Pianta ——— lir. 7. —.
Se con Giudicio di Perizia, e dimostrazione di Latitudine, Elevatezza, e Frontespizio ——— lir. 14. —.
Se il Disegno sarà comprensivo anche del Fondo della Parte collitigante,
Quando sii formato con Relazione in puro fatto, ed in sola Pianta ——— lir. 14. —.
E quando con Giudicio di Perizia ——— lir. 28. —.
Quando sii formato con Relazione in puro fatto, ma con dimostrazione di Latitudine, Elevatezza, e Frontespizio ——— lir. 28. —.
E quando con Giudicio di Perizia ——— lir. 56. —.
Se li Disegni saranno firmati con profili, e dimostrazioni in figura di spaccato per dimostrarne l'interiore della questione,
Ove siano formati con Relazione in puro fatto ——— lir. 42. —.
Ed ove con Giudicio di Perizia ——— lir. 84. —.
In tutti li suddetti casi Scrittura della Relazione, ogni foglio — lir. —. 10.
Autenticazione di essa Relazione ——— lir. 7. —.
Estraendosi Copie al di più della prima di esse Relazioni, non altro che la mercede della Scrittura, ed Autenticazione nel modo sopra tassata.
E quanto a' Disegni, estraendosi Copie al di più della prima, non altro che la mercede di tali Copie.
Nel caso si estraessero dagl' Interessati Copie de' Disegni al di più della prima, e si chieda in forma Autentica,
Per l'Autenticazione ——— lir. 7. —.

Mappe di Terreni in Pianura,

Abbenchè comprensivi del corso de' Fiumi, Roggie, Fontanili, Fossi, Accessi, Strade tanto pubbliche, quanto comunali; Edificj di qualunque sorta, ed altro.

OLtre alle Diete
Sino alle cento Pertiche, per ogni Pertica ——— lir. —. 5.
Per il di più dalle Pert. 100. alle 500., per ogni Pert. ——— lir. —. 3.

Per

Per il di più dalle Pert. 500. a qualunque numero, per ogni Pertica ——— lir. —. 2. —

Mappe di Terreni ne' siti Montuosi, e di Colline.

SE per semplice dimostrazione di situazione in complesso, conseguiranno altrettanto dell' importanza delle Diete consonte nella Misura,

Se con dimostrazione specifica, e Reale Misura del Terreno in ogni sua parte,

Sino alle cento Pertiche per ogni Pertica ——— lir. —. 10. —
Per il di più dalle cento Pertiche alle 500. per ogni Pertica —— lir. —. 6. —
Per il di più dalle 500. a qualunque numero ogni Pertica —— lir. —. 4. —
Scrittura della Relazione ogni foglio come sopra ——— lir. —. 10. —
Autenticazione ——— lir. 7. —. —

Nel caso di estraersi dagl' Interessati Copie al di più della prima, non altro che la mercede della Scrittura, ed Autenticazione come sopra,

Ed estraendosi Copie maggiori della prima de' Disegni, non altro che la mercede di esse Copie. E quando si chiedino in forma Autentica,

Per l'Autenticazione ——— lir. 7. —. —

Disegni di Fabbriche.

RItenuta la distinzione
Primo de' Disegni di nuova Invenzione.
Secondo de' Disegni di cosa esistente.
Terzo de' Disegni di cosa mista, cioè esistente, e di nuova Invenzione.

Quanto a' primi, non potendosi fissare nella moltiplicità, e varietà de' Casi, con le molte, e fra le diverse circostanze, e per trattarsi nella formazione di tali Disegni di nuova Invenzione di Opera di Studio, ed Intelletto; Così, oltre ciò che appartiene ad Architetti per ragione delle Diete consonte sopra il luogo, e fatto nel prendere Misure, e fare altre Operazioni materiali, quando fra gli Architetti, e le Parti non possino intendersela sul quantitativo della ricognizione dovuta a misura dell' Opera, che diligentemente dovrà esaminarsi, sarà della Perizia de' Sindaci del Collegio, ed in caso di discordia trà essi, a dettame di Giudice, sentiti li Sindaci, il determinare quanto giustamente debba corrispondersi.

Quanto a' secondi, cioè di cosa esistente,

Oltre all' importanza della Mercede di Diete consonte sul luogo, e fatto nel prendere Misure, ed altro; Si dovrà all' Architetto per il Disegno in ragione della quarta parte di ciò le sia dovuto per le suddette Diete.

Quanto

Quanto al terzo Capo riguardante Disegni misti di cosa esistente, e di nuova In
venzione: la metà più dell' importo delle Diete, che si saranno consonte
come sopra nel prendere le Misure, ed altro tanto dell'Edificio già esistente
quanto de' siti, ove intendasi aggiungere nuova Fabbrica.

Nascendo contesa, o dubbio tra le Parti, e gl' Ingegneri sopra la consonzione d
maggior tempo necessario nelle Diete, spetterà a' rispettivi Giudici, sen
titi li Sindaci, o Seniori de' rispettivi Collegj il dichiarare quanto sarà
giusto.

TARIFFA

PER

Li Ragionati di Milano, altre Città, e Luoghi dello Stato.

NOn sarà lecito a' Ragionati per le Operazioni materiali esigere alcun Salario dalle Parti, ad istanza delle quali essi opereranno.

Tali Operazioni materiali sono le comunali di Arimmetica contazione, o di scritturazione di Partite in qualunque dimostrazione, e distinzione formate, ed anche con giro di Scrittura Doppia.

Si dovrà il Salario unicamente sopra quelle Operazioni, che li Ragionati debbano compiere per conciliarne la massima de' Conti, oppure per sindacare le Partite di essi, con ammettere quelle d'ammettersi, ed escludere quelle da riprovarsi in forza de' rispettivi Documenti, e Giustificazioni.

Ben inteso non potersi esigere Salario, se non sopra quelle Partite, per le quali avranno dovute farsi le suddette Operazioni con preciso Studio, e Disamina; cosicchè qualunque di esse, sopra delle quali non vi cadano controversie, o dubbj con positiva contestazione fatta dalle Parti, mai possano cumulare estimabilità della cosa, su cui abbi a fissarsi esigenza di Salario.

Per le Operazioni materiali si dovrà la mercede a' Ragionati in regola di Diete colla seduta di ore sei, o tutte seguenti, o divise tra la mattina, e dopo pranzo di vera fatica, e travaglio; cosicchè quando le Parti si querelassero di minor tempo impiegato, come sopra, dandosene le prove, si dovrà attendere il Giudizio degl' Abati, e Sindaci del Collegio, (o della maggior parte di essi, li quali intervengano) in caso di discordia, e saranno responsali nel caso di qualche apparente connivenza.

Per le Intellettuali, s'avrà pure considerazione al tempo necessario per esse, per stabilirne la mercede in regola di Diete, oltre il Salario, del quale abbasso.

Non sarà lecito a' Ragionati moltiplicare Relazioni loro, cioè il dividere in più Relazioni il merito, di cui si tratti, quando ciò non venga dal Giudice della Causa ordinato, o dalle Parti tra se contendenti, precisamente accordato.

Potranno però negli Emergenti, o Rilievi fare le loro Relazioni consultive, per mercede delle quali, abbenchè contentive di Rilievi, o dubbj riguardanti il merito, non potranno mai conseguire più delle suddette Diete.

Non sarà in arbitrio de' Ragionati, a pretesto di voluminose fatiche, assumere Ajutanti, Scrittori, o simili, ma ciò dovrà farsi, o previo il mutuo consenso delle Parti, o in caso di discordia con Decreto di Giudice; In caso diverso non si abboneranno Mercedi di Diete a titolo di Scrittore, o sia Coadjutore.

Per qualunque Operazioni tanto materiali, che Intellettuali nella mercede di Diete s'intende compresa quella di Scrittura tanto dell'Originale, che resta presso del Ragionato eletto, quanto delle Copie di Relazioni, Rilievi, Te-

nori, ed altro, che accada unirsi alle suddette Relazioni.

Quando poi dopo l'Edizione delle Relazioni si volessero dalle Parti, o qualunque altro Instante estrarre Duplicati di tali Relazioni, o Copie di Documenti, ed altro, sarà lecito esigere la mercede di Scrittura, della quale abbasso.

La presente Tassa dovrà inviolabilmente osservarsi sotto pena di privazione dell' esercizio di Ragionato, quale seguendo sarà descritta nel Diario a pubblica notizia, acciò non sia lecito venire ad Elezione di Ragionato tanto Collegiato, quanto non Collegiato ne' Giudicj, come nemmeno di consenso delle Parti, quale sii stato privato dall'Esercizio.

Ove sopra il quantitativo delle mercedi, e diritti di Salario per pretesa maggiore Estimabilità delle Operazioni, o per Diete più del dovere consonte nasca contesa frà le Parti, e li Ragionati sarà della cognizione de' Giudici, avanti de quali sia pendente il merito della Causa principale, o pure de' rispettivi Giudici Ordinarj quando si tratti di Opere Stragiudiziali, sentiti *ex Officio* gli Abati, Sindaci, o Seniori de' rispettivi Collegj, il dichiarare quanto giustamente si debba.

Quanto al conseguimento delle mercedi, e diritti per le Operazioni Giudiciali, sarà lecito a' Ragionati valersi di loro ragioni nanti il Giudice della Causa.

E quanto alle Operazioni Stragiudiziali di Mandato delle Parti, dovranno li Ragionati agire per consecuzione delle loro Mercedi nanti il Giudice Ordinario, e non altrimenti.

Ben inteso quanto alle Operazioni Stragiudiciali, che potranno bensì li Ragionati obbligare le Parti, da quali saranno stati eletti al compimento delle fatiche fatte in regola di Diete, non già per la Relazione, Bilanci, o altro caso, che le Parti non ne richiedessero l'estrazione.

Quanto a' Ragionati Forensi per le Operazioni loro nanti Giudici Feudali, o di Mandato delle Parti, la mercede loro, e diritti si dovranno regolare sulla metà di quanto viene taffato per li Ragionati delle Città, e Borghi di Residenza delli Giudici Regj.

TASSA DELLE DIETE.

PEr cadauna Dieta in qualunque siasi luogo consonta,

Per il Ragionato delle Città, e Borghi Regj ——— lir. 9. —. —

Per il loro Scrittore, quando facci di bisogno come sopra —— lir. 4. 10. —

Per li Ragionati Forensi come sopra ——— lir. 7. —. —

Per il loro Scrittore, quando facci di bisogno come sopra —— lir. 3. 10. —

Quando fuori di Città, o Borghi Regj, come sopra, o rispettivamente ne' Luoghi di Residenza de' Giudici Feudali,

Condotta, Alloggiamento, e Vitto a carico delle Parti Instanti; Ed in caso di reintegrazione, o concorso alle spese, per le quali sia tenuta la Parte contraria, o Interessati, si dovrà ritenere la seguente Tassa.

Quanto a' Ragionati delle Città, e Borghi Regj.

Calesse a due Cavalli, ogni giornata compreso il mantenimento di essi, Vitto, e buona mano al Vetturino ——— lir. 16. —. —

Vitto per cadauno de' suddetti Ragionato, e Scrittore, e per ogni Pasto ——— lir. 2. 10. —

Quanto

Quanto a' Ragionati Forensi nelle Giurisdizioni Feudali,
Cavalcatura per il Ragionato, ed altra per lo Scrittore, in cadaun giorno compreso il mantenimento de' Cavalli, e per cadauno di essi ---------- lir. 4. 10. —
Vitto per il Ragionato, e Scrittore, e cadauno di essi ——— lir. 2. 10. —
Nella mercede delle suddette Diete viene compresa qualunque Operazione si facci sul luogo, e fatto.

TASSA DEL SALARIO

Sopra le Operazioni Intellettuali.

PEr li Ragionati delle Città, e Giurisdizioni Regie in ragione di lire una per ciascun centenajo da fissarsi non già sopra la totale Estimabilità della cosa, ma unicamente sopra la maggiore quantità del Debito, o Credito, cosicchè il maggior Salario non debba eccedere in tutto la somma di ———————— lir. 600. —. —
E ciò ancor quando nascano molti dubbj tendenti a formare un solo stato; cosicchè la moltiplicità delle Operazioni non dia luogo a' duplicati pagamenti.
Per li Ragionati Forensi in ragione di soldi dieci per ciascun Centinajo di lire, da fissarsi come sopra; cosicchè il maggior Salario non possa eccedere in tutto la somma di ———————— lir. 300. —. —

TASSA DELLE SESSIONI.

PEr le Sessioni formali, e regolari, quali siano tenute avanti Giudici Regj, ed anche private coll' intervento de' Padrocinatori, e non in altro modo ———————————— lir. 6. —. —
Per le Sessioni formali, e regolari, quali si tengano da' Ragionati Forensi avanti Giudici Feudali, ed anche private coll' intervento de' Padrocinatori, e non in altro modo ———————— lir. 3. —. —

TASSA DELLA SCRITTURA

De' Ragionati delle Città, e Borghi Regj.

PEr ogni foglio di Scrittura corsiva di sole narrative a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea ———————————— lir. —. 10. —
Scrittura contentiva de' Conti, ogni foglio ———————— lir. —. 15. —
E quando la Scrittura si formi in foglj più grandi, si regolerà la mercede in via di ragguaglio, e ritenuto il quantitativo suddetto.
Per l'Autenticazione de' soli Duplicati, ogni foglio scritto, o ragguagliato come sopra ———————————— lir. —. 5. —

TASSA DELLA SCRITTURA

Per li Ragionati forensi.

PEr ogni foglio di Scrittura corsiva di sole narrative a due facciate compite con linee 18. per cadauna facciata, e caratteri 28. per cadauna linea ——— lir. —. 5. —
Scrittura contentiva de' Conti, ogni foglio ——— lir. —. 7. 6
E quando la Scrittura si formi in fogli più grandi, si regolerà la mercede in via di ragguaglio, ritenuto il quantitativo suddetto.
Per l'Autenticazione de' soli Duplicati, ogni foglio scritto, o ragguagliato come sopra ——— lir. —. 5. —

Periti Stimatori de' Mobili.

NOn avendo Salario dalla R. Camera; Per le Stime de' Mobili in qualunque luogo fatte, ogni lir. 100. ——— lir. 2. —. —
Cosicchè non si possano eccedere ——— lir. 300. —. —
Se fuori di Città, e de' Corpi Santi; Come pure per assistere agl' Incanti in qualunque luogo, ogni giornata ——— lir. 9. —. —
Se fuori di Città, e de' Corpi Santi, Cavalcatura, e Vitto, ogni giornata ——— lir. 7. 10. —

Per Interesse de' Particolari.

Assistere agl' Inventarj, e farne le Stime, ogni lir. 100. ——— lir. 2. 10. —
Cosicchè non si possano eccedere ——— lir. 600. —. —
Assistere agl' Incanti, ogni giornata ——— lir. 9. —. —
Se fuori di Città, e de' Corpi Santi, spese forzose come sopra.

Trombetti.

PEr qualunque Operazione in servizio della Camera, e sue dipendenze si osserverà la Tassa a fogli 94. 95. Parte 1., 147. 148. Parte 2.

Per Interesse de' Particolari.

Per qualunque pubblicazioni di Gride Provisionali, ed altramente, e Relazioni: Se fuori di Città, e dei Corpi Santi, ogni giornata, compresa Cavalcatura, e Vitto ——— lir. 9. —. —
Se in Città entro de' Ponti ——— lir. 4. —. —
Fuori de' Ponti ——— lir. 5. —. —
Nei Corpi Santi ——— lir. 6. —. —
Subaste nanti Senatori, Questori, e Cap.no di Giustizia, ogni giorno - lir. 5. —. —
Subaste nanti Giudici Inferiori ——— lir. 3. —. —
Incanti per Luoghi Pii, ogni giornata ——— lir. 3. —. —
Incanti alla Ferrata, ogni lir. 100. ——— lir. 5. —. —
Pubblic.ni di qualunq. sorta all'Officio de'Statuti d'ord. de'Tribunali lir. 2. 2. —
Pubblicazioni d'ordine de' Giudici Inferiori - ——— lir. 1. 12. —
Per replicati Atti, non avuto riguardo a numero delle Persone instanti, de' Citati, non si potranno eccedere tre pagamenti.

TA-

TARIFFA

PER

Li Fanti, e Custodi delle Carceri,

AGGIONTAVI

La Tassa per li Portieri del Regio Officio, e Pretorio, in occasione di Constituiti in quelli Officj, e di Intimazioni di Papeli, ed Avvisi.

Fanti.

Intimazioni in Cause Criminali.

Citazioni -- *ad Testimonium perhibendum*
Ad comparendum; Sistendum &c.
Ad subministrandum
Inquisizioni
Ad videndum se condemnari
Citazioni anche perentorie, e qualunque altra Citazione, niuna eccettuata, che occorrere potranno ——— niente.

Intimazioni di Condanne.

Se a Figlio di Famiglia, e non per Caso riservato nelle Gride, ed Ordini, per i quali il Padre sia obbligato per il Figlio ——— niente.
Se al Padre per se, o ne' Casi, ove sia obbligato per il Figlio; come pure per qualunque altra Persona citanda ——— lir. 3. —. —
E ciò oltre la mercede a proporzione delle miglia di viaggio, che sono per ogni miglio tanto nell' andata, che nel ritorno —— lir. —. 2. —
Se la Condanna si trasmette di puro Officio ——— niente.
Saranno tenuti immancabilmente gli Attuarj, o Notaj delle rispettive Cause, per quali si trasmetteranno suddette Citazioni, e come sopra, annotare sopra Papeli da intimarsi; Se d'Officio *ex Officio* -- Se a tenore della presente Tariffa non si debba

cosa

cosa alcuna -- *Per l' Intimazione niente* ; E nel suddetto caso d' Intimazione di Condanna, come sopra annotarvi la suddetta Taffa di lir. 3., ed in oltre la mercede dovuta per il viaggio.

Per le Catture in Affari Criminali.

POtranno li Fanti nell' atto delle Catture esigere la mercede per esse Catture dovuta nella sola quantità in appresso taffata, e fra Essi dividerla, dopo però consegnato effettivamente il Detenuto nelle Carceri, e dopo avere notificato al Notajo della Causa quanto avranno esatto, o pignorato per tale Cattura, indicando la specie precisa del Danaro, e delle Cose.

Mercedi di qualunque Cattura

Per qualunque Delitto sì Capitale, come Corporale.

IN Città di Milano entro de' Ponti	lir.	6.	—. —
Fuori de' Ponti	lir.	7.	10. —
Nella circonferenza de' Corpi Santi	lir.	9.	—. —
Nelle altre Città, e Borghi, ove risiedono Giudici Regj	lir.	6.	—. —
Fuori delle Città per due miglia	lir.	7.	10. —
Nel Borgo ove risiedono Giudici Regj	lir.	6.	—. —
Nella circonferenza di due miglia	lir.	7.	10. —
Ne' Luoghi Infeudati facendosi Catture d'ordine di quel Giusdicente	lir.	6.	—. —
Nella circonferenza di due miglia de' Luoghi Infeudati	lir.	7.	10. —

Per le Mezze Catture.

IN Città di Milano entro de' Ponti	lir.	3.	—. —
Fuori de' Ponti	lir.	3.	15. —
Nella circonferenza de' Corpi Santi	lir.	4.	10. —
Nelle altre Città, o Borghi, ove risiedano Giudici Regj	lir.	3.	—. —
Nella circonferenza de' Corpi Santi, o siano Chiosi rispetto alle Città	lir.	3.	15. —
Nella circonferenza di due miglia de' Borghi, ove risiedano Giudici Regj	lir.	3.	15. —
Ne' Luoghi Infeudati come sopra, essendo le Catture rilasciate da quel Giusdicente	lir.	3.	—. —
Nella circonferenza di due miglia	lir.	3.	15. —

Per le Perquisizioni d'Armi,

O di qualunque altro Corpo di Delitto con positivo Decreto di Giudice, anche per il numero dei Fanti che dovranno assistere.

SE nello stesso tempo si eseguisce la Cattura del Processato —— niente.
Se independentemente dalla Cattura, e non si ritrovi la cosa perquisita —— niente.

Ritrovandosi la Cosa perquisita.

In Città di Milano entro de' Ponti	lir.	3.	—.	—
Fuori de' Ponti	lir.	3.	15.	—
Nella circonferenza de' Corpi Santi	lir.	4.	10.	—
Nelle altre Città, e Borghi, ove risiedono Giudici Regj	lir.	3.	—.	—
Nella circonferenza de' Corpi Santi, o siano Chiosi	lir.	3.	15.	—
Nella circonferenza di due miglia de' Borghi, ove risiedano Giudici Regj	lir.	3.	15.	—
Ne' Luoghi Infeudati come sopra	lir.	3.	—.	—
Nella circonferenza di due miglia de' Luoghi Infeudati	lir.	3.	15.	—

In ogni altra occasione di Perquirere:

Se sarà in Luogo di residenza, per ogni Fante tutto compreso, anche per tempo perduto, e qualunque altro titolo	lir.	1.	—.	—
Per il Capo	lir.	2.	—	—

TASSA

Delle Mercedi de' Viaggi per occasione delle Catture, Mezze Catture, e Perquisizioni da farsi fuori delle Città, Borghi Regj, e loro circonferenza, sia de' Corpi Santi, o Chiosi, o rispettivamente due miglia.

FUori de' Corpi Santi, o siano Chiosi, o circonferenza di miglia due de' Borghi, ove risieda Giudice Regio.

Sino a dieci miglia.

Per ogni miglio tanto nell' andata, che per il ritorno, per ogni Fante tutto compreso di spese Cibarie, o Cavallo, e per qualunque numero de Delinquenti si dovessero detenere, o tradurre, e ciò oltre la mercede di Cattura, o Mezza Cattura come sopra	lir.	—.	2.	—

Dalle dieci miglia all' insù.

Per ogni miglio, e come sopra	lir.	—.	3.	—

Il Capo, che attualmente assisterà, sì alle Catture, che Mezze Catture, o Perquisizioni, avrà il Terzo del sopra tassato, e si ripartiranno le altre due parti in eguali porzioni tra li Fanti;

Ed

Ed ove siavi la spesa delle miglia, il Capo, che assisterà avrà la metà più di quanto conseguiranno gli altri Fanti, da esigersi dal Delinquente, o Delinquenti; ben inteso ch' essere debba un solo pagamento.

Le Catture, Mezze Catture, e Perquisizioni non potranno eseguirsi con maggior numero di quattro Fanti, oltre al Capo, quando il Giudice della Causa per giuste ragioni non dovesse determinarne maggior numero, locchè farà con particolare Decreto.

TASSA

Per li spontanei Constituti.

Se semplicemente negl' Officj, ove siavi Portiere.

SE persona Nobile ——— lir. 14. —. —
Se Civile ——— lir. 7. —. —

Se nelle Carceri, al Custode.

SE persona Nobile ——— lir. 7. —. —
Se Civile ——— lir. 3. 10. —
Se persona Plebea ——— lir. 2. 5. —
Ne' suddetti Casi di constituirsi tanto negli Officj, quanto nelle Carceri -- persone Nobili, o Civili, ma povere ——— niente.

TASSA

Delle Mercedi per li Custodi delle Carceri.

NOn potranno li Custodi delle Carceri tradurre i Detenuti da una ad altra Carcere per solo arbitrio, molto più con qualunque anche menoma ricompensa, senza ordine del Giudice.

Non si potranno i Detenuti ritenere nelle Carceri dopo le liberazioni a titolo di Spese.

Venendo qualche persona Nobile, o Civile custodita in Camera entro le Carceri, non potranno prendere Danaro a titolo dell' Ingresso al di più di quanto si prescrive nella presente Tariffa, cioè:

Se persona Nobile per una volta tanto ——— lir. 14. —. —
Se persona Civile, e come sopra ——— lir. 7. —. —
Se Nobile, o Civile, ma povera ——— niente.
Per la Custodia successiva, per cadaun giorno tanto se Nobile, che Civile ——— lir. 1. —. —

Nè si potrà per il suddetto Ingresso, e Custodia esigere più del permesso come sopra a titolo di maggior incomodo, o sotto pre-

testo

testo di qualunque altro motivo sotto pena di Scudi 25. per la prima volta in caso di contravvenzione, e per la seconda di Tre Tratti di Corda.

TASSA

Degl' Alimenti.

SOmministrandosi a' Detenuti dal Custode gl' Alimenti, cioè Pranzo, Cena, e Letto con Lenzuola, e Coperta, per ogni giorno, e notte ——— lir. 1. 5. —

E da quelli Detenuti, che ricevano gl' Alimenti dal Custode con Cibi grossolani ogni giorno ——— lir. —. 15. —

Quando da' Carcerati chiedasi di essere trasmessi nella Comune, previa licenza di Giudice, si dovranno trasmettere.

Contrafacendosi dal Custode incorrerà le pene di sopra espresse.

TASSA

Per gli così nominati Podestà, cioè il più Anziano delle Carceri chiamata la Comune.

SOtto qualunque titolo anche di spese, alle quali soccombe il suddetto Anziano della Carcere Comune, di manutenzione della Lampade, Scope, Secchie, ed altri utensilj inservienti alla pulitezza della suddetta Comune, ed altri siti a quella adjacenti, non si potrà esigere da chi entri nella Comune, se non per una volta tanto, astenendosi da ogni ulteriore molestia, più di ——— lir. —. 10. —

E da cadaun Carcerato ogni giorno ——— lir. —. 1. —

Avvertendo, che per li Miserabili dovrà il Giudice provvedere alla loro indennità, o con assolverli, o con prevalersi della Cassetta delle Limosine,

Ove gl' Anziani delle Carceri non abbino suddetti obblighi —— niente.

TASSA

Per li Rilasci de' Detenuti.

PEr li Rilasci di qualunque Detenuto indistintamente, non si potranno dal Custode esigere più di ——— lir. 4. 10. —

E quando si tratterà di persone Miserabili ——— niente.

Nè si potranno ritenere i Detenuti dopo le loro Liberazioni a titolo di spese.

Contravenendosi a quanto sopra, la pena sarà per la prima volta di Scudi 25., e per la seconda di tre Tratti di Corda da irremissibilmente eseguirsi.

TASSA

Delle Mercedi ne' Giudicj Civili.

QUando Sua Eccellenza venga in approvare il modo, che presentesi proposto da una Giunta particolare per la formazione di un determinato numero de' Quartieri de' Fanti nella Città con divisione delle Porte, più facile riescirà l'esecuzione delle seguenti massime.

Massime,

CHe tutti li Papeli, Citazioni, Precetti, ed ogn' altro Atto Civile, la cui esecuzione spetti a' Fanti, si debba consegnare ad altro de' Barigelli, o a' loro rispettivi Tenenti; quali Barigelli, o Tenenti saranno risponsali sì al Giudice, che alle Parti della puntuale esecuzione del comando, e di non avere ecceduta la Tassa nella esigenza delle Mercedi, e dippiù dovranno prevalersi della propria Squadra distribuendone a tutti con indifferenza, senza dar luogo a Querele, le quali saranno sentite anche per passare a quella Pena, che si stimerà convenire.

Ciascun Barigello, e Tenente dovrà tenere un Libro, in cui annotare il giorno, ed ora della Ricevuta, della Intimazione, o Esecuzione; esprimendo il Nome, e Cognome dell' Istante, del Citando, o Esecutando, delli Fanti esecutori; qual Libro potrà riconoscersi dai Giudici a loro piacere, ed arbitrio.

Tutti gl' Atti Civili da consegnarsi ai Fanti dovranno controscriversi da' rispettivi Cancellieri, ed Attuarj coll' Annotazione della precisa Mercede secondo la Tassa dovuta ai Fanti, spiegando anche il numero dei medesimi, e tale Annotazione dovrà farsi anche sopra i Papeli, che restano negl' Atti.

A pubblico comodo dovranno i Barigelli, o loro Tenenti per due ore avanti mezzo giorno, e per un'ora dopo pranzo avanti sera ritrovarsi in qualunque giornata non Festiva a' Cancelli per ivi ricevere li Papeli, ed Atti conforme le suddette Annotazioni a Libro, ed altresì per fare le Relazioni delle Intimazioni, o Esecuzioni; nè potranno partire, che dopo suonato il mezzo giorno, o rispettivamente l'Ave Maria di sera.

Le Intimazioni de' Papeli, che si consegneranno alla mattina dovranno farsi al dopo pranzo dello stesso giorno, e consegnandosi al dopo pranzo dovranno farsi la mattina susseguente.

Quanto a' Precetti Esecutivi, Repositivi, e simili, dovranno pure, consegnati alla mattina, eseguirsi al dopo pranzo dello stesso giorno, e consegnati al dopo pranzo eseguirsi la mattina susseguente, quando diversamente non venisse comandato dal Giudice della Causa, o dalla Parte Istante incaricato, nel qual caso li Barigelli, o loro Tenenti dovranno tenerne positiva annotazione al Libro.

Li Fanti dovranno indilatamente riferire al Barigello, o suo Tenente, da cui saranno stati consegnati i Papeli da intimarsi, o Atti da eseguirsi, di avere fatte le Intimazioni, se Personalmente, se alla Famiglia, se in Fessura alla Casa d'abitazione, se in forma di Assente, o Assentato, e con tutte le qualità opportune, e necessarie.

Similmente dovranno senza induggio riferire come sopra di avere eseguiti i Precetti, o alti Atti.

Quanto

Quanto alle mercedi di Precetti Esecutivi, ed altri Atti, che seco portino diritto d'emolumento, il Capo che assisterà,

Se sarà Barigello avrà nel prodotto due porzioni.

Se Tenente, una porzione, e mezza.

E per cadaun Fante una porzione.

Per le semplici Intimazioni de' Papeli la mercede sarà tutta del Fante, che gli avrà intimati, al quale non si dovrà ulteriore mercede per riferire al suo Barigello, o Tenente di aver fatte tali Intimazioni.

Le Relazioni si dovranno fare indistintamente da' Barigelli, o Tenenti, ai quali saranno stati consegnati li Papeli, Precetti &c., con spiegare il nome del Fante, che avrà intimato, il tempo, ed il modo, cioè, se Personalmente, se alla Famiglia, se in Fessura, se in forma di Assente, o Assentato, e con altre qualità solite a spiegarsi.

E per tali Relazioni, e cadauna di esse, la mercede sarà per li Barigelli, o Tenenti come sopra, di ——————————— lir. —. 1. —

TASSA

Per le Intimazioni.

PEr le Intimazioni di qualsivoglia Papele, quando non sii Atto Esecutivo

In Città di Milano entro de' Ponti ———————	lir.	—.	2. 6
Fuori de' Ponti ———————————	lir.	—.	5. —
Fuori di Città ne' Borghi, e Corpi Santi ———————	lir.	—.	7. 6
In altre Città, Borghi Regj, e Terre Infeudate ———————	lir.	—.	2. 6
Nella circonferenza de' Corpi Santi, o siano Chiosi, come pure di due miglia de' Borghi, e Terre come sopra ———————	lir.	—.	7. 6

Quando dalle Parti si volesse, che da' Fanti indilatamente nell'atto della Consegna de' Papeli si vada ad intimarli, si duplicherà rispettivamente la suddetta mercede.

Entro le miglia dieci (computati li Corpi Santi, e come sopra) compresa andata, e ritorno ———————	lir.	—.	12. 6
Dalle miglia dieci alli venti ———————————	lir.	1.	2. 6
Dalle miglia venti alle trenta ———————————	lir.	1.	12. 6
E così per la soprappiù distanza, ogni miglia (oltre li soldi 2. 6. per l'Intimazione) si dovranno ———————————	lir.	—.	1. —

TASSA

Per le Esecuzioni Reali.

SE nella Città di Milano, ed altre Città, Borghi, Corpi Santi, e come sopra.

Sino alla somma di lir. 25., per ogni lira ———————	lir.	—.	1. —
Dalle lir. 25. alle lir. 100., per ogni lira ———————	lir.	—.	—. 9
Dalle lir. 100. sino alle 500., per ogni lira ———————	lir.	—.	—. 6
Dalle lir. 500. in su, per ogni lira ———————	lir.	—.	—. 3
Nè si potranno eccedere ———————————	lir.	25.	—. —

Se fuori de' Corpi Santi, o circonferenza di due Miglia de' Borghi, e Terre ove risieda il Giusdicente.

Oltre al diritto delle Esecuzioni come sopra, si dovrà per ogni Miglia, compresa andata, e ritorno, secondo il numero de' Fanti, e cadauno d'essi ——————————————lir. —. 1. —

Nelle Esecuzioni Reali non si potrà eccedere il numero di quattro Fanti, compreso il Capo, senza particolar ordine del Giudice della Causa con suo Decreto, e si dovrà da' Cancellieri, ed Attuarj esprimere sopra Precetti il numero de' Fanti, e quantitativo della mercede dovuta.

TASSA

Per le Esecuzioni Personali a causa di Debito privato.

SE in Città di Milano, altre Città, e come sopra,
Sino alla somma di lir. 25., per ogni lira ——————lir. —. 2. —
Dalle lir. 25. alle lir. 100., per ogni lira ——————lir. —. 1. 6
Dalle lir. 100. sino alle lir. 500., per ogni lira ——————lir. —. 1. —
Dalle lir. 500. sino a qualsivoglia somma, per ogni lira ——lir. —. —. 6
Nè si potranno eccedere ——————————————lir. 50. —. —
Se fuori di Città, Borghi, e circonferenza come sopra
Al dippiù di quanto sopra conseguiranno per ogni miglio —lir. —. 1. —

TASSA

Per gli Atti di Possesso, ed assistere alla raccolta de' Frutti sequestrati, o alla descrizione de' Beni, e Frutti.

AVranno per cadaun giorno li Fanti, che assisteranno a' suddetti Atti, tutto compreso ——————————lir. 2. —. —

E quando suddetti Atti si eseguiscano fuori de' Corpi Santi di questa, ed altre Città, o fuori della circonferenza di due miglia de' Borghi, e Luoghi ove risieda il Giudice, avrà dippiù per ogni miglio cadaun Fante ——————————lir. —. 1. —

Non potranno li Fanti in qualunque de' suddetti casi pretendere, conseguire, ed avere direttamente, o indirettamente sotto qualunque titolo, anche di tempo perduto, più di quanto viene nella presente Tariffa tassato, meno per spese Cibarie, sotto pena del quadruplo da applicarsi alla Parte, o di due tratti di Corda.

Non potranno li Fanti ricusare l'esecuzione di quanto le verrà comandato, se non per legittima causa da conoscersi dal Giudice.

La

La mercede delle ſuddette Eſecuzioni non ſi potrà eſigere, ſe non una ſol volta, ancorchè andaſſero più volte per eſeguirle, ſotto le ſuddette pene.

Ne' caſi di eccesſo nella riſcoſſione delle mercedi ſuddette, o di qualunque concuſſione venga fatta da' Fanti, ſarà tenuto alla refezione del danaro, e pena del quadruplo, il Capo, che aſſiſterà alle ſuddette Eſecuzioni, o altri Atti Giuridici; E quando tale Capo foſſe complice della contravvenzione alla preſente Tariffa, ſaranno tenuti li riſpettivi Barigelli.

Se per occaſione di Eſecuzioni Reali, fuori di Milano, o altre Città come ſopra, dovranno li Fanti dimorarſi ad iſtanza de' Debitori per una giornata, e non più per attendere Cauzione, avranno al dippiù di quanto fu ſopra taſſato, cioè:

Il Capo	lir.	3.	—. —
Cadauno de' Fanti	lir.	2.	—. —
E per il Vitto per cadauno di eſſi, e Paſto	lir.	1.	5. —

Quando li ſuddetti Uomini ſiano a Cavallo, non potranno pretendere coſa alcuna, ſe non che per occaſione della ſuddetta Giornata di aſpetto, a cauſa del Stallazzo per cadaun Cavallo — lir. —. 15. —

TASSA

Delle Mercedi dovute a' Portieri del Regio Ufficio, e Pretorio di Milano per occaſione d'Intimazioni di Papeli.

QUando per giuſti motivi, ed atteſa la qualità delle Perſone citande faccianſi intimare Papeli da' Portieri de' ſuddetti Ufficj: Si dichiara non poterſi dalli Portieri del Regio Ufficio intimare Papeli procedenti dal Pretorio, e Giudici di Palazzo; così da quello del Pretorio li Papeli procedenti dal Regio Ufficio.

Per cadauna intimazione,

Se entro de' Ponti della Città	lir.	—.	10. —
Se fuori de' Ponti	lir.	—.	15. —
Se ne' Borghi fuori delle Porte	lir.	1.	—. —
Per le Relazioni di tali Intimazioni, e cadauna di eſſe	lir.	—.	5. —

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102183313